P. TEODORO DA TORRE DEL GRECO O.F.M. Cap.

Dottore in Diritto Canonico

TEOLOGIA MORALE

PRONTUARIO DI MORALE CATTOLICA

per Sacerdoti e Laici adattato al Codice Civile Italiano e aggiornato con le ultime disposizioni della Santa Sede e con le prime Deliberazioni Conciliari sancite da Paolo VI a conclusione della II Sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, il 4 Dicembre 1963.

Sesta Edizione riveduta e migliorata

Imprimi potest

Romae, die 30 octobris 1945

Fr. Benignus a S. Ilario Milanese

Min. Gen. O. F. M. Capp.

Imprimatur

Alba, 5 novembre 1956

Mons. Pasquale Gianolio, Vic. Gen.

INDICE GENERALE

Presentazione

Prefazione alla 6a edizione

Introduzione **1-3**

PARTE PRIMA

TEOLOGIA MORALE E FONDAMENTALE

TRATTATO I - IL FINE ULTIMO DELLA VITA UMANA

Cap. I - Le soluzioni errate. **4**

Cap. II - Il pensiero cristiano **10**

TRATTATO II - GLI ATTI UMANI

Cap. I - La natura dell'atto umano **11**

Art. I Elementi costitutivi dell'atto umano **12**

Art. II - Imputabilità degli atti umani **15**

Art. III Impedimenti degli atti umani **16**

Cap. II - La moralità dell'atto umano **29**

Cap. III - L'atto soprannaturale meritorio **33**

TRATTATO III - LA LEGGE.

Cap. I - La natura e le varie specie di leggi. **36**

Cap. II - Gli elementi della legge **40**

Cap. - III - L'obbligazione della legge **44**

Art. I - La natura dell'obbligazione della legge

Art. II - La cessazione dell'obbligazione della legge **51**

Cap. IV - L'interpretazione e la cessazione della legge

Art. I - L'interpretazione della legge. **64**

Art. II - La cessazione della legge **66**

TRATTATO IV - LA COSCIENZA

Cap. I - La natura della coscienza **67**

Cap. II - La coscienza certa **69**

Cap. III - La coscienza incerta. **70**

Art. I - La coscienza vincibilmente erronea.

Art. II - La coscienza dubbia. **73**

Art. III La coscienza probabile. **75**

TRATTATO V - IL PECCATO.

Cap. I - I peccati in genere **81**

Art. I - La distinzione teologica dei peccati. **82**

Art. II - La distinzione specifica dei peccati. **87**

Art. III La distinzione numerica dei peccati **88**

Art. IV - Le cause del peccato **93**

Cap. - II - I peccati in specie

Art. I - I peccati interni **93 bis**

§ I - La dilettazione morosa **94**

§ 2 - Il gaudio o la compiacenza peccaminosa **96**

§ 3 - Il desiderio cattivo **98**

Art. II- I peccati capitali. **100**

TRATTATO VI - LE VIRTÙ

Capitolo unico **106**

PARTE SECONDA

TEOLOGIA MORALE E FONDAMENTALE

LIBRO PRIMO

SEZIONE PRIMA - I PRECETTI DELLE VIRTÙ TEOLOGALI

TRATTATO I - LA FEDE

Cap. I - Natura e necessità della fede **110**

Cap. II - I peccati opposti alla fede **113**

Art. I - L'infedeltà

Art. II - L'eresia e l'apostasia **114**

Art. III - La comunicazione con gli acattolici **117**

TRATTATO II - LA SPERANZA

Capitolo unico **118**

TRATTATO III - LA CARITÀ

Cap. I - L'amore verso Dio **120**

Cap. II - L'amore verso se stessi **122**

Cap. III - L'amore verso il prossimo **124**

Art. I - Il precetto della carità verso il prossimo

Art. II - L'ordine nella carità del prossimo **126**

Art. III - Le opere della carità verso il prossimo **128**

§ I - L'elemosina

§ 2 - La correzione fraterna **131**

Art. IV - I peccati contro l'amore verso il prossimo **134**

§ I - Lo scandalo **134**

§ 2 - La cooperazione **138**

SEZIONE SECONDA - I PRECETTI DEL DECALOGO

TRATTATO I - IL PRIMO PRECETTO

Cap. I La virtù della religione **149**

Cap. II I peccati contro la religione **152**

Art. I La superstizione

Art. II L'irreligiosità **157**

§ I - La tentazione di Dio

§ 2 - Il sacrilegio **158**

§ 3 - La simonia. **161-166**

TRATTATO II - IL SECONDO PRECETTO DEL DECALOGO

Cap. I - La bestemmia **167**

Cap. II - Il voto **169**

Art. I - Condizioni del voto.

Art. II - L'obbligo del voto **170**

Art. III - La cessazione del voto **173**

Cap. III - Il giuramento **178**

Art. I - Nozione e condizioni del giuramento

Art. II - Il giuramento promissorio **181**

TRATTATO III - IL TERZO PRECETTO DEL DECALOGO

Cap. I - L'obbligo di assistere alla Messa festiva **186**

Cap. II - Il riposo festivo **187**

TRATTATO IV - IL QUARTO PRECETTO DEL DECALOGO

Cap. I - I doveri nella famiglia. **190**

Art. I - La virtù della pietà in generale **191**

Art. II - I doveri dei figli **191 bis**

Art. III - I doveri dei genitori **192**

Art. IV - Doveri mutui dei coniugi **193**

Art. V - Doveri dei padroni e dei domestici **194**

Art. VI - Doveri dei da tori di lavoro e degli operai **195**

Cap II - I doveri nella società civile. **196**

TRATTATO V - IL QUINTO PRECETTO DEL DECALOGO

Cap. I - I doveri verso la vita propria **202**

Cap. II - I doveri verso la vita degli altri **206**

Art. I - L'uccisione dell'innocente

Art. II - L'uccisione di un colpevole **209**

Cap. III - Il duello **211**

Cap. IV - La guerra **213**

TRATTATO VI - IL SESTO E IL NONO PRECETTO DEL DECALOGO

Cap. I - La virtù della castità **217**

Cap. II - I peccati opposti alla castità **222**

Art. I - La lussuria in generale

Art. II - La lussuria consumata secondo natura **224**

Art. III - La lussuria consumata contro natura **230**

Art. IV - I peccati di lussuria non consumati **234**

§ I - I movimenti carnali

§ 2 - Peccati esterni di impudicizia **235**

TRATTATO VII - IL SETTIMO E IL DECIMO PRECETTO DEL DECALOGO

Preliminari: La giustizia e il diritto **243**

Titolo I - Il diritto di proprietà

Cap. I - Il diritto di proprietà in genere **247**

Cap. II - L'acquisto della proprietà **262**

Art. I - Modi originari di acquisto di proprietà **263**

§ I - L'occupazione

§ 2 - L'invenzione **267**

Art. II - Modi derivati di acquisto della proprietà

§ I - L'accessione **271**

§ 2 - La prescrizione **273**

§ 3 - La successione **283**

Cap. III - La lesione del diritto

Art. I - L'ingiustizia in genere **296**

Art. II - L'ingiustizia in specie

§ I - Il furto **298**

§ 2 - Il danno ingiusto **302**

Cap. IV - La riparazione del diritto

Art. I - La restituzione in genere **303**

Art. II - L'obbligo della restituzione per la possessione ingiusta **305**

Art. III - L'obbligo della restituzione per il danno ingiusto **310**

§ I - Obbligo della restituzione scaturito dal danno in se stesso

§ 2 - L'obbligo della restituzione per l'ingiusta cooperazione al danno **314**

Art. IV - L'esecuzione della restituzione **321**

Art. V - Cause scusanti dalla restituzione **327**

Art. VI - La restituzione in alcuni casi **330**

Titolo II - I contratti

Cap. I - I contratti in genere **336**

Cap. II - Le varie specie di contratto

Art. I - I contratti gratuiti **349**

Art. II - I contratti onerosi **357**

§ 1 - I contratti commutativi

§ 2 - I contratti aleatori **378**

TRATTATO VIII - L'OTTAVO PRECETTO DEL DECALOGO

Cap. I - La bugia **384**

Cap. II - La violazione del segreto **387**

Cap. III - La lesione della fama e dell'onore **391**

Art. I - Il giudizio e il sospetto temerario **392**

Art. II - La detrazione **393**

Art. III - L'ingiuria **397**

SEZIONE TERZA - PRECETTI DELLA CHIESA

TRATTATO I - I CINQUE PRECETTI DELLA CHIESA

Cap. unico - La legge dell'astinenza e del digiuno **400**

TRATTATO II - LA CENSURA E LA PROIBIZIONE DEI LIBRI

Cap. I - La censura dei libri **408**

Cap. II - La proibizione dei libri **411**

SEZIONE QUARTA - I VARI STATI

Cap. I - I chierici **416**

Art. I - Obblighi comuni a tutti i chierici

Art. II - Obblighi particolari **421**

Art. III - I privilegi dei chierici **423**

Cap. II - I Religiosi

Art. I - Lo stato religioso

Art. II - Gli obblighi dei Religiosi **428**

Art. III - I privilegi dei Religiosi **432**

Cap. III - Gli Istituti secolari **434**

Cap. IV - I laici. **436**

Art. I - Le associazioni dei fedeli

Art. II - Il dovere dei laici che rivestono determinate cariche **440**

LIBRO SECONDO

I MEZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA VITA CRISTIANA

SEZIONE PRIMA - I SACRAMENTI

TRATTATO I - I SACRAMENTI IN GENERE

Cap. I - La natura dei Sacramenti **450**

Cap. II - La materia e la forma dei Sacramenti. **452**

Cap. III - Il ministro dei Sacramenti **453**

Art. I - Condizioni richieste per l'amministrazione dei Sacramenti.

Art. II - Gli uffici del ministro. **455**

Cap. IV - Il soggetto dei Sacramenti **459**

Art. I - Requisiti per la valida recezione dei Sacramenti **460**

Art. II - Requisiti per la lecita recezione dei Sacramenti **461**

TRATTATO II - IL BATTESIMO

Cap. I - La natura, gli effetti e la necessità del Battesimo **463**

Cap. II - La materia e la forma del Battesimo **466**

Cap. III - Il ministro del Battesimo **468**

Cap. IV - Il soggetto del Battesimo **470**

Cap. V - L'amministrazione del Battesimo **474**

Art. I - I riti e le cerimonie del Battesimo

Art. II - I padrini del Battesimo. **475**

Art. III - Luogo e registrazione del Battesimo **479**

TRATTATO III - LA CRESIMA

Cap. I - La materia e la forma della Cresima **483**

Cap. II - Il ministro della Cresima **484**

Cap. III - Il soggetto della Cresima. **487**

Cap. IV - L'amministrazione della Cresima **488**

TRATTATO IV - L'EUCARESTIA

Titolo I - Il sacramento eucaristico.

Cap. I - Materia e forma dell'Eucarestia **491**

Cap. II - Il ministro della SS. Eucarestia **495**

Cap. III - Il soggetto della Comunione **498**

Art. I - La persona capace di ricevere la Comunione

Art. II - Le disposizioni dell'anima **499**

Art. III - Le disposizioni del corpo **501**

Art. IV - Il precetto della Comunione **504**

Art. V - Il tempo, il luogo, il rito della Comunione **507**

Cap. VI - La custodia e il culto della SS. Eucarestia **509**

Titolo II - Il Sacrificio Eucaristico

Cap. I - Premesse dommatiche **512**

Cap. II - L'applicazione della Messa.

Art. I - Persone per le quali si può offrire il sacrificio **514**

Art. II - Il dovere di celebrare **516**

Cap. III - Il modo di celebrare **525**

TRATTATO V - LA PENITENZA

Cap. I - La materia e la forma della Penitenza. **532**

Cap. II - Il soggetto del sacramento della Penitenza **538**

Art. I - La contrizione

Art. II - La confessione **543**

Art. III - La soddisfazione **551**

Cap. III - Il ministro della Penitenza **554**

Art. I - La potestà del ministro

A) La potestà di giurisdizione in genere

§ 1 La potestà di giurisdizione ordinaria

§ 2 La giurisdizione delegata «ab homine» **556**

§ 3 La giurisdizione delegata «a jure» **558**

§ 4 La giurisdizione supplita (Supplet ecclesia) **561**

B) Limitazione della giurisdizione, ossia la riserva dei casi **562**

C) Abusi nell'esercizio della giurisdizione **568**

§ I - L'investigazione del nome del complice

§ 2 - Assoluzione del complice nel peccato turpe **569**

§ 3 - La sollecitazione in confessione **572**

Art. II - I doveri del Ministro **577**

§ 1 - L'acquisto e la conservazione delle cognizioni necessarie

§ 2 - Il luogo, il tempo e l'abito prescritti per ascoltare le confessioni **578**

§ 3 - L'ufficio di Dottore. **579**

§ 4 - Giudizio sullo stato di coscienza del penitente **580**

§ 5 - Obbligo dell'assoluzione **582**

§ 6 - Doveri verso gli occasionari, abitudinari e recidivi **583**

§ 7 - Uffici del confessore dopo la confessione

A) Obbligo di riparare i difetti **587**

B) Obbligo del sigillo sacramentale **590**

a) Il soggetto del sigillo

b) La materia del sigillo **591**

c) La lesione del sigillo **592**

TRATTATO VI - L'ESTREMA UNZIONE

Cap. I - La materia e la forma dell'Estrema Unzione **596**

Cap. II - Il ministro dell'Estrema Unzione **599**

Cap. III - Il soggetto dell'Estrema Unzione **601**

TRATTATO VII - L'ORDINE SACRO

Cap. I - La materia e la forma dell'Ordine Sacro **605**

Cap. II - Il ministro dell'Ordine Sacro **608**

Cap. III - Il soggetto dell'Ordine Sacro **612**

Art. I - Condizioni richieste per la valida e lecita Ordinazione

Art. II - Irregolarità e impedimenti **614**

§ I - Regole generali

§ 2 - Le irregolarità e gli impedimenti in particolare **618**

Cap. IV - Le circostanze dell'Ordinazione **621**

TRATTATO VIII - IL MATRIMONIO

Cap. I - La natura del matrimonio **631**

Cap. II - Gli sponsali (fidanzamento) **637**

Cap. III - Ciò che deve premettersi alla celebrazione del Matrimonio **643**

Cap. IV - Gli impedimenti matrimoniali **651**

Art. I - Gli impedimenti in genere

Art. II - La dispensa dagli impedimenti **653**

Art. III - Gli impedimenti in specie **667**

§ 1 - Impedimenti impedienti

§ 2 - Impedimenti dirimenti **673**

Cap. V - La celebrazione del matrimonio

Art. I - Il consenso matrimoniale **698**

Art. II - La forma canonica della celebrazione del Matrimonio **705**

§ 1 - La forma canonica ordinaria

§ 2 - La forma straordinaria **712**

Art. III - La forma liturgica per la celebrazione del Matrimonio **714**

Appendice - Il diritto matrimoniale vigente in Italia **718**

Art. IV - Il tempo e il luogo per la celebrazione del Matrimonio **725**

Cap. VI - Gli effetti del Matrimonio

Art. I - Gli effetti generali **727**

Art. II - La relazioni coniugali **730**

Art. III - La profanazione del Matrimonio **735**

Cap. VII - La separazione dei coniugi

Art. I - La separazione perfetta **739**

Art. II - La separazione imperfetta **741**

Cap. VIII - La convalidazione del Matrimonio **744**

Appendice - Le seconde nozze **748**

SEZIONE SECONDA

I MEZZI DI ISTITUZIONE ECCLESIASTICA

TRATTATO PRIMO - I SACRAMENTALI E LE INDULGENZE

Cap. I - I Sacramentali **749**

Cap. II - Le indulgenze **753**

Art. I - Le indulgenze in generale

Art. II - Le indulgenze in particolare **761**

TRATTATO SECONDO - LE PENE ECCLESIASTICHE

Cap. I - Le pene in genere **772**

Cap. II - Le pene in specie **780**

Art. I - Le censure in genere

Art. II - Le censure in specie **788**

§ I - La scomunica

§ 2 - L'interdetto **795**

§ 3 - La sospensione **797**

Art. III - Le pene vendicative **802**

Appendice I - Formulari

Appendice II - Norme e facoltà per i Cappellani delle navi e per i direttori dei Cappellani

PRESENTAZIONE.

Il successo ottenuto dai vari Compendi di Teologia Morale pubblicati non solo in lingua latina, ma, specialmente in questi ultimi anni, nelle principali lingue correnti; la certezza di rendere un servizio utile ai sacerdoti ed ai confessori, i quali, assillati dalle cure giornaliere del S. Ministero, non sempre possono avere il tempo materiale per consultare i voluminosi testi latini già studiati nel corso teologico; il desiderio di venir incontro alla brama che, oggi più che mai, si riscontra in tanti laici, soprattutto in quelli provenienti dalle file dell'Azione Cattolica, di conoscere e di approfondire la Morale Cattolica non chiusa da un latino che non tutti ben conoscono; il giudizio favorevole che persone competenti in materia hanno dato in seguito all'esame del manoscritto, mi hanno spinto alla pubblicazione di questa «Teologia Morale», scritta di proposito in lingua italiana, frutto di ben 16 anni di insegnamento negli Studentati di Napoli, Viterbo ed Eboli.

Alla prima edizione, uscita nel mese di luglio 1955, seguì una seconda ed una terza con appena qualche piccola aggiunta. Oggi, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione, anche la terza edizione è esaurita. Nel presentare questa, che è la quarta, tengo a segnalare che tutta l'opera, pur conservando lo stesso metodo e le stesse caratteristiche, è stata riveduta, migliorata ed aggiornata con altre questioni che oltre al loro attuale interesse, sono molto utili per la direzione delle coscienze. Tali sono p. es., gli sport pericolosi (pugilato, lotta, rugby, ecc.), il trapianto degli organi, la cura esagerata del corpo, il ringiovanimento, il ballo, le «Miss», l'esame prenuziale medico, il parto indolore e, in aggiunta al trattato delle Pene ecclesiastiche, un articolo riguardante le pene vendicative in base al Codice di Diritto Canonico.

Sia i cenni biografici, sia la legislazione italiana, sia altre particolarità desunte dal Codice di Diritto Canonico, sono state leggermente aumentate e migliorate pur non oltrepassando i limiti di un semplice Compendio.

Nell'esposizione della dottrina, anche di fronte alla varietà delle opinioni in rapporto a questioni particolari discusse mi sono attenuto alle opinioni più provate, citando nella maggior parte dei casi, anche l'autore del quale ho seguito la sentenza. Ho, inoltre, creduto opportuno omettere tante citazioni di autori per il fatto che un prontuario non può essere infarcito di tante note o parentesi senza che ne soffra la brevità e la chiarezza. Chi ama studiare a fondo una questione, non si contenta di un prontuario, ma va a consultare i testi di più grande mole.

Ringrazio ancora una volta tutti coloro che con suggerimenti e consigli hanno contribuito alla pubblicazione di questo modesto lavoro. Voglio augurarmi di aver reso, insieme a tutti gli altri autori di simili manuali, un servizio utile ai miei confratelli nel sacerdozio i quali hanno l'arduo compito di guidare le anime sulla via della virtù, mediante l'applicazione dei meriti di Gesù Redentore; ma soprattutto spero di aver appagato l'aspettativa di tanti, che, bramosi di conoscere più profondamente la divina legge data da Dio all'umanità e proposta dal magistero infallibile della Chiesa, desiderano raggiungere quella perfezione che forma l'ideale di ogni cristiano.

PREFAZIONE ALLA SESTA EDIZIONE

Questa 6a Edizione della «Teologia Morale», pur conservando le caratteristiche delle edizioni precedenti, è stata ancora una volta migliorata e aggiornata. Il testo è stato completamente riveduto e maggiormente sviluppato in quei punti in cui l'importanza dell'argomento lo richiedeva; si è tenuto conto delle nuove disposizioni circa i vari punti della disciplina; dà recenti documenti Pontifici, come le Encicliche «Mater et Magistra» e «Pacem in terris» di Giovanni XXIII di I. m. e di quanto è stato disposto dal Concilio Ecumenico Vaticano II con la Costituzione Apostolica sulla Sacra Liturgia e col Decreto «Inter mirifica» sui mezzi di comunicazione sociale, approvati e promulgati da Paolo VI a conclusione della II Sessione, il 4 dicembre 1963. Sono state poi inserite, alle rispettive materie, tutte le nuove facoltà concesse ai Vescovi con la Lettera Apostolica «Pastorale munus», letta in S. Pietro il 3 dicembre 1963.

Abbiamo, inoltre, cercato di permeare il lavoro del clima conciliare che costituisce la caratteristica del tempo in cui viviamo.

Ci auguriamo così di presentare un testo, ai sacerdoti ed ai laici, completo più che sia possibile, in modo da poter trovare in esso un prontuario adatto alla soluzione dei problemi individuali e sociali inerenti alla odierna vita morale e cristiana.

ABBREVIAZIONI

AAS = Acta Apostolicae Sedis.

ASS = Acta Sanctae Sedis.

CIC = Codex Iuris Canonici.

D.B. = Denzinger-Bannwart S. J., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationuID, Friburgi Br. 1932

C.C.I. = Codice civile italaino, Hoepli 1949

P.C.C. = Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos.

D.T.C. = Dictionaire de Theologie catholique, Paris, 1909 ss.

D.D.C. = Dictionnaire de Droit canonique, Paris, Lethellieux 1935 ss

E.C. = Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1948-1954

D.A. = decreta AUTHENTICA Congr. SS. Rithum, 1898-1901

TEOLOGIA MORALE

INTRODUZIONE

1. - I. **Nozione della Teologia Morale**. La Teologia Morale è la trattazione scientifica dell'attività umana riferita, mediante i principi desunti dalla fede e dalla ragione, al conseguimento del fine ultimo soprannaturale dell'uomo.

Oggetto materiale della Teologia Morale è, quindi, l'atto umano emesso sotto l'assenso libero della volontà; l'*oggetto formale* è l'atto umano in quanto è diretto al fine ultimo soprannaturale.

II. **Rapporto tra Teologia Morale e scienze affini**. La Teologia Morale è una vera e propria scienza teorico-pratica, in quanto prende i suoi principi dalla Rivelazione e ne ricava le conclusioni adatte a dirigere l'uomo al fine soprannaturale.

Essa perciò differisce: a) *dall'Etica*, la quale considera l'uomo su un piano puramente naturale e, partendo da presupposti e da principi di ordine soltanto razionale, tende a dirigere l'uomo alla perfezione e al fine naturale;

b) *dalla Teologia Dommatica*, la quale, insieme con la Morale, potrebbe costituire un'unica scienza teologica, perché ambedue partono da verità di ordine soprannaturale; ma, mentre la Dommatica tratta la verità di ordine soprannaturale in senso speculativo, la Morale riguarda le verità di ordine pratico e formativo; la prima espone e sviluppa verità e fatti soprannaturali concernenti la dottrina della salute eterna che sono patrimonio della fede e del credere; la seconda si traduce in un complesso di norme che regolano l'agire umano;

c) *dalla Teologia Ascetica*, perché questa non si interessa tanto del bene comune e morale, quanto dei mezzi e delle leggi che regolano il progresso della vita spirituale, basandosi sui principi desunti dalla Teologia Morale e Dommatica;

d) *dal Diritto Canonico*, il quale coordina tutta l'attività umana non dal punto di vista delle obbligazioni che impegnano direttamente la coscienza verso Dio, ma allo scopo di regolare, ai fini della loro natura sociale, i rapporti tra i fedeli e la Chiesa;

e) *dalla Pastorale*, la quale espone le norme pratiche per attendere con frutto alla cura delle anime sull'esempio di Cristo.

2. - III. **Le fonti della Teologia Morale** sono la S. Scrittura, la Tradizione e la ragione umana.

a) *La S. Scrittura* contiene insegnamenti ed esempi per la riforma dei costumi; ma, mentre il V. T., oltre ai precetti giudiziali e cerimoniali, contiene precetti morali confermati e perfezionati da Cristo, il N. T., oltre a tutta la dottrina morale dello stesso Cristo, ci offre l'esemplare della vita cristiana proprio nella persona del Divin Salvatore;

b) *La Tradizione*, che si manifesta attraverso i decreti autoritativi dei Concili e dei Sommi Pontefici, attraverso i responsi delle SS. Congregazioni, nonché attraverso l'autorità unanime dei SS. Padri e dei Teologi, offre largo campo a completare ed a chiarire la parola della Sacra Scrittura. Solo la Chiesa è, per volontà di Cristo, custode e interprete infallibile sia della Scrittura che della Tradizione;

c) *La ragione*, illuminata dalla fede, contribuisce ampiamente a scoprire, ad esporre e ad applicare la legge naturale impressa nell'uomo, mediante conclusioni che hanno la loro importanza sulla vita pratica.

3. - IV. **Divisione della Teologia Morale.** La Teologia Morale comprende una parte generale c una parte speciale. La prima, detta anche *Fondamentale*, espone i principi generali che servono di base a tutta la Morale. La seconda, invece, dà le norme che l'uomo, per volontà divina, deve osservare per raggiungere il suo ultimo fine. Alcune di queste norme sono i *precetti* necessari a vivere la vita cristiana, ed altre sono i *mezzi* per attuarla.

SCHEMA DELLA TEOLOGIA MORALE

PARTE I

Teologia Morale Fondamentale:

Ultimo fine della vita umana - Atti umani - Coscienza - Leggi - Peccati - Virtù

PARTE II

Teologia Morale Speciale:

Precetti:

Precetti delle virtù teologali - Precetti del Decalogo Precetti - Precetti della Chiesa - Precetti dei vari stati della vita

Mezzi:

Sacramenti - Sacramentali e Indulgenze - Pene ecclesiastiche

PARTE PRIMA

TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE

Premessa la trattazione del fine ultimo di tutta l'attività umana, è logico esporre la dottrina concernente l'atto umano nei suoi elementi psicologici, nel suo contenuto morale e nel suo aspetto meritorio; è necessario conoscere la norma soggettiva (Coscienza) e oggettiva (Legge) che deve regolare tutta l'attività umana. L'inosservanza di queste norme costituisce il peccato; la loro osservanza è virtù.

TRATTATO I

IL FINE ULTIMO DELLA VITA UMANA

4. - Non possiamo concepire la vita umana senza un fine al quale essa debba tendere dirigendo verso di esso tutta la sua attività. Ma in che cosa consiste questo fine ultimo? Nella felicità dell'uomo. La felicità, dunque, è il fine ultimo, il bene supremo per eccellenza, al quale è diretta tutta l'attività umana.

Oggettivamente presa, la felicità è un bene perfetto capace di appagare tutto l'uomo; *formalmente presa* è lo stesso possesso di questo bene. Che questa felicità esista e sia accessibile all'uomo, consta dalla stessa indole della natura umana che tende incessantemente verso di essa. Se non esistesse, bisognerebbe dire cha la natura umana sia stata malamente ordinata, il che ripugna alla sapienza e alla bontà di Dio.

Ma in che cosa consiste la felicità? È su questo punto che i pareri degli uomini sono discordi. Ci proponiamo di esporre le varie soluzioni date al problema.

CAPITOLO I

LE SOLUZIONI ERRATE

5. - Esponiamo soltanto le varie e principali soluzioni errate intorno al problema della felicità.

1. **Il materialismo** [1]. Il materialismo, negando l'esistenza di qualsiasi realtà distinta dalla materia, non può ammettere alcun fine o scopo trascendente la medesima materia. Al materialismo si possono riferire non solo i vecchi errori di molti antichi (Leucippo, Democrito, Epicuro, Lucrezio, ecc.), ma anche l'errore di coloro i quali ascrivono tutti i fenomeni della vita (sensibilità, intelligenza, affezioni, ecc.) alle attività ed alle forze fisiche di cui i medesimi corpi sono dotati. La vita, dunque, o non ha alcuno scopo, almeno trascendente, o se l'ha, questo consiste nel *dinamismo*, che spinge l'uomo da una conquista ad un'altra, secondo le condizioni evolutive della materia.

La forma più attuale e progressiva è rappresentata dal **materialismo storico e dialettico** di Carlo Marx, a cui si ispira il **Comunismo**. Questo materialismo pone lo scopo supremo dell'esistenza nell'appagamento dell'ultima e più profonda aspirazione umana, consistente nell'equilibrio di un ordine sociale che realizzi una nuova comunione di beni relativa ai vari bisogni di ognuno, attraverso una serie di lotte tra capitalismo e proletariato (cfr. n. 115).

6. - II. **Il positivismo** [2]. È una forma di materialismo più mitigata. È anzitutto un metodo che si basa esclusivamente sull'esperienza e sul calcolo matematico, rigettando come illusoria ogni idea metafisica circa la natura e le cause delle cose sia materiali sia spirituali. Varie sono le tendenze; unico lo scopo: quello di negare ogni finalità trascendente all'uomo e all'umanità.

7. - III. **L'idealismo** [3] va ancora più oltre. Esso afferma che principio e fine di ogni attività umana non possono essere ricercati fuori dell'uomo, soggetto stesso dell'azione. È l'uomo che non soltanto conosce, intuisce e vuole, ma crea la norma morale della sua attività, il giudizio ultimo del bene e del male etico, perché è soltanto lui che può rapportarlo ai valori universali e ideali che egli raggiunge col proprio spirito. Ogni realtà morale, quindi, ogni norma e ogni diritto non hanno alcunché di oggettivo fuori dello spirito umano; l'etica, come anche il fine dell'attività umana non sono altro che prodotti dell'attività creatrice dell'uomo. In definitiva, esiste soltanto una moralità del soggetto, soggettiva e trascendentale, creata, modellata e determinata dall'**io** (Fichte), o dall'**idea** (Hegel) o dall'**assoluto** (Schelling). Con qualche modifica originale, l'idealismo è professato in Italia dalle correnti che fanno capo a B. Croce, G. Gentile e U. Spirito.

8. - IV. **L'esistenzialismo** [4]. In reazione allo Idealismo, fin dal secolo scorso, con Soren Kierkegaard (+1855) è sorto l'Esistenzialismo, che è stato largamente sviluppato da Heidegger, Jaspers, Abbagnano ed altri. Filosoficamente l'Esistenzialismo si presenta come adesione all'*esistenza concreta* dell'uomo singolo, esistenza che costituisce la inconfondibile personalità dell'uomo e che è in contrasto con l'*esistenza superficiale*, pubblica, collettiva, asservita alle esigenze della società. Dal contrasto dell'esistenza concreta con l'esistenza superficiale, sorge quell'angoscia da cui è preso l'uomo e che è determinata dal desiderio di emanciparsi e di essere veramente se stesso. Sentirsi in questa esistenza autentica è il mezzo per muovere verso un avvenire di conquiste.

Larga parte dagli esistenzialisti è data ai valori *etici e religiosi*: essi, infatti, parlano di bene e di male, dovere, colpa, fede, redenzione, preghiera e anche di peccato originale. Varie e confuse sono di fatto le tendenze degli esistenzialisti. Mentre alcuni (Heidegger, Sartre) hanno per lo meno trascurato qualunque specifica finalità dell'esistenza e altri (Jaspers, Abbagnano) hanno eliminato qualsiasi soluzione soprannaturale restando nella problematicità della vita, Gabriel Marcel, invece, ha cercato di risolvere i problemi dell'esistenza su un piano costruttivo alla luce della fede e della filosofia cristiana.

L'esistenzialismo, che nega ogni valore trascendente, rendendo così impossibile la metafisica, base della religione e della Teologia, è riprovato da Pio XII nell'Enciclica «Humani Generis» (12 agosto 1950).

Circa l'**Esistenzialismo etico**, ossia la morale della circostanza, Pio XII nel discorso alle Congressiste della «Fédération Mondiale des Jeunesses Féminines Catholiques» (18 aprile 1952), così si esprime: «La nuova etica (adattata alle circostanze), dicono i suoi autori, è eminentemente "individuale". Nella determinazione di coscienza l'uomo singolo si incontra direttamente con Dio e dinanzi a Lui delibera senza nessun intervento e in nessuna maniera, di qualsiasi legge o autorità, o comunità, o culto, o confessione. Esiste soltanto l'io dell'uomo e l'io del Dio personale; non del Dio della legge ma del Dio Padre, al quale l'uomo deve unirsi in amore filiale. Vista così la decisione di coscienza è dunque un "rischio" personale, secondo la conoscenza e la valutazione proprie, in piena sincerità davanti a Dio. Queste due cose, la retta intenzione e la risposta sincera, sono prese in considerazione da Dio; l'azione non gl'importa nulla. Dimodochè la risposta può essere quella di mutare la fede cattolica con altri principi: di divorziare, d'interrompere la gestazione, di rifiutare obbedienza all'autorità competente nella famiglia, nella Chiesa, nello Stato, e così di seguito».

A questa opportunistica etica della circostanza, il Papa oppone le seguenti tre massime: «La prima è che concediamo che Dio vuole innanzi tutto e sempre la retta intenzione; ma ciò non basta. Egli vuole anche l'opera buona. La seconda è che non è permesso fare il male perché ne venga il bene (cfr. Ad Rom. 3, S). Ma siffatta etica opera, forse senza rendersene conto, secondo il principio che il fine santifica i mezzi. La terza è che possono darsi circostanze, in cui l'uomo e specialmente il cristiano, deve ricordare che è necessario sacrificare tutto, anche la vita per salvare l'anima». (Cfr. *Atti e discorsi di Pio XII*, Edizioni Paoline, XIV, pag. 137).

9. - V. **Il pessimismo**. Per il pessimismo non esiste felicità. La vita è intollerabilmente cattiva, senza un fine oggettivo, senza una mèta da raggiungere. La vita è un dolore continuo, dalla cui liberazione, Schopenhauer ed altri, ne fanno consistere lo scopo soprattutto rinunziando alla volontà di vivere.

CAPITOLO II

IL PENSIERO CRISTIANO

10. - Ispirata ad un sano ottimismo c ad una concezione unitaria, è la soluzione cristiana [5] al problema della felicità. Se la bontà di Dio non ci avesse elevati allo stato soprannaturale, la nostra vita terrena sarebbe terminata nel godimento perfetto della visione di Dio, ma in modo indiretto, mediante, cioè, il solo lume della ragione e dalla contemplazione delle creature.

Iddio, invece, non solo ci ha creati, ma ci ha elevati ad uno stato soprannaturale che ci porta alla contemplazione di Dio, in modo intuitivo, faccia a faccia, senza velo intermedio; cioè, siamo portati ad amare ed a vedere Dio nello stesso modo con cui Lui vede se stesso, divenendo così partecipi della stessa vita divina. In tal modo godremo non solo di una felicità naturale, ma diverremo partecipi della stessa felicità divina (cfr. 1Cor 13, 12; 1Gv 3, 2).

Iddio, però, ha condizionata la luce della visione beatifica al *merito* che l'uomo deve acquistare svolgendo in questa vita la sua attività nella fedeltà ai suoi doveri. Ed è così che la vita presente acquista ragione di *via* che porta *a Dio, nostro ultimo fine.* L'uomo è aiutato da Dio con la grazia santificante mediante la quale, pur serbando la propria personalità, viene modificato nella natura e nella capacità operativa. Non diventa Dio, ma *deiforme*, cioè, simile a Dio, partecipe della divina natura, capace di afferrare direttamente Dio nella visione beatifica, quando la grazia sarà trasformata nella gloria.

In base a questa dottrina, risulta in modo evidente che tutta la vita presente è impegnata a tendere al perfetto possesso di Dio. Così va presa la nostra vita terrena. Nessuno dei valori umani è negato, ma tutti vengono presi, elevati e convogliati verso il fine soprannaturale, secondo la parola di Cristo: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia: e avrete di sovrappiù tutte queste cose » (Mt 6, 33).

La vita della grazia si sviluppa nell'uomo mediante la carità. Gesù ci propone un modello di perfezione: Dio: «Siate perfetti com'è perfetto il Padre vostro che è nei cieli ». È questo il programma che l'uomo deve attuare nella sua vita terrena. Il termine è irraggiungibile, ma l'uomo deve sforzarsi di avvicinarsi ad esso il più possibile, superando l'ostacolo più grande che possa incontrare: il peccato mortale che dà la morte all'anima staccandola da Dio.

Conclusione. La felicità e il fine ultimo dell'uomo consistono unicamente in Dio, perché Dio solo può pienamente appagare ogni umano desiderio. S. Agostino, infatti, afferma: «O Signore, ci hai creati per Te, ed il nostro cuore non trova riposo se non in Te» (*Confessioni*, lib. I, n. I).

TRATTATO II

GLI ATTI UMANI [6]

11. - La vita dell'uomo si riflette nelle sue azioni, le quali, affinché siano degne di premio, è necessario che vengano compiute dall'*uomo ragionevole*, che siano morali, che siano *soprannaturalmente meritorie*.

CAPITOLO I

LA NATURA DELL'ATTO UMANO

Nella sua natura specifica, l'atto umano è costituito da particolari elementi (conoscenza, volontà, libertà) dalla cui presenza dipende la corrispondente *responsabilità*. A sua volta, la responsabilità può essere completamente tolta o diminuita, allorché particolari condizioni tolgono o riducono uno o più degli elementi essenziali di cui consta.

Articolo I

Elementi costitutivi dell'atto umano

12. - 1. L'*atto* si dice *umano* quando è volontario e deliberato.

Se manca il controllo o dell'intelletto o della volontà non si ha l'atto umano, ma il cosiddetto «actus hominis» che può esser chiamato anche atto naturale. Tali sono gli atti istintivi e gli impulsi *primo-primi* emessi dall'uomo, talmente subitanei, per es. desideri, timori, ecc., che non possono essere classificati che come indeliberati.

II. All'atto umano concorrono: 1. **La cognizione intellettuale**. La volontà, infatti, non può essere spinta verso l'oggetto se prima non l'avrà conosciuto.

Questa cognizione intellettuale comporta sia l'avvertenza, sia la *deliberazione* a volere o no l'azione. Non deve, perciò, imputarsi l'omicidio a colui che sentendo muovere le foglie del bosco e credendo che sia una bestia, senz'altro spara il fucile ed invece uccide un uomo.

2. **La volontà**. Tutto ciò che procede dalla volontà dietro la cognizione intellettuale del fine si chiama *volontario*.

All'essenza del volontario sono necessari sia l'intelletto, sia la volontà. Se manca la cognizione intellettuale, non si ha il volontario, ma il *moto naturale*; se manca la volontà e si è costretti ad agire in forza di un principio esterno, si ha il *moto violento*. Il *volitum*, invece, è l'atto voluto ma senza che proceda dalla propria volontà, così la pioggia che cade con gran gioia del contadino, è voluta.

13. - **Il volontario** può essere: a) *Perfetto*, quando l'azione è compiuta con piena avvertenza e pieno consenso della volontà; *imperfetto*, quando l'azione si compie con una semicoscienza o con una semideliberazione della volontà, p. es. le azioni di coloro che sono mezzo addormentati.

b) Si ha il *volontario in sé*, quando è voluto dalla volontà per se stesso, cioè per la sua bontà, sia come fine sia come mezzo della propria azione, p. es. scrivere un libro cattivo per corrompere gli altri; il *volontario in causa* è quello che la volontà non vuole in se stesso, lo vuole però in un'altra azione dalla quale dipende come effetto da causa; p. es., i peccati che commetteranno coloro che leggeranno un libro cattivo, saranno imputabili in causa all'autore cha ha scritto il libro a scopo di guadagno.

c) Il volontario è *attuale* se la deliberazione della volontà è presente al momento stesso che si compie l'azione; è *virtuale* se la deliberazione è già passata quando si compie l'azione, ma questa viene compiuta sotto l'influsso di questa deliberazione passata da poco.

A differenza di queste due specie, vi è il volontario *abituale* e *interpretativo*. Nel volontario abituale la deliberazione della volontà si è avuta una volta e non è stata ritrattata, tuttavia non si agisce sotto l'influenza di questa deliberazione antica. Nel volontario interpretativo non si è mai avuta la deliberazione della volontà, ma gli altri presumono che noi l'avremmo se ci riflettessimo. Questi due ultimi non hanno alcuna influenza sull'atto, e non bastano, per conseguenza, a renderlo imputabile a chi lo compie.

14. - 3. **La libertà**. È una proprietà della volontà, piuttosto che un elemento a sé; ma è presupposto essenziale per la moralità degli atti umani. Essa esclude nell'individuo qualsiasi determinismo o necessità per cui, lo stesso individuo, sia costretto a volere o non volere ciò che vuole o non vuole. Questo non significa che la volontà agisca senza alcuna ragione e senza alcun impulso, il che sarebbe non più libertà interiore, ma caso; significa, invece, che la volontà sceglie liberamente fra le varie ragioni che si offrono alla sua intelligenza e i vari beni che le si presentano.

Articolo II

Imputabilità degli atti umani

15. - **Principio generale**. Affinché l'azione umana sia imputabile, è necessario che venga posta con tutti i requisiti già descritti (conoscenza, volontà, libertà), in forza dei quali, il soggetto possa esser considerato veramente e realmente autore delle azioni e dei loro effetti.

È evidente, d'altra parte, che diversa sarà la responsabilità di un'azione che è voluta in sé e di un'azione voluta soltanto in causa; e siccome da una sola azione possono nascere molti effetti, tutti buoni o tutti cattivi, oppure uno buono e uno cattivo, diversa sarà la valutazione per l'imputabilità degli effetti.

I. L'imputabilità di un'azione buona o cattiva, è sempre riferita al soggetto che la compie, ogni qualvolta è direttamente voluta in se stessa (volontaria in sé); se buona, in lode, se cattiva, in disonore. Ugualmente si dica dell'omissione di un'azione precettiva.

II. L'imputabilità degli effetti che nascono da un'azione non voluta in sé, ma soltanto in causa (volontario in causa), non è mai riferita al soggetto che la compie, se si tratta di effetto buono; se si tratta di un effetto cattivo, allora si verificano due casi:

I. *È imputabile*: a) Quando l'effetto è stato previsto almeno confusamente.

Questa condizione è sempre necessaria; così colui che ha preveduto che ubriacandosi avrebbe bestemmiato, si rende colpevole di bestemmia, anche se in seguito non bestemmiasse. Se la causa del male fosse stata ritrattata, prima che producesse il suo effetto, in tal caso l'effetto non sarebbe imputabile, e ciò anche se la causa fosse stata gravemente cattiva.

b) Quando l'agente abbia potuto non porre la causa.

Se gli era impossibile non parla, egli non era libero. Nessuno è obbligato all'impossibile.

c) Quando l'agente aveva l'obbligo di non porre la causa, o se posta, a toglierla, affinché non ne seguisse l'effetto cattivo.

Se non ha quest'obbligo, egli usa del suo diritto e non fa che permettere l'effetto. Così non vi è obbligo di dare un soldo a colui che minaccia di bestemmiare se non gliela si dà.

2. *Non è imputabile*: a) Quando l'intenzione dell'agente è diretta ad un fine buono.

Se intende un fine cattivo, almeno per questa sua interna volontà, pecca.

b) Quando la causa è buona, o almeno indifferente.

Se la causa è cattiva, anche l'azione umana diverrebbe cattiva fin dal suo inizio, e quindi illecita.

c) Quando si ha contemporaneamente anche l'effetto buono.

Si richiede, cioè, che l'effetto buono non segua dal cattivo, altrimenti quest'ultimo sarebbe voluto come mezzo, e si farebbe un male per ottenere un bene. Ciò è illecito anche in forza di un diritto divino: «Non faciamus mala ut veniant bona» (Ad Rom. 3, 4).

d) Vi sia una ragione proporzionatamente grave a porre la causa.

La ragione deve essere tanto più grave quanto più cattiva è la conseguenza che ne potrebbe seguire.

Articolo III

Elementi che influiscono sull'azione umana

Vi sono alcuni fattori che influiscono sull'azione umana e possono togliere totalmente o diminuire la responsabilità di essa. Alcuni di questi fattori influiscono direttamente e immediatamente, altri indirettamente e remotamente sull'azione. Influiscono direttamente sull'imputabilità dell'azione umana: l'ignoranza, la passione, il timore, la violenza.

16. - 1. **L'ignoranza**. L'influenza dell'ignoranza sulla volontà e sull'imputabilità, varia secondo le diverse specie di ignoranza. Così, non si è responsabili di quanto viene compiuto per effetto *dell'ignoranza invincibile*, cioè di un'azione di cui si ignorava completamente la colpevolezza; mentre se l'ignoranza è dovuta a colpevole negligenza (ignoranza vincibile) o a diretta volontà di ignorare (ignoranza affettata), la responsabilità non cessa; anzi diviene maggiore se cotesta volontà è determinata dal disprezzo della legge. La gravità del peccato si

deve misurare secondo il grado di negligenza ammessa e non dagli effetti che ne scaturiscono. Quanto più funeste sono le conseguenze, tanto maggior diligenza deve essere usata.

All'ignoranza viene equiparato l'errore, cioè la falsa cognizione di una cosa, e l'*inavvertenza*, cioè la mancanza di riflessione nel momento in cui si compie l'azione.

17. – II. **La passione**. È un forte movimento dell'appetito sensibile verso un oggetto qualsiasi percepito come bene o come male.

La passione si basa sulla conoscenza almeno sensibile di un bene sperato o acquistato, o di un male contrario a questo bene. Da questa conoscenza scaturiscono i moti dell'appetito sensitivo. Sono moti *impetuosi*, perciò fortemente attivi sull'appetito sensitivo con conseguente ripercussione sull'organismo fisico. Così la collera fa affluire il sangue al cervello e tende i nervi; la paura fa impallidire; l'amore dilata il cuore, ecc. Tali effetti fisiologici però, differiscono in grado da uomo a uomo.

Secondo S. Tommaso le passioni si dividono in due gruppi: alcune appartengono all'*appetito concupiscibile* ed hanno per oggetto il bene ed il male come tali; le altre appartengono all'*appetito irascibile* e considerano il bene ed il male in quanto ardui.

Tutte le passioni sono l'espressione di un'unica passione in sé ottima: l'amore.

1. La passione che precede l'atto della volontà (*passione antecedente*), quanto più è grave e forte, tanto più scusa dal peccato, anzi può scusare del tutto se arriva a togliere completamente l'uso della ragione.

2. La passione che segue per ridondanza l'atto della volontà (*passione conseguente*), aumenta il volontario perché suppone una volontà più decisa.

Ai movimenti della passione, dopo l'avvertenza della ragione, bisogna opporre una resistenza positiva; non basta quella negativa anche se non vi è il pericolo del consenso (cfr. DB., 1237; 1257).

18. - III. **Il timore**. È un turbamento dell'animo proveniente da un male imminente o futuro.

Il timore è *antecedente* se precede l'atto e se l'atto è ispirato da esso; è *concomitante* se accompagna l'atto, benché l'atto stesso non ne sia conseguenza. È *grave* o *leggero* secondo che il male imminente è grave e difficilmente evitabile, oppure leggero o anche grave ma facilmente evitabile. È *relativamente grave*, se esercita la sua influenza solo su determinate persone, p. es., su una donna, un bambino, ecc. Si dice *timore riverenziale* quello che ha il suddito o il figlio che teme l'offesa del Superiore o del genitore. Il timore può provenire da una causa *interna* o *esterna*, ma se proviene da quest'ultima, la causa deve essere *libera*. Il timore, infine, è *giusto*, quando chi minaccia ha il diritto di minacciare; altrimenti è *ingiusto*.

Il timore non toglie il volontario ma lo diminuisce. Non lo toglie, perché non impedisce assolutamente l'esercizio dell'intelligenza e della volontà, eccettuati i rari casi in cui turba la ragione. Regolarmente, però, diminuisce il volontario, perché colui che teme non vuole in modo assoluto ciò che vuole, ma lo vuole soltanto sotto uno speciale punto di vista e con ripugnanza.

Il timore talvolta impedisce di incorrere nelle pene ecclesiastiche (cfr. can. 2229 § 2); rende meno stabile l'obbligazione che nasce dai voti e dai contratti (cfr. nn. 169, 343), anzi, se è grave ed ingiusto annulla i voti; ma, salvo che non turbi la ragione, non scusa mai da ciò che è essenzialmente cattivo, come la bestemmia, ecc.

19. - IV. **La violenza**. – I. *Nozione*. La violenza è una qualsiasi forza esterna che costringe l'uomo a fare ciò che non vuole.

La volontà non può essere violentata neppure da Dio, la cui grazia efficace può tuttavia cambiare l'inclinazione della volontà. La violenza cade, dunque, sugli atti *imperati* o comandati dalla volontà e che sono prodotti da un'altra facoltà, da essa distinta, sia interiormente, come gli atti della immaginazione, che possono essere eccitati dal demonio o dagli angeli buoni, sia esteriormente come gli atti corporali.

2. *Influsso sull'imputabilità*. a) La violenza assoluta toglie il volontario; di conseguenza, l'azione emessa in questa condizione, non è imputabile.

Così una fanciulla violentata, per sé è tenuta a resistere con tutte le sue forze e con gridi; ma se questa resistenza è inutile o molto difficile, anzi pericolosa, non è obbligata ad usarla, purché possa evitare il consenso nel peccato.

b) La violenza relativa diminuisce il volontario.

20. - V. Influiscono indirettamente e remotamente sull'imputabilità dell'azione umana: l'abitudine, il temperamento, il carattere, l'educazione, le malattie mentali.

1. **L'abitudine**. È una tendenza a compiere determinate azioni, sorta dalla frequente ripetizione di esse.

Caratteristica dell'abitudine è la *stabilità*; si distingue, perciò, dalla semplice *disposizione*, che è instabile. In forza di questa stabilità, l'abitudine costituisce quasi una seconda natura.

L'abitudine si dice *organica* se interessa le potenze organiche (es.: abitudine alla lussuria, alla ubriachezza, al fumo ecc.); se non interessa queste potenze si ha l'abitudine *semplice* (es.: abitudine a mentire, a bestemmiare, a rubare ecc.).

Vi può essere ancora un'abitudine *volontaria* o *involontaria*: la prima si ha quando viene contratta pur conoscendone gli effetti morali, oppure, contratta senza tale conoscenza, viene assecondata

quando in un secondo momento tali effetti si sono conosciuti; la seconda si ha quando viene contratta senza la consapevolezza degli effetti morali, oppure, contratta volontariamente, ora la volontà usa sinceramente i mezzi efficaci per correggere l'abitudine.

All'uomo viene imputata l'abitudine volontaria.

a) L'azione umana compiuta *per abitudine* volontaria o libera è imputabile in sé o in causa, secondo che l'abitudine è conosciuta e voluta al momento in cui si compie l'azione; oppure, benché non sia voluta attualmente, non si fa sforzo alcuno per eliminarla.

b) L'azione compiuta in forza di un'abitudine *involontaria* è meno libera e imputabile, perché impedisce la deliberazione della ragione e diminuisce il vigore della volontà: anzi alle volte giunge a togliere anche quel grado di libertà richiesto per il peccato mortale.

2. **Il temperamento e il carattere**. Il temperamento è quella particolare caratteristica di natura psico-fisiologica, propria di ogni singolo uomo, per cui questi sente e reagisce in maniera tutta sua propria distinguendosi dagli altri. È perciò l'espressione dello stato costituzionale dell'individuo e quindi, come tale, è un fatto congenito ed in parte ereditario, distinto dal carattere che è il complesso di tutte le disposizioni psicologiche risultanti dal temperamento modificato dall'educazione e dagli sforzi della volontà e fissato dall'abitudine. Quindi il carattere si acquista, mentre il temperamento si riceve, nascendo, dalla natura.

L'efficacia del temperamento e del carattere sull'attività umana è solo indiretta, e, in ultima analisi, va ricondotta nel quadro delle cause già descritte (ignoranza, passione, timore, abitudine) e che hanno il potere di influire sulla stessa attività.

3. **L'educazione**. È il complesso degli influssi che l'uomo riceve, consapevolmente o inconsapevolmente, dalla società che lo circonda, specialmente nella sua età giovanile, da cui viene formato il suo carattere.

L'educazione esercita il suo influsso in bene o in male su tutto l'uomo: sulla intelligenza e sulla sua volontà, inculcando princìpi retti, ma anche falsi; generando abiti buoni o cattivi; moderando o anche eccitando le passioni ecc. Essa perciò può influire sull'azione in modo diverso secondo i vari elementi sui quali influisce.

21. - VI. **Le malattie mentali** [7]. Sono malattie causate da disturbi delle facoltà sensitive che hanno il loro riverbero sulle facoltà spirituali e intellettuali.

Queste malattie *si verificano* perché le facoltà sensitive di cui l'anima si serve per le sue attività sono legate ad organi corporali (organi sensoriali, cervello, nervi), i quali possono andar soggetti a lesioni o a processi infiammatori tali che li rendono menomati o addirittura inetti, temporaneamente oppure per sempre, a compiere le loro funzioni.

Le malattie mentali si possono dividere in *nevrosi, psicosi* e *psicopatie.*

I. **Le nevrosi**: sono leggere perturbazioni della vita psichica, che non rivelano alcuna perturbazione patologica o alterazione anatomica del sistema nervoso, ma solo un'anormalità nel funzionamento di esso.

Forme di malattie nevrotiche possono essere: la *nevrastenia*, la *psicastenia*, l'*isterismo*.

22. - a) *La nevrastenia* è un disturbo funzionale del sistema nervoso che si manifesta attraverso uno stato di irritabilità anormale e di facile stanchezza, accompagnati da mal di testa, insonnia, depressione, ecc.

Influisce sulla vita volitiva a motivo dei disturbi e impedimenti che arreca. Questi sono tali che molte volte la libertà di azione viene impedita e, per conseguenza, la responsabilità diminuita, e in alcuni casi anche annullata.

23. - b) *La psicastenia* è una debolezza mentale che rende l'uomo soggetto a idee fisse, a ossessioni, a fobie, a impulsi e propensioni che aborrirebbe se si trovasse nello stato normale.

I sintomi principali della psicastenia sono la coazione e la paura da cui nascono i sentimenti di incertezza e di insufficienza che si esprimono prevalentemente nel predominio di uno spirito di dubbio.

La psicastenia priva l'uomo del volontario quando è impulsiva; di conseguenza, in tale stato non vi è imputabilità, né peccato. Quando non è impulsiva l'imputabilità diminuisce secondo che più o meno diminuisce la cognizione.

24. - c) *L'isterismo* è una forma di reazione nevrotica caratterizzata da un'anomalia di carattere, che si manifesta in una esagerata emotività, anormale tono affettivo, grande suggestionabilità, scarsezza di poteri inibitori e associativi d'ordine elevato.

Il carattere isterico si manifesta soprattutto in una morbosa esigenza di riconoscimento, di apprezzamento e di affetto che lo spinge ad apparire a sé ed agli altri quello che in realtà non è da darsi maggiore importanza di quella che la sua vita offre. Sotto certi aspetti, gli isterici sono come i bambini capricciosi; e se la loro esigenza non viene accontentata cercano di vendicarsi (cfr. BLESS, *Manuale di Psichiatria Pastorale*, Marietti, 1950, pag. 112).

I fenomeni che si manifestano nelle reazioni isteriche sono sempre di origine psichica, anche quando si tratta di fenomeni somatici.

Alcuni di questi fenomeni sono *permanenti*, altri *transitori*.

I *fenomeni permanenti*, eletti anche *stigmate psichiche*, sono l'espressione di quegli attributi che caratterizzano la costituzione isterica: anomalie del carattere e del temperamento, abulia, apatia, distrazione, tendenza ad attirare l'attenzione su di sé, ecc.

I *fenomeni transitori*, detti anche accessuali, sono i disturbi *sensitivi* (anestesie, parestesie, iperestesie), e i disturbi *sensoriali* (indebolimento o soppressione dei vari sensi specifici, disturbi motori, quali le paralisi, contratture, spasmi e tremori). Le *paralisi isteriche* possono essere flaccide o spastiche con contrattura; possono sorgere bruscamente o lentamente ed hanno una durata variabile, ma finiscono col guarire. *Tra i disturbi vasomotori*, vanno ricordati: gli eritemi cutanei, l'orticaria, l'asfissia e l'edema degli arti paralizzati. Tra questi fenomeni transitori vanno compresi anche i *disturbi secretori* (ptialismo, iperidrosi, ecc.) e i *disturbi vitali* (dispepsia nervosa, nausea, vomito, afonia, tosse, ecc.).

Manifestazioni frequenti e tipiche dell'isterismo sono le *crisi isteriche* che possono essere suscitate o da influenze psichiche (suggestione, psicoterapia) o per mezzo di cause fisiche.

L'isterismo è una malattia la cui origine va ricercata sia nella ereditarietà, sia in una predisposizione. L'età (la pubertà), il senso (predilige il sesso femminile) e l'educazione esercitano su di essa un influsso notevole.

Responsabilità. In alcuni casi gli isterici devono essere considerati totalmente responsabili dei loro atti; ma spesso la responsabilità è diminuita; anzi, in qualche caso viene tolta del tutto.

25. - 2. **Le psicosi** sono perturbazioni permanenti che arrecano seri disturbi alla vita psichica e tolgono agli ammalati la coscienza del loro stato.

La loro origine può essere ricercata in una predisposizione interna (psicosi endogene), oppure esterna (psicosi esogene).

A) *Tra le psicosi endogene vanno annoverate*:

a) *Le psicosi psicogenetiche* (malattie psichiche che manifestano delle perturbazioni somatiche come conseguenze di una causa psichica) i cui sintomi vanno ricercati nei disturbi del funzionamento degli organi motori (cuore, respirazione, ecc.), degli organi della digestione, nelle malattie della pelle e nelle paralisi.

b) *Le psicosi maniaco-depressive* (stato maniaco e malinconico che si alternano con preminenza ora dell'uno ora dell'altro). Mentre il maniaco è invaso da morbosa espansione ed esagerata allegria che alle volte arriva fino al delirio, il *malinconico* è triste, depresso, pessimista e pauroso e alle volte giunge fino ad uno stato di grande angoscia che può trasformarsi in vero terrore.

c) *Le psicosi paranoiche* sono anormalità. connesse con idee ossessive per cui il paziente soggetto ad idee di grandezza si crede una celebrità misconosciuta, pensa di avere qualche missione soprannaturale da compiere, di aver fatto scoperte o invenzioni importanti, ecc.

B) *Tra le psicosi esogene va ricordata:*

a) *L'epilessia* (mal caduco, *morbus sacer*) che è una malattia la q naie suole manifestarsi con tipici attacchi convulsivi. Questi comportano ordinariamente una perturbazione sia della mente che della coscienza.

Si manifesta anzitutto con la momentanea perdita della conoscenza (piccolo attacco) a cui segue l'accesso epilettico in cui il paziente si dibatte in preda a violente convulsioni e contrazioni muscolari. Tale stato dura quattro o cinque minuti, dopo i quali il paziente entra in uno stato di *coma post-epilettico* che pian piano si muta in sonno di più ore dal quale il malato si desta prostrato di forze, di cattivo umore e appena ricorda ciò che gli è accaduto.

b) *Sono ancora psicosi esogene: gli stati difettosi dello sviluppo mentale* (idiozia e debolezza di mente); *le psicosi sintomatiche* (che si manifestano ordinariamente in forme acute di delirio o di demenza); *le psicosi per intossicazione* (morfinismo, cocainismo, eroinismo, alcoolismo); *le malattie sifilitiche*; *le psicosi senili; le psicosi schizofreniche*.

L'*imputabilità* delle singole manifestazioni psicopatiche va misurata secondo l'influenza che esse esercitano sulla ragione. Alle volte possono togliere completamente l'uso della ragione, alle volte invece lo diminuiscono soltanto. Nel primo caso l'uomo diventa irresponsabile delle proprie azioni; nel secondo caso la responsabilità varia secondo le malattie.

26. - 3. **Psicopatie** (malattie dello spirito). Sono disturbi che si verificano nella vita affettiva ed appetitiva del senso, che esercitano un influsso speciale sul carattere di un individuo, che soffrendo di questa anormalità, per il suo stesso temperamento, verrà a turbare la vita sociale (BLESS, l. c. pag. 149).

Una tale anormalità psichica assai diffusa dipende, sebbene non esclusivamente, da difetti costituzionali del sistema nervoso, su cui esercitano un influsso notevole anche l'ambiente e l'educazione.

I sintomi che differenziano uno psicopatico da un individuo normale, sebbene qualche volta possano essere anche di carattere somatico (p. es. un deficiente sviluppo somatico) ordinariamente vanno ricercati in un'anormale eccitabilità, in un grande squilibrio nel loro comportamento, in una mancanza di senso pratico della vita, in un continuo lavoro di fantasia, ecc. - Nella vita religiosa, in tali soggetti si riscontra una grande instabilità ed infedeltà.

Gli psicopatici ordinariamente sono considerati responsabili dei loro atti, sebbene in molti casi tale responsabilità vada soggetta a diminuire, per il fatto che spesso il giudizio pratico viene oscurato e la loro volontà indebolita.

27. - **Nota per la pratica**. Il confessore lavorerà:

a) con i *nevrastenici* infondendo loro coraggio e maggior fiducia nella vita, risolvendo i loro conflitti di coscienza ed intensificando la loro vita religiosa.

b) Con gli *psicastenici* il confessore lavorerà tranquillizzando la loro coscienza e usando verso di essi comprensione e carità.

c) Più difficoltoso è il trattamento degli *isterici*. Con questi il confessore deve agire con molta accortezza e prudenza. Infonderà nel paziente una grande serenità di spirito aiutandoli a ritrovare così la pace del cuore. Occorre molta pazienza soprattutto nell'imporre all'isterico la condotta che

deve tenere. Si ricordi il confessore che i veri isterici sono del tutto inetti alla vita religiosa e anche a quella matrimoniale, soprattutto per il loro carattere sospettoso e geloso.

d) I *maniaci* e i *malinconici* devono vivere in ambienti tranquilli e riposanti. Nei momenti di mania o di melanconia il confessore non può far nulla. Solo quando incominciano a migliorare, i mezzi soprannaturali possono esercitare un influsso favorevole alla loro guarigione. Nei casi più gravi devono essere ricoverati negli appositi istituti.

e) Con i *paranoici*, il confessore seguirà il consiglio dello psichiatra, cercando soprattutto di distrarre il paziente dalle sue idee ossessive e suscitando in lui l'interesse per qualche cosa che può impegnare il suo pensiero.

f) Gli *epilettici* sentono una particolare necessità d'una direzione spirituale e quantunque, a causa della loro malattia, siano molto irritabili, devono essere trattati con delicatezza e bisogna insegnar loro a dominarsi e ad essere sopportabili. Il matrimonio è sconsigliabile ad un epilettico.

g) L'uso delle sostanze che possono avvelenare l'organismo sono principalmente: la *morfina, la cocaina, l'eroina, l'alcool*, ecc.; l'uso perciò di tali sostanze è nocivo all'anima ed al corpo e deve essere condannato in se stesso. Il confessore, però, molte volte deve distinguere fra peccato e malattia, perché spesso in alcuni individui si nota una tendenza a questi eccitanti, il che suppone già uno stato morboso. Contro l'abuso di tali stupefacenti combatta con fermezza, perché tendono a diminuire la forza della volontà e a suscitare nell'uomo o nella donna che ne usano una voluttà morbosa, fino alla quasi completa perdita del pudore (cfr. n. 102).

h) Il confessore insegni agli *psicopatici* il modo di dominarsi e di adattarsi, anche con forza. Cercherà di elevare nel malato il sentimento della responsabilità e si studierà di ricostruire in lui una sana religiosità. Inculcherà la frequenza ai Sacramenti, specialmente la Confessione e Comunione, perché principalmente con questi mezzi la volontà sarà rafforzata e le tendenze cattive si affievoliranno. Per ottenere tutto questo è necessario che il confessore abbia una chiara cognizione di tali malattie e che sia dotato di cuore grande e generoso.

28. - VII. **Psicanalisi e Narcoanalisi**. Il modo classico di esporre gli impedimenti che influiscono sull'atto umano non esclude un *breve cenno sulla psicanalisi e la narcoanalisi*, ultimi ritrovati scientifici che hanno grande importanza nella vita attuale.

A) La *Psicanalisi* (analisi della psiche) è una teoria ed una prassi che intende studiare il soggetto e le sue manifestazioni attraverso l'introspezione del subcosciente. Sorta originariamente come semplice tentativo di terapia per le malattie psichiche, per merito specialmente di Freud, venne estesa alle indagini di qualunque manifestazione di carattere nevrotico, con una larga ed esagerata tinta di «pansessualismo». Siccome il soggetto psichico preso in esame può non rivelare esattamente tutti gli impulsi fondamentali da cui è guidato nelle sue azioni, e, di conseguenza, può determinare e subire dei «conflitti psichici» che sono latenti nel subcosciente, lo psicanalista, attraverso una serie di «sedute», cerca di indurre il paziente in condizioni di una congrua atmosfera di rilassamento psichico, si da manifestare con naturalezza e nella massima «confidenza», tutto ciò che lo turba e che moralmente non si avverte nell'àmbito della coscienza ordinaria. Analisi, quindi, confidenziale, obiettiva, simpatica, che scandagli i più reconditi ed intimi recessi della psiche umana, onde permettere allo psicanalista di poter ricostruire la nuda anima

del soggetto fin dall'infanzia, e riattivare, quindi, e risolvere i conflitti che dallo stato «morboso» ne fossero scaturiti.

Critica. I) *Scientificamente*, a parte l'apprezzabile contenuto dei vari fattori della vita psichica, messi giustamente in rilievo dal Freud, tale teoria sopra valuta esageratamente la funzione del subcosciente, e considera troppo unilateralmente il problema della soluzione dei conflitti psichici.

2) *Moralmente*: a) *Nella sua formulazione teoretica* stride troppo evidentemente con la concezione etica della persona umana, perché subordina tutto ad una struttura semplicemente fisiologica o meglio materialistica. I concetti di vita spirituale, di finalità, di colpa, di peccato, propri della morale cattolica, dovrebbero essere aboliti.

b) *Nella sua applicazione pratica,* devono essere apportate tutte quelle riserve che riguardano sia l'esperimentatore, sia il paziente, onde eliminare tutte le conseguenze - certamente non innocue - alla persona umana, alla dignità della quale tutto deve essere subordinato secondo i principi della morale cattolica.

B) *Narcoanalisi*. Differente soltanto per la tecnica dei mezzi impiegati è la narcoanalisi, in quanto le rivelazioni segrete del paziente, vengono estorte nei momenti di «simpatica euforia» che esso attraversa in uno stato di quasi incipiente narcosi, indotta con opportuni dosaggi di sostanze analoghe, come il penthotal, il prodotto della scopolamina, ecc.

Fatte le debite eccezioni per i casi in cui ricorrono gli estremi di vera necessità a scopo diagnostico e a scopo scientifico, e tenendo presente tutte quelle precauzioni che riguardano, il consenso *valido* del paziente, nonché il segreto professionale, in genere si deve dire che l'*uso della narcoanalisi* come quello di qualunque altro mezzo che alteri, violi e offenda, sotto qualsiasi forma, la personalità del soggetto, è assolutamente da condannarsi nell'àmbito delle indagini di polizia e in quello delle indagini giudiziarie. Ugualmente da condannarsi sono tutti i metodi di investigazione diretti a vincere le resistenze fisico-psichiche del soggetto e che comunque menomino la personalità dello stesso.

Pio XII nel *discorso ai partecipanti al IV Congresso Intern. di Diritto penale*, così si esprime circa la narcoanalisi: «L'istruttoria giudiziaria deve escludere la tortura fisica e psichica e la narcoanalisi, prima perché esse ledono un diritto naturale, anche se l'accusato è realmente colpevole, e poi perché troppo spesso esse dànno dei risultati erronei. Non è raro che esse sfocino esattamente nelle confessioni desiderate dal tribunale e nella rovina dell'accusato, non già perché questi sia realmente colpevole, ma perché la sua energia fisica e psichica è esaurita ed egli è pronto a fare tutte le dichiarazioni che vorranno.

... Di questo stato di cose noi troviamo abbondanti prove nei ben noti processi spettacolari con le loro confessioni, le loro autoaccuse e le loro richieste di un castigo inesorabile» (3 ottobre 1953).

CAPITOLO II

LA MORALITÀ DELL'ATTO UMANO

29. – I. **Nozione**. La moralità dell'atto umano consiste nella conformità o difformità di questo atto con la legge eterna di Dio e la ragione umana.

Solo l'uomo, fornito di ragione e di libera volontà, soggiace all'ordine morale; le altre creature sono sottoposte alla legge della natura. Nell'uomo, dunque, in forza della sua dipendenza dall'ordine morale, si riscontrano diritti e doveri. Il valore morale delle sue azioni è determinato dal rapporto con la norma a cui devono conformarsi. Questa norma è doppia: una primaria, oggettiva, estrinseca; l'altra secondaria, soggettiva, intrinseca e prossima. La prima è la *legge eterna*, la quale dirige tutte le cose verso il proprio fine; la seconda è la *ragione umana* che, in quanto partecipazione della legge eterna, applica questa legge mediante l'interpretazione della coscienza. Dalla conformità o difformità dell'azione umana con questa duplice norma, dipende il bene o il male morale.

Assurda, perciò, è la cosiddetta *Etica o Morale della situazione* [8], la quale sostiene che le leggi dell'ordine obbiettivo non hanno la funzione di ultima e decisiva norma dell'azione, ma questa norma viene data nel determinato caso individuale, dall'uomo individuale. Le leggi dell'ordine obbiettivo possono avere solo un influsso sull'azione che l'uomo *hic et nunc* deve porre. È l'uomo che si incontra direttamente con Dio e regola le sue azioni indipendentemente da qualsiasi legge, autorità, culto o confessione. L'Istruz. emanata dal S. Offizio il 2 febbr. 1956 (AAS, v. 48, 1956, pp. 144-145) che condanna tale dottrina, afferma: «Secondo cadesti autori, non basta il concetto tradizionale di *natura umana*, ma bisogna ricorrere al concetto di natura umana *esistente*; il qual concetto in moltissime materie non ha un valore obbiettivo assoluto, ma solamente relativo e perciò mutevole, eccettuati forse quei pochi elementi e principi riguardanti la natura umana metafisica (assoluta ed immutabile). Dello stesso valore soltanto relativo è il concetto di *legge in natura*. Moltissimi di quelli che oggi vanno come postulati assoluti della legge naturale, si fondano - secondo costoro - sul detto concetto di natura esistente, e perciò non sono se non relativi e mutevoli e si possono sempre adattare ad ogni situazione. Applicati questi principi - costoro affermano - quando nella propria coscienza giudicano ciò che nella presente situazione debbono fare, non principalmente secondo le leggi obbiettive, ma mediante quel loro interno lume individuale secondo la propria intuizione personale, allora essi vengono preservati e facilmente si liberano da molti conflitti morali altrimenti insolubili. Molte affermazioni della "Morale della situazione" sono contrarie alla verità e ai dettami della sana ragione, rivelano tracce di relativismo e modernismo e sono molto lontane dalla dottrina cattolica che per mezzo della Tradizione ci è pervenuta attraverso i secoli. In non poche affermazioni presenta delle affinità con i vari sistemi dell'Etica non cattolica» (cfr. anche il Disc. di Pio XII alle Delegate del Convegno Intern. della *Fédération Mondiale des jeunesses Féminines Catholiques*, del 18 aprile 1952, e v. n. 8 del presente vol.).

Assurdi sono anche tutti gli altri sistemi che fanno dipendere la moralità dall'utilità o dal piacere, o dalla volontà degli uomini manifestata attraverso l'opinione pubblica, o dalle leggi o dalla ragione umana, che alcuni osano affermare indipendente da Dio.

30. - II. **I principi della moralità** sono gli elementi essenziali dai quali l'atto umano desume la sua bontà o la sua cattiveria. Sono tre: l'oggetto, le circostanze e il fine che, a questo riguardo, merita maggior rilievo.

I. **L'oggetto** dà all'atto la sua primaria e specifica moralità, per cui l'atto diventa buono o cattivo secondo che l'oggetto è buono o cattivo. Tuttavia l'oggetto non deve essere preso nel suo contenuto materiale, ma nel suo rapporto morale, cioè, in quanto la ragione lo trova conveniente alla volontà e alla norma etica alla quale deve uniformarsi. Così, Dio può essere oggetto di amore o di odio, ma se diviene oggetto di odio, la volontà si porta verso di Lui in un modo che ripugna sommamente alla ragione.

31. - 2. **Le circostanze** possono influire sulla moralità dell'atto o *mutandone la specie teologica*, rendendo, cioè, materia leggera ciò che in forza dell'oggetto è grave o viceversa: o *mutandone la specie morale*, aggiungendo una diversa malizia oppure una nuova malizia all'oggetto; o *aggravandone o diminuendone la malizia* nell'àmbito della medesima specie teologica o morale, in quanto alcune circostanze in sé hanno una moralità diversa da quella che l'atto desume dall'oggetto.

32. - 3. **Il fine**. È ciò per cui si fa una cosa. L'uomo intelligente lo intende e verso di esso dirige tutta la sua attività (*fine del soggetto operante*) coscientemente. Al fine dell'operante è subordinato lo stesso fine intrinseco di ogni opera (*fine dell'opera*), perciò tra le circostanze, il fine è quello che più influisce sull'atto. Ogni atto, infatti, sia elicito, sia imperato, è specificato dal suo fine; anzi, gli atti che hanno un oggetto diverso, sono della medesima specie quando hanno il medesimo fine; mentre il medesimo atto materiale cambia specie quando è compiuto per un fine diverso.

Un fine buono, quando l'oggetto è buono, rende l'atto doppiamente buono, almeno nel caso in cui l'agente ha di mira l'onestà del mezzo; questa è l'opinione comune. Quando l'oggetto è indifferente, lo rende buono; quando è cattivo, ne diminuisce la malizia ma non la toglie; non è perciò vero che il fine giustifica i mezzi.

Il fine gravemente cattivo, sia principale che secondario, guasta tutto l'atto. *Il fine leggermente cattivo*, se costituisce l'unico motivo per cui si agisce, produce lo stesso effetto del fine gravemente cattivo, se invece è soltanto fine secondario, solo parzialmente guasta l'atto, come p. es., l'elemosina data principalmente per soccorrere un povero, secondariamènte per vanagloria. Compiendo una buona azione, eccitati da un fine venialmente cattivo, non si perde tutto il merito dell'azione, p. es., accostarsi ai Sacramenti con le dovute disposizioni, ma mossi da vanagloria.

Un'azione indifferente diviene buona o cattiva secondo che il fine sarà buono o cattivo. Un'azione che riguarda un oggetto in sé cattivo e diretta ad un fine cattivo, ha in sé, oltre alla malizia dell'oggetto, anche quella del fine, p. es. rubare a scopo di fornicazione. (Per quanto riguarda l'imputabilità degli effetti e di un doppio effetto cfr. n. 15).

CAPITOLO III

L'ATTO SOPRANNATURALE MERITORIO

33. - **La necessità dell'atto soprannaturale**.

Essendo l'uomo, nel presente ordine della Provvidenza, destinato ad un fine soprannaturale, non basta che compia atti onesti e proporzionati ad un fine puramente naturale, ma è necessario che i suoi atti siano conformi al fine soprannaturale a cui egli è destinato. In ciò è aiutato dalla grazia la quale dà un particolare valore soprattutto *meritorio* agli atti umani.

34. - **Il merito**. 1. **Nozione**. Il merito è un diritto che si ha ad una ricompensa soprannaturale che risulta da un'opera soprannaturalmente buona, fatta liberamente per amor di Dio, e da una promessa divina che garantisce questa ricompensa.

Affinché un'opera sia meritoria si richiede: a) che l'uomo sia *in vita*; con la morte, infatti, cessa ogni possibilità di meritare; b) che sia nello stato di *grazia santificante*; c) l'opera sia compiuta in piena *libertà*, altrimenti non ci sarebbe responsabilità e quindi neppure il premio o la pena; d) che l'opera sia *buona*; e) che ci sia *il beneplacito di Dio*, cioè la sua promessa che ci dà un vero diritto alla vita eterna.

L'uomo a queste condizioni può anche avere un vero *diritto* di giustizia a ricevere l'aumento della grazia in questa vita e la vita eterna nell'altra (merito *de condigno*). Se manca la proporzione tra l'opera buona e il premio, il merito ha solo ragione di convenienza (merito *de congruo*).

35. - 2. **Oggetto del merito**. *De condigno* l'uomo giusto può meritare per sé l'aumento della grazia abituale, la remissione del peccato veniale, la gloria celeste e l'aumento della stessa gloria celeste. *De congruo* può meritare infallibilmente per sé tutte le grazie attuali, eccettuata la prima grazia, nonché la perseveranza finale.

TRATTATO III

LA LEGGE.

36. - Esponendo la dottrina riguardante la norma oggettiva che dirige l'attività umana verso l'ultimo fine (la legge) diremo: a) della natura e delle varie specie di leggi; b) degli elementi; c) dell'obbligazione; d) della interpretazione e della cessazione delle leggi.

CAPITOLO I

LA NATURA E LE VARIE SPECIE DI LEGGI.

37. – I. **Nozione**. La legge è un ordinamento razionale, stabile ed obbligatorio, promulgato dal legittimo superiore per il bene della comunità.

Carattere essenziale della legge è, dunque, la *razionalità* e l'*obbligatorietà*. Di qui ancora la necessità della promulgazione affinché essa possa obbligare.

II. **Legge, precetto, consiglio**. Esiste una profonda differenza tra gli ordinamenti che tendono direttamente al bene dell'individuo e gli ordinamenti che riguardano tutta la comunità. I primi sono chiamati *precetti* é possono essere dati anche da coloro che hanno solo potestà dominativa; sono per propria natura *transitori* e, salvo disposizioni in contrario, cessano con la morte di colui che li ha dati; *le leggi*, invece, hanno per caratteristica *la stabilità*, sebbene possano essere emanate anche per un tempo determinato.

I consigli si distinguono sia dalle leggi che dai precetti in quanto non suppongono la debita potestà, né impongono un obbligo a coloro che li ricevono.

38. - III. Varie specie di leggi. Se si considera l'autore dal quale promana la legge, si hanno *leggi divine* e *leggi umane*; queste ultime, a loro volta, possono suddistinguersi in *ecclesiastiche* e *civili*.

A) **La legge divina**. 1. *La legge eterna*. S. Agostino la definisce: «La volontà divina che comanda di osservare l'ordine e proibisce di turbarlo» (Contro Fausto 22, 27). Mediante la legge eterna ogni creatura tende al proprio fine: ma la

creatura ragionevole vi tende liberamente, la creatura irragionevole vi tende necessariamente.

La legge eterna è tale per essenza, tutte le altre leggi sono tali per partecipazione in quanto promanano da essa: a) *come da causa esemplare*, perché per essere giuste devono essere conformi alla retta ragione e perciò alla legge eterna; b) *come da causa efficiente* in quanto da essa attingono la loro forza obbligatoria; c) *come da causa diretta e regolativa* perché la legge eterna mediante il lume della ragione, dirige il legislatore a stabilire quali leggi debbano essere emanate secondo le diverse circostanze.

2. *La legge naturale*. È una partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole.

Dio dirige tutte le creature verso il proprio fine e le guida in modo adatto alla loro natura. Gli esseri inanimati rispondono ai fini divini mediante le leggi della natura fisica; gli animali agiscono mediante le loro tendenze istintive; l'uomo, dotato di ragione, tende al proprio fine mediante una norma di condotta che sgorga dalla stessa essenza della natura umana, capace di conoscere i principi generali che devono dirigere le sue azioni.

La legge naturale, dunque, poggia prossimamente sulla natura umana e remotamente sulla legge eterna di Dio, della quale ne è una partecipazione nella creatura razionale. La legge naturale infatti, essendo fondata sulla natura delle cose, è *immutabile* e l'uomo non può sottrarvisi, altrimenti si sottrarrebbe alla sua stessa ragione ed alla Provvidenza di Dio.

3. *La legge divina positiva*. Per dirigere l'uomo al fine soprannaturale, Dio gli ha dato mediante la Rivelazione, un'altra legge la quale, aggiunta alla legge naturale, la chiarisce e la integra.

Questa legge si chiama *legge divina positiva* e si distingue in *primitiva, mosaica* ed *evangelic*a. La legge positiva primitiva è quella rivelata da Dio ai primi Patriarchi; quella mosaica è contenuta nel Decalogo; quella evangelica, che è il completamento delle due precedenti, è contenuta nel messaggio di Cristo.

39. - B) La legge umana. L'uomo per raggiungere il suo fine ha bisogno della società perfetta della Chiesa e dello Stato. Due società, dunque, due sorta di leggi umane: *leggi ecclesiastiche* e *leggi civili*. Le leggi ecclesiastiche sono dirette al bene spirituale dei fedeli; le leggi civili servono al governo degli uomini in rapporto al loro benessere terreno.

Perché la legge umana abbia forza giuridica deve essere:

a) *Possibile* fisicamente e moralmente, quindi non deve superare le forze dell'individuo né quelle della natura, e neppure deve imporre un peso che, a giudizio di un uomo sperimentato e coscienzioso, sia troppo gravoso. *Gli atti eroici* non possono essere oggetto della legge umana, se

non quando interviene una ragione proporzionatamente grave, oppure il suddito vi è obbligato in forza di un contratto; possono però essere oggetto della legge divina, come per es. nei martiri.

b) *Onesta e giusta*, cioè non deve contraddire al diritto divino e naturale e deve serbare il dovuto ordine alla giustizia, sia commutativa che distributiva.

c) *Necessaria* o *almeno utile*, al bene comune in cui consiste il suo fine essenziale.

CAPITOLO II

GLI ELEMENTI DELLA LEGGE

40. - Gli elementi della legge sono: il legislatore e il suddito, la materia, la promulgazione e l'accettazione della legge.

1. **Il Legislatore**. 1. **Il legislatore supremo** è Dio.

Egli, infatti, è l'autore della legge eterna, naturale e divina positiva. Mediatamente anche le leggi umane derivano da Lui ed è in forza di questa derivazione che le leggi assumono quella forza intrinseca che genera nel suddito l'obbligo ad osservarle.

2. **Il legislatore ecclesiastico** per tutta la Chiesa è il Papa ed il Concilio Ecumenico in unione col Papa (can. 218, 222 ss.).

Il *Vescovo* può emanare leggi per la propria diocesi (can. 335; 362); I *Concili plenari e provinciali*, per i propri territori (can. 291); i V*icari e i Prefetti Apostolici* (can. 294 § I), gli *Abati e i Prelati Nullius* (can. 323 § I) per i rispettivi luoghi di giurisdizione; nelle Religioni clericali esenti, i Superiori ed i Capitoli (can. 501 § I).

3. **Il legislatore dello Stato** è determinato dalle norme stabilite dalla Costituzione dei vari Stati. Vi possono essere varie forme; da quella ormai sorpassata delle Monarchie assolute, a quelle più moderne di elezioni rappresentative, costituenti il Parlamento. In Italia il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, composto di due Camere (Camera dei Deputati e Senato).

41. - II. **Il suddito della legge**. 1. **La legge naturale** obbliga ogni uomo.

Anche l'uomo privo dell'uso di ragione sia *temporaneamente* che *perpetuamente*, è suddito della legge; violandola, però, pecca solo materialmente; mentre peccano formalmente coloro che sono causa del suo peccato materiale.

2. **La legge positiva divina** del Nuovo Testamento obbliga tutti gli uomini che hanno raggiunto l'uso di ragione anche se ebrei o pagani.

3. **La legge ecclesiastica** obbliga tutti i battezzati che hanno raggiunto il sufficiente uso di ragione e che hanno compiuto il settimo anno di età (can. 12).

Sono tenuti alle leggi ecclesiastiche anche gli *scomunicati*, e, in forza del can. 87, anche gli *eretici* e *scismatici*. Per questi, tuttavia, la Chiesa, secondo alcuni autori, non esige l'osservanza di alcune leggi, quali p. es. quelle del digiuno e astinenza, della Comunione pasquale, dell'osservanza delle feste, ecc. Però è proibito indurli alla trasgressione di queste leggi. Sono invece obbligati alle leggi riguardanti la tutela di un bene sociale, p. es. le leggi sugli impedimenti matrimoniali.

Coloro che non hanno l'uso di ragione non sono obbligati alle leggi ecclesiastiche se il loro stato è perpetuo, come gli scemi, i pazzi, ecc.: ma sono obbligati quelli che solo transitoriamente non hanno l'uso di ragione, come i dormienti, gli ubriachi, ecc.

a) *Alle leggi generali della Chiesa* sono obbligati, dovunque si trovino, tutti coloro per cui furono emanate; sono obbligati inoltre: i *pellegrini*, salvo che le suddette leggi non siano in vigore nel luogo ove attualmente dimorano (can. 14 § I, n. 3); infine sono obbligati, sempre e dovunque i girovaghi, cioè coloro che non hanno domicilio né quasi-domicilio (can. 14 § 2).

b) *Alle leggi particolari* sono obbligati tutti coloro per i quali sono state emanate e che hanno nel rispettivo territorio domicilio o quasi-domicilio, oppure attuale dimora (can. 13 § 2); sono obbligati i *pellegrini* solo nel caso in cui la inosservanza di queste leggi fosse di nocumento nel territorio in cui si trovano di passaggio o fossero leggi personali (can. 14 § 1, n. 1); oppure se le leggi riguardassero l'ordine pubblico o determinassero la solennità degli atti (can. Cit. n. 2). I *girovaghi* sono obbligati a tutte le leggi particolari vigenti nel territorio ove attualmente dimorano (can. 14 § 2).

4. **La legge civile** obbliga tutti i cittadini che vivono nell'àmbito di un determinato territorio della rispettiva Nazione.

Gli stranieri presenti in un territorio sono obbligati ad osservare le leggi di questo territorio che riguardano l'ordine e la tranquillità pubblica, il possesso dei beni, i contratti e le pene. Per i privilegi dei Chierici cfr. n. 423 ss.

42. - III. **La materia della legge** è costituita da tutte quelle azioni od omissioni umane, che conducono al bene comune di una data società.

Il legislatore, dunque, può comandare o proibire solo quelle cose che conducono o allontanano dal bene comune. a) *Gli atti esterni*: indifferenti, eroici, occulti, misti, soggiacciono a qualsiasi legislatore;

b) *Gli atti interni* soggiacciono al solo legislatore ecclesiastico: *direttamente*, se li comanda il Sommo Pontefice in forza della sua potestà vicario., p. es. proponendo un domma: *indirettamente*, se li comanda per potestà propria della società perfetta e soprannaturale, p. es. quando concede un favore sotto la condizione di porre un atto interno. È controverso se la Chiesa possa comandate atti puramente interni. Circa gli atti eroici cfr. n. 39.

43. - IV. **La promulgazione della legge** è la notificazione pubblica della legge fatta dal legislatore alla comunità. Affinché la legge obblighi deve essere promulgata (can. 8).

Le leggi della Sede Apostolica vengono promulgate sugli «Acta Apostolicae Sedis», commentario ufficiale; non è escluso però, in qualche caso straordinario, qualche altro genere di promulgazione. Queste leggi obbligano solo tre mesi dopo la loro promulgazione: detto tempo va computato dalla data che porta il relativo fascicolo degli «Acta Apostolicae Sedis», salvo che, la natura della cosa non comporti l'immediato inizio dell'obbligazione, oppure il legislatore non abbia altrimenti disposto (can. 9).

Le leggi vescovili vengono promulgate nel modo stabilito dallo stesso Vescovo. Queste obbligano dal momento della promulgazione, eccetto il caso che non venga diversamente stabilito (can. 335 § 2).

Le leggi civili vengono promulgate nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

V. **L'accettazione della legge** da parte dei sudditi non è richiesta per la obbligatorietà della legge.

Può avvenire tuttavia che, *indirettamente*, si impedisca l'obbligo, oppure cessi l'obbligo già introdotto; questo si verifica quando la maggior parte dei sudditi non accetta la legge o quando il legislatore tace di fronte all'inadempienza, ecc. Se la maggior parte dei sudditi non osserva la legge, neppure l'altra parte è tenuta alla sua osservanza.

CAPITOLO III

L'OBBLIGAZIONE DELLA LEGGE

L'obbligazione è l'effetto della legge; ne esporremo la natura e le cause che scusano dal suo adempimento.

Articolo I

La natura dell'obbligazione della legge

44. - 1. **Esistenza dell'obbligazione**. A) *In genere*: La legge umana, purché sia giusta, genera sempre un'obbligazione in coscienza a fare o ad omettere un'azione.

Non importa se il legislatore sia un fedele o un infedele, che curi o non curi la coscienza, basta semplicemente che intenda obbligare.

B) *In specie*: non tutte le leggi obbligano allo stesso modo; infatti:

1. **La legge puramente penale** non obbliga in coscienza in rapporto al suo oggetto *diretto*, obbliga però in coscienza ad assoggettarsi alla pena che viene inflitta ai trasgressori, o almeno a subirla senza resistenza alcuna.

a) *Nel diritto ecclesiastico* troviamo molte leggi puramente penali, come p. es. gli Statuti di molti Ordini religiosi.

b) *Nel diritto civile* affinché la legge abbia la forza di obbligare in coscienza basta che il legislatore voglia comandare ciò che impone la legge nel *senso* più *ristretto della parola* e non escluda espressamente l'obbligazione in coscienza.

Oggi, però, facilmente si ammette che molte leggi civili sono puramente penali, per il fatto che i legislatori non hanno in animo di imporre un precetto stretto, come p. es. le leggi riguardanti la caccia, ecc.

2. **La legge penale mista**: a) in rapporto al *precetto* a alla *proibizione* obbliga come tutte le altre leggi precipienti o proibenti.

b) In rapporto alla pena: obbliga dopo la sentenza del giudice se la pena è *ferendae sententiae*; se è *latae sententiae* ed è *passiva* (p. es. la sospensione, la scomunica, ecc.) spesso obbliga prima della sentenza del giudice; se è *attiva* (p. es. l'esilio, la multa pecuniaria, ecc.), *regolarmente* obbliga dopo la sentenza del giudice.

Dico: *regolarmente*, perché quando si tratta di colpe che non è facile denunciare, allora l'obbligazione a subire la pena nasce subito prima della sentenza del giudice: così, p. es., colui che mediante simonia ha ottenuto un beneficio, non fa suoi i frutti del beneficio e deve restituirli prima della sentenza (can. 729, n. I).

45. - 3. **Le leggi irritanti e inabilitanti** obbligano:

a) a riconoscere praticamente la nullità dell'atto;

b) ad omettere, alle volte, l'atto che irritano, quando, cioè, l'azione nulla diventa cattiva, pericolosa o dannosa.

Così p. es. è proibito contrarre il matrimonio con un impedimento dirimente; è proibito conferire un beneficio ad una persona inabile; il notaio non può omettere nel testamento le solennità richieste dalla legge civile; non si può fare un testamento olografo senza osservare le norme stabilite se si prevede che sarà causa di discordie fra gli eredi.

Molte leggi irritanti e inabilitanti obbligano in coscienza prima della sentenza del giudice (p. es. gli impedimenti matrimoniali, la collazione simoniaca di un beneficio, ecc.); obbligano prima della

sentenza del giudice anche molte leggi ecclesiastiche o civili irritanti gli atti la cui efficacia dipende tutta dal diritto umano (p. es. l'elezione ad alcuni uffici). Le altre leggi irritanti, specialmente civili, probabilmente non obbligano prima della sentenza del giudice.

L'ignoranza non scusa dalle leggi irritanti o inabilitanti, a meno che non consti il contrario (can. 16 e 988).

46. - 4. **Le leggi fondate sulla presunzione**:

a) *di un pericolo comune*, obbligano anche se in un caso particolare il pericolo non vi sia (can. 21).

Così p. es. la legge che stabilisce le solennità dei testamenti, ad evitare il pericolo di frode o di un delitto; la legge per la proibizione dei libri cattivi, ecc. (cfr. n. 411).

b) *di un fatto particolare*, non obbliga se il fatto non sussiste.

P. es., se in seguito ad una sentenza del giudice l'uomo viene obbligato a convivere maritai mente con la propria moglie, con la quale *falsamente* si presume che abbia contratto un valido matrimonio, non è tenuto ad obbedire; il comando, infatti, presume un fatto che non sussiste.

47. - II. **Gravità dell'obbligazione.** La legge umana *ordinariamente* obbliga sotto colpa grave in materia grave.

Dico: *ordinariamente*, perché il legislatore può anche imporre sotto colpa leggera una cosa che costituisce per sé materia grave; ma non può annettere un grave obbligo ad una materia di poca entità, altrimenti l'osservanza delle leggi diverrebbe intollerabile; purché, per qualche circostanza speciale, la materia della legge non divenga da se stessa grave.

Per conoscere, inoltre, se la legge umana obblighi sotto colpa grave o leggera, anzitutto bisogna badare ai termini con i quali è stata formulata la legge (indicano materia grave le parole: comandiamo, obblighiamo, ecc.); la gravità di una legge ecclesiastica si può arguire anche dall'entità delle pene che essa minaccia ai trasgressori, mentre una grave pena temporale annessa alla legge civile non è indice che tale legge obblighi gravemente in coscienza. La gravità dell'obbligazione di una legge si può conoscere anche dalla *consuetudine* che ha interpretato la legge nel senso di grave obbligazione.

48. - III. **Estensione dell'obbligazione**. L'obbligo di osservare la legge comporta anzitutto la conoscenza di essa con l'uso dei mezzi ordinari per osservarla; comporta, inoltre, la remozione di quegli ostacoli che ne impediscono l'osservanza e di evitare il pericolo della trasgressione.

I chierici, perciò, sono obbligati a procurarsi il bollettino diocesano per conoscere le leggi emanate dal proprio vescovo; a procurarsi il breviario per la recita dell'Ufficio divino e portarselo anche nei viaggi. - Non si può, senza una vera necessità, al mattino di un giorno festivo, intraprendere un lungo viaggio oppure un lavoro che farà trascurare la Messa. Deve uno, finalmente, guardarsi dal pericolo di trasgredire la legge; e quest'obbligo è tanto più grave quanto più è importante la legge.

49. - IV. **Adempimento della legge**. I. Quando il precetto è *negativo* e comanda l'omissione di una cosa, basta la semplice omissione, senza alcuna intenzione.

2. Quando il precetto è *affermativo* e ordina di fare un'azione, in tal caso: a) *Non è necessario che colui che compie l'atto sia in stato di grazia*, se questo stato non è richiesto dalla natura dell'atto che compie, p. es. per la comunione.

b) *Non è neppure necessario avere in vista il fine della legge*, a meno che questo fine non sia espressamente ordinato.

Basta dunque digiunare, anche quando non si ha intenzione di fare penitenza.

c) *Non è neppure necessario avere l'intenzione di osservare la legge.*

Se dunque si è compiuto l'atto imposto dalla legge, o da un voto o dal confessore, senza pensare a compiere l'obbligazione, la si compie ugualmente. Anzi si osserva la legge anche quando non la si vuole osservare, purché si faccia l'atto comandato.

d) *È necessario tuttavia avere l'intenzione di compiere l'opera prescritta.*

Se si viene dunque alla chiesa non per ascoltare la Messa, ma per vedere ed essere visti, non si soddisfa all'obbligo della Messa.

e) *È necessario che l'opera comandata sia compiuta liberamente e scientemente*.

Così né l'ubriaco, né chi vi è costretto dalla violenza, adempiono il precetto della Messa festiva. Ma se il precetto riguarda un bene esterno, p. es. il pagamento di un debito, si può soddisfare anche essendo ubriaco o costretto. Si soddisfa all'obbligo ascoltando la Messa per timore.

f) *Non si adempie l'obbligazione se si pecca nell'atto di adempierla e se questo peccato corrompe la sostanza dell'atto*, come avviene in chi si comunica sacrilegamente a Pasqua.

Si soddisfa, invece, se il peccato non corrompe la sostanza ma solamente il fine dell'atto, come avviene p. es. in colui che digiuna in Quaresima per avarizia.

3. *Due leggi che prescrivono una medesima opera* possono essere soddisfatte con un'unica azione purché non consti essere diversa l'intenzione del legislatore o di colui che comanda.

Per es. il digiuno di una vigilia che cade nelle quattro tempora; il viatico ricevuto durante il tempo pasquale, ecc. Ma se il confessore impone per penitenza un giorno di digiuno, ordinariamente non si soddisfa digiunando in un giorno in cui vi è l'obbligo già stabilito dalla Chiesa, salvo che il confessore non abbia indicato il contrario. Si devono anche eccettuare le obbligazioni di giustizia, così p. es. se Tizio deve cento lire a Caio per un danno ingiusto e altre cento lire per un contratto, non si soddisfa pagandogli solamente cento lire.

50. - 4. **Il tempo per l'adempimento della legge**. Se il tempo è già stato determinato dalla stessa legge bisogna stare a questo. Ma se al tempo stabilito la legge non fu osservata, bisogna distinguere:

a) Se il tempo è stato fissato **per segnare il limite dell'obbligazione**, allora non urge più l'osservanza della legge, p. es. passata la mezzanotte cessa l'obbligo della recita dell'Ufficio del giorno.

b) Se il tempo è stato fissato **per sollecitare l'obbligazione stessa**, allora bisogna tenere presente l'intenzione del legislatore, il fine della legge o i termini con i quali essa è espressa. Se il tempo non è assegnato ciascuno può regolarsi a suo arbitrio, purché non intervenga qualche circostanza straordinaria che ne richieda subito l'osservanza.

Se iniziatosi il tempo stabilito per l'osservanza della legge uno prevede che procrastinandone l'adempimento possono sorgere delle difficoltà che ne rendano difficile l'osservanza, è tenuto a soddisfarla prima che intervengano tali difficoltà. Se invece queste difficoltà si prevedono prima che entri in vigore la legge, non si può prevenire il tempo in cui essa entra in vigore, p. es. chi durante il tempo pasquale rimanda il precetto di comunicarsi verso la Pentecoste e poi prevede per quel tempo un impedimento, è tenuto a comunicarsi prima; ma chi prevede che durante il tempo pasquale non potrà comunicarsi non è tenuto ad anticiparne l'obbligazione.

Non soddisfa alla legge chi pone l'azione stabilita fuori del tempo prescritto, p. es. chi ascolta la Messa al sabato anziché alla domenica.

Articolo II

La cessazione dell'obbligazione della legge

51. - L'obbligazione della legge può cessare per l'intervento di cause che sciolgono il suddito dalla legge, per dispensa, per privilegio, per consuetudine.

1. **Le cause che sciolgono dalla legge**. 1. *L'ignoranza invincibile* (cfr. n. 16) scusa da ogni colpa e regolarmente anche dalla pena.

Scusa dalla colpa perché toglie il volontario; dalla pena perché manca la colpa. Non scusa dall'effetto irritante ed inabilitante (cfr. can. 16 § I, n. 778). *L'ignoranza vincibile*, invece, non scusa né dalla colpa, né, ordinariamente, dalla pena. Nel foro esterno, l'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena non si presumono finché non consti il contrario (can. 16 § 2; n. 778).

2. *L'impossibilità fisica* scusa dall'osservanza di qualunque legge; *l'impossibilità morale* scusa dall'osservanza di ogni legge, sia divina che umana, purché la

trasgressione non verga in disprezzo della fede, dell'autorità, in danno delle anime, oppure l'osservanza della legge sia necessaria al bene pubblico.

Così p. es. non è lecito bestemmiare neppure per sottrarsi alla morte. Non è lecito, senza giusto motivo, porre una causa che scusi dall'osservanza della legge perché sarebbe lo stesso che violare la legge, a meno che la causa non sia molto remota. Nel conflitto di più leggi prevale la più importante; se ambedue sono importanti, allora la legge naturale prevale sulla positiva, la divina sull'umana, l'ecclesiastica sulla civile, ecc. Chi non può osservare tutta la legge deve osservarla in parte, salvo che quello che si può fare sia di così minima importanza, da non servire affatto al fine della legge. Quando è dubbio che si possa osservare una parte della legge, si è facilmente dispensati da tutto; ciò avviene per gli ammalati ai quali si toglie così la perplessità di discernere ciò che è possibile e ciò che non lo è.

52. - II. **La dispensa**. 1. **Nozione**. La dispensa è lo scioglimento dal vincolo della legge in un caso particolare, accordato dalla competente autorità (can. 80).

La dispensa differisce: a) *dalla licenza* che è un permesso concesso per poter compiere un atto conforme alla legge, p. es. chiedere al Superiore il permesso di uscire di convento; b) *dal privilegio* che è perpetuo, mentre la dispensa è temporanea; c) *dalla tolleranza*, con cui il legislatore pur vedendo la trasgressione della legge, tace; d) *dalla epicheia* che è l'interpretazione, fatta con fondamento, della mente del legislatore, per cui un caso viene sottratto all'obbligazione della legge, pur rimanendo sottoposto alla legge.

53. - 2. **Autore della dispensa** può essere solo il legislatore o il suo successore, la persona che è superiore nella giurisdizione e chiunque abbia ricevuto la facoltà di dispensare (can. 80).

Il legislatore può dispensare dalle leggi proprie, dei sucji predecessori e degli inferiori; ma l'inferiore non può dispensare dalle leggi del suo Superiore senza la dovuta facoltà ottenuta o dallo stesso Superiore, o dal diritto o dalla consuetudine. L'autore della dispensa può dispensare tutti quelli che si trovano nel proprio territorio anche se non sono suoi sudditi; ma quando si tratta di dispensa da obbligazioni successive allora essa segue la persona anche se questa esce dal territorio del dispensante e cesserà solo col cessare della causa motiva (cfr. can. 86, 74).

54. - 3. **Condizioni della dispensa**. A) *Per la validità della dispensa* si richiede: a) **In colui che la concede**: 1) Che egli abbia *la facoltà e la volontà* di farlo.

La volontà *presente* del Superiore che tace vedendo la trasgressione della legge, è sufficiente, se egli può protestare; la volontà *futura* invece non basta, salvo il caso in cui si possa far uso dell'epicheia. Chi dispensa sotto l'influenza di *un timore grave*, dispensa validamente purché egli voglia dispensare ed abbia motivi di farlo.

2) Che vi sia *un motivo sufficiente* per dispensare.

Chi ha emanato la legge dispensa validamente senza causa, ma il suo inferiore non può farlo validamente. In ogni caso, la dispensa dai voti e dai giuramenti è invalida, se è accordata senza motivo. Se è accordata con una causa sufficiente, è valida, ma si deve aggiungere una commutazione. L'inferiore che dispensa con una causa che egli ignora, dispensa validamente, ma

sarebbe invalida la dispensa che egli accordasse credendo che vi sia una causa che in realtà non vi è o non è sufficiente. (Per i voti cfr. anche n. 175 ss.; per il giuramento, n. 183).

b) **In colui che la domanda** è necessario che non vi sia né obrezione, né subrezione circa la causa su cui viene motivata la dispensa.

La causa deve essere vera al momento in cui è accordata la dispensa. Nel dubbio se la causa della dispensa sia stata vera o falsa, se essa l'ha determinata o soltanto resa facile, e negli altri dubbi simili, si sta sempre per il valore della dispensa; e ciò in base al principio «in dubio standum est pro valore actus». Cessando la causa principale o finale prima che la dispensa sia comunicata a coloro a cui è stata accordata, la dispensa non ha più alcun valore. Sarebbe il contrario se la causa cessasse dopo la comunicazione. Per le dispense dagli impedimenti matrimoniali cfr. n. 653 ss.

B) *Per la liceità della dispensa* è necessaria **una causa vera**, sia *per colui che l'accorda*, sia *per colui che la domanda*.

Il legislatore che dispensa senza causa pecca venialmente, ma può peccare anche mortalmente se la dispensa concessa è causa di scandalo o di altro grave danno; *l'inferiore* o il *delegato* pecca mortalmente in materia grave.

Colui che domanda la dispensa senza motivo sufficiente pecca anche mortalmente in materia grave. Le cause legittime sono la necessità, l'utilità, la pietà o anche la dignità del supplicante o del Superiore. Se si rifiuta una domanda di dispensa motivata da grave ragione, si pecca mortalmente o venialmente secondo che le ragioni sono più o meno urgenti; colui che nega la dispensa, però, non pecca, se la causa è semplicemente sufficiente ed egli giudica che la dispensa non sia utile a chi la domanda. Lecitamente si può domandare e validamente si può concedere una dispensa nel dubbio circa la sufficienza della causa (can. 84 § 2).

55. - 4. **L'interpretazione della dispensa.** La facoltà generale di dispensare è di larga interpretazione, mentre quella data per una determinata contingenza, e, in ogni caso, la stessa dispensa, sono di stretta interpretazione.

Il Codice applica anche alla dispensa il principio stabilito dal can. 50 per i rescritti, cioè: nel dubbio, quelle che riguardano liti o ledono diritti altrui o sono contrarie alla legge per comodità di privati, oppure sono state ottenute per il conseguimento di un beneficio ecclesiastico, sono di stretta interpretazione; tutte le altre vanno prese in senso largo. Con la delega della facoltà di dispensare, vengono pure delegate tutte quelle facoltà senza le quali la facoltà stessa non potrebbe essere usata (can. 66 § 3).

56. - 5. **La cessazione della dispensa.** A) *Estrinsecamente* la dispensa può cessare;

1. *Con la revoca*. Il legislatore per una giusta causa può lecitamente revocare una dispensa concessa; anzi, se cessa la causa principale per cui è stata concessa, è tenuto a revocarla.

Illecitamente verrebbe revocata mancando la giusta causa. L'inferiore, come invalidamente dispensa nella legge del Superiore se manca la giusta causa, così invalidamente revoca la dispensa senza una giusta causa.

La revoca può avvenire in tre modi: a) per un atto di revoca da parte del Superiore; b) per una legge contraria emanata dallo stesso Superiore che ha dato la dispensa; c) per la vacanza della S. Sede o della diocesi se la dispensa è stata data *ad beneplacitum nostrum* o con altra frase equipollente (cfr. can. 60-61).

2. *Con la rinuncia* espressa o tacita accettata dal Superiore competente.

Uno può astenersi dall'usufruire della dispensa; questa, purché non sia dannosa ad un terzo, non cessa di sussistere. Da ciò si deduce che il solo non uso o l'uso contrario non è sufficiente indizio della rinunzia. Per es., se Antonio ottiene la dispensa di sposare Paola, sua consanguinea, e poi, mutato parere, sposa Maria, se quest'ultima muore, può benissimo sposare Paola in forza della dispensa avuta in precedenza.

B) *Intrinsecamente* la dispensa cessa: 1. Con la cessazione certa e completa della causa motiva se la dispensa ha un tratto successivo: p. es. cessa la dispensa concessa ad Antonio di sposare Paola, sua consanguinea, se questa muore prima del matrimonio.

2. Non cessa, invece, quella che non ha un tratto successivo, pur cessando la causa motiva, come nelle inabilità, negli impedimenti, ecc.: p. es. se uno per la sua povertà viene dispensato dal costituire il titolo di patrimonio per ricevere gli Ordini sacri, rimane dispensato anche se in seguito diviene ricco. Tale dispensa, però, può concedersi anche con la clausola, espressa o tacita: *se perdura la causa* e in tal caso cessa.

57. - III. **Il privilegio**. 1. **Nozione**. È una legge privata con la quale viene concesso un favore a determinate persone.

Il privilegio è una legge perché ha le caratteristiche della legge, sebbene alle volte sia privo della caratteristica della *perpetuità* (cfr. Mt. A CORONATA, *Instit*. I. C., I, n. 85; cfr. inoltre can. 66). Però differisce dalla legge perché, mentre questa è diretta al bene comune, il privilegio è diretto ad un bene privato, non ha bisogno di promulgazione e non produce l'effetto se non viene accettato dal privilegiato, e ciò contrariamente alla prassi seguita dalla legge.

Differisce dalla dispensa (cfr. n. 52). Inoltre la dispensa è sempre «contra jus», mentre il privilegio può essere anche «praeter jus». Il dispensato rimane sempre soggetto alla legge, non così il privilegiato.

58. - 2. **Divisione**. I privilegi possono essere: a) *Oltre la legge* (praeter jus) e *contro la legge* (contra jus).

I primi largiscono un favore senza ledere la legge; gli altri derogano la legge. Questi vengono concessi solo ai sudditi, quelli anche ai non sudditi. Le facoltà abituali che si concedono o per

sempre o per un determinato numero di casi vengono equiparate ai privilegi oltre la legge (can. 66 § 1).

b) Privilegi *personali* e *reali*.

I primi vengono concessi a persone, gli altri sono annessi a cose, p. es. a una chiesa, convento, ufficio, ecc.

c) *Favorevoli* e *odiosi*, secondo che ledono o rispettano i diritti altrui.

d) Privilegi *graziosi, rimuneratori, onerosi*.

È *grazioso* il privilegio che viene dato per pura liberalità del concedente; è *rimuneratorio* se premia i meriti di una persona; è oneroso se viene concesso sotto la condizione di un onere.

59. - 3. **L'acquisto del privilegio** può avvenire:

a) *per diretta concessione* del Superiore competente, la quale può farsi o mediante una legge o per un rescritto.

È necessario, però, che il privilegiato comprovi ad ogni richiesta, mediante documenti o altri modi legittimi, il suo privilegio.

b) *Per comunicazione*, cioè, mediante l'estensione del privilegio concesso da una persona, ad una seconda persona, in base ad una concessione del Superiore ecclesiastico.

Affinché possa avvenire la comunicazione dei privilegi è necessario: a) che si tratti di privilegi concessi direttamente dal Superiore; b) concessi senza speciale relazione ad un luogo determinato o ad una persona o ad un oggetto; c) che siano concessi in perpetuo; d) che il soggetto a cui si trasmette sia capace di riceverlo (can. 64).

c) *Per consuetudine*, purché si verifichino le condizioni necessarie per la consuetudine.

d) *Per prescrizione*, se questa è legittima ed ha tutti i requisiti necessari (cfr. n. 273 ss.).

60. - 4. **L'interpretazione dei privilegi**. I privilegi vanno interpretati secondo il significato usuale delle parole e non è lecito estendere o restringere questo significato (can. 67).

Nei casi dubbi, i privilegi favorevoli vanno presi in senso ampio, mentre quelli odiosi in senso stretto; però deve sempre usarsi quella interpretazione per cui al privilegiato rimanga di fatto qualche favore (can. 68).

61. - 5. **L'uso del privilegio**. Nessuno viene costretto ad usare un privilegio strettamente personale, se l'obbligo non deriva da altri motivi.

Chi ha il privilegio dell'altare portatile, non è tenuto ad usare tale privilegio; ma il confessore che ha il privilegio (ossia la facoltà) di assolvere dai casi riservati, è tenuto a servirsene ogni qual volta a lui si presenta un penitente reo di questi peccati. I chierici non possono rinunziare ai privilegi concessi alla loro dignità, come pure i Regolari non possono rinunciare ai loro privilegi.

62.- 6. **Cessazione dei privilegi**. Un privilegio può cessare:

a) *per una revoca* espressa o tacita da parte del Superiore competente (can. 71, 60);

b) *per una rinunzia* fatta da una persona abile ed accettata dal Superiore competente;

c) *quando è espresso con una clausola risolutiva* dipendente dalla durata della potestà del Superiore che lo ha concesso, p. es. «ad beneplacitum nostrum» o altra simile (can. 73);

d) *con l'estinzione della persona fisica o morale* o con la distruzione della cosa se il privilegio è reale.

Quando il privilegio cessa per la perdita del luogo. rivive se, entro quaranta anni. il luogo è stato ricostruito.

e) *con il non uso o con l'uso contrario* cessa solo il privilegio oneroso per gli altri, presupposto che si congiunga la legittima prescrizione o la tacita rinunzia (can. 76);

Con l'abuso il privilegio per sé non cessa; tuttavia il privilegiato merita di esserne privato. Nel caso in cui uno abusa del privilegio, l'Ordinario è tenuto a renderne ed atta la S. Sede (can. 78).

f) *col cessare della causa per la quale fu concesso*.

In tal modo a) cessa il privilegio trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso (can. 77). Se però si tratta di facoltà riguardanti il foro interno, un atto posto per inavvertenza. passato il tempo o esaurito il numero dei casi è valido (can. 297 § 2). b) Il privilegio cessa pure qualora le circostanze si mutano in modo da renderne illecito l'uso (can. 77). Il privilegio infatti, va inteso sempre con la clausola «rebus sic stantibus».

63. - IV. **La consuetudine** è un diritto non scritto ma introdotto dall'uso continuato e col consenso del legittimo superiore.

Per stabilire una consuetudine è necessario: a) che la comunità sia capace di ricevere leggi e che tutta la comunità, o almeno la maggior parte di essa ponga atti pubblici, frequenti e liberi, con l'intenzione d'obbligarsi, se si tratta di stabilire una legge, o di liberarsi, se si tratta di abolirla; b) che il nuovo uso che si introduce sia buono, ragionevole, non riprovato dal diritto canonico, né contrario al bene comune; c) che il legislatore vi acconsenta almeno tacitamente. Tuttavia il

consenso tacito non sarebbe sufficiente, se il legislatore non conoscesse la consuetudine o non osasse protestare.

La consuetudine può essere *iuxta legem, praeter legem, contra legem,* secondo che conferma o interpreta la legge, crea una nuova legge, oppure sopprime una legge.

Per introdurre o abolire per consuetudine una legge ecclesiastica occorre una prescrizione legittima di quarant'anni continui e completi; anzi ne occorrono cento, oppure occorre un tempo immemorabile se la consuetudine ha contro eli sè una disposizione proibitiva della legge (can. 27). Una consuetudine riprovata espressamente dalla legge ecclesiastica, non è ragionevole, perciò non può prescrivere (can. 27 § 2, 28). Una consuetudine contro o oltre la legge, è revocata da una nuova legge contraria o da una nuova consuetudine contraria, legittimamente stabilita. Però, salvo espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini immemorabili, né quelle di cento anni; ed una legge generale non revoca le consuetudini particolari (can. 30).

CAPITOLO IV

L'INTERPRETAZIONE E LA CESSAZIONE DELLA LEGGE

Articolo I

L'interpretazione della legge

64. - L'interpretazione della legge è l'esposizione del significato della legge, fatta secondo la mente del legislatore.

L'interpretazione *autentica* la fa lo stesso legislatore, o il suo successore o colui al quale è stata demandata tale potestà (can. 17 § I). Questa interpretazione fatta per modo di legge ha la stessa forza della legge; e se spiega le parole che di per sé sono chiare nella legge, non ha bisogno di promulgazione ed ha forza retro attiva; se invece restringe o estende il significato della legge o spiega una legge dubbia, non ha forza retroattiva ed ha bisogno di promulgazione (can. 17 § 2). Se viene data in forma di sentenza giudiziale o di rescritto per un caso particolare, non ha forza di legge, ed obbliga soltanto le persone e si applica soltanto alle cose per cui fu data (can. 17 § 3).

Le leggi ecclesiastiche vanno interpretate secondo il significato proprio delle parole messo in rapporto al testo ed al contesto; se ciò nonostante la legge rimane ancora dubbia ed oscura, bisogna ricorrere ai luoghi paralleli del Codice se vi sono; approfondire il fine che ha spinto il legislatore ad emanare la legge; investigare in quali circostanze la legge fu emanata; nonché l'intenzione del legislatore (can. 18).

Ma quando si tratta di interpretare leggi odiose, va usato sempre il criterio restrittivo (can. 19).

L'interpretazione *usuale*, data dalla consuetudine è l'ottima (can. 29), perché equivale all'autentica se è legittimamente prescritta, se non è ancora prescritta equivale alla dottrinale ed ha forza probabile. Essa precede l'interpretazione grammaticale e filologica.

L'interpretazione *dottrinale* ha soltanto un valore dichiarativo e una forza puramente direttiva.

65. - **L'Epicheia** è un giudizio prudenziale soggettivo, mediante il quale si suppone che il legislatore in determinate circostanze non voglia comprendere nell'àmbito della legge un caso particolare.

L'epicheia può aver luogo: 1. Quando l'osservanza di una legge inferiore diviene cattiva, perché in urto con una legge superiore, p. es. uno può presumersi dispensato dall'ascoltare la S. Messa, se deve assistere un ammalato bisognoso di cure. 2. Quando l'osservanza della legge riesce moralmente impossibile, p. es. il digiuno per uno che deve molto studiare o predicare. 3. Quando la legge riesce dura e rigorosa molto più di quanto l'ha intesa il legislatore, p. es. perdere una somma rilevante per andare ad ascoltare la Messa.

L'epicheia non ha luogo per le leggi che *ipso facto* irritano l'atto, perché qui vi entra il bene comune, il quale esige uniformità e certezza circa il valore e la nullità degli atti. In questi casi occorre una legittima dispensa.

Articolo II

La cessazione della legge

66. - La legge può cessare: *intrinsecamente*, per la cessazione del fine per il quale fu emanata; *estrinsecamente*, mediante la volontà del legislatore.

I. *Intrinsecamente* la legge cessa se, col mutamento delle circostanze per le quali fu emanata, diviene cattiva, impossibile ad osservarsi, nociva ed inutile.

II. *Estrinsecamente* cessa se il Superiore o il legislatore o il suo successore l'annulla in tutto o in parte.

I. Il legittimo Superiore annulla la legge *lecitamente* se interviene una giusta causa. Può annullarla *espressamente*, designando la legge che intende annullare; *tacitamente*, emanando una nuova legge la quale riordina tutta la materia della legge anteriore e ad essa è direttamente contraria, pur non menzionandola (can. 22).

2. *La consuetudine* annulla solo le leggi umane le quali non hanno alcuna dichiarazione da parte dei RR. Pontefici o dei Concili che proibiscono le consuetudini future contrarie alla legge (cfr. n. 63).

TRATTATO IV

LA COSCIENZA

Per mezzo della coscienza [9] la legge raggiunge la sua completa efficacia nell'ordine morale, in quanto essa costituisce la norma prossima e interna dell'azione umana in particolare. Si può dividere il trattato nel modo seguente: 1) La natura della coscienza; 2) la coscienza certa; 3) la coscienza incerta.

CAPITOLO I

LA NATURA DELLA COSCIENZA

67. - 1. **Nozione**. Nel suo significato morale, la coscienza è un giudizio morale-pratico circa la liceità o la illiceità dell'azione.

Due sono i compiti della coscienza: indicare la via del bene e proibire il male. È questa la coscienza antecedente, in quanto il giudizio pratico precede l'azione da compiere; è questa coscienza che costituisce la norma prossima dell'agire. La coscienza *antecedente* trova la sua continuazione nella coscienza *concomitante*, che a sua volta sfocia nella coscienza *conseguente*. In queste due ultime si manifesta la coscienza "buona" o "cattiva", la coscienza dei doveri compiuti, la tranquillità di coscienza e la coscienza della colpa, l'inquietudine e il tormento della coscienza.

Per meglio dilucidare la definizione della coscienza, giova notare la differenza tra la sinderesi, la scienza morale, la prudenza e la legge naturale.

a) La *sinderesi* è un abito naturale con cui l'uomo conosce i primi principi della legge naturale, come p. es. il bene deve compiersi, il male deve fuggirsi. È come una scintilla di coscienza immessa in noi da Dio che ci manifesta i principi generali e universalissimi che ci spingono al bene e ci allontanano dal male.

b) La *scienza morale*, invece, è un abito acquisito che, mediante, un ragionamento, deduce dai primi principi le conclusioni obbiettive; la coscienza invece è soggettiva, e può concordare o discordare con la scienza morale, secondo che la conclusione dalla sinderesi è dedotta bene o male.

c) La *prudenza* è l'abito, sia acquisito, sia infuso che perfeziona l'intelletto pratico a rettamente dirigere la tendenza dell'uomo in quelle cose che riguardano il proprio fine, mediante l'applicazione dei principi alle azioni particolari. Gli atti della prudenza sono; il consiglio, il giudizio e il comando; i due primi concorrono alla retta formazione della coscienza.

d) La *legge naturale* (n. 38) include i primi principi oggettivi di moralità e li applica nel giudizio di un determinato atto da compiersi o da omettersi.

68. – II. **Errori circa la natura della c. morale**.

Benché l'esistenza della coscienza sia sempre stata da tutti ammessa, tuttavia molti ne hanno falsato la natura. Infatti: 1) alcuni sostengono che la coscienza è da attribuirsi ad un senso etico speciale, detto «senso morale» che propriamente consiste in un sentimento intuitivo immediato, analogo alla facoltà percettiva dei valori estetici, distinto e indipendente dalla ragione (Shaftesbury e i fautori del soggettivismo morale); 2) altri affermano che la coscienza non è altro che l'effetto di una educazione e di una civiltà umana, perciò mutevole secondo il grado di civiltà raggiunta (H. Spencer ed altri); 3) altri ancora dicono che la coscienza è una pura illusione dello spirito; anzi la coscienza cattiva è una certa malattia dell'animo (Frid. Nietzsche e altri nihilisti).

Basta richiamarsi alla vera natura della coscienza perché restano già confutati questi errori.

III. **Le distinzioni della coscienza**. Oltre alla coscienza *antecedente*, *concomitante* e *conseguente*, sopra descritta, la coscienza si distingue in *certa* e *incerta*. Alla coscienza certa si riferisce anche la coscienza vera; alla coscienza incerta si riferisce la coscienza erronea, la coscienza dubbia e la coscienza probabile.

IV. **La coscienza soprannaturale**. È il giudizio che l'intelletto pratico si forma circa un'azione in quanto è soprannaturalmente buona e meritoria oppure no.

La coscienza soprannaturale non è una coscienza separata da quella naturale, ma include in sé la coscienza naturale e la subordina a sé in modo da formare un tutt'uno che abbracci tutta la vita e l'attività dell'uomo. Il cristiano, dunque, deve agire non solo come uomo, ma anche come figlio di Dio, osservando, oltre i precetti della vita naturale, anche i comandamenti di Dio e della Chiesa relativi ai Sacramenti, alla penitenza, alla pietà ed alla amicizia divina; deve fare il bene e coltivare la virtù prendendo ad esempio la vita di Gesù. In una parola, la coscienza soprannaturale non distrugge, ma perfeziona la coscienza naturale.

CAPITOLO II

LA COSCIENZA CERTA

69. **Forza obbligatoria della coscienza certa**. 1. La coscienza certa comporta un fermo assenso circa la bontà o la malizia di un'azione senza timore di sbagliare.

Qui si tratta di *certezza morale*, di quella certezza, cioè, che nell'ordine morale esclude la possibilità dell'errore. Essa può essere *perfetta* o *imperfetta*: la prima esclude ogni dubbio; l'altra

esclude ogni dubbio prudente pur non escludendo la possibilità del contrario. Per agire, ordinariamente è sufficiente la coscienza imperfetta.

2. La coscienza moralmente certa è la norma dell'azione morale; essa perciò deve essere sempre seguita, sia che comandi sia che proibisca un'azione, tanto che sia vera, come che sia erronea.

Colui che per errore invincibile giudica, senza neppure lontanamente avvertire il suo errore, che una determinata azione debba compiersi, deve compierla, altrimenti si espone al pericolo di peccare; deve evitarla se vi si crede obbligato, e se non lo fa, pecca, ed il suo peccato desume la specie dal precetto che crede di violare. La coscienza erronea, dunque, deve essere seguita come la coscienza vera purché sia certa ed invincibilmente erronea. Così per es. se uno erroneamente crede che sia giorno di digiuno, deve digiunare, altrimenti pecca come colui che deliberatamente viola questa legge. Colui che agisce contro la coscienza erronea pur commettendo il peccato, non incorre nelle pene inflitte *ipso facto* al trasgressore della legge.

Quando il confessore sospetta che uno ha peccato per una coscienza erronea, deve correggere tale ignoranza nociva. Inoltre, i confessori, i predicatori e tutti i direttori di anime si guardino dall'esagerare certi doveri inculcandoli come precetti veri e propri, mentre sono soltanto dei consigli o delle pie consuetudini; per es. possono benissimo inculcare ai fedeli che non tralascino le preghiere mattutine e serali, ma anche dicano apertamente che la loro omissione, per sé, non costituisce peccato; si guardino ancora di asserire che una determinata azione sia peccato grave, mentre è solo colpa leggera.

CAPITOLO III

LA COSCIENZA INCERTA

Alla coscienza incerta va riferita la coscienza *vincibilmente erronea*, la coscienza *dubbia*, la coscienza *probabile*.

Articolo I

La coscienza vincibilmente erronea

70. - 1. **Nozione**. La coscienza vincibilmente erronea è quella il cui errore, con la dovuta diligenza, può essere corretto.

Mai è lecito agire con tale coscienza, sia che permetta, sia che proibisca un'azione; facendo il contrario si pecca, perché si agisce temerariamente,

esponendosi al pericolo di peccare. Vi è l'obbligo, perciò, di superare l'errore, mediante una più attenta indagine. Ed il dovere è tanto più grave quanto maggiore è il male che può derivare dall'errore e dell'àmbito a cui il medesimo si estende. Tuttavia se una tale coscienza ritiene come di precetto una cosa che certamente non è proibita, non si commette peccato nel seguirla.

Perché uno pecchi, seguendo la propria coscienza erronea, è necessario che la sua azione sia libera. Un ignorante non pecca anche quando crede di peccare, se ha delle distrazioni involontarie nella sua preghiera, oppure di notte sogna delle oscenità.

71. - II. **Varie specie di coscienza vincibilmente erronea**. La coscienza vincibilmente erronea può essere: *lassa, scrupolosa, perplessa.*

I. **La coscienza lassa** è quella che con facilità giudica non essere peccato ciò che in realtà è peccato, oppure essere peccato leggero ciò che è peccato grave.

Alla coscienza lassa va riferita la coscienza *cauteriata*, la quale non avverte più il rimorso del peccato, e la coscienza farisaica, la quale disprezza i grandi precetti, dando poi valore a ciò che non è comandato, per es., lavarsi le mani prima di mangiare (cfr. Mt. 15, 20).

Colui il quale sa di essere di coscienza lassa e tuttavia la segue, pecca; anzi può peccare gravemente anche quando si tratta di materia leggera, se temerariamente e per disprezzo non si cura di formarsi una coscienza moralmente certa circa l'onestà della sua azione.

Le cause della coscienza lassa anzitutto vanno ricercate in una abituale disposizione di animo che tende a minimizzare i propri doveri e ad estendere eccessivamente la libertà dell'agire. A questa prima causa se ne aggiungono delle altre, come per es. la cattiva educazione religiosa ricevuta, le passioni disordinate assecondate, l'eccessiva sollecitudine per le cose temporali ecc. Alle persone che si sono formate tale coscienza bisogna suggerire rimedi opportuni ed efficaci, quali per es. la preghiera assidua e devota, la confessione sacramentale, l'esame di coscienza e soprattutto l'allontanamento delle cause dalle quali si è venuta formando una tale coscienza. 2. **La coscienza scrupolosa** [10]. Lo scrupolo, inteso come abito morboso dello spirito, consiste in uno stato d'animo per cui con facilità e per futili motivi si giudica peccato ciò che in realtà non è peccato, oppure peccato grave ciò che è solo peccato leggero.

Non si deve confondere la coscienza scrupolosa con la coscienza *delicata*: questa rifugge quelle cose che anche lontanamente costituiscono peccato. Invece la coscienza scrupolosa ha perduto la capacità di giudicare: vede ovunque il male, considera colpa grave cose di poca importanza, si impone un cumolo di doveri che in realtà non sono obbligatori.

a) **Le cause degli scrupoli**. Altro è uno scrupolo, altro è, invece, lo stato di scrupolosità. Mentre il primo può essere un fatto normale anche in un uomo sano, il secondo deve essere considerato come un fenomeno spirituale anormale

caratterizzato per un eccessivo timore e per una paura ingiustificabile. La predisposizione fisiologica è data dalla debolezza o dalla ipersensibilità dei nervi e di certi centri cervicali (neurastenia), dall'anemia e da altri disturbi del genere. Oltre a questi elementi psichici, contribuiscono una fantasia vivace: il predominio della sensibilità sulla ragione, una precoce acutezza di senso e una introspezione troppo frequente. Dal punto di vista morale vi concorre talvolta una superbia nascosta che tende a giustificarsi da sé di fronte a ogni rimprovero, e che rifugge dall'applicare con coscienza i veri mezzi di guarigione,

A queste cause *interne*, vi si possono aggiungere anche delle cause *esterne*, quali: una cattiva educazione ricevuta, l'ambiente in cui si vive, un'educazione unilaterale, una severità imprudente, falsi principi morali inculcati, incomprensione per i vari conflitti giovanili, una direzione spirituale errata, ecc.

In molti casi la scrupolosità può essere anche una prova a cui Dio sottopone un'anima o per castigarla specialmente delta superbia e dei sentimenti di vana compiacenza, o anche per fare espiare le colpe passate, distaccare dalle consolazioni spirituali, condurre ad un più alto grado di santità ecc. In altri casi la scrupolosità può provenire anche dal demonio, il quale tenta di persuaderei che siamo in stato di peccato mortale e quindi è inutile accostarci ai Sacramenti e compiere opere buone.

b) **Valutazione morale delle azioni dello scrupoloso**. Tali azioni vanno regolate secondo le norme comuni relative alla coscienza erronea e dubbia. Le ansietà degli scrupolosi non fanno parte in nessun modo della coscienza; ma solo elementi estranei, capricci della fantasia, giudizi dominati dalla sensibilità, sensazioni di paura; tali preoccupazioni sono ordinariamente dubbi negativi che ogni uomo può e deve trascurare, altrimenti viene minacciata la vera visione della coscienza. Qualora tali dubbi persistano, acquistano la caratteristica dell'idea ossessi va, e non possono quindi incidere sul valore morale dell'azione che si compie: la sua conosciuta alogicità fa si che essi rimangano speculativi, meglio immaginari, senza che possano diventare veramente pratici. Lo scrupoloso, però, può essere esonerato, per la sua morbosità e in vista della sua guarigione, dall'osservanza di quei precetti positivi che non obbligano con grave incomodo. Inoltre, in qualche caso particolare, potrebbe anche venire a mancare quella piena libertà necessaria per il peccato grave, come p. es., quando dopo una lunga e snervante indagine, irrompe nell'azione scavalcando ogni valutazione etica.

c) **Regole per combattere gli scrupoli**.

1) *Regole per lo scrupoloso*: Il primo e più importante rimedio per gli scrupolosi è l'obbedienza volenterosa e fiduciosa al proprio confessore; avrà cura poi di disprezzare ogni dubbio irragionevole che gli si affaccia alla mente, né dovrà

indugiare a specificare le minime circostanze dei peccati durante la confessione, né, molto meno, asseconderà l'idea di ripetere la confessione, salvo che non consti con certezza che sia stata sacrilega.

2) *Regole per il confessore*: Nessuna persona è meglio adatta a dirigere uno scrupoloso che un sacerdote dotto e prudente. Da principio egli saprà accattivarsi la fiducia del paziente: lo lascerà parlare tranquillamente finché non abbia finito; non lo interromperà, né si fermerà a discutere, né mostrerà impazienza ascoltandolo, ma avrà per lui tutta la comprensione possibile. Raggiunto questo scopo, si sforzerà di rendere edotto il paziente sull'anormalità del suo stato e alimenterà la sua fiducia e la sua speranza nella guarigione; ma ad una condizione: con la cieca e pronta obbedienza a tutto ciò che il confessore gli suggerirà. Tuttavia se l'ammalato deve abbandonarsi ciecamente alla direzione, anche il direttore si sforzerà di rendergli più facile questa obbedienza assoluta ed incondizionata facendogli comprendere le conseguenze della disobbedienza. Il sacerdote darà gli ordini in modo categorico ed assoluto, senza tergiversazioni; e una volta dato un ordine non si contraddica. Impedirà allo scrupoloso di ritornare col pensiero sulle colpe passate e non permetterà mai di rifare confessioni di peccati già assolti. A poco a poco il confessore sarà sempre più esigente sull'obbedienza alle sue direttive. Darà al penitente penitenze leggere onde evitare di creare difficoltà per l'adempimento di esse. Gli ispirerà coraggio e fiducia specialmente nei periodi di tristezza e di aridità, non permettendo che si astenga dai Sacramenti. Senza una ragione plausibile non gli permetterà di fare esercizi spirituali o pratiche simili, ma non gli proibisca di compiere quelle pratiche di pietà che lo scrupoloso riesce a compiere senza difficoltà e timore.

Articolo II

La coscienza dubbia

73. - 1. **Nozione**. *Il dubbio* è uno stato della mente che rende esitanti tra due opposizioni, senza arrivare a un qualunque giudizio. Tale, stato si verifica quando dall'una e dall'altra parte militano ragioni che si controbilanciano. La *coscienza* dubbia, perciò, è quella che sospende il giudizio circa l'onestà dell'azione.

Dal dubbio differisce il *sospetto*, che nella sospensione del giudizio è incline a credere più ad una che ad un'altra parte, e l'*opinione*, che è l'assenso della mente ad una parte con timore dell'altra.

Se la coscienza rimane sospesa tra due precetti contrari che non si possono adempiere nel medesimo tempo, per es. tra il dovere di assistere un ammalato e il dovere di ascoltare la Messa, si chiama *perplessa*, e colui che si trova in questa condizione, se può, domandi consiglio, altrimenti preferisca ciò che a lui sembrerà meno male; ma se ambedue le cose gli appaiono oggettivamente gravi, non pecca, sia che scelga l'una, sia che scelga l'altra.

Se si dubita di una verità morale presa in astratto, per es. se sia valido il battesimo dato ad un bambino non completamente nato, il dubbio è *speculativo*; se l'azione di cui si dubita in concreto, per es., stante il pericolo di morte della madre o del bambino, dubito se posso o non posso battezzarlo nel seno materno o non ancora completamente nato, il dubbio è *pratico*. Il dubbio pratico, se si fonda su motivi che militano per una decisione o per un'altra, o per ambedue insieme, si chiama *positivo*; se in vece non è fondato su alcuna ragione, si chiama *negativo*, e lo si può disprezzare perché non è ragionevole.

Il dubbio è di *diritto* o *di fatto*, secondo che si dubita dell'esistenza di una legge o della sua applicazione ad un caso particolare, oppure si tratta di un fatto in concreto in rapporto alla sua esistenza o a qualche sua circostanza.

74. - II. **Forza obbligatoria della coscienza dubbia**. La coscienza praticamente dubbia non può essere la norma morale di un'azione umana; è necessario, perciò, prendere la decisione sicura e formarsi, attraverso un principio riflesso, una coscienza certa circa l'onestà dell'azione.

Chi agisce con la coscienza praticamente dubbia si espone al pericolo di peccare, e peccando commette una colpa della medesima gravità teologica e morale di come la commette colui che pecca deliberatamente. Per i principi riflessi cfr. n. 77.

Articolo III

La coscienza probabile

75. - I. **Nozione**. La coscienza probabile è quella che giudica in base a motivi assolutamente ò relativamente gravi, ma con prudente timore di sbagliare.

Il motivo è **assolutamente grave** quando la cosa è così simile alla verità da indurre qualunque uomo ragionevole a dare il suo assenso anche dopo aver seriamente ponderate le ragioni in contrario; è **relativamente grave**, quando conserva questa sua efficacia anche in confronto con l'efficacia del motivo opposto. Nell'uno e nell'altro caso, però, è necessario che vi sia sempre il timore che l'opposto possa esser vero, poiché se per la parte opposta non vi è alcuna ragione oppure vi è solo una debole ragione, allora si avrà la certezza. Quando il motivo grave su cui si basa la decisione da prendere scaturisce dall'oggetto in se stesso, la probabilità è *intrinseca*; quando invece si fonda sull'autorità di gravi dottori, la probabilità è *estrinseca*. L'autorità di un solo dottore talvolta può rendere probabile un'opinione; si tenga però presente la proposizione condannata da Alessandro VII: «Un'opinione formulata su un libro di autore giovane e moderno,

deve essere ritenuta probabile, finché non sia certo che essa sia stata condannata come improbabile dalla S. Sede» (DB. 1127).

76. - II. **Norme per la probabilità delle opinioni**. 1. Non si può seguire un'opinione probabile lasciando quella più sicura: a) ogni qualvolta vi è obbligo assoluto di raggiungere un fine determinato; b) ogni qualvolta si deve salvaguardare necessariamente un bene spirituale o temporale; c) ogni qualvolta che, seguendo l'opinione probabile: verrebbe causato un danno spirituale o temporale al prossimo che è nel possesso certo del suo diritto.

a) Nelle cose necessarie di necessità di mezzo per la salvezza eterna bisogna seguire sempre l'opinione più sicura (cfr. proposizioni condannate da Innocenzo XI in DB. 1151, 1154). In qualche caso di necessità, p. es. in pericolo di morte, se non è possibile seguire l'opinione più sicura, si può seguire un'opinione probabile o anche un'opinione leggermente probabile; così quando non è possibile avere una materia sicuramente valida, si può usare anche una materia dubbia. È anche permesso seguire un'opinione probabile quando la Chiesa supplisce. In quest'ultimo caso, infatti, la validità del Sacramento è certa.

b) Nell'amministrazione dei Sacramenti bisogna decidersi sempre per quella opinione che più sicuramente tutela la validità dello stesso Sacramento.

c) Quando si prevede un danno spirituale o temporale al prossimo che è nel possesso certo del suo diritto, bisogna seguire, anche in questo caso, l'opinione più sicura; così p. es.: a) il cacciatore non può sparare quando dubita che l'oggetto che vede muoversi in lontananza sia uomo o bestia selvatica; b) il medico ed il chirurgo sono obbligati ad usare i rimedi più sicuri. che in quel momento possono avere per la cura dell'ammalato. Nei giudizi vale la stessa norma, perciò il giudice non può sentenziare in base ad un'opinione meno probabile (cfr. DB. 1152), e nelle cause criminali deve sempre seguire l'opinione più favorevole all'accusato anche se è meno probabile.

77. - 2. È lecito seguire l'opinione certamente probabile, lasciando da parte la più sicura, ma solo quando si tratta della liceità di un'azione.

Si dice **certamente probabile** quell'opinione che riesce ad essere accettata da una persona prudente la quale ha vagliato le ragioni dell'opinione. opposta. Una persona poco istruita deve attenersi al giudizio di una persona competente.

Per la formazione di una coscienza certamente probabile ordinariamente si ricorre **ai principi riflessi** di cui riportiamo i principali:

Lex dubia non obligat (La legge dubbia non obbliga).

In pari causa melior est conditio possidentis (In causa eguale, cioè quando due disputano circa il dominio di una cosa, colui che in buona fede possiede la cosa non può essere privato di essa, finché l'avversario non provi di avere un diritto superiore).

c) *In dubio standum est pro eo pro quo stat praesum*ptio (In caso dubbio, se non si porta per un determinato fatto una ragione apodittica, spesso basta una ragione generale ad essere fondamento sufficiente per lo stesso fatto; p. es., se sorge un dubbio circa una disposizione data

dal Superiore, basta il fatto che il Superiore abbia la potestà di dare quella disposizione, perché sia osservata).

d) *Ex communiter contingentibus prudens fit praesumptio* (Da quelle cose che comunemente sogliono accadere, può nascere una presunzione o una certezza probabile).

e) *In dubio standum est pro valore actus* (Nel dubbio bisogna stare per il valore di un'azione già compiuta).

f) *Factum in dubio non praesumitur sed probari debet* (Nel dubbio il fatto non si presume, ma lo si prova).

g) *In dubio omne factum praesumitur recte factum* (Nel dubbio ciò che è fatto è ritenuto ben fatto).

78. - 3. È lecito seguire un'opinione certamente probabile, favorevole alla libertà, anche se l'opinione opposta più rigida, è sostenuta da motivi più gravi, purché nel confronto con questa, la prima conservi la sua probabilità.

È il principio del probabilismo il quale si basa sull'assioma: «La legge dubbia non obbliga». Prima della legge l'uomo possiede la sua libertà, la quale rimane integra finché non consti con certezza dell'esistenza della legge. Ora non si può dire che, la legge è certa se vi è la probabilità intorno all'obbligazione o alla non obbligazione dell'atto. Inoltre, affinché la legge obblighi deve essere sufficientemente promulgata; ma quando è probabile che l'azione non sia né proibita né comandata, non si può dire che la legge sia stata sufficientemente promulgata. In base a questo principio, è lecito, p. es. tra diversi testamenti destituiti di forma legale, servirsi ora di una e ora di un'altra opinione probabile che, secondo i casi, più favorisce la libertà, ritenendo, cioè, uno per valido perché con esso gli verrà una pingue eredità, l'altro per invalido per non essere obbligato a soddisfare i legati in esso contenuti. Non è lecito invece, seguire due opinioni opposte e probabili se si tratta di *una sola opera,* cioè *un testamento*; così chi ha accettato l'eredità di un testamento informe, deve anche riconoscere come validi i legati che impone e perciò soddisfarli.

79. - **Nota pratica sul probabilismo**. La dottrina del probabilismo fin qui esposta è sempre un ripiego, un adattamento, per i casi in cui la nostra intelligenza resta dubbiosa circa l'onestà dell'azione da compiere. Non si deve applicare oltre il necessario perché solo la verità è la norma e la direttiva sicura delle azioni umane. La verità deve essere sempre ricercata anche di fronte a quelle probabilità estrinseche che poggiano sull'autorità dei Dottori, non disdegnando una sana critica alle ragioni da loro addotte, onde formarsi un giusto criterio per la propria attività.

80. - **Appendice**. - *I diversi sistemi morali.*

Si enumerano sette sistemi morali per la scelta delle opinioni da seguire lecitamente come regola più o meno rigida per deporre il dubbio.

1. *Rigorismo assoluto*: Si deve sempre seguire l'opinione che sta per la legge, come la più sicura, finché non consti che l'opinione per la libertà non sia moralmente certa.

2. *Rigorismo mitigato*: Si può seguire l'opinione per la libertà, purché sia probabilissima.

3. *Probabiliorismo*: Si può seguire la sentenza. probabile, purché sia più probabile di quella favorevole alla legge.

4. *Equiprobabilismo*: Si può seguire l'opinione favorevole alla libertà, purché abbia uguale o quasi uguale probabilità con quella che sta per la legge. Gli equiprobabilisti restringono il loro sistema soltanto al dubbio circa l'esistenza della legge, mentre nel dubbio circa la cessazione della legge sostengono che bisogna seguire l'opinione che sta per la legge.

5. *Sistema di compensazione*: È lecito seguire l'opinione favorevole alla libertà veramente e praticamente probabile benché l'opposta sia più probabile; purché vi sia una giusta causa.

6. *Probabilismo*: Si può seguire la sentenza veramente probabile anche se la contraria favorevole alla legge sia più probabile. Per l'esposizione di questo sistema cfr. n. 76 ss.

7. *Lassismo*: Si può seguire la sentenza probabile anche se la sua probabilità è debolissima.

La *Chiesa* ha condannato tanto la posizione dei rigoristi assoluti (Giansenisti), quanto quella dei lassisti (DB. 1151, 1153, 1293).

In pratica: a) Il confessore si guardi dal proibire alcuna opinione se non è certo che sia contraria alla fede o ai buoni costumi.

b) L'unico caso in cui il confessore deve imporre l'opinione più rigorosa è quando, seguendo l'opinione opposta, vi è il pericolo di un peccato formale o di uno scandalo.

c) Il confessore si guardi ancora dal dichiarare falsa un'opinione ammessa da dotti e provati autori in materia.

TRATTATO V

IL PECCATO.

Capitolo I

I PECCATI IN GENERE

81. - **Il peccato** [11] è definito da S. Agostino: «Una parola, un'azione, un desiderio contrario alla legge eterna» (*Contra Faustum*, 20, 27).

Per il peccato propriamente detto si richiede, da una parte, la libertà dell'uomo di compiere o omettere un'azione; dall'altra la legge di Dio che viene violata e l'avvertenza della mente a questa violazione.

Il peccato è solo *materiale* se la trasgressione è involontaria e non conosciuta; è *formale* quando deliberatamente si viola la legge.

Per un peccato formale si richiedono tre condizioni: a) la malizia dell'oggetto; b) l'attuale avvertenza della mente almeno confusa; c) il consenso della volontà.

Articolo I

La distinzione teologica dei peccati

82. - Teologicamente i peccati si distinguono in mortali e veniali.

I. **Il peccato mortale** è la trasgressione della legge divina in materia grave compiuta con piena avvertenza e deliberato consenso.

Le condizioni del peccato mortale, dunque, sono tre a) la materia grave in sé o nelle sue circostanze; b) la piena avvertenza alla malizia dell'atto; c) il deliberato consenso della volontà.

1. **La materia grave** può esser tale in se stessa, per le circostanze prossime o per il suo fine.

La maggiore o minore gravità della materia si deduce: a) *dalla S. Scrittura*, la quale definisce alcuni atti abominevoli e che escludono dal regno di Dio coloro che li commettono, rendendoli degni del fuoco eterno; b) *dal magistero infallibile della Chiesa* che ha dichiarato gravi alcuni peccati; c) *dal consenso unanime dei Padri e Dottori*; d) *dalla natura stessa dell'azione o omissione illecita*, se è p. es. ingiuriosa a Dio, dannosa al prossimo perché lede la giustizia o la carità.

In rapporto alla gravità della materia i peccati mortali si distinguono:

a) *Mortali ex toto genere suo*, se non ammettono parvità di materia, cioè, mai il peccato mortale in se stesso può diventare veniale, p. es. l'eresia formale, la fornicazione, ecc.

b) *Mortali ex genere suo*, se ammettono parvità di materia, cioè hanno la possibilità di essere, entro la medesima specie morale, mortali o veniali, p. es .., il furto di una grande somma o di poche lire.

I peccati veniali anch'essi possono essere *ex toto genere*. suo veniali, e sono quelli che rimangono sempre veniali, finché non si aggiunga una circostanza che muti la specie del peccato, p. es. la prodigalità. Queste azioni possono diventare peccati mortali o per una coscienza erronea o per qualche altra circostanza che ne muta la specie.

83. - 2. **La piena avvertenza** si ha quando si apprende anche confusamente o si sospetta che l'azione sia gravemente illecita.

Tale avvertenza, nei semidormienti o semidistratti, non è tale da bastare a costituire peccato mortale. Lo stesso vale per quelli che agiscono sotto l'incubo di un grave turbamento che non permette loro di osservare che cosa facciano.

Circa la responsabilità dei malati di mente cfr. n. 21 ss.

84. - 3. **Il deliberato consenso** si ha quando pur avendo conosciuta la malizia e la colpevolezza dell'azione, liberamente la si commette.

Il consenso può essere perfetto o imperfetto, secondo che è del tutto libero oppure manca la sufficiente deliberazione. Per il peccato mortale occorre un consenso perfetto, poiché la malizia perfetta richiede l'atto umano perfetto. Praticamente può avvenire che il confessore dubiti se in un peccato vi sia o meno il pieno consenso o la piena avvertenza; in tal caso può, con molta prudenza, fare qualche interrogazione in proposito, e se rimane dubbioso giudichi dalle condizioni spirituali della coscienza del penitente: p. es. nelle persone timorate non si suppone il consenso, a meno che non consti con certezza che vi sia stato. Se è impossibile fare tali presunzioni rimetta la cosa al giudizio divino e assolva il penitente.

85. - II. **Il peccato veniale** è la trasgressione della legge divina in materia leggera, oppure in materia grave, ma con imperfetta avvertenza e imperfetto consenso.

Come per il peccato mortale, così anche per il peccato veniale si richiedono tre condizioni: a) la trasgressione della legge in materia leggera; b) una certa avvertenza, benché minima, alla malizia dell'atto; c) un certo consenso, benché imperfetto.

86. - III. **Conclusioni**. 1. *Un peccato mortale può diventare veniale*: a) per la parvità della materia; b) per una coscienza invincibilmente erronea, per cui si giudica leggera una materia grave; c) per l'imperfezione dell'atto, sia da parte dell'avvertenza della mente, sia da parte del consenso della volontà.

2. *Un peccato veniale diviene mortale*: a) per una coscienza erronea, p. es., se uno crede che una parola grossolana sia grave bestemmia e tuttavia la proferisce, bestemmia; b) per il fine dell'operante gravemente illecito, p. es. adulare una giovane per sedurla; c) per il disprezzo formale della legge che obbliga sotto colpa leggera; d) per lo scandalo grave o per un grave danno che ne può nascere da un'azione leggermente cattiva, p. es. una parola leggermente oscena proferita davanti ai bambini; rubare l'ago della macchina ad un sarto il quale così non potrà più cucire, con suo grave danno; e) per il pericolo che si incorre di peccare gravemente; f) per coalizione di materia come succede nel furto.

Il disprezzo formale della legge si ha quando uno la trasgredisce con consapevolezza perché disprezza la stessa autorità che l'ha emanata; *mentre il disprezzo è solo materiale* quando si disprezza il precetto come cosa di poca importanza, oppure la persona del Superiore in quanto uomo difettoso, incapace, imprudente, ecc.

Articolo II

La distinzione specifica dei peccati

87. - Nel Sacramento della Penitenza bisogna accusare tutti e singoli i peccati mortali, anche occulti, con tutte le circostanze che ne mutano la specie (Con. Trid. Sess;, XIV, can.7; DB. 917; C.J.C. can. 901). Perché il confessore possa essere di guida al penitente incolto, il quale molte volte non sa distinguere specificamente i vari peccati, riportiamo le varie regole dei Dottori in proposito.

I. *I peccati sono specificamente diversi se gli oggetti sono formalmente diversi* (S. Tommaso).

Gli atti umani, infatti, desumono la loro specie morale dall'oggetto.

II. *I peccati si diversificano specificamente se si oppongono a diverse virtù*, oppure se si oppongono alla stessa virtù o per eccesso o per difetto; oppure per gli uffici moralmente diversi di una stessa virtù (Scoto).

Così p. es., nel primo caso abbiamo la fede e la speranza dalla cui diversità derivano due distinti peccati: eresia e disperazione; nel secondo caso abbiamo la presunzione e la disperazione che si oppongono alla speranza; nel terzo caso abbiamo l'omicidio, il furto, l'adulterio, la detrazione che si oppongono ai diversi aspetti della giustizia.

III. *I peccati si distinguono specificamente quando si oppongono a leggi moralmente diverse* (Vasquez).

Così, chi non adempie al precetto pasquale e non ascolta la Messa alla domenica compie due peccati diversi.

Come si è detto sopra, praticamente, queste tre sentenze dicono la stessa cosa, perché le virtù si distinguono tra loro specificamente per la diversità dei loro oggetti, e le leggi per le diverse virtù a cui si riferiscono.

Articolo III

La distinzione numerica dei peccati

88. - In rapporto alla distinzione numerica dei peccati si stabiliscono quattro regole:

1. *Un solo atto che si riferisce ad un solo oggetto costituisce un unico peccato.*

P. es., colui che una sola volta commette un furto di una somma rilevante, è reo di un solo peccato.

II. *Più atti che singolarmente presi si riferiscono a più oggetti completi* (in modo che ogni singolo atto abbia riferimento ad un singolo oggetto), *costituiscono più peccati*.

P. es., Tizio esce di casa e incontrando un suo nemico esplode l'arma che porta con sé e lo uccide; più oltre, entrando in un'altra casa ruba oggetti di valore che trova a portata di mano: commette due distinti peccati.

89. - III. *Se più atti si riferiscono ad un unico oggetto*, bisogna distinguere:

1. *Gli atti puramente interni*, cioè quelli che non hanno alcun rapporto con l'esterno, si moltiplicano ogni qualvolta si rinnovano dopo una volontaria e notevole interruzione.

L'interruzione ha luogo quando volontariamente si tralascia l'atto. Se l'interruzione è involontaria, allora deve essere piuttosto lunga, così p. es. chi concepisce pensieri di odio per un tempo lungo, commette un unico peccato, anche se per breve tempo l'interrompe; se invece dopo averli concepiti una volta non ci pensa più, ritornandovi sopra dopo un intervallo di almeno 2 o 3 ore, commette due peccati distinti. Questi pensieri, però, non si interrompono con le ordinarie interruzioni naturali, p. es., il sonno, il pasto, gli affari professionali, ecc.

In pratica, però, se il penitente non è capace di specificare quante volte è ritornato su un medesimo atto interno cattivo, basta che dica per quanto tempo perseverò in tale proposito.

90. - 2. *Gli atti interni che hanno relazione con l'atto esterno*, cioè i cattivi propositi, sono moralmente diversi ogni qualvolta vengono interrotti non solo fisicamente ma anche moralmente.

Gli atti vengono interrotti moralmente o per una ritrattazione esplicita o per una cessazione volontaria, p. es., se uno ha deciso di uscire di sera per rubare, ma poi, pensando ai danni a cui andrebbe incontro, decide il contrario e rimane a casa.

91. - *Gli atti esterni* si moltiplicano ogni qualvolta in se stessi sono completi, oppure, se sono incompleti, o non procedono dallo stesso impeto di passione, o sono divisi da un lungo intervallo di tempo, o non sono diretti al compimento di una medesima opera.

Così p. es., commette due peccati colui che due volte si comunica sacrilegamente; commette tre peccati quel sacerdote che in un primo tempo propone di lasciare solo il Mattutino, in un secondo tempo di lasciare anche le Ore piccole, in un terzo tempo di lasciare anche il Vespro; se uno avvicina una donna con l'animo di commettere con lei soltanto dei toccamenti inverecondi, ma poi, vinto dalla libidine, compie con lei la copula, commette due peccati, cioè, di toccamenti inverecondi e di fornicazione.

Al contrario, gli atti incompleti costituiscono un unico peccato se procedono dallo stesso impeto di passione o se sono diretti al compimento di una medesima opera, come p. es. chi, volendo uccidere un suo nemico, ne concepisce prima il disegno, poi prepara le armi, si mette in agguato, uccide.

92. - IV. *Quando un solo atto si riferisce a più oggetti materiali* non voluti distintamente, probabilmente si commette un solo peccato.

Dico: *probabilmente* perché vi sono due sentenze probabili: una afferma che i peccati si moltiplicano e perciò in confessione devono essere accusati tutti gli oggetti totali, p. es. se uno con un'unica esplosione di arma da fuoco ha ucciso tre persone; ed è questa la sentenza di S. Alfonso (1.2 n. 45). L'altra sentenza, afferma che in questo caso si commette un solo peccato, perché le parole del Concilio di Trento: «tutti e singoli i peccati», prese in senso stretto (e così devono essere prese perché siamo in cose odiose), significano solo gli atti umani cattivi in senso proprio, ma non equivalentemente molteplici (È la sentenza del card. De Lugo, riportata dal Nolan, *De principiis Theol. Mor*. 312).

Praticamente, però, confessandosi, almeno confusamente, bisogna esprimere la pluralità, p. es. accusare di aver ucciso due persone, e ciò non per l'integrità della confessione ma per evitare che il confessore, sentendo le parole: ho commesso omicidio, possa credere che sia stata uccisa una sola persona e non dare all'accusa l'importanza che merita (Génicot-Salsmans, *Theol. Mor*. I, 168).

Articolo IV

Le cause del peccato

93. - Le cause del peccato sono varie; ci limitiamo ad accennare le principali, cioè: la volontà libera che è la causa prossima del peccato, la tentazione e le occasioni, che costituiscono il pericolo di peccare.

1. *La volontà libera*. Questa è la prima causa del peccato, il quale, essendo un atto umano, in quanto tale procede dalla volontà libera. Questa a sua volta è sottoposta a numerosi influssi e stimoli che sono altrettante occasioni di peccato.

Lo stimolo al peccato proviene soprattutto dalle tre concupiscenze: il *mondo,* la *carne* e il *demonio*. L'espressione «carne» sta ad indicare la natura corrotta dell'uomo inclinata al male, quindi formalmente la concupiscenza. Questa è la fonte prossima e generale dei peccati. S. Giacomo infatti afferma: «Dio non può tentare a fare il male, anzi egli non tenta nessuno. Ognuno però è tentato perché lo attira e lo alletta la sua propria concupiscenza. Quando ha accolto la concupiscenza, questa genera il peccato, e il peccato, una volta compiuto, produce la morte» (1, 13 ss.).

Finché l'uomo non acconsente al desiderio disordinato non vi è alcun peccato. Se l'uomo lo approva e lo provoca allora. si ha peccato mortale o veniale, secondo che l'oggetto è gravemente o leggermente peccaminoso.

Per il pericolo di acconsentire c'è il dovere di lottare con serietà e decisione, con fiducia e convinzione contro i desideri cattivi.

Oltre i desideri cattivi. sono intime fonti di peccato: l'ignoranza colpevole (cfr. n. 16), l'abitudine cattiva contratta con frequenti peccati (cfr. n. 20).

Il *mondo* ed il *demonio* si associano come tentatori remoti che operano per mezzo della concupiscenza. Per «mondo» s'intende il mondo degli uomini che affogano nelle cose mondane; il demonio è chiamato nella Sacra Scrittura il «cattivo nemico» (Mt. 13, 39), «il tentatore» (1Ts. 3, 5). Egli, tentatore dei nostri progenitori e dello stesso Salvatore (Mt. 4, 1-11), ancora oggi cerca di seminare il male mediante la sua opera diretta e indiretta (1Pt. 5, 8 ss.). Però non tutti i peccati degli uomini debbono attribuirsi d tentazioni degli spiriti cattivi (*Sum. Theol.*, I, q. 114, a. 3)·

2. *Tentazione e pericolo di peccato*. a) La tentazione è l'incitamento, esterno od interno, alla colpa. Essa consta di tre fasi: *suggestione*, *dilettazione* e *consenso*. a) Il seme delle azioni cattive si trova nelle immaginazioni, pensieri cattivi o pericolosi (*suggestione*). È la proposta del male. La fantasia si rappresenta in un modo più o meno vivo le attrattive dell'azione proibita; tuttavia qui non siamo ancora al peccato se essa non è stata volontariamente provocata e non vi si acconsente.

b) Se di fronte alla suggestione si prova un senso di piacere sensibile, una conformazione dell'appetito sensitivo o della volontà, si ha la dilettazione; e finché la volontà non vi aderisce, non è peccato, ma un grave pericolo di peccato perché la volontà si trova in uno stato di sollecitazione a cedere ad esso.

c) Il peccato si commette col *consenso*, cioè, con la partecipazione positiva della libera volontà che fa proprio il piacere sensibile, lo richiama e si compiace di esso (*Sum. Theol*. 2-2, q. 74, a. 6, ad 3l:

Dio permette la tentazione per ottenere il bene per mezzo di essa, per mantenere l'uomo nell'umiltà e guidarlo alla *preghiera* e alla *confidenza in Dio*, per perfezionarlo intimamente mediante una più forte *tensione delle sue energie*. Nella vera tentazione è doverosa la ripulsa da parte della volontà, e se non cessa subito, la *resistenza perseverante*. Tale resistenza non occorre che sia una lotta diretta, né che si volga mediante impegno e opposizione attuale. Una lotta diretta è invece raccomandabile soprattutto di fronte agli incitamenti che provengono dalla *vis irascibilis* o dalla debolezza della volontà. Negli stimoli violenti della *vis irascibilis*, specialmente della concupiscenza sessuale, è consigliabile invece la fuga, cioè *evitare* le occasioni distraendo il pensiero verso altri oggetti, e la *vigilanza* implorando l'aiuto soprannaturale mediante la *preghiera*: «Vigilate e pregate per non entrare in tentazione» (Mt. 26, 41).

b) Il *pericolo*, come la tentazione, può sorgere da una causa sia interna che esterna. È questa che costituisce l'occasione della colpa (cfr. n. 583).

CAPITOLO II

I PECCATI IN SPECIE

Articolo I

I peccati interni

93 bis. - Si chiamano *peccati interni* perché si commettono soltanto con le facoltà spirituali, cioè, con l'intelletto e con la volontà. In questa categoria si debbono classificare: a) la dilettazione morosa, b) la gioia del peccato passato, c) il desiderio cattivo.

§ 1. LA DILETTAZIONE MOROSA

94. - *La dilettazione morosa* consiste nel dilettarsi di una cosa cattiva rappresentata alla mente da una volontaria immaginazione, senza intenzione di eseguirla.

Si chiama «morosa» da «mora», cioè, indugio; appunto perché la mente anziché respingerla, si ferma a pensarla perché vi trova diletto e piacere.

La dilettazione morosa differisce dal pensiero o dall'immaginazione di una cosa cattiva, la quale, *se viene pensata per un fine buono*, p. es. per motivo di erudizione ò di insegnamento, non costituisce peccato; ma se si fa per curiosità, è peccato veniale. È mortalmente colpevole se vi è il pericolo prossimo di acconsentire ad un grave peccato.

I. La *specie* e la *gravità* di questo peccato sono determinate dall'oggetto del quale uno si diletta.

Se l'oggetto è un furto, un adulterio, una fornicazione, la dilettazione morosa è un peccato corrispondente. Ordinariamente però, la dilettazione morosa riguarda più l'oggetto in generale che le sue circostanze particolari, perché versa solo sull'oggetto come viene rappresentato alla mente prescindendo dalle sue qualità e quindi dalle circostanze; sicché, se uno si diletta del furto di un calice solo perché è d'oro e quindi è cosa preziosa, non contrae la malizia specifica del sacrilegio ma solo del furto.

95. - 2. *Non è lecito* dilettarsi di un oggetto che sarà lecito nel futuro e che fu lecito nel passato, ma che presentemente è proibito.

Così, non è lecito ai fidanzati dilettarsi delle loro intime relazioni matrimoniali future rappresentate come attuali; come neppure alle vedove è lecito dilettarsi delle loro relazioni carnali di una volta. *È lecito*, però, il desiderio della copula che si avrà nel matrimonio futuro, perché il desiderio riguarda un oggetto che in futuro sarà lecito. Tali pensieri però spesso diventano peccaminosi per il pericolo del consenso.

§ 2. IL GAUDIO O LA COMPIACENZA PECCAMINOSA

96. – I. **Nozione**. Il gaudio è la soddisfazione che si prova per un'opera cattiva compiuta da sé o dagli altri.

Suppone l'approvazione di tale peccato, perché se senza questa approvazione ci si rappresentasse con piacere un peccato passato come presente, s'avrebbe la dilettazione morosa.

Al gaudio si riferisce e si rannoda: la *iattanza* del male commesso; il *rammarico* del male non fatto; la *tristezza* per il bene compiuto.

97. - II. **Malizia del gaudio**. I. La *specie* e la *gravità* di questo peccato sono determinate dall'atto cattivo di cui uno gode.

Chi si compiace di aver rubato una cosa sacra, contrae la malizia del furto e del sacrilegio. Chi si compiace di aver peccato con una coniugata contrae la malizia della fornicazione e dell'adulterio.

2. *È lecito* godere di un effetto proveniente da un'opera cattiva, purché sia buono o almeno indifferente.

In questo caso, il gaudio non si riferisce all'opera cattiva, ma all'effetto buono seguitone. È lecito, dunque, godere di una buona testimonianza ottenuta con una bugia; è lecito compiacersi della liberazione dalle cattive tentazioni avvenuta mediante un copula illecita.

Rallegrarsi del modo con cui è stato commesso il peccato, può essere lecito, purché questo modo non sia cattivo in se stesso.

Rammaricarsi di non aver fatto il male è peccato come il godere di aver fatto il medesimo male; *rattristarsi* senza motivo, di aver fatto il bene, costituisce grave peccato se si era obbligati a fare questo bene sotto colpa grave; costituisce peccato veniale se l'obbligo di fare il bene era solo leggero. Il rattristarsi di un bene che non è stato comandato, è peccato veniale se si fa senza motivo sufficiente.

§ 3. IL DESIDERIO CATTIVO

98. - **Il desiderio cattivo** è un atto di volontà con cui uno deliberatamente brama compiere un'azione cattiva.

Riguarda dunque il futuro; ed è *efficace* quando diventa proposito assoluto di eseguire l'opera cattiva; è *inefficace* quando uno vorrebbe compiere l'azione cattiva che desidera, se si verificasse una determinata condizione esplicita o implicita.

a) *Il desiderio dell'opera cattiva, sia esso efficace, oppure inefficace è sempre peccato*.

I comandamenti di Dio, infatti, ci proibiscono di desiderare la roba e la donna d'altri.

b) *Il desiderio riveste la gravità e la malizia specifica dell'atto esterno che si desidera*.

Gesù nel Vangelo dice: «Qui viderit mulierem ad concupiscendam eam, jam moechatus est eam in corde suo». La ragione è che il desiderio abbraccia tutto l'oggetto cattivo appreso in tutte le sue circostanze; quindi da questo oggetto e dalle sue circostanze, desume tutta la malizia teologica e specifica.

99. - c) *Il desiderio inefficace posto sotto una condizione che per natura sua toglie ogni malizia, per sé, non è peccato*.

Tale effetto non contiene alcun disordine né in sé, né in rapporto all'oggetto. Non è peccato, dunque, il dire: mangerei carne se non fosse venerdì; mi sposerei se non fossi sacerdote, ecc.

d) *È lecito* desiderare il male al prossimo se intervengono le seguenti condizioni: 1) vi sia un fine buono; 2) venga escluso ogni desiderio di vendetta; si osservi l'ordine della carità.

L'ordine della carità comporta che il bene per cui si desidera il male al prossimo, abbia la preponderanza o al meno sia adeguato al male desiderato; p. es., è lecito desiderare un male al peccatore perché si emendi. Non è lecito, però, alla moglie desiderare la morte del marito per il fatto che è maltrattata.

Articolo II

I peccati capitali

100. - **I peccati capitali** sono appetiti disordinati dai quali, come da una fonte, promanano altri peccati.

Tali peccati si chiamano «capitali» non tanto per la gravità, quanto per il numero e la varietà dei peccati che da loro nascono. Sono sette.

I. **Superbia**: è un desiderio disordinato della propria superiorità. È *peccato mortale ex toto genere suo* quando porta l'uomo al disprezzo dei Superiori e alla disobbedienza alle loro leggi. È *peccato veniale ex toto genere suo*, quando non giunge a tanto, sebbene alimenti nell'uomo eccessivo desiderio di onore e di distinzione sui propri eguali; può diventare peccato mortale per le circostanze, per es. se porta a disprezzare gravemente il prossimo; *è peccato veniale* se porta l'uomo solo ad offendere lievemente i propri eguali.

Figlie della superbia sono: a) l'*ambizione* e la *presunzione* che costituiscono peccato grave, quando portano ad accettare un impiego che non si è capaci di compiere; b) *la vanagloria* che per sé è peccato veniale, ma può divenire mortale se uno manifesta la propria superiorità ingiuriando gravemente gli altri, oppure colloca in essa il fine ultimo di tutte le sue azioni, pronto piuttosto a commettere qualsiasi cosa anziché reprimerla. Dalla vanagloria nascono: la *iattanza*, che è leggera in se stessa quando uno si vanta del bene che fa; costituisce peccato grave quando uno si vanta di una materia gravemente peccaminosa (cfr. n. 96); l'*ipocrisia*, che è simulazione della virtù che uno non ha; può costituire colpa grave quando ridonda a disprezzo di Dio o lede i diritti del prossimo; l'*ostentazione* per cui uno mira a farsi notare per mezzo del fasto di cui fa pompa o con certe singolarità; è mortale quanto mira alla corruzione dei costumi ed è causa di scandalo.

Rimedi contro la superbia: considerazione della propria debolezza, la vanità della gloria umana, l'umiltà di Gesù, i castighi dei superbi e la gloria degli umili.

101. - II. **Avarizia**: È l'eccessivo ed egoistico attaccamento ai beni terreni.

Si distingue dalla *parsimonia* e dal *risparmio* perché l'avarizia considera i beni come fine a se stessi e non in vista dei beni futuri necessari a noi o agli altri. L'avarizia si può considerare non solo in rapporto ai beni di ordine materiale, ma si estende ancora ai beni spirituali: grettezza nei sentimenti di stima, di amore, di lode per gli altri, ecc.

È peccato veniale ex toto genere suo, se si oppone alla sola liberalità; *è peccato mortale ex genere suo*, se si oppone alla giustizia o alla carità; oppure se uno si serve di mezzi gravemente illeciti per acquistare danaro o altri beni materiali.

Figlie dell'avarizia sono: la frode, l'inganno, la violenza, la crudeltà verso i poveri, ecc.

I *rimedi* sono: il pensiero dei beni celesti e la caducità di quelli terreni, la povertà di Cristo, l'infelicità dell'avaro preoccupato dei pericoli che comporta questo vizio.

III. **Lussuria**: è il desiderio disordinato dei piaceri sensuali.

Circa questo peccato. cfr. il VI Precetto del Decalogo, n. 217, ss.

102. - IV. **Gola**: è il desiderio disordinato del mangiare e del bere. *È peccato veniale ex genere suo*, però può diventare mortale se si arriva a tali eccessi da rendersi incapace per un tempo notevole di adempiere tutti i propri doveri, oppure quando diventa causa di colpe gravi. La gola, infatti, può condurci all'incontinenza, all'intemperanza della lingua, ecc.

Alla gola si riferisce l'intemperanza nel bere fino alla perdita dell'uso della ragione (ubriachezza), la quale, se è perfetta, cioè se arriva totalmente a togliere l'uso della ragione, *è peccato mortale ex genere suo* se è causata senza motivo sufficiente.

Per gravi ragioni, probabilmente, può permettersi l'ubriachezza, come p. es. per curare una malattia o con più sicurezza subire un'operazione chirurgica; Scacciare la malinconia non è motivo sufficiente per ubriacarsi. L'ubriachezza che toglie solo parzialmente l'uso di ragione (imperfetta) è solo peccato veniale, ma potrebbe divenire mortale per il danno o lo scandalo che genera, per la tristezza che potrebbe causare ai parenti, ecc.

*In rapporto all'uso degli stupefacen*ti (morfina, cocaina, eroina, cloroformio, ecc.) valgono gli stessi principi, cioè: è lecito usarli in piccole dosi quando interviene un motivo sufficiente, per es. per calmare nervi, dolori, ecc.; senza giusto motivo, *è peccato veniale*. Ma prenderne in dosi tali da perdere l'uso della ragione è *peccato grave*, salvo che non scusi un motivo proporzionato, p. es. un'operazione chirurgica, procurare un sollievo al paziente in malattie dolorose, ecc.

L'*eutanasia*, ossia la morte indolore che taluni vorrebbero fosse data ai malati inguaribili e destinati a penose agonie, o addirittura a tutti coloro che sono fisicamente tarati o affetti da gravi malattie ereditarie, è *illecita*.

In Italia, il commercio degli stupefacenti è disciplinato con la legge del 7 giugno 1934, n. 1145. In materia di stupefacenti il C.P. reca: «Chiunque esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila» (art. 445).

L'art. 446 applica la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa non inferiore a lire mille, a chi clandestinamente fa commercio di stupefacenti, o li detiene per farne commercio clandestino, o li somministra ad altri clandestinamente. La pena è aumentata, se alcuna delle sostanze stupefacenti viene venduta o consegnata a ragazzi inferiori ai 18 anni o malati di mente.

L'elenco delle sostanze stupefacenti è contenuto nel D.M. 18 febbraio 1937, ove ne sono enumerate 20, oltre i loro derivati. Tra queste: l'oppio grezzo, officinale, e le capsule di papavero; la morfina, la diacetilmorfina (eroina), le foglie di coca, la cocaina con i suoi sali e le sue preparazioni, la canape indiana, ecc. Con legge 10 agosto 1950, n. 631, sono stati equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente, gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici; e successivamente, con legge 20 aprile 1951, n. 301, sono stati equiparati alle sostanze suddette il dT-2-dimetilamino-4: 4-difenil eptano-5-one, suoi derivati e preparazioni. (Gavuzzo, *Guida per la difesa della moralità* v. *stupefacenti*).

Figlie della gola sono: ottusità dell'intelligenza, immoderata gioia, loquacità stolta, ecc.

Rimedi: Considerazione dei disastrosi effetti della gola per il corpo e per l'anima, mortificazione della carne specialmente nel mangiare e nel bere, pensare alla morte e alla corruzione.

103 . V. **Ira**: è un desiderio disordinato di vendetta. Può essere cattiva per un doppio motivo: a) *per l'oggetto*, se si cerca di vendicarsi di un innocente, o di punire troppo duramente un colpevole, o se si cerca la vendetta, non in quanto è giusta, ma per soddisfare un sentimento di malevolenza, ed allora è *peccato mortale ex genere suo*, perché si oppone alla carità e alla giustizia; b) *per il modo di vendicarsi*, se, per es. dominati completamente dall'ira, si prorompe in escandescenze, ed allora è *peccato veniale*, ma potrebbe diventare *mortale* se a tali escandescenze seguissero bestemmie, imprecazioni, scandali, ecc. *È lecita l'ira giusta* che si ha quando uno si adira per un peccato che esige la dovuta punizione.

Figlie dell'ira sono: l'indignazione e il malumore, l'indurimento del cuore, le bestemmie, le contumelie, ecc.

Rimedi: Considerazione della mitezza di Gesù e dei Santi, abituarsi a riflettere prima di agire e non lasciarsi dominare dalla passione, resistere ad ogni immoderato impulso d'ira e non parlare mai sotto tale impulso.

104. - VI. **Invidia**: è il malcontento che si prova di fronte ad un bene altrui, considerato come diminuzione della propria eccellenza.

È peccato mortale ex genere suo, perché si oppone direttamente alla carità, la quale vuole che uno si rallegri del bene del prossimo. Quanto più il bene invidiato è importante, tanto più grave è il peccato.

Molte volte si confonde l'invidia con la *gelosia*: questa consiste in un amore eccessivo del proprio bene accompagnato dal timore che da altri ci venga tolto. Vi è differenza anche tra invidia ed *emulazione*: quest'ultima è un sentimento lodevole che ci porta ad imitare, ad uguagliare e se è possibile, anche a superare, con mezzi giusti, le buone qualità di un altro.

Figlie dell'invidia sono: la mormorazione, la detrazione, l'odio, il godimento del male e il dispiacere del bene altrui.

Rimedi: Esercizio dell'umiltà, la considerazione dei mali che genera l'invidia, un grande amore verso il prossimo.

105. - VII. **Accidia**: a) *in senso generale*: è il tedio delle cose spirituali per il lavoro annesso; b) *in senso particolare*: è il tedio dell'amicizia divina a causa dei sacrifici che essa impone per conservarla.

L'accidia presa sotto il primo aspetto diviene peccato mortale quando per essa si viola un precetto affermativo o negativo; presa sotto l'altro aspetto è peccato mortale *ex toto genere suo* perché si oppone direttamente all'amore di Dio.

Figlie dell'accidia sono: torpore e distrazione volontaria della mente, nausea del bene, rancore verso coloro che vivono virtuosamente.

Rimedi: Amore al lavoro sull'esempio di Cristo e dei Santi, tener presente lo scopo della vita, preghiera frequente, ecc.

TRATTATO VI

LE VIRTÙ

CAPITOLO UNICO

NOZIONI GENERALI SULLE VIRTÙ

106. - I. **Definizione**. La virtù [12] , presa in senso *largo*, significa *forza, facoltà a compiere una cosa*. In questo senso i miracoli vengono chiamati anche virtù (cfr. Mt. 11, 21 e Lc. 6, 19). In senso *stretto*, la virtù *è un abito ché perfeziona le potenze dell'anima spingendole a bene operare.*

La virtù, dunque, favorisce l'uomo nella ricerca e nell'esecuzione del bene. Essa risiede nella volontà o in un'altra potenza dell'anima, in quanto mossa dalla volontà (*Summ. Theol*. 1-2, q. 36, a. 3).

È falso, perciò, il **quietismo**, che fa consistere la perfezione nella passività totale dell'anima, che si è rimessa interamente a Dio, affinché Egli faccia in essa e senza essa, il suo divin beneplacito; è falso ancora l'*americanismo*, il quale sostiene che per l'uomo moderno sono più adatte le virtù naturali ed attive (fortezza, culto della propria persona, veracità ecc.) che non le virtù soprannaturali e passive (mortificazione, ubbidienza ecc.).

II. **Divisione delle virtù**. 1. *Per la loro origine*, le virtù possono essere *acquisite o infuse da Dio*, secondo che si acquistano mediante la ripetizione degli atti naturali, oppure per un'azione soprannaturale di Dio.

2. Per *il loro oggetto*, possono essere *Teologali* o *Morali*. Le prime immediatamente e direttamente hanno per oggetto Dio somma verità (fede), sommo bene per noi (speranza), sommo amore (carità); le seconde riguardano direttamente e immediatamente l'onestà degli atti, sia in rapporto a Dio

indirettamente (la Religione, la penitenza ecc.), sia in rapporto all'uomo soltanto (la fortezza, la temperanza ecc.).

Le virtù teologali sono sempre infuse; le virtù morali ordinariamente sono acquisite, ma possono essere anche infuse, in quanto dispongono l'uomo circa ciò che riguarda il fine soprannaturale.

3. *Per la loro importanza*, quattro tra le virtù morali si chiamano *virtù cardinali*, perché sono il fondamento a cui si riducono tutte le altre virtù. Esse sono:

a) la *prudenza*, che aiuta l'intelletto a ordinare rettamente le facoltà verso il loro fine. Ad essa si oppone per *difetto*, la precipitazione, l'inconsiderazione, l'incostanza e la negligenza; *per eccesso*: la prudenza della carne, l'astuzia, l'inganno, la frode, l'eccessiva preoccupazione delle cose temporali.

b) La *giustizia*, che dispone a rispettare la legge e a dare a ciascuno il suo (cfr. n. 243 ss.). Le sue parti *integranti* consistono nel fare il bene dovuto ad un altro e nell'evitare il male nocivo ad un altro. Le parti *potenziali per difetto di uguaglianza* sono: la religione, la pietà, l'osservanza, l'obbedienza; le parti *potenziali per assenza di stretto debito*, sono: la gratitudine, il giusto castigo, la veracità, l'affabilità, la liberalità, l'equità.

c) La *fortezza*, rende forti nel bene di fronte ai pericoli del male. Per difetto si oppone ad essa: la timidità o codardia; per eccesso: l'audacia. Virtù annesse sono: La magnanimità, la pazienza, la longanimità, la perseveranza e la costanza.

d) La *temperanza*, frena l'inclinazione al piacere sensibile contenendola nei limiti dell'onestà. Parti soggettive della temperanza sono: l'astinenza, la sobrietà, la castità e la verginità; parti potenziali sono: la continenza, la mansuetudine, la clemenza, la modestia, l'umiltà.

107. - III. **Origine, aumento e perdita delle virtù**. 1. *Le virtù infuse*, sia teologali che morali vengono infuse unitamente alla grazia santificante nella giustificazione; vengono *aumentate* con le opere meritorie dell'operante, e, *ex opere operato*, per mezzo dei sacramenti; *si perdono* con i rispettivi peccati gravi.

2. *Le virtù naturali* si acquistano ed aumentano con le ripetizioni degli atti buoni corrispondenti; si affievoliscono e si perdono con gli atti contrari.

108. - IV. **Nesso tra le virtù**. 1. *Le virtù infuse* possono sussistere senza le virtù acquisite, come p. es. nel bambino battezzato.

2. *Le virtù acquisite* sono così legate tra loro, che possedendone una in grado perfetto, si possiedono anche le altre; ma finché sono imperfette, l'una può stare senza dell'altra.

La prudenza è la regina di tutte le virtù morali e nessuna di queste può sussistere in grado perfetto senza la prudenza, la quale dirige tutte le facoltà umane verso il fine. Le virtù morali perfette sono connesse tra loro.

3. La carità unisce inseparabilmente tutte le virtù morali; mentre la fede e la speranza possono sussistere senza di queste.

La carità non può stare senza la fede e la speranza: la speranza non può sussistere senza la fede. La carità precede le virtù morali, e tra queste eccelle la virtù della Religione, benché sotto altri aspetti emergano anche la prudenza, la giustizia, l'umiltà.

109. - V. I doni dello Spirito Santo. Sono abiti speciali infusi dallo Spirito Santo, che perfezionano le virtù infuse e rendono le nostre facoltà più pronte all'obbedienza ed alle mozioni divine.

Differiscono dalle virtù in quanto con queste la grazia ci lascia attivi, sotto l'influsso della prudenza; i doni invece dànno la prontezza e la facilità per rispondere alle divine ispirazioni; le virtù rendono più spedito l'uomo ad operare la sua salvezza, i doni invece spingono l'uomo ad atti di maggior perfezione e ad atti supererogatori. Gli atti perciò che si compiono sotto l'influsso dei doni sono più perfetti di quelli che si compiono sotto l'influsso delle virtù, perché l'azione dello Spirito Santo è più attiva e feconda.

PARTE SECONDA

TEOLOGIA MORALE SPECIALE

Premessa la trattazione generale delle norme che regolano l'attività umana, esponiamo i singoli precetti che dirigono l'uomo verso il suo ultimo fine. Tra questi hanno il primo posto i precetti delle virtù teologali perché riguardano *direttamente* Dio e perché con essi l'uomo *immediatamente* è ordinato al suo ultimo fine; seguono poi i precetti del Decalogo e in ultimo i precetti della Chiesa.

LIBRO PRIMO

I PRECETTI DELLA VITA CRISTIANA

SEZIONE I

I precetti delle virtù teologali

TRATTATO I

LA FEDE

CAPITOLO I

NATURA E NECESSITÀ DELLA FEDE

110. - 1. **Nozione**. La fede [13]: a) *come virtù*, è un abito soprannaturale intrinseco che dispone l'intelletto a prestare il suo assenso fermo alle verità rivelate da Dio in forza dell'autorità dello stesso Dio rivelante, il quale non si inganna né può ingannare (DB. 1789).

b) *Come atto*, la fede è lo stesso assenso che noi diamo alle verità rivelate.

L'atto di fede, dunque, è un atto dell'intelligenza mossa dalla volontà a dare il suo assenso. Occorre anche l'atto della volontà perché non sempre le verità divine sono così evidenti da determinare subito l'assenso dell'intelletto; è perciò necessario l'intervento della volontà per muovere l'intelletto ad aderire alla verità rivelata, sia pure incomprensibile, in omaggio a Dio.

111. - II. **Necessità della fede**. I. *Necessità di mezzo. L'abito della fede* per tutti gli uomini, l'*atto di fede interno* per gli adulti, è necessario di necessità di mezzo per la salvezza.

Siamo perciò obbligati a credere *in modo generale* a tutte quelle cose che Dio ha rivelate. Inoltre, bisogna credere esplicitamente alcune verità, cioè: l'esistenza di Dio, la sua provvidenza in rapporto alla rimunerazione dei buoni e dei cattivi. È controverso se abbia ragione di necessità di mezzo anche la fede nel mistero della SS. Trinità e nell'Incarnazione; praticamente trattandosi di cose necessarie per la salvezza, bisogna seguire la parte più sicura (cfr. n. 76). Per questo: a) tutti coloro che hanno cura di anime sono tenuti ad istruire i fedeli in questi dommi; b) fuori del

caso di necessità non si devono battezzare, né assolvere gli adulti che ignorano, anche invincibilmente, questi misteri; c) nel pericolo di morte affinché l'adulto possa essere battezzato è necessario che in qualche modo manifesti la sua fede intorno a questi dommi.

2. **Necessità di precetto**. I) *Per gli atti interni*: Vi è un precetto divino che comanda sia di astenersi da qualsiasi negazione e dubbio circa le verità della fede, sia di emettere atti di fede interni circa le principali verità rivelate.

I fedeli sono dunque tenuti a conoscere ed a credere: a) gli articoli sostanziali del simbolo apostolico; b) i precetti del Decalogo; c) il precetto di pregare e probabilmente l'orazione domenicale; d) la dottrina elementare circa i Sacramenti. Il non conoscere queste verità, almeno sostanzialmente, costituisce colpa grave, e coloro che colpevolmente trascurano di istruirsi non possono assolversi.

Questo precetto obbliga: a) quando una verità è sufficientemente proposta; b) spesso nella vita; c) probabilmente in punto di morte; d) dopo la negazione di una verità di fede; e) quando è necessario per emettere un altro precetto, p. es. di carità, di penitenza, ecc.

2) *Per gli atti esterni*: vi è un precetto divino, sia affermativo, sia negativo, di professare la fede (cfr. ad Rom. 10, 10) .

A) *Il precetto affermativo obbliga ad atti positivi di fede*:

I) Ogni qualvolta il silenzio o il modo di agire comporta l'implicita negazione della fede, il disprezzo della religione, l'ingiuria a Dio e lo scandalo del prossimo (can. 1235 § I).

2) Ogni qualvolta ci viene comandato dalla Chiesa (cfr. can. 1406).

In detto canone si fa obbligo di emettere la professione di fede: a) a coloro che intervengono al Concilio ecumenico o particolare o al Sinodo; b) ai nuovi Cardinali; c) ai nuovi Vescovi, Abati e Prelati Nullius, Vicari e Prefetti Apostolici; d) al Vicario Capitolare; e) ai nuovi Canonici; f) ai nuovi Consultori diocesani; g) al Vicario Generale, ai Parroci e ai Beneficiati; al Rettore, ai Professori di S. Teologia, Diritto canonico e filosofia nei Seminari; ai promovendi al Suddiaconato; ai censori di libri; ai Confessori e ai Predicatori prima di ricevere la facoltà; h) al Rettore dell'Università o della Facoltà; a tutti i professori all'inizio di ogni anno o all'inizio dell'ufficio accettato; a coloro che dovranno essere insigniti dei gradi accademici dopo gli esami; i) ai Superiori nelle religioni clericali; l) a colui che, lasciato un primo incarico, ne riceve uno nuovo.

Devono emettere la professione di fede col giuramento antimodernistico: a) gli Ordinandi in sacris, almeno prima del Suddiaconato; b) i Confessori ed i Predicatori, prima di ricevere la facoltà; c) i Parroci, i Canonici, i Beneficiati prima di prender possesso del beneficio o anche se vengono trasferiti ad un nuovo beneficio; d) gli Officiali della Curia Vescovile, dei Tribunali e delle Congregazioni Romane; e) i Lettori di Teologia e filosofia nei Seminari e nei Collegi dei Religiosi ogni anno prima di iniziare le lezioni; f) i Moderatori delle famiglie religiose e delle Congregazioni e i Dottori prima di iniziare l'ufficio.

La professione di Fede ed il giuramento antimodernistico obbligano *sub gravi*, direttamente le suddette persone, indirettamente i Superiori, i quali devono curare che i sudditi la emettano. Deve essere, inoltre, redatto il documento della professione avvenuta, sottoscritto da colui che l'ha emessa (S. Uffic. 22 marzo 1918).

112. - B) *Il precetto negativo vieta la negazione della lede sia diretta sia indiretta, anche esternamente*.

I) *Direttamente* si rinnega la fede con parole, segni o azioni che per loro natura contengono o la negazione della vera fede o la professione di una fede falsa, p. es. chi apertamente dice di non credere; chi porta insegne massoni che, atee, ecc.

2) *Indirettamente* si rinnega la fede quando si compiono atti o omissioni che non per loro natura, ma per circostanze di fatto contengono una negazione della fede. Così p. es. indirettamente rinnega la fede colui che interrogato su di essa tace, mentre un altro risponde che l'interrogato non è cattolico; colui che con frequenza assiste alle funzioni degli acattolici e quasi mai a quelle dei cattolici, ecc.

3) *Dissimulare la fede* per grave causa è lecito purché non vi sia, in quel determinato caso, un precetto che obblighi a confessare la fede; p. es., un cattolico può non osservare l'astinenza trovandosi tra gli eretici; con ciò evita di esporsi ad un grave pericolo; è lecito ai semplici fedeli fuggire durante una persecuzione, salvo il caso in cui vengano interrogati dalla legittima autorità e la loro fuga o dissimulazione della fede indicasse un rinnegamento di essa. I pastori di anime, invece, hanno il grave obbligo di non abbandonare le anime loro affidate, se la loro presenza è necessaria ad esse o se la loro fuga causasse un grave scandalo. Ma se tali necessità non esistono, e specialmente se la loro presenza fosse più necessaria altrove, oppure potesse essere più utile dopo la persecuzione, anche a loro è lecito portarsi in luogo più sicuro. Un obbligo di fuggire esisterebbe soltanto nel caso di un grave pericolo per la propria perseveranza nella fede, o qualora fosse necessario conservare una determinata persona per il bene della comunità. Nel caso però di una ispirazione particolare dello Spirito Santo, è sempre lecito affrontare la morte nella persecuzione per amor di Dio o del prossimo. Sarebbe, invece, una vera negazione della fede il mangiare carne nei giorni proibiti, ecc., in seguito ad una sfida, per mostrare il proprio disprezzo per la fede (cfr. Arregui, *Summ. Theol*., Moralis, 120, res. 3; Génicot-Salsm., *Theol. Mor*., I, 196).

CAPITOLO II

I PECCATI OPPOSTI ALLA FEDE

Articolo I

L'infedeltà

113. - **L'infedeltà** è la mancanza di fede in una persona non battezzata.

È *negativa*, se l'infedele mai ha sentito parlare di fede; è *privativa*, se l'infedele, pur avendone avuta l'occasione, è stato negligente nell'approfittarne; è *positiva*, se sufficientemente proposta l'ha disprezzata, in questo caso si si ha l'*incredulità*.

La prima non è peccato; la seconda è peccato, ma la sua gravità deve giudicarsi dalla maggiore o minore negligenza avuta nell'approfittarne; la terza è peccato gravissimo perché contiene un formale disprezzo della parola di Dio.

Articolo II

L'eresia e l'apostasia

114. – I. **Nozione**. L'eresia è un errore dell'intelletto, per cui un battezzato nega pertinacemente una verità rivelata da Dio e proposta dalla Chiesa a credere, oppure ne dubita soltanto (can. 1352 § 2).

L'eresia può essere: *formale o materiale; l'eresia formale* è quella che corrisponde alla definizione dell'eresia; mentre l'*eresia materiale* si ha quando una persona, dopo ricevuto il battesimo, senza propria colpa ammette o afferma un errore oggettivo contro la fede cattolica.

L'eresia formale è peccato mortale ex toto genere suo: l'eresia materiale non costituisce peccato finché non nasce il dubbio, ma nato il dubbio, sarà peccato grave o leggero secondo il grado di negligenza che si usa nel deporlo.

Non è eretico colui che solo *esternamente* rinnega la fede, ritenendola però internamente. Chi tiene per certa una verità che è contro la fede, ignorando che la Chiesa ritiene il contrario, ed è pronto a sottomettersi al giudizio della Chiesa, non è eretico formale; chi, invece, aderisce totalmente alla sua opinione, con la deliberazione di voler in essa persistere ancorché dalla Chiesa venisse definito il contrario, è eretico formale.

Peccano tutti coloro che senza motivo sufficiente si espongono al pericolo dell'eresia, p. es., ascoltando per pura curiosità le prediche di eretici, leggendo libri che propugnano eresie, ecc.

115. – Errori moderni contro la fede

I. *Il Liberalismo*. Il liberalismo a) propugna le libertà individuali spingendole fino all'estremo limite, sì da fare dell'esistenza terrena l'unico fine dell'uomo; b) sostiene la separazione dello Stato dalla Chiesa fino al punto che lo Stato deve agire ignorando l'esistenza della Chiesa. Non ammette, dunque, nessuna autorità della Chiesa sullo Stato, neppure in quelle cose che essa deve rivendicare come sue, p. es., il matrimonio, i beni ecclesiastici, ecc.

Il liberalismo è condannato e colui che *pertinacemente* lo sostiene e lo difende, è *eretico*. Non è eresia, ma solo mancanza di assenso religioso, e quindi peccato contro la prudenza e la riverenza dovuta alla Chiesa, il ritenere solo qualche errore secondario condannato, senza ammettere la dottrina fondamentale del liberalismo.

2. Il *Socialcomunismo* [14]. La filosofia del Comunismo si basa sul materialismo dialettico e storico.

a) *Materialismo dialettico*. Esiste solo la materia, perciò non vi è posto né per Dio, né per un'anima spirituale e immortale. La materia è venuta man mano evolvendosi fino alla costituzione dell'uomo il quale si distingue dagli altri animali per la presenza del pensiero che a sua volta va inteso soltanto come suprema attività della materia.

b) *Materialismo storico*. Il materialismo storico estende i principi del materialismo dialettico allo studio della vita sociale, ai fenomeni sociali, alla storia della società. Nella storia umana tutto culmina nell'interesse economico, il quale è sempre fattore decisivo di ogni avvenimento. Tutte le ideologie (giuridiche, morali, religiose ...) non spuntano se non sul terreno degli interessi economici. La storia, superate le ere: schiavistica, feudale, borghese, marcia verso il trionfo dell'era socialista.

Il social-comunismo tende ad attuare questa concezione ideologica nel campo pratico, con un programma basato sull'odio verso il capitalismo, allo scopo di preparare la rivoluzione sociale violenta. Come punti importanti di questo programma sta: la lotta ad oltranza contro le ideologie borghesi, ad esempio, la religione, che il comunismo si propone di distruggere fino alle radici, perché è l'oppio del popolo; l'idea di patria, da annegare nell'internazionale dei lavoratori; l'idea di famiglia, da sostituire con l'assistenza collettiva ai figli di tutti, ecc.

Il comunismo integrale dunque, invade il campo religioso e morale, non insegnando eresie, ma impugnando radicalmente la Fede divina e cattolica sia nella sua dottrina che nella sua morale; invade il campo economico-sociale e quello politico, diventando rivoluzionario.

In base a questa breve esposizione si stabilisce:

I) Colui che è convinto e propugna e difende il comunismo integrale è anticristiano e apostata dalla fede (anche se non vi è l'iscrizione al partito) e se tale adesione formale viene professata esternamente, costituisce un delitto nel senso giuridico-canonico (can. 2195 § I) e si incorre nella scomunica riservata «speciali modo» alla Sede Apostolica (can. 2314 § I, I), e nell'infamia.

2) La semplice iscrizione al partito comunista (fatta col pretesto che esso meglio rivendica i diritti degli operai) non costituisce per sé alcuna apostasia, né cade sotto la scomunica riservata «speciali modo». Con ciò non si dice che l'iscrizione al Comunismo non sia proibita dalla Chiesa, anzi i cattolici sono obbligati non solo a non collaborare in nessun campo col comunismo, ma combatterlo; inoltre, non è lecito pubblicare, diffondere e leggere i giornali e i fogli volanti che propugnano la dottrina e la prassi del Comunismo e scrivere in essi (Cfr. Decr. del S. Ufficio, 1° luglio 1949; AAS., XLI, 1949, pag. 334).

Molte volte per mancanza di istruzione, si trovano diverse persone in buona fede; in tali casi la condotta del confessore deve tener conto della qualità del loro errore e del maggiore o minore scandalo che dànno. La distinzione tra chi abbraccia o appoggia il comunismo «scientemente e liberamente» e chi invece lo fa *unicamente* perché costretto dalla necessità, è fondamentale e deve essere tenuta presente nell'ammettere ai sacramenti o nell'escludere da essi.

3) Il *Modernismo* afferma che i dommi sono fondati nell'evoluzione della coscienza collettiva dei fedeli e l'ultimo assenso alla fede si basa su una serie di probabilità. È un errore che intacca direttamente la fede e perciò condannato (cfr. Enc. «Pascendi» 8 settembre 1907 e Decr. «Lamentabili» 3 luglio 1907; DB. 2001 ss., 2171 ss., 2114, 2145 ss.).

4) Il *Teosofismo* è un sistema scaturito dall'occultismo e dallo spiritismo, il quale applica alla dottrina cristiana una serie di principi tratti da false religioni e da esperimenti religiosi. È un errore contro la fede perché intacca la religione cristiana nelle sue parti vitali e sa di panteismo. È stato condannato dal S. Ufficio il 18 luglio 1919 (D.B. 2189).

5) *Dubbio e indifferentismo*. Il dubbio volontario contro la fede distrugge la virtù della fede, poiché questa è una certa e indubitata adesione alla verità: *Dubius in fide haereticus est*. Ora a seconda che il dubbio investe solo singoli punti di dottrina o si estende ai princìpi stessi del cristianesimo e della religione, rientra o nel peccato di eresia o di infedeltà (can. 1325). Il dubbio però non va confuso con la tentazione del dubbio, tanto meno con l'*ossessione* del dubbio o con le semplici *difficoltà* teoriche; mentre infatti l'ossessione indica una eccessiva preoccupazione nel credere, le difficoltà, finché rimangono in campo teorico, non compromettono la volontà, ma tendono a preparare una cognizione più profonda della fede.

6) L'*indifferentismo* può essere teorico o pratico. *Il primo* consiste nell'assurda persuasione che tutte le confessioni religiose siano ugualmente vere, buone e salvifiche, o che la fede non abbia importanza essenziale per la vita morale e per la salvezza eterna. Questa forma di indifferentismo è da equipararsi alla completa infedeltà (n. 113). Questo indifferentismo è rappresentato prima di tutto dal *Liberalismo* (cfr. DB., 1777 ss., 2093); è rappresentato ancora dal *movimento cosiddetto MRA* (Moral Re-Armement, Riarmo morale) che pratica un proprio indifferentismo nei confronti di un cristianesimo dogmatico ed ecclesiastico. *Il secondo*, cioè l'indifferentismo pratico, pur non rigettando i principi dogmatici del cattolicesimo, non ritiene necessario vivere in conformità di tali principi. È perciò direttamente contrario alla vitalità della fede, senza esserne ancora un dissolvimento e una rinuncia. Ma se diventa mancanza anche nei confronti dei gravi doveri della fede, allora costituisce peccato grave, in quanto ingratitudine a Dio e disprezzo della salute propria e altrui.

Cause dell'indifferentismo sono: l'ignoranza religiosa, i pregiudizi contro la Chiesa, il sentimento mondano, la negligenza nelle pratiche religiose. Esso porta alla completa perdita della fede.

116. - II. *L'apostasia* è la completa defezione dalla fede cristiana da parte di una persona, che nel battesimo aveva ricevuto la vera fede (can. 1325 § 2).

Non si richiede l'adesione ad una setta eretica. È un peccato grave contro la fede *ex toto genere suo*, per il disprezzo che contiene in sé dell'autorità divina.

Articolo III

La comunicazione con gli acattolici

La comunicazione con gli acattolici può essere *civile* o *religiosa*, secondo che si comunica con essi nella vita civile o negli atti di culto.

117. - I. *La comunicazione nella vita civile* è permessa purché non vi sia il pericolo della perversione o dello scandalo.

Se vi è il pericolo della perversione non è lecito rimanere a servizio di padroni non cattolici o di quei cattolici che rigettano ogni pratica della vita cristiana. Non è lecito dare il proprio nome ad associazioni sociali acattoliche e anticattoliche, p. es. ai partiti comunisti (n. 115). Non è lecito ai genitori cattolici mandare i propri figli a scuole acattoliche, neutre, miste, cioè che sono aperte anche agli acattolici, salvo una legittima causa e rendendo remoto il pericolo della perversione. Il giudicare della sufficienza della causa e, dell'allontanamento del pericolo spetta all'Ordinario (cfr. can. 1374). Si guardino i cattolici dal prender parte a dispute o conferenze, specialmente pubbliche, con gli acattolici, senza la licenza della Sede Apostolica o, se il caso è urgente, dell'Ordinario del luogo (can. 1325 § 2).

È proibita in modo particolare la partecipazione a congressi, conferenze o società, indette allo scopo di riunire insieme tutti coloro che portano il nome di cristiani, anzi è anche proibito promuovere tali tentativi (S. Uff. 8 luglio 1927; AAS, XIX, 1927, p, 278). Tale proibizione vale in modo tutto particolare per le cosiddette conferenze «*ecumeniche*» (Monitum S. Uff. 5 giugno 1948; AAS., XL, 1948, p. 257). Per indire tali conferenze è necessaria la debita autorizzazione dell'autorità ecclesiastica (Istruz. del S. Uff. 20 dicembre 1949; AAS., XLII, 1950, pp. 142-147).

Non è proibito però disputare occasionalmente con eventuali acattolici che causalmente possono incontrarsi per via, in treno, ecc.: come pure non è proibito tenere conferenze apologetiche a cui segua un contradditorio, oppure altre riunioni miste con scopi che non riguardano materie di fede e di costumi.

II. **La comunicazione religiosa**. Questa può aver luogo quando i cattolici partecipano attivamente o passivamente agli atti di culto degli acattolici, oppure permettono che questi partecipino agli atti del culto cattolico.

1. **La partecipazione dei cattolici agli atti di culto degli acattolici.**

a) *La partecipazione attiva in sacris*, è assolutamente proibita; anzi colui che fa il contrario è sospetto di eresia (can. 1258 § I, 1316).

La proibizione riguarda sia gli atti di culto che sono in se stessi eretici, sia gli atti di culto che gli eretici hanno in comune con i cattolici. È illecito domandare i Sacramenti ad un eretico, salvo in pericolo di morte, ma anche a questo caso estremo, è necessario che, dalle circostanze, non si abbia ad arguire l'adesione alla setta acattolica. Non è mai lecito celebrare il matrimonio davanti ad un ministro acattolico (cfr. can. 1063). È proibito cantare insieme nelle funzioni religiose degli acattolici, suonare l'organo o altri strumenti. Non è proibito privatamente recitare, insieme ad un eretico, le preghiere, purché non contengano nulla contro la fede e non vi sia scandalo.

b) *Può essere tollerata la presenza passiva* o puramente materiale per ragione di convenienza civile o di cortesia, e per causa grave, presenziare a funerali, o a matrimoni e simili solennità, purché sia sempre lontano il pericolo di perversione e di scandalo (can. 1258 § 2).

Nel dubbio spetta all'Ordinario giudicare della gravità della causa. Assistenza passiva significa solo una presenza materiale, senza alcuna partecipazione, almeno esterna, ai riti sacri; perciò non si può pregare, cantare insieme, ecc. Non partecipa, però, colui che entrando in un tempio acattolico si scopre il capo, si siede quando gli altri si siedono o si alza quando gli altri si alzano, se così agisce per evitare singolarità.

I fedeli non possono far da testimoni o da padrini nelle cerimonie degli eretici, né possono ascoltare prediche o prendere parte a divertimenti indetti da loro. Purché non vi sia scandalo, possono visitare i loro templi. Un cattolico, avendo in casa un moribondo eretico che domanda un ministro eretico per i sacramenti, deve rimanere neutrale, o al massimo può chiamarlo affinché venga a *visitare* l'infermo, senza interessarsi di ciò che fanno mentre si trovano insieme.

2. **La partecipazione degli acattolici al culto cattolico**.

a) Si può permettere agli acattolici che assistano *privatamente* ai riti cattolici, senza prendervi parte attiva.

È proibito amministrare a loro i Sacramenti e ammetterli alla partecipazione dei Sacramentali (can. 731 § 2; S. Uff. 22 giugno 1859); è proibito osservare i riti sacri nel loro matrimonio (can. 1102 § 2); non si possono ammettere a compiere l'ufficio di padrini nel battesimo (can. 765); per grave motivo e purché non vi sia scandalo, possono far da testimoni nel matrimonio; il parroco non può ammetterli alla sepoltura ecclesiastica (can. 1239-40). Solo in caso di necessità e per circostanze speciali si può permettere ad un organista acattolico di suonare l'organo durante le funzioni cattoliche o a donne scismatiche di cantare unitamente a quelle cattoliche durante le funzioni liturgiche, purché non ne risulti scandalo. *Fuori delle sacre funzioni* non sembra proibito dare agli acattolici ceneri, candele e palme benedette; e *privatamente* si possono dare anche medaglia benedette, acqua santa, ecc. purché non intervengano abusi.

b) Non si può permettere agli acattolici che celebrino le loro funzioni nelle chiese cattoliche; passivamente si possono ammettere ad assistere ai riti sacri, anzi è lecito invitarli anche alle prediche, nella speranza di ottenere la loro conversione.

NOTA - **L'abiura**. L'abiura è la ritrattazione dell'errore in materia di fede. Essa è imposta agli *adulti*, che dall'apostasia, dall'eresia o dallo scisma, si convertono alla Chiesa cattolica. I fanciulli e gli impuberi, prima di ricevere il battesimo, fanno soltanto una professione di fede alla presenza di testimoni (S. Uff. 8 marzo 1882). Se gli adulti sono *pagani* che desiderano entrare nella Chiesa cattolica, basta il battesimo. I casi in cui è richiesta dall'adulto cristiano l'abiura sono due: o si tratta di un cattolico che è diventato pubblicamente eretico, scismatico o apostata; o di un cristiano che è nato ed è stato battezzato nell'eresia o nello scisma e vuole convertirsi alla Chiesa cattolica. Nel primo caso, premessa l'abiura, è necessario procedere alla assoluzione dalla scomunica nella quale è incorso passando all'eresia (cfr. can. 2314 § I, I), sia nel foro esterno che nel foro interno (can. 2251). L'assoluzione sacramentale del suo peccato la domanderà, in ultimo, a qualsiasi confessore (can. 2314 § 2). Nel secondo caso bisogna investigare sulla validità del battesimo: se questo è invalido, basta la sola amministrazione del battesimo senza l'abiura; se è valido, è necessaria l'abiura, l'assoluzione dalla scomunica in foro esterno, e poi la confessione sacramentale; se è dubbio, premessa l'abiura, si amministrerà il battesimo sotto condizione, e in ultimo la confessione sacramentale e l'assoluzione sotto condizione.

L'abiura viene ricevuta soltanto dall'Ordinario del luogo o da un suo delegato (escluso il Vicario generale senza mandato speciale) e deve esser fatta alla presenza di due testimoni (can. 2314 § 2). Il rito è descritto nel Pontificale romano (P. III, *Ordo ad reconciliandum, apostatam, schismaticum vel haereticum*) in alcuni documenti del S. Uffizio (cfr. 20 luglio 1859, 28 marzo 1900, 19 febbraio 1916).

In pericolo di morte, basta registrare, possibilmente davanti a due testimoni, la richiesta di ammissione nella Chiesa cattolica; si farà subito seguire la professione di fede che si potrà ottenere anche facendo le opportune domande e potrà dare l'assoluzione qualsiasi sacerdote (can. 882). In fine si manda alla Curia Vescovi le una relazione di tutto.

TRATTATO II

LA SPERANZA

CAPITOLO UNICO

118. - I. **Nozione**. - La Speranza [15] è una virtù teologale mediante la quale, confidando nella bontà di Dio, nella Sua onnipotenza e nella Sua fedeltà nelle promesse, noi fiduciosamente attendiamo da Lui la nostra eterna beatitudine ed i mezzi necessari per conseguirla.

Come *atto*, la speranza è questa aspettazione della nostra eterna beatitudine e dei mezzi per conseguirla.

II. **Oggetto della speranza**. L'oggetto materiale primario della speranza è la beatitudine suprema nel possesso di Dio; l'oggetto materiale secondario è costituito da tutti i mezzi necessari ai singoli uomini per raggiungere questa beatitudine. Sotto questo aspetto anche i beni terreni usati nel modo e nella misura con cui Dio li ordina alla nostra salute; possono costituire questo secondo oggetto materiale della speranza.

Il desiderio proprio della speranza deve essere attivo ed efficace nella tendenza verso i beni eterni; la fiducia propria della speranza deve essere confidente, forte ed incrollabile, accompagnata da un'umile sfiducia nella propria forza, dignità e costanza e da un salutare timor di Dio. Da questo desiderio vivo ed efficace nasce quell'atteggiamento proprio del cristiano, che si considera pellegrino e straniero in questo mondo (1Pt. 2, 11) e vive animato dal desiderio di Dio e della patria celeste (2Cor 5, 6-8, Fil., 1, 23).

In questo modo la virtù della speranza è espressione di un'esistenza cristiana, in contrapposizione alla concezione deistica, atea, nichilista e laica, che pone la propria speranza soltanto in questo mondo, conducendo gli uomini alla disillusione e alla disperazione.

III. **Necessità**. Per gli adulti l'atto di speranza è necessario sia di necessità di mezzo, che di necessità di precetto.

L'atto di speranza obbliga per sé: a) al principio della vita spirituale (uso di ragione - conversione); b) spesso in vita; c) in pericolo di morte.

Obbliga in alcuni casi straordinari, cioè: a) quando si deve compiere qualche atto di religione che include l'atto di speranza (preghiera, ricevere i sacramenti, ecc.); b) quando è necessario per vincere una grave tentazione; c) dopo aver commesso un peccato di disperazione.

119. - IV. **I peccati opposti**. 1. La *disperazione* consiste nel diffidare di salvarsi e di avere i mezzi necessari per farlo, quasi che in Dio potessero venir meno la bontà e la fedeltà alle sue promesse.

La disperazione nasce molte volte dalle difficoltà che si incontrano nel vincere le proprie passioni, dal pensiero della moltitudine e gravezza dei peccati, dagli scrupoli, ecc. È un *peccato mortale ex toto genere suo*, ma molte volte è peccato veniale per l'imperfezione dell'atto, in quanto l'uomo agitato da tali pensieri, non è responsabile di quello che dice e quindi non percepisce la malizia dell'atto.

Dalla disperazione si distingue lo *scoraggiamento*, non solo come tentazione o come malattia, ma anche come atto di volontà: esso costituisce un rallentamento della speranza e può gradualmente degenerare in disperazione. Può dipendere o da tiepidezza in materia di fede o da pusillanimità di spirito. Per combatterlo giova molto il ricordo delle grazie ricevute, il pensiero della nostra incorporazione a Cristo, la serena accettazione della prova e l'umile consapevolezza della propria miseria.

2. *La presunzione* è la temeraria fiducia di ottenere da Dio la beatitudine eterna senza tener conto dei mezzi da lui prescritti per conseguirla.

Si può essere presuntuosi in due modi: o col volere conseguire la beatitudine con le sole proprie forze (Pelagianismo) o con la sola misericordia divina senza le opere buone (Luteranesimo).

La presunzione è, di per sé, sempre peccato mortale perché comporta l'eresia o la bestemmia; ma praticamente non si concepisce con questo giudizio ereticale, ed allora può essere anche peccato veniale.

Non pecca di presunzione colui che pecca con la speranza del perdono, perché in questo caso la causa del peccato è la debolezza umana e non la speranza del perdono.

Il confessore tratti prudentemente colui che è in preda alla disperazione, ne ricerchi la causa e suggerisca quei rimedi che la sua prudenza gli detterà, soprattutto la misericordia divina, la redenzione operata per noi da Cristo, la materna protezione della Vergine, ecc.

TRATTATO III

LA CARITÀ

La carità [16]: a) *come virtù*, è un abito soprannaturale infuso, per cui amiamo Dio per se stesso come sommo bene ed il nostro prossimo per amore di Dio; b) *come atto*, è lo stesso amore supremo verso Dio e verso il prossimo.

In tre capitoli esporremo: a) l'amore verso Dio; b) l'amore verso se stessi; c) l'amore verso il prossimo.

CAPITOLO I

L'AMORE VERSO DIO

120. - 1. **Natura dell'amore verso Dio.** La carità è il vero amore di amicizia sul piano soprannaturale tra Dio e l'uomo.

La carità è soprattutto amore di *benevolenza*, per cui amiamo Dio perché in se stesso è sommo bene; ma tale amore essendo scambievole, cioè, amando noi Dio siamo riamati da Dio, esso prende nome di amore di *amicizia*. È proprio quell'amore di cui parla Gesù quando afferma: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e verremo a lui e dimoreremo in lui» (Gv. 14, 21).

Questo amore, perché costituisca veramente la virtù della carità insegnataci da Cristo (Mt. 22, 37) e sia la base della giustificazione, deve essere *apprezzativamente* sommo, cioè, Dio deve essere preferito, sia intellettualmente sia con la volontà, a tutte le altre cose, fino al sacrificio di tutta la vita, pur di non offenderlo col peccato mortale.

II. **Oggetto della carità**. *L'oggetto materiale principale della carità* è lo stesso Dio che viene amato per se stesso, cioè, per la sua propria bontà; l'*oggetto materiale secondario*, sono tutte le altre creature capaci di beatitudine soprannaturale che vengono amate non per se stesse, ma in quanto sono espressione della bontà di Dio e in quanto a Lui rendono gloria.

L'*oggetto formale* della carità, cioè, il motivo per cui amiamo, è la divina bontà, ossia, Dio bene infinito. E questa bontà divina è il motivo della carità non solo in quanto comprende ogni divino attributo, ma anche secondo ogni divina perfezione. Così p. es., chi ama Dio per la sua infinita sapienza; lo ama per se stesso e per la sua bontà e perfezione infinita; ogni attributo divino, infatti, è una perfezione e un bene di Dio.

III. **Necessità della carità**. I. L'amore di Dio è necessario *di necessità di mezzo* per la giustificazione e per la salvezza.

Nessuno infatti può giungere a Dio senza la grazia santificante e l'abito della carità. L'atto della carità è necessario a coloro che non possono ricevere il battesimo o la penitenza, eccetto nel caso del martirio. A coloro che hanno ricevuto i suddetti sacramenti, basta l'attrizione (cfr. n. 472, 538).

2. L'amore di Dio è necessario *di necessità di precetto* (Dt. 6, 5; Mt. 22, 38).

Questo precetto obbliga all'inizio dell'uso di ragione, spesso in vita, in pericolo di morte e quando dobbiamo superare una grave tentazione, benché vi siano anche altri mezzi.

121. - IV. **Peccati opposti all'amor di Dio**.

Si viola la legge della carità verso Dio: a) quando si omette l'atto di carità prescritto; b) con l'odio di Dio; c) con l'accidia o pigrizia.

Si pecca di odio contro Dio in due maniere: a) quando l'uomo aborrisce i divini attributi in quanto sono cattivi per lui, benché buoni ed amabili in se stessi (odio di abominazione); b) quando l'uomo detesta Dio come qualche cosa di cattivo e gli desidera male, perché Egli p. es. punisce il peccato ,e lo castiga; oppure perché permette i dolori, ecc. (odio di inimicizia o malevolenza). L'uno e l'altro di questi peccati sono gravissimi e non ammettono parvità di materia.

Circa l'accidia o pigrizia vedi n. 105.

CAPITOLO II

L’AMORE VERSO SE STESSI

122. - I. **Necessità**. Esiste l'obbligo di amare se stesso. Ce lo inculca Gesù col comandamento: «Amerai il prossimo tuo *come te stesso*» (Mt. 22, 39).

Quest'obbligo deve essere soprannaturale in primo luogo, e poi anche naturale. Ci vieta, dunque, di esporci al pericolo di peccare formalmente; ci obbliga all'osservanza dei divini precetti e ad usare i mezzi stabiliti da Dio per la nostra eterna salute; ci ordina di aver cura della salute fisica; ci ordina di assicurarci quei beni esterni di fortuna e di fama, necessari alla nostra vita e ad una conveniente posizione sociale.

123. - II. **I peccati** contro l'amore di se stesso sono: *l'egoismo* e *l'odio verso se stesso.*

a) L'egoismo, per eccesso, per cui nelle proprie azioni, ciascuno vuole il proprio comodo anteponendolo anche al bene di Dio ed al bene pubblico.

b) L'odio verso se stesso, per difetto, per cui l'uomo trascura la propria salute sia temporale che eterna. Specificamente offendono la carità verso se stesso: I) il *suicidio* (vedi n. 197); 2) *l'intemperanza* (vedi n. 102); 3) il *desiderarsi disordinatamente la morte* (vedi n. 197).

In genere, però, ogni peccato è contro la carità verso se stesso: «Qui faciunt peccatum et iniquitatem hostes sunt animae suae» (Tob. 12, 10; Ps. 10, 6).

CAPITOLO III

L’AMORE VERSO IL PROSSIMO

Articolo I

Il precetto della carità verso il prossimo

124. - 1. **In genere**. Vi è un precetto divino che ci ordina di amare il prossimo: «Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt. 22, 39).

Questo amore deve essere *affettivo*, cioè deve comportare il nostro compiacimento del bene del prossimo e il desiderio della sua felicità; deve essere *effettivo*, cioè, si deve dar prova di questo amore specialmente col sovvenire il prossimo nelle sue necessità.

125. - II. **In specie**, in forza di questo precetto siamo tenuti ad amare anche i *nemici* (cfr. Mt. 15, 44)·

L'amore dei nemici comporta: a) *il perdono*.

Nemico è colui che volontariamente e continuamente ci ingiuria o ci danneggia ingiustamente. Non bisogna, però, confondere l'inimicizia con l'*antipatia*, la quale consiste in un'istintiva avversione verso una persona per motivi giusti. L'antipatia deve essere repressa con la gentilezza, amabilità, e col rendersi servizievole verso la persona antipatica, perché, per quanto i moti istintivi di avversione non siano peccaminosi, tuttavia, possono sempre creare un pericolo di peccato, la cui colpevolezza dipende dalla gravità di questo pericolo.

Al nemico si deve perdonare di cuore e spontaneamente l'offesa, non conservando odio o rancore, né vendicandosi. Tuttavia non è illecito esigere (anche in giudizio) la riparazione, dell'ingiuria e del danno arrecato all'onore, alla fama ed ai beni di fortuna, purché non vi subentri l'odio o la passione. L'*odio*, oltre a costituire peccato grave, spinge ad atti nocivi alla persona odiata. Non si può dire che si odia il prossimo, quando si odia non la persona, ma il male che in essa si vede, per es. l'avarizia, la superbia, la lussuria in Tizio.

b) Bisogna *manifestare anche esternamente il perdono*, dando all'offensore dei segni comuni di amicizia, cioè:

I) non desiderargli alcun male e non escluderlo dalle preghiere comuni; 2) salutarlo se si incontra, rispondere alle sue domande ed alle sue lettere, trattare con lui con la stessa maniera con cui si tratta con un proprio simile. Solo *qualche volta possiamo omettere questi segni di benevolenza comune*, se la carità e la giustizia lo richiede; così p. es. molte volte privando il nemico dei segni comuni di benevolenza potrebbe essere per lui un monito perché rinsavisca; oppure, se questi segni possono venire interpretati malamente, ecc. Anzi molte volte è la giustizia stessa che richiede di privare il nemico dei segni di benevolenza, per fargli maggiormente comprendere il mal fatto; 3) non si è tenuti, però, a dare al nemico i segni di speciale benevolenza che si sogliono dare a persone legate con speciali vincoli di parentela, amicizia, ecc., eccetto che ciò sia necessario o per evitare in lui il pericolo di peccare contro la carità, o per evitare lo scandalo che ne potrebbe seguire, o per dimostragli il perdono dopo che l'ha domandato.

c) *La riconciliazione*; cioè, deporre quell'odio e quel desiderio di vendetta che si ha verso di lui.

L'offensore è obbligato a domandare perdono all'offeso, purché non scusi un grave incomodo, o l'offeso sia assente, o si preveda che l'offesa non sarà condonata. Se l'offesa è mutua la riconciliazione deve partire da colui che ha offeso prima, se essa è di uguale portata, altrimenti da colui che ha offeso più gravemente. Colui che è stato offeso è tenuto a ristabilire la pace col suo nemico. Spesso basta domandare perdono in modo tacito p. es., coll'avvicinare l'offeso e parlargli, trattandolo amichevolmente, ecc.

Il confessore si astenga dall'imporre all'offensore l'obbligo di domandare formalmente ed espressamente perdono all'offeso; né l'offeso deve pretendere dall'offensore l'umiliazione di un formale ed espresso perdono.

Articolo II

L'ordine nella carità del prossimo

126. - L'ordine nella carità del prossimo è determinato dalle sue necessità e dalle nostre relazioni con lui.

La necessità del prossimo può essere: *spirituale* e *temporale*; l'una e l'altra può essere: *estrema, grave, ordinaria*.

L'estrema necessità si ha quando senza il concorso altrui, è moralmente certo che non si sfugge alla morte temporale o eterna.

Affine all'estrema necessità si ha la **quasi estrema necessità**, che è lo stato di colui che è in pericolo di cadere in estrema necessità, oppure di chi, senza l'aiuto altrui non può sfuggire che a stento, a un grave male duraturo, p. es. a un lungo carcere, alla mutilazione di un membro essenziale alla vita, ad una malattia inguaribile, ecc.

La grave necessità, si ha quando, senza l'aiuto altrui, solo difficilmente si può sfuggire l'eterna dannazione; o quando si deve subire un grave danno temporale, che non duri, però, a lungo, oppure che durando a lungo non sia casi grave.

La necessità ordinaria si ha quando, si è minacciati da un male poco importante o anche importante o grave, ma che facilmente si può evitare.

Le nostre relazioni col prossimo possono essere: a) *carnali*, se siamo legati col prossimo da vincoli di sangue; b) *spirituali*, se. siamo uniti dal vincolo della: fede; c) *umane e civili*, se da vincoli di convivenza umana e civile (benefattori, amici, concittadini, ecc.).

127. - A) *In rapporto alla necessità del prossimo si stabilisce:*

1. *Nell'estrema o quasi estrema necessità spirituale*, uno deve aiutare il suo prossimo anche con pericolo della propria vita, purché vi sia la quasi certezza di salvarlo.

La necessità di ricevere il battesimo, per il fanciullo prossimo a morire, è estrema; obbliga perciò a conferirlo anche con un certo pericolo della propria vita, salvo il caso che per la scarsezza di sacerdoti, il missionario dovrebbe affrontare un lungo cammino e sottoporsi a gravi pericoli. Lo stesso deve dirsi di un moribondo in peccato mortale, che ha bisogno dei Sacramenti.

2. *Nell'estrema necessità temporale*, si deve aiutare il prossimo anche con grave incomodo, ma non con pericolo della propria vita, a meno che uno non vi sia tenuto per ufficio.

Chi non sa nuotare, non è tenuto a gettarsi in acqua per salvare uno che sta per annegare.

3. *Nella grave necessità sia spirituale sia temporale*, non si è tenuti ad aiutare il prossimo quando vi è un grave incomodo, eccetto che l'obbligo non nasca da un titolo di giustizia, di pietà o di un ufficio.

Il parroco è tenuto ad andare ad assistere anche con grave incomodo un malato che già da tempo ha ricevuto gli ultimi Sacramenti, ma ora sta per morire.

4. *Nella necessità ordinaria spirituale o temporale* non siamo tenuti a soccorrere il prossimo, se vi è anche un piccolo incomodo.

Tuttavia non è neppure lecito diportarsi in modo da non aiutarlo mai in simili necessità. **Qualche volta** bisogna soccorrere, se si può anche con leggero incomodo. Come pure è lecito, alle volte, per un bene rilevante del prossimo, rinunziare a grandi beni spirituali propri non necessari alla salvezza, p. es., l'ingresso in religione.

B) *In rapporto alle nostre relazioni col prossimo si stabilisce:*

Nello stesso genere di beni ed in pari necessità, uno è tenuto a preferire se stesso al prossimo, specialmente se si tratta dell'interesse della propria anima; e tra le varie persone, sono da preferirsi quelle a noi più congiunte per vincoli di sangue, di amicizia, di ufficio o di religione.

In un naufragio uno può benissimo tenersi aggrappato ad una tavola di salvataggio e non è tenuto a cederla agli altri. Invece, uno può esporsi al pericolo di peccato per salvare l'anima altrui.

Per gli altri, l'ordine da seguirsi è il seguente: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e poi gli altri parenti ed amici.

Articolo III

Le opere della carità verso il prossimo

128. - Gli atti esterni della carità verso il prossimo possono tutti compendiarsi nella *beneficenza* nel suo significato più ampio. La beneficenza, quando è rivolta verso i miseri prende il nome di *misericordia*. Il catechismo cattolico enumera due categorie di *opere di misericordia: spirituali e corporali. Le opere di misericordia spirituale* sono: 1) consigliare i dubbiosi; 2) insegnare agli ignoranti; 3) ammonire i peccatori; 4) consolare gli afflitti; 5) perdonare le offese; 6) sopportare pazientemente le persone moleste; 7) pregare Dio per i vivi e per i morti.

Le opere di misericordia corporale sono: 1) dar da mangiare agli affamati; 2) dar da bere agli assetati; 3) vestire gli ignudi; 4) alloggiare i pellegrini; 5) visitare gli infermi; visitare i carcerati; 7) seppellire i morti.

La misericordia, così intesa, è un dovere della legge naturale e positivo divina (cfr. Mt. 25, 41-45). Essa tende a dare al prossimo l'aiuto spirituale o materiale di cui ha bisogno. Molte delle opere di misericordia corporale si assommano nell'*elemosina*, mentre tra le opere di misericordia spirituale merita speciale menzione la *correzione fraterna.*

§ 1. L'ELEMOSINA

I. **Nozione**. L'elemosina è una elargizione in danaro o in altra cosa temporale, che serva a sollevare il prossimo dalla sua miseria.

Perché l'elemosina sia veramente un atto di carità cristiana, ossia soprannaturale, deve essere fatta «per amor di Dio». Questo motivo, però, non esclude altri motivi personali, come p. es., la soddisfazione per i propri peccati, impetrare una grazia, ecc. Talvolta si parla di elemosina *spirituale* per significare l'atto con il quale diamo al prossimo bisognoso un bene spirituale. Ordinariamente la parola «*elemosina*» va intesa solo per le cose temporali.

II. **Obbligo**. 1. In certe circostanze l'elemosina è di obbligo, essendo prescritta dalla legge della carità verso il prossimo.

La stessa legge naturale ci comanda di amare il prossimo e di aiutarlo nelle sue necessità; Gesù con molta frequenza ci inculca l'elemosina: «Ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere ...» (Mt. 25, 32).

2. Quest'obbligo va misurato dalla necessità del prossimo e dalle nostre possibilità.

La necessità del prossimo può essere: *estrema, grave* e *comune* (cfr. n. 126); i nostri beni possono essere: *necessari* e *superflui*. Dei beni necessari, alcuni sono necessari alla vita, altri alla condizione del nostro stato, ma superflui alla vita; dei beni superflui, alcuni sono superflui alla vita, altri alle stesse esigenze del nostro stato.

Il termine «stato», in questo caso comprende tutto ciò che serve a condurre una vita decorosa secondo la propria condizione sociale. Per «superfluo» si intendono tutti quei beni che non sono necessari per poter vivere decentemente nello stato al quale ogni uomo appartiene per nascita, vocazione, libera scelta, ecc. Il superfluo deve essere elargito *per giustizia legale*, se si tratta di aiutare il prossimo nella grave o anche nella comune necessità; *per giustizia commutativa*, quando il prossimo versa nella estrema necessità, perché, in questo caso, i beni divengono comuni.

129. - III. **Regole per l'elemosina**. 1. *Non sussiste alcun precetto di fare elemosina*, quando uno dispone solo dei beni necessari, alla vita.

L'uomo, infatti, può, anzi, deve anteporre la vita e l'incolumità propria e quella dei propri parenti, alla vita e alla incolumità altrui, salvo che il bene comune non richieda altrimenti.

2. *Nell'estrema necessità temporale del prossimo*, sotto pena di peccato mortale si è tenuti a soccorrerlo anche con i beni necessari al proprio stato, se ciò può farsi senza che a noi derivi un gravissimo danno.

Se vedo uno che è per morire di fame, sono obbligato a soccorrerlo, privandomi anche in parte di quel vitto conveniente al mio stato. Il gravissimo incomodo a cui si potrebbe andare incontro soccorrendo il prossimo che versa in estrema necessità, è molto raro; esso potrebbe consistere, p. es., nel decadere dalla propria condizione, in un grave danno per la propria fama o per la propria vita, ecc. Neppure si è tenuti a soccorrere quando occorrono *mezzi straordinari*, p. es., una rilevante somma di danaro per un farmaco rarissimo; il dover affrontare un lungo ed incomodo viaggio, ecc. Infatti, neppure per la propria vita si è tenuti ad usare mezzi straordinari.

3. *Nella grave necessità temporale del prossimo*, ordinariamente, si è tenuti a soccorrere il povero con i beni superflui del proprio stato sotto pena di colpa grave.

Chi non ha il superfluo, ma il solo necessario, pecca leggermente, non volendo prendere sopra di sé alcun leggero incomodo per ovviare alla grave necessità del suo prossimo.

I medici ed i chirurghi sono tenuti a prestare la loro opera gratuitamente ai poveri bisognosi, purché lo possano fare senza proprio detrimento. Lo stesso deve dirsi degli avvocati e altri officiali.

Non bisogna, però, fare elemosina a coloro che sono poveri perché pigri, non vogliono lavorare, preferiscono la vita vagabonda, ecc.

4. *Nell'ordinaria necessità temporale*, sotto pena di peccato veniale, si deve soccorrere il povero spesso, con i beni superflui allo stato, e ciò, non solo per debito di carità, ma anche per giustizia sociale.

Leone XIII afferma: «Niuno certo è tenuto a sovvenire gli altri di quello che è necessario alla convenienza e al decoro del proprio stato; perché niuno deve vivere in modo non conveniente. Ma soddisfatto alla necessità e alla convenienza, soccorrere col superfluo ai bisognosi, è un dovere. "Quello che sopravanza date in elemosina" (Lc., 11, 41). Eccetto il caso di estrema necessità, non sono questi, è vero, obblighi di giustizia, ma di carità cristiana, il cui adempimento non si può certamente esigere per vie giuridiche; ma sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Dio il quale inculca in molti modi la pratica del donar generoso ...» (Enc. «*Rerum novarum*», 15 maggio 1891). Pio XI: «I ricchi sono obbligati da gravissimo precetto di fare elemosina ...» (Enc. «*Quadragesimo anno*», 15 maggio 1931).

130. - **Quantità dell'elemosina**. Non si può stabilire matematicamente quanta elemosina bisogna dare; ciò dipende soprattutto dalla necessità in cui si trova il povero. Quando si vede il

povero nella grave o estrema necessità, bisogna dare tanto quanto basta a temporaneamente soccorrerlo, purché colui che dà non venga a soffrirne gravemente. Nelle comuni necessità l'elemosina varia secondo le possibilità di colui che dona. Inoltre, nelle comuni necessità, non si è tenuti a fare l'elemosina a tutti i poveri che si incontrano, né si è tenuti ad andare in cerca dei poveri per soccorrerli, perché ciò sarebbe troppo gravoso.

Il confessore con discrezione può imporre l'onere di fare elemosina; consigli che la carità sia fatta a chi è veramente povero e che sia pronta ed opportuna per impedire che i poveri cadano nella miseria.

§ 2. LA CORREZIONE FRATERNA

131. – 1. Esiste un obbligo grave, proveniente da un precetto naturale e divino, di tener lontano il prossimo dal peccato e dal pericolo prossimo di peccato.

Esiste la correzione *paterna*, *giudiziaria* e *fraterna*; la prima rientra nei doveri dei genitori e di coloro che esercitano la patria potestà; la seconda viene fatta dal superiore, in quanto tale, per tutelare il bene comune e rimettere l'errante stilla via del bene. Costituisce un obbligo di giustizia. La correzione fraterna, invece, è un dovere di carità.

II. **Condizioni per la correzione fraterna**.

a) Che si tratti di un peccato grave e moralmente certo; oppure, se il peccato non è stato commesso, che consti della volontà decisa a commetterlo.

Tale certezza si deve ottenere **senza alcuna inquisizione** circa la vita altrui; l'inquisizione spetta ai Superiori soltanto: fatta da altri potrebbe generare odiosità e discordie che turbano la carità.

b) Che vi sia la speranza dell'emendazione del delinquente.

Non occorre che se ne vedano subito i frutti, basta la speranza che possa avvenire l'emendazione. Nel dubbio se la correzione possa giovare o nuocere è meglio non farla, salvo che non vi sia pericolo di morte.

Nel dubbio invece se possa giovare, purché si abbia la certezza che non nuocerà, si deve fare.

c) Che la correzione possa farsi senza grave incomodo.

Solo i Superiori sono tenuti a correggere anche con grave incomodo se l'obbligo procede dalla sola carità; con gravissimo incomodo se procede anche dalla giustizia.

132. - III**. Il metodo** da seguirsi nella correzione fraterna, ce lo ha insegnato Gesù (Mt. 18, 15-17), cioè: prima bisogna ammonire il proprio fratello privatamente; se non ne segue l'emendazione, davanti a due testimoni; finalmente si denunzi al Superiore.

Si danno però dei casi in cui la denunzia deve esser fatta subito, omettendo la correzione fraterna, cioè, quando il delitto è pubblico, quando la correzione diventa efficace solo se il Superiore procede giuridicamente, quando il bene di un terzo lo esige, ecc.

133. - IV. **Maniera di fare la correzione**. La correzione deve esser fatta con grande benevolenza e umiltà. Colui che corregge deve far comprendere che desidera sinceramente il bene del prossimo. Sia benigna fra gli uguali, paterna verso gli inferiori.

NOTA. Gli alunni di Collegi, Seminari, ecc. possono essere obbligati dal confessore alla denunzia degli occulti corruttori, e ciò con grave incomodo se si teme un danno comune, p. es. la corruzione di molti, il disonore per l'Istituto se si venisse a sapere, ecc.; senza grave incomodo se si teme il danno soltanto di uno o due.

Articolo IV

I peccati contro l'amore verso il prossimo

§ 1. LO SCANDALO

134. – I. **Nozione e divisione.** Lo scandalo è una parola, un'azione o una omissione che costituisce per il prossimo occasione di peccato.

Lo scandalo così definito si chiama *attivo*, ossia, *dato*; mentre la rovina spirituale, ossia il peccato che viene dallo scandalo attivo, si chiama scandalo *ricevuto* o *passivo*.

Lo scandalo attivo è *diretto* (diabolico) se colui che lo dà ha di mira il peccato del prossimo sia come offesa di Dio, sia come danno spirituale; è *indiretto*, se si prevede, ma non si intende, il peccato del prossimo.

Lo scandalo passivo è *farisaico* se proviene da pura malizia; è *dei pusilli* se proviene da ignoranza o da debolezza.

135. - II. **Malizia dello scandalo**. 1. Lo *scandalo attivo* è peccato mortale *ex genere suo* se induce un altro ad una colpa grave, ed ha due malizie distinte: una contro la carità e l'altra contro la virtù che spinge a violare. Inoltre, lo scandalo *diabolico* ha una grave malizia *speciale* contro la carità, in ragione dell'odio di Dio e del prossimo.

Se lo scandalo proviene dalla mancanza di una seria e sufficiente deliberazione, dalla leggerezza della materia, o se l'influsso che esercita la parola, l'azione o l'omissione scorretta è debole, in questi casi costituisce solo peccato veniale. Quando si tratta di scandalo diretto, non basta

accusare in confessione solo di aver dato scandalo, ma si deve dire a quale peccato si è dato occasione; questo, però, non è necessario quando lo scandalo è indiretto.

Molti affermano che nei peccati di complicità si debba dichiarare in confessione la circostanza della sollecitazione: secondo l'opinione più probabile, invece, ciò non è necessario, ma pasta dire che il peccato è stato commesso con altri. In questo caso, infatti, lo scandalo è mutuo ed è soltanto una circostanza aggravante essere stato il primo a scandalizzare.

136. - Lo *scandalo passivo* non può permettersi senza una giusta causa.

La carità ci ordina di impedire il peccato del prossimo, ma a ciò non siamo obbligati con grave incomodo. La gravità della causa deve desumersi dalla gravità e sicurezza del peccato, nonché dalla moltitudine di coloro che vengono scandalizzati.

Lo *scandalo dei pusilli* deve essere evitato, se ciò è possibile senza grave incomodo; anzi molto probabilmente per evitarlo si possono omettere una o due volte le opere comandate da una legge positiva, p. es., una donna può qualche volta omettere di ascoltare la Messa se sa che in chiesa vi è un uomo che la guarda per motivo di concupiscenza. Quest'obbligo però cessa, se si dovesse per lungo tempo essere privati di osservare una legge, o di qualsiasi altro bene, anche in sé indifferente, perché, fuori del caso di una necessità estrema, la carità non obbliga con grave incomodo.

Per evitare lo scandalo sia dei pusilli, sia farisaico, si devono omettere quelle azioni buone in sé, ma all'apparenza cattive, purché ciò possa farsi senza grave incomodo; p. es., se uno ha il permesso di mangiar carne in venerdì e prevede che altri vedendo, si scandalizzerebbero, deve o non farsi vedere, o dichiarare che ha la dispensa, se non vuole astenersi del tutto.

È cosa permessa, secondo l'opinione più probabile, consigliare a qualcuno di arrecare alla stessa persona, un male meno grave, per evitare un male più grave che già stava per commettere, per es. rubare a Tizio anziché ucciderlo.

Quando si dà una causa proporzionata anche non grave, è lecito compiere un'azione per sé buona, anche se si prevede che al prossimo è occasione di scandalo; p. es., può esser lecito domandare un mutuo ad un usuraio, i Sacramenti ad un sacerdote che è in peccato mortale, quando non ve ne sono altri disponibili, ecc.

È lecito permettere che qualcuno faccia il male, per correggerlo in seguito più efficacemente; anzi, per giusta causa si può mettere davanti a qualcuno l'occasione di peccare, p. es., per provare la fedeltà di una domestica, si può lasciare aperta la cassa ove il padrone conserva il denaro.

Se dal negare i funerali religiosi ai comunisti si dovessero temere gravi danni, sì potrebbero concedere in tutto o in parte, avendo però sempre cura di rimuovere opportunamente ogni scandalo o apparenza di disprezzo della religione, purché le bandiere o altre insegne comuniste non entrino in chiesa durante i funerali, né si copra la bara con il drappo rosso.

137. – III. **La riparazione dello scandalo.** Lo scandalo porta con sé l'obbligo della riparazione.

Quest'obbligo deriva dalla sola carità, se uno per dare scandalo si è servito della persuasione o del Cattivo esempio; deriva anche dalla giustizia se si è servito di mezzi ingiusti, come l'inganno, la

violenza, il timore. La riparazione deve essere fatta personalmente o per mezzo di altri, sia con buoni consigli e santi esempi, sia con altri mezzi, secondo il modo con cui uno ha scandalizzato. Per i Superiori rei di scandalo, l'obbligo della riparazione scaturisce dal proprio ufficio. Se lo scandalo è stato pubblico, la riparazione deve essere fatta pubblicamente.

IV. **Sono colpevoli di scandalo**: 1. Le donne che indossano vesti molto succinte e scoprono immodestamente il loro petto si da provocare altri alla libidine. Il vestirsi da uomo o il mascherarsi, in sé, non costituisce peccato grave, salvo che non si faccia a scopo provocatorio.

2. Gli scrittori di libri cattivi ed osceni e coloro che li vendono o li fanno leggere.

3. Coloro che fanno discorsi osceni o cantano canzoni offensive alla moralità, specialmente davanti a bambini.

4. Coloro che dànno rappresentazioni oscene, come gli attori e le attrici e coloro che espongono statue e quadri rappresentanti persone adulte completamente nude.

5. Gli ecclesiastici che tengono nelle loro case donne sospette, oppure con frequenza si recano a visitarle (can. 133 § I).

§ 2. LA COOPERAZIONE

138. - **La cooperazione al male** è il concorso che si dà all'azione cattiva di un altro, il quale opera il male in qualità di agente principale.

Differisce dallo scandalo in quanto il cooperatore presta la sua opera ad una persona che già è determinata a peccare. Se concorre formalmente al peccato altrui, rendendo la persona pronta a peccare, più coraggiosa nel fare il male, si ha la cooperazione *formale*; mentre se concorre soltanto all'opera esterna, ma senza l'intenzione di cooperare al peccato, pur sapendo che l'agente principale ne abusa per peccare, si ha la cooperazione *materiale*. In tal modo la medesima azione, può costituire cooperazione formale o materiale, secondo l'intenzione diversa del cooperatore. Così, p. es. l'oste che somministra il vino perché il cliente si ubriachi, coopera formalmente al male; mentre se dà il vino solo a scopo di guadagno, pur sapendo che il cliente si ubriaca coopera solo materialmente.

139. - **Gravità della cooperazione al male**. I) *La cooperazione formale* è sempre illecita, perché include il consenso nel peccato altrui. Si pecca, quindi, non solo contro la carità, ma anche contro quella virtù che uno aiuta a violare.

2) *La cooperazione materiale* per sé è illecita, perché la carità ci comanda di impedire, in quanto ci è possibile; il peccato del prossimo. Tuttavia può divenire lecita quando interviene un motivo proporzionato.

È lecito, infatti, porre una causa buona o almeno indifferente, dalla quale nasce un duplice effetto, uno buono e l'altro cattivo, purché non si abbia per fine l'effetto cattivo, e si abbia. per porre la causa. un motivo proporzionato (cfr. n. 15). Questo motivo, però deve essere tanto più grave, quanto più la cooperazione influisce sul peccato e quanto più grave è il peccato a cui si coopera;

deve essere molto più grave per colui che è tenuto ad impedire il peccato per dovere di pietà o di giustizia che per colui che non ha tali doveri.

Praticamente: a) Si può sempre cooperare materialmente quando si tratta di far evitare un male più grave; p. es. si può dare il vino ad un ubriaco per impedirgli di bestemmiare.

b) Il danno privato non è motivo sufficiente per cooperare prossimamente ed efficacemente ad un'azione funesta al bene comune o alla religione.

c) Perché sia lecita la cooperazione prossima, è necessario che vi sia il timore grave di un grave danno, p. es., il timore di essere licenziato e di non trovare altro lavoro, il timore di subire un grave danno nei beni di fortuna, ecc. Anzi, se la cooperazione è gravemente dannosa ad un terzo innocente, si richiede che vi sia il timore di un quasi eguale danno.

d) Se la cooperazione è remota, una causa mediocre è sufficiente, perché sia scusata.

140. - Casi di cooperazione.

1. La cooperazione dei servi ai peccati dei padroni.

Per motivo di servizio è lecito preparare il vino al padrone che vuole ubriacarsi; preparare cibi grassi di venerdì; portare una lettera all'amante perché venga a trovarlo. Possono aiutare il padrone ad entrare per la finestra in una casa per farvi del male, se il padrone li obbliga sotto pena di morte; in questo caso, però, i servi sono obbligati ad abbandonare il padrone se in seguito prevedessero cose simili. Solo per motivo proporzionatamente grave è lecito stare in guardia, perché il padrone non venga disturbato durante il tempo in cui si trova in compagnia della sua amante. Possono accompagnare, per ragione di servizio, il padrone dall'amante. Mai è lecito ai servi trasmettere un appuntamento che esprima direttamente un invito al peccato; neppure quando senza esprimerlo, si sa che il peccato costituisce lo scopo dell'appuntamento, o che si tratta di sedurre una persona. Occorre un motivo grave per condurre la carrozza con la quale una donna di vita cattiva si reca presso il padrone il quale è già d'accordo con lei. Non è lecito senza giusto motivo ad un autista accompagnare persone in una casa cattiva.

141. - **2. Cooperazione ad operazioni chirurgiche illecite**. Per concorrere solo materialmente alle operazioni chirurgiche o ad altre azioni illecite dei medici, si richiede una ragione tanto maggiormente grave, quanto maggiore è il concorso che si presta; ma non è lecito il concorso se con esso si mette in pericolo l'eterna salute dell'infermo o di altra persona.

142. - **3. Cooperazione degli operai**. *Gli operai* senza un grave motivo non possono prestarsi alla costruzione o alla confezione di cose oltraggiose a Dio e alla religione, p. es., statue di false divinità, chiese eretiche, logge massoniche, ecc. Non possono farlo neppure per grave ragione qualora tale lavoro venisse loro richiesto per odio alla religione o per disprezzo della fede, oppure se un lavoro di questo genere costituisse scandalo per gli altri. Solo in caso di estrema necessità potrebbe esser lecito cooperare a simili lavori. Gli operai tipografi che preparano la carta,

l'inchiostro, puliscono le macchine, ordinano i fogli, predispongono i caratteri per la stampa di giornali, libri o riviste immorali, atee e simili, possono essere facilmente scusati, specialmente se non hanno altre risorse per vivere; ma non appena si presenta loro la opportunità di un lavoro più onesto, devono lasciare la tipografia. I *sarti* e le *sarte* non possono prestarsi alla confezione di vesti immodeste e provocanti alla libidine, neppure per la semplice ragione del guadagno, specialmente se si tratta di sarti che con i cosiddetti figurini lanciano la moda dei nuovi vestiti. Solo un motivo gravissimo può scusare dal peccato la confezione di vesti il cui uso costituisce in sé colpa grave, *purché tali vesti possano servire ad uno scopo onesto*.

143. - **4. Il tipografo** non può assumersi l'incarico di stampare libri e giornali che favoriscono apertamente l'empietà, l'immoralità e l'eresia, oppure sono sovvertitori della concordia sociale. Neppure è lecito favorire tale stampa con sussidi o con l'inserire nel giornale ò nella rivista, qualche articolo buono in modo da ingannare coloro che lo vedono. Non è lecito *pubblicare, diffondere o leggere libri, periodici, giornali o fogli volanti* che propagano la dottrina e la prassi del comunismo e *scrivere* su di essi. Questa disposizione è un richiamo alla disposizione generale già emanata dal Diritto Canonico (can. 1399) e mirante ad allontanare i fedeli da tutte quelle pubblicazioni che costituiscono un pericolo per la fede o per i buoni costumi. Il *rivenditore* di tale stampa è scusato dalla colpa soltanto se non può rifiutarsi alla vendita, purché provveda a non farne pubblicità (cfr. Decr. del S. Uff. 2 agosto 1949; cfr. anche «*Perfice Munus*», 1949, pag. 400).

5. Il. fotografo non può fotografare, riprodurre e molto meno esporre immagini che offendono il sentimento del pudore e della moralità, senza rendersi reo di cooperazione al male. Se qualche volta, per gravissime ragioni, è costretto a fotografare persone nude, non deve mai esporre simili fotografie o farne commercio.

6. Gli artisti del teatro persino, nell'intento di non menomare la loro arte che deve essere una elevazione spirituale e uno svago sereno, non possono prestare la loro opera per rappresentazioni immorali, contrarie all'ordine pubblico e offensive per la religione, senza rendersi rei di cooperazione ai peccati altrui. Se le rappresentazioni presentano saltuariamente qualche scena immorale, la cooperazione non costituisce colpa grave, ma solo nel caso che la prestazione della loro opera sia motivata da gravi ragioni, p. es. se non possono trovare in altra maniera i mezzi per vivere. *Peccano gravemente i genitori* che conducono i propri figli ad una rappresentazione immorale. *Gli agenti di polizia* che vi devono intervenire per il mantenimento dell'ordine pubblico, sono scusati dal peccato. Chi frequenta un locale scandaloso solo per ascoltare la musica, senza badare a ciò che si rappresenta in una scena turpe, pecca solo venialmente purché non vi conduca altre persone e purché la sua presenza in simili locali non costituisca scandalo per gli altri. La frequenza assidua, anzi l'abbonamento a tali spettacoli immorali, specialmente se si è giovani, senza un motivo grave, non scusa da colpa grave.

7. I mezzi di comunicazione sociale. Sono tutte quelle meravigliose invenzioni tecniche che sono destinate a raggiungere ed influenzare non solo i singoli individui, ma per loro stessa natura, moltitudini di persone, e la intera società. Tra queste invenzioni tecniche occupano un posto particolare: la stampa, il cinema, la radio, la televisione. La Chiesa riconosce i vantaggi positivi che questi mezzi, se adoperati bene, possono apportare all'umana famiglia; ma riconosce pure che gli uomini possono volgerli a proprio danno, usandoli contro i disegni di Dio Creatore.

Per questo motivo il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ritenuto suo dovere trattare alcuni problemi relativi a tali mezzi di comunicazione sociale dettando le norme per il retto loro uso.

Premesso che è un dovere della Chiesa predicare l'annuncio della salvezza anche mediante gli strumenti della comunicazione sociale e che tutti coloro che accedono ad essi conoscano la dottrina morale applicandola, in questo settore, integralmente, il Decreto «Inter mirifica» del Concilio, passa in rassegna ed emana alcune norme:

a) *Circa il diritto all'informazione*. «Il retto esercizio di questo diritto richiede che la comunicazione nel suo contenuto, risponda sempre a verità, e nel rispetto della giustizia e della carità; inoltre, richiede che sia presentata in modo onesto e conveniente, rispettando rigorosamente le leggi morali e i diritti e la dignità dell'uomo, tanto nella ricerca delle notizie, quanto nella loro divulgazione; infatti non ogni cognizione giova, «mentre la carità costruisce».

b) *Arte e morale*. «Il Concilio dichiara che tutti indistintamente devono salvare il primato dell'ordine morale oggettivo, il quale, solo, supera, armonizzandoli tutti, gli altri ordini umani, per quanto nobili ed alti, quello artistico non eccettuato. Infatti, soltanto l'ordine morale investe, nella totalità del suo essere, l'uomo, creatura di Dio, dotato d'intelligenza e chiamato ad un fine soprannaturale; e soltanto l'ordine morale, se osservato integralmente e fedelmente, porta l'uomo a conseguire, con la sua propria perfezione, la felicità perfetta».

c) *Trattazione del male morale*. Gli strumenti della comunicazione sociale possono condurre ad una conoscenza e ad un'analisi più profonda dell'animo umano, come pure ad illustrare e ad esaltare la verità ed il bene, con pregevoli contrasti drammatici, quando occorre descrivere e rappresentare il male morale. «Tuttavia, se non si vuole che i danni alle anime superino i vantaggi, anche in ciò occorre fedelmente rispettare la legge morale, soprattutto quando si tratta di realtà che richiedano il dovuto rispetto, o che favoriscano le tendenze disoneste dell'uomo vulnerato dalla colpa di origine».

d) *Opinioni pubbliche*. «Dato che le opinioni pubbliche oggi esercitano pressioni e poteri amplissimi nella vita, così privata come pubblica, degli individui, a qualsiasi classe o condizione essi appartengono, si rende indispensabile, che ogni membro della comunità compia, anche in questo campo, i doveri di giustizia e di carità. Perciò ognuno contribuisca, anche mediante l'uso di questi strumenti, alla formazione e all'incremento di opinioni pubbliche giuste».

Ai doveri morali inerenti ai mezzi di comunicazione sociale, corrispondono doveri morali anche da parte di coloro che ricevono le comunicazioni: lettori, spettatori, uditori. Questi con personale e libera scelta, devono favorire quanto eccelle per meriti di virtù, di cultura e di arte, e devono evitare quanto costituisce causa o pericolo di danno proprio, oppure può danneggiare altri col cattivo esempio, o contribuire a scoraggiare le comunicazioni meritevoli e ad incrementare le ignobili; caso, quest'ultimo, che per lo più si verifica favorendo con il proprio denaro editori, esercenti e produttori che maneggiano questi strumenti con criteri esclusivamente economici.

Ai doveri dei recettori non va dimenticata la vigilanza da parte dei genitori affinché non entrino in casa spettacoli, stampa e simili che fossero contrari alla fede ed ai buoni costumi, e che i figliuoli li evitino fuori di casa,

Responsabilità più gravi incombono sui giornalisti, scrittori, attori, esercenti, venditori e su quanti altri partecipano attivamente nella preparazione e trasmissione delle comunicazioni. Tutti costoro devono regolare i loro interessi economici, politici o artistici in maniera da non andare mai contro il bene comune. Per raggiungere più agevolmente questo intento, conviene che essi facciano parte

di quelle associazioni professionali che si impongono il rispetto dell'onestà in tutte le attività e doveri professionali.

Particolari doveri incombono anche sull'autorità civile, fondati sulla tutela del bene comune, cui siffatti strumenti sono ordinati. All'autorità pubblica appartiene, nei limiti suoi propri, di difendere ed assicurare la vera e giusta libertà di informazione, che è del tutto indispensabile al progresso dell'odierna vita associata, specialmente riguardo alla stampa; di incrementare i valori religiosi, culturali ed artistici; di assicurare ai recettori il libero uso dei legittimi diritti. Inoltre, compete al potere civile appoggiare quelle iniziative che - per quanto utilissime, specialmente alla gioventù - non potrebbero altrimenti realizzarsi. Infine lo stesso potere pubblico ha il dovere di provvedere con la promulgazione di leggi e l'efficace loro applicazione, a che dall'abuso di questi strumenti non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso di tutta la società.

Da parte loro i Pastori di anime hanno il dovere di vigilare affinché gli strumenti della comunicazione sociale vengano fruttuosamente usati, prevenendo ogni iniziativa dannosa di altri; e da parte loro, i laici, incrementino la stampa cattolica, promuovano e assicurino la produzione e la programmazione di film, specialmente per la gioventù, capaci di divertire onestamente e pregevoli per valori culturali ed artistici; sostengano efficacemente i programmi radiofonici e televisivi convenienti, soprattutto quelli adatti all'ambiente familiare. Per provvedere a queste iniziative, si formino senza indugio sacerdoti, religiosi e laici, capaci di usare e guidare questi strumenti a scopi apostolici con la dovuta competenza, non esclusa ancora un'adatta e proporzionata formazione teorica e pratica degli stessi recettori.

Per l'applicazione pratica di questi principi, un apposito ufficio nella S. Sede dovrà pubblicare un Direttorio pastorale, con la collaborazione di persone esperte di diverse nazioni. (Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto «*Inter mirifica*» *sui mezzi di comunicazione sociale*).

144. - **8. I negozianti** non possono vendere oggetti che servono unicamente ad un fine cattivo, né vendere cose che possono essere destinate sia ad un fine buono che ad un fine cattivo, quando prevedono che i loro clienti se ne serviranno per il fine cattivo, salvo il caso in cui tali cose non possono essere negate senza grave incomodo.

9. I farmacisti non possono, per qualunque pretesto o istanza, partecipare ad attentati contro la vita o l'integrità dell'individuo, contro la salute temporale e mentale dell'umanità, con la vendita di un prodotto che per sua natura o nell'intenzione del cliente è destinato ad un fine colpevole (Pio XII, Discorso ai farmacisti cattolici, 2 settembre 1950; cfr. «*Perfice Munus*», M.M., 15 ottobre 1950, pp. 289-90).Per grave motivo i farmacisti possono vendere ai clienti, dietro loro richiesta, mezzi preservativi.

10. Affittare una casa ad una meretrice non è lecito se non per il motivo di evitare un male maggiore. In modo tutto particolare non è lecito affittare alla meretrice quella casa che per la sua posizione, comodità o bellezza, possa facilmente attirare la gioventù a frequentarla.

11. Gli albergatori e gli osti. L'albergatore è colui che, dietro equo compenso, dà vitto e alloggio a gente di passaggio; l'oste, invece, dà solo da mangiare e da bere, ma talvolta anche l'alloggio dietro pagamento. Sia gli uni che gli altri sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni civili emanate dalla pubblica autorità (licenza, sicurezza delle persone e delle cose, retta amministrazione, ecc.) e all'osservanza di quelle norme morali provenienti sia dalla legge divina che dalla legge ecclesiastica. In base a queste leggi gli albergatori non possono ospitare a lungo

coppie sospette, organizzare o permettere balli scandalosi, giuochi d'azzardo, riunioni in cui si trama contro la sicurezza dello Stato, ecc., né possono in alcun modo esporre statue e figure immorali, favorire amori illeciti, ecc. Non possono offrire a coloro che frequentano l'albergo o l'osteria, giornali o riviste che impugnano la fede oppure oltraggiano la morale anche se si prevede che, mancando tale stampa, sarà meno frequentato il locale. La cosa è diversa per quei giornali che, pur non essendo cattivi, non sempre sono abbastanza castigati. Peccano gravemente gli albergatori e gli osti se, senza un grave motivo, dànno vino in eccessiva quantità a coloro che ordinariamente si ubriacano o a coloro che sono già alcolizzati: un grave motivo potrebbero essere le bestemmie che essi pronunzierebbero o le risse che provocherebbero in caso di rifiuto. Nei giorni di astinenza, gli albergatori e gli osti non possono offrire pietanze di grasso a coloro che non le domandano; ma se hanno numerosi clienti, possono servire insieme sulla tavola comune cibi di grasso e cibi di magro, purché questi ultimi siano sufficientemente abbondanti. Possono apprestare pietanze di grasso a coloro che lo domandano, purché non le domandino in disprezzo della religione.

145. - 12. **La moda femminile**. In sé la moda femminile non è cattiva; è giusto, infatti, che la donna sia accurata nei suoi modi di vestire, adattandosi ai tempi ed ai luoghi; ma se la moda è in vereconda e indecente è peccaminosa perché serve all'eccitazione dei sensi. *Gli ornamenti muliebri* (belletto, smalto, cosmetici, tintura dei capelli, ecc.) che cambiano totalmente l'aspetto di una persona e servono ad ingannare positivamente circa la bellezza di un soggetto, secondo la dottrina comune, sono peccaminosi. Non è peccato, invece, servirsi moderatamente degli ornamenti maggiormente in uso, in modo particolare se servono a nascondere qualche difetto del corpo.

146. - 13. **Cooperazione a partiti politici**. I cattolici possono dare il loro voto soltanto a quei candidati, di cui si ha la certezza che rispetteranno e difenderanno l'osservanza delle leggi divine e dei diritti della religione e della Chiesa nella vita pubblica e privata. Tutti coloro che hanno diritto di voto, di qualsiasi condizione, sesso, età, senza alcuna eccezione, sono strettamente obbligati in coscienza a far uso di questo diritto (Dichiar. S. C. Concist. agosto 1945; cfr. Decr. del 1° luglio 1949 sul Comunismo, al n. 115; cfr. anche n. 198).

Al dubbio se, alla scelta dei rappresentanti del popolo, sia lecito ai cattolici dare il voto a quei partiti o a quei candidati quantunque non professino principi in contrasto con la dottrina cattolica, o addirittura si attribuiscano la qualifica di cristiani, tuttavia di fatto si uniscono ai comunisti e con la loro azione li favoriscono, la S. C. del S. Ufficio ha risposto: *Negativamente* (25 marzo 1959).

147. - 14. **Il ballo**. Per sé il ballo è espressione di festa e di gioia, non sarebbe perciò una cosa proibita anche se avviene tra persone di diverso sesso.

Varie circostanze, tuttavia, lo possono rendere *gravemente illecito*, cioè: quando si comprende facilmente che viene organizzato per un fine cattivo, quando costituisce *pericolo prossimo* di peccato, quando è di *scandalo*. Il fine cattivo può facilmente desumersi sia dal carattere del ballo, sia da altre circostanze. Il pericolo prossimo è dato da tutti quei movimenti del corpo dei balli moderni che molto facilmente eccitano la sensualità, dall'accompagnamento di una musica lasciva, dalle bevande alcooliche che vengono apprestate, dai vestiti succinti che si indossano, da quelle maliziose strette di mano, abbracci e contatti corporali molto spinti che si verificano specialmente nei balli oggi maggiormente in voga. Lo scandalo si verifica o quando i ballerini con discorsi perversi, baci, abbracci si eccitano a cose turpi, o quando si balla in modo indecente, o si partecipa al ballo con abiti scollati e procaci.

Se il ballo costituisce *pericolo prossimo* di peccato o viene dato per *uno scopo cattivo*, nessuna ragione ne giustifica la partecipazione o la presenza; se invece *il pericolo è remoto*, oppure vi è una grave ragione per parteciparvi, si può commettere colpa veniale o si è del tutto scusati dal peccato, secondo la lontananza del pericolo o la gravità della ragione. *Il pericolo prossimo* può desumersi sia dall'esperienza personale, quando p. es. uno pecca ogni qualvolta frequenta il ballo, sia dalle altre circostanze sopra esposte (musica, abbracci prolungati, vestiti, ecc.). Giuste ragioni possono essere, p. es., se la moglie teme la collera del marito qualora non l'accompagnasse al ballo, se si frequenta il ballo solo qualche rara volta allo scopo di divagarsi, se vi è la possibilità di trovare qualche occasione per un buon matrimonio, ecc.

Soprattutto i genitori devono sforzarsi di tener lontano i figli dal ballo; e se qualche rara volta devono mandarli, tengano presente la ragionevolezza della causa e, in modo particolare, la gravità del pericolo.

Organizzare balli immorali e scandalosi è grave peccato di cooperazione al male.

Nota per il confessore. Il confessore eviti l'eccesso e il difetto di zelo in rapporto al ballo. Eccede quel confessore che impetuosamente e imprudentemente si scaglia contro i penitenti che frequentano il ballo; difetta invece se non si prende cura di vagliare le ragioni o di impedire che si frequentino balli pericolosi. Deve guardare il pericolo del penitente interrogando se già più volte ha peccato o è andato soggetto a movimenti carnali per causa del ballo, investigando sulle circostanze, modo, tempo, persone che ballano, ecc. Se da una tale investigazione vede che il penitente è obbligato ad astenersi dal frequentare il ballo, deve costringerlo a non frequentarlo sotto pena di negargli l'assoluzione; se poi vede che il penitente non ha tale obbligo, neppure in tal caso deve permettergli con molta facilità di frequentarlo, perché, sebbene innocuo, tuttavia è sempre pericoloso sia per il raffreddamento dello spirito cristiano che comporta, sia perché dà adito ad amori precoci ed inconsulti.

15. Le «Miss». Un'altra occasione di peccato e di cooperazione al male con conseguente scandalo, oggi è costituita dalle cosiddette «Miss», prodotto importato in Italia dall'estero fin dall'immediato dopoguerra. Sono concorsi di bellezza a carattere provinciale, regionale, universale ... in cui viene scelta la giovane che presenta maggiori perfezioni di bellezza fisica e riceve il nome di «Miss». L'attuale procedimento selettivo è quanto mai ripugnante non solo alla coscienza cristiana, ma anche a colui che ha il minimo senso di pudore. Dalle relazioni giornalistiche risulta che queste candidate al titolo di «Miss», devono indossare un costumino quasi adamitico di tela finissi ma da permettere i rilievi di ogni parte, anche più riservata, del corpo. L'esame è molto lungo e si svolge alla presenza del pubblico. Il fatto è riprovevole sotto ogni aspetto perché costituisce una diretta occasione di peccato. La responsabilità, inoltre, è aggravata dallo scandalo per la comparsa della giovane così vestita davanti ad un pubblico di qualsiasi età.

SEZIONE SECONDA

I PRECETTI DEL DECALOGO [17]

148. - Il Decalogo è la legge. morale data da Dio al popolo per mezzo di Mosè nell'Antica Legge, e confermata da Gesù Cristo nella nuova. Consta di dieci precetti, dei quali i primi tre stabiliscono i nostri doveri verso Dio (precetti della prima tavola); gli altri sette i nostri doveri verso il prossimo (precetti della seconda tavola).

TRATTATO I

IL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Io sono il Signore Iddio tuo ... Non avrai altro Dio fuori di me*» (Ex. 20, 2, 6).

149. - Questo precetto, nella parte *affermativa*, comanda di rendere a Dio il culto a Lui dovuto; nella parte *negativa*, proibisce di rendere ad altre creature il culto che è dovuto a Dio solo.

CAPITOLO I

LA VIRTÙ DELLA RELIGIONE

La religione [18] è una virtù morale per cui rendiamo a Dio, nostro Creatore e assoluto Signore, dovuto onore, e gli manifestiamo la nostra sottomissione.

L'essenza di questa virtù è, perciò, l'onore, il culto d il servizio divino. La virtù della religione si distingue sia dalle virtù teologali, che dalle virtù cardinali: le prime hanno per oggetto Dio stesso creduto, sperato ed amato, mentre la religione ha per oggetto il culto di Dio; le seconde hanno un oggetto proprio diverso distinto da Dio.

La religione occupa il primo posto tra le virtù morali e viene subito dopo le virtù teologali perché ha per *oggetto materiale* la gloria estrinseca di Dio attraverso i vari atti di culto interno ed esterno, mentre l'*oggetto formale* è la nostra originale obbligazione e sottomissione rispetto a Dio.

Soggetto della virtù della religione è ogni creatura spirituale. Gesù stesso in quanto Uomo; anzi Egli è l'uomo religioso per eccellenza, in unione al quale soltanto possiamo compiere il nostro dovere di religione.

150. - **1. Attuazione delle virtù della religione**. I. *Il culto*. È l'insieme degli atti con cui onoriamo Dio.

Il culto che si tributa a Dio per esprimere l'onore a Lui dovuto come Creatore e Signore, è il culto di adorazione o *latria*; quello rivolto ai Santi a motivo della loro santità e del posto che occupano nel Corpo mistico di Cristo, è culto di venerazione o *dulia*. Un culto speciale spetta alla SS. Vergine, che, in quanto Madre di Dio occupa un posto eminente nell'ordine degli esseri; tale culto viene designato col nome di *iperdulia*. Molti teologi oggi invocano, per ragioni analoghe, un culto speciale anche per S. Giuseppe che designano col nome di *protodulia*.

Il culto può essere: a) *assoluto* o *relativo*; il primo è direttamente rivolto alla persona; il secondo alle cose che ce la rappresentano (immagini, reliquie ecc.);

b) *interno* o *esterno*; il primo viene compiuto con le sole facoltà interne, specialmente spirituali (intelletto e volontà); il secondo si compie con atti delle facoltà esterne e del corpo. È evidente che l'omaggio esterno supponi l'umile atteggiamento dello spirito, altrimenti costituirebbe una doppiezza farisaica, capace solo di ingannare gli uomini;

c) *pubblico o sociale* e *privato*; il primo viene tributato a Dio o ai Santi in nome della comunità cristiana dalle persone legittimamente deputate dalla Chiesa e con atti da questa determinati, altrimenti è privato (can. 1256). Il *culto liturgico* è proprio il culto pubblico della Chiesa. «È un mezzo che mette particolarmente in evidenza l'unità del Corpo mistico, ne accresce i santi entusiasmi, ne rinsalda le forze e ne intensifica l'azione. Sebbene infatti le cerimonie in se stesse non contengono nessuna perfezione e santità, tuttavia sono atti esterni di religione, che come segni stimolano l'anima alla venerazione delle cose sacre, elevano la mente alle realtà soprannaturali, nutrono la pietà, fomentano la carità, accrescono la fede, irrobustiscono la devozione, istruiscono i semplici, ornano il culto di Dio, conservano la religione e distinguono i veri dai falsi cristiani e dagli eterodossi» (Enc. *Mediator Dei*).

Il CIC in rapporto alle immagini e reliquie, stabilisce: a nessuno è lecito esporre o fare esporre nelle chiese, anche esenti, qualsiasi immagine insolita, senza l'approvazione dell'Ordinario del luogo, il quale non deve approvare le immagini da esporsi alla pubblica venerazione dei fedeli se esse non sono conformi all'uso della Chiesa, mai deve permettere nei luoghi sacri l'esposizione di immagini poco decenti o non conformi al domma, oppure immagini che posscino costituire causa di errore per gl'ignoranti (can. 1279). Con culto pubblico possono essere ammesse alla pubblica venerazione nelle chiese, anche esenti, soltanto *quelle reliquie* la cui autenticità consta di un documento pubblico rilasciato o da un Cardinale, o dall'Ordinario del luogo o da qualsiasi altro ecclesiastico, che per indulto apostolico ha la facoltà di autenticarle (can. 1283). È lecito pertanto seguitare a venerare le reliquie antiche, salvo che, in casi particolari, si venga a conoscere con certezza che sono false o sospette (can. 1285 § 2). Le reliquie insigni o le immagini di valore, oppure altre reliquie o immagini che in qualche chiesa sono tenute in grande venerazione dal popolo, senza il beneplacito Apostolico, non possono validamente *alienarsi* né essere per sempre trasferite in altra chiesa (can. 1281 § 1); né possono essere custodite in case o oratori privati, senza espressa licenza dell'Ordinario del luogo (can. 1282 § 1).

2. *Atti del culto*. Gli atti del culto che si riferiscono alla virtù della religione possono distinguersi in atti principalmente interni (devozione e preghiera) e in atti principalmente esterni (adorazione, osservanza delle feste, sacrificio, offerte,

voto, sacramento, giuramento, scongiuro, lodi di Dio). Quasi tutti sono compresi nei primi tre precetti del Decalogo. Qui tratteremo solo della devozione e della preghiera, mentre degli altri si parlerà in altri trattati.

a) *La Devozione* è così definita da S. Tommaso: «Atto della volontà preparata e pronta a far sempre quanto spetta al divi n servizio» (*Sum. Theol*., 2-2, q. 82, a. 1). Affine ad essa è la *pietà*, che, come dono dello Spirito Santo, è un sentimento filiale verso Dio (*Sum. Theol*., q. 121, a. 1, ad 2 e 3).

La devozione ha quindi la sua forza elicitiva nella volontà decisa, nonostante le difficoltà e le prove a rimanere al servizio di Dio; essa perciò non è frutto di sentimento, come falsamente viene insinuato da molti per vilipendere la religione. La devozione è causata dalla carità: è questa, infatti, che ci rende pronti e decisi a servire l'amico; a sua volta la devozione aumenta l'amore, perché l'amicizia si conserva e aumenta con i servizi prestati all'amico (*Sum. Theol.*, 2-2, q. 82, a. 2, ad. 2).

Qualità della vera devozione sono: il distacco dalle cose terrene, il pieno disinteresse nel tendere alla perfetta unione con Dio senza la ricerca affannosa delle consolazioni interiori, che possono accompagnare la devozione. Si acquista con la preghiera, con la meditazione della bontà, della grandezza e della ricchezza del cuore di Dio, con la direzione spirituale, con l'uso dei Sacramenti, con la mortificazione delle passioni ecc.

b) La *preghiera*, intesa in senso stretto, come atto specifico della virtù della religione, consiste nell'elevazione della mente a Dio, per esprimergli i sentimenti della propria dipendenza (*Sum. Theol*., 2-2, q. 83, a. I, 3). Sotto questo aspetto essa, per il suo contenuto, si distingue in preghiera di adorazione, di ringraziamento, di propiziazione e di impetrazione. Se questa elevazione della mente a Dio si esprime soltanto attraverso un intimo movimento dello spirito, si ha la *preghiera mentale*; se invece viene espressa in parole secondo formule già definite, si ha la *preghiera vocale*. Tali parole, come anche i gesti, servono per rendere più facile la stessa preghiera.

a) *Necessità della preghiera*. La preghiera è la necessaria espressione della relazione personale e della obbligazione del culto dell'uomo verso Dio. Questo dovere di legge naturale viene elevato e reso più pressante nel rapporto soprannaturale di filiazione rispetto a Dio. Una forma di adorazione è essenzialmente necessaria per ogni uomo; questi o deve dichiararsi per un Dio, per il vero Dio, o per gli idoli. Perciò in tutti i tempi e presso tutti i popoli si trova la preghiera e il culto a Dio o ai falsi dèi. La rivelazione e quindi la Chiesa insegnano l'obbligo grave della preghiera (*necessità di mezzo*). Per chi è spiritualmente capace la preghiera è comandata come necessità di mezzo e di precetto, perché Dio ha legato la sua grazia alla preghiera.

b) *Qualità della preghiera*. La preghiera esige l'*attenzione esterna*, che esclude ogni azione in contrasto con la pronunzia integra ed esatta delle parole, per es. pregare e scrivere, pregare e parlare ecc.; l'*attenzione interna* esclude le distrazioni interne. Esige ancora l'*intenzione* di pregare, posta all'inizio e perseverante virtualmente per tutta la durata di essa, e *attenzione* a pregare, anch'essa posta all'inizio e virtualmente perseverante poiché senza di essa non è

possibile alcun atto umano. Finché non viene ammessa nessuna distrazione esterna, l'attenzione esterna persiste, anche se per la debolezza umana l'attenzione interna viene interrotta dalle distrazioni interne. Sicché per la preghiera è necessario almeno l'attenzione esterna. Questo è il più basso grado di attenzione richiesto. Limitarsi però intenzionalmente a tale grado sarebbe tuttavia una irriverenza verso Dio e una mancanza contro lo spirito della preghiera.

La preghiera deve essere ancora: *umile*, fidando non sui nostri meriti ma sui meriti di Cristo; *devota*, cioè, pia, mediante la completa dedizione della nostra volontà a Dio; *fiduciosa*, credendo, cioè, nella sua efficacia in virtù delle divine promesse; *perseverante*, poiché molte volte Dio non accorda subito ciò che domandiamo, per mettere a prova le nostre virtù e farci acquistare maggiori meriti.

Dobbiamo inoltre domandare a Dio mediante la preghiera anzitutto i beni spirituali in modo assoluto; possiamo anche domandare beni temporali, ma purché questi, almeno in qualche modo, giovino alla salute dell'anima.

Lo *stato di grazia* rende la preghiera maggiormente efficace, ma anche l'anima in stato di peccato può pregare per ottenere per sé la grazia della giustificazione.

La preghiera può essere infallibile anche se si fa per gli altri, purché in questi non vi sia un ostacolo che impedisca di ricevere ciò che per loro si domanda.

151. - II. **Necessità della virtù della Religione**.

1. *L'adorazione*, ossia il riconoscimento dell'infinita maestà di Dio e la nostra assoluta dipendenza da Lui, sia interna che esterna, è necessaria per precetto sia naturale che positivo divino.

È necessaria per *precetto naturale*, perché essendo Dio principio e fine di tutte le cose, a Lui devono essere sottoposte tutte le creature. Il *precetto positivo* divino ci comanda di adorare e servire Dio solo (cfr. Mt. 4, 10). Il tempo ed il modo non è stato determinato, però si soddisfa a questo precetto adempiendo tutti gli altri precetti positivi.

2. *La preghiera*, ossia, la domanda che si rivolge a Dio per ottenere i beni necessari o utili alla salvezza dell'anima, sia mentale che vocale, è necessaria *come mezzo ordinario* per ottenere le grazie necessarie. *Come precetto*: *per se,* obbliga spesso in vita; *per accidens*, ogni qualvolta una grave tentazione non può vincersi o un ufficio non può adempiersi senza la preghiera.

La preghiera esige almeno l'*attenzione* esterna, quell'attenzione, cioè, che esclude ogni azione con la quale viene impedita la pronunzia integra ed esatta delle parole. Non si può, infatti, pregare e parlare, leggere, scrivere, ecc.; ma si può pregare e lavorare, vestirsi, accendere il fuoco, ecc.

a) L'*attenzione interna* non appartiene all'essenza della preghiera, per cui, se mentre si prega la mente involontariamente si distrae, non si commette alcuna colpa. Le distrazioni volontarie, quantunque costituiscano peccato veniale e danneggino l'efficacia della preghiera, tuttavia non rendono nulla la preghiera.

b) Perché la preghiera sia ben fatta, deve essere: a) *umile*, fidando non sui nostri meriti ma sui meriti di Cristo; b) *fiduciosa*, credendo, cioè, nella sua efficacia in virtù delle divine promesse; c) *perseverante*, perché molte volte Dio non ci accorda subito ciò che domandiamo, per mettere a prova le nostre virtù e farci acquistare maggiori meriti.

Dobbiamo inoltre domandare a Dio mediante la preghiera anzitutto i beni spirituali in modo assoluto; possiamo anche domandare beni temporali, ma purché questi, almeno in qualche modo, giovino alla salute dell'anima. Lo *stato di grazia* rende la preghiera maggiormente efficace, ma anche l'anima in stato di peccato può pregare per ottenere per sé la grazia della giustificazione. La preghiera può essere infallibile anche se si fa *per gli altri*, purché in questi non vi sia un ostacolo che impedisca di ricevere ciò che per loro si domanda.

CAPITOLO II

I PECCATI CONTRO LA RELIGIONE

Per eccesso si pecca contro la religione con la *superstizione*, per difetto, con l'*irreligiosità*.

Articolo I

La superstizione [19]

152. - 1. **Nozione e divisione**. La superstizione è un culto religioso viziato.

Un culto religioso può essere viziato: a) *ratione modi*, quando il culto dovuto a Dio è mescolato con elementi estranei alla vera essenza del culto, p. es. pregare voltandosi ad oriente, onorare Dio con riti riprovevoli e falsi; b) *ratione rei quae colitur* quando si presta, direttamente o indirettamente, un culto dovuto solo a Dio.

Sotto la prima specie, cioè *ratione modi*, rientra il culto falso ed il culto superfluo; sotto la seconda specie, cioè, *ratione rei quae colitur*, rientrano la idolatria, la divinazione, che abbraccia anche lo spiritismo e la vana osservanza che, a sua volta, comprende la magia e il maleficio.

II. **Culto falso**. È l'adulterazione del vero culto dovuto a Dio mediante modi proibiti da Dio stesso o dalle leggi della Chiesa o dalla stessa legge naturale, p. es. celebrare la Messa con riti giudaici, inventare, anche con intendimenti buoni, falsi miracoli, per attirare il popolo al culto di Dio, ecc. Tutto ciò costituisce peccato mortale *ex genere suo*. Può essere scusato da colpa grave colui che agisce in tal modo per ignoranza, semplicità oppure finge una circostanza falsa a scopo di edificazione, ecc.

III. **Culto superfluo**. Si ha quando si aggiunge al retto culto dovuto a Dio una circostanza inutile o sconveniente, come p. es. recitare certe preghiere in un determinato numero o in determinate ore del giorno (preghiere a catena, ecc.), il voler ascoltare la S. Messa solo da un sacerdote che abbia particolari caratteristiche, ecc. Il culto superfluo è peccato veniale, ma può diventare anche mortale qualora ad esso si congiunga la violazione di qualche grave precetto della Chiesa, p. es. se nella celebrazione della Messa una cerimonia superflua venisse a turbare gravemente il rito prescritto.

153. - IV. **L'idolatria**. È il culto divino prestato ad una creatura.

Poco importa che ciò si verifichi attraverso l'immagine o altro segno esterno, basta l'intenzione di prestare ad essa un culto che solo a Dio è dovuto.

L'idolatria è di due specie: 1) *formale*, se si commette con l'intenzione di adorare; si suddistingue in *perfetta* o *imperfetta*, secondo che proviene da infedeltà, o da un odio verso Dio, oppure dal desiderio di ottenere qualche cosa dal demonio; 2) *materiale*, se si commette senza l'intenzione di adorare, ma per altra causa, p. es. per evitare la morte.

Sia l'idolatria formale che materiale, è peccato formale *ex toto genere suo*. È più grave l'idolatria formale che quella materiale; più grave la perfetta che l'imperfetta, oggettivamente; ma soggettivamente, è più grave l'imperfetta perché proviene da pura malizia e contiene anche una bugia dannosa e ingiuriosa verso Dio. L'idolatria formale perfetta soggettivamente, in qualche modo può essere anche scusata da colpa grave, se proviene da ignoranza (Génicot-Salsmans, *Theol. Moralis*, I, 263).

154.- V. **La Divinazione**. È l'arte di conoscere cose occulte o di annunziare il futuro contingente mediante comunicazione con forze occulte.

La divinazione è un atto di indole religiosa. Se manca perciò l'elemento religioso, non c'è divinazione; ciò si verifica in tanti fatti spiegabili naturalmente o attraverso deduzioni scientifiche o per via di congetture o per mezzo di abilità psicologica (chiaroveggenza, telepatia, rabdomanzia, ecc.).

L'invocazione di forze occulte può essere *esplicita* o *implicita*, secondo che vengono invocate in aiuto, evocate o implorando che si manifestino mediante segni, oppure se i mezzi per conoscere il futuro e le cose nascoste sono di indole tale da richiedere o favorire il loro intervento, anche se non vengono espressamente invocate.

Le forme di divinazione sono tante e prendono vari nomi: oracolo, necromanzia, vaticinio, chiromanzia, pitonismo ecc. Esse differiscono tra loro solo materialmente non occorre perciò specificarle in confessione, salvo che non abbiano annessi peccati di altra specie, come p. es. l'eresia, l'adorazione del demonio ecc.

La divinazione *esplicita* è sempre peccato grave perché oltraggiosa a Dio e contraria alla carità dell'uomo verso se stesso; quella *implicita*, invece, pur essendo peccato mortale, può facilmente diventare veniale, sia per l'ignoranza della grave malizia, sia per la mancanza di seria intenzione nell'indagare cose occulte, sia per la mancanza dell'implicita invocazione del demonio.

Rientrano nelle forme di divinazione:

155. - 1. **Lo spiritismo**. È l'arte di evocare le anime dei trapassati per interpretare fenomeni metapsichici ritenuti prodotti da esse.

I fenomeni dello spiritismo sono di tre specie: a) *fisici*, come il movimento delle cose, tavoli semoventi, toccamento di mani invisibili, apparizioni di fulmini, fiamme ecc.; b) *fisiologici*, come l'assenza oppure l'eccessiva sensibilità, sospensione o mutamento della vita fisiologica ecc.; c) *intellettuali*, come notizie apportate da voci ignote o per apparizione di spiriti in forma umana, telepatia ecc.

Molti fenomeni spiritistici sono veri, specialmente quelli di chiaroveggenza, ma molti sono dei veri inganni e allucinazioni.

I cattolici sono concordi nell'ammettere che le manifestazioni paranormali, considerate dagli spiritisti come dovute a spiriti disincarnati, dipendono da intervento diabolico, qualora non vi sia un trucco e non si riesca a trovare una spiegazione scientifica del singolo fenomeno. È assurdo che Dio, al cui dominio sono sottoposte le anime, possa consentire che esse possano rispondere alle nostre chiamate e soddisfare la nostra curiosità. Per questo la Chiesa a più riprese ha proibito le sedute spiritistiche, pur non avendo espresso alcun giudizio sulla natura dei fenomeni (cfr. S. Uff. 30 marzo 1898; 30 marzo 1917 e can. 1399 n. 7). Di conseguenza, oltre alla illiceità dello spiritismo, è illecito assistere alle sedute spiritistiche anche come semplice spettatore e anche se si è contrari allo spiritismo. La semplice assistenza alle sedute spiritistiche può essere peccato mortale sia per lo scandalo, sia anche per l'incremento che ne riceverebbe lo spiritismo.

Vi sono tuttavia dei casi in cui è lecito fare degli esperimenti, purché questi vengano compiuti da persone competenti e serie, e vengano prese tutte le precauzioni per la moralità dei presenti. Tali casi riguardano ricerche di carattere scientifico e vanno compiute spinti dal solo amore per la verità senza ombra alcuna di morbosa curiosità.

Lo spiritismo non va confuso con la *radiestesia* e l'uso del «pendolo», per cui un uomo fornito di particolari sensibilità, riesce a trovare, a discernere, a identificare oggetti o persone anche a grande distanza, come p. es. metalli, acqua, petrolio ecc. nascosti nel sottosuolo. Bisogna tener presente il decreto emanato dal S. Uffizio il 26 marzo 1942, che interdice ai chierici ed ai religiosi, anche con la minaccia di gravi pene, l'esercizio della radiestesia. La ragione di questa proibizione, osserva lo stesso decreto, sta nella tutela della dignità e dell'autorità dello stato clericale. La

Chiesa, però, come risulta da tale ingiunzione, non vuole entrare in merito alle questioni scientifiche riguardanti tale materia (AAS., 1942, p. 148).

Lo spiritismo non va confuso neppure con l'*ipnotismo*, fenomeno puramente naturale, che consiste nel produrre nell'uomo un particolare stato di sonno artificiale, nel quale le facoltà dell'ipnotizzato sono sotto la direzione dell'ipnotizzante.

L'ipnotismo per sé non è illecito, sebbene non sia giovevole alla salute, perché favorisce la comparsa di turbamenti psiconeurotici. Sotto questo aspetto diviene illecito se il ricorso all'ipnotismo non sia giustificato da motivi gravi, quale può essere una finalità terapeutica, per quanto anche in terapia quasi mai oggi l'ipnosi sia ritenuta consigliabile.

Affine all'ipnotismo è il *magnetismo animale*, cioè, l'arte di produrre nell'uomo uno stato di sopore, di sonnambulismo, mediante toccamenti o altri mezzi fisici e psichici.

Il decreto del S: Uff. del 28 luglio 1847 non lo dichiarò illecito in se stesso, purché venga escluso ogni scopo illecito o in qualsiasi modo cattivo (DB. 1653).

156. 2. **La vana osservanza**. La vana osservanza, detta anche osservanza superstiziosa, è un complesso di pratiche o le pratiche che hanno lo scopo di ottenere mediante l'aiuto di forze occulte, effetti straordinari che esulano dalla efficacia conosciuta dei mezzi adoperati. I mezzi che ordinariamente vengono usati sono amuleti, corni, ferri di cavallo, talismani, ecc.

Si pecca di osservanza superstiziosa o vana osservanza non solo quando la si pratica da se stessi, ma anche quando si fa praticare o si da motivo che la pratichino gli altri, p. es. facendosi indovinare, facendosi fare il giuoco delle carte, a meno che la cosa non si pratichi per scherzo.

Alla vana osservanza fa capo la magia ed il maleficio.

a) La *magia*. È l'invocazione del demonio per ottenere effetti mirabolanti. Si dice *bianca*, quando è tutta fondata sull'abilità del prestigiatore e sulla illusione o ignoranza di chi osserva e non si accorge della proporzione tra causa ed effetto. Si dice *nera* o *diabolica* (o semplicemente *stregoneria*), quando un potere occulto permette al mago di ottenere effetti superiori ai mezzi realmente adoperati.

Nella magia nera, o stregoneria, c'è sempre il peccato mortale perché c'è l'invocazione del demonio, mentre nulla per sé può rimproverarsi alla magia bianca.

b) *Il maleficio*. Con esso uno tenta di produrre un effetto nocivo al prossimo con mezzi inadatti. Si nuoce o inspirando un turpe amore (*filtro amatorio*) o causando malattie, sterilità o altre calamità (*veneficio*). Nel maleficio, oltre alla malizia della

vana osservanza, si contiene anche una grave ingiustizia, per il danno arrecato al prossimo. È evidente che non tutto ciò che viene imputato a maleficio è veramente tale.

Sono forme di vana osservanza anche *l'uso di parole sacre, di cose o di riti sacri* per produrre effetti che non hanno alcun rapporto con essi, p. es. si guarda nella patena come in uno specchio e si attende con questo la guarigione da una malattia; quando si trascrivono certi biglietti di preghiere e si continua a propagarli, volendo con ciò ottenere determinati effetti (preghiere a catena). In tali casi ordinariamente scusa l'ingenuità. Alla vana osservanza si riferisce anche *l'osservanza degli eventi*, cioè, se uno da un caso fortuito, temendo o sperando qualche cosa, è indotto a compiere o omettere un'azione, p. es. non viaggiare o non sposare di venerdì, non essere il tredicesimo a sedersi a mensa ecc. In questo si può peccare solo lievemente.

Articolo II

L'irreligiosità

157. - *L'irreligiosità* è la mancanza di rispetto verso Dio sia in se stesso, sia nelle cose sacre. In se stesso Dio viene disonorato con *la bestemmia*, con la *tentazione di Dio* e con lo *spergiuro*; nelle cose sacre, col *sacrilegio* e con la *simonia*.

Qui tratteremo della tentazione di Dio, del sacrilegio e della simonia, rimandando la bestemmia e lo spergiuro al secondo comandamento.

§ 1. - LA TENTAZIONE DI DIO

I. **Nozione**. La tentazione di Dio è l'esperimento temerario di un attributo divino.

Si dice «*temerario*» perché si fa senza giusto e ragionevole motivo. Si dice: tentazione di Dio *formale* quando uno realmente dubita di una determinata perfezione di Dio e vuole metterla a prova; la tentazione di Dio *interpretativa*, invece, si ha quando uno non dubita delle divine perfezioni, ma ne provoca solo temerariamente il divino intervento, p. es. gettarsi dalla finestra per vedere se Dio viene in suo aiuto liberandolo dai mali che ne potrebbero seguire. È chiaro che non è tentazione di Dio il caso di uno, che trovandosi in gravi angustie per cui non vi è rimedio umano, invoca fiduciosamente l'aiuto di Dio.

II. **Malizia**. *La tentazione di Dio formale* è sempre peccato grave e non ammette parvità di materia, perché contiene una grave irriverenza verso Dio, e se proviene da infedeltà contiene anche la malizia dell'eresia. *La tentazione di Dio interpretativa* è peccato grave, ma ammette parvità di materia.

Domandare a Dio un miracolo per *curiosità*, secondo alcuni costituisce colpa leggera, secondo altri costituisce colpa grave, perché si invoca l'intervento divino per una cosa vana. Pecca chi vuol provare la propria innocenza col fuoco o con altro mezzo nocivo al corpo, contando sull'aiuto di Dio. Commette peccato grave colui che *in pericolo di morte* rifiuta ogni rimedio naturale per la sua salvezza, volendo attendere un intervento miracoloso di Dio. Può darsi, però, che lo faccia per spirito di mortificazione, rimettendosi unicamente alla Provvidenza divina e trascurando i rimedi umani; in questo caso compirebbe un atto meritorio. Non è tentazione di Dio quando per leggerezza, ma senza aspettare il divino aiuto, uno si espone al pericolo di morte, oppure agli esami senza preparazione.

§ 2. - IL SACRILEGIO

158. – I. **Nozione e divisione**. - Il sacrilegio è la profanazione di una persona o di una cosa sacra o consacrata a Dio dalla legge divina o dall'autorità ecclesiastica.

Il sacrilegio può essere *personale, reale, locale*, secondo che si viola una persona, una cosa o un luogo sacro.

Il sacrilegio è peccato mortale perché comporta una grave ingiuria verso Dio; ammette tuttavia parvità di materia purché non vi sia il formale disprezzo della cosa sacra. I peccati di sacrilegio sono specificamente distinti, secondo che si tratta di persone, di cose o di luoghi sacri.

159. - II. **Le tre specie dei sacrilegi**. 1. *Il sacrilegio personale* si commette: a) *trattando indegnamente le persone sacre*, p. es., ingiuriando *realmente* un chierico o un religioso anche novizio.

Per ingiurie si intende: l'uccisione, le percosse, il carcere, la rapina, ecc. (cfr. anche nn. 423-426).

b) *Violando il privilegio del foro e dell'immunità*, citando il chierico in giudizio civile malgrado la proibizione della Chiesa, oppure costringendolo al servizio militare.

Per i privilegi dei chierici cfr. n. 423 ss. Non è sacrilegio parlar male di un chierico o di un religioso, perché non la sua fama ma la sua persona è consacrata a Dio. Tuttavia la maldicenza contro chierici e religiosi facilmente può raggiungere la colpa grave per le cattive conseguenze che molte volte comporta.

c) *Con tutti i peccati d'impurità* commessi dalle persone o con le persone consacrate a Dio mediante l'Ordine sacro o la professione religiosa.

Anche i peccati interni costituiscono un sacrilegio. Secondo alcuni autori anche chi nel mondo ha fatto voto privato di castità, peccando contro il sesto Precetto commette sacrilegio. Chi ha fatto voto di castità, peccando contro questa virtù, commette in tutti i casi almeno due peccati, uno

contro la castità e l'altro contro la fedeltà al proprio voto. Se due persone sacre peccano insieme commettono un doppio sacrilegio.

2. *Il sacrilegio locale* si commette: 1) Con azioni che secondo il diritto canonico costituiscono una *profanazione della Chiesa*.

Questi atti sono: l'omicidio, il ferimento ingiurioso con grave effusione di sangue, il deputare il luogo sacro ad un fine empio ed osceno, la sepoltura di un infedele o di uno scomunicato vitando dopo la sentenza condannatoria o dichiaratoria. Questi atti devono essere *certi, notori e compiuti in chiesa*. Profanata la chiesa non si intende profanato anche il cimitero annesso e viceversa (can. 1172).

2) *Con la violazione dell'immunità dei luoghi sacri*. Questa consiste:

a) Nella proibizione di fare nei luoghi sacri cose disdicevoli alla santità dello stesso luogo sacro, p. es., rappresentazioni teatrali oscene, danze, mercato, duello, giudizi secolari, banchetti, riunioni parlamentari o sediziose, coricarvisi senza motivo, alloggiarvi animali, ecc. - La vendita di candele o di oggetti sacri e libri di pietà può esser tollerata quando avviene senza disordini. Mangiare qualche cosa in chiesa per pura necessità è lecito. S. Pio X ha proibito in chiesa le proiezioni luminose di qualunque specie e le rappresentazioni cinematografiche (AAS. IV, 1912, p. 724).

b) L'immunità implica anche il diritto di asilo, che si estende al di là della stessa immunità, perché comprende non soltanto i luoghi sacri propriamente detti, ma anche la sacrestia, il tetto, le cripte, le scale della chiesa, i conventi dei regolari con i loro giardini. Si viola questo diritto quando senza necessità pubblica e senza il previo permesso dell'Ordinario si occupa un edificio sacro e senza urgente necessità, vi entra la forza pubblica per l'esercizio delle sue funzioni (cfr. Concord. Italiano, art. g).

Le colpe gravi ed esterne contro la castità, commesse in luogo sacro, sono sacrilegi, ma non viene violato il luogo sacro.

160. - 3. *Il sacrilegio reale* si commette: a) ricevendo, amministrando o trattando indegnamente i sacramenti e in modo particolare la SS. Eucarestia.

Per l'amministrazione indegna cfr. n. 454; per l'indegna recezione cfr. n. 461. Si commette sacrilegio quando volutamente si getta, si calpesta o si usa per fine illecito la SS. Eucarestia (cfr. can. 2320).

b) Profanando oggetti sacri: vasi, olii, reliquie, immagini, ecc.

Così p. es. commette sacrilegio chi si serve del calice per bere in un banchetto, oppure lo adopera per usi sordidi (cfr. can. 1150, 1306, 1537). Ma se tali oggetti hanno perduto la caratteristica di cosa sacra, in quanto non conservano più la forma primitiva, allora possono essere impiegati anche per usi profani, ma non sordidi.

c) Con l'uso irriverente delle parole della S. Scrittura.

d) Con l'ingiusta appropriazione dei beni materiali posti a servizio del culto.

È sacrilegio rubare o distruggere questi beni. Ma se un oggetto determinato non è passato ancora in dominio della chiesa, p. es. un legato, non si commette sacrilegio rubandolo o distruggendolo.

Per quanto riguarda la questione dei beni ecclesiastici incamerati dallo Stato Italiano, è stata concordata una pacifica e definitiva soluzione con la stipulazione del Concordato tra la S. Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

§ 3. LA SIMONIA

161. - I. **Nozione e divisione.** La simonia è la deliberata volontà di comprare e vendere per un prezzo temporale una cosa spirituale o una cosa temporale annessa inseparabilmente alla cosa spirituale (cfr. can. 727).

La deliberata volontà, cioè il solo proposito di comprare o vendere, concepito da una sola persona, è sufficiente per commettere il peccato di simonia, senza che intervengano patti espressi, né preliminari di mutuo consenso (cfr. can. 728). Si ha, perciò, una simonia: a) *tacita*, quando non interviene un patto espresso, ma solo dalle circostanze si può provare l'animo simoniaco; b) *espressa* o convenzionale, quando viene manifestata per un fatto esterno. Quest'ultima può essere: I) *pura*, se consiste nel solo patto senza la consegna della cosa; 2) *mista*, se in seguito al patto una delle parti stipulanti ha già consegnato la cosa o il prezzo; 3) *reale*, se il patto è completo da ambedue le parti con la consegna della cosa e del prezzo.

Perciò le parole: vendere, comprare, scambiare, ecc. vanno prese nel senso più largo (can. 728).

La simonia si distingue: 1. In simonia di *diritto divino* ed è quella che riguarda una cosa intrinsecamente spirituale (i Sacramenti, la giurisdizione, ecc.), oppure una cosa temporale così annessa alla spirituale, che la cosa temporale senza quella spirituale non possa sussistere (il beneficio ecclesiastico), oppure quando la cosa spirituale diventa, anche parzialmente, oggetto del contratto (la consacrazione nella vendita di un calice consacrato; can. 727 § I).

Questa simonia si dice di diritto divino, perché è intrinsecamente contraria alla legge naturale o divina.

2. In simonia *di diritto ecclesiastico* ed è quella che riguarda lo scambio di cose di egual natura, scambio proibito dalla Chiesa per non esporre al pericolo di profanazione le cose spirituali (can. 727 § 2).

Questa simonia si commette p. es. con la permuta di due benefici, contro le prescrizioni del can. 1487; con la vendita delle sacre reliquie (can. 1289) ecc.

162. - II. **Elementi costitutivi del delitto di simonia**. Per il delitto di simonia si richiede: 1) il patto simoniaco; 2) la merce simoniaca; 3) il prezzo.

1. *Il patto simoniaco* è qualunque convenzione espressa con mutuo consenso.

Il consenso deve essere vero e interno. Il patto, sufficiente quello *tacito*, deve essere oneroso, cioè, che generi un obbligo ed un utile in ambedue le parti. Tutto questo costituisce la «studiosa voluntas», cioè, la volontà che sceglie i mezzi adatti a tale commercio con l'intenzione di obbligarsi allo scambio della cosa per la cosa.

2. *La merce o materia della simonia* è costituita da tutti quei beni che per deputazione divina o umana sono destinati alla salute spirituale dell'anima.

Questi beni sono: a) le cose *essenzialmente* ossia intrinsecamente spirituali, p. es. il carattere sacramentale; b) le cose *causativamente* spirituali, cioè, quelle che hanno la virtù di produrre effetti spirituali, p. es. i Sacramenti, i Sacramentali; c) le cose *effettivamente* spirituali, cioè, che procedono dalla giurisdizione ecclesiastica, come l'effetto dalla causa, p. es. gli atti della potestà di Ordine o di giurisdizione; d) le cose temporali connesse con le spirituali, sia *antecedentemente*, sia *conseguentemente*, sia *concomitantemente*.

Si dice annessa *antecedentemente* quando la cosa preesiste come temporale, poi le viene annessa la parte spirituale, p. es., l'olio, i vasi, ecc.; *conseguentemente*, quando presuppone la cosa spirituale come causa della temporale, p. es., i benefici, le pensioni ecclesiastiche, ecc.; *concomitantemente*, quando le cose spirituali sono inseparabili dalle cose temporali, p. es. il lavoro per la celebrazione della Messa, o per l'amministrazione dei Sacramenti.

Anche *le cose temporali* possono essere materia o merce simoniaca; ma è necessario che si tratti di quelle cose ecclesiastiche che almeno indirettamente siano ordinate ad un fine spirituale; che vi sia ma speciale proibizione data per evitare il pericolo di irriverenza verso le cose spirituali (can. 727; Matt. da Coronata, *Instit*. I. C., II, n. 710).

3. *Il prezzo simoniaco*. È ogni cosa temporale che viene data come compenso per la cosa spirituale.

Il prezzo può consistere in danaro o cose di valore (munus a manu); in lodi, raccomandazioni, patrocinio (munus a lingua); in prestazioni di servizio (munus ab obsequio).

163. - III. **Malizia della simonia**. 1. La Simonia di diritto divino è peccato mortale *ex toto genere suo* (cfr. n. 90) perché contiene un grave disprezzo per la cosa spirituale anche se non è di grande valore.

2. La simonia di diritto ecclesiastico, per sé, è peccato mortale; ma nelle cose di poca entità ammette la parvità di materia.

IV. *Vari casi di simonia*. I) *Non c'è simonia*; a) quando il danaro non si dà in vista della cosa spirituale, ma per giusto titolo riconosciuto dai sacri canoni o dalla legittima consuetudine (can. 730), p. es. i diritti di stola, l'elemosina per la Messa.

b) per il danaro che si offre quale dote di una fanciulla affinché venga ricevuta in monastero;

c) per la tassa che si esige per le spese di cancelleria per altro giusto titolo, quando si domanda una dispensa una facoltà;

d) quando si dà la cosa temporale per la temporale che ha con sé annessa anche la parte spirituale, p. es., il calice consacrato, purché non si aumenti il prezzo in vista della consacrazione annessa (can. 730);

e) quando si vendono o si scambiano cose sacre, p. es., corone indulgenziate, calici consacrati, ecc. senza tenere in nessun conto, nello stabilire il prezzo, della consacrazione o benedizione (cfr. can. 1539 § 1);

f) quando per gratitudine si offre una cosa temporale per un beneficio spirituale ricevuto;

g) quando si conferisce un beneficio per motivo di amicizia, di parentela, di povertà, ecc.; o si promettono premi ai fanciulli purché frequentino i sacramenti; o si assumono spese che il padrone non può o non vuole sostenere per tutelare il proprio diritto alla presentazione, anche se il beneficio è litigioso, purché venga escluso il patto: io mi assumo le spese della lite se tu mi presenti.

164. - 2) *C'è simonia*: a) nel farsi pagare un battesimo, un matrimonio o qualsiasi altra funzione;

b) nell'offrire una forte somma al monastero o al Provinciale, perché ti ammetta al noviziato o alla Professione;

c) nel dare o ricevere una somma di denaro per essere dispensato dal voto, dal giuramento, da un impedimento, ecc.;

d) nel vendere un calice consacrato, maggiorandone il prezzò per la sua consacrazione;

e) nella rimunerazione avvenuta in forza di un patto anche implicito tra il beneficiato ed il beneficiante;

f) nel dare del danaro ad un concorrente ad un beneficio affinché desista dal concorrervi;

g) nel dare il voto nell'elezione ad una carica ecclesiastica dietro un prezzo temporale;

h) nel conferire un beneficio solo dietro preghiere di un dato personaggio, perché questi vi vede un onore per sé.

165. - V. **La restituzione in seguito a simonia**. Ogni contratto simoniaco, come pure il conferimento simoniaco di un ufficio, è invalido; di conseguenza, prima della sentenza giudiziale, deve restituirsi tutto ciò che fu dato e ricevuto simoniacamente, se la restituzione è possibile; inoltre, colui che è stato provveduto simoniacamente, non può percepire i frutti della sua provvisione; e se in buona fede li ha percepiti, spetta alla prudenza del giudice o dell'Ordinario il condonarglieli in tutto o in parte (can. 729).

166. - VI. *Sanzioni penali*. 1. I colpevoli del delitto di simonia incorrono nella scomunica l. s. riservata *simpliciter* alla Sede Apostolica (can. 2392).

2. Rimangono privati per sempre del diritto di eleggere, presentare o nominare, nel caso che avessero questo diritto e se sono chierici vengono sospesi (can. 2392).

3. Tutti coloro, anche se sono Vescovi, che con consapevolezza saranno stati promossi o avranno promosso con simonia agli Ordini, oppure avranno amministrato o ricevuto altri Sacramenti simoniacamente, sono sospetti di eresia; i chierici, inoltre, incorrono nella sospensione riservata alla Sede Apostolica (can. 2371).

Coloro che fanno mercimonio per le indulgenze incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata *simpliciter* alla Sede Apostolica (can. 2327; cfr. n. 792).

TRATTATO II

IL SECONDO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Non nominare il nome di Dio invano*» (Ex. 20, 7).

167. - Il secondo precetto del decalogo proibisce qualunque irriverenza verso Dio. Proibisce, cioè, di nominare il Suo santo nome invano: con la bestemmia, il giuramento falso e la violazione dei voti.

CAPITOLO I

LA BESTEMMIA

1. **Nozione e divisione**. La bestemmia è una espressione ingiuriosa contro Dio.

Si può oltraggiare Dio sia attribuendogli cose che ripugnano alla sua natura, sia parlando degli attributi di Dio ironicamente o con disprezzo. La bestemmia può contenere una falsità contro la fede (*bestemmia ereticale*), o può consistere in un'imprecazione con cui si desidera un male a Dio (*bestemmia imprecatoria*).

Si suole distinguere anche la bestemmia *cordis, operis, oris*, secondo che si tratta di un semplice pensiero oltraggioso, di un'azione esterna egualmente oltraggiosa, oppure di una espressione ingiuriosa contro Dio. Per la interpretazione delle leggi penali e della riserva dei peccati (qualora in

una diocesi la b. fosse peccato riservato) tanto la riserva quanto la pena possono riferirsi solo alla bestemmia in senso proprio, cioè, *ore aut scripto prolata.*

La bestemmia può essere diretta contro Dio, contro la SS. Vergine, contro i Santi. Anche ingiuriando le cose sacre si bestemmia, perché servono al culto divino. La bestemmia può esprimersi anche con gesti (*bestemmia impropriamente detta*), p. es., sputando verso il cielo, calpestando un Crocifisso, ecc.

II. **Malizia**. - La bestemmia, oggettivamente, è un peccato mortale *ex toto genere suo* (cfr. n. 82), perché si oppone direttamente alla carità verso Dio (*Summ. Theol.*, 2a-2ae, q. 13, g. 2).

La gravità del peccato può venir meno quando faccia difetto o l'avvertenza o il deliberato consenso. La bestemmia può avere connessa a sé anche la violazione di altre virtù, p. es., la fede, la speranza, la carità, ed allora bisogna accusarsene in confessione.

168. - III. **Come comportarsi con i bestemmiatori**. I. Anzitutto il confessore investighi se il penitente abbia proferito delle vere bestemmie, perché spesso si confonde la bestemmia con l'imprecazione; nei casi dubbi domandi che cosa ha detto.

2. Se vede che il penitente ha l'abitudine di bestemmiare, gli suggerisca opportuni rimedi, facendogli anzitutto comprendere la cattiveria della bestemmia e incitandolo a rinnovare ogni mattina il proposito di non bestemmiare, suggerendogli di imporsi anche una mortificazione per ogni bestemmia che proferisce. Consigli magari una formula da sostituire nei casi in cui è solito bestemmiare (p. es., per Giove! per Bacco! per la paletta! ecc.).

3. Coloro che hanno l'abitudine di proferire formule blasfeme senza comprenderne la malizia, il confessore cerchi di ammonirli che si tolgano questa abitudine, senza far comprendere che sia peccato il proferirle, affinché il peccato materiale non passi ad essere peccato formale.

IV. **La bestemmia nel C.P.I**. - Chiunque *pubblicamente* bestemmia con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila. Idem, chi oltraggia pubblicamente i defunti (art. 724). Se concorre il *dolo*, la bestemmia può esser punita come delitto, poiché essa finisce per realizzare: o un vilipendio alla religione (art. 402), o un turbamento di funzioni religiose (art. 405) o un'offesa al culto mediante vilipendio di cose (art. 404).

CAPITOLO II

IL VOTO

169. - **Nozione**. Il *voto* è una promessa deliberata e libera, fatta a Dio di un bene possibile e migliore del suo opposto (can. 1307 § I).

Il voto è un atto di latria. Se dunque si fa un voto ai Santi, ciò significa che si promette qualcosa a Dio in loro onore. Il voto è *personale* se obbliga colui che lo fa; se invece si promette di dare una qualche cosa allora il voto è *reale*.

Soggetto del voto è ogni persona ragionevole, purché non ne sia impedita dal diritto (can. 1307 § 2).

Articolo I

Condizioni del voto

Per il valore del voto si richiede: A) *Da parte di colui che lo fa*: 1. *Che egli sia capace di far voto*.

Che abbia, perciò, l'uso della ragione. Si presume che abbia l'uso della ragione se avrà compiuto i sette anni.

2. *Che la sua intenzione sia deliberata e libera*

Per intenzione *deliberata* si intende quella intenzione di promettere con piena cognizione di causa; l'intenzione libera esclude ogni violenza o timore grave. Perciò:

a) *È invalido il voto finto*, cioè, emesso senza l'intenzione di obbligarsi; esso costituisce peccato veniale per i voti ordinari dei fedeli, ma è peccato mortale nel suddiaconato e nella professione religiosa, perché costituisce un inganno in materia gravissima. Chi fa il voto con intenzione di obbligarsi ma di non adempiere il voto, pecca mortalmente o venialmente secondo la materia. Spesso il popolo confonde un semplice proposito col voto: per conoscere se vi sia il voto, si deve domandare se si è pensato, facendolo, che si sarebbe commessa una grave colpa non osservandolo.

b) *È invalido il voto emesso con piena o semi piena ignoranza* della natura del voto e dell'obbligo che comporta; si eccettua il caso in cui il votante conosce sufficientemente l'obbligazione del voto, ma non ha riflettuto espressamente a tutte le difficoltà. Anzi il voto è valido anche se colui che lo fa ne conosce l'obbligo solo in modo confuso, oppure intende fare un voto come lo fanno gli altri ordinariamente.

c) *È invalido il voto emesso in seguito ad errore* circa la sostanza, o una circostanza sostanziale o circa la causa finale del voto. L'errore circa una circostanza accidentale. o circa una causa solo impellente non annulla il voto; così p. es. è invalido il voto emesso con la convinzione che è una promessa che non genera obbligo; è invalido il voto di dare una elemosina a Caio che falsamente credi povero. Però i voti religiosi sono invalidi soltanto per causa di un errore sostanziale, altrimenti non salvaguarderebbero sufficientemente la stabilità di tale stato di vita.

d) *È invalido il voto emesso in seguito a timore grave ed ingiusto*, cagionato da una causa estrinseca col fine di imporre il voto. Probabilmente e, almeno in coscienza, lo invalida anche il timore proveniente da causa *leggera ed ingiusta*, purché sia stata la sola causa del voto.

B) *Da parte della materia*: 1. *Che sia moralmente possibile*.

Nessuno è obbligato all'impossibile. Così il voto di non più peccare, nemmeno venialmente, non è valido; ma il voto di non commettere peccati mortali o di non commettere peccati veniali deliberati è valido. Se la materia del voto è divisibile, si è obbligati a compiere ciò che è possibile, ma non vi si è tenuti se la materia è indivisibile.

Non si è tenuti a compiere il voto neppure nel caso in cui ciò che si è promesso ed è tuttora possibile, dipende da una cosa divenuta impossibile.

2. *Che la materia sia buona, anzi migliore di quella opposta.*

Così p. es. non si può fare voto di contrarre matrimonio, ma di serbare la castità. Se uno dei coniugi ha fatto voto di castità, per sé non può esigere il debito coniugale, è tenuto però a concederlo se ne viene richiesto dall'altra parte. Se uno ha fatto voto di fare un pellegrinaggio a piedi, ma prima di partire si rompe una gamba, cessa l'obbligo.

È invalido il voto quando la materia è cattiva sia in se stessa, sia per il votante; oppure è indifferente e vana, salvo che la cosa indifferente non sia diretta ad un fine onesto, oppure che il voto non riguardi direttamente una cosa buona, ma vi è congiunta una circostanza cattiva. Non vale dunque il voto di far celebrare una Messa per l'esito felice di un furto; di non mangiare carne arrostita in onore di S. Lorenzo, ecc.

È invalido il voto che impedisce un bene maggiore, p. es. il voto di non fare alcun voto; il voto di non sposare se il matrimonio è necessario a togliere uno scandalo, ad evitare il pericolo di incontinenza, ecc.

Articolo II

L'obbligo del voto

170. - 1. *In forza della virtù della religione il voto obbliga sotto colpa grave o leggera*, secondo l'intenzione del votante o secondo la materia del voto.

Chi non adempie il voto commette due peccati: uno contro la virtù della religione, l'altro contro quel precetto che costituisce la materia del voto. Se il votante promette una cosa che non cade sotto nessun precetto, commette un solo peccato.

La misura dell'obbligo del voto dipende dall'intenzione del votante, il quale può obbligarsi sotto colpa grave o leggera quando la materia è grave, ma non può obbligarsi sotto colpa grave quando la materia è leggera. Se la gravità dell'obbligo non è determinata, allora il votante deve ritenersi obbligato gravemente o leggermente secondo la qualità della materia.

Se più materie leggere costituiscono parte di un tutto, formano materia grave, eccetto che quando si tratta di prestazioni *reali* il votante non abbia avuta l'intenzione contraria. Così, non si fondono quelle materie che per intenzione del votante sono legate a singoli giorni, p. es. chi ha promesso di recitare ogni giorno tre Ave Maria, pecca leggermente se le omette anche per un anno; ma se quelle materie leggere costituiscono la parte di un tutto, allora si fondono e si arriva al peccato grave; p. es., chi ha promesso di dare 36.500 lire di elemosina entro l'anno dando cento lire al giorno, se tralascia questa elemosina per un giorno, nel giorno seguente dovrà supplire dando 200 lire, altrimenti, tralasciandola per molti giorni pecca mortalmente (Génicot-Salsmans, I, 317).

171. - 2. *Il voto obbliga solo colui che lo ha emesso*, se è personale; ma se è reale o misto (per quella parte che è reale) passa agli eredi (can. 1310).

Se i parenti o i Superiori fanno un voto (p. es. di un digiuno in un determinato giorno), tale voto deve essere osservato anche dai figli o dai sudditi. Se uno promette un'elemosina ad un'opera pia o ad un Istituto di beneficenza e muore senza aver potuto adempiere tale voto, l'obbligo passa agli eredi, se ciò consta dal testamento o da altra fonte.

3. *Il voto condizionato* non obbliga se prima non si verifica la condizione apposta.

Chi con inganno impedisce che la condizione si verifichi pecca contro il voto; tuttavia non ha più alcun obbligo.

4. *Un voto determinato*, p. es. dare un calice, non obbliga più se, anche per colpa del votante, l'oggetto va distrutto.

5. *Un voto disgiuntivo*, se prima della scelta e senza colpa del votante uno dei due membri, o dopo, la parte scelta diviene impossibile, non obbliga più.

La gravità del peccato *per la dilazione* del voto dipende dalla diversa natura del voto e dai pericoli che tale dilazione può comportare, come p. es. la diminuzione della cosa promessa, la dimenticanza, l'impotenza, ecc.

172. - **L'interpretazione del voto** va fatta tenendo presente l'intenzione del votante espressa o presunta. Quando questa intenzione non consta, il voto va interpretato secondo la sua natura, secondo la consuetudine della Chiesa o secondo l'uso comune.

Si suppongono incluse, inoltre, sempre quelle clausole che sono di diritto naturale o ecclesiastico, p. es., se posso, salvo il diritto del Superiore, se la cosa non cambierà sostanzialmente, ecc.

Articolo III

La cessazione del voto.

173. - Il voto può cessare in forza di una causa intrinseca o estrinseca. Per una causa intrinseca cessa: a) terminato il tempo stabilito per il suo adempimento; b) quando la materia promessa viene sostanzialmente mutata; c) quando viene a mancare la condizione dalla quale dipende il voto; d) quando viene a mancare la causa finale del voto. *Estrinsecamente* il voto cessa con l'irritazione, con la dispensa, con la commutazione.

174. – I. **Irritazione del voto**. *Direttamente* può essere annullato da chi ha potestà dominativa sulla volontà del votante. Il voto così annullato non rivive (can. 1312).

Direttamente, dunque, il Superiore religioso può annullare i voti privati dei propri sudditi emessi almeno dopo la professione semplice; il padre (e in sua vece la madre, il tutore, ecc.) può annullare i voti dei suoi figli minorenni; il marito, probabilmente, può irritare tutti i voti emessi dalla moglie durante il matrimonio; la moglie può solo irritare i voti del marito che ledono i suoi diritti di sposa.

Indirettamente un voto può essere annullato se si ha la potestà sulla materia del voto. In tal caso, però, non viene tolta l'obbligazione, ma solamente sospesa, fino a che la cosa votata resta in potere di chi ha irritato il voto (can. 1312 § 2).

Indirettamente, dunque, il superiore o il padrone annulla i voti dei sudditi o dei domestici se tali voti impediscono l'esercizio dei loro diritti; così i coniugi possono indirettamente irritare a vicenda quei voti che ledono i loro diritti reciproci, anche se emessi prima del matrimonio.

I voti emessi prima della professione religiosa rimangono sospesi, finché il votante resterà in religione (can. 1315).

175. - II. **La dispensa dal voto**, data dal superiore competente, toglie interamente, in nome di Dio, l'obbligazione del voto.

I. **L'autore della dispensa**: A) *Per i voti non riservati* può dispensare: a) il Papa per tutti i fedeli e per tutti i voti; b) l'Ordinario del luogo per i voti dei propri sudditi e pellegrini; c) i Superiori di una religione clericale esente per i propri sudditi, anche novizi e familiari; d) tutti coloro a cui è stata delegata dalla S. Sede tale potestà.

Il termine «Ordinario» indica, salvo eccezioni, il Papa, il Vescovo residenziale per il suo territorio, l'Abate o Prelato *nullius*, come pure i Vicari Generali, gli Amministratori Apostolici, i Vicari e i Prefetti Apostolici, quanti ai predetti succedono nel governo interinale; per i propri sudditi i Superiori maggiori nelle religioni clericali esenti. Per «Ordinario del luogo o dei luoghi» si intendono tutte le predette persone, eccetto i Superiori religiosi (can. 198).

176. - B) *Per i voti riservati*. I voti riservati alla Sede Apostolica sono a questa Sede così riservati che nei singoli casi bisogna ricorrere a lei per ottenere la dispensa.

I voti riservati alla Sede Apostolica sono soltanto il voto di perpetua e perfetta castità ed il voto di entrare in religione di voti solenni emesso in modo assoluto e dopo il diciottesimo anno di età (can. 1309). Per la riserva basta anche che dopo tale età siano stati liberamente rinnovati. Oltre a questi due voti, sono riservati indirettamente alla S. Sede anche i voti pubblici, perpetui o temporanei, che vengono emessi nella professione religiosa, perché vengono accettati dal legittimo Superiore in nome della Chiesa.

Dai due voti riservati e dal voto fatto in favore di un terzo e da lui accettato, gli inferiori al R. Pontefice possono dispensare solo se hanno ricevuta una speciale delegazione dalla S. Sede. In caso di urgente necessità, i Vescovi, per epicheia, possono dispensare dai voti privati, e ciò specialmente quando è difficile ricorrere alla S. Sede e il ritardo costituirebbe un grave danno.

I voti riservati alla Sede Apostolica non vengono compresi nelle parole del can. 81; «generalibus Ecclesiae legibus», e gli Ordinari in forza dello stesso canone e con le clausole in esso contenute non possono dispensare i Suddiaconi e i Diaconi dall'obbligo di osservare il celibato (P. C.C. 26 gennaio 1949; AAS. XLI, 1949, p. 158).

I voti religiosi, subito, vengono da sé dispensati allorché il professo riceve l'indulto di secolarizzazione a norma dei can. 638, 640 § I, n. 2, oppure allorché viene dimesso, a norma del can. 648.

2. *Motivo della dispensa*. Ogni dispensa di voto, affinché sia valida, richiede una giusta causa, anche se la dispensa viene concessa dal Sommo Pontefice, poiché il dispensante non agisce in nome proprio, ma come ministro di Dio (cfr. can. 1313).

Le cause della dispensa possono essere: il bene comune, il bene familiare, l'immaturità del votante, il probabile pericolo di facili trasgressioni, ecc. Nel dubbio circa la sufficienza della causa, il Superiore lecitamente e validamente può dispensare, anche se in seguito verrà a conoscere che la causa non era sufficiente.

177. III. **La commutazione del voto.**

Commutare un voto significa sostituirlo con un'altra opera e col medesimo obbligo.

Il voto può commutarsi in un'opera migliore, uguale o inferiore. Anche lo stesso votante può commutare il voto in un'opera migliore o uguale per qualunque ragionevole causa; ma solo colui che ha la potestà di dispensare può commutarlo in un'opera inferiore (can. 1314). È sempre lecito ritornare al voto di prima, anche se la commutazione è avvenuta con autorità del Superiore. Ma una volta commutato il voto con l'autorità del Superiore, se la nuova prestazione diviene impossibile ad osservarsi, il votante non è tenuto a tornare al voto di prima, anche se il secondo voto è divenuto impossibile per sua colpa; è tenuto, invece, se la commutazione è stata fatta dal votante di sua autorità.

Non si possono commutare i voti emessi in utilità di un terzo e da questi accettati; né si possono commutare i voti riservati al Papa, eccetto che non si commutino in un altro voto riservato e

migliore. Anzi, i voti riservati non si possono commutare neppure da coloro che hanno la semplice facoltà di dispensare dai voti ordinari.

CAPITOLO III

IL GIURAMENTO

Articolo I

Nozione e condizioni del giuramento

178. - I. **Nozione**. Il giuramento è l'invocazione del nome di Dio in testimonianza di una verità (can. 1316).

Il giuramento è *assertorio* se si chiama Dio in testimonianza di un'affermazione o negazione di una cosa passata o presente; è *promissorio* se uno giura di fare od omettere una cosa.

Il giuramento può essere ancora: *contestatorio*, se Dio viene chiamato semplicemente come testimonio; *esecratorio*, se viene chiamato come vindice.

179. - II. **Condizioni**. 1. *Per la validità del giuramento si richiede*: a) L'*intenzione*, anche virtuale, di giurare; b) *una formula giuratoria* espressa in parole o in segni.

Le formule ambigue che in sé contengono una chiara invocazione della testimonianza divina, se costituiscano o no un giuramento, dipende dall'intenzione di chi le proferisce; cosicché, sono un giuramento se vengono proferite in forma *invocativa*, non sono giuramento se si proferiscono in forma soltanto *narrativa*. Tali formule sono p. es.: «Dio conosce che io dico il vero», «Dio vede la mia coscienza», «Parlo davanti a Dio», ecc.

Formule univoche di giuramento sono: «Giuro per Iddio», «Invoco Dio per testimonio», ecc.

Non sono formule di giuramento le seguenti: «Sul mio onore», «Quanto è vero Iddio», ecc.

Senza, l'intenzione di giurare, pur usando la formula esterna non vi è giuramento alcuno. Se l'intenzione di non giurare, pur pronunziando una formula di giuramento, è ignota agli altri, si ha un *giuramento finto*, il quale è invalido; di conseguenza, non genera alcun obbligo, ma è leggermente colpevole se con esso viene confermata solo una bugia; è gravemente colpevole se con esso si verifica un danno comune o privato (Jorio, *Teol. Moralis*, II, 77).

Il giuramento strappato *con violenza o timore*, vale, ma può essere annullato dal Superiore ecclesiastico (can. 1317 § 2); se invece viene emesso senza violenza e senza inganno, per

rinunciare ad un bene privato oppure ad un beneficio accordato dalla legge, impone l'esecuzione della rinuncia, purché si possa farla senza peccato (can. 1317 § 3).

180. - 2. *Per la liceità del giuramento si richiede*: a) *La verità*, la quale deve escludere ogni menzogna sia nell'asserire, sia nel promettere.

Alla verità si oppone *lo spergiuro*, che costituisce una grave irreverenza verso Dio ed un peccato mortale «*ex toto genere suo*». *Il giuramento temerario* è un peccato grave o leggero secondo la colpevolezza della negligenza posta nella ricerca della verità. Si pecca anche gravemente iurando col dubbio circa la verità di una cosa. Giurare con una *restrizione mentale* (cfr. n. 385) presa in senso largo, è lecito, se si fa per una giusta causa e purché non si faccia dinanzi a coloro che hanno diritto a sapere la verità; giurare con una restrizione mentale in senso stretto, è spergiuro.

b) La *giustizia*, la quale esige che nel giuramento assertorio, il giurante abbia il diritto di asserire ciò che dice, e nel giuramento promissorio, che la cosa promessa sia onesta.

La mancanza di giustizia: I) probabilmente è solo peccato *veniale nel giuramento assertorio*, purché uno non si voglia servire del giuramento come mezzo per peccare, p. es., per, confermare una grave detrazione. 2) *Nel giuramento promissorio*, se si promette una cosa gravemente cattiva, è certamente peccato mortale; se si promette una cosa leggermente cattiva, è controverso se sia peccato mortale o veniale.

c) *Il giudizio*, cioè che vi sia motivo sufficiente.

Al giudizio si oppone il giuramento fatto con frequenza, senza motivo sufficiente, con leggerezza e con poco decoro. Giurare in tal modo è peccato veniale se non vi è il pericolo di giurare il falso.

Articolo II

Il giuramento promissorio

181. - I. **Obbligo del giuramento promissorio**.

Il giuramento promissorio, oltre all'obbligo di giustizia o di fedeltà, comporta un obbligo particolare in forza della virtù della religione (can. 1317 § I).

Il giuramento promissorio obbliga sotto pena di peccato grave o leggero, secondo l'importanza di ciò che si promette.

II. **L'interpretazione del giuramento**.

1. Il giuramento dev'essere interpretato strettamente secondo la legge e secondo l'intenzione di colui che giura, oppure, se questi agisce dolosamente, secondo l'intenzione di colui per il quale giura (can. 1321).

Ordinariamente nel giuramento si presumono insite delle condizioni che ne limitano la portata, come p. es.: se potrò, se non mi viene condonato, ecc. Il giuramento promissorio segue la natura e le condizioni dell'atto a cui esso si aggiunge; ma l'atto non acquista stabilità se il giuramento si annette ad un atto dannoso per gli altri, di pregiudizio per il bene pubblico o per l'eterna salute (can. 1318)

182. - 2. *Il giuramento politico di fedeltà* richiesto dagli impiegati statali, ecc., è lecito e onesto purché non si tratti di materia indebita o si esiga anche dagli esenti. In molte nazioni tale giuramento ha perduto il carattere sacro, con l'omissione del nome di Dio, e si può considerare soltanto come una promessa solenne.

L'obbligatorietà di questo giuramento è in rapporto a leggi giuste. La materia è di non macchinare alcunché contro l'autorità e, trattandosi di pubblico ufficiale, che egli agisca in conformità alle leggi. Ma se la legittimità della richiesta viene discussa, i laici ed il clero dovranno attenersi alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica.

183. - III. **La cessazione del giuramento** avviene per gli stessi motivi e per le medesime circostanze e cause che nel voto (cfr. n. 173 ss.).

Chi può irritare, dispensare, commutare il voto, con la medesima potestà e per la medesima ragione può lo stesso per il giuramento promissorio; ma se la dispensa torna in pregiudizio di altri, e questi si rifiutano di rimettere l'obbligo, soltanto la S. Sede può dispensare dal giuramento e soltanto per una causa pubblica, cioè per la necessità o l'utilità della Chiesa (can. 1320).

APPENDICE

184. - **Lo scongiuro**. *Lo scongiuro* consiste nell'indurre alcuno a fare o non fare una cosa interponendo il nome di Dio, dei Santi o di una cosa sacra.

Lo scongiuro è solenne (detto anche pubblico) se viene fatto in nome della Chiesa, dai suoi ministri e nella forma prescritta; altrimenti è *semplice* (o privato).

Può essere ancora: *imperativo* o *deprecativo* secondo che viene fatto con il comando o con la preghiera.

Dio, la Vergine, i Santi e gli uomini assimilati ai Santi, vengono scongiurati in forma di preghiera (adiuratio deprecativa); il demonio può essere scongiurato in forma di comando (adiuratio imperativa).

Le condizioni per lo scongiuro sono identiche a quelle richieste per il giuramento, cioè: la verità, la giustizia, il giudizio.

Possono fungere da ministri dell'esorcismo solenne soltanto coloro che hanno la potestà di Ordine e la licenza dell'Ordinario.

TRATTATO III

IL TERZO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Ricordati di santificare il sabato* ...» (Ex. 20. 8-10).

185. - La legge naturale *direttamente* ci comanda il culto interno ed esterno da dare a Dio; *indirettamente* comanda che nel tempo destinato al culto divino bisogna astenersi da tutte quelle azioni che sono incompatibili con esso.

La legge antica comandava la santificazione del sabato, e gli ebrei in detto giorno dovevano astenersi da ogni lavoro e persolvere i riti prescritti. Essendo, però, cessati i riti cerimoniali dell'antica legge, e, non avendo Gesù stabilito nulla in proposito, lasciando tutto alla potestà data alla Chiesa, questa sostituì la Domenica al sabato e stabilì che venisse santificata mediante l'astinenza dalle opere servili e l'assistenza al divin Sacrificio.

I giorni festivi di precetto in tutta la Chiesa sono soltanto: a) tutte e singole le domeniche; b) le feste della Natività, della Circoncisione, dell'Epifania, dell'Ascensione e del Corpus Domini; c) le feste dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria al Cielo; d) la festa di S. Giuseppe, sposo di Maria Vergine; e) la festa dei Beati Apostoli Pietro e Paolo; f) la festa di tutti i Santi (can. 1247 § I).

CAPITOLO I

L'OBBLIGO DI ASSISTERE ALLA MESSA FESTIVA

186. - La materia di questo precetto è di ascoltare tutta la Messa, cioè dal principio alla fine. L'adempimento del precetto richiede che colui che ascolta la Messa vi assista a) con la debita attenzione; b) con la dovuta intenzione; c) intieramente; d) presente corporalmente; e) nel debito luogo.

I. *La debita attenzione*

L'attenzione può essere *interna* o *esterna*. La prima è l'avvertenza della mente all'azione ché si compie ed esclude la distrazione o divagazione della mente alle cose estranee; la seconda consiste nell'evitare qualunque atto esterno incompatibile con l'attenzione interna. Per l'adempimento del

precetto basta che la Messa si ascolti con l'attenzione *esterna*. Non soddisfa, perciò, colui che durante la Messa studia o legge cose che non hanno alcuna attinenza col divin Sacrificio, oppure parla, dorme, giuoca, ecc. Soddisfa, invece, colui che raccoglie l'elemosina, l'organista, il cantore e colui che si confessa. In questi casi si suppone sempre che, in qualche modo, si stia attenti alla Messa, particolarmente dalla consacrazione alla comunione.

2. *Con la dovuta intenzione*, cioè, con l'atto della mente con il quale si intende compiere l'opera comandata.

Non soddisfa, dunque, colui il quale assiste alla Messa contro la sua volontà, oppure; essendo ubriaco, ignora che si celebra il Santo Sacrificio,come neppure soddisfa colui che va in chiesa solo per ammirare una bella fanciulla o per ripararsi dalla pioggia. Soddisfa, invece, colui che va in chiesa con l'intenzione di ammirare non solo la bellezza di una fanciulla o altra simile, anche peccaminosa, ma anche con l'intenzione di ascoltare la Messa (Génicot-Salsmans, I, 341).

3. *Intieramente*, cioè, dall'inizio fino alla benedizione finale.

Pecca colui che omette una parte della Messa. La gravità o leggerezza del peccato dipende dall'importanza e dalla lunghezza della parte che si tralascia. Perciò:

a) *Probabilmente* commette peccato non grave colui che è presente solo a quelle parti che costituiscono la cosiddetta Messa dei fedeli.

b) *Pecca gravemente* colui che volontariamente tralascia la parte essenziale della Messa (dall'Offertorio, o anche dall'inizio del canone, secondo alcuni autori, fino alla Comunione), oppure solo quelle cose che nel sacrificio sono di grande importanza (la Consacrazione e la Comunione), anche se è presente alle altre parti.

c) *Commette peccato veniale* colui che volontariamente e senza motivo; omette qualsiasi piccola parte della Messa, eccetto l'ultimo Vangelo, che non appartiene all'integrità del Sacrificio (Génicot-Salsmans, II, 339).

Chi trascura una parte notevole della Messa, ha l'obbligo grave di supplire la parte omessa in un'altra Messa nello stesso giorno. Chi arriva prima della consacrazione e non può ascoltare un'altra messa, deve rimanere, perché può soddisfare parzialmente al precetto festivo; non soddisfa, invece, chi arriva dopo la consacrazione, e perciò, non è obbligato a restarvi.

4. *Deve essere corporalmente presente*, cioè, chi ascolta la Messa deve essere moralmente congiunto al celebrante da poter comprendere tutto lo svolgimento del sacro rito, sia vedendo, sia ascoltando.

Si soddisfa al precetto ascoltando la Messa dal coro situato dietro l'altare o anche dalla sacrestia, benché non si veda il sacerdote celebrante, purché si possa avvertire lo svolgimento del sacrificio. Non si soddisfa quando si è distanti dalla Chiesa oltre 40 metri, meno che non si sia congiunti a una gran massa di popolo che la chiesa non è capace di contenere e si possa seguire, almeno confusamente l'azione del celebrante. - Non soddisfa al precetto chi ascolta la Messa per radio, pur compiendo un'opera buona.

5. *Nel debito luogo*, cioè, *in una chiesa*, od *oratorio pubblico o semipubblico*, oppure *all'aperto*. Negli oratori privati si soddisfa solo se dalla Sede Apostolica è stato concesso questo privilegio (can. 1249).

La *chiesa* è l'edificio sacro, dedicato al culto divino, con lo speciale scopo che serva per tutti i fedeli all'esercizio pubblico del culto (can. 1161). *L'Oratorio pubblico* è un edificio sacro eretto principalmente a vantaggio d'una comunità o anche di privati; è però aperto, almèno durante gli uffici divini, in modo che tutti i fedeli abbiano diritto di accedervi. *L'Oratorio semipubblico* è quello eretto esclusivamente per una comunità o associazione di fedeli, senza libero ingresso per il popolo. *L'Oratorio privato* è quello eretto in casa o proprietà privata e in comodo di una famiglia o di una persona privata (can. 1188), oppure come *cappella funebre*, eretta nel cimitero da famiglia o persona privata (can. 1190).

Per diritto comune si soddisfa al precetto festivo nelle Cappelle private dei cimiteri (can. 1249) e negli oratori privati dei Cardinali e dei Vescovi (can. 1189). - Nell'Oratorio privato in forza dell'indulto, il quale ordinariamente eccettua alcuni giorni, soddisfano solo coloro che hanno ricevuto l'indulto, e (se l'indulto contiene la solita amplificazione) i loro consanguinei ed affini che dimorano nella medesima casa, gli ospiti e i commensali (cfr. «Normae de Oratoriis privatis», S. C. de Sacr. 7 febbraio 1909; cfr. Vermeersch, Periodo V. p. 109).

Non si soddisfa al precetto festivo assistendo alla Messa celebrata in una casa privata o altrove da un sacerdote *personalmente* privilegiato. Si soddisfa, invece, quando il privilegio non è strettamente personale; p. es., quando la S. Sede permette che si possa celebrare la Messa lecitamente in qualsiasi luogo conveniente. Tali concessioni vengono date specialmente per i luoghi di missione o dove imperano gli eretici.

Le cause scusanti. Qualunque giusto motivo può scusare il fedele dall'assistere alla S. Messa.

Scusa dunque: a) *l'impossibilità fisica o morale* p. es. gli infermi, i convalescenti, i carcerati, i naviganti, quelli che abitano molto lontano dalla chiesa, ecc.

b) *la carità del prossimo* per cui uno è tenuto a soccorrerlo onde non abbia a subire un grave danno, p. es., coloro che assistono i malati, i pompieri in caso d'incendio o di alluvione, ecc.

c) *l'ufficio che si esercita*, p. es., i soldati di sentinella, i custodi del gregge, le madri che non possono abbandonare i bambini, le mogli ed i figli che temono l'indignazione del marito o del padre, ecc ..

d) la *consuetudine* ove è in vigore scusa in alcuni casi, p. es., le puerpere e le vedove per un mese dopo il parto o dopo la morte del marito; le future spose durante le pubblicazioni matrimoniali.

e) la *dispensa*, concessa dagli Ordinari dei luoghi e dai parroci nei singoli casi e per giusta causa ai singoli sudditi o singole famiglie, anche se fuori del territorio o nel proprio territorio anche ai peregrini. - I Superiori regolari, come i parroci, hanno la medesima facoltà in rapporto ai propri sudditi, anche novizi, e a quelli che giorno e notte dimorano nella casa religiosa per ragione di servitù, di educazione, di ospitalità o di malattia.

CAPITOLO II

IL RIPOSO FESTIVO

187. - Lo scopo per cui la Chiesa stabilisce la astensione dal lavoro nei giorni festivi è di natura principalmente spirituale: creare, cioè in questi giorni, il «clima» necessario per attendere convenientemente all'attività culturale del giorno del Signore. Secondariamente poi il riposo festivo ha anche uno scopo sociale, anch'esso apprezzabile, e cioè: dare al padre di famiglia la possibilità di vivere maggiormente e senza preoccupazioni, la tranquillità familiare e accudire alla educazione dei figli, agli atti di culto collettivo e all'esercizio delle opere di carità.

Seguendo la tradizionale distinzione, le opere possono essere: a) *servili*, che hanno per fine immediato un bene materiale e che si compiono con dispendio di forze fisiche; b) *liberali*, che servono alla formazione morale e culturale dell'uomo; c) *comuni*, che vengono compiute da ogni genere di persone ed hanno per scopo l'utilità sia morale, sia fisica della persona.

Le opere servili si dicono tali perché anticamente venivano compiute dai servi; le opere liberali invece venivano compiute dagli uomini liberi; quelle comuni venivano compiute da tutti, sia liberi che servi.

A questi tre generi di opere si devono aggiungere le cosiddette *opere forensi*, cioè gli atti giudiziali ed i pubblici mercati o fiere.

188. I. **La legge del riposo festivo**. Il can. 1248 stabilisce: nei giorni di festa bisogna astenersi dalle opere servili, dagli atti forensi, e (a meno che non comportino diversamente le consuetudini legittime e gli indulti particolari) dai pubblici mercati, fiere e compravendite pubbliche.

L'obbligo è grave e la sua violazione costituisce peccato mortale *ex genere suo*. La materia grave, a giudizio dei moralisti, si ha quando si oltrepassano di molto le due ore di lavoro.

Sono lecite nei giorni di festa le *arti liberali* (studiare, dare concerti ecc.) anche se tali opere vengono retribuite con danaro; sono leciti i *lavori comuni* e quei lavori che sembrano servili ma servono all'uso quotidiano della famiglia, come preparare il vitto, scopare la casa, anche fare il pane per l'uso domestico se non si può comodamente anticipare o posticipare.

Per gli atti forensi la gravità del peccato dipende dall'importanza dell'atto; così, è proibito ascoltare testimoni, esigere il giuramento giudiziario, emanare la sentenza ecc.; si può, invece, consultare un avvocato, concedere una dispensa ecc. (cfr. can. 1639).

Non è proibito a persone private stabilire e concludere un contratto.

II. **Alcuni rilievi sulla legge del riposo festivo** [20]. Molti autori moderni sostengono che la tradizionale distinzione tra opere servili, liberali e comuni, sia ormai superata per le nuove esigenze della vita attuale. Infatti, essi dicono: a) oggi si riscontra una perfetta parità di dignità

tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, per cui, se la legge del riposo vieta il lavoro manuale, perché non deve vietare anche certe attività intellettuali, le quali, non sono meno impeditive del culto divino in confronto del lavoro manuale? b) le attività ricreative, poi, rubano anch'esse il tempo migliore dei giorni festivi; c) l'automazione sta trasformando in attività intellettuale gran parte del lavoro umano, per cui, forse si correrà il pericolo che questa potrebbe dare un grave colpo alla universalità dell'obbligo del riposo. Per tali ragioni, gli autori col dovuto rispetto, invocano dall'alto magistero ecclesiastico una opportuna riforma alla legge tradizionale, che sia basata non solo sulla natura intrinseca delle opere stesse, ma anche sul vantaggio materiale e sulla finalità dell'operante.

In attesa però, di tale riforma, bisogna attenersi alla prassi tradizionale in vigore e sanzionata dal can. 1248. È dovere, dunque, di tutti i sacerdoti, e in modo particolare dei pastori di anime, zelare l'osservanza del riposo festivo quale atto pubblico di religione che attira sulle anime e sulle famiglie le divine grazie (cfr. anche la *Circ. della S. C. del Concilio agli Ordinari d'Italia* del 25-3-1952).

189. - III. **Le cause che scusano dal riposo festivo**. Queste cause possono essere:

1. *La necessità propria o altrui*.

Così p. es., è lecito ai figli o ai servi fare ciò che i genitori o superiori comandano; è lecito ai poveri che non hanno da sfamarsi, lavorare onde ricavare il necessario alla vita, purché lo facciano segretamente per evitare lo scandalo; è lecito lavorare nelle officine ove vi è la fornace accesa e non può spegnersi senza un notevole danno. Sono scusati i medici e i chirurghi che devono servire gli ammalati, i sarti che devono terminare vestiti per nozze, ecc. Secondo la sentenza più probabile è lecito lavorare anche per non perdere una somma rilevante. Ma non è lecito lavorare per il solo motivo di fuggire l'ozio, salvo che il lavoro non sia il mezzo adatto per evitare una tentazione.

2. La *pietà* rende leciti quei lavori che riguardano il culto di Dio.

È lecito perciò suonare le campane, l'organo, ornare gli altari, ecc. - Non è lecito fare quelle cose che solo remotamente servono al culto divino, purchè non scusi la necessità, p. es. scopare la chiesa, addobbarla, ecc.

3. La *dispensa* concessa dagli Ordinari dei luoghi e dai Parroci a norma del can. 1245 (cfr. n. 186, e).

4. La *consuetudine* che rende leciti alcuni lavori che per sé sarebbero proibiti (radersi la barba, fare merletti, ecc.).

In pratica, se si dubita della causa che scusa dal lavorare, è bene abituare i sudditi a domandare la dispensa al proprio Parroco o al Superiore. E se qualcuno per breve tempo è costretto a lavorare nei giorni di festa, si guardi dallo scandalo che potrebbe arrecare in quei luoghi ove la santificazione della festa è tenuta nel conto dovuto.

TRATTATO IV

IL QUARTO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Onora il tuo padre e la tua madre*» (Es. 20, 12).

190. - Il IV Precetto *direttamente* comprende tutti doveri dei figli verso i genitori, *indirettamente* tutti doveri dei sudditi verso i loro Superiori e viceversa.

CAPITOLO I

I DOVERI NELLA FAMIGLIA [21]

La famiglia è la prima società naturale, fondata sull'inscindibile unione dell'uomo e della donna, da completarsi coi reciproci diritti e doveri tra genitori e figli, tra padroni e servi (Leone XIII, Enc. «*Quod apostolici*» del 28-XII-1878). La famiglia risale alla divina volontà del Creatore, e deve servire come ambiente ove si svolgono le quotidiane necessità della vita e la formazione delle nuove generazioni. La originale purezza della famiglia, contro le degenerazioni dell'evoluzione che sostiene la tesi della promiscuità iniziale col conseguente matriarcato poliandrico, è stata restaurata da Cristo.

La famiglia non deve a nessuna legge civile né il diritto alla sua esistenza, né il diritto ai figliuoli e alla loro educazione; essa è perfettamente libera nel perseguire i suoi fini naturali. Il suo diritto naturale è anteriore e superiore a quello dello Stato, anche se, per il raggiungimento di certi altissimi fini di vita sociale terrena e soprannaturale, non basta a se stessa. Nell'interno della famiglia, l'uomo, per sua naturale costituzione e secondo la dottrina cristiana, è destinato alla direzione (1Cor 11, 3; Ef 5, 22). La donna è la sua compagna.

La famiglia è il prototipo della vita dello Stato e di tutta la vita sociale; è tempio delle virtù domestiche e preparazione alla corretta vita sociale. Cedere all'estremismo individualista e socialista significherebbe sopprimere questa sorgente di virtù.

Esporremo: 1) la virtù della pietà in generale; 2) i doveri dei figli; 3) i doveri dei genitori; 4) i doveri dei coniugi; 5) i doveri dei padroni; 6) doveri dei datori di lavoro.

Articolo I

La virtù della pietà in generale

191. – I. **Nozione**. La parola *pietà* può essere presa in significati molto diversi: a) come *devozione*, cioè dedizione al servizio di Dio; b) come *compassione o misericordia*; c) come dono dello Spirito Santo: il dono della pietà; d) come virtù speciale derivata dalla giustizia. È in questo senso che qui viene studiata. Essa può essere così definita: «Un abito soprannaturale che ci inclina a tributare ai genitori, alla patria e a tutti coloro che stanno in relazione con essi l'onore e il servizio dovuto» (*Sum. Theol.*, 2-2, q. 101, a. 3).

L'*oggetto materiale* della pietà è costituito dal debito ossequio e debita riverenza che deve essere tributato ai genitori, alla patria e a tutti i consanguinei. L'*oggetto formale* o motivo della virtù della pietà è la dipendenza che ci lega ai genitori ed alla patria come ai princìpi della nostra esistenza.

La virtù della religione tributa a Dio, come primo principio di tutte le cose, il culto speciale di adorazione e di preghiera; ai genitori ad alla patria, come principi secondari, è dovuto il culto speciale della virtù della pietà. Fondamento perciò di questa virtù è la stretta unione che esiste tra coloro che sono uniti dallo stesso sangue e nella stessa patria.

II. Il *soggetto* su cui ricadono i doveri della pietà è triplice: a) i *genitori*, principio prossimo della nostra esistenza, della nostra educazione e del nostro governo; b) la *patria*, per il bene che riceviamo da essa in rapporto al nostro sviluppo fisico e alla nostra educazione. Il patriottismo bene inteso è una vera virtù cristiana; c) i *consanguinei*, in quanto hanno lo stesso vincolo di sangue prossimo.

La pietà si distingue: 1) dalla *carità* verso il prossimo, perché la pietà si fonda nell'unione che risulta dalla stirpe familiare comune, mentre la carità si fonda nei legami che uniscono a Dio tutto il genere umano; 2) dalla giustizia legale (pietà verso la patria): quest'ultima sta in relazione alla patria in quanto considera il bene della medesima come un bene comune a tutti i cittadini, mentre la pietà la considera come principio secondario del nostro proprio essere.

III. *Peccati opposti*. Alla pietà familiare per eccesso si oppone l'*amore esagerato ai parenti*, che induce a trascurare obblighi più gravi di quelli a loro dovuti; per difetto si oppone l'*empietà familiare*, che trascura i doveri di onore e di riverenza, di aiuto economico e spirituale, pur potendoli adempiere. Alla pietà verso la patria si oppone per eccesso il *nazionalismo esagerato*, che disprezza con parole o atti tutte le altre nazioni; per difetto, il *cosmopolitismo* degli uomini senza patria, che fanno proprio il vecchio proverbio pagano: *ubi bene ibi patria*.

La virtù della pietà ci è imposta nel quarto comandamento del Decalogo: «Onora tuo padre e tua madre, affinché tu sia longevo sulla terra che il Signore Dio tuo ti darà». È questo comandamento che pone le basi della vita della famiglia e della società.

Articolo II

I doveri dei figli

191 bis. - Dai rapporti in cui si trovano i genitori rispetto ai figli, come principio della loro esistenza e della loro educazione, scaturisce nei figli il dovere della pietà verso i genitori. Tale dovere si manifesta per mezzo dell'*amore*, del *rispetto* e dell'*obbedienza* (cfr. Mt. 15, 4; Ef, 6, 11 ss.).

L'*amore* deve manifestarsi nei sentimenti interni (amor affectivus) e nelle azioni esterne (amor effectivus). Si deve desiderare il bene dei genitori e pregare per loro (cfr. D.B. 1164). Si devono soccorrere i genitori nel caso di bisogno materiale e spirituale.

Peccati contro l'amore sono l'avversione e l'odio; esternamente sono tutte quelle azioni o omissioni che costituiscono offesa verso i genitori (maledizioni, trattamento duro, rozzo, ecc.).

L'amore, nel caso che si dovesse difendere l'onore del padre defunto, deve spingere i figli anche a pagare con i propri mezzi, i debiti contratti dal padre, a meno che questi non avesse lasciato alcuna eredità ai figli (cfr. Noldin, II, 286; cfr. anche n. 290).

Il *rispetto* importa il riconoscere nei genitori i propri Superiori e concepire verso di loro quel timore riverenziale per cui si teme di offenderli (Cat. Rom. 3, 5, 7). Peccano contro il rispetto quei figli che trattano con disprezzo i loro genitori, scoprendo i loro difetti, calunniandoli e maltrattandoli.

L'*obbedienza* impone il dovere di seguire i comandi leciti in tutte quelle cose che hanno rapporto con la loro educazione e con il bene della casa. In rapporto all'educazione il dovere dell'obbedienza arriva fino alla maggiore età. I minorenni devono chiedere il consenso dei genitori per entrare in un servizio o intraprendere un lavoro, però sono liberi in ciò che riguarda la loro carriera. I maggiorenni devono ubbidire al capo di casa, finché dimorano nella casa paterna, in tutte le cose riguardanti l'ordine della famiglia (cfr. anche C.C.I., art. 315 ss.).

Nella elezione dello stato, sia clericale, religioso o coniugale, per sé i figli minorenni sono tenuti a domandare consiglio, ma non ad obbedire ai loro genitori. Sarebbe peccato grave se i genitori costringessero senza alcuna ragione un loro figliuolo a scegliere una professione da lui odiata o per lui impropria; come cl'altra parte sarebbe peccato grave per un figliuolo impegnarsi in una scelta per lui disdicevole, contro la volontà dei genitori.

In via eccezionale, quando i genitori versano in gravi ristrettezze economiche per cui hanno bisogno dell'opera e dell'aiuto del loro figliuolo, possono lecitamente impedire che questi abbracci lo stato clericale, e per ragioni di pietà, il figlio in questo caso deve ubbidire.

Articolo III

I doveri dei genitori

192. - La stretta relazione tra genitori e figli genera *il dovere dell'amore* da parte di quelli verso questi. L'amore si manifesta mediante l'educazione, la cura della vita e mediante la formazione morale e religiosa. La violazione di questo amore, in modo irragionevole, costituisce peccato mortale.

I. *L'educazione*. Il dovere dell'educazione è imposto ai genitori sotto stretta obbligatorietà (cfr. can. 1113). In corrispondenza a ciò, essi hanno anche il diritto naturale di educare *essi* i loro figliuoli; diritto che non è stato concesso dallo Stato e, in via normale, non può essere loro tolto dallo Stato. Questo dovere si estende anche ai figli illegittimi (cfr. C.C.I. art. 261).

Peccato grave sarebbe il volersi scaricare della propria responsabilità collocando il piccino in un brefotrofio, con grave danno per il bambino e per il suo avvenire. Non meno riprovevole di codesto malcostume pagano di esporre i bambini, è quello di consegnarli a persone senza coscienza, che dalla cura di questi bambini intendono conseguire soltanto un lucro. In caso di necessità tocca ai padrini, ai prossimi parenti, al tutore, occuparsi dell'educazione del bimbo. Nel caso di rifiuto dei genitori, per riguardo al bene comune e salvo sempre gli interessi religiosi, può e deve intervenire lo Stato. Il dovere dell'educazione regolarmente finisce con l'indipendenza morale e giuridica dei figliuoli, cioè con la maggiore età.

2. *Il mantenimento*. Eccettuati casi speciali, è dovere della madre dare al neonato il nutrimento naturale (latte materno). Il danno che ne consegue e che fu previsto dalla capricciosa violazione di questo dovere, si deve riconoscere come peccato grave. I genitori hanno l'obbligo di evitare tutto ciò che potrebbe essere nocivo allo sviluppo normale del bambino; e ciò fin del concepimento, vivendo una vita moderata e casta. Peccano perciò gravemente le madri pregnanti che ballano, saltano, si affaticano troppo, fanno abuso di bevande alcooliche, si irritano, con grave danno della prole. Peccano i mariti che bastonano o trattano duramente le mogli gravide; peccano ambedue i genitori che non tengono lontano dai bambini quelle cose che possono nuocere, come l'acqua, il fuoco, le bestie, strumenti pericolosi, ecc. Peccano gravemente i genitori che negano ai loro figli gli alimenti necessari alla loro vita specialmente se ne hanno stretto bisogno perché deperiti; che dilapidano i loro beni costringendo i figli alla miseria.

In forza del diritto naturale, i genitori in eguale maniera sono tenuti a nutrire e ad educare *la prole illegittima*.

3. *La formazione morale e religiosa*. Ma di speciale importanza è la formazione morale e religiosa dei figli il cui principio deve essere l'educazione per il Regno di Dio: educazione «in disciplina et correptione Domini» (Ef. 6, 4). I genitori, perciò, non devono, indebitamente ritardare il Battesimo (n. 470), Non appena i figli incominceranno a svilupparsi intellettualmente, i genitori hanno l'obbligo di istruirli nella dottrina cristiana e trovare per loro idonei maestri che possano loro dare una buona formazione letteraria e scientifica. Li mandino a scuole cattoliche e non permettano che frequentino scuole acattoliche o miste, cioè frequentate anche dai non cattolici. Solo gli Ordinari

possono decidere in quali circostanze e con quali norme la frequenza a queste scuole può essere tollerata (can. 1374).

«Non per il solo fatto che in una scuola vi si impartisce l'istruzione religiosa (spesso con troppa parsimonia) una scuola diventa conforme ai diritti della Chiesa e della famiglia cristiana e degna di essere frequentata dagli alunni cattolici. A questo effetto è necessario che tutto l'ordinamento della scuola: insegnanti, programmi e libri, in ogni disciplina siano governati dallo spirito cristiano sotto la direzione e la vigilanza materna della Chiesa per modo che la religione sia veramente fondamento e coronamento di tutta l'istruzione, in tutti i gradi, non solo elementare ma anche media e superiore» (Pio XI, Enc. «*Divini illius Magistri*»).

Giova ricordare anche il monito del S. Uffizio del 28 luglio 1950 circa le organizzazioni materialistiche promosse dal partito comunista. In tale monito vengono ammoniti i cristiani che dette associazioni, sotto qualsiasi nome si presentino, cadono sotto le sanzioni del decreto del S. Uffizio del 1° luglio 1949 (cfr. n. 115). Pertanto: 1) i genitori o chi ne fa le veci, i quali, contro le prescrizioni del can. 1372 § 2 del C.I.C e del sopraddetto Decreto del S. Uffizio, affidano i propri figli a dette associazioni perché vi diano educati, non possono essere ammessi ai SS. Sacramenti. 2) Coloro che dànno ai fanciulli e alle fanciulle insegnamenti contro la fede e la morale cristiana incorrono nella scomunica *speciali modo* riservata alla S. Sede.

3) I fanciulli poi e le fanciulle che frequentano dette associazioni non possono essere ammessi ai SS. Sacramenti.

Sono indegni di assoluzione quei genitori che trascurano la necessaria istruzione ed educazione cristiana dei loro figli, oppure permettono che frequentino scuole nelle quali non può essere evitata la rovina delle loro anime, oppure, benché nel luogo ove dimorano vi siano scuole cattoliche o abbiano la possibilità di mandare i loro figli in altro luogo per essere cattolicamente educati, tuttavia essi, senza sufficiente motivo, e senza usare le necessarie cautele, li mandano alle scuole pubbliche (neutre) (S. Uff. 24 novembre 1875).

La scuola cattolica si distingue dalla scuola laica per le seguenti caratteristiche: a) gli insegnanti vengono scelti tra coloro che sono forniti di una soda cultura cattolica, vivono e praticano la fede; b) l'insegnamento religioso è obbligatorio e strettamente collegato con le materie che si studiano; esso viene impartito da sacerdoti capaci, sotto il controllo dell'autorità ecclesiastica che approva i programmi ed i libri di testo; c) l'orientamento della scuola è cattolico. L'insegnamento, cioè, delle diverse materie è impartito in modo che abbia a generare profonde convinzioni religiose e a radicare l'educando nella pratica della fede, sia nella vita individuale che in quella sociale; d) non vi sono ammessi alunni non cattolici.

Di pari passo con la formazione intellettuale, deve andare anche la formazione del carattere, basata sulla religiosità. A questo concorre, oltre alla istruzione, anche il buon esempio ed il misurato uso dell'autorità dei genitori (Ef. 6, 4). «Falso è perciò ogni naturalismo pedagogico, che in qualsiasi modo esclude, o menoma la formazione soprannaturale cristiana nell'istruzione della gioventù, ed è erroneo ogni metodo di educazione che si fonda, in tutto o in parte, sulla negazione o dimenticanza del peccato originale e della Grazia e quindi sulle sole forze dell'umana natura. Tali sono generalmente quei sistemi odierni di vario nome, che si appellano ad una pretesa autonomia e libertà sconfinata del fanciullo e che sminuiscono o anche sopprimono l'autorità e l'opera dell'educatore, un primato esclusivo di iniziativa ed una attività indipendente da ogni legge

superiore naturale e divina, nell'opera della sua educazione» (Pio XI, Enc. «*Divini illius Magistri»; per l'educazione alla castità* cfr. n. 221) .

Lo Stato deve proteggere e promuovere l'educazione, ma non deve monopolizzarla costringendo fisicamente e moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello Stato contro gli obblighi della coscienza cristiana o anche contro le legittime preferenze (Pio XI, Enc. cit.).

Articolo IV

Doveri mutui dei coniugi

193. - I coniugi hanno doveri mutui e doveri particolari. I doveri mutui sono: l'amore, l'aiuto scambievole, la coabitazione, la fedeltà coniugale.

1. *I coniugi devono amarsi*. È questo il massimo di tutti i beni matrimoniali; si pecca perciò, gravemente, quando senza necessità e contro la volontà dell'altra parte, si vive lungamente separati.

2. *Devono aiutarsi scambievolmente* sia nelle necessità spirituali che nelle corporali (can. 1013).

3. *Devono coabitare* nella medesima casa, mangiare alla stessa mensa, dormire nello stesso letto (cfr. can. 1128). Separarsi dal coniuge per lungo tempo, senza giusto motivo e contro la sua volontà, è peccato grave.

Nelle circostanze riguardanti la vita coniugale in comune, il diritto di decidere spetta al marito. Il dovere della coabitazione, che è essenziale nel matrimonio, porta per conseguenza che per lunghe assenze è necessario il consenso (cfr. 1Cor 7, 5; cfr. anche n. 667). Quanto al *debitum coniugale* il diritto è uguale da ambo le parti (1Cor 7, 31 s.; can. 1111). Il rifiuto capriccioso è peccato mortale, salvo che non si domandi smoderatamente, oppure mentre si è ubriachi o quando apporta speciali svantaggi alla madre o alla prole.

1. - *Doveri particolari dello sposo.*

Lo sposo come capo di casa ha il dovere del governo e dell'amministrazione della casa. Pecca perciò gravemente se con parole, con eccessivo lavoro, con bastonate, maltratta la propria moglie; se trascura il governo della casa dilapidandone i beni; se impedisce alla moglie di soddisfare ai propri doveri religiosi o se le nega gli alimenti necessari alla vita.

II. - *Doveri particolari della sposa.*

Pecca gravemente la sposa se con ingiurie o con fatti provoca la collera del marito; se, con disprezzo del marito, vuole usurpare il diritto del governo della casa oppure se indebitamente si ingerisce nell'amministrazione dei beni. Tuttavia essa può dirigere la casa se vede che il marito trascura questo suo diritto senza giusta causa, oppure se vede che il marito è inetto al governo o all'amministrazione (cfr. Génicot-S. I, 353).

NOTA. - Affine e continuazione dell'opera dei genitori è quella dei maestri e dei discepoli. I primi sono tenuti al dovere dell'insegnamento dando agli alunni, insieme all'educazione culturale, una sana educazione morale; gli altri devono riconoscere nei loro maestri i rappresentanti di Dio e dei propri genitori, e come tali, devono riverirli e prestar loro la dovuta obbedienza.

Quello che deve essere e quello che deve sapere, volere e fare il maestro cattolico per corrispondere degnamente all'alta vocazione affidatagli, è esposto dal Sommo Pontefice Pio XII nel discorso del 5 novembre 1955. «Il Maestro - dice Pio XII - è il più alto titolo che possa darsi ad un'insegnante; il suo ufficio esige qualche cosa di più elevato e di più profondo che quello di chi comunica semplicemente la conoscenza delle cose. Il maestro è colui che riesce ad intessere rapporti d'intimità tra la propria anima e quella del fanciullo; è colui che impegna personalmente se stesso per indirizzare alla verità e al bene la inesperta vita del discepolo; che, in una parola, ne plasma l'intelligenza e la volontà per ricavarne, nei limiti del possibile, un essere di umana e cristiana perfezione ... Non parliamo certo delle nozioni, che voi dovete avere, perché possiate trasmetterle al fanciullo. Ma, se non è nemmeno concepibile il caso di un maestro che non sappia ciò che deve insegnare ai propri alunni, è tutt'altro che impossibile di riscontrare in alcuni una qualche impreparazione circa il modo con cui tale insegnamento deve essere impartito o circa l'oggetto che esso deve avere. Voi dovete conoscere il fanciullo studiandolo, e ciò otterrete se lo osserverete direttamente e vi servirete diligentemente dei sussidi che la pedagogia vi offre ... Come insegnanti, voi dovete preoccuparvi che i fanciulli acquistino tutte le nozioni assolutamente indispensabili alla vita ... Come insegnanti cattolici, vi preoccuperete particolarmente che la religione venga appresa da essi in modo chiaro, organico e quindi vivo ... Come educatori, avrete l'ansia di formare i vostri fanciulli, proponendo loro l'esercizio delle virtù umane: lealtà, coraggio, attaccamento al dovere, alla famiglia, alla Patria».

Articolo V

Doveri dei padroni e dei domestici

194. - **Padrone** (*dominus*) di per sé è il proprietario di una cosa o colui che ha verso altre persone umane un qualche dominio, cui corrisponde un rapporto di sudditanza.

Domestico è colui che presta servizio presso una persona, una famiglia o un'altra convivenza in rapporto a ciò che concerne il governo della casa e i bisogni dei membri che la compongono, coabitando con essi e ricevendo un corrispettivo salario.

Rientrano nella categoria dei domestici anche coloro che vengono assunti per assolvere una determinata categoria di opere, per es. i camerieri, i giardinieri, i cuochi ecc. Lo scopo del servizio

domestico non consiste, perciò, nel conseguimento di una determinata finalità economica, quale per es. la produzione, ma solo per soddisfare ad esigenze di natura personali del padrone.

I. **Obblighi del padrone verso i domestici**.

Come norma generale, il padrone, in quanto datore di lavoro, è tenuto, nell'assumere un domestico, ad osservare l'equità nei rapporti tra lavoro e salario, cioè è tenuto a fare con il domestico un contratto e ad attenervisi fedelmente quando dall'altra parte vengono prestati regolarmente i lavori pattuiti.

Da qui sorgono doveri di giustizia e doveri morali: 1) *Doveri di giustizia*: il padrone è obbligato a dare al domestico gli alimenti sufficienti ed un tetto conveniente; a non gravarli contro voglia di lavori indebiti, cioè di lavori che un domestico, secondo le usanze e le consuetudini locali, non è tenuto a prestare in alcun modo, a meno che ciò non sia considerato espressamente nel contratto; a pagare lo stipendio pattuito regolarmente, a nulla detrarre e differire nel pagamento stesso.

Questi doveri sono gravi nel loro genere, ed è talmente grave la loro negligenza e specialmente il defraudare la giusta mercede ai domestici o operai da essere annoverato tra i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, secondo l'espressione della S. Scrittura (cfr. Tb. 4, 15; Lv. 19, 13; Gc. 5, 4; Dt. 24, 15).

Se invece le opere pattuite non sono state prestate al padrone, per regolarsi in proposito bisogna vedere per quale motivo non furono prestate.

Pecca contro la giustizia il padrone che impone all'operaio o ai domestici lavori non convenuti, che corrisponde loro una mercede minore del giusto o sottrae qualche cosa alla mercede, o procrastina il pagamento oppure nuoce agli operai con la violenza, l'inganno ecc. Da queste ed altre possibili angherie sorgono obblighi di restituzione.

2) *Doveri morali*. I doveri morali investono tutta. la responsabilità del padrone sia nella scelta dei domestici, sia nella sorveglianza sulla condotta di questi.

Ognuno può ben comprendere di quale rilievo può riuscire per la vita e le sorti della famiglia l'accogliere un domestico o una domestica. Con tale ammissione in casa, il padre di famiglia, salva la debita proporzione, diviene responsabile del domestico o della domestica come dei suoi figli. La prima responsabilità morale, dunque, proviene proprio dalla scelta che ha fatto.

Una volta poi ammesso in casa un domestico o una domestica, il padrone è tenuto a sorvegliarne la condotta: che cosa fa, che cosa legge, quali compagnie frequenta, che cosa dice, quali sono le sue tendenze. Se poi in famiglia vi fossero più domestici, specialmente diversi per sesso, per età o per educazione morale e religiosa, le responsabilità del padrone divengono molto più gravi.

I padroni infine trattino i propri domestici con umanità, evitando quella durezza e asprezza di trattamento propria di chi non è mai contento del servizio reso; e donando loro sempre un sorriso,

una parola di incoraggiamento, un conforto per sostenerli, guidarli e rincorarli. Soprattutto, poi si preoccupino che adempiano a tutti i loro doveri cristiani.

II. **Obblighi dei domestici**. 1) *Per giustizia*, i domestici hanno l'obbligo fondamentale di prestare la loro opera con fedeltà e nel modo e nella durata convenuta, né possono abbandonare il proprio lavoro prima del tempo pattuito, senza preavviso (C.C.I., artt. 2105, 2097, 2244).

Contravvenendo a questi doveri i domestici si renderebbero colpevoli del danno che ne può venire al padrone (artt. 2118-2119), a cui seguirebbe, il dovere della riparazione o restituzione, qualora fossero stati impiegati appositamente a custodire e proteggere la proprietà del padrone.

2) *Per titolo di pietà*, i domestici hanno il dovere del rispetto, dell'amore e dell'ubbidienza, analogamente ai figli di famiglia.

Verrebbero meno a questi doveri i domestici che mancassero alle leggi dell'onestà, che manifestassero i segreti della famiglia presso cui dimorano o che parlassero male di essa, che non curassero quando viene a loro affidato, che fossero irriverenti (per non dire insolenti), seminatori di malcontento, di mal costume ecc.

III. *I servi.* Il termine «servo», come persona addetta ad umili servizi alle dipendenze di una famiglia o anche di un singolo individuo, è oggi fuori uso; esso è stato sostituito, anche come termine ufficiale sindacale, da domestico.

Articolo VI

Doveri dei datori di lavoro e degli operai

195. - Nel rapporto di lavoro subordinato, il *Datore di lavoro*, è il soggetto creditore della prestazione di lavoro.

L'espressione ha un significato più ampio di quello di *imprenditore*, giacché si riferisce sia ai casi di prestazione di lavoro nell'impresa, sia a quelli non inerenti all'esercizio di un'impresa e alla prestazione di servizi di carattere domestico.

Operaio, invece, è colui che esplica mansioni prevalentemente manuali alle dipendenze di un datore di lavoro.

Sono operai coloro che lavorano nelle fabbriche, nei cantieri, nelle officine ecc.; essi perciò si distinguono dall'impiegato, dal contadino o dall'artigiano.

I. **Il Datore di lavoro** ha doveri di giustizia e di carità verso gli operai o lavoratori.

I. *Doveri di giustizia*. a) Al di fuori del caso di libera convenzione d'impossibilità il datore di lavoro è tenuto ad adempiere nei riguardi del lavoratore tutto ciò che la legge civile, anche puramente positiva, impone. Però in questo ultimo caso, se l'oggetto della legge non è entrato nel contratto in modo esplicito o implicito, l'obbligazione è solo di giustizia legale.

b) Rispettare (nei lavoratori) la dignità della persona umana, nobilitata dal carattere cristiano. (*Rerum novarum*, n. 16).

c) Lasciare al lavoratore la possibilità, la libertà, il tempo e l'agio di adempiere i propri doveri religiosi.

d) Evitare ogni pericolo di pervertimento morale dei lavoratori, eliminando eventuali pericoli.

e) Non imporre al lavoratore lavori superiori alle forze e non convenienti all'età ed al sesso (*Rerum novarum*, n. 16; C.I.C., can. 1524).

Il C.C.I. nell'art. 2087 stabilisce ancora: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

L'art. 37 della Costituzione Italiana afferma che «le condizioni di lavoro della donna devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

Circa il salario cfr. n. 368.

2. *Doveri di carità*. Il datore di lavoro non deve considerare i lavoratori come servi, ma come a lui simili nella natura, come a lui in qualche modo associati nell'impresa, in quanto gli prestano un elemento essenziale al suo funzionamento. Perciò i rapporti tra il primo ed i secondi devono essere improntati a rispetto, fiducia, benevolenza e comprensione, in modo che gli operai trovino nella fabbrica un clima calmo e tranquillo, riproducendo la calma e serenità familiare.

L'iniziativa americana delle *Relazioni umane* (cfr. *Dizion. di Teol. Pastorale*, E. P. 1962, II, pp. 1506-1513) è buona e raccomandabile purché non si mettano da parte i problemi di giustizia col pretesto del miglioramento del clima sociale, e non si consideri l'uomo come un semplice fattore di produzione, da curare e perfezionare in vista di un migliore rendimento ed aumento di produttività.

Il datore di lavoro deve ancora favorire e promuovere tutte quelle iniziative adatte all'elevazione sociale, culturale e morale dei lavoratori e delle loro famiglie: corsi di specializzazione, scuole, colonie, opera di assistenza spirituale, morale, materiale ecc.

II. **Gli operai** sono obbligati a «prestare intieramente e fedelmente l'opera che liberamente e secondo equità fu pattuita, non recar danno alla roba né offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, né mai trasformarla in ammutinamento, non mescolarsi con uomini malvagi, promettitori di cose grandi, senz'altro frutto che di inutili pentimenti e di perdite rovinose» (*Rerum novarum*). La stessa dottrina è esposta ancora con altri particolari ai nn. 367-372 (Contratto di lavoro).

CAPITOLO II

I DOVERI NELLA SOCIETÀ CIVILE.

La persona umana, per raggiungere il suo perfezionamento, ha bisogno di norme giuridiche e mezzi adatti a tradurle in atto, con le quali deve regolare la vita della collettività per una convivenza pacifica e fruttuosa. La società civile deve essere organizzata in Stato.

196. - 1. **Nozione dello Stato** [22]. Lo Stato è una società naturale perfetta che, nei limiti di un territorio, regge giuridicamente i propri membri per il conseguimento del bene comune.

Nella concezione cattolica lo Stato è sovrano nel suo campo, perché ha a sua disposizione tutti i mezzi per il raggiungimento del proprio fine che è la felicità temporale dei propri sudditi. Non è però sovrano assoluto: dipende prima di tutto da Dio e poi anche dall'uomo. Dipende da Dio in quanto «Iddio solo è il vero e supremo Signore del mondo, e a Lui devono sottostare tutte quante le creature, e servirlo, in guisa che chiunque è investito della sovranità, non d'altronde la tiene che da Dio, massimo Signore di tutti» (Leone XIII, Enc. «*Immortale Dei*»; cfr. L Giordani, *Enc. Soc*. pag. 84); dipende dall'uomo in quanto questi, per propria natura socievole e intelligente, ha compreso la necessità della società per il raggiungimento dei propri fini. L'uomo perciò, quantunque più debole dello Stato, dà tuttavia allo Stato la sua ragione di essere. Lo Stato, dunque, non può mai assorbire completamente, né eliminare la persona umana, che rimane e deve rimanere intelligente, libera e ragionevole in forza del diritto naturale che è l'espressione della volontà divina. Inammissibile resta, perciò, sia l'idealismo di Hegel, sia il socialismo materialistico, sistemi che hanno portato entrambi agli stati totalitari benché per strade diverse.

Tra gli elementi che costituiscono il concetto dello Stato, il più importante è il fine: esso condiziona tutto, funzionamento e autorità statale. Pio XII nel Messaggio natalizio del 1942 dice: «Servizio della società è, attraverso questo, il pieno rispetto della persona umana e della sua operosità per il conseguimento dei suoi scopi eterni». Sviluppare; conservare, perfezionare, metterla nelle condizioni migliori per realizzare i suoi scopi eterni, promuovere e coltivare il bene comune del popolo, ecco la ragione di essere dello Stato.

«L'attuazione del bene comune costituisce la stessa ragione di essere dei Poteri pubblici; i quali sono tenuti ad attuarlo nel riconoscimento e nel rispetto dei suoi elementi essenziali e secondo contenuti postulati dalle situazioni storiche » (Giovanni XXIII, Enc. *Pacem in terris)*.

Per raggiungere questo fine vi concorrono due elementi essenziali: l'autorità e i sudditi, ambedue hanno doveri specifici.

197. - 1. **L'autorità** è una persona o un'assemblea che ha il potere di obbligare tutto ciò che è in rapporto col fine dello Stato. Essa deve tutelare la giustizia commutativa, distributiva e vendicativa, la religione e i buoni costumi.

«L'autorità non è una forza incontrollata; e invece la facoltà di comandare secondo ragione. Trae quindi la virtù di obbligare dall'ordine morale: il quale si fonda in Dio che ne è il primo principio e l'ultimo fine » (Giovanni XXIII, Enc. *Pacem in terris*). Perciò:

a) Lo Stato deve preoccuparsi, prima di ogni altra cosa, di tutelare gli autentici valori umani, indirizzando tutta la sua politica in funzione dell'uomo, tenendo conto delle diverse attività umane.

b) Lo Stato deve tutelare la *libertà* degli individui.

Scrive in proposito Leone XIII: «La libertà dei reggitori non sta nel poter comandare senza ragione ed a capriccio, che sarebbe cosa immorale ed oltremodo rovinosa per lo Stato; ben si le leggi dettate da loro debbono essere fatte in modo da apparire effettivamente modellate sulla legge eterna, non imponendo cosa che in quella, come nella fonte di tutto quanto il diritto, non sia contenuta » (Enc. «*Libertas*» del 20 giugno 1888; L Giordani, *Enc. Sociali*, pag. 112).

c) Lo Stato deve curare *il bene materiale, intellettuale e religioso* della collettività. Entra dunque nel compito dello Stato la difesa e lo sviluppo della vita fisica, mediante provvidenze di carattere igienico e con leggi atte a tutelare l'incolumità dei cittadini specialmente addetti a lavori pericolosi. Deve sviluppare la vita economica della nazione con opportune leggi sociali. Deve sviluppare l'istruzione e la cultura sotto ogni aspetto con esclusione di qualunque forma di attività (stampa, cinema, pubbliche manifestazioni, ecc.), che tende a fomentare correnti sovvertitrici dell'ordine e della concordia. Deve curarsi anche della religione, facendo sua la religione cattolica, pur tollerando le altre confessioni religiose, e dando buon esempio sia nella pratica di essa, sia tutelando l'onestà della vita.

d) Lo Stato deve conferire gli uffici pubblici a persone idonee e rette, le quali sappiano reggere il loro ufficio con decoro e onestà.

e) Lo Stato non deve gravare i propri sudditi di eccessivi tributi, né deve imporre espropriazioni, specialmente ai poveri, senza necessità. Circa la socializzazione dei beni produttivi cfr. n. 247.

198. - 2. **I Cittadini hanno il dovere**: a) *di amare la patria.*

L'amore per la patria deve indurre i cittadini a vivere nella concordia ed a tutelarne gli interessi. Mai è permesso tradire la patria, né indicare ai nemici il mezzo di prendere una fortezza, ancorché, non facendolo, si dovesse subire la morte. L'amore della patria si basa sulla coscienza di appartenere allo Stato come comunità, non deve perciò degenerare in fanatismo nazionale e politico (sciovinismo), che costituisce una minaccia agli interessi soprannazionali, alla pace ed alla solidarietà con la Chiesa.

b) *di rispettare l'autorità*.

Il disprezzo dell'autorità come tale è peccato grave; ma se il disprezzo riguarda la persona investita di autorità, costituisce peccato come è peccato il disprezzare le altre persone private.

«Il buon cittadino, appunto in virtù della dottrina cattolica, è perciò stesso il miglior cittadino, amante della sua patria e lealmente sottomesso all'autorità civile costituita, in qualsiasi legittima forma di Governo» (Pio XI, Enc. «*Divini illius Magistri*», I. Giordani, *Enc. Soc*. pag. 304).

c) *di obbedire alle leggi civili oneste e giuste*.

Cessa l'obbligo di obbedire quando il governo dello Stato degenera in tirannia, perché cessa di essere governo di diritto restando solo un governo di fatto. In questo caso l'obbligo morale dei cittadini di rispettarlo è limitato solo all'obbedienza circa le leggi emanate per la conservazione dell'ordine pubblico e per le prime necessità sociali. Non è lecito obbedire a leggi immorali ed alla loro esecuzione può opporsi una resistenza passiva; anzi nei casi estremi si può usare anche la violenza, se vi è fondata speranza di riuscita senza un grave danno per il bene comune.

d) *Partecipare alla vita pubblica*

«È un'esigenza della loro dignità di persone che gli esseri umani prendano parte attiva alla vita pubblica, anche se le forme con cui vi partecipano sono necessariamente legate al grado di maturità umana raggiunto dalla Comunità politica di cui sono membri e in cui operano. Attraverso la partecipazione alla vita pubblica si aprono agli esseri umani nuovi e vasti campi di bene; mentre i frequenti contatti fra cittadini e funzionari pubblici rendono a questi meno arduo cogliere le esigenze obbiettive del bene comune; e l'avvicendarsi dei titolari nei Poteri pubblici impedisce il loro invecchiamento e assicura il loro rinnovarsi in rispondenza all'evolversi sociale» (Giovanni XXIII, Enc. *Pacem in terris*).

Gli strumenti della democrazia sono i partiti ed il suffragio popolare. I partiti concorrono al Governo con determinati programmi o interessi da attuarsi prendendo in mano il potere, oppure svolgendo all'opposizione una funzione di critica al Governo. La pluralità dei partiti è pertanto un effetto naturale della vita sociale, se si svolge sotto il segno della libertà. Il suffragio popolare è un dovere che ogni cittadino deve assolvere per il bene della comunità. Il cittadino, dunque, *ha l'obbligo* di concorrere alle elezioni sia politiche che amministrative, dando il proprio voto a quei candidati o a quelle liste di candidati che dànno maggiore affidamento nelle formulazioni di leggi che non siano in contrasto con i diritti di Dio e della Chiesa. L'obbligo è tanto più grave quanto più si teme che mancando il numero sufficiente di buoni Deputati, abbia la prevalenza la parte avversaria con gravi conseguenze per la legislazione e per il bene pubblico. Peccano dunque gravemente coloro che si *astengono dalla votazione*, quando da tale astensione può avere la maggioranza o una lista avversaria oppure un candidato ostile alla religione. Peccano gravemente coloro che negano il voto a quei candidati che si presentano con un programma buono per darlo ad altri che militano in partiti di programma ostile alla religione e sovversivo per l'ordine sociale (cfr. Dichiarazione della S. C. Concist. Agosto 1945).

I sacerdoti, specialmente se hanno cura di anime, sono obbligati a mettere in guardia il popolo e ad istruirlo circa le norme suddette. Per l'occasione delle elezioni cessa anche l'obbligo della clausura papale (n. 430).

e) *Di pagare i tributi*.

199. - 1. **I tributi** sono tutte quelle prestazioni che i cittadini devono dare per contribuire alle necessità e alle utilità dello Stato.

Si distinguono in tributi *diretti* e *indiretti*. I tributi diretti sono quelli che regolarmente, a determinati intervalli, la persona designata deve pagare o a motivo del possesso di determinati beni, oppure per l'esercizio di un'industria o commercio che esercita. I tributi indiretti sono quelli che si pagano in determinate occasioni o circostanze, p. es. per la dogana, per le bevande alcooliche, per la successione ereditaria ecc. La *tassa* è la retribuzione di un qualche particolare servizio, prestato dallo Stato, dal Comune, Regione, ecc. del quale il cittadino si serve.

Il diritto di esigere i tributi si fonda sul diritto che ha lo Stato di esigere dai cittadini i mezzi materiali per raggiungere il proprio fine. Supposta, perciò, una giusta distribuzione, i cittadini sono obbligati *in coscienza* a concorrere alle spese dello Stato, pagando i tributi.

Gli oneri fiscali trovano la loro giustificazione nel diritto incontestabile che ha lo Stato di esigere dai cittadini i mezzi materiali necessari per assicurare la tranquillità interna ed esterna della nazione e supplire alle limitate possibilità individuali dei membri della società. A questo diritto corrisponde la parte dei contribuenti, l'obbligo di coscienza di fornire la prestazione finanziaria che è loro richiesta. Lo Stato, infatti, non ha diritti immediati sui beni dei propri sudditi che ne sono i soli proprietari; ha, invece, diritto indiretto e mediato, che gli dà il potere di esigere dai loro proprietari che ne cedano una frazione per far fronte ai bisogni del bene comune.

Circa la natura delle leggi fiscali i teologi sono divisi da opinioni opposte: mentre alcuni ritengono che tali leggi sono *puramente penali* (Génicot-Salsmans, *Theol. Mor*., I, 574, ed altri); altri sostengono che almeno i tributi indiretti sono *leggi morali*, obbligano perciò in coscienza (Merkelbach, *Summa Theol*. Mor., II, 627; Ione, 208 ecc.). Questa seconda sentenza sembra più consona alla natura di queste leggi. In una cosa, infatti, che tocca così da vicino il compimento della missione dello Stato, è necessario che questo abbia dalla sua parte leggi sufficientemente efficaci; e sembra che le leggi puramente penali non siano tali. L'obbligo, però, non è di giustizia commutati va, ma legale; la sua violazione perciò, non comporta il dovere della restituzione. Praticamente, nella valutazione del proprio patrimonio, nella dichiarazione del reddito, ecc. è sufficiente che uno si regoli come gli altri contribuenti, senza scendere a meticolosità. Tale modo di procedere è ben conosciuto da coloro che detengono i pubblici poteri.

I governanti, però, invano spererebbero in un risanamento della coscienza pubblica in materia di moralità fiscale senza un serio emendamento di quanti usano a loro arbitrio del diritto, che la natura ha dato ai poteri pubblici sulla fortuna dei cittadini (cfr. Discorso di Pio XII *ai membri del Congresso dell'Istituto Internazionale delle Finanze pubbliche*, 2 ottobre 1948).

200. - II. **I deputati**. I deputati devono coscienziosamente adempiere il loro ufficio e impedire la emanazione di leggi ingiuste.

Essi perciò devono possedere la scienza necessaria di quelle cose necessarie per l'esatto adempimento dei loro obblighi. Se riconoscono di non avere le qualità necessarie, non possono accettare l'incarico; se invece riconoscono di possedere tali qualità, devono accettare.

Devono intervenire alle sessioni per difendere in maniera positiva il bene comune sulla base dei principi della giustizia, della religione e di tutti i diritti della dignità umana.

Sotto grave colpa sono obbligati a negare il loro voto alle leggi che violano questi principi; salvo che non si tratti di approvare una legge meno saggia per impedirne una più cattiva.

201. - III. **Gli amministratori** sono obbligati per dovere di giustizia legale e commutativa alla fedeltà verso lo Stato in rapporto all'incarico assunto, evitando ogni favoritismo e ogni evasione dalla legge.

Il favoritismo si ha quando ad un determinato ufficio si nomina una persona che ha meno meriti e meno capacità di un'altra. Se l'ufficio viene conferito mediante un concorso, il vincitore del concorso acquista il diritto alla nomina; e se questa non viene concessa si commette una grave ingiustizia da cui nasce il dovere della restituzione sia verso il vincitore sia verso lo Stato che su bisce un danno per l'elezione di uno meno degno. Se invece l'ufficio non viene conferito per concorso, anche in questo caso si deve scegliere il più degno; però, nel caso contrario, non nasce l'obbligo della restituzione perché viene lesa solo la giustizia distributiva.

Il pubblico ufficiale è tenuto alla restituzione quando favorisce le evasioni dalla legge, dietro un compenso. Egli deve restituire allo Stato per il danno che gli arreca ed al privato per il denaro illegalmente ricevuto. Il pubblico ufficiale che favorisce evasioni in materia tributaria lede la giustizia commutativa, ed è perciò tenuto alla restituzione; peccano ancora coloro che impediscono agli esattori di adempiere il loro mandato e li corrompono con danaro.

TRATTATO V

IL QUINTO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Non uccidere*» (Ex. 20, 13).

202. - Il V Precetto proibisce ogni genere di morte violenta sia in rapporto alla propria che all'altrui persona. Ma poiché la morte può essere causata anche dalla omissione della cura richiesta per la vita, indirettamente, questo precetto è anche positivo, perché ci ricorda il dovere di usare i mezzi adatti alla conservazione della vita.

CAPITOLO I

I DOVERI VERSO LA VITA PROPRIA [23]

I. **Il suicidio diretto** è peccato mortale *ex toto genere suo*.

Il suicidio si oppone alla legge naturale per la quale ogni animale ama se stesso e tende alla propria conservazione resistendo agli aggressori; si oppone alla giustizia verso Dio, perché il suicida viola un dominio di Dio distruggendo una cosa non propria. Dio, infatti, ha concesso all'uomo solo il dominio utile della sua vita e del suo corpo, riservando a sé il dominio diretto (cfr. Dt. 32, 30; Sap. 16, 13).

Probabilmente è permesso eseguire da se stesso, per incarico dell'autorità pubblica, una sentenza di morte pronunziata legittimamente dalla stessa autorità (Génicot-Salsmans, I, 361).

È lecito per motivo di carità offrirsi per morire in luogo di un altro condannato alla pena capitale, se tale azione non è causa di un male, per es., un celibe può prendere il posto di un padre con numerosa prole. È lecito cedere ad un altro un mezzo di salvezza in un naufragio, perché in casi ordinari nessuno è obbligato a far uso di mezzi per tener lontana la morte cagionata da un agente estrinseco, molto più se questo si fa per motivo di carità (G. Borg, in «*Perfice Munus*», marzo 1955, pag. 164).

II. *Il suicidio indiretto* è permesso solo quando interviene una ragione proporzionatamente grave.

Si uccide indirettamente colui che con consapevolezza pone un'azione che tende ad un effetto buono, inteso e voluto, ma può causare anche la morte. In questo caso l'effetto buono compensa quello cattivo. È lecito gettarsi dalla finestra per sfuggire ad un incendio, per sfuggire al violatore del proprio pudore, per evitare il carcere, ecc. È lecito, in guerra, far saltare una polveriera, una fortezza, una nave, ecc., anche col pericolo certo della propria vita. È lecito, per carità o per ufficio, servire gli appestati, lebbrosi o altri ammalati infettivi.

III. *Esporsi temerariamente al pericolo di morte*, a scopo di guadagno, è peccato grave.

Peccano dunque gravemente: i funamboli, coloro che aizzano le fiere, ecc. a scopo di bravura o di lucro; salvo che abbiano tale abilità e destrezza da rendere il pericolo molto remoto.

Il motivo per esporsi al pericolo di morte deve essere tanto più grave quanto più è prossimo lo stesso pericolo. Se uno si espone soltanto ad un pericolo remoto di morte senza motivo sufficiente, commette solo peccato veniale.

È il caso di accennare qui alla moralità degli sport pericolosi, come il pugilato, la lotta, il rugby e i cosiddetti sport a motore (a questi ultimi impropriamente si applica il nome di sport). Il pericolo non è uguale per tutti nella stessa maniera; molto dipende dall'esperienza, esercizio, abilità, ecc. Se le lesioni che si possono verificare nello sport sono il mezzo ordinario o la condizione indispensabile per la vittoria, lo sport è immorale e cattivo, sì da non potersi ammettere per nessun motivo; se invece sono soltanto cose accidentali tollerate in considerazione dell'effetto buono parallelamente al quale si producono, non si commette peccato grave a parteciparvi. Molte volte però, specialmente nel pugilato si verificano «scene non solo di forza, ma di brutale violenza» così da renderlo cattivo anche per i più esperti (Pio XI, 12 novembre 1933; Pio XII, *Discorso agli sportivi*, 9 novembre 1952; 9 ottobre 1955)·

203. - IV. **Abbreviarsi la vita** di più anni è lecito solo per una necessità morale o per l'esercizio della virtù.

Così: è lecito ai fabbroferrai stare in contatto col fuoco continuamente; ai minatori lavorare nelle miniere; stare a contatto con veleni anche che producono intossicazioni, ecc. anche a solo scopo di onesto guadagno. È lecito, per l'esercizio delle virtù, mortificare il proprio corpo con grandi penitenze, con digiuni, ecc. anche prevedendo che la vita verrà abbreviata; ma pecca gravemente colui che fa tanta penitenza da mettersi in un prossimo pericolo di morte, salvo che non scusi l'ignoranza. Abbreviarsi la vita con l'eccessivo mangiare, bere o fumare, se non vi è il prossimo pericolo di morte, non costituisce peccato grave (Génicot-Salsmans, I, 363).

204. - V. **La mutilazione**. È la privazione di un membro del corpo che ha una propria funzione, oppure, qualsiasi azione che tende a sopprimere o a diminuire notevolmente la funzione di un organo, almeno per un tempo considerevole.

Non è mutilazione una semplice laparatomia, una trasfusione di sangue o un po' di pelle, sebbene tali interventi si ricollegano alla mutilazione e richiedono sempre una causa proporzionata.

Perché la mutilazione sia lecita è necessario il consenso dell'interessato e la probabilità di successo dell'operazione. Inoltre sarà lecita se è ordinata al bene di tutto il corpo e se è attualmente necessaria al bene di tutto il corpo.

Come è stato accennato sopra, Dio solo è il padrone della nostra vita e delle singole membra; l'uomo ne è soltanto l'amministratore. Egli perciò deve conformarsi alle norme di una saggia amministrazione, cioè, ragionevole e rispettosa delle esigenze della legge naturale.

La mutilazione dunque può essere lecita: a) quando si tratta di legittima difesa, o quando viene imposta dall'Autorità legittima secondo le norme del diritto penale: b) quando si tratta di conservare la vita liberandola da un membro che ne causerebbe la morte.

In sé, perciò, la mutilazione è peccato grave (salvo che non si tratti di piccole parti che non hanno una propria funzione) se non viene compiuta alle condizioni su esposte.

Innesti e trapianti. L'innesto è il trasporto di una porzione più o meno ampia di tessuto o di organo da una parte all'altra di uno stesso individuo (e talvolta da un individuo ad un altro) senza che sussistano immediate connessioni vasali; nel trapianto, invece, devono sussistere anche i rapporti circolatori tra la parte trapiantata e la parte ospitante.

L'innesto e il trapianto si propone un fine estetico o funzionale, a seconda che serva a riparare un guasto estetico o a riparare una funzione perduta.

L'uso degli innesti e dei trapianti è lecito quando, con le dovute cautele, si prelevano elementi già morti e si abbia ottenuto il previo assenso del donatore, o almeno di coloro che hanno legittimamente in custodia il cadavere (cfr. il discorso di Pio XII *all'Associazione Italiana donatori della cornea*, del 13 maggio 1956). Neppure presenta difficoltà di ordine morale il prelevare da una persona viva un organo patologico e nocivo all'insieme dell'organismo, ma che può essere utile ad un'altra persona, purché, anche in questo caso vi sia il consenso dell'interessato. È molto discusso, invece, il caso del prelevamento di un organo sano da una persona viva, e stante la

controversia non se ne può condannare l'applicazione quando non crei un serio pericolo di morte e non causi altre anormalità.

L'evirazione (o castrazione) consiste nell'asportazione delle ghiandole sessuali. Può compiersi soltanto quando gli organi generativi sono affetti da malattie incurabili, creando così un pericolo per la vita del paziente, e in particolari casi di ermafroditismo. Eseguire da se stessi o sottoporsi ad altri per questa operazione allo scopo di diminuire la libidine e rendere meno difficile la continenza, conservare la voce alta o per altri motivi simili è gravemente illecito. Non può essere neppure autorizzata dallo Stato a scopi eugenetici, sociali o preservativi. Nelle donne è illecita l'asportazione delle ovaie o dell'utero allo scopo di evitare la gravidanza o un parto pericoloso. È lecito al chirurgo correggere il sesso degli pseudoermafroditi purché si tratti di una correzione che migliori le caratteristiche del vero sesso, ma non di un intervento che accresca le semplici parvenze del sesso inesistente (cfr. Scremin, *Dizionario di Morale professionale per i medici*, p. 391).

La sterilizzazione è un atto che rende l'uomo incapace alla procreazione. Quando è *diretta*, è gravemente illecita, sia che venga praticata a scopo sociale, sia a scopo eugenetico, sia per altri motivi tendenti a prevenire l'effetto dell'atto coniugale, cioè la procreazione. Neppure lo Stato può imporla, perché verrebbe a ledere un diritto naturale e intangibile dell'uomo. Varie volte è stata condannata dalla Chiesa (cfr. AAS. 22, 1930, 364-365; S. Ufficio 22 febbraio 1940 in AAS. XXXII, 1940, p. 73) e Pio XII, nel discorso alle ostetriche ha ribadito la condanna in questi termini: «La sterilizzazione diretta - cioè quella che mira, come mezzo e come scopo, a rendere impossibile la procreazione - è una grave violazione della legge morale, ed è quindi illecita. Anche l'Autorità pubblica non ha alcun diritto, sotto pretesto di qualsiasi indicazione, di permetterla, e molto meno di prescriverla o di farla eseguire a danno di innocenti» (20 ottobre 1951). La sterilizzazione come pena non è esplicitamente condannata dalla Chiesa, ma perché venga applicata è necessario che si verifichino tutti i requisiti voluti dal diritto penale.

La sterilizzazione *indiretta*, quella cioè praticata non per impedire la prole, ma per un altro motivo, è lecita quando viene compiuta col consenso di colui che deve subirla, ed è necessaria alla sanità che non potrebbe conservarsi altrimenti.

205. - VI. **Desiderarsi la morte**, ma sottomettendosi alla divina volontà, è lecito purché vi sia un motivo sufficiente.

Motivo sufficiente può essere, p. es., il godimento di Dio, il desiderio di essere liberato da un grave male temporale, quale può essere una malattia lunga e dolorosa. Il desiderare, invece, la morte per liberarsi dai fastidi ordinari della vita è peccato grave.

VII. *Si deve conservare la propria vita e la sanità*, usando tutti i mezzi ordinari

Non voler usare questi mezzi ordinari e possibili equivale ad uccidersi. L'obbligo di conservare la vita con i mezzi ordinari è grave. Non vi è obbligo, invece, di usare mezzi straordinari anche se si è ricchi. Non si è obbligati,dunque a fare quelle cure che comportano molto dispendio di danaro, a subire un'amputazione dolorosa di un braccio o di una gamba, a sottoporsi ad una operazione chirurgica molto dolorosa e con grande pericolo per la vita. Trattandosi però di un'operazione di minore importanza spesso si è obbligati a subirla se la propria conservazione è necessaria al

benessere della famiglia. Quando l'operazione urge, in coscienza, il padre o il superiore può costringere il suddito a sottoporvisi.

VIII. **La cura del corpo**. Nella cura del proprio corpo bisogna tener presente che non tutto deve essere sacrificato ad esso, quasi fosse il sommo bene, senza tener presente gl'interessi spirituali dell'anima.

La morale cristiana perciò condanna l'*idolatria* del proprio corpo e la maniera di praticare e di organizzare la cura del corpo, che non tiene conto degl'interessi naturali e soprannaturali dell'anima. È biasimevole, dunque, organizzare sport, saggi ginnici, ecc. nei giorni festivi in modo da non lasciare il tempo necessario per adempiere i doveri religiosi. Negli stessi sport e saggi ginnici, inoltre, è necessario tener sempre presente le regole della modestia cristiana, usando vesti adatte allo scopo ed evitando quel nudismo che è più adatto a fomentare le passioni che al fine dello sport, e in modo particolare non permettendo che gli esercizi ginnici o sportivi vengano compiuti da individui di diverso sesso.

Il ringiovanimento è un procedimento che tende a riparare gli effetti dovuti alla diminuzione degli ormoni sessuali. L'operazione in sé non è illecita, sebbene poco conforme allo spirito cristiano. Può essere, però, gravemente illecita qualora fosse diretta ad un fine peccaminoso, oppure venissero adoperati mezzi contrastanti con la morale cattolica, come p. es. il trapianto degli organi che comportano una mutilazione della persona dalla quale si toglie l'organo da trapiantare, la legatura dei canali deferenti, ecc.

CAPITOLO II

I DOVERI VERSO LA VITA DEGLI ALTRI [24]

Articolo I

L'uccisione dell'innocente

206. - 1. **La diretta uccisione dell'innocente** non è lecita neppure alla pubblica autorità; l'*uccisione indiretta* può esser lecita solo per giusta e grave causa.

a) Non è lecito uccidere i feriti gravi o altri moribondi per risparmiare loro lunghe sofferenze; non si possono uccidere i furiosi perché non siano di nocumento agli altri; né si possono uccidere gli ostaggi benché nemici.

b) Non è lecito ai medici usare sui malati rimedi dubbi che possono causare la morte, salvo che non vi siano altri rimedi per la salvezza dell'infermo, e che il malato vi acconsenta.

c) Non è lecito pungere il cuore o aprire le arterie per il timore che il defunto sia apparentemente morto e che vi sia il pericolo che venga seppellito vivo. Però quando il medico è sicuro della morte, per tranquillizzare i parenti, può usare tale rimedio.

d) È lecito consegnare ai nemici un uomo da loro richiesto, anche se si prevede che lo uccideranno; è lecito cannoneggiare una città in caso di guerra giusta anche se si prevede che moriranno molti innocenti; come pure è lecito nell'attraversare una via stretta, calpestare un uomo mortalmente, ecc. se non v'è altro mezzo per sfuggire la morte.

e) **L'operazione cesarea** sulla *madre morta è lecita* se è l'unico mezzo per salvare la vita del feto e poterlo battezzare; *è obbligatoria* quando, superato il terzo mese di gravidanza, è probabile che il feto sia vivente, e quando c'è una persona capace a compiere simile operazione. L'obbligo riguarda non solo il medico e l'ostetrica, ma anche qualsiasi persona idonea. *Sulla madre vivente* è lecita se si è certi che il feto possa vivere fuori dell'utero materno, altrimenti tale operazione riveste il carattere di aborto; è necessario, inoltre, che tale operazione non sia mortale per la madre e che non vi siano altri mezzi per salvare la madre.

207. - II. **L'aborto** [25]. È l'espulsione del feto immaturo, cioè, prima del tempo necessario perché possa vivere fuori dell'utero materno.

Dall'aborto si differenzia la *accelerazione del parto*, che si verifica quando il feto può vivere fuori dell'utero materno, ma non è ancora maturo. Ciò avviene tra il 7° ed il 9° mese completo. L'accelerazione del parto si chiama anche *parto prematuro.*

Le operazioni dirette ad uccidere il feto entro l'utero materno, nelle loro varie forme (craniotomia, eviscerazione, ecc.). come anche l'uso dei mezzi anticoncezionali, non vanno compresi sotto il nome di aborto.

Non è necessario, perché si possa avere l'aborto, che il feto venga espulso, come non sempre l'aborto interno coincide con quello esterno (espulsione del feto). Alle volte il prodotto del concepimento resta nell'utero e va soggetto a trasformazioni.

L'aborto può essere: a) *terapeutico*, se, dietro indicazione medica, viene procurato per salvare la vita della madre; b) *eugenetico*, se viene procurato per impedire la nascita di persone affette da malattie ereditarie; c) *criminale*, se viene procurato dietro uno scopo perverso.

L'aborto può essere ancora: *diretto*, se avviene per diretto intervento dell'uomo; *indiretto*, se l'azione e l'intenzione dell'uomo tendono ad altro scopo, p. es. a curare una malattia della madre. In quest'ultimo caso l'aborto è una conseguenza permessa, ma non voluta, anche se prevista.

1. *L'aborto volontario*, direttamente procurato è gravemente illecito.

Tale aborto, infatti, equivale alla diretta uccisione dell'innocente, intesa come fine dell'azione.

L'infamia di una giovane, la vendetta del padre o del marito, il dovere di sostentare la prole, non possono giustificare la illiceità dell'aborto. Viene giustificato il caso di una fanciulla stuprata, alla quale è lecito espellere il seme o renderlo sterile, purché ciò avvenga immediatamente dopo la copula; in questo caso si verifica la difesa contro l'ingiusto aggressore.

È quindi condannato non solo l'aborto criminale, ma ogni altro aborto direttamente procurato (cfr. S. Uff. risposta 19 agosto 1889, 24 luglio 1895; Enc. «*Casti Connubii*»; DB. 1890 e nn. 2242, 2243, 2244; cfr. ancora: S. Uff. 2 dicembre 1944 in AAS. XXXII, 1944, in cui si afferma che l'autorità pubblica non può ordinare la morte di coloro che per difetti fisici o psichici sono ritenuti di peso alla società).

2. *L'aborto indiretto* è lecito per giusti e gravi motivi.

Esso, infatti, non è direttamente causato, ma soltanto permesso quando non c'è nessun nesso fra la gravidanza e la malattia della madre, sicché lo stesso intervento avrebbe luogo anche se la donna non fosse gravida. È lecito, infatti, porre una causa dalla quale scaturisce un doppio effetto, uno buono, al quale tende l'azione che si compie, l'altro cattivo, non voluto, ma solo permesso dietro giusta. causa. È lecito, dunque, compiere un'operazione su una donna gravida, non perché gravida, anche se si prevede l'aborto; come è lecito al medico sottoporre la donna gravida a cure determinate, anche se si prevede l'aborto. È lecita anche, durante la gravidanza, l'asportazione delle ovaie, previo consenso della donna o dei congiunti diretti, se ciò è necessario per salvare la vita della madre.

In base al parere di molti moralisti (Génicot-Salsmans, Vermeersch ed altri) è lecito togliere l'utero gravido canceroso ad una donna, perché ciò non costituisce intervento diretto all'aborto; al contrario è considerato aborto diretto l'espellere dalla tuba il feto ectopico.

Il C.I.C. commina la pena della scomunica l. s. riservata all'Ordinario a coloro che procurano l'aborto, non esclusa la madre, dopo che ne è seguito l'effetto; e se sono chierici devono esser deposti (can. 2350 § I); il C.P.I. pone l'aborto tra i delitti «contro l'integrità e la sanità della stirpe» e secondo le diverse circostanze in cui esso può verificarsi stabilisce pene diverse (cfr. art. 545 ss.).

208. - III. **Il parto prematuro** è lecito per gravi ragioni e se il medico giudica che il feto può vivere fuori dell'utero.

Quanto più grave è il pericolo della madre, tanto più diventa lecito il parto prematuro, messo in rapporto, a giudizio medico, con le probabilità della sopravvivenza del feto, in quelle determinate condizioni di ambiente, di cure, ecc.

Le ragioni del parto prematuro possono essere: la ristrettezza della vagina da richiedere per il parto normale l'operazione cesarea, una malattia che potrebbe guarire solo attraverso un parto prematuro, ecc.

In pratica, il parroco ed il confessore usino molta prudenza e si guardino dal parlare di aborto ad una giovane delittuosamente incinta o ad un giovane dedito alla fornicazione. Rispondendo ai consigli richiesti dai medici in proposito di dirette uccisioni del feto, ne ricordi loro l'illiceità. Quando però si trovano di fronte a casi di vera buona fede, vadano molto cauti nel turbare o mettere in mala fede gli interessati, specialmente se il medico ha già dato il suo giudizio e fatta la proposta di un'operazione. Assumersi la responsabilità davanti ad una famiglia contraddicendo al medico, significa mettersi in un grave imbarazzo.

IV. **Il parto indolore** [26] è l'espulsione del feto e degli annessi fetali dall'utero materno, al termine della gravidanza, per raggiunta maturazione dello stesso feto, senza avvertire dolore.

Può avvenire in tre modi: a) con *anestesia*; b) con ipnosi; c) con metodo psico-profilattico.

1) Il parto indolore con anestesia avviene mediante la somministrazione di anestetici (etere, protossido d'azoto, ecc.) compiuta e regolata dal medico, in modo che la partoriente perda, più o meno interamente la sensibilità al dolore.

2) Il parto indolore con *ipnosi*, si ottiene mediante il sonno ipnotico provocato e mantenuto da un medico o da un ipnotizzatore.

3) il parto indolore con metodo *psico-profilattico* consiste nel «guidare», «istruire», «esercitare» la madre, fin dal principio della sua gravidanza, con un insegnamento approfondito e adattato alle sue capacità intellettuali, sia dal punto di vista emotivo, per liberarla «dal complesso della paura», sia dal punto di vista igienico funzionale, per insegnarle ad assecondare con adatti movimenti del corpo e dei muscoli, la naturale funzione espulsoria.

Valutazione scientifica e morale dei tre metodi. Il primo metodo, con la sua tecnica, altera sostanzialmente il carattere naturale del parto ed è anche un procedimento relativamente complesso, che richiede un'assistenza continua da parte del medico per evitare inconvenienti alla madre e al nascituro; tuttavia se viene praticato in modo da non compromettere la vita e la vitalità del feto e del neonato, è lecito. Riserve più forti, però, vanno fatte per il secondo metodo, perché comporta addirittura «una soppressione della coscienza dell'atto» in quanto la madre non partecipa attivamente alla nascita della sua creatura, ma per non soffrire, dorme. È sconsigliabile questo metodo anche per il fatto che può essere dannoso per la madre e per i suoi rapporti col figlio; «la sofferenza della madre, infatti è la chiave che apre la porta all'amore materno in tutti gli animali, dalla termite alla balena. Dove il dolore è diminuito, l'amore materno e le cure sono diminuite» (Scremin, *Dizionario di Morale professionale per i medici*, p. 69 in nota). Il terzo metodo «preso in sé, non contiene niente di criticabile dal punto di vista morale». L'insegnamento dato sulle doglie del parto, l'influenza esercitata per allontanare la paura, l'aiuto che si dà alla partoriente affinché collabori con la natura conservando la calma e la padronanza di sé, costituiscono un'ascesa naturale che preserva la madre dalla superficialità e dalla leggerezza. «Se si riescono ad eliminare i dolori e la paura del parto, spesso si diminuisce con ciò un incitamento a commettere atti immorali nell'uso dei diritti del matrimonio». L'azione materiale dei soccorsi prestati alla partoriente è buona se compiuta per motivi giusti ed ineccepibili «quali l'interesse presentato da un fatto puramente scientifico; il sentimento naturale e nobile che fa stimare e amare nella madre la persona umana e vuole farle del bene e assisterla; una disposizione profondamente religiosa e cristiana che si ispira agli ideali del Cristianesimo vivente. Ma può accadere anche che l'assistenza miri a uno scopo e obbedisca a motivi immorali; in questo caso è l'attività personale di colui che presta il suo aiuto a restarne infirmata» (Pio XII, *Discorso ai ginecologi di tutto il mondo*, 8 gennaio 1956, in *L'Osservatore Romano*, 9-10 gennaio 1956).

Articolo II

L'uccisione di un colpevole

209. - È colpevole sia l'ingiusto aggressore, sia il malfattore.

1. **L'ingiusto aggressore**, cioè colui che attenta alla vita ed ai beni del prossimo, può essere lecitamente ucciso «servato moderamine inculpatae tutelae».

Il «moderamen inculpatae tutelae» è un principio da tutti ammesso. Esso permette la difesa cruenta, ma a condizione che non si danneggi l'aggressore più di quanto è necessario per renderlo innocuo; in altre parole, la difesa deve essere proporzionata all'offesa.

Per il diritto alla difesa legittima si richiede che l'aggressore: a) *sia ingiusto*; b) *il male sia imminente*; c) *i beni che si difendono siano di gran valore.*

a) *Aggressore ingiusto* è colui che commette un'azione la quale lede la giustizia. Basta che l'aggressione sia ingiusta in sé senza bisogno di riferirla alla responsabilità dell'aggressore; non importa, dunque, che questi sia ubriaco, demente, ecc.; non importa neppure che lo stesso aggredito abbia dato motivo all'aggressione, come può verificarsi nel caso dell'adultero il quale può benissimo difendersi contro il marito che vuole ucciderlo; non importa neppure la riverenza dovuta all'aggressore o perché è sacerdote o perché è padre di famiglia o perché è investito di qualsiasi altra dignità. b) *Il male deve essere imminente*, cioè, la difesa è lecita nel momento in cui l'aggressore estrae l'arma per colpire. Il vendicarsi dopo che il male è già stato compiuto, non è lecito, eccetto che il danno ancora non sia perfettamente avvenuto, p. es. è lecito sparare ai ladri che fuggono col bottino, affine di ricuperarlo.

c) *I beni che si difendono devono essere di gran valore*; tali sono: l'integrità della vita e delle membra, della purezza, della libertà, ecc. Per la difesa, invece, dell'onore e della fama, non è lecito uccidere, perché vi sono altri mezzi per la tutela di questi beni, come p. es. la citazione in tribunale. Aiutare nella difesa l'aggredito è un'opera di carità, ma quando la difesa è pericolosa, in quanto conduce all'uccisione dell'aggressore, non sempre uno è obbligato ad accorrere, anche per le gravi conseguenze a cui si va incontro.

210. - II. **Un malfattore** può essere ucciso solo dalla pubblica autorità per un bene comune, purché consti, mediante un giudizio, del delitto commesso e della sua gravità e sia stato dato al reo tutto il diritto di difendersi.

È illecita, dunque, quella giustizia popolare sommaria che si chiama *linciaggio*. Non è lecito al marito uccidere la moglie, né al padre uccidere la figlia sorprese in adulterio o in fornicazione (cfr. D.B. 1119).

Al malfattore condannato a morte deve esser concesso il tempo necessario per ricevere i Sacramenti.

Senza averne l'ordine, la polizia non può uccidere un malfattore che, condannato a morte, tentasse la fuga. Il soldato posto di sentinella, può sparare su un uomo che si accosta alla caserma se non si ferma all'intimazione: «alto là»; egli però, deve fare in modo da ferirlo, ma non

ucciderlo. Anche i doganieri possono sparare contro i contrabbandieri che fuggono nonostante l'intimazione di fermarsi.

APPENDICE: *La protezione degli animali*. Gli animali sono stati creati da Dio per l'uomo (cfr. Gen. I, 26). Perciò egli non pecca né contro la giustizia, né contro l'amore se si serve di essi per la sua utilità. Può peccare, però, se si serve di essi per uno scopo non retto, o se usa maniere indebite, nel trattarli, senza un motivo sufficiente.

La crudeltà di cui uno si diletta nel maltrattare gli animali, procurando loro dolori senza giusto motivo, è indice di animo duro e insensibile, ma non supera la colpa veniale.

La *vivisezione*, cioè, qualsiasi esperimento biologico fatto su animali, è lecita purché essa serva al progresso scientifico. La *zoofilia*, in uso presso molti paesi, con cui si proteggono gli animali fino al punto da domandare il permesso all'autorità pubblica ogni qualvolta è necessario praticare la vivisezione, nonostante l'uso di anestesie generali e locali per impedire le sofferenze dell'animale in esperimento, è una esagerazione non ammissibile, perché costituisce un ostacolo al progresso della fisiopatologia ed un sovvertimento di valori e dell'ordine gerarchico delle creature voluto da Dio, che ha creato l'uomo re ed usufruttuario di tutti gli esseri inferiori.

CAPITOLO III

IL DUELLO

211. - I. **Nozione e divisione.** Il duello è qualsiasi combattimento fra due o più persone, a ferimento o a morte, per causa privata, con armi, tempo, luogo e altre condizioni stabilite.

È *semplice* o *solenne*, secondo che viene fatto con il cerimoniale stabilito dalla consuetudine cavalleresca (testimoni, padrini, lettere provocatorie, ecc.) o senza questo cerimoniale.

È *a morte* o *a primo sangue*. Col primo la vittoria compete a chi per primo uccide, col secondo a chi per primo ferisce.

II. **Moralità del duello**. 1. Il duello privato è sempre intrinsecamente e gravemente cattivo e ingiusto.

Il duello è contro il diritto naturale che proibisce di uccidere o di ferire altre persone, e di esporre al pericolo la propria vita senza giusta e proporzionata causa. Il duello, perciò, ha in se stesso la malizia del suicidio e dell'omicidio, in quanto è un attentato alla vita propria e a quella degli altri. Inoltre col duello si commette una grave ingiustizia anche verso la società, perché ripugna all'ordine sociale: non è lecito, infatti, rivendicare il proprio diritto, fuori del caso di legittima difesa, privatamente. Il duello, infine, non è il mezzo più adatto a comprovare l'innocenza, il diritto o la verità di un'asserzione.

2. Il duello, intrapreso dalla pubblica autorità e per un bene pubblico, p. es. per scongiurare una guerra, è lecito.

La pubblica autorità mai può autorizzare il duello per la riparazione di un'offesa, per la risoluzione di privati litigi, ecc.

Il duello all'americana - nel quale l'accettante deve scegliere tra due armi di cui una è carica e l'altra no, o tra due pillole di cui una è avvelenata e l'altra no, e combattere così ad armi disuguali - non rispondendo alle regole classiche del duello, non soggiace alle proibizioni della Chiesa, però è sempre moralmente illecito.

Il duello accademico in uso specialmente presso gli studenti delle Università germaniche, cade invece sotto le disposizioni, canoniche, in quanto non è un semplice esercizio di scherma, ma risponde al concetto classico del duello, anche se non si ha l'intenzione di protrarlo fino alla morte dell'avversario (cfr. S. C. Conc., 10 febbraio 1923; A.A.S., XV, 1925, pp. 144 ss.; 20 giugno 1925, A.A.S., XVIII, 1925, pp. 132 ss.).

212. - III. **Pene stabilite per i duellanti**. 1. I duellanti, i provocatori al duello, coloro che accettano e che prestano la loro opera perché il duello abbia luogo, gli spettatori, coloro che lo permettono, oppure, potendo non l'impediscono, a qualsiasi condizione appartengano, incorrono nella scomunica *simpliciter* riservata alla Sede Apostolica (can. 2351 § 1).

2. I duellanti con i loro padrini, *ipso facto*, sono dichiarati *infami* (can. 2351 § 1); incorrono, inoltre, nell'*irregolarità ex defectu* (can. 984, n. 5).

3. Se uno o più duellanti rimangono uccisi, allora l'uccisore e i suoi cooperatori incorrono nella *irregolarità ex delicto* (can. 989, n. 4); in caso di mutilazione, invece, è irregolare soltanto colui che mutilò l'avversario (can. 985, n. 4).

4. I duellanti colpiti a morte, se non dànno segni di pentimento, restano privati della sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § 1, n. 4).

Si incorrono le medesime pene anche quando si tratta di duello non a morte, Il duello finto, offerto, accettato ed effettuato, è grave peccato in ragione dello scandalo che arreca ma colui che lo fa non incorre nelle pene ecclesiastiche.

Il C.P.I. punisce la sfida a duello con pene che vanno dalla multa pecuniaria al carcere (art. 394-401).

CAPITOLO IV

LA GUERRA [27]

213. – I. *Perché sia permessa*, la guerra deve essere dichiarata dalla legittima autorità dietro giusto motivo e condotta con modi legittimi.

Un motivo giusto per indire una guerra può essere: il respingere una ribellione. una grave ingiustizia, un'aggressione, difendere la religione, ecc. Il desiderio di estendere i confini dei propri Stati o diminuire la potenza di una nazione straniera, non è motivo sufficiente per una guerra. Oggi che la guerra è divenuta mezzo di distruzione, è necessario che la causa per scatenarla sia gravissima, anche per il pericolo che potrebbe verificarsi di una conflagrazione mondiale con conseguente danno universale a tutto il sistema economico-sociale.

Scatenare senza un giusto motivo la guerra A.B.C. (atomica, batteriologica, chimica) «costituisce un delitto degno di severissime sanzioni nazionali, ed internazionali a causa degli orrori e delle immense sofferenze che apporta. Non si può parimenti per principio porre la questione della liceità della guerra atomica, chimica, batteriologica, se non nel caso in cui essa deve essere giudicata indispensabile per difendersi nelle condizioni indicate. Però anche allora si deve tentare con tutti i mezzi di evitarla, mediante intese internazionali, oppure ponendo alla sua utilizzazione limiti molto chiari e stretti affinché i suoi effetti possano rimanere limitati alle esigenze rigorose della difesa» (Cfr. Discorso di Pio XII *ai partecipanti all'VIII Assemblea dell'Asso Medica Mondiale*, 30 settembre 1954).

Il legittimo modo di condurre la guerra, vuole anzitutto che prima di iniziare un conflitto armato si escogitino tutti i mezzi per evitarlo. Solo quando ogni iniziativa è riuscita vana, si può mandare l'*ultimatum* con cui si ricorre alle armi. La misura della condotta della guerra, deve trovare sia il fondamento, sia il limite, nella necessità (moderamen inculpatae tutelae). La continuazione non necessaria né giusta comporta il dovere di indennizzo. Alla moderazione nella condotta della guerra appartiene, inoltre, il risparmio delle vite umane, specialmente degli innocenti: fanciulli, donne, vecchi e in genere tutti i pacifici cittadini. Sono perciò da condannarsi: l'affamamento di un popolo e gli attacchi aerei su città pacifiche. Coloro che si arrendono e tutti i prigionieri devono essere trattati umanamente. Le rappresaglie consistono nel ripagare una violazione del diritto con un'altra azione pure contro il diritto; un mezzo di forzata rappresaglia che viene giustificato dalla forzata necessità di autodifesa (blocco della fame, affondamento di navi commerciali, ecc.). Ma simili azioni non possono compiersi senza legittima autorizzazione, né devono oltre passare la misura prescritta.

L'*embargo*, cioè, il divieto alle navi di uscire dai porti ove sono ancorate, in tempo di pace può essere lecito per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; ma a titolo di rappresaglia è condannato dai giuristi. In tempo di guerra, prima dello stato di belligeranza, non è lecito porre l'embargo sia sulle navi appartenenti allo Stato nemico, sia ai sudditi dello Stato nemico.

214. - II. **Partecipazione alla guerra**. Il principio per cui è vietato partecipare ad una guerra ingiusta ha importanza pratica solo per coloro che vi partecipano liberamente. Poiché non si può partecipare ad un'ingiustizia, sarebbe necessario un accertamento sulla legittimità della guerra, almeno da parte di quelli che si arruolarono liberamente dopo la dichiarazione di guerra; ma se questo è

impossibile, i soldati già arruolati possono combattere in qualità di cittadini che sono obbligati alla guerra dallo Stato.

Se la guerra è manifestamente ingiusta, un soldato non può uccidere un nemico, salvo il caso di legittima difesa, nel caso che il nemico tentasse di uccidere il soldato pur essendosi arreso.

L'obiezione di coscienza è il rifiuto di rispondere alla chiamata alle armi (o nell'ordinario servizio di leva o in caso di mobilitazione generale) o, se già in servizio, si rifiuta di eseguire un ordine di bombardamento o di attacco, per motivi di fede e di morale. I teologi quasi unanimemente respingono l'obiezione di coscienza come una pericolosa ribellione all'autorità costituita, sebbene in questi ultimi tempi, specialmente dopo la 2ª guerra mondiale, di fronte alle immani sciagure causate dal conflitto, nella valutazione del problema, qualcuno abbia assunto un atteggiamento addirittura favorevole all'obiezione di coscienza.

215. - III. **Conclusione della pace.** Il vincitore di una guerra giusta può domandare piena soddisfazione e risarcimento dei danni; come sufficiente sicurezza per l'avvenire, a un popolo che delittuosamente abusa della sua libertà per nuocere ad altri popoli.

È inammissibile, però, senza sufficiente diritto, annettersi una parte del territorio nazionale nemico occupato oppure escludere il nemico, anche in tempo di pace, dal commercio, dagli scambi economici e da cose simili, necessarie alla vita di un popolo.

216. - IV. **Postulati essenziali per una giusta pace nelle nazioni**. La morale cristiana a questo punto afferma principi che devono essere il fondamento di qualunque struttura concreta, perché restino integri i diritti fondamentali dei singoli Stati, e perché i loro rapporti raggiungano il fine perseguito dalla Società Internazionale. Questi principi sono fissati da Pio XII nei *Messaggi Natalizi* (1939-40-41-44).

1. *Diritto all'esistenza per i singoli Stati*.

Un postulato fondamentale dell'ordine internazionale «è assicurare il diritto alla vita e alla indipendenza di tutte le nazioni, grandi e piccole, potenti e deboli. La volontà di vivere di una nazione non deve mai equivalere alla sentenza di morte per un'altra» (Mess. Natal. 1939; 1. Giordani, *Encicl. sociali*, p. 629).

2. *Rispetto dei diritti delle minoranze*.

A proposito di questo grave problema Pio XII insegna: «Nel campo di un nuovo ordinamento fondato sui principi morali, non vi è posto per la oppressione aperta o subdola delle peculiarità culturali e linguistiche delle minoranze nazionali, per l'impedimento e la contrazione delle loro capacità economiche, per la limitazione o l'abolizione della loro naturale fecondità. Quanto più coscienziosamente la competente autorità dello Stato rispetta i diritti delle minoranze, tanto più

sicuramente ed efficacemente può esigere dai loro membri il leale compimento dei doveri civili comuni agli altri cittadini» (*Mess. Natal*. 1941; 1. Giordani, *l. c*., p. 657).

3. *Eliminazione del pericolo di guerre. - Il disarmo*.

«Le nazioni devono essere liberate dalla pesante schiavitù della corsa agli armamenti e dal pericolo che la forza materiale, invece di servire a tutelare il diritto ne divenga tirannica violatrice» (*Mess. Natal*., 1939). «Nel campo di un nuovo ordinamento fondato sui principi morali, non vi è posto, una volta eliminati i più pericolosi focolai di conflitti armati, per una guerra totale né per una sfrenata corsa agli armamenti. Non si deve permettere che la sciagura di una guerra mondiale con le sue rovine economiche e sociali e le sue aberrazioni e perturbazioni morali si rovesci per la terza volta sopra l'umanità. La quale perché venga tutelata da tale flagello, è necessario che con serietà e onestà si proceda a una limitazione progressiva e adeguata degli armamenti» (*Mess. Natal*., 1941; I. Giordani, *l. c.*, pp. 629, 658).

4. *Rapporti economici fondati sulla giustizia e sull'equità*.

«Nel campo di un nuovo ordinamento fondato sui principi morali non vi è posto per i ristretti calcoli egoistici, tendenti ad accaparrarsi le fonti economiche e le materie di uso comune, in maniera che le Nazioni meno favorite dalla natura ne restino escluse. Al quale riguardo ci è di somma consolazione il vedere affermarsi la necessità di una partecipazione di tutti ai beni della terra anche presso quelle Nazioni, che nell'attuazione di questo principio apparterrebbero alla categoria di coloro «che danno» e non di quelli che «ricevono». Ma è conforme a equità che una soluzione di tale questione, decisiva per l'economia del mondo, avvenga metodicamente e progressivamente con le necessarie garanzie, e tragga ammaestramento dalle mancanze e dalle omissioni del passato» (*Mess. Natal*., 1941; I. Giordani, *l. c*., p. 658).

5. *Rapporti giuridici chiari e sicuri.*

«Conforme poi alla misura, in cui il disarmo venga attuato, sono da stabilirsi mezzi appropriati, onorevoli per tutti ed efficaci, per ridonare alla norma "pacta sunt servanda" la funzione vitale e morale che le spetta nelle relazioni giuridiche fra gli Stati. Tale norma che nel passato ha subito crisi preoccupanti e innegabili infrazioni, ha trovato contro di sé una insanabile sfiducia tra i vari popoli e i rispettivi reggitori. Perché la fiducia reciproca rinasca devono sorgere istituzioni, le quali, acquistandosi il generale rispetto, si dedichino al nobilissimo ufficio sia di garantire il sincero adempimento dei trattati, sia di promuovere, secondo i principi di diritto p. di equità, opportune revisioni o correzioni» (*Mess. Natal*., 1941; Giordani, *l. c*., p. 658).

6. *Libertà per la Chiesa e per la Religione*.

«Nel campo di un nuovo ordinamento fondato su principi morali, non vi è posto per la persecuzione della religione e della Chiesa. Da una fede viva in Dio personale e trascendente si sprigiona una schietta e resistente vigoria morale che informa tutto il corso della vita; perché la fede non è solo una virtù, ma la porta divina per la quale entrano nel tempio dell'anima tutte le virtù, e si costituisce quel carattere forte e tenace che non vacilla nei cimenti della ragione e della giustizia. Ciò vale sempre; ma molto più ha da splendere quando così dall'uomo di Stato, come dall'ultimo dei cittadini si esige il massimo coraggio e energia morale per ricostruire una nuova Europa e un nuovo mondo dalle rovine, che il conflitto mondiale con la sua violenza, con l'odio e la scissione degli animi ha accumulate ... ». Saggi si mostreranno gli uomini di Stato «se si

dimostreranno pronti ad aprire largamente le porte e a spianare il cammino alla Chiesa di Cristo, affinché, libera e senza intralci, mettendo le sue preziose energie a servizio dell'intesa tra i popoli e della pace, possa cooperare col suo zelo e col suo amore all'immenso lavoro di risanare le ferite della guerra» (Mess. Natal., 1941; I. Giordani, l. c., p. 659).

Il Sommo Pontefice Giovanni XXIII nell'Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963) in pratica ha ribadito i medesimi princìpi affermando che la Pace tra tutte le genti è fondata sulla verità, sulla giustizia, sull'amore, sulla libertà. E conclude: «A tutti gli uomini di buona volontà incombe un compito immenso: il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà: i rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani; fra i cittadini e le rispettive Comunità politiche; fra individui, famiglie, corpi intermedi e Comunità politiche da una parte e dall'altra la Comunità mondiale. Compito nobilissimo quale è quello di attuare la vera pace nell'ordine stabilito da Dio».

TRATTATO VI

IL SESTO E IL NONO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Non fornicare, non desiderare la donna d'altri*» (Ex. 20,14-17).

Il VI Precetto del Decalogo nella sua parte affermativa comanda la pratica della virtù della castità, nella parte negativa vieta tutto ciò che si oppone ad essa. Il IX Precetto proibisce i peccati interni contro la castità.

CAPITOLO I

LA VIRTÙ DELLA CASTITÀ

217. - 1. **Nozione**. La castità è la virtù morale che reprime qualsiasi atto, interno ed esterno, tendente ad un disordinato piacere sessuale [28].

La vera e propria castità si propone di astenersi per sempre da ogni piacere carnale, anche lecito (castità perfetta); tuttavia, rientra nella virtù della castità anche l'astinenza dai soli piaceri illeciti (castità imperfetta). Prima del matrimonio resta proibito per tutti ogni piacere sessuale (castità prematrimoniale o giovanile); durante la vita matrimoniale restano proibiti gli atti contrari al fine del matrimonio (castità matrimoniale); dopo il matrimonio, nello stato di vedovanza, di nuovo è proibito ogni atto contrario alla castità (castità vedovile). Circa il voto di castità cfr. n. 429; voto di castità impedimento matrimoniale cfr. n. 667, 681.

218. - II. **Oggetto della castità.** 1. L'*oggetto materiale* della castità: a) *prossimo*, sono tutti i piaceri carnali; b) *remoto*, sono tutte le azioni che possono eccitare l'uomo alla soddisfazione di detti piaceri (baci, abbracci, toccamenti, ecc.).

2. *L'oggetto formale* consiste nell'onestà che rifulge dalla moderazione e dal freno dei propri istinti carnali.

219. III. **I gradi della castità**. Il primo grado della virtù della castità consiste nella vittoriosa resistenza a tutti i movimenti contrari alla purezza, evitando di acconsentirvi deliberatamente. Il secondo grado tende ad allontanare immediatamente ogni pensiero, immaginazione o impressione che possa offuscare la bella virtù. Il terzo grado consiste nella completa padronanza dei propri sensi e dei propri pensieri, da rimanere indifferenti quando si è obbligati a trattare argomenti inerenti alla purezza. Tale tranquillità suppone il raggiungimento del completo equilibrio sulla propria emotività, sebbene non escluda il necessario riserbo.

Vi sono, oltre a questi gradi, i privilegi concessi da Dio ad alcuni Santi, i quali giungono a non sentire più in sé il fornite della concupiscenza.

220. - IV. **Le virtù connesse con la castità**.

I. *La verginità*. Consiste nella castità perfetta in un soggetto che ha conservato il suo corpo immune

da ogni piacere carnale volontario (cfr. Pio XII, Enc. «*Sacra Virginitas*», 25 marzo 1954).

Presa nel suo aspetto morale, la verginità indica il proposito di astenersi da ogni atto sessuale anche lecito, mentre fisicamente presa la verginità consiste nell'integrità del claustro verginale.

A giudizio dei moderni fisiologi, l'integrità dell'imene non è indizio infallibile, in ogni caso, di verginità; però se questo segno non è infallibile, non è neppure sotto ogni aspetto fallace. Un imene lacerato, con i ritrovati della moderna chirurgia può essere riportato al primitivo stato di integrità, in modo che la donna appaia vergine anche dopo una ripetuta copula avuta prima dell'operazione. Tale operazione, tuttavia, non è lecita se viene fatta allo scopo di ingannare gli altri; e se il medico è a conoscenza che l'uomo condiziona il suo matrimonio alla verginità della sua futura sposa, e sa che questa verginità è stata colpevolmente perduta, non può, in coscienza,

rendersi complice di un inganno. Peggio ancora se il medico collaborasse a che una donna facesse mercato della propria verginità nella prostituzione.

La verginità si perde *irreparabilmente* con qualsiasi unione carnale anche lecita e con qualsiasi dilettazione venerea completa; si perde *reparabilmente* con la volontà di sposare e con qualunque peccato mortale non consumato contro la castità.

2. La *continenza* è la perseverante volontà di resistere internamente ad ogni tentazione carnale.

La più completa espressione della continenza si trova in colui il quale propone di praticare la castità interiore ed esteriore. Essa indica piuttosto fermezza di animo, e sotto questo aspetto ha la ragione di virtù; l'uomo continente resiste al male, ma non ha il pieno controllo sullo stesso male.

Alla continenza si oppone l'*incontinenza*, che si ha quando la volontà cede alle passioni prima di prender consiglio dalla ragione e quando si è incostanti in quelle cose che sono consigliate dalla ragione come buone. La continenza è un dovere per tutte le persone che non sono legate dai vincoli di un legittimo matrimonio. Circa la continenza periodica cfr. n. 738; per la continenza nel matrimonio cfr. n. 731.

3. La *pudicizia* è la virtù che ragionevolmente modera tutto l'atteggiamento esteriore che può disporre a dilettazioni veneree.

La pudicizia riguarda soprattutto i segni esteriori che eccitano la sensualità, come gli sguardi impudichi, i toccamenti, i baci, ecc. Alla pudicizia si oppone la *inverecondia*.

221. - V. **L'educazione alla castità**. Costretti a vivere in un ambiente denso di provocazioni al male e riflettendo sulla nostra natura che porta in sé il fornite della concupiscenza, è estremamente necessaria la vigilanza e l'uso dei mezzi suggeriti dalla religione e anche dalla scienza; per vivere la vita della castità.

I. *I mezzi suggeriti dalla religione* sono: a) la fuga delle occasioni pericolose: ozio, malinconia, solitudine, letture cattive che eccitano la fantasia e le passioni, spettacoli e divertimenti pericolosi, compagnie cattive, amoreggiamenti, amicizie particolari, ecc.

b) Educare il sentimento del pudore, educare la volontà a volere con risolutezza il bene con un continuo addestramento alla vittoria su se stesso; educare l'intelligenza, richiamandosi all'ideale della propria dignità, alla bellezza della castità, alla preparazione al matrimonio o ad un attivo apostolato; custodire i sensi e il cuore; mortificare il proprio corpo: «Questa specie di demonio non si scaccia che con la preghiera e col digiuno» (Mc., 9,28); affidarsi ad un buon direttore spirituale.

c) Far tesori dei mezzi soprannaturali: la grazia di Dio, la presenza di Dio nell'anima; la preghiera, con l'implorazione di un aiuto speciale della Vergine; frequente confessione e Comunione Eucaristica (Pio XII, Enc. «Sacra Virginitas»).

2. *I mezzi suggeriti dalla scienza*: a) moderazione nell'uso del caffè e delle bevande alcooliche con un'alimentazione ben regolata e ben scelta, congiunta con una vita equilibrata tra il lavoro ed il riposo, tra il moto e lo sport all'aria libera possono molto contribuire alla conservazione della

castità. b) Di fronte ad un abito contratto di incontinenza che mette a dura prova la buona volontà di resistenza si può ricorrere anche a mezzi medicamentosi tendenti a diminuire l'eccitabilità degli organi genitali.

VI. *Educazione e iniziazione sessuale*. In rapporto a tale argomento è bene riferirsi direttamente a ciò che il Sommo Pontefice Pio XI afferma nell'Enc. «*Divini illius Magistri*» (del 31-XII-1929): «Assai diffuso è l'errore di coloro che con pericolosa pretensione e con brutta parola, promuovono una così detta educazione sessuale, falsamente stimando di poter premunire i giovani contro i pericoli del senso, con mezzi puramente naturali, quale una temeraria iniziazione ed istruzione preventiva per tutti indistintamente, e anche pubblicamente, e peggio ancora, con esporli per tempo alle occasioni, per assuefarsi, come essi dicono, e quasi indurirne l'animo contro quei pericoli. Costoro errano gravemente non volendo riconoscere la nativa fragilità della natura e la legge di cui parla l'Apostolo, repugnante alla legge della mente (Ad Rom., 7, 23) e misconoscendo anche l'esperienza stessa dei fatti, onde consta che, segnatamente nei giovani, le colpe contro i buoni costumi non sono tanto effetto dell'ignoranza intellettuale quanto principalmente dell'inferma volontà, esposta alle occasioni e non sostenuta dai mezzi della grazia. In questo delicatissimo argomento, se, attese tutte le circostanze, qualche istruzione individuale si rende necessaria, a tempo opportuno, da parte di chi ha da Dio la missione educativa e la grazia di stato, sono da osservare tutte le cautele notissime all'educazione cristiana tradizionale sufficientemente descritte dal citato Antoniano, là dove dice: "Tale e tanta è la miseria nostra, e l'inclinazione al peccato, che spesse volte dalle medesime cose che si dicono per rimedio dei peccati. si prende occasione ed incitamento allo stesso peccato". Pertanto importa sommamente che il buon padre, mentre ragiona col figliuolo di materia così lubrica, stia bene avvertito, e non discenda ai particolari, ed ai vari modi, con i quali quest'idea infernale avvelena tanta parte del mondo, acciò non avvenga che invece di estinguere questo fuoco, lo desti e lo accenda imprudentemente nel petto semplice e tenero del fanciullo. Generalmente parlando, mentre ancora continua la fanciullezza, basterà usare quei rimedi che con l'effetto istesso introducono la virtù e chiudono l'ingresso al vizio».

VII. *Coeducazione.* Contro i fautori del naturalismo negatore del peccato originale, i quali hanno creduto di trovare nella coeducazione un mezzo adatto alla sanità dei costumi, la Chiesa si è dichiarata contraria perché ha veduto in esso un grave pericolo per la purezza. Lo stesso Pio XI nella citata Enciclica afferma: «Similmente erroneo e pernicioso all'educazione cristiana è il così detto metodo della "coeducazione" fondato anch'esso, per molti, sul naturalismo negatore del peccato originale, oltre che per tutti i sostenitori di questo metodo, su una deplorabile confusione di idee che scambia la legittima convivenza umana con la promiscuità ed eguaglianza livellatrice. Il Creatore ha ordinata e disposta la convivenza perfetta di due di essi soltanto nell'unità del matrimonio, e a grado a grado distinta nella famiglia e nella società. Inoltre, non vi ha nella natura stessa, che li fa diversi nell'organismo, nell'inclinazione e nelle attitudini, nessun argomento che vi possa o debba essere promiscuità e molto meno eguaglianza di formazione dei due sessi. Questi, conforme gli ammirabili disegni del Creatore, sono destinati a compiersi reciprocamente nella famiglia e nella società, appunto per la loro diversità, al quale perciò deve essere mantenuta e favorita nella formazione educativa, con la necessaria distinzione e corrispondente separazione, proporzionata alle varie età e circostanze. I quali principi vanno applicati a tempo e luogo secondo le norme della prudenza cristiana, a tutte le scuole, segnatamente, nel periodo più delicato e decisivo della formazione, qual è quello dell'adolescenza: e nelle esercitazioni ginnastiche e di diporto, con particolare riguardo alla modestia cristiana della

gioventù femminile alla quale gravemente disdice ogni esibizione e pubblicità» (cfr. I. Giordani, *Encicl. Sociali*, pp. 297-98).

VIII. *L'eugenetica*. È un movimento sorto per correggere i fatti ereditari nell'uomo. Fondatore di questo movimento fu Francesco Galton (1822-1911), il qual ha visto nella prole numerosa e nel gran numero dei tarati un danno per la società. Qualsiasi valutazione sulla eugenetica deve esser fatta alla luce delle leggi morali. Visto da questo punto, si può dire che il movimento eugenetico per sé è buono se intende realmente promuovere una discendenza sana e perfetta. Tale infatti è anche l'insegnamento della Chiesa: «Si può e si deve in modo onesto e debito ed entro i giusti limiti tener conto (dei consigli eugenetici)»; «Consigli salutari che tendono a promuovere la sanità e la forza della prole ancora da concepire, non sono affatto contro la retta ragione» (Pio XI, Enc. «*Casti Connubii*» 31 dic. 1930). Il Sommo Pontefice, però, avverte che l'eugenetica non deve essere anteposta al fine supremo dell'uomo che è l'eternità; laonde, in tanto è lecita in quanto i mezzi sono Onesti. Impedire la nascita di esseri predisposti a malattie ereditarie, servendosi della *sterilizzazione*, del *controllo statale sul matrimonio* per le persone ereditariamente predisposte; della *reclusione* delle persone infette; delle *pratiche neomaltusiane,* nonché dell'aborto medico compiuto per motivi eugenetici, è illecito (Scremin, *Dizionario di morale professionale per i medici*, pp. 197 ss.). Circa la Continenza periodica cfr. n. 738.

CAPITOLO II

I PECCATI OPPOSTI ALLA CASTITÀ

Si oppongono alla virtù della castità tutti i peccati di lussuria sia consumati sia non consumati.

Articolo I

La lussuria in generale

222. - 1. **Nozione**. La lussuria è il desiderio ed il godimento disordinato dei piaceri del senso.

Essenzialmente la lussuria consiste nella *dilettazione venerea,* cioè, nella voluttà che la natura annette alla eccitazione degli organi genitali ed alla effusione del seme da parte degli uomini e dell'umore vaginale da parte delle donne. Essa può essere *completa* o *incompleta* secondo che arriva fino al collasso ed alla sazietà delle membra dopo l'effusione del seme o dell'umore vaginale, oppure si ha soltanto l'eccitazione, ossia, quei movimenti carnali che precedono la dilettazione completa.

II. **Le cause della lussuria**. Alcune sono *esterne comuni*, come l'ozio, il cattivo esempio, la solitudine, i balli e gli spettacoli osceni, l'eccessivo mangiare e bere, le cattive compagnie, le scuole perverse, ecc.; altre sono *esterne personali*, come andare a cavallo, usare vesti strette, bevande soporifere, dormire supinamente, stare solo con la fidanzata, ecc.

Altre cause sono *interne*: la trascuratezza nella pulizia dei genitali, retenzione di urina, scabbia, scrofola, tisi polmonare, artrite, paralisi progressiva dei dementi, epilessia, satiriasi, ninfomania, ecc.

223. - III. **Malizia della lussuria**. 1. La lussuria direttamente voluta, anche non consumata, è peccato mortale *ex toto genere suo*.

La gravità della malizia della lussuria consiste nel fatto che non si tiene conto dell'ordine al quale è destinato l'uso delle cose veneree, usando per la soddisfazione delle proprie passioni, ciò che è destinato ad un fine più alto e più nobile, qual è quello della propagazione della specie umana.

2. La *lussuria indirettamente voluta*, è peccato grave, leggero, o non costituisce alcun peccato, secondo che l'azione di sua natura ha un grande, piccolo o nessun influsso nell'eccitare il piacere sessuale, purché negli ultimi due casi non si presti consenso ad essa.

Questo si verifica quando la volontà non vuol la dilettazione venerea, ma una cosa: dalla quale, contro la sua intenzione, scaturisce. L'imputabilità, in questo caso dipende dalla causa che è stata posta, cioè, tanto grave è il peccato, quanto prossima ed efficace è stata la causa. Può esservi, dunque, un peccato grave, leggero, oppure nessun peccato.

Alcune cause influiscono *gravemente* nella dilettazione venerea: p. es., toccare le parti disoneste di una persona di altro sesso; altre influiscono *leggermente*, e di queste alcune sono del genere della lussuria, p. es. la lettura di cose leggermente oscene, guardare con insistenza una bella donna, ecc.; altre non appartengono al genere della lussuria: p. es. mangiare immoderatamente, farsi il bagno, ecc.

Chi per propria particolare disposizione prova eccitazioni veneree anche in cose che di propria natura non sono destinate a produrre queste eccitazioni, non è tenuto, almeno sotto colpa grave ad evitare queste cose, perché la disposizione soggettiva di una persona non cambia la natura dell'azione. Ma se tale individuo, senza ragione, compie azioni che per lui sono motivo di eccitabilità, si deve scorgere in ciò, ordinariamente, un'intenzione cattiva, e sotto questo aspetto può essere gravemente colpevole.

Articolo II

La lussuria consumata secondo natura

224. - La lussuria consumata secondo natura è quella che viene compiuta nel modo adatto alla generazione. È di sei specie: *fornicazione, adulterio, incesto, stupro, ratto, sacrilegio carnale*. Nel genere della lussuria solo la fornicazione costituisce la vera specie; le altre forme, in quanto alla malizia convengono con la fornicazione, a cui vi aggiungono una malizia specifica fuori del genere della lussuria, che è o contro la giustizia, o contro la pietà o contro la religione. Gli atti antecedenti o susseguenti immediatamente il peccato costituiscono una sola cosa col peccato, perciò non devono essere accusati in confessione.

I. **La fornicazione** consiste in un rapporto sessuale tra un uomo e una donna non sposati, compiuto di mutuo consenso.

È un peccato intrinsecamente e mortalmente cattivo, perché è proibito dal diritto divino positivo (Dt. 13, 17; 1Cor. 6, 9) e dal diritto naturale.

Fanno capo alla fornicazione:

I. Il *concubinato* che è la frequente fornicazione che si fa con una medesima donna sia che si ritenga in casa sia altrove.

2. Il *meretricio* (o prostituzione) che è lo stato di una donna che si prostituisce a tutti coloro che vogliono, sia a scopo di lucro, sia di libidine. Specificatamente sia il concubinato sia il meretricio non differiscono dalla fornicazione, tuttavia costituiscono lo stato abitudinario di peccato che deve essere manifestato al confessore, sia perché sono occasione prossima di altri peccati, sia perché costituiscono un grave scandalo.

Circa la tolleranza o la soppressione del meretricio, alcuni autori sono d'avviso che si possa tollerare il meretricio per evitare peccati e danni maggiori; altri invece sostengono il contrario. Quest'ultima sentenza sembra che abbia maggior credito, perché i peccati non diminuiscono affatto, ma aumentano, in quanto le case di tolleranza li rendono più facili e costituiscono maggiore occasione. In Italia con la legge Merlin (1958) sono state abolite le case di tolleranza [29].

225. - II. L'adulterio è l'unione sessuale tra due persone di sesso diverso delle quali una almeno è coniugata.

L'adulterio è semplice o duplice secondo che solo una o ambedue le persone sono coniugate. Nel primo caso la persona non coniugata in tanto è adultera in quanto è a conoscenza del vincolo matrimoniale da cui l'altra è legata.

Oltre ad essere un grave peccato contro la castità, l'adulterio è anche un peccato contro la giustizia, anche se vi è il consenso del legittimo coniuge. In confessione bisogna dichiarare la duplice ingiustizia, se ambedue i coniugi sono coniugati.

Hanno la malizia dell'adulterio anche i semplici toccamenti, baci, ecc. con una persona sposata.

Similmente, sono adulterii, i peccati contro natura, anche se uno sposato li commette con se stesso o con la legittima consorte; spesso però, alle persone semplici, tale malizia è ignota; quindi, se non v'è speranza di ravvedimento, si può omettere di istruirle (Jone, *Compendio di Teologia Morale*, n. 225).

Pene contro l'adulterio: a) il laico reo di adulterio pubblico è escluso dagli atti legittimi ecclesiastici (can. 2357 § 2); b) il chierico è sottoposto a pene varie che arrivano fino alla deposizione, se il delitto lo richiede (can. 2359 § 2). Il C.P.I. punisce l'a. con una pena che arriva fino a due anni, ove si verifichi una relazione adulterina da parte della donna, mentre considera reato per il marito quando l'adulterio assuma le caratteristiche di concubinato (art. 559-560).

226. - III. **Lo stupro**, preso in senso largo, è la violenta oppressione di una donna, sia vergine, sia non vergine o maritata, contro la di lei volontà. In senso stretto, è la violenta oppressione d'una vergine.

La violenza può essere sia fisica, sia morale. Lo stupro oltre alla malizia della fornicazione, contiene anche l'ingiustizia. La donna minacciata di stupro, deve resistere con tutte le sue forze, interiormente ed esteriormente; tuttavia, non è tenuta ad usare i mezzi straordinari se non vi è il pericolo del consenso. Se lo stupro è peccato riservato o è punito con pena ecclesiastica, deve esser preso in senso stretto.

227. - IV. **Il ratto** è la violenta asportazione di una donna da un luogo ad un altro con lo scopo di soddisfare la propria libidine.

Oltre ad essere una fornicazione, è anche una ingiustizia, per l'ingiuria che si fa alla persona rapita mediante la violenza a scopo di libidine. Per il ratto impedimento matrimoniale cfr. n. 682. Per le pene, cfr. can. 2353.

228. - V. **L'incesto** è un rapporto sessuale che ha luogo tra persone consanguinee o affini nei gradi proibiti per il matrimonio.

Quando il matrimonio è proibito tra consanguinei ed affini cfr. nn. 688 ss. L'incesto oltre alla malizia contro la castità contiene la malizia contro la pietà, perché ripugna gravemente alla venerazione dovuta ai parenti.

Probabilmente l'incesto tra consanguinei non differisce specificamente dall'incesto tra affini, perché sono proibiti ambedue per la stessa ragione. È anche probabile che non differisca specialmente un incesto dall'altro per la diversità. In confessione, dunque, basta dire: ho commesso un incesto, senza accusare il grado di parentela, eccetto che non si tratti di una parentela spirituale o legale nei gradi proibiti per il matrimonio (cfr. Noldin, *De VI Praec*. n. 22; Vermeersch, *Theol. Mor*. IV, n. 86; *De Castit*. n. 315).

229. - VI. **Il sacrilegio carnale** è la profanazione, mediante un peccato impuro, di una persona consacrata a Dio, di una cosa o di un luogo sacro.

Contiene due peccati specificatamente distinti: uno contro la castità, l'altro contro la religione.

Il sacrilegio carnale personale si commette, quando uno solo o ambedue i complici sono legati dal voto di castità.

Il sacrilegio locale si commette quando uno compie un peccato esterno di lussuria, anche occulto, in un luogo sacro. Il sacrilegio reale si commette quando uno abusa di una cosa sacra per

commettere un peccato turpe, p. es. quando il confessore abusa della confessione per sollecitare a cose turpi.

Articolo III

La lussuria consumata contro natura

I peccati consumati contro natura sono quelli che vengono commessi nel modo non adatto alla generazione. Sono tre: la polluzione, la sodomia, la bestialità.

230. - 1. **La polluzione** è la completa soddisfazione della propria libidine senza la copula.

L'effetto della polluzione è l'effusione del seme prolifico da parte dell'uomo e la secrezione dell'umore vaginale da parte della donna.

È *volontaria* se è direttamente voluta; *involontaria*, se proviene da cause naturali senza il consenso della volontà. La polluzione può essere *direttamente o indirettamente* volontaria, secondo che nel fare un'azione si abbia lo scopo di procurarsi una polluzione o se si presta il consenso se avviene involontariamente, oppure si ha quando da un'azione si prevede, ma non si ha l'intenzione di procurarsi una polluzione.

Dalla polluzione si distingue *la distillazione* che consiste nella emissione di un altro umore meno copioso e meno denso che facilita l'uscita del seme e che suole avvenire sia nei puberi che negli impuberi.

La distillazione è sempre congiunta con la dilettazione venerea; alle volte, può avvenire senza la polluzione e anche con poca, o senza eccitazione. Spesso proviene da debolezza organica, in tal caso spetta al medico e non al confessore il sanarla.

La distillazione volontaria è sempre *peccato mortale* che non ammette parvità di materia; se è *indirettamente volontaria*, la sua malizia deve desumersi dalla causa che si pone; se è *involontaria*, non costituisce peccato.

231. - II. **Malizia della polluzione**. a) *La polluzione direttamente voluta* è sempre peccato mortale *ex toto genere suo*.

Non importa il modo con cui viene provocata la polluzione, perché non costituisce una malizia specificatamente diversa, purché non vi sia qualche circostanza che aggiunga una nuova malizia, p. es. una seduzione, un desiderio di persona di altro sesso, ecc.

È proibita la masturbazione direttamente procurata per ottenere lo sperma necessario a scoprire ed a curare scientificamente una determinata malattia (S. Uff. 2 agosto 1929 D.B. 2201).

b) *La polluzione indirettamente volontaria* può essere peccato grave, leggero o non costituire peccato (come al n. 223)·

Non è peccaminosa la polluzione che subiscono il chirurgo ed il confessore adempiendo il loro ufficio, purché agiscano con retta intenzione e non vi prestino il consenso. È lecito al confessore leggere trattati riguardanti materia turpe, purché lo faccia con retta intenzione; è lecito servire gli infermi, aiutarli nel bagno; è lecito lavare il proprio corpo per allontanare il prurito molesto che molte volte proviene dalla poca pulizia, anche col pericolo della polluzione. Se però il prurito non è fastidioso e in modo speciale se proviene da ardore libidinoso, non è lecito il tatto.

c) *La polluzione notturna* se è involontaria, non è peccato.

È peccato grave, invece, se uno prima di dormire pone una causa con l'animo di suscitare nel sonno la polluzione. Se la causa fu prevista ma non voluta, sarà peccaminosa o no, e più o meno peccaminosa, secondo quanto si è detto per la lussuria indirettamente volontaria (cfr. n. 223)·

La polluzione che avviene nei semidormienti, per l'imperfetta avvertenza, non è peccato grave benché vi si presti il consenso.

La polluzione incominciata nel sonno può aver termine, ridestandosi, purché non vi sia il prossimo pericolo di consenso; e ciò perché è difficile impedire l'esito del seme, sia anche perché la polluzione non è voluta ma subita.

232. - III. **La sodomia** è l'unione carnale fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso ma in luogo innaturale. La prima è *sodomia perfetta*, la seconda è *imperfetta*.

L'una e l'altra può esser consumata o no, secondo che avviene o non avviene l'effusione del seme.

Dove la sodomia è un caso riservato, come pure per incorrere nelle pene ecclesiastiche, si richiede la sodomia perfetta e l'effusione del seme nel luogo innaturale retrostante, altrimenti il peccato non è consumato.

La malizia della sodomia consiste nell'affetto al sesso indebito e al luogo innaturale.

Se manca quest'affetto alla persona e al luogo innaturale non c'è sodomia, ancorché due persone si procurino la polluzione con toccamenti o altri mezzi.

La sodomia imperfetta è un peccato distinto dalla sodomia perfetta; questa, infatti, nasce dall'effetto al sesso indebito, quella dall'affetto al luogo indebito.

La differenza tra il peccato dell'agente e del paziente si verifica solo nel caso che il primo ha la polluzione e l'altro non l'ha, altrimenti non c'è distinzione.

233. - IV. **La bestialità** è l'unione dell'uomo con la bestia.

È un peccato gravissimo di lussuria. La specie della bestia non cambia la specie del peccato, come anche il toccare la bestia non costituisce bestialità pur essendo più o meno peccaminoso, secondo che eccita più o meno fortemente alla propria dilettazione venerea e secondo il fine per cui si fa.

Articolo IV

I peccati di lussuria non consumati

I peccati di lussuria non consumati sono quei peccati di dilettazione venerea in cui non è avvenuta l'effusione del seme. Di questi, alcuni costituiscono da sé peccato impuro, altri, invece, sono causa d'impurità. I primi si chiamano *movimenti carnali*; gli altri *peccati di impudicizia*.

§ 1. I MOVIMENTI CARNALI

234. - **I movimenti carnali**, che si manifestano mediante eccitazioni degli organi genitali accompagnate dalla voluttà, se sono *provocati direttamente* costituiscono sempre un peccato grave se gli si presta il consenso; se vengono *indirettamente provocati*, possono essere peccati mortali o veniali, o non essere affatto peccati, secondo l'influenza della causa che li provoca (cfr. n. 222).

La resistenza a questi movimenti è un dovere. Essa può essere obbligatoria *sotto colpa grave*, o *leggera*, come può essere *anche trascurata*. Perciò:

1) Se i movimenti sono *leggeri* o *passeggeri*, possono essere trascurati. Molte volte, prendendoli in considerazione, potrebbero divenire violenti ed eccitare l'immaginazione.

2) *Se i movimenti sono violenti* si deve opporre una l'esistenza positiva. Talvolta basta un atto interno di disgusto per tali cose, ma non sempre questo atto è sufficiente. Giova molto, allora, rinnovare la propria risoluzione di non voler peccare e accompagnarla con un atto di amore verso Dio, oppure cercando un diversivo in una occupazione esterna, in una conversazione, ecc., onde sviare simili movimenti. Se il movimento dura a lungo basterà rinnovare di tanto in tanto, gli atti di disgusto verso cose simili. Qualora uno per esperienza conosca che la tentazione violenta non farebbe che rafforzarlo nella resistenza positiva, in via eccezionale, può opporvi solo una resistenza negativa.

3) Se un'azione volontaria e superflua è causa di tentazione, si deve resistere abbandonando l'azione. Può essere peccato grave l'omissione di questa resistenza, quando l'azione, per natura sua, suscita movimenti carnali; se invece l'influenza è minima, si commette peccato veniale, se non si evita. Tuttavia può costituire peccato mortale per il pericolo del consenso, se uno volontariamente si intrattiene a lungo pensando a tali cose.

§ 2. PECCATI ESTERNI DI IMPUDICIZIA

235. - I toccamenti, gli sguardi disonesti, i cattivi discorsi, le letture, i pensieri di cose impure, i baci, gli abbracci, ecc., sono azioni in sé indifferenti, tuttavia, per la loro attitudine possono suscitare movimenti disonesti ed eccitare il senso della dilettazione venerea, conseguentemente, possono costituire peccato.

La gravità del peccato dipende: 1) **Dall'intenzione dell'agente**, cioè, possono costituire peccato grave o leggero, o non sono affatto peccati, secondo che provengono da intenzione libidinosa, da leggerezza, da curiosità, o da giusta causa.

La causa deve essere tanto più giusta, quanto più grave è la lesione del pudore; p. es., solo i medici e i chirurghi, per ragione del loro ufficio, sono scusati dal toccare le parti genitali di una donna.

2) **Dall'influsso che queste azioni esercitano sulla libidine**, che possono essere peccati gravi o leggeri o non essere peccati secondo che l'influenza è prossima, remota oppure non c'è affatto influenza.

Le parti disoneste del corpo sono gli organi genitali e le parti vicine; le parti meno oneste sono il petto, le braccia, i fianchi; le parti oneste sono il volto, le mani, i piedi.

L'influsso dei toccamenti, abbracci, baci, sguardi, ecc. sulla libidine dipende, oltre che dalla natura stessa di questi atti, dalla disposizione psico-sessuale dell'agente e dalle circostanze. Perciò:

236. - a) *I toccamenti sui genitali* del proprio corpo compiuti senza giusta causa e con conseguente eccitazione venerea, costituiscono peccato mortale; compiuti senza giusta causa ma senza cattiva intenzione, non oltrepassano il peccato veniale purché si conosca che non vi è il pericolo di eccitazione e di consenso in essa; compiuti con giusta causa, p. es., per pulizia, non sono peccati purché non si acconsenta alla dilettazione venerea che ne potrebbe seguire.

Toccare i genitali altrui, specialmente se di sesso diverso, anche sopra le vesti, è peccato mortale, salvo che il toccamento non avvenga casualmente, senza cattiva intenzione e senza il pericolo di caduta. Lo stesso deve dirsi in rapporto al seno.

Toccare i genitali di una bestia ordinariamente non è peccato mortale, purché i toccamenti non si facciano con cattiva intenzione e si prolunghino fino a procurare una polluzione.

b) *Gli sguardi fugaci* su persone di diverso sesso o non sono peccati o al massimo non superano il peccato veniale. *Sguardi lunghi e deliberati*, o sugli organi genitali o sul seno di una donna, benché coperti da veli o stoffe quasi trasparenti, o su persone di diverso sesso che compiono un'unione carnale, o su una persona che compie una polluzione, ecc. con facilità costituiscono peccati mortali perché eccitano alla dilettazione venerea.

Guardare per pura curiosità, per leggerezza, ma senza affetto a cose veneree, le parti *meno oneste* di una persona di diverso sesso, il coito degli animali, ordinariamente non oltrepassa il peccato veniale, specialmente se lo sguardo è fugace.

Guardare senza motivo, per curiosità o leggerezza, ma senza affetto venereo, i propri organi genitali è peccato veniale, specialmente se lo sguardo è fugace. Lo stesso può dirsi dello sguardo fugace sui genitali d'una persona dello stesso sesso, purché uno non sia propenso a peccati di sodomia, oppure non si guardi a lungo un giovane molto bello.

c) *I baci e gli abbracci* compiuti per effetto libidinoso sono sempre peccati mortali. Dati ih parti disoneste e meno oneste facilmente possono costituire peccato mortale, perché ordinariamente eccitano i movimenti carnali, e sogliano provocare l'affetto venereo. Dati in parti oneste, senza ragione plausibile, ma per amore sensibile, per leggerezza, per scherzo, per sensualità, sono peccati veniali se non vi è il pericolo prossimo di consenso nella dilettazione venerea, come facilmente può accadere se gli abbracci ed i baci sono prolungati, spesso ripetuti e con grande espansione di affetto tra persone di sesso diverso. Al contrario, i baci, gli abbracci, le strette di mano che si dànno secondo i costumi civili di urbanità, di amicizia, di benevolenza, sono leciti, anche se eventualmente si possa sentire qualche movimento carnale, purché non ci sia il pericolo del consenso.

d) *I bagni*. I bagni di pulizia sono leciti e consigliabili; i bagni di sole, di mare, ecc. prescritti dal medico o consigliati dalla propria esperienza personale, sono anche leciti, nonostante che fossero causa di eccitazioni sensuali, purché ad esse non si presti il consenso. Costituiscono però pericolo di peccato i bagni comuni tra persone di diverso sesso, e devono perciò evitarsi più che sia possibile. Si rende reo di peccato, anche mortale, colui che va al bagno spinto unicamente da un fine disonesto, oppure dal suo bagno, fatto in ambienti promiscui comuni, prevede un grave scandalo.

237. - e) *Il turpiloquio* può essere peccato mortale sia in ragione dello scandalo che comporta specialmente se si fa davanti a ragazzi o a fanciulle; sia in ragione del pericolo di una dilettazione venerea a cui si va incontro quando si parla di certe cose; sia se si fa per un fine perverso, qual è quello di indurre altri a peccare. Laonde:

1) Parlare di cose turpi, scrivere, cantare, ascoltare, leggere, fare dei gesti cattivi per libidine o col pericolo prossimo di consenso in essa, o con grave scandalo, è peccato mortale.

2) Raccontare facezie lascive per scherzo, specialmente tra uomini grandi o tra donne marite, benché sia una cosa riprovevole, tuttavia non è peccato mortale perché non comporta affetto alla lussuria, purché non ci sia lo scandalo in coloro che ascoltano, oppure, le facezie non siano molto sporche.

3) Parlare, scrivere, leggere, ascoltare cose turpi per giusto motivo, senza il pericolo di consenso e senza scandalo, non è peccato.

238. - f) *Modelli per i pittori*. È da riprovarsi la consuetudine vigente in molte accademie di esibire ai pittori modelli di donne, coperte soltanto nelle parti genitali. Quelli che per necessità sono costretti a frequentare simili accademie, usando le dovute cautele, sono scusati. Le donne, invece, mai possono esibirsi completamente nude per tali scopi, sia perché diventano occasione di peccato, sia perché non vi è proporzione tra lo scopo a cui serve la loro nudità con la cooperazione

al male che si dà. Vengono scusate, purché usino le dovute cautele, soltanto se questo è il solo mezzo per sollevarsi dalla loro miseria.

239. - **Relazioni tra i fidanzati**. Ai fidanzati sono lecite, con le dovute cautele, le visite scambievoli secondo l'uso dei luoghi; ma si eviti che rimangano soli in un luogo appartato. Quanto ai segni di mutuo affetto, come i baci, gli abbracci, i colloqui, ecc. vale quanto si è detto ai nn. 234 e 235. Se i fidanzati commettono spesso gravi peccati, da far apparire che le visite continue ed i segni di affetto ne costituiscano l'occasione prossima, il confessore non sempre può proibire a loro questi segni di affetto sotto pena di negare l'assoluzione; li esorti, però, a omettere quelle affettuosità atte a fomentare la concupiscenza, e a non oltrepassare i limiti nel modo e nella frequenza di tali atti e ad usare tutte le cautele possibili.

240. - APPENDICE. I. **I pervertimenti sessuali**. Il pervertimento sessuale consiste nell'anormalità dell'istinto sessuale, per cui la libidine non viene eccitata dagli atti inerenti a cose veneree, ma da atti del tutto estranei alla vita sessuale. Il modo anormale con cui la libidine può essere eccitata riveste diverse forme, che generalmente non si verificano isolatamente, ma sono sempre miste. Ordinariamente tali deviazioni rientrano nel vasto gruppo delle psiconeurosi e fanno capo soprattutto all'isterismo e alla psicastenia.

Le varie forme di perverti menti sessuali si sogliono distinguere in due categorie: alla prima categoria appartengono quelle forme in cui l'oggetto è normale, ma lo scopo perseguito non è il comune rapporto fisiologico; alla seconda appartengono quelle forme in cui l'oggetto del rapporto è diverso da quello normale.

I) *Rientrano nella prima categoria*: a) *La scopofilia*, che si verifica quando si prova una voluttà anormale alla vista di persone nude di altro sesso.

b) *L'esibizionismo*, è la voluttà che si prova esponendo le proprie nudità all'altrui sguardo.

c) Il *sadismo* (algolagnia attiva) è la libidine provocata mediante violenza, dolori, percosse, ecc. che nei casi estremi possono giungere fino all'omicidio.

d) Il *masochismo* (algolagnia passiva) è la libidine provocata da sevizie subite o dalla loro immaginazione.

2) *Rientrano nella seconda categoria*: a) *L'omosessualità* che consiste in un'attrazione sessuale verso persone del proprio sesso. Nell'uomo si chiama sodomia (n. 232), e se arriva ad atti sodomitici con fanciulli si chiama *pederastia*; nella donna si chiama *lesbismo* o *saffismo*.

b) Il *travestitismo* con cui il piacere sessuale viene eccitato vestendo gli abiti del sesso opposto.

c) Il *feticismo* che consiste nel piacere provocato dal contatto di date parti o di dati ornamenti della persona dell'altro sesso.

La *bestialità* (cfr. n. 233).

La *necrofilia* con cui la soddisfazione è ricercata nei cadaveri.

Un gruppo di pervertimenti sessuali che consistono in una manifestazione sessuale fortissima (iperestesia sessuale) è dato dalla *satiriasi* negli uomini e *ninfomania* nelle donne.

241. - **Le cause della perversione sessuale** possono essere:

a) *una determinata costituzione psicopatica* che può facilmente sviluppare delle anormalità, che, in certi casi, provocano tendenze perverse;

b) *una evoluzione psico-sessuale mancante*, quando la vita sessuale si ferma allo stadio infantile e non più si sviluppa;

c) *i fattori eccitanti esterni*, come i cattivi compagni, cattive abitudini, letture cattive, abuso di eccitanti, ecc.

Responsabilità. Se queste forme perverse di sessualità si riscontrano in uomini o donne normali, devono essere giudicate secondo le norme della Teologia Morale, cioè, devono dominarsi, perché le loro azioni sono poste con avvertenza e volontà libera. Se, invece, ci troviamo di fronte a manifestazioni di psicopatia, in tal caso ci sarà una diminuzione di responsabilità e di colpa; ed allora la responsabilità dipende dall'impegno che mettono nel resistere alle loro passioni, dalla buona volontà che hanno di evitare le occasioni, ecc.

La cura dei pervertimenti sessuali. Oltre a quanto abbiamo esposto parlando della educazione alla castità (n. 221), si può anche ricorrere ad interventi chirurgici e a cure opoterapiche, che spesso dànno buoni risultati purché non siano in contrasto con le leggi morali. Per impedire deviazioni, il medico non può consigliare unioni fuori del matrimonio, come pure deve dissuadere dal matrimonio colui che è con sicurezza un invertito.

242. - II. **La condotta del confessore in rapporto al VI Precetto.**

1. Il confessore si astenga dal fare domande inutili e pericolose circa la materia del VI Precetto, specialmente quando non vi è neppure il sospetto che il penitente abbia commesso certi peccati. Non domandi né quelle circostanze che sono indifferenti per il peccato, né il modo come è stato commesso il peccato. Il confessore può rivolgere al penitente quelle domande riguardanti le circostanze che mutano la specie se ha il ragionevole sospetto che il penitente le abbia taciute; e, se occorre fare delle domande supplettive dell'esame, le faccia con prudenza e con riguardo alla condizione del penitente. Se questi oltrepassa i limiti del pudore nelle parole, il confessore lo riprenda subito, poiché in simile materia, nel dubbio circa la integrità, è meglio una domanda di meno, che esporsi ad un pericolo.

2. I consigli igienico-sanitari li lasci al medico o a chi di dovere, egli dia la necessaria istruzione morale con prudenza, onestà, e moderazione.

3. Eviti ogni familiarità e amicizia, sia pure sotto l'aspetto di devozione, con persone di altro sesso. Non dia il «tu», sia breve ed eviti visite e commercio epistolare senza vera necessità. Non parli spesso con le penitenti sotto il pretesto della direzione spirituale.

TRATTATO VII

IL SETTIMO E IL DECIMO PRECETTO DEL DECALOGO

«*Non rubare ... Non desiderare la roba d'altri*» (Ex. 20, 15, 17).

Il VII precetto proibisce il furto, il X proibisce il desiderio delle cose altrui; il primo vieta di ledere il bene altrui con l'atto esterno, il secondo con l'atto interno; l'uno e l'altro difendono il diritto di proprietà.

PRELIMINARI

LA GIUSTIZIA E IL DIRITTO

243. - I. **Nozione e divisione della giustizia** [30]. 1. La giustizia è una virtù morale, cardinale, con la quale l'uomo, con una volontà costante e perpetua, rende a ciascuno ciò che gli è dovuto.

Così presa, la giustizia comprende tutte le virtù morali che l'uomo può esercitare sia riguardo a Dio, sia riguardo al prossimo, sia riguardo ad un altro. Tre condizioni, dunque si richiedono per la giustizia presa in senso stretto: a) che sia in rapporto *ad un altro*; suppone dunque la distinzione delle persone, perché nessuno rende giustizia a se stesso o esercita la giustizia verso se stesso; b) che l'altro *abbia un diritto* vero e proprio, ossia, un debito legale a ciò che gli si deve; c) che vi sia *uguaglianza*, cioè, tanto si deve rendere quanto all'altro è dovuto.

La giustizia differisce dalla *carità verso il prossimo*, perché mentre la giustizia vede il proprio simile come distinto da sé e dotato di una indipendenza che si deve rispettare, la carità unisce tutti gli uomini e fa sì che uno ami l'altro come un altro se stesso.

244. - 2. **La giustizia comunemente si suole distinguere in tre specie**:

a) *Giustizia generale o legale*, ed è quella che regola i rapporti tra l'uomo e la società obbligando a rendere alla stessa società ciò che le è dovuto per il bene comune di tutti.

Si chiama *legale*, perché spesso i suoi obblighi vengono sanciti mediante una legge positiva, la quale meglio determina quelle cose che sono dirette al bene comune. Essa risiede principalmente

in Colui che detiene il potere, secondariamente nei *sudditi*. Il principe è obbligato ad emanare le leggi a tutela del bene comune; i sudditi sono obbligati ad osservarle.

Peccano dunque coloro che disprezzano le leggi agiscono in modo contrario al bene comune; come anche pecca il capo della Nazione che al bene comune preferisce un bene particolare.

b) La *giustizia commutativa* ordina all'individuo di rendere ad un altro individuo ciò che gli è dovuto a rigore di diritto, serbando eguaglianza o equità assoluta tra la cosa resa e la cosa ricevuta.

La misura di questa giustizia non è la ragione ma la cosa ricevuta. Questa costituisce la regola propria della giustizia commutativa. Se io debbo lire mille a Caio e gliene dò solo 990 sono ingiusto, se gliene rendo 1001 sono liberale ossia generoso. Solo questa giustizia porta con sé l'obbligo della restituzione.

c) *La giustizia distributiva* inclina la comunità ed il principe a distribuire ai singoli individui le ricompense, le dignità e le cariche, secondo i meriti e le capacità di ciascuno.

A questa virtù si oppone *l'accettazione delle persone*, la quale consiste nel fatto che nella distribuzione dei beni comuni non si tiene conto della dignità e della capacità delle persone, ma di altre qualità, come p. es. l'amicizia del Superiore.

La giustizia distributiva obbliga sotto colpa grave, ma non comporta con sè l'onere della restituzione. Tuttavia se violando la giustizia distributiva, con essa si viola anche la giustizia commutativa, in questo caso sorge l'obbligo della restituzione. Ciò avviene, p. es. quando si dà solo ad alcuni ciò che si deve a tutti.

245. - 3. **Obbligo delle leggi civili in materia di giustizia**. Le leggi civili, purché siano giuste e non puramente penali, obbligano in coscienza anche *prima della sentenza del giudice*, quando costituiscono o determinano diritti; obbligano *dopo la sentenza del giudice* quando irritano un atto o un contratto valido per diritto di natura.

246. - II. **Il diritto**. *In senso oggettivo*, indica ciò che si deve ad un altro; *in senso soggettivo*, è la facoltà morale, legittima ed inviolabile di una persona ad avere o a fare, ad omettere o ad esigere una cosa in proprio comodo.

Il diritto soggettivo è di due specie: *diritto alla cosa* (jus ad rem) e *diritto nella cosa* (jus in re). Il primo, è il diritto di ottenere una cosa determinata mediante l'azione di un'altra persona e in forza di un giusto titolo; l'altro, è il diritto sopra una cosa che già si possiede come propria e per un giusto titolo.

TITOLO PRIMO

Il diritto di proprietà.

CAPITOLO I

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ IN GENERE

247. - 1. **Nozione**. Il diritto di proprietà (o dominio) è la facoltà morale e legittima di possedere e di disporre di una cosa come propria entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (cfr. C.C.I. art. 832).

Il diritto alla vita comporta come corollario il diritto di proprietà, perché è impossibile vivere senza il possesso e il libero uso di determinati beni materiali.

II. **Diritto ed uso della proprietà**. Il diritto di proprietà è *naturale*, cioè stabilito dallo stesso autore della natura, Dio. E ciò perché la proprietà privata è più atta a garantire la libertà e la dignità dell'uomo, favorisce la tranquillità sociale ed è un maggior stimolo per la produzione.

Tuttavia bisogna distinguere il *diritto* dall'*uso* della proprietà; la legge naturale pur tutelando il diritto, impone dei limiti all'uso della proprietà, e ciò soprattutto in base ai seguenti principi:

a) Solo Dio è il Supremo Padrone e Signore di tutte le cose; l'uomo è un *amministratore* dei beni che sono in suo possesso.

b) Tutti gli uomini hanno il diritto di vivere, perciò i beni della terra devono servire al bisogno *di tutti*. Da questi principi ne consegue: 1) L'uomo proprietario di beni, deve usare questi beni non a suo piacimento, ma nell'ordine voluto da Dio, al quale deve render conto dell'uso che ne avrà fatto. 2) Dopo aver soddisfatto tutti i suoi legittimi bisogni, l'uomo deve distribuire l'avanzo dei suoi beni ai bisognosi. La proprietà, dunque, non ha soltanto una funzione *individuale* ma anche una funzione sociale, e questa non è di semplice *consiglio*, ma di *precetto*; un precetto di carità che in certi casi diventa di *giustizia*.

È un errore, dunque, quello di concedere troppo al diritto di proprietà, senza, cioè, imporre i limiti e gli obblighi necessari (sistema liberale); come pure è errore negare o restringere eccessivamente questo diritto propugnando la comunione dei beni (sistema comunista).

Circa la socializzazione dei beni produttivi, bisogna dire che quando essa è in rapporto ad un vero *bene comune*, non è in contrasto con i principi della morale cristiana sulla proprietà. Basandosi su questo principio fondamentale, i sociologi cristiani riconoscono che una socializzazione parziale (dei grandi mezzi di produzione e di scambio) e graduale può essere legittima quando è in

rapporto al benessere della nazione. Naturalmente l'espropriazione è subordinata ad una giusta e previa *indennità*.

Pio XII confermò questo principio nel suo discorso rivolto alla ACLI l'11 marzo 1945, con queste parole: «Si può assentire alla socializzazione soltanto nei casi in cui apparisce realmente richiesta dal bene comune, vale a dire come l'unico mezzo veramente efficace per rimediare a un abuso o per evitare uno sperpero delle forze produttive del paese, e per assicurare l'organico ordinamento di queste medesime forze e dirigerle a vantaggio degli interessi economici della nazione, cioè, allo scopo che l'economia nazionale nel suo regolare e pacifico sviluppo apra la via alla prosperità materiale di tutto il popolo, prosperità tale che costituisca al tempo stesso un sano fondamento anche della vita culturale e religiosa».

Il Sommo Pontefice nell'Enc. *Mater et Magistra* afferma: «Qualora la socializzazione si attui nell'ambito dell'ordine morale secondo le linee indicate, non importa, per sua natura, pericoli gravi di compressione ai danni dei singoli esseri umani; contribuisce invece a favorire in essi l'affermazione e lo sviluppo delle qualità proprie della persona; si concreta pure in una ricomposizione organica della convivenza, che il Nostro Predecessore Pio XI nell'Enciclica *Quadragesimo anno* proponeva e propugnava quale presupposto indispensabile perché siano soddisfatte le esigenze della giustizia sociale».

248. - III. **Oggetto del diritto di proprietà.**

In genere tutto ciò che l'uomo può possedere è oggetto del diritto di proprietà. *In specie*, oggetto del diritto di proprietà sono: a) *I beni esterni*, ossia i beni di fortuna sia mobili che immobili. L'uomo può avere il pieno dominio su questi beni, ed è protetto dalla legge sia divina che umana, sebbene da quest'ultima possa avere delle limitazioni per ragioni di un bene comune (n. 247). 1) *I beni interni*, come la vita, le membra del corpo e le potenze dell'anima, gli abiti e gli atti naturali e soprannaturali. Sui primi l'uomo ha solo *il dominio utile*, in quanto non è lui il padrone (cfr. n. 197-99); sui secondi ha *il dominio perfetto*, perché o sono stati acquistati per sua industria, o li ha ricevuti in dono da Dio. c) *I beni misti*, quei beni, cioè, che radicalmente sono interni, ma si manifestano all'esterno, come la fama, l'onore, ecc. Anche su questi beni l'uomo ha il dominio perfetto, perché sono frutto di propria industria: può dunque acquistarli, rivendicarli ed anche rinunciarvi purché la fama non sia necessaria all'impiego che si ha o all'onore di una famiglia o alla conservazione della propria vita.

Il diritto di proprietà, inoltre, può essere *pieno* ed estendersi a qualsiasi uso della,cosa non proibito dalla legge, oppure *parziale* cioè limitato al solo sfruttamento della cosa, mentre la nuda proprietà serve ad altri (*dominio indiretto*). Frutto, in senso giuridico, è ciò che viene prodotto dalla cosa naturalmente o dietro industria umana. I frutti appartengono al proprietario della cosa che li ha prodotti; tuttavia possono appartenere anche ad altri, ed allora norme particolari regolano i diritti e i doveri dell'usufruttuario, dell'uso, dell'enfiteuta e della servitù.

249. - 1. **Usufrutto** è il diritto di usare e di percepire i frutti da una cosa altrui e salvandone la sostanza.

a) Risulta chiaro dalla nozione data che colui il quale usa della cosa non ha diritto alcuno sulla cosa stessa fuori del godimento e dell'uso. L'usufrutto, inoltre, non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e se è costituito in favore di una persona giuridica non può durare oltre i trent'anni (C.C.I. art. 979). L'usufrutto si acquista per legge o per prescrizione o per un atto di volontà, come testamento, contratto, ecc. (art. 978).

b) *Cessione dell'usufrutto*. L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidamente obbligato con il cessionario verso il proprietario (art. 980).

c) *Diritti nascenti dall'usufrutto*. L'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, salvo le limitazioni stabilite ... (art. 981). L'usufruttuario ha il diritto al possesso della cosa ed è tenuto a sue spese a far l'inventario dei beni previo avviso al proprietario e deve inoltre dare idonea garanzia (art. 982, 1002). Le spese ordinarie sono a carico dell'usufruttuario, le riparazioni straordinarie a carico del proprietario (art. 1004-1005).

Per maggiori determinazioni cfr. C.C.I. art. 981-1020.

250. - 2. **Uso di abitazione**. L'uso di una cosa comporta il diritto di servirsi di essa limitatamente ai bisogni propri e della famiglia, e se è fruttifera, si può raccogliere i frutti per quanto occorrono ai propri bisogni e della famiglia (C.C.I. art. 1021 ss.).

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto (art. 1021). I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione (art. 1024). Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie i frutti o chi ha il diritto di abitazione e ne occupa tutta la casa è tenuto alle spese della coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte di casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode (art. 1025). Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022).

Colui che ha il diritto di abitazione è tenuto anche a fare le riparazioni ordinarie ed a pagare i tributi inerenti all'abitazione.

251. - 3. **Enfiteusi**. È un contratto col quale si concede in perpetuo o a tempo un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate (art. 1556 del vecchio Codice Civ. ital.).

A differenza dell'usufrutto, l'enfiteusi dà il pieno diritto sulla cosa stessa, diritto che viene concesso in perpetuo o per un certo tempo (non inferiore ai venti anni); di contro a tali diritti, e come corrispettivo di essi, l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo; a pagare al concedente un canone periodico, che può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali; a pagare le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo; a fare periodicamente atto di ricognizione del diritto del concedente. L'enfiteusi può spettare anche a più titolari (coenfiteusi); è vietata, però, la subenfiteusi.

252. - 4. **La servitù** consiste nel fatto che una cosa appartenente ad una persona deve servire all'utilità di un'altra.

Nel diritto civile italiano vengono considerate in modo speciale le servitù prediali, le quali consistono nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027). Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Le prime vengono imposte dalla legge, mentre le altre vengono costituite da un contratto o da un testamento. Oltre a questi due modi, le servitù possono essere acquistate o per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1031). Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso (art. 1064). L'esercizio della servitù deve essere conforme al titolo o al possesso con divieto di aggravare o diminuire questo esercizio (art. 1065-67). La servitù si estingue o per confusione (art. 1072) o per prescrizione (art. 1073); se essa è costituita dall'imfiteuta sul fondo enfiteutico cessa quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione, ma se la servitù è costituita dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessa coll'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale (art. 1077-78).

253. - IV. **Il soggetto del diritto di proprietà**. Ogni uomo, anche bambino o demente, nonché ogni persona morale, è soggetto capace del diritto di proprietà.

Sono capaci del diritto di proprietà anche i bambini che sono ancora nel seno materno (C.C.I. art. 462); anzi, anche quelli non ancora concepiti se il genitore era vivente alla morte del testatore (art. 462, 784).

In particolare, sono soggetti del diritto di proprietà:

1. **I figli di famiglia**.

In rapporto alla loro capacità giuridica, bisogna distinguere i figli minorenni e i maggiorenni. In Italia è figlio minorenne colui che non ha ancora raggiunto i 21 anni di età (art. 2); col matrimonio il minorenne viene emancipato (art. 390), ma può essere emancipato anche dalla competente autorità, fuori del matrimonio, su istanza del genitore o del tutore, purché abbia compiuto i 18 anni (art. 391). Superati i 18 anni il minorenne può prestare il suo lavoro, stipulare contratti relativi al lavoro ed esercitare tutti i diritti e le azioni che ne dipendono, salvo le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore (art. 3).

254. - A) **I minorenni**. 1. Finché vivono sotto la potestà paterna hanno il diritto di proprietà diretto di tutte quelle cose che acquistano per giusto titolo (donazione, eredità, contratto o prestazione d'opera, ecc.).

Se le cose che vengono donate ai figli si consumano al primo uso e vengono donate senza alcuna condizione, sono di perfetto dominio dei figli; se invece non si consumano subito, come i libri, le vesti, ecc., su tali cose i figli hanno solo il dominio utile.

2. L'amministrazione dei beni dei minorenni spetta al padre o al tutore (C.C.I. art. 230).

Il padre, però, deve limitarsi solo a fare atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, salvo che non vi sia un'evidente necessità o utilità; in tal caso, per agire, è necessaria l'autorizzazione del giudice. Se il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi o può rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. In caso di rimozione, l'amministrazione è affidata alla madre e in mancanza sua a un curatore (art. 334).

Se il minorenne è emancipato, ha la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione e, con l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del giudice, anche quelli di amministrazione straordinaria; p. es., il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (art. 397).

Il minore deve consegnare a casa quanto acquista col proprio lavoro, purché i genitori non dissipino questi beni o mai gli concedano una somma per qualche onesto divertimento.

255. - 3. Il padre, (o la madre, se il padre manca o sia escluso dalla patria potestà), ha l'*usufrutto* dei beni del figlio; usufrutto che cessa qualora il padre o la madre passino a nuove nozze (art. 324-328).

Gravano sull'usufrutto, oltre gli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese per il mantenimento, istruzione ed educazione del figlio (art. 325).

Dall'usufrutto sono esclusi: a) i beni acquistati dal figlio per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separata mente col proprio lavoro o con la propria industria; b) i beni lasciati o donati per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; c) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto; d) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà del padre (art. 324). L'usufrutto non può alienarsi, ipotecarsi, né può essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori per debiti contratti per scopi estranei alla famiglia (art. 326).

256. - 4. Il figlio minorenne che lavora nei negozi famigliari per sé nulla può esigere.

Se il figlio negozia sui beni paterni, e a nome del padre, il guadagno è del padre; ma a lui spetta un compenso per il lavoro straordinario a cui non era obbligato e per il quale il padre ha molto guadagnato; oppure, per il nègozio fatto a nome ed a pericolo proprio con i beni paterni a lui concessi o presi di nascosto. Se per lavoro o industria propria il figlio ha fatto un guadagno, questo è suo; però, *per giustizia*, è tenuto a risarcire le spese sostenute dal padre per il suo mantenimento; *per pietà*, deve soccorrere i genitori, i fratelli o le sorelle, se versano in gravi ristrettezze. Il miglior sistema è che il figlio dia al padre tutto quello che guadagna e che il padre gli dia una mancia di regalo per i piccoli divertimenti, riservandogli la giusta parte di sostanza a suo tempo.

257. - B) I maggiorenni. I. Il figlio maggiorenne nulla può esigere da quei lavori che sono inerenti alla sua condizione.

2. Il figlio maggiorenne può esigere una giusta mercede per un lavoro ordinario compiuto a beneficio del padre.

Il figlio maggiorenne, infatti non è inferiore a un operaio che il padre avrebbe dovuto chiamare e pagare. Perciò, se per una certa riverenza verso il padre non ha il coraggio di chiedere, può, anche di nascosto, detrarre qualche cosa sul guadagno percepito dal padre, salvo che il lavoro non gli venga compensato in altre maniere, p. es. con l'aumento dell'eredità, ecc.

3. Il figlio maggiorenne, può esigere una mercede maggiore per un lavoro *straordinario* eseguito nella casa paterna, eccetto che non si sia offerto da sé ad eseguirlo senza compenso, oppure venga compensato altrimenti.

Sia nel secondo che nel terzo caso bisogna sempre defalcare le spese sostenute per il vitto e vestito.

4. Il guadagno del figlio maggiorenne che lavora fuori della casa paterna è di sua proprietà, salvo gli obblighi che ha verso i genitori (cfr. n. 191), e in particolare circa la loro alimentazione (C.C.I. art. 433-438).

5. L'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei beni di proprietà del figlio maggiorenne, per sé, spettano unicamente a lui.

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere dei beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti a consegnare che i frutti esistenti al tempo della domanda (art. 329).

258. - II. **I Coniugi**. I beni, in ogni consorzio maritale, sono di due specie: a) comuni, se per patto patrimoniale o per disposizione legislativa vengono posti in comune o vengono acquistati in comune; b) *propri*, se il loro dominio rimane presso uno dei coniugi. Questi si suddividono in *dotali*, se costituiscono la dote della moglie; *parafernali*, se costituiscono i beni che la moglie ha all'infuori della dote.

A) *Le disposizioni circa il diritto di proprietà dei coniugi,* vengono desunte dal diritto civile di ogni nazione. In Italia è stabilito:

a) I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge (art. 159). Le convenzioni non possono derogare né ai diritti che spettano al capo di famiglia, né a quelli che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge (art. 160). Queste convenzioni, sotto pena di nullità, devono essere stipulate per atto pubblico e non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio (art. 162).

Nel diritto italiano si distinguono quattro specie di beni riguardanti i coniugi: il patrimonio familiare, la dote, i beni parafernali, la comunione dei beni.

b) *Il patrimonio familiare* può essere costituito da determinati beni immobili o titoli di credito; esso è inalienabile e i suoi frutti vanno a vantaggio della famiglia. Può essere costituito mediante un

atto pubblico da uno o da entrambi i coniugi, anche durante il matrimonio, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento (art. 167).

c) *La dote* consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio (art. 177).

Essa può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglie, però non può comprendere i beni futuri, e deve essere garantita (art. 178-180). La moglie ha la proprietà dei beni dotali, il marito l'amministrazione con il diritto di riscuoterne i frutti. Tuttavia può convenirsi, nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione della dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotai i per le minute spese e per i bisogni della sua persona. Il marito ha facoltà di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali (art. 184).

È vietata qualunque alienazione della dote durante il matrimonio, a meno che non sia stato espressamente consentito nell'atto della costituzione della dote. Sotto il nome di alienazione viene anche la permuta dei beni dotali. Il marito può durante il matrimonio, far dichiarare nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o di autorizzazione dal tribunale (art. 187-(90). Circa la dote il marito ha tutti gli obblighi che sono a carico dell'usufruttuario ed è responsabile delle prescrizioni incorse e delle usucapioni compiute (art. 192).

d) *Si considerano beni parafernali* i beni della moglie che non sono stati costituiti in patrimonio familiare o in dote o in comunione (art. 210). La moglie ha l'amministrazione e il godimento dei beni parafernali. Se l'amministrazione è stata conferita al marito per procura, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore. Se poi ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati (art. 212). Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (art. 2 I 3) La moglie che ha beni parafernali contribuisce ai pesi del matrimonio o al mantenimento, all'educazione e all'istruzione della prole in proporzione delle sostanze proprie, computando nel suo contributo anche i frutti della dote (art. 211 confr. coll'art. 148).

e) *La comunione dei beni fra i coniugi*. I coniugi durante il matrimonio possono stabilire patti speciali per la comunione dei beni utili e degli acquisti (art. 215-216).

Oggetto di questa comunione è il godimento dei beni mobili e immobili, presenti o futuri dei coniugi, e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da dilazione o da successione ovvero fatti col prezzo dell'alienazione della cosa già appartenente in proprio a uno dei coniugi, purché in quest'ultimo caso ciò risulti espressamente all'atto dell'acquisto (art. 217).

Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per essi; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione (art. 220). La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni (art. 225). Questa separazione giudiziaria può aver luogo in caso di inabilità o di cattiva amministrazione da parte del

marito, oppure quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia (art. 226).

259. - B) *In base a questi principi si stabilisce*: 1. Il marito è tenuto alla restituzione se malamente sperpera una notevole parte dei beni comuni.

Viene scusato dalla restituzione qualora si tratti solo delle rendite di questi beni che vengono per legge assegnate al marito. Però, se queste rendite entrano a far parte dei beni comuni e sono malamente impiegate, il marito è tenuto alla restituzione.

2. In caso di bisogno, come per sovvenire i parenti o i figli nati dal primo matrimonio, la moglie in mancanza di beni parafernali, può prendere qualche cosa dei beni comuni o dei frutti della dote.

3. La moglie ha il diritto alla sostentazione secondo la sua condizione, anche se non ha portato bene alcuno al marito.

4. Se la moglie vede che il marito dilapida i beni familiari li può anche nascondere e riservarli per il bene della famiglia.

Alla onesta sostentazione, conveniente al proprio stato va riferito non solo ciò che è necessario al vitto ed al vestito, ma anche ciò che riguarda un onesto sollievo, qualche margine necessario per elargizione di qualche dono e elemosina e quanto è necessario e conveniente al mantenimento ed alla educazione dei figli nati dal matrimonio

La moglie deve aiutare i parenti o i figli nati da un matrimonio precedente, qualora si trovassero in gravi ristrettezze, con i beni propri; ma in mancanza di questi può servirsi dei beni comuni o dei beni del marito, relativamente alla posizione di questi. Se occorre di più, deve avere il consenso del marito, purché questi non glielo neghi senza alcuna ragione. L'obbligo deriva anche dalle disposizioni del C.C.I.

260. - III. **I Chierici**. I beni dei chierici possono essere:

a) *Beneficiali*, se provengono dalle rendite del beneficio ecclesiastico. Rientrano in questi beni ciò che dà il governo a titolo supplementare, di retribuzione, di congrua e le decime dei fedeli purché entrino a far parte della dote del beneficio (cfr. can. 1410).

b) *Patrimoniali*, se provengono da patrimonio, donazione, testamento, ecc.

c) *Quasi-patrimoniali*, se provengono in occasione di sacre funzioni: predicazione, celebrazione, ecc.

d) *Parsimoniali*, se provengono da risparmi fatti vivendo parcamente con le rendite del beneficio.

1. Il Chierico ha il pieno dominio sui beni *patrimoniali* e *quasi-patrimoniali*.

2. **Circa i beni beneficiali**: a) Il chierico ha il pieno diritto di proprietà sui beni beneficiali necessari per la propria sostentazione.

Per sostentazione si intende tutto ciò che è necessario al vitto, al vestito, alle ricreazioni, per dare lo stipendio ai propri servi, ecc. Nel determinare queste cose bisogna tener conto della dignità del chierico e anche degli usi in vigore nelle diverse regioni (cfr. can. 1473).

b) Il chierico deve, per sé *sub gravi*, Erogare in favore dei poveri o di cause pie tutto ciò che avanza dai beni beneficiali dopo averne sottratto il necessario alla propria onesta sostentazione (cfr. can. 1473).

Per peccare gravemente contro questa legge si richiede una quantità di beni che superi di molto quella richiesta per il furto. Fanno eccezione a questa legge i Cardinali (cfr. can. 239 § 1 n. 19 e can. 1298).

Se oltre a questi beni vi sono anche i *superflui*, questi possono essere conservati anche per opere pie future, purché non vi sia urgente necessità di provvedere subito ai poveri. Fra i poveri si possono computare anche i parenti, se sono veramente poveri.

Quest'onere di erogare l'avanzo ai poveri, nei chierici non nasce dalla virtù della *giustizia*, ma della religione; per cui un chierico non può essere Costretto alla restituzione qualora venga meno a questo dovere.

3. Il chierico ha il diritto di proprietà sui *beni parsimoniali* e di essi può liberamente disporre.

261. - IV. **Il diritto degli autori e degli inventori**. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo ci la forma di espressione (C.C.I. art. 2575; cfr. anche la legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. *Prima della pubblicazione*, per diritto naturale, l'autore ha il pieno dominio delle sue opere e delle sue invenzioni.

Pecca perciò, contro la giustizia colui che pubblica un manoscritto senza il consenso dell'autore, ed è tenuto alla riparazione dei danni. La stessa cosa deve dirsi per chi stampa le lezioni pubbliche di un professore o le prediche di un oratore.

2. *Dopo la pubblicazione*, un manoscritto, un discorso, il segreto di un'invenzione, è probabile che per diritto naturale sia divenuto di proprietà pubblica e che un altro lo possa pubblicare, soprattutto in una lingua estera ed in un'altra regione. Vi sono tuttavia autori che con probabilità lo negano.

Checché se ne dica in teoria, in pratica bisogna attenersi alle disposizioni del diritto civile che regolano questa materia nei vari paesi e che obbligano anche in coscienza. La Convenzione di

Berna del 9 settembre 1886, modificata nel 1896 e la Convenzione del 13 novembre 1908 hanno creato una unione internazionale per la tutela delle opere letterarie ed artistiche.

Queste convenzioni furono firmate da 42 paesi in maggioranza europei. Le altre Convenzioni, ad eccezione di quella di Montevideo (1889) erano strettamente americane. Un altro gruppo era costituito da quelle nazioni che non aderirono ad alcuna Convenzione, tra cui la Cina, diverse nazioni del medio oriente, l'URSS, ecc. Un lavoro enorme iniziato dall'Istituto di cooperazione intellettuale prima della guerra per stabilire una convenzione universale, fu ripreso ed ampliato nel 1947 dall'UNESCO e portò alla Convenzione adottata a Ginevra nel 1952 da una Conferenza Internazionale. Il principio a cui di ispira questa Convenzione è che ogni paese è tenuto ad accordare agli autori stranieri il trattamento che accorda a quelli nazionali. Ogni nazione, se non ha la legislazione sul diritto d'autore deve affrettarsi a stabilirla. La durata della protezione non deve essere inferiore ai 25 anni; inoltre il diritto di traduzione dovrà garantire interessi dell'autore sia quelli del pubblico.

In Italia, in base alla legge 22 aprile 1941, a t. 25, il diritto d'autore dura per l'intiera vita dell'autore e per 50 anni dopo la sua morte.

In base all'Istruzione della S. C. del Concilio del 25 maggio 1932, gli Ordinari non devono permettere che *in occasione delle sacre funzioni* venga eseguito un brano musicale, se prima l'autore o l'editore non avranno dichiarato per iscritto che tale brano è esente da qualsiasi specie di tassa (AAS. XXIV, 1932, p. 72).

L'obbligo di consegnare alla locale procura della Repubblica tre esemplari di qualsiasi stampato o pubblicazione è fatto nell'interesse documentario della cultura; e da esso non sono escluse le pubblicazioni degli ecclesiastici (Decreto 26 maggio 1932, n. 654).

CAPITOLO II

L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

262. - I titoli giuridici per l'acquisto della proprietà possono essere *originari* o *derivati*, secondo che l'oggetto è privo del padrone, oppure viene trasferito da un proprietario ad un altro, I modi originari sono due: *l'occupazione* e *l'invenzione*; i modi derivati sono quattro: *l'accessione*, la *prescrizione*, la *successione*, i *contratti*. Questi ultimi formano l'oggetto del secondo titolo del trattato.

Articolo I

Modi originari di acquisto della proprietà

§ 1. L'OCCUPAZIONE

263. - **Nozione**. L'occupazione consiste nel prendere una cosa che non ha padrone con l'animo di farla propria.

Secondo il Codice civile italiano sono suscettibili di occupazione le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (art. 923). Qui trattiamo di questi ultimi; nel paragrafo seguente si parlerà delle cose abbandonate.

Si distinguono tre classi di animali: a) *animali mansueti*, cioè, quelli che naturalmente non sono liberi ma vivono sotto il dominio dell'uomo, p. es., i cani, le galline, i cavalli, ecc.; b) *animali mansuefatti*, che nascono liberi, ma mediante l'industria umana perdono il loro carattere selvatico e diventano mansueti, assuefacendosi alla vita domestica, come p. es. i colombi, le api, le scimmie, ecc.; c) *animali selvatici*, che sono liberi e vagano sempre per terra, per aria o nel mare, p. es. le lepri, gli uccelli, i pesci.

264. - 1. **Gli animali mansueti** sono sempre del primitivo proprietario; non possono, perciò, prendersi, salvo che il padrone non li abbia abbandonati o essi siano divenuti selvatici.

Si devono perciò restituire questi animali, con i loro prodotti, al primitivo proprietario. Non pecca tuttavia contro la giustizia colui che uccide quegli animali domestici che danneggiano le cose sue, se è giunto a questo estremo rimedio dopo che gli sono riusciti vani tutti i mezzi per evitare il danno.

265. - 2. **Gli animali mansuefatti** sono del padrone finché ritengono l'abitudine di tornare a casa e non sono ridi venuti selvatici.

Questi animali ridiventano selvatici quando scappano dalla custodia del padrone, oppure perdono l'abitudine di far ritorno alla casa del padrone, p. es. i colombi, le api, ecc.

Gli animali mansuefatti, possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano (C.C.I. art. 925). Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo (art. 924). I conigli o i pesci che passano ad un'altra conigli era o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per colombi che passano ad altra colombaia, salvo le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori (art. 926).

266. - 3. **Gli animali selvatici** sono del primo occupante.

Circa l'obbligo in coscienza delle leggi sulla caccia si può stabilire: a) obbligano in coscienza tutte quelle leggi emanate direttamente per la tutela della riproduzione e per il mantenimento della specie; b) le leggi che vietano la caccia ove questa può arrecare danni alle culture e alla proprietà privata; c) le leggi che per la tutela dell'incolumità pubblica vietano l'esercizio della caccia con armi da fuoco nei parchi, ville, giardini e in tutti gli altri luoghi frequentati dal pubblico; d) in qualunque altro luogo ove vige la riserva di caccia, qualora il diritto del divieto sia riconosciuto dall'autorità pubblica al proprietario del fondo. In questo caso l'obbligo della restituzione va misurato non dalla quantità di selvaggina uccisa o catturata, ma dal danno arrecato al proprietario col diminuire in lui la possibilità di trarre dal fondo il giusto utile. (Cfr. in proposito il Testo Unico della legge 5 giugno 1939, n. 1016, che in Italia regola tutta la materia della caccia).

Circa la pesca, oltre alle norme generali e particolari circa la licenza, i luoghi, tempi, modi, strumenti, ecc., è necessario tener presente, in base alle leggi italiane, che è vietata la pesca e il commercio del pesce novello e degli altri animali acquatici che non ancora hanno raggiunto le dimensioni indicate; non si può pescare con dinamite ed altre materie esplodenti, né raccogliere e vendere il pesce ucciso in questa maniera; è vietata la pesca nelle acque di proprietà privata e in quelle soggette a diritti esclusivi, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario (cfr. art. del C.C.I. 842, 924-926; cfr. inoltre le leggi speciali raccolte nel Testo Unico, approvato con R. D. 8 ottobre 1831, n. 1604; a cui fanno seguito numerose altre leggi e decreti ministeriali a complemento o a parziale modifica delle precedenti), Circa l'obbligo in coscienza di queste leggi valgono le stesse norme per le leggi sulla caccia.

§ 2. L'INVENZIONE

267. - I beni di cui il diritto di proprietà può acquistarsi con la loro invenzione sono: a) il tesoro; b) le cose abbandonate; c) i beni vacanti; d) le cose perdute.

1. **Il tesoro**, è qualunque cosa nobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere il proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui esso si trova. Se il tesoro è stato trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.

La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (art. 932).

Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (C.C.I. art. 932).

Se uno conosce che in un determinato fondo si nasconde un tesoro e si compra il fondo al prezzo che vale, può lecitamente ritenersi il tesoro.

Se il fondo è dato in enfiteusi, il tesoro, eventualmente trovato in esso, spetta all'enfiteuta (art. 959); non lo stesso diritto spetta, però, all'usufruttuario (art. 988).

268. - 2. **Le cose abbandonate** sono quelle che uno ha lasciato con l'animo di non più riprenderle.

Queste cose sono del primo occupante (art. 923).

Cose abbandonate possono considerarsi i frutti dopo la loro raccolta, p. es., l'uva rimasta lungo i tralci dopo la vendemmia. Tuttavia il padrone del campo può anche impedirne la raccolta.

Non possono considerarsi abbandonate le cose ritrovate o in riva al mare dopo un naufragio, e dopo una battaglia, o le legna ed i mobili trasportati da un'inondazione da un luogo ad un altro, ecc. (cfr. C.C.I. art. 933).

269. - 3. **I beni vacanti** sono quei beni che sono stati abbandonati dal padrone morto senza eredi e senza testamento.

I beni vacanti appartengono al primo occupante se sono cose mobili; se sono immobili, devono essere devolute al fisco, però dopo la sentenza del giudice.

Se qualcuno muore senza testamento e senza eredi, i suoi beni vanno allo Stato (C.C. I. art. 586).

270. - 4. **Le cose perdute** sono quelle che il padrone da poco tempo involontariamente si è lasciato sfuggire.

Le cose perdute appartengono al padrone finché c'è speranza di ritrovarle.

Perciò:

a) Chi vede un oggetto e conosce che è stato perduto da altri può lasciarlo nel luogo ove si trova, però, per dovere di carità è tenuto a prenderlo e ad averne cura.

b) Per dovere di giustizia è tenuto a cercare il padrone a spese, però, di questi. Se non si cura di ricercare il padrone, mentre con facilità potrebbe farlo, è da ritenersi ingiusto possessore della cosa altrui.

c) Trovato il padrone è tenuto a consegnargli la cosa ritrovata; può, però, esigere, oltre alle spese per il mantenimento della cosa ed il ritrovamento del padrone, anche un premio se gli è stato promesso dal padrone o è stabilito dalla legge.

d) Se, usata la debita diligenza, il padrone non compare, l'inventore può far sua la cosa; se, invece, compare dopo molto tempo e la cosa è stata consumata, non è tenuto a restituirne un'altra: se la cosa non è stata consumata e non ancora è stato raggiunto il tempo richiesto per la prescrizione, è tenuto a restituirla.

Il diritto civile italiano stabilisce:

a) Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (art. 927).

b) Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretori o del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (art. 928).

c) Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (art. 929).

d) Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio del sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 930).

e) Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (art. 931).

Articolo II

Modi derivati di acquisto della proprietà

§ 1. L'ACCESSIONE

271. - **L'accessione** [31] è l'acquisto della proprietà che si verifica mediante l'aggiunta alla cosa propria di un altro bene che non ne faceva parte e che non era in nostro dominio.

Può avvenire o per via naturale o per via industriale, secondo che l'incremento della cosa nostra avviene per cause naturali o mediante l'industria umana sia sola sia congiunta con la natura.

Sono accessioni naturali: la natività, la fruttificazione, l'alluvione; sono accessioni industriali: l'aggiunta, la specificazione, la mescolanza, la costruzione, la piantagione.

1. La *natività* avviene quando dal nostro animale ne nasce un altro. Il dominio è basato sull'antico adagio: «partus sequitur ventrem», cioè, il padrone dell'animale generante è anche il padrone dell'animale generato (cfr. C.C.I. art. 820, 821, 1477, 1775)·

2. *La fruttificazione*. Ciò che si dice della natività si applica alla fruttificazione, perché: «res fructificat domino».

3. *L'alluvione*, cioè, quando l'impeto delle acque apporta un incremento di terreno o di altre cose al nostro fondo.

Se il trasporto della terra fatta dall'acqua avviene successivamente e impercettibilmente, subito passa in dominio del padrone del fondo; se invece, subito dopo l'alluvione si vede che una notevole parte di terra è passata all'altro fondo, il padrone di questo fondo non può farla sua, se il primo padrone, entro il termine stabilito dalla legge, ne ha reclamato il diritto (C.C.I. art. 941, 944). Se l'alluvione forma un'isola, il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà (art. 945). La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola (art. 945). Le isole o unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, appartengono al demanio pubblico (art. 945). Però queste disposizioni non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamenti del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause (art. 947). Se un fiume o torrente forma un nuovo letto abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno (art. 946).

272. - 4. *Unione e commistione*. Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso la proprietà diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Quando però una delle cose si può riguardare come principale è o di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato che a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave (art. 939).

5. *Specificazione*. Si ha quando da una materia preesistente si forma una nuova cosa specificamente diversa dalla prima, p. es. dalla lana formo un abito.

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando il prezzo della materia. Se la materia vale molto più della nuova specie, la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera (cfr. art. 940).

6. *Costruzione, piantagione, nuove opere*.

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo (art. 934). Bisogna, però, tener presenti le norme che la legge civile stabilisce per i vari casi possibili, in rapporto al materiale usato nella costruzione, ecc. ed al diritto e dovere di indennità (art. 934-948).

In materia di accessione le leggi civili obbligano in coscienza dopo la sentenza del giudice; prima della sentenza, per quel tanto che convengono con l'equità naturale.

§ 2. LA PRESCRIZIONE

273. - **La prescrizione** [32] è l'acquisto di un diritto o la liberazione da un onere nel tempo e nel modo determinato dalla legge.

La prescrizione può essere *acquisitiva* o *usucapione*, oppure *liberativa*, secondo che con essa si acquista la proprietà di una cosa, oppure si estingue il diritto di un terzo su una cosa.

La prescrizione può essere ancora: *civile* o *ecclesiastica*, secondo che versa su cose nelle quali è competente il foro civile o ecclesiastico. La Chiesa, per i beni ecclesiastici, si attiene alle disposizioni del diritto civile della rispettiva nazione, eccetto per quelle cose stabilite nei canoni 1509-1512 (can. 1508).

1. **La forza della prescrizione acquisitiva**.

La prescrizione acquisitiva, avvenuta con le dovute condizioni, costituisce un giusto titolo per l'acquisto del diritto di proprietà.

Le condizioni per la prescrizione acquisitiva sono: 1) l'oggetto prescrittibile, 2) la buona fede, 3) il titolo, 4) la possessione continuata, 5) il tempo stabilito.

274. - 1. **L'oggetto prescrittibile**. Qualunque oggetto di proprietà può essere soggetto a prescrizione, purché non vi sia un divieto dalla legge canonica o civile.

Il diritto canonico dichiara alcune cose totalmente esenti da prescrizione; mentre limita la stessa prescrizione per le altre.

Sono totalmente esenti da prescrizione: 1. le cose di diritto divino sia naturale sia positivo; 2. le cose che si possono ottenere soltanto mediante un privilegio apostolico; 3. i confini certi e sicuri delle province ecclesiastiche, delle diocesi, delle parrocchie, dei vi cariati e delle prefetture apostoliche, delle abbazie e delle prelature *nullius*; 4. le elemosine e gli oneri delle Messe; 5. i benefici ecclesiastici posseduti senza titolo; 6. il diritto di un Prelato alla visita e all'obbedienza, quando si volesse prescrivere contro ogni diritto di visita o di dipendenza; 7. il pagamento del cattedratico (can. 1509); 8. le azioni circa lo stato delle persone (can. 1701).

La prescrizione è limitata: 1. qualora riguardi i diritti spirituali, dei quali i laici sono incapaci se si tratta di prescrizione in comodità dei laici (can. 1509, n. 3); 2. la prescrizione delle cose sacre. Il codice, tuttavia, distingue le cose sacre che sono in dominio di privati e quelle che non lo sono: a) le cose che sono in dominio di privati, possono essere acquistate mediante la prescrizione, da parte di persone private, le quali, però, non possono adibirle ad usi profani: ma se hanno perduto la consacrazione o la benedizione, possono essere usate anche per usi profani ma non per usi indecenti (can. 1510; § I); b) le cose sacre che non si trovano in dominio di privati, possono andar soggette a prescrizione, purché passino da una persona morale ecclesiastica ad un'altra persona morale ecclesiastica (can. 1510, § 2).

In diritto civile rimane sospesa la prescrizione quando tra le parti intercorrono rapporti di matrimonio, di patria potestà, di tutela, curatela, eredità, ecc. e quando il titolare versa in

particolari condizioni, p. es., minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio, ecc. (art. 2941-2942); inoltre non si possono prescrivere dai privati cose appartenenti al demanio pubblico, come strade, pozzi pubblici, acquedotti, ecc. se il popolo non ha cessato di usarli (art. 822 ss.).

275. - 2. **La buona fede**, cioè, la sincera opinione, benché erronea, per cui una persona crede che la cosa che possiede sia veramente sua.

La buona fede si dice teologica quando colui che prescrive crede che realmente la cosa è sua o la possiede legittimamente; la buona fede giuridica è quella richiesta dalla legge.

In base al canone 1512, la prescrizione non ha valore giuridico se non è fondata sulla buona fede, non solo *fin dall'inizio della possessione*, ma anche per tutto il tempo della possessione stabilito dalla legge. Quindi, uno non potrà mai prescrivere una cosa, se *fin dall'inizio* conosce o ha la convinzione che essa sia proprietà di un terzo. Se alla buona fede iniziale subentra, nel corso della prescrizione, la predetta convinzione, la prescrizione resta sospesa. In caso di dubbio v'è l'obbligo di accertare la cosa; e se ciò fosse impossibile, l'individuo può ritenersi ed agire come possessore di buona fede.

In coscienza per la prescrizione basta *la buona fede teologica*, tuttavia se il giudice esige quella giuridica, bisogna stare alla sua sentenza.

Colui che dopo aver in buona fede iniziato il possesso si accorge che il primo possessore era in mala fede: a) se succede in forza di un *titolo particolare* (p. es. per donazione, contratto oneroso, legato particolare), oppure è successore *mediato*, la mala fede dell'antecessore non impedisce l'uso della prescrizione, purché si verifichino le condizioni stabilite dalla legge; b) se è successore *immediato* il quale succede *come erede* o *per titolo universale*, secondo la sentenza comune, non prescrive con la prescrizione ordinaria, poiché costituisce una sola possessione: quella dell'erede e del suo antecessore (C.C.I. art. 1146); prescrive con la prescrizione di 20 anni (C.C.I. art. 1158) o anche con quella di 10 anni (art. 2946). D'altra parte il Codice di Diritto Canonico legittima tali disposizioni (can. 1508).

Secondo il C.C.I. art. 1147 «è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto; la buona fede non giova, se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto». Tenuto conto che secondo l'art. 1159 si esige «un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto», si può ammettere, in materia civile, che basti la buona fede iniziale (Jone, *Compendio di Teol. Mor.* n. 275).

276. - 3. **Il titolo**, cioè la causa per la quale si acquista o si possiede una cosa come propria.

Il titolo è *colorato* se ha un vizio occulto; *presunto*, se per la diuturnità della possessione la legge suppone che sia intervenuto un altro titolo, benché lo ignori; *putativo*, se si crede che vi sia stato, mentre non vi è stato, p. es. se il tuo procuratore crede che tu abbia comprato una cosa, mentre non l'hai comprata.

Secondo il diritto italiano per la prescrizione si richiede ed è bastevole «un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà» (art. 1159), è necessario, dunque, un titolo colorato, non bastando quello

putativo o presunto. Si ammette anche una prescrizione senza titolo, ma è richiesto un tempo più lungo (art. 1161 ss.).

277. - 4. **La possessione continuata**, richiesta per la prescrizione deve essere la vera detenzione dominativa della cosa, cioè, con animo di proprietario, certa, pacifica, pubblica e senza interruzione di tempo (C.C.I. art. 1167).

L'usufrutto, il deposito e simili, non presentano alcun fondamento per la prescrizione. Chi possiede in nome proprio acquista per sé; chi possiede in nome di un altro prescrive in favore di quest'altro (cfr. C.C.I. art. 1140 ss.).

278. - 5. **Il tempo stabilito dalla legge**.

In Diritto Canonico si prescrivono con lo spazio di 100 anni: i beni immobili, i beni preziosi, i diritti e le azioni sia personali che reali appartenenti alla Sede Apostolica; se le medesime cose appartengono ad un'altra persona morale ecclesiastica, bastano 30 anni (can. 1511).

Con lo spazio di 3 anni si prescrive un beneficio al chierico che lo possiede con titolo invalido, purché non vi sia simonia (can. 1446). Per tutte le altre cose bisogna attenersi alle leggi civili della rispettiva nazione (cfr. can. 1508).

In Italia: a) *i singoli beni mobili* non iscritti nei pubblici registri si prescrivono immediatamente, purché vi sia una buona fede iniziale e un titolo idoneo a trasferire la proprietà (art. 1153); se manca il titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per 10 anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede; se manca la buona fede la prescrizione si compie in 20 anni (art. 1161). La medesima norma si applica anche *all'universalità dei beni mobili* (cfr. art. 816); b) *i beni mobili iscritti nei pubblici registri* (art. 815): se vi è la buona fede con titolo idoneo debitamente trascritto, esigono 3 anni dalla trascrizione, in caso contrario 10 anni; c) *per gli immobili* (art. 812): se vi è la buona fede con titolo idoneo debitamente trascritto, la prescrizione avviene dopo 10 anni di pacifica possessione dalla data della trascrizione (art. 1159); altrimenti dopo 20 anni. Le stesse disposizioni si applicano ai diritti reali di godimento sui beni mobili ed immobili.

Se il tempo stabilito per la prescrizione *si interrompe*, quello già decorso non può più computarsi; si deve iniziare un nuovo computo. Si verifica l'interruzione: a) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno (C.C.I. art. 1161); b) con la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo; c) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice è incompetente; d) con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; e) dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2943-44).

In caso di *sospensione*, il tempo cessa di correre a favore del prescrivente, ma cessata la sospensione, continua a correre assommandosi con il precedente. Si ha la sospensione: fra i coniugi, fra chi esercita la patria potestà e le persone sottoposte, fra tutore e minore o interdetto, fra curatore e minore emancipato, fra erede ed eredità accettata con il beneficio d'inventario, fra amministratori e le persone di cui amministrano i beni, siano persone private siano persone giuridiche, fra il debitore che occulti dolosamente il debito esistente e il creditore (art. 2941); per le condizioni del titolare, si ha la sospensione: contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità mentale; in tempo di guerra, contro i militari ed equiparati (art. 2942).

279. - II. **Forza della prescrizione liberativa**.

Con la prescrizione liberativa si estingue un obbligo trascorso il tempo stabilito dalla legge.

Le obbligazioni possono essere *attive* o *passive*, secondo che si riferiscono ad un'azione personale, p. es. pagare i debiti; oppure ad un onere da subire, p. es. che uno passi attraverso la sua strada privata.

Dipende dalla legge civile il conoscere se si estingua il debito, oppure soltanto l'azione giudiziale ad esigere la soluzione del debito. Generalmente per la prescrizione di tempo più lungo si estingue il debito, per quella di tempo più breve solo l'azione giudiziale.

È controverso, inoltre, se le disposizioni civili in merito alla prescrizione *veramente trasferiscano il dominio*, sicché uno possa essere tranquillo in coscienza servendosene, oppure vogliano soltanto privare della difesa legale colui che intende reclamare il suo diritto davanti al giudice. Secondo la sentenza più probabile, seguita da molti moralisti recenti, è lecito considerare come abolita l'obbligazione anche in coscienza, purché vi siano le condizioni richieste. (Jorio, *Theol. Mor*., n. 633; Jone, *Compendio di T. M*. n. 278; Aertnys-Damen, I, 678; Génicot-Salsmans, I, 492).

Condizioni necessarie per la prescrizione liberativa:

280. – I. **L'oggetto o il diritto prescrittibile**. Per legge ecclesiastica non possono essere prescritti gli stipendi e gli oneri delle Messe (can. 1509, n. 5).

Secondo il C.C.I. non sono prescrittibili i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934) e di cui non si può più acquistare la proprietà (art. 1145), quali sono i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici (art. 822-831).

281. - 2. **La buona fede**. La buona fede può essere *positiva* o *negativa*. La prima serve a indicare che colui il quale prescrive sia convinto che realmente nulla deve pagare; la seconda, invece, si ha quando colui che prescrive non impedisce uno nell'esercizio del suo diritto, ma neppure gli fa osservare che non esercitandolo lo perde per prescrizione.

Per la prescrizione liberativa *attiva*, si richiede la buona fede positiva; per la prescrizione liberativa *passiva* si richiede ed è sufficiente la buona fede negativa. Colui, dunque, che anche senza peccato, per lungo tempo differisce il pagamento del debito per mancanza di buona fede non prescrive.

282. - 3. **Il tempo legittimo**. Per il diritto ecclesiastico cfr. n. 278.

In Italia, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il de corso di 10 anni (art. 2946).

Il diritto di costruire sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del suo non uso protratto per 20 anni (art. 954). Per lo stesso numero di anni si prescrive il diritto dell'enfiteuta (art. 970), il diritto di usufrutto (art. 1014), la servitù (art. 1073).

In *sei mesi* si prescrive: a) il diritto degli albergatori e degli osti e il vitto che somministrano; b) il diritto di tutti coloro che dànno alloggio senza pensione (art. 2954).

In *un anno*: a) il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono; b) dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; c) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per mezzo della pensione e dell'istruzione; d) degli ufficiali giudiziari; e) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; f) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali; g) il diritto del mediatore al pagamento della provvigione; h) i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto; i) i diritti verso gli esercenti di pubblici esercizi di linea per il trasporto di persone o di cose; l) il diritto al pagamento delle rate di premio (art. 2955, 2950, 2951, 2952).

In *diciotto mesi* si prescrive il diritto derivante dal contratto di spedizione e trasporto, se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa (art. 2951).

In *due anni* si prescrive il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, e i diritti del contratto di riassicurazione (art. 2947, 2952).

In *tre anni* si prescrive: a) il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; b) dei professionisti; c) dei notai; d) degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (art. 2956).

In *cinque anni* si prescrivono; a) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; b) le annualità delle pensioni alimentari; c) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; d) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; e) le indennità spettanti per la cessione del rapporto di lavoro; f) il diritto al risarcimento del danno; g) i diritti derivanti da rapporti sociali nonché l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (art. 2947, 2948, 2949).

Per le altre particolarità valgono le stesse norme date per la prescrizione acquisitiva.

§ 3. LA SUCCESSIONE

283. - Si chiama **successione** [33] l'acquisto del dominio di un diritto di proprietà di un defunto da parte della persona successiva.

La successione può essere *legale* o *testamentaria*. La prima (detta anche successione *ab intestato*) avviene per legge; l'altra mediante un testamento. Da questa distinzione nasce una doppia categoria di eredi: a) *eredi legittimi* ai quali l'eredità va per disposizione della legge; b) *eredi testamentari* ai quali l'eredità va in forza di un testamento. Gli eredi, inoltre, possono essere *necessari* o *volontari*. I primi sono quelli ai quali per legge appartiene una determinata parte dei beni del defunto e non possono essere esclusi; i secondi sono quelli scelti dalla libera volontà del testatore.

284. - I. **Successione legittima**. Non si fa luogo alla successione *legittima* se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (C.C.I. art. 457).

Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato (C.C.I. art. 565).

Successione di parenti legittimi. a) Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti uguali. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (art. 556-557).

b) A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli sorelle o loro discendenti, succedono il padre o la madre, il genitore che sopravvive (art. 568).

c) A colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti succedono per una metà gli ascendenti in linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti in linea materna. Se però gli ascendenti non sono di uguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (art. 569).

d) A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani (art. 570).

e) Se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro (art. 571).

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza destinazione di linea. La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado (art. 572).

285. - 2. **Successione dei figli naturali e dei parenti**. a) La successione dei figli naturali ha luogo quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573).

b) I figli naturali se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità (art. 574).

c) Se concorrono figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge (art. 575).

d) In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità (art. 576).

e) Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendente o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado (art. 577)

f) Se il figlio naturale muore sènza lasciare prole né coniuge, la sua eredità è devoluta ai genitori che lo hanno riconosciuto o dei quali è stato dichiarato figlio (art. 578).

g) Se al figlio naturale morto senza prole, sopravvive il coniuge, l'eredità è devoluta a questi per intero. Se vi sono genitori, l'eredità è dovuta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (art. 579).

Nei casi in cui non è possibile il riconoscimento della filiazione, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione dell'eredità e del numero e della qualità degli eredi (art. 580).

286. - 3. **Successione del coniuge**. a) Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità (art. 591).

b) Se il coniuge concorre con figli naturali, gli è devoluta la proprietà di un terzo dell'eredità. Se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, è devoluta metà dell'eredità (art. 582).

c) Se concorre con altri parenti entro il quarto grado, gli spettano tre quarti dell'eredità. Se questi mancano, ha diritto a tutta l'eredità (art. 583).

d) È escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunziata una sentenza di separazione personale passata in giudicato (art. 585).

4. **Successione dello Stato**. In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde di debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (art. 586).

Si può disporre dei propri beni o mediante una donazione *mortis causa*, oppure per testamento. Circa la donazione *mortis causa* cfr. n. 312, e per tutte le particolarità il C.C.I., art. 769-809,

287. - II. **La successione testamentaria**.

Il Testamento. - 1. Il *testamento* è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato. di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587).

Il C.C.I. ammette due forme ordinarie di testamento e alcune forme speciali.

I) *Forme ordinarie*: testamento olografo e testamento per atto notarile.

a) Il testamento olografo è quello scritto per intero di proprio pugno dal testatore, con data e firma. È opportuno indicare anche il luogo; si esclude qualsiasi mezzo meccanico di scrittura (macchina, stampa, ecc.). È chiaro che chi non sa scrivere non può fare testamento in questa forma (art. 602).

b) Il testamento *per atto notarile* è quello scritto dal notaio davanti a due testimoni e sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni. Il testamento redatto in questa forma è detto anche *testamento pubblico*; esso si distingue dal testamento *segreto*, il quale può essere scritto dal testatore o da un terzo (anche con mezzi meccanici), sottoscritto dallo stesso testatore, sigillato e consegnato al notaio alla presenza di due testimoni con la dichiarazione che in questa carta è contenuto il suo testamento (art. 604-605).

2) *Forme straordinarie*: in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni, durante il periodo bellico da parte di militari, ecc., il testatore dichiara le sue volontà a un notaio, pretore, conciliatore, ministro del culto, cappellano, sindaco, ecc. in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Tale testamento perde la sua efficacia dopo tre mesi dalla cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie (art. 609-610).

288. - 2. **Valore del testamento**. *Per diritto naturale* al valore del testamento si richiedono tutte le formalità richieste per ogni contratto. *Per diritto positivo*, si richiedono le formalità stabilite dai codici delle rispettive nazioni.

I testamenti che mancano di queste formalità sono validi in coscienza anche dopo la sentenza del giudice che li dichiara nulli, quando sono in favore di una causa pia, purché chiaramente consti della volontà del testatore.

In proposito il Diritto Canonico avverte: «Nelle ultime volontà in favore della Chiesa, se è possibile, si osservino le formalità della legge civile; se queste saranno state omesse, si avvertano gli eredi che adempiano la volontà del testatore» (can. 1513 § 2). Questo avvertimento da darsi agli eredi è *precettivo* e non esortativo (P.C.C. 17 febbraio 1930). È obbligatorio, dunque, per chi di dovere, ammonire gli eredi, ma con prudenza. Nei casi difficili il Confessore potrà ricorrere alla S. Penitenzieria per la composizione.

Sono validi in coscienza solo prima della sentenza del giudice i testamenti informi che si riferiscono a cause profane. Di conseguenza: il favorito del testamento informe per diritto positivo, ma valido per diritto naturale, può lecitamente entrare in possesso dei beni del defunto e ritenerli; però, anche l'erede, dal canto suo, ha il diritto di impedire che venga a manomettersi ciò che gli dovrebbe appartenere.

È impugnabile il testamento fatto dietro violenza, dolo o errore (C.C.I. art. 624 ss.); *è nullo* se è fatto per persona incerta (art. 626), se fatto a favore di persona incapace di ricevere (art. 627), se l'indicazione dell'erede è rimessa totalmente all'arbitrio di un terzo (art. 631), se fatto a condizione che l'erede non abbia a sposarsi (art. 636); *è riducibile* alla disponibile, se contiene legati o donazioni eccedenti la parte disponibile (art. 549; 533-555).

289. - 3. **Soggetto del testamento**. Tutti possono fare testamento, purché non ne vengano impediti dal diritto. *Il diritto naturale* vieta di poter disporre per

testamento a tutti coloro che sono privi dell'uso di ragione o sono privi della libertà richiesta. Tuttavia un testamento fatto da un demente o da un delirante in tempo di lucido intervallo è valido. *Per diritto positivo italiano*: A) *Sono incapaci a fare testamento*: coloro che non hanno compiuto 18 anni; gl'interdetti per infermità di mente; quelli che sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci d'intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento (art. 591); i condannati all'ergastolo (C.P.I., art. 32). B) *Sono incapaci a ricevere per testamento*:

a) I figli naturali riconosciuti o riconoscibili, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (art. 592).

b) I figli naturali non riconoscibili non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi (art. 593).

c) Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli dei precedenti matrimoni (art. 595).

d) Non possono inoltre ricevere per testamento: il tutore e il protutore, il notaio, i testimoni, l'interprete, chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto, salvo che questo sia stato approvato di mano dallo stesso testatore o nell'atto della consegna (art. 596-598).

e) Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è stata fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento (art. 600).

290. - 4. **Gli eredi**. Gli eredi possono essere *necessari* o *liberi*; i primi sono quelli che hanno il diritto ad una quota di eredità, gli altri quelli che non hanno questo diritto.

Secondo il C.C.I. sono eredi necessari: i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali riconosciuti e il coniuge (art. 536).

Generalmente gli eredi succedono in tutti i diritti e gli oneri del defunto, perché rappresentano la sua persona, eccettuate quelle cose che hanno un carattere puramente personale (azioni penali, voti, ecc.). Nel ricevere, dunque, il patrimonio del defunto, essi ne ricevono anche gli obblighi e i debiti, i quali, però, vanno divisi fra gli eredi secondo la rispettiva porzione di eredità (cfr. art. 752-756).

291. - 5. **La porzione legittima e disponibile**. La parte di eredità di cui il testatore non può disporre e che deve necessariamente lasciare agli eredi legittimi si dice «legittima» o «riservata», l'altra è detta «disponibile». Questa varia secondo i casi.

Il C.C.I. stabilisce: a) la porzione legittima dei figli legittimi è la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, i due terzi se i figli sono più, salvo che non vi sia il concorso dei figli legittimi e naturali oppure dei figli legittimi, coniuge e figli naturali (art. 537, 541, 542).

b) Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, a meno che non vi sia il concorso tra ascendenti legittimi e coniuge, ascendenti legittimi e figli naturali, ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge (art. 538, 544, 545, 546, 569).

c) A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo i casi di concorso (art. 539, 541, 543, 545, 546).

d) A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo i casi di concorso (art. 540, 542, 543, 544, 546).

e) Ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili si deve assegnare un vitalizio (art. 580).

292. - **Obblighi del testatore**.

a) Per sé non vi è alcun obbligo di fare testamento perché anche la successione *ab intestato* provvede alla distribuzione dell'eredità a coloro che hanno diritto. L'obbligo, però, potrebbe scaturire da altri motivi, come p. es. in forza di una restituzione dovuta, oppure per evitare liti e discordie, ecc.

b) Per diritto naturale il padre è tenuto a lasciare ai figli solo quel tanto che è necessario perché possano vivere in conformità della loro condizione; del resto ne può liberamente disporre. Per diritto naturale deve provvedere anche alla moglie, ai fratelli e sorelle che versano in gravi ristrettezze, con quel tanto che è sufficiente a sollevarsi dalla loro indigenza.

c) Agli eredi necessari deve lasciare la parte *legittima* di eredità determinata dal diritto, salvo che ne siano indegni.

Probabilmente non pecca contro la giustizia commutativa il padre che non dà la porzione legittima agli eredi necessari. Al contrario pecca contro la giustizia commutativa colui che con frodi, manipolazioni, ecc., impedisce che altri entrino in possesso dell'eredità loro spettante.

Il padre, però, pecca contro la giustizia commutativa quando nega il necessario ai figli bisognosi di alimenti corrispondenti alla loro condizione.

293. - 7. **Accettazione dell'eredità**. L'eredità può accettarsi *puramente e semplicemente* o *con beneficio d'inventario*. L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (art. 470).

Il *beneficio d'inventario* consiste nel diritto di compilare entro il termine stabilito e con le debite forme procedurali un inventario dei beni ereditati, a fine di non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni stessi e di evitare che si confondano con i beni

propri, oppure di poterli liberare col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori e legatari, o di conservare contro l'eredità il diritto di essere pagato dei propri crediti (art. 484-490).

L'erede che accetta l'eredità *puramente e semplicemente*, secondo la sentenza più comune, non è tenuto in coscienza al pagamento dei debiti oltre il valore dell'eredità.

Se l'eredità non si accetta non si percepisce alcun bene e neppure si è tenuti a pagare alcun debito. Tale eredità passa ed aumenta per gli altri eredi. La rinunzia, però, deve esser fatta a norma di legge (art. 519-527).

294. - 8. **Revoca del testamento**. Finché il testatore vive può sempre revocare le sue disposizioni testamentarie.

La revoca può essere: *espressa*, fatta, cioè, con un atto alla presenza del notaio; oppure *tacita*, fatta sia mediante un testamento posteriore, sia con la distruzione del testamento olografo (cfr. art. 679-687).

La revoca può esser fatta, oltre che dal testatore, anche in virtù della stessa legge, quando cioè, i sigilli del testamento vengono trovati rotti, oppure per sopravvenienza di figli (art. 687).

295. - 9. **Esecutore del testamento**. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari liberamente, purché siano persone giuridicamente abili a tale ufficio (art. 700-712).

L'esecutore una volta assunto l'onere deve adempierlo fedelmente ed al più presto. Il suo dovere è di prender possesso dei beni ed amministrarli. Tale possesso non può durare più di un anno dall'accettazione dell'incarico, salvo che l'autorità giudiziaria, per giusti motivi, non ne prolunghi la durata (art. 703). Il suo ufficio è gratuito, tuttavia il testatore può stabilire un compenso a carico dell'eredità, come anche a carico dell'eredità sono le spese fatte per l'esercizio dell'onere assunto (art. 711-712).

CAPITOLO III

LA LESIONE DEL DIRITTO

La lesione del diritto di proprietà si chiama ingiustizia. Questa va considerata in genere e in specie.

Articolo I

L'ingiustizia in genere

296. - 1. **Nozione e divisione**. L'ingiustizia è la violazione del diritto stretto di un altro contro la di lui ragionevole volontà.

Il *diritto stretto* cioè, la giustizia commutativa, può essere violato col furto (cfr. n. 298 55.), con la detrazione (cfr. n. 393 ss.). con l'omicidio (cfr. n. 206 ss.). Quando non si tratta di un diritto stretto, non si pecca contro la giustizia commutativa, ma si può peccare contro la carità. Non si commette ingiustizia quando il prossimo acconsente liberamente e razionalmente alla violazione, purché non si tratti di un diritto a cui non si può rinunziare, p. es., alla vita, o anche quando si commette adulterio col consenso del marito, ecc.

Il C.C.I. proibisce gli atti i quali non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia agli altri (art. 833).

297. - II. **Malizia**. L'ingiustizia è un peccato mortale *ex genere suo*, perché si oppone alla giustizia commutativa, la quale, per sé, obbliga sotto grave colpa.

La gravità della materia si desume: a) dal danno subito dalla persona lesa; b) dal bene comune manomesso.

Rubare ad una persona il necessario giornaliero per lui e per la sua famiglia è peccato grave. È da notare che in questi peccati contro la giustizia, la gravità del peccato non deve desumersi dall'affetto che il padrone porta alla cosa rubata o dalla tristezza a cui va soggetto dopo il furto, ma dal danno che ne viene a subire lui e la sua famiglia, e conseguentemente dalla riluttanza e dall'opposizione della volontà. Perciò, si commette peccato grave contro la carità rubando una cosa minima, ma molto cara al padrone e non contro la giustizia.

I beni specificamente diversi violati, costituiscono peccati specificamente diversi.

Articolo II

L'ingiustizia in specie

Il diritto sui beni esterni di fortuna può essere violato col furto e col danno ingiusto.

§ 1. IL FURTO

298. - 1. **Nozione**. **Il furto** è l'asportazione occulta di una cosa altrui contro la ragionevole volontà del padrone.

L'asportazione si intende fatta con l'animo di appropriarsi della cosa e percepirne il lucro; non è ladro, perciò, colui che asporta una cosa altrui per distruggerla.

L'asportazione deve essere *occulta*, perché se viene compiuta apertamente e con violenza, si chiama *rapina*.

Si richiede inoltre che l'*asportazione* avvenga *contro la ragionevole volontà del padrone*; se, infatti, si ha il consenso del padrone, non si ha più il furto. Se il padrone è contrario non per l'asportazione, ma per il *modo*, con il quale avviene, si commette solo peccato veniale (Noldin, *De Praeceptis*, n. 414; Aertnys-Damen, I, 716).

Il padrone deve essere *ragionevolmente* contrario, altrimenti l'asportazione non sarebbe ingiusta, p. es., non commette un furto colui che in caso di estrema necessità, prende qualche cosa dal padrone occultamente.

Il furto compiuto in cose sacre o appartenenti ad un luogo sacro, si chiama *sacrilegio* (cfr. n. 158 ss.).

II. **Malizia**. I. Il furto è peccato mortale *ex genere suo.*

2. *Il furto semplice, la rapina e il furto sacrilego* sono peccati specificamente distinti.

3. La gravità del peccato di furto si stabilisce, in generale, come la gravità dell'ingiustizia (cfr. n. 297).

In particolare, però, è da notarsi che la materia deve essere determinata in modo sia *assoluto*, sia *relativo*. È materia assolutamente grave quando il suo valore si desume solo dalla cosa in se stessa senza tener conto della qualità della persona a cui si ruba; è materia *relativamente grave*, quando la gravità si desume dalla condizione della persona alla quale si ruba; sicché, rubando ad alcune persone, il furto è peccato grave, rubando ad altre è leggero.

Si considera *materia relativamente grave*, quella che basta alla persona a cui si ruba, per sé e per la sua famiglia secondo la condizione del suo stato, per vivere un'intera giornata; si considera quella somma *materia assolutamente grave* che equivale al provento settimanale di un uomo di una condizione superiore alla mediocre (Aertnys-Damen I, 717).

Per determinare la materia grave per le cose sacre, bisogna distinguere: se la cosa sacra è di un valore notevole, come p. es. un calice, la gravità della materia si considera come in una cosa profana; se invece non è di valore, come una reliquia sacra, la gravità va considerata in rapporto alla dignità della cosa ed alla sua rarità; p. es. è peccato mortale rubare anche la più piccola particella della S. Croce.

299. - 4. Quando si ruba a congiunti, a più padroni, oppure si commettono piccoli furti, per costituire materia grave, si richiede una quantità maggiore di quella dei furti normali.

a) *Nei furti tra congiunti* si richiede una maggior quantità, perché, ordinariamente, gli uomini non si adirano tanto facilmente con i loro parenti, quanto si adirano con gli estranei. Si esige ordinariamente il doppio, ma bisogna anche tener conto della maggiore o minore generosità del capo di famiglia in rapporto alla moglie ed ai figli, del contributo di questi ultimi alle entrate familiari, come anche all'impiego delle cose rubate.

I domestici non peccano mai gravemente se prendono commestibili e li mangiano essi stessi, purché non ne prendano in grande quantità; ma per le altre cose, specialmente danaro o oggetti che sogliano conservarsi gelosamente, la loro colpa non è inferiore a quella degli estranei (cfr. Noldin, *De Praec*. 417, 2). In questi furti la legge civile applica una pena più severa perché vi è la mancanza di fedeltà (cfr. C.P.I. art. 646 con l'art. 61, n. 11).

b) *Quando più persone hanno un diritto di condominio sulla cosa rubata*, il danno che proviene a ciascuna persona è più piccolo (Génicot-Salsmans, I, 509). Se ogni singolo proprietario non ha subito alcun danno dal furto, per costituire il peccato grave si richiede la materia assolutamente grave. Questo si verifica specialmente se i padroni sono molti, oppure la cosa appartiene ad un ente morale numeroso e non molto povero. La materia assolutamente grave appartenente a più padroni, rubata in una sola volta, è sufficiente a costituire un grave peccato, perché *il bene della società umana* esige che il furto di una grande somma o valore, per sé, sempre costituisca peccato grave. Se col furto a più padroni, ogni singolo padrone ha subito un grave danno, il ladro pecca gravemente, anche se ciò che ha rubato non raggiunge la materia assolutamente grave.

c) I *piccoli furti* possono costituire *peccato grave* quando ciò che si è rubato nei singoli furticelli si fonde divenendo così materia grave. Questa fusione può avvenire: 1) *con l'intenzione* di arrivare alla materia grave; 2) *con un accordo*; 3) *con la sola moltiplicazione* dei furticelli.

I) *L'intenzione di aggiungere la materia grave* rende i singoli furti uniti tra loro anche se tra l'uno e l'altro vi intercorra un notevole intervallo di tempo. Non importa che i furti si commettano contro uno o contro più padroni. Per avere la materia grave non si richiede una quantità maggiore di quella occorrente per i furti che si commettono insieme e in una volta sola, se riguardano un medesimo padrone; ma se riguardano più padroni occorre la quantità assoluta.

Così commettono grave peccato: il negoziante il quale intende percepire un lauto guadagno con la merce che vende falsificando a poco a poco la misura, il peso o la qualità; l'oste, il quale ad ogni misura di vino vi mette una quantità anche piccola di acqua, intendendo così arricchirsi; colui che ha di mira di arrecare un grave danno al prossimo, danneggiandolo a poco a poco. In questi casi i singoli furti costituiscono un unico peccato perché procedono dalla medesima intenzione di nuocere che virtualmente perdura.

2) *Quando più persone di mutuo accordo*, o insieme, o successivamente, commettono piccoli furti in danno di uno o più padroni, la materia si fonde, perché i singoli ladroncelli intendono un'unica asportazione notevole. Se i piccoli furti presi insieme costituiscono materia grave, i singoli ladri peccano mortalmente, perché la cospirazione fa sì che i singoli intendano tutto il danno e ad esso cooperino. Se il danno riguarda più persone si richiede la quantità assoluta; se riguarda una sola persona, per costituire colpa grave non si richiede una quantità maggiore.

Se il furto non viene commesso dietro mutuo accordo, i singoli non commettono peccato grave contro la giustizia, neppure se si accorgono che al padrone deriva un grave danno. Ma colui che col suo cattivo esempio dà agli altri occasione di rubare, pecca gravemente contro la carità.

3) *Colui che mediante piccoli furti* a danno di uno o più padroni, *ha raggiunto la materia grave*, pecca gravemente, purché tra i singoli furti non vi intercorra un notevole spazio di tempo e la cosa rubata abbia un certo valore.

Affinché i piccoli furti ripetuti frequentemente possano fondersi in materia grave, si richiede: a) che il ladro conservi la cosa rubata; b) che tra un furto e l'altro non vi sia un notevole spazio di tempo. Se ha restituito i primi furti, i seguenti non si uniscono, come pure se intercorre tra un furto e l'altro un notevole spazio di tempo, neppure si uniscono. Più l'oggetto rubato è di valore, più deve esser lungo l'intervallo di tempo. Così, a giudizio dei moralisti, quando la materia è già grave in se stessa, occorre l'intervallo di due mesi perché più furti non si fondano; se la materia si avvicina alla gravità, basta un mese; per una cosa di poca importanza, basta l'intervallo di una settimana (Noldin, *De Praec*. n. 422; Génicot-Salsmans, I, 510).

La golosità dei domestici non è materia coalizzabile, sia perché ordinariamente non reca danno, sia perché non apporta alcun arricchimento.

Per costituire il peccato grave nei piccoli furti, occorre che la materia superi della metà quella degli altri furti, se si prendono le piccole cose alla medesima persona; se invece si ruba a diversi nel medesimo tempo, occorre che la materia sia doppia di quella degli altri furti. Se il furto fosse commesso in diversi tempi, in rapporto a varie persone, occorrerebbe una materia ancora più grave per peccare mortalmente. Sono facilmente scusati coloro che camminando mangiano frutta che incontrano lungo la strada e quelli che tagliano piante nei boschi comuni, anche se producono danno. Sono colpevoli, invece, quei negozianti che usano pesi e misure false, ed anche, salvo che non vi sia una consuetudine che scusi, i sarti che mettono in disparte avanzi di stoffe di un certo valore dalle vestimenta che tagliano.

300. – Le cause che scusano il furto.

I. *La necessità estrema e la necessità gravissima*.

Circa l'estrema necessità cfr. n. 126. Non è lecito prendere quella quantità che è superiore al fabbisogno per sottrarsi al pericolo grave; onde se può bastare solo l'uso della cosa, non si può prendere la cosa stessa. La cosa presa mediante un'appropriazione indebita, deve essere restituita, se al termine del bisogno ancora si conserva; se invece è stata consumata, non si è obbligati a nulla se non si aveva alcuna speranza di migliorare le proprie condizioni, ancorché, poi, le condizioni siano migliorate. Se invece uno ha rubato con la speranza di migliorare le proprie condizioni, deve in seguito risarcire il valore della cosa rubata e consumata.

301. - 2. *La compensazione occulta*. Consiste nel recupero di un credito al debitore, prendendogli nascostamente qualche cosa di equivalente. Essa è permessa se si verificano le seguenti condizioni:

a) Che si tratti di *un debito certo* e dovuto *per stretta giustizia.*

I teologi *comunemente* esigono un debito certo; vi sono però gravi autori i quali permettono la compensazione occulta anche nel caso di una probabilità circa il credito *pro rata* della probabilità, ma soltanto in tre casi: quando, cioè, la propria riputazione viene compensata con danaro, quando l'infamia viene compensata con un'altra infamia e quando si tratta di un legato che l'erede non ha pagato, perché il testamento non era nelle forme volute, purché sia certa l'intenzione del testatore. Da notare che la probabilità nei tre casi suddetti deve essere probabilità *di diritto e non di fatto*; il fatto si suppone certo, la probabilità deve riguardare soltanto se uno può compensarsi in questo modo.

I domestici non possono compensarsi occultamente quando giudicano insufficiente il proprio salario (D.B. 1187). Tuttavia molti autori sostengono che i servitori possono compensarsi, se essi sono stati costretti da timore o da violenza ad accettare un salario inferiore al valore del loro lavoro, se essi hanno accettato questo salario perché erano nella miseria, oppure se vengono onerati, loro malgrado, di eccessivi lavori straordinari ai quali non sono obbligati.

b) Che non si possa avere ciò che è dovuto con altro mezzo senza grave incomodo.

Tuttavia, se mancasse soltanto questa condizione, non si violerebbe la giustizia compensandosi, e non si peccherebbe gravemente. Anzi non si peccherebbe neppure, se vi fosse una grave ragione per non ricorrere ai tribunali.

c) Che non resti danneggiato il debitore o un terzo.

Si deve evitare, cioè, che il debitore corra il pericolo di pagare due volte, o di restare in stato di peccato, pensando di non aver saldato il proprio debito. Il danno del terzo può avvenire dal fatto che altri possono essere sospettati di furto con pericolo di infamia o di pena.

d) Occorre prendere, per quanto è possibile, cose della medesima specie, di quelle che sono dovute.

Non sarebbe, però, ingiusto prendere cose di un'altra specie, a meno che con questo non si procurasse un danno particolare al debitore.

Nota. È permesso compensarsi quando si è condannati dal giudice a pagare un debito già certamente pagato, come anche uno può compensarsi di un debito non ancora scaduto, di cui si prevede impossibile ottenerne il pagamento. In quest'ultimo caso, però, si è tenuti a compensare il danno che subirà il debitore per questa anticipazione di pagamento. In pratica, il confessore esamini diligentemente il caso prima di consigliare l'occulta compensazione, e non la permetta con facilità, salvo il caso in cui si conosce con evidenza la prepotenza del padrone che non sta ai patti e aggrava eccessivamente il lavoro, nonostante tutti i reclami.

§ 2. IL DANNO INGIUSTO

302. - **Il danno ingiusto** consiste nella lesione dei diritti di un altro, senza proprio vantaggio.

Differisce solo accidentalmente dal furto, perché è della medesima specie. Perché sia ingiusto è necessario che sia fatto con l'intenzione di nuocere.

Si può danneggiare ingiustamente un altro o con *colpa teologica* o con *colpa giuridica*. La colpa teologica è quella che contiene l'offesa di Dio, cioè il peccato formale, sia mortale che veniale; la colpa giuridica è ['omissione della diligenza richiesta per evitare l'altrui danno sia che questa omissione costituisca, sia non costituisca peccato. Quando il danno è teologicamente colpevole, costituisce peccato mortale «*ex genere suo* »; quando è colpevole solo giuridicamente non costituisce peccato contro la giustizia.

L'azione che tende a nuocere un altro può consistere o nel distruggere qualche cosa altrui, o nell'impedire ad uno il conseguimento di un bene.

Ostacolare uno dal conseguire un bene che gli è dovuto per giustizia commutativa, in qualsiasi modo si ostacoli, è peccato contro la giustizia, perché si lede un diritto stretto. Ma se il bene non è dovuto per giustizia commutativa, si pecca contro la giustizia se si impedisce questo bene con mezzi ingiusti; negli altri casi si pecca solo contro la carità. Nel primo caso si è tenuti alla restituzione *totale* della cosa non conseguita; nel secondo caso si deve restituire solo in base *alla speranza* che il prossimo aveva di conseguire un tale bene. Così p. es., è tenuto alla restituzione colui che intercetta le lettere per impedire a uno di percepire una determinata somma; è tenuto alla restituzione se impedisce il conseguimento di questo bene con mezzi ingiusti: inganno, violenza, frode, ecc.; non è tenuto invece alla restituzione colui che impedisce ad un altro, con mezzi giusti, come le persuasioni, preghiere, ecc., un bene, al cui possesso non aveva stretto diritto, anche se lo fa per odio; sebbene tale modo di agire sia illecito perché è contro la carità.

CAPITOLO IV

LA RIPARAZIONE DEL DIRITTO

Articolo I

La restituzione in genere

303. I. **Nozione**. La restituzione è la riparazione di un diritto altrui violato.

La restituzione è necessaria per necessità di precetto sia naturale, sia positivo divino (Ex. 22, 5; *Ezech*. 33, 14)·

L'obbligo della restituzione è sempre creato dalla giustizia commutativa, quando è violata in modo da causare un *danno*. Se non causa il danno, non c'è obbligo di restituzione, come può accadere quando si commette un adulterio segreto e la donna non concepisce.

In rapporto alla materia, la restituzione obbliga *sotto colpa grave e leggera*, secondo che la cosa è di molto o di poco valore. Obbliga, inoltre, *al più presto, con i beni del medesimo ordine, e ad uguaglianza.*

Questo precetto in quanto *affermativo*, obbliga sempre alla restituzione, ma non obbliga in ogni momento. Per gravi ragioni può essere differita; il differirla, però, senza grave ragione, costituisce peccato grave se la materia è grave. Questo peccato, non si moltiplica per la durata del ritardo, secondo l'opinione più probabile, salvo che non ci sia stata la ritrattazione della volontà di ritenere la roba altrui e poi sia stata ripresa la volontà cattiva. Pecca anche colui che si mette nell'impossibilità di restituire, o che non si dà alcun pensiero di farlo.

Se uno non può soddisfare alla restituzione nel medesimo ordine di cose, secondo la sentenza più probabile non urge la restituzione. Però il giudice può sempre condannare colui che ha arrecato il danno a compensare col danaro o coi carcere, ed il danneggiato può sempre denunziare il danneggiatore o ricevere da questi il danaro perché non si serva del suo diritto di denunziarlo; così p. es. una donna violentata può denunziare l'aggressore oppure esigere da lui una somma di danaro per il male ricevuto.

304. – II. **Le radici della restituzione** sono le cause dalle quali scaturisce l'obbligo della restituzione. Comunemente gli autori ne enumerano due: I) l'ingiusto possesso della cosa altrui; 2) l'ingiusto danneggiamento.

Il possessore ingiusto della cosa altrui può essere obbligato alla restituzione per un doppio motivo: o perché *incolpevolmente*, cioè, per ingiustizia materiale, detiene una cosa altrui in se stessa o nell'equivalente (possessore in buona fede), o perché *colpevolmente*, cioè, con ingiuria formale, ha usurpato la cosa altrui mediante un furto (possessore in mala fede).

Articolo II

L'obbligo della restituzione per la possessione ingiusta

305. - I. **Il possessore in buona fede**, conosciuto che la cosa non è sua, deve restituirla immediatamente al legittimo proprietario intieramente o tutto ciò che di essa ancora possiede, oppure l'equivalente, purché non sia avvenuta la prescrizione. È tenuto inoltre a restituire tutti i frutti naturali e civili, sottrattene le spese necessarie per il suo mantenimento e lavoro. Le spese libere non le può esigere se non sono facilmente separabili dalla cosa.

I frutti che vengono percepiti da una cosa possono essere:

a) *naturali*, se provengono senza una notevole industria umana, p. es., le legna da taglio, i parti degli animali, ecc.; b) *industriali*, se provengono da industria umana, p. es., le opere d'arte, il lucro ricavato da un negozio, ecc.; c) *misti*, se vi concorre sia la natura sia l'industria umana, p. es. il vino; d) *civili*, se provengono da un obbligo civile, p. es. il salario; e) *pendenti*, se sono ancora uniti alla cosa fruttifera; f) *percepiti*, se già sono in mano del possessore. Questi ultimi possono essere: *consumati* o *sussistenti*, secondo che non esistono più né in natura né nel prezzo equivalente, oppure esistono ancora o in natura (sussistenti formalmente) o nel prezzo equivalente (sussistenti virtualmente).

Le spese possono essere: a) *necessarie*, se senza di esse la cosa è destinata a perire o a deteriorarsi; b) *utili*, se servono a migliorare la cosa; c) *voluttuarie*, se si fanno solo a scopo di ornamento.

Un bene altrui deve considerarsi come esistente ancora nel suo equivalente, quando il possessore, con la distruzione o col consumo di esso, è divenuto più ricco, realizzando un guadagno o un

risparmio sui suoi beni. È tenuto quindi a restituire o l'equivalente che tiene in mano, oppure tanta quantità di beni propri, quanti ne ha risparmiati consumando quelli degli altri.

Se ha acquistato la cosa a titolo oneroso, secondo la sentenza più probabile, egli può restituirla a colui dal quale l'ha comprata per ricuperarne il prezzo, prima che il padrone la reclami; ma se non può restituirla al venditore, oppure, se il padrone la reclama prima che egli l'abbia venduta, non gli è permesso nasconderla al padrone, ma deve conservarla per lui e rimettergliela quando la reclama.

Il C.C. I. attribuisce al possessore in buona fede tutti i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (art. 1148); accorda al possessore della cosa il rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti (art. 1149), nonché il rimborso delle spese occorrenti per le riparazioni, miglioramenti e addizioni straordinarie nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (art. 1150); accorda, infine, al possessore in buona fede, la facoltà di ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (art. 1152).

Se ha consumato la cosa, deve restituire soltanto ciò che ne ha guadagnato, cioè il prezzo della cosa, se lo ha ancora, oppure il valore delle economie che ha fatto in questa occasione ed i frutti.

306. - **In caso di alienazione** bisogna distinguere tra gli obblighi verso il padrone e verso il terzo possessore.

1. *Il possessore in buona fede deve restituire al padrone soltanto il guadagno o il risparmio realizzato.*

Se la cosa fu donata a nulla è tenuto se per essa non è divenuto più ricco; *se fu venduta senza guadagno*, anche in questo caso non è tenuto; *se fu venduta con guadagno*, al padrone si deve restituire il guadagno, salvo che questo non sia frutto della propria industria, come può accadere per il fatto che abbia apportato dei miglioramenti alla cosa. Se la cosa perde il suo valore mentre è nelle mani del possessore in buona fede, questi non è tenuto a risarcire al proprietario il valore perduto; però a norma del C.C.I. dopo la richiesta giudiziale da parte del padrone, fino alla restituzione deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia, rispondendo verso il padrone non soltanto dei frutti naturali maturati, ma anche di quelli che avrebbe potuto percepire (art. 1148). Non può neppure ritenere cosa alcuna per sé, quando il valore della cosa è aumentato, ma ha diritto di essere rimborsato (art. l149). Se i miglioramenti e le addizioni hanno le caratteristiche dell'accessione cfr. n. 251.

307. - 2. *Obblighi verso un terzo possessore*. In caso di vendita della cosa altrui, colui che vende deve garantire il compratore da una eventuale rivendicazione della cosa da parte del padrone (evizione).

Se il padrone evince la sua cosa dal compratore, oppure il compratore spontaneamente restituisce, il venditore è obbligato a restituire il prezzo al compratore. Se invece il possessore *ha donato* la cosa, non è tenuto a nulla.

Se il possessore in buona fede viene a scoprire che la cosa da lui posseduta è di un altro, ma non conosce il padrone deve regolarsi come colui che ritrova una cosa perduta (cfr. n. 270). Se viene a conoscenza che la cosa è furtiva ed egli l'ha comprata in buona fede, deve restituirla al padrone se si presenta e la richiede; ma se il padrone non si presenta, probabilmente, può riportarsi al venditore per riavere il danaro. Anzi, se il ladro non è più rintracciabile, il compratore, conosciuto il padrone, è tenuto a restituire la cosa anche se non potrà ricuperare il prezzo sborsato. Può, però, in questo caso, intentare un'azione giudiziale contro il ladro. Se diversi venditori in buona fede si succedono e l'ultimo venga spossessato dal padrone, egli può reclamare il prezzo da colui dal quale ha comprato la cosa, quest'ultimo da quello che gliel'ha venduta, e così di seguito. Se tra i possessori in buona fede, che si succedono, se ne trova uno che sia in mala fede, quest'ultimo non cambia la posizione degli altri, ma deve essere egli stesso trattato come possessore in mala fede.

Il C.C.I. stabilisce che se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario al momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (art. 1478). Il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, se quando l'ha concluso ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Il venditore, inoltre, è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (art. 1479). È tenuto anche al risarcimento del danno (1223).

In rapporto ai titoli di credito acquistati in buona fede, non ha luogo la rivendicazione (art. I994).

308. – II. **Il possessore in mala fede** è obbligato: 1. A restituire la cosa come si trova nello stato attuale, perché la cosa reclama il padrone; ma se non la possiede più, o perché l'ha donata, o perché è andata distrutta, è tenuto a restituirne il prezzo anche se dalla cosa non ne ha tratto alcun guadagno.

Se il valore della cosa *è diminuito* nelle mani del ladro, questi è obbligato a restituire il valore che aveva la cosa quando l'ha presa; se il valore *è aumentato*, egli deve restituire ciò che valeva al momento in cui era in migliori condizioni, o il prezzo che ha ritirato, vedendola al momento più favorevole, perché la cosa cresce a vantaggio del proprio padrone. In pratica, però, siccome è difficile conoscere tutte le circostanze, bisogna esigere che si restituisca il valore che aveva la cosa al momento del furto.

2. A compensare il danno emergente ed il lucro cessante, previsto almeno confusamente, sofferto dal padrone con la privazione della cosa.

Per conseguenza se il padrone doveva collocare a frutti il danaro che gli è stato preso, il ladro è obbligato a pagare gl'interessi.

3. A restituire o a compensare tutti i frutti nati dalla cosa, anche consumati, eccettuati solo gli industriali.

Tuttavia, se la cosa rubata era di un valore mediocre, come p. es. una gallina, non sarà necessario restituire le uova e i pulcini. Il possessore in mala fede può anche conservare i frutti industriali; p. es. se egli ha venduto il grano rubato in un paese ove aveva un prezzo superiore, può conservarsi l'eccesso del prezzo proveniente dalla sua industria, supposto che il padrone non avesse dovuto ritrarne il medesimo prezzo. Rubando un biglietto di lotteria *al rivenditore* uno è obbligato a restituire il prezzo, ma può conservarsi il premio se lo vince; se invece si ruba *ad un altro* che legittimamente lo possiede, uno è obbligato a restituire anche il premio, a meno che in antecedenza non avesse avuto l'intenzione di pagargli il biglietto, anche in caso di vincita mancata. Consegnando per una cosa comprata una moneta falsa si è obbligati alla restituzione o verso il rivenditore della cosa comprata o verso chiunque ha subito il danno da quella moneta falsa, altrimenti si dia ai poveri se non si conosce il danneggiato.

4. Se una cosa passa per le mani di molti possessori in mala fede, ciascuno di essi è tenuto a restituire i frutti percepiti dalla cosa quando si trovava nelle sue mani; e se quelli che l'hanno posseduta dopo il ladro non possono o non vogliono restituire, egli è obbligato a farlo al loro posto.

La cosa in sé deve essere restituita da colui che l'ha per ultimo, almeno nel suo valore; in suo difetto vi è obbligato il ladro, ed in difetto del ladro, tutti sono obbligati a pagarne la propria parte, e ciascuno è obbligato a pagarla tutta se gli altri non lo fanno, perché ciascuno, ritenendo la mentre doveva restituirla, è stato causa efficace del danno.

La cosa deve essere certamente restituita anche nel caso che restando presso il proprio padrone doveva andare certamente distrutta; ma non si dovrebbe obbligare alla restituzione chi, avendo ritirato dei viveri da un incendio, ove sarebbero stati certamente consumati, li consumasse subito, o anche andasse a consumarli nella propria casa con i suoi amici.

Se una cosa perisce presso il ladro, anche senza sua colpa, deve restituire, perché rubandola si è assunto la responsabilità dei rischi e pericoli; ma se la cosa perisce per un vizio intrinseco che l'avrebbe fatta perire anche se si fosse trovata presso il padrone, probabilmente non si è tenuti alla restituzione.

Deve essere trattato come possessore in mal a fede anche colui che finge di essere povero per raccogliere elemosine. Egli non sarebbe obbligato *sub gravi* a restituire, se avesse raccolto cose di poca importanza.

309. - III. **Il possessore in dubbia fede**:

I. Deve, in ogni caso, investigare la verità secondo il valore della cosa e la serietà del dubbio.

Nell'attesa, è obbligato a non abusare della cosa, come se fosse sua, né alienarla; ma deve conservarla, per restituirla al padrone se in seguito può accertare che non è sua.

2. Scoperto il padrone, gli deve restituire ogni cosa, con i frutti naturali o ciò con cui si è arricchito.

3. Se nonostante le ricerche il dubbio rimane, in tal caso.

α) *Se ha incominciato a possedere in buona fede*, egli può ritenere la cosa pur perseverando il dubbio, finché non sia certo che la cosa non gli appartiene, perché «in dubio melior est conditio possidentis». Egli può anche prescrivere come il possessore in buona fede.

β) *Se ha incominciato a possedere con fede dubbia,* in tal caso:

a) se il dubbio nasce dal fatto che la cosa è stata rubata ad uno che la possedeva in buona fede, è tenuto a restituirla intieramente, salvo che non sia certo che il primo possessore avesse incominciato a possederla in mal a fede.

b) Se invece là cosa è stata acquistata con titolo legittimo, ma da un possessore sospetto, secondo la sentenza più probabile, egli deve restituire *pro rata* del dubbio al probabile padrone della cosa o ai poveri, perché il possesso iniziato con fede dubbia non lo favorisce completamente, mentre frattanto non è giusto che egli renda tutto nel dubbio. Alcuni tuttavia ritengono che egli possa tenersi tutto.

Chi ha incominciato a possedere con dubbia fede non può prescrivere, e se ha trascurato di ricercare la verità e poi si presenta il padrone, questi deve essere indennizzato dalla data del principio del suo dubbio nello stesso modo del possessore in mala fede. Se per sua negligenza è stato causa che non si possa più scoprire il padrone, egli deve, più probabilmente, dare una parte della cosa ai poveri.

Se invece il padrone non si presenta, sicché rimane il dubbio se la cosa è propria o di altri: a) se ha incominciato a possederla *in buona fede*, secondo la sentenza più probabile può ritenersela, perché, tolta la possibilità di rintracciare il padrone, nessuno ha un miglior diritto alla cosa di colui che in buona fede la possiede; b) se invece ha incominciato a possederla *in dubbia fede*, è tenuto, «pro rata dubii», a restituire la cosa al padrone probabile, e in mancanza di questi, ai poveri.

Articolo III

L'obbligo della restituzione per il danno ingiusto

Nel caso di un danno ingiusto, l'obbligo della restituzione può scaturire o dal danno in se stesso, o dalla ingiusta cooperazione al danno.

§ 1. OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE SCATURITO DAL DANNO IN SE STESSO

310. - 1. **Condizioni del danno**. Chiunque ha arrecato un danno al prossimo è tenuto alla restituzione del valore del danno e a compensare il lucro cessante quando l'azione dannificatrice *è ingiusta, causa efficace del danno e teologicamente colpevole.*

a) *L'azione è ingiusta* se essa viola il diritto stretto di un altro e colui che la compie non ha il diritto di compierla.

b) *Deve essere causa efficace del danno*, poiché se manca il nesso tra azione e danno, questo non può essere imputato all'agente, p. es. a nessuna restituzione è tenuto chi regala un fucile ad uno il quale poi se ne serve per compiere un omicidio.

c) *Deve essere teologicamente colpevole*, cioè, vi sia il peccato formale contro la giustizia. La colpa giuridica obbliga in coscienza prima della sentenza del giudice solo quando è accompagnata dalla colpa teologica.

311. - **La dannificazione dubbia o commessa per errore**: 1. Se dopo una diligente investigazione persevera il dubbio circa una delle tre condizioni esposte sopra, non si è tenuti alla restituzione.

2. Chi arreca un danno per errore invincibile, ignorandone la portata, in tanto è tenuto a ripararlo in quanto è volontario; però la parte del danno non prevista non comporta colpa teologica. Così p. es. colui che getta un oggetto che stima mille lire mentre ne vale cinquemila è tenuto alla restituzione del solo danno stimato, purché neppure gli sia venuto il sospetto del vero danno.

3. Se per errore si danneggia uno per un altro, p. es. si vuole incendiare la casa di Antonio e per errore si incendia quella di Pietro, secondo la sentenza più comune, prima della sentenza del giudice, non si è obbligati in coscienza alla restituzione, purché l'errore della persona sia veramente invincibile, per cui, se il dannificatore l'avesse conosciuto, non avrebbe arrecato quel danno.

312.- II. **Gravità dell'obbligazione**. Colui il quale ha arrecato un grave danno a cui si unisce la colpa grave, è obbligato a riparate tutto il danno *sub gravi.*

È Obbligato, invece, a riparare sotto colpa leggera se il danno è leggero e in esso uno ha *peccato gravemente* o per una coscienza erronea o per altri motivi. Se il danno è stato arrecato con colpa leggera, è certo che bisogna restituire *sub levi* quando la leggerezza della colpa nasce dalla leggerezza della materia. Ma se la leggerezza della colpa scaturisce dall'imperfetta avvertenza o imperfetto consenso, probabilmente *sub levi* vi è l'obbligo di riparare tutto il danno grave arrecato.

Colui che alla stessa persona, per unione morale di più colpe veniali, ha arrecato un grave danno, probabilmente è tenuto alla restituzione *con obbligo grave* per il danno in tal modo arrecato; se invece il danno è stato arrecato a diverse persone, l'obbligo è leggero.

313. - III. **Estensione dell'obbligo.** Il dannificatore ingiusto è tenuto a riparare il danno intieramente.

Deve perciò restituire il prezzo della cosa distrutta e compensare tutti i danni seguiti dalla sua azione *efficace* e *colpevole* e almeno confusamente previsti.

§ 2. L'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE

PER L'INGIUSTA COOPERAZIONE AL DANNO

Nella cooperazione al danno bisogna tener presente non solo il peccato contro la giustizia, ma anche il peccato contro la carità.

Circa il dovere che i cooperatori hanno di riparare, valgono gli stessi principi esposti nel paragrafo precedente, cioè: che la loro cooperazione sia ingiusta, causa efficace del danno e teologicamente colpevole.

La cooperazione può avvenire in nove modi, cioè: comandando, consigliando, acconsentendo, adulando, ricettando, partecipando, tacendo, non ponendo ostacolo, non manifestando. Di questi i primi sei sono positivi, gli altri tre sono negativi.

314. - 1. **Il mandante**. È colui che incarica un altro a commettere un danno in nome suo.

Il suo obbligo è quello di riparare tutti i mali arrecati ad un terzo in forza del suo mandato.

Non è tenuto, però, a riparare quei danni arrecati dal mandatario spontaneamente oltre il mandato, oppure commessi per errore che facilmente poteva evitare. Se ha revocato il mandato prima dell'esecuzione e la revoca fu conosciuta dall'esecutore del mandato, il mandante viene scusato dalla riparazione del danno a cui è tenuto solo il mandatario se, nonostante la revoca, ha eseguito l'ordine. Se invece la revoca, per qualunque motivo non giunse al mandatario, è tenuto a riparare il danno; non è tenuto, però a riparare i danni incontrati dal mandatario nell'esecuzione del mandato se questi spontaneamente ha accettato l'incarico.

315. - II. **Il consulente** è colui che induce un altro a recar danno, servendosi di consigli, preghiere, esortazioni (consiglio impulsivo), oppure mostrando la liceità o l'illiceità, la validità o l'invalidità dell'azione che si compie (consiglio dottrinale).

Il suo obbligo è di riparare il danno eseguito dietro suo consiglio purché l'esecutore del consiglio non fosse, in antecedenza, già determinato ad arrecare il danno.

Il consulente che revoca il suo consiglio prima dell'esecuzione viene scusato dalla restituzione, se il consiglio cessa di influire. *Il nudo consiglio*, cioè, senza ragioni in favore, facilmente cessa di influire; *il consiglio vestito*, invece, non tanto facilmente cessa di influire; occorre, dunque, più che

una semplice ritrattazione, porre un ostacolo alla sua esecuzione. Solo in questo caso il consulente viene scusato dalla restituzione. Se invece non riesce a revocare il consiglio perché non lo può far giungere all'esecutore, è tenuto alla restituzione, come pure è tenuto alla restituzione se ha insegnato il modo di compiere il danno, al dannificatore già deciso al danno.

Il consigliere non è tenuto a risarcire i danni subiti dall'esecutore del consiglio, se questi liberamente l'ha eseguito. Lo stesso, se si compie un danno maggiore di quello consigliato.

Non esiste obbligo di restituzione, quando si consiglia a qualcuno di arrecare un danno minore di quello al quale l'altro è già deciso; a meno che non si consigli di recare danno a una persona ben determinata, che l'altro altrimenti non danneggerebbe (cfr. anche n. 135).

Colui che dà un consiglio dottrinale falso, se è maestro d'ufficio, p. es., il medico, il confessore, è tenuto a ritrattare il suo consiglio, e se avrà già arrecato danno, è tenuto a ripararlo; se non è maestro d'ufficio non è tenuto a riparare i danni, salvo che non si sia spacciato per persona competente. È tenuto, però, a riparare il danno del terzo se il consulente era consapevole della propria ignoranza ed ha previsto, almeno confusamente, i danni che ne sarebbero venuti.

316. - III. **Il consenziente** è colui che col suo consenso o col suo suffragio concorre alla violazione di uno stretto diritto altrui.

Consenzienti sono p. es., i parenti e i padroni che sono conniventi con i propri sudditi nel commettere ingiustizie; i giudici che con i membri del tribunale emettono sentenze ingiuste, ecc.

Il suo obbligo è di riparare il danno ingiusto causato dal suo efficace consenso. Se poi il danno non dipende dal suo consenso pecca gravemente col consentire all'iniquità, però, non è tenuto alla restituzione. È tenuto alla restituzione colui che si astiene dal dare il suo voto favorevole e da tale astensione ne deriva un danno al prossimo.

Più consenzienti, che dànno un voto ingiusto, sono tenuti alla restituzione:

I. *Se contemporaneamente* (con schede, con alzata di mano o con altro mezzo) dànno un voto ingiusto.

2. *Se successivamente*: a) quando il voto ingiusto viene dato dietro *un precedente accordo*. In questo caso non è scusato dalla restituzione neppure colui che ha dato il suo voto dopo che fu raggiunto il numero di voti sufficienti ad arrecare il danno; b) *anche senza accordo* i consenzienti sono tenuti alla restituzione quando i voti sono revocabili e la votazione non è ancora completa. Se i voti sono *irrevocabili*, il consenziente *senza accordo*, in una votazione a voti successivi e pubblici, pecca contro la giustizia ma non è tenuto alla restituzione se il suo voto è già stato preceduto dal numero dei voti sufficienti ad arrecare il danno.

317. - IV. *L'adulatore* è equiparato al consulente, solo che l'adulatore al semplice consiglio vi aggiunge la lode o il vituperio, in conferma del consiglio vietato.

È tenuto alla restituzione qualora non revochi questa sua conferma.

Si richiede che il suo concorso all'azione sia efficace, cioè, che l'altro mai avrebbe compiuta l'azione senza questo concorso, ed avverta che la lode o il vituperio siano veramente causa del danno. È anche tenuto alla restituzione se dopo il danno, con la sua adulazione, impedisce che si effettui la restituzione.

318. - V. **Il ricettatore**. Chi aiuta il dannificatore ricevendolo presso di sé o nascondendo le cose rubate, è tenuto sia a revocare il suo concorso, e se ha ricevuto cose rubate a restituirle come possessore in mala fede; sia a riparare i danni causati dalla sua opera efficace.

Non è ricettatore colui che da amico, consanguineo, ecc. o gli presta il nascondiglio o gli mostra una via per fuggire o lo difende in giudizio per evitargli una condanna.

319. - VI. **Il partecipante**. È di due specie: partecipante *alla refurtiva*, se dopo il furto riceve una parte della cosa rubata; e partecipante *al danno*, se aiuta un altro a commettere un'azione ingiusta.

Il partecipante alla refurtiva è equiparato al possessore in mala fede; deve, perciò, restituire ciò che prese ingiustamente.

Il partecipante al danno pecca sempre contro la giustizia ed è tenuto alla restituzione se si tratta di una partecipazione *formale*, cioè, se partecipa non solo all'azione materiale ma anche all'ingiusta intenzione dell'agente; se, invece, si tratta di sola partecipazione *materiale*, cioè, aiutando solamente, senza partecipare all'azione perversa, non si pecca né si è tenuti alla restituzione quando l'azione non è intrinsecamente cattiva e vi è una giusta causa per cooperare (cfr. n. 318).

È permessa la partecipazione *mediata* ogni qualvolta interviene una giusta e proporzionata causa, l'azione non sia intrensicamente cattiva, si intenda un effetto buono. Così, p. es. per timore della morte è lecito dare l'arma ad un uomo deciso ad andare ad uccidere.

La partecipazione *immediata*: a) mai è lecita quando si tratta di una uccisione ingiusta; b) trattandosi di mutilazione è lecita solo quando è necessaria alla salute del mutilato; c) per i beni di fortuna è lecita solo nel caso di estrema o quasi estrema necessità nei beni di ordine superiore. In caso di grave timore è lecita la partecipazione immediata solo se il partecipante vuole e può riparare il danno, oppure se il danno verrà arrecato anche senza la partecipazione, oppure si tratta di danno leggero. Se non si verifica l'una o l'altra di queste ipotesi, si potrebbe cooperare immediatamente a un danno solo se ci fosse il pericolo per noi di subire un danno superiore, p. es., la perdita della vita.

320. - VII. **I cooperatori negativi** sono obbligati alla restituzione soltanto se per dovere di giustizia devono impedire il danno e non l'impediscono, *tacendo, non ostacolando e non denunziando il danneggiatore*, anche con grave incomodo.

È perciò tenuto alla restituzione il custode di merci, il quale pur potendo, non ha impedito il danno alla merce e non ha denunziato il danneggiatore. Gli esattori dei tributi che permettono la frode agli stessi tributi, sono tenuti a compensare il prezzo che doveva esser pagato dai frodatori, ma non sono obbligati alla restituzione per le multe che non sono state pagate per la mancata denunzia dei frodatori. I parenti, i maestri, i padroni, ecc. sono tenuti a riparare i danni dei propri sudditi se per grave negligenza non l'impediscono. Il consigliere è tenuto alla restituzione se, dovendo per ufficio dare il suo voto, col non darlo, ha fatto si che fosse emanata una sentenza ingiusta: Se uno ha ricevuto il danaro da un ladro con l'ingiunzione di tacere, è tenuto a restituirlo se è parte di un furto oppure se era obbligato ad impedire il furto.

Articolo IV

L'esecuzione della restituzione

321. - I. **Chi deve restituire**. Anzitutto deve restituire il possessore della cosa altrui, sia che la possieda «in re», sia in equivalente. In secondo luogo devono restituire i cooperatori, incominciando dai positivi.

a) Se il debitore principale restituisce, gli altri non sono tenuti, ma se restituisce uno dei debitori secondari, il principale lo deve rimborsare.

b) Se il creditore condona il debito al danneggiatore principale, il debito resta condonato per tutti; se invece lo condona ad un danneggiatore secondario, non ne resta dispensato il principale.

c) Se uno dei debitori ugualmente obbligato quanto i suoi soci, ha restituito tutto il debito, gli altri devono rifondere a lui la loro parte.

322. - II. **Quanto si deve restituire.** Quando più persone concorrono nell'arrecare un medesimo danno, possono essere obbligate alla restituzione o *in solidum absolute*, o *in solidum conditionate*, oppure solo *pro rata parte*.

La *restituzione in solidum* è l'obbligo che incombe ai singoli cooperatori di riparare tutto il danno arrecato. Quest'obbligo è *assoluto*, se uno da solo è tenuto a riparare tutto il danno, gli altri sono obbligati soltanto se questi viene meno; è *condizionato*, quando uno deve risarcire il danno recato dagli altri se questi non riparano. Nel primo caso, se ha risarcito l'intero danno, non può esigere il compenso dagli altri cooperatori; nel secondo caso, invece, può esigerlo. L'obbligo di restituire *pro rata parte* è quello che incombe ai singoli cooperatori di restituire solo la parte del danno arrecato.

1. *È tenuto a restituire in solidum* soltanto colui che è stato la causa (fisica o morale) di tutto il danno.

Se è stato causa principale di tutto il danno è tenuto alla restituzione *in solidum absolute*; se è stato, invece, causa in eguale misura con gli altri, di tutto il danno, è tenuto alla restituzione *in solidum conditionate.*

È causa di tutto il danno in ugual misura con gli altri, colui che *di comune accordo* contribuì ad arrecare il danno, in modo che senza la sua cooperazione il danno non avrebbe potuto essere causato. Se la sua cooperazione è stata bensì *sufficiente ma non necessaria*, egli deve risarcire condizionatamente con gli altri tutto il danno, se si tratta di cooperazione morale; deve, probabilmente, risarcire solo per la sua parte se si tratta di cooperazione fisica.

2. Colui che insieme con gli altri è causa (morale o fisica) parziale del danno, è tenuto a rispondere soltanto *per la sua parte* (pro rata parte).

Causa parziale del danno è colui la cui azione non è né necessaria, né sufficiente a causare il danno, ma solo a renderlo più facile.

NOTA. Il confessore non imponga la restituzione *in solidum*, se dopo una diligente investigazione rimane il dubbio sulla responsabilità del penitente, e neppure la richieda quando dubita se gli altri hanno soddisfatto o soddisferanno per la loro parte.

323. - III. **A chi si deve restituire**. 1. Se la persona a cui si deve restituire è conosciuta, a lei deve essere fatta la restituzione.

Se questa persona è morta devesi restituire agli eredi. Non si soddisfa al dovere della restituzione facendo celebrare un determinato numero di Messe, a meno che non risulti esser questa la volontà del danneggiato. Se il danneggiato è lo Stato o una comunità, a questi devesi restituire; ma facilmente, in questi casi si può concedere che la restituzione venga fatta ai poveri. Una grave ragione, tuttavia, può scusare dal restituire agli stessi padroni, p. es., al marito sciupone, ad una società eretta a fine perverso, ecc. In questi casi la restituzione deve esser fatta alla moglie, ai singoli soci, ecc.

2. Quando la persona a cui deve si restituire è sconosciuta, oppure è impossibile rimetterle la cosa, in tal caso il possessore in buona fede può ritenerla; in possessore in mala fede, come anche l'ingiusto dannificatore, la deve erogare ai poveri o per cause pie.

Quando tra più persone non si sa qual è quella a cui devesi restituire, ma si sa che trovasi tra quelle persone, bisogna dividere la cosa tra i proprietari presunti se sono in piccolo numero; se invece sono in molti bisogna distinguere: a) se la cosa è stata acquistata *in buona fede*, può essere ritenuta dal possessore, come p. es. le cose trovate; b) ma se la cosa è stata acquistata *in mala fede*, deve essere distribuita ai poveri.

324. - IV. **In che ordine si deve restituire**. L'ordine della restituzione può riguardare sia i cooperatori che i creditori. Circa i cooperatori cfr. n. 321; qui trattiamo l'ordine dei creditori nel solo caso in cui tutti i creditori non possono essere soddisfatti. L'ordine è stabilito sia dalla legge naturale sia dalla legge positiva.

1. *La legge naturale* esige che tra i creditori abbia la preferenza:

a) Il proprietario della cosa che *realmente* esiste.

Tali sono le cose depositate, affidate, rubate, ecc. (cfr. quanto fu detto circa il possessore in buona fede e mala fede, n. 278-282).

b) I creditori ipotecari in ordine di tempo.

Tra gli altri creditori hanno la precedenza quelli a titolo oneroso su quelli a titolo gratuito.

Tra i diversi debiti di un medesimo ordine non può ritrovarsi l'uso di soddisfare i creditori in ordine di tempo oppure prima i poveri, prima a chi prima domanda, prima all'amico, ecc. Si può, però, anche soddisfare pagando ciascuno una parte, per quanto lo permette il patrimonio.

Se uno non può soddisfare tutti i suoi creditori commette *un'ingiustizia* vendendo tutti i suoi beni ai figli o intestandoli alla moglie, a meno che anche questa sia creditrice verso il marito, oppure ciò che ad essa è stato intestato sia il puro necessario al suo onesto sostentamento secondo il suo stato.

2. *La legge positiva* dispone:

a) Anzitutto bisogna pagare i debiti privilegiati, come p. es., gli stipendi di giustizia, gli stipendi dei medici, dei servi per il corrente e per il predecente anno, ecc.

b) In secondo luogo si devono soddisfare i creditori ipotecari in ordine di tempo.

c) I creditori comuni (cfr. C.C.I. articoli 2740, 2898 e il R. D. 16 marzo 1942, n. 267, che regola tutta la materia del fallimento).

325. - V. **Modo di restituire**. La restituzione può esser fatta in qualsiasi modo, purché sia sufficiente a far sì che la cosa raggiunga il suo padrone.

Vale quindi la restituzione fatta in modo occulto e all'insaputa del debitore e del creditore, specialmente se ciò è necessario ad evitare l'infamia. Può anche farsi addossandosi un lavoro insolito a favore del creditore, inviando anonimamente il danaro per posta o altro mezzo, per simulata donazione; in tal caso, però, bisogna stare attenti a non ricevere un altro dono dal creditore; può farsi la restituzione anche mediante una terza persona fidata, p. es., il parroco o il confessore. Nel caso in cui la restituzione debba farsi allo Stato ed esiste un modo legale per far giungere la somma all'erario pubblico, bisogna servirsi di questo; ove non esiste questo modo legale, se non si sa se la somma giunge a destinazione, si soddisfa distribuendola ai poveri nel miglior modo possibile.

Le spese e il pericolo della trasmissione sono a carico del ricevitore, se chi restituisce fu fino allora in buona fede; altrimenti sono a carico di colui che deve restituire.

NOTA. Il confessore sia cauto nell'accettare incarichi di restituzione, onde evitare pericoli per la sua fama e per il sigillo sacramentale.

326. - VI. **Tempo della restituzione**. La restituzione deve farsi al più presto possibile e integralmente.

Se vi è una giusta causa e il creditore non ne abbia a soffrire danno, è lecito differirla. Se invece si differisce senza giusta causa, si pecca; in tal caso, il debitore è tenuto a risarcire anche il danno che ne può derivare.

Chi vuole restituire parzialmente mentre potrebbe restituire tutto, non deve essere assolto perché il creditore non può essere privato del suo diritto. Solo chi non può restituire tutto è tenuto a restituire in parte.

La dilazione avvenuta per giusta causa, non comporta il risarcimento dei danni se si deve restituire solo in base alla cosa che si ritiene in buona fede; se, invece, devesi restituire in forza di un delitto ed i danni furono previsti, allora si è tenuti al loro risarcimento.

Articolo V

Cause scusanti dalla restituzione

Alcune di queste *estinguono* l'obbligo della restituzione, altre, invece, lo *sospendono* soltanto.

327. – I. **Si estingue l'obbligo della restituzione**: a) quando il creditore rimette, espressamente o tacitamente (p, es. stracciando la cartella del debito), tutto il debito.

Questa *remissione* può *ragionevolmente* anche presumersi, ogni qual volta il debitore prudente mente può pensare che se avesse domandato al creditore la remissione del debito, l'avrebbe concessa (Génicot-Salsmans, I, 558).

b) Con la soluzione del debito fatta al creditore del suo debitore.

Così p. es. Pietro deve 1000 lire a Paolo, Antonio, fratello di Pietro, suggerisce a questi di non pagare, perché tempo addietro Paolo gli ha defraudato più di 1000 lire; e se minaccia perché vuole esser pagato, gli imponga silenzio altrimenti gli darà querela, Questo modo di agire è lecito, purché consti del danno maggiore subito dal ereditare.

c) Mediante la compensazione, con la quale un debito uguale si estingue per l'una e per l'altra parte.

È necessario, però, che l'uno e l'altro debito sia dovuto per giustizia commutativa, sia inoltre certo e attuale.

d) Mediante una dispensa da parte della S. Sede, per i beni ecclesiastici e per i beni incerti, data per giusta causa.

Questa composizione si concede quando il debito è in favore di una causa pia, oppure quando è ignoto il padrone e la restituzione deve farsi ai poveri. In Italia la composizione è avvenuta mediante l'art. 28 del Concordato Lateranense e con l'istruz. della S. Penit. del 12 febbr. 1929.

328. - II. **Viene differito l'obbligo della restituzione**: a) Nel caso di impossibilità fisica o morale.

È fisicamente impossibilitato il debitore che non ha i mezzi per restituire; è *moralmente impossibilitato* colui il quale incontra gravi difficoltà nel restituire, p. es. se dovesse subire una grave diffamazione, se venisse a decadere dal suo stato, o si riducesse in grave miseria, oppure soffrisse un danno maggiore di quello che verrebbe a subire il creditore privo della cosa che dovrebbe essergli restituita. Colui che si è fraudolentemente posto nella condizione nella quale si trova, è obbligato a restituire anche qualora dovesse decadere dalla sua posizione.

b) Quando si prevede il danno del creditore o di un terzo.

Se il creditore dovesse abusare dei suoi beni per peccare, non si è obbligati, anzi non è permesso restituirglieli, salvo che non vi sia da temere un grave danno non restituendo. Non si è obbligati dunque a restituire un libro cattivo, un'arma da fuoco, ecc. se si sapesse che il creditore ne abuserebbe.

329. - III. **Il fallimento** è l'atto con cui il debitore non potendo pagare tutti i suoi debiti, cede tutti i suoi beni, affinché si provveda a che il patrimonio, nel miglior modo possibile, venga devoluto all'estinzione dei debiti.

Il fallimento sia volontario che giudiziario non fa che sospendere l'obbligo della restituzione; tuttavia, il fallimento volontario in seguito ad una condizione espressa ed accettata dai creditori, può liberare completamente il debitore dall'onere della restituzione.

Prima dell'apertura del fallimento, in forza del diritto naturale, il debitore ha già degli obblighi particolari verso i creditori che non possono essere soddisfatti (cfr. n. 324).

Dichiarato il fallimento, il patrimonio viene totalmente sottoposto alle leggi circa il fallimento, le quali obbligano anche in coscienza perché tendono a tutelare gli interessi della giustizia e di tutte le altre virtù, sia individuali che sociali, senza le quali sarebbe impossibile ogni convivenza sociale.

Col fallimento è lecito conservarsi ciò che è necessario per vivere parcamente insieme alla famiglia, secondo la propria condizione.

Nel diritto italiano, raccolto nel R. Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel Codice Civile (art. 1977-1986, 2288, 2308) prima della dichiarazione di fallimento, una temporanea sospensione dei pagamenti può dar luogo alla procedura dell'*amministrazione controllata* mediante la nomina di un commissario giudiziale. Inoltre prima di giungere alla dichiarazione di fallimento può anche avvenire una libera composizione tra i creditori (concordato preventivo).

Avvenuta la distribuzione, resta sempre l'obbligo di ammortizzare i debiti, salvo volontaria rinunzia da parte dei creditori, dopo che il debitore è pervenuto a migliori condizioni economiche (cfr. C.C.I. art. 1230 cpv. 2, e art. 1984).

Articolo VI

La restituzione in alcuni casi

330. - I. **Per un danno nei beni spirituali**. *Per beni spirituali* qui s'intendono non solo quelli che appartengono all'ordine *soprannaturale* e riguardano l'eterna salute, ma anche quelli di ordine *naturale*, come la scienza e le arti, l'uso della ragione e della libertà.

1. Colui che con qualsiasi mezzo ingiusto arreca ad un altro un danno spirituale, oppure impedisce uno dal conseguire un bene spirituale, è obbligato a riparare il danno se si può riparare nello stesso ordine di beni.

a) Se uno con frode o con timore indusse un altro al peccato, è obbligato a farlo retrocedere dal peccato, se da sé non può accorgersi del male. Ma se questi può da sé sollevarsi dal male e non lo fa, il dannificatore non è obbligato a nulla.

b) Colui che con frode induce uno in un errore pratico, da cui ne può seguire un male, p. es. ha insegnato che non si deve restituire la fama, è tenuto a revocare l'errore e compensare il danno se ne è seguito.

c) Chi priva un altro dell'uso di ragione, della memoria, della libertà, col veleno o con altro mezzo nocivo, non è tenuto a riparare il danno spirituale, perché è impossibile; ma è tenuto a riparare il danno temporale che subisce colui che resta privo di queste facoltà.

2. Colui che senza mezzi ingiusti arreca un danno spirituale o impedisce uno dal conseguimento di un bene spirituale, è tenuto a riparare non per giustizia ma per carità.

Così, chi col suo esempio indusse uno al male, per dovere di carità e non di giustizia deve richiamarlo.

331. - II. **Per i danni alla vita del corpo**. I. **Omicidio e mutilazione**.

Dall'omicidio e dalla mutilazione ne può derivare un danno *personale, spirituale* e *temporale*. Il primo consiste nella perdita della vita, il secondo nella privazione della possibilità di pentirsi dei propri peccati e di procurarsi i suffragi che avrebbe stabilito per testamento, il terzo consiste nelle spese di cura, nel lucro cessante, ecc.

a) *Il danno personale*. Probabilmente a nulla si è tenuti per la vita o per un membro perduto, perché il loro valore è incalcolabile; tuttavia si è obbligati a risarcire tutti i danni temporali che ne seguono.

Quest'obbligo nasce dal solo omicidio o dalla mutilazione volontaria e ingiusta, perché il dovere della restituzione nasce solo dal danno volontario e ingiusto.

b) *Per il danno spirituale* arrecato all'ucciso e in qualche modo previsto, p. es., dalla mancanza di quei suffragi che avrebbe stabilito per testamento, la compensazione deve farsi almeno con alcune preghiere e suffragi per la sua anima.

c) *Per i danni temporali*, l'Omicida o il feritore deve riparare quelli che direttamente provengono dalla ferita, dalla mutilazione, ecc.; quindi: le spese di cura, indennizzare il ferito del lucro cessante e del danno emergente, rifondere alla famiglia i danni che direttamente soffre dalla morte del padre, del figlio, ecc.

Devono essere riparati solo quei danni che sono stati arrecati alle persone che erano così congiunte con l'ucciso che da questi ricevevano il sostentamento. Nel novero di queste persone vi sono la moglie, i figli, i genitori. Non si è tenuti a risarcire nulla se dalla morte i parenti non ebbero alcun danno economico, come nel caso che l'ucciso non avesse alcuna premura per la famiglia, oppure ad essa si provvedesse in altro modo. Neppure si è tenuti a risarcire il danno derivato a parenti lontani, ai poveri, alle cause pie, ecc. salvo che l'omicidio o la mutilazione non sia stata compiuta proprio per danneggiare queste persone. Non si deve riparare neppure le spese fatte per i funerali, perché tali spese dovevano esser fatte anche se fosse avvenuta la morte naturale. Non si è tenuti alla restituzione se si uccide per eccesso nella necessaria difesa. Se uno rovoca a duello un altro costringendolo ad accettare con la violenza, timore o gravi minacce e poi lo uccide o lo ferisce, è tenuto alla restituzione come l'omicida o il feritore. Non vi è obbligo di restituzione, invece, se colui che è stato provocato, spontaneamente accetta, oppure se il provocato uccide il provocante.

332. - 2. **La fornicazione e lo stupro**. a) Se la giovane ha *liberamente acconsentito*, a nulla è tenuto il fornicatore, eccetto a provvedere, insieme alla madre, all'educazione della prole.

Il C.C.I. dà disposizioni circa la filiazione illegittima. I figli illegittimi possono essere riconosciuti, in alcune circostanze, dal padre e dalla madre (art. 250); sono esclusi, salvo casi eccezionali, i figli incestuosi e gli adulterini (art. 251 ss.). Sul figlio riconosciuto il genitore esercita la patria potestà, gli dà il proprio cognome; è obbligato a mantenerlo, ecc. In caso di morte del genitore il figlio naturale riconosciuto ha diritti speciali (cfr. n. 258). In altri casi è ammessa la dichiarazione di paternità (art. 269) e la sentenza ha per effetto il riconoscimento del figlio naturale (art. 277). Se occorre si ammette anche la ricerca della maternità con la conseguente dichiarazione (art. 272). Non essendo possibile il riconoscimento o la dichiarazione di paternità, il figlio naturale può, in alcuni casi, ottenere gli alimenti (art. 279) con un assegno vitalizio in caso di morte del genitore (art. 580). In determinate circostanze, il figlio può essere anche legittimato per susseguente matrimonio dei genitori o per decreto (art. 280-290).

333. - b) Se la donna fu *violentata* deve essere risarcita di tutti i danni.

È tenuto lo stupratore o il fornicatore, alla riparazione dei danni che provengono alla donna dal disonore o dall'infamia, nonché quelli che provengono come conseguenze dello stupro o della fornicazione, p. es. le spese per i parto, per le malattie sopravvenute per tale causa, dotare la donna per un conveniente matrimonio, e, possibilmente sposarla, anche per evitare lo scandalo.

Però non è tenuto a sposarla, se il fornicatore non ha fatto alcuna promessa di matrimonio; e se per ottenere la copula ha promesso alla giovane di sposarla, neppure in forza di questa semplice promessa orale è obbligato a sposarla; il canone 1017 esige la promessa scritta (cfr. n. 639). Tuttavia, se il fornicatore *dolosamente inganna* la donna, facendole una finta promessa di matrimonio, pur sapendo che tale promessa era nulla, mentre la donna la riteneva per vera, per sé è obbligato a sposarla se i danni sopravvenuti non possono essere riparati altrimenti, eccetto il caso che si preveda un matrimonio infelice. In quest'ultima ipotesi, però, rimane l'obbligo di riparare i danni in altra maniera, p. es. contribuendo in danaro all'alimentazione della prole, dotando la donna, ecc.

Se la donna ha avuto la copula con due persone e non si sa chi dei due sia stato la causa della prole, nessuno è tenuto ad alimentarla, perché alla donna va addebitata la colpa per la quale non si può conoscere il padre.

334. - 3. **Adulterio**. a) Quando si commette adulterio di mutuo consenso, ambedue gli adulteri sono tenuti alla riparazione dei danni per la prole adulterina, sia verso il marito, per le spese occorrenti per la nutrizione ed educazione, sia verso i figli legittimi in rapporto alla diminuita eredità.

Praticamente la donna colpevole non è tenuta a rivelare il suo delitto, ma dovrà compensare il danno arrecato alla famiglia, sia con un aumento di lavoro o industria nell'amministrazione della famiglia, sia diminuendo le spese personali. Se l'adulterio non ebbe conseguenze non vi è alcun obbligo di risarcire.

Se la donna fu indotta al delitto con violenza o inganno, solo l'adultero è tenuto alla riparazione dei danni suddetti.

b) Si è scusati dal risarcire i danni se ciò arrechi rave disturbo alla pace della famiglia, all'educazione dei figli, ecc.

335. - III. **Per la defraudazione dei tributi** (cfr. n. 199 c.).

Sono tenuti alla restituzione tutti coloro che si servono dell'inganno o della violenza per impedire agli impiegati di ricevere le imposte. Devono anche restituire coloro i quali colpevolmente non riscuotono le imposte giuste.

IV. **Per la infrazione della legge riguardante il servizio militare**.

Colui che con mezzi illeciti (bugie, finte malattie, mutilazione) si esime dalla milizia, non lede la giustizia commutativa, né è tenuto alla restituzione, perché non viola i diritti né dello Stato né di altre persone.

Colui che mediante danaro o altri mezzi corrompe i medici o gli ufficiali, affinché venga dichiarato inabile alla milizia, viola la giustizia commutativa, come la violano anche i medici e gli ufficiali, ed è tenuto alla restituzione, non verso lo

Stato, il quale non viene danneggiato, ma verso coloro che vengono chiamati in sua vece (Noldin, *De Praec*. n. 475).

Quando si tratta di mobilitazione, specialmente generale, la legge del servizio militare obbliga solamente a subire la pena; eccetto che non si tratti di guerra (Arregui, 356).

TITOLO II

I contratti

CAPITOLO I

I CONTRATTI IN GENERE

336. - I. **Nozione**. Il contratto è [34] l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (C. C. I. art. 1321).

In ogni contratto si richiede: la materia, il soggetto, il consenso e la forma, qualora sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità (cfr. C.C.I. art. 1325).

337. - II. **La materia del contratto**. Il contratto può essere stipulato circa cose o azioni che sono di dominio umano.

Deve avere questi requisiti (cfr. C.C.I. art. 1346 ss.):

1. Deve essere *possibile, sia fisicamente sia moralmente.*

Se la cosa è parte possibile e parte impossibile, deve osservarsi per la parte possibile, a meno che la natura della cosa o l'intenzione dei contraenti esiga tutto o nessun obbligo. Se la prestazione divenne impossibile solo dopo il contratto, cessa con ciò l'obbligazione, purché l'impossibilità non sia stata causata colpevolmente, in tal caso si è tenuti alla riparazione. Un contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (C.C.I. art. 1347).

2. *Stimabile il prezzo*.

Questa condizione è propria ed esclusiva del contratto reale, ma non di quello personale, come p. es. il matrimonio.

Nei diritti civili soglionsi escludere dalle materie contrattuali le cose che non sono in commercio, però questa clausola deve intendersi di quelle cose che servono all'utilità pubblica (C.C. I. art. 822), oppure che non possono alienarsi per una proibizione del diritto divino o ecclesiastico.

3. *Giusta e onesta*.

Cioè non proibita da alcuna legge. Per la validità del contratto è sufficiente che la materia sia *sostanzialmente* onesta; il contratto può essere valido anche se vi sia qualche circostanza accidentale che lo rende illecito. Senza dubbio, se un contratto riguarda la prestazione di un'azione disonesta, prima che venga eseguita, deve restituirsi ciò che si è ricevuto per commettere l'azione disonesta, come p. es., se uno ha ricevuto del danaro per uccidere una persona, per infamarla, ecc.

È controverso se dopo compiuta l'azione cattiva debba restituirsi la cosa ricevuta per il contratto turpe che si è stipulato. La sentenza più comune ritiene che la cosa può riceversi e può ritenersi. Praticamente, però, colui che ancora non ha soddisfatto, né intende soddisfare al contratto, non può essere costretto a farlo. Inoltre, il diritto ad esigere la cosa stipulata pel contratto turpe, in diritto civile non può essere fatto valere efficacemente, perché il Codice civile esige per il contratto la materia lecita (art. 1346, 1343-1345, 1348). In forza di questo, dopo una sentenza giudiziale, il contratto può essere rescisso.

4. *Propria del contraente*.

Nessuno, infatti, può trasmettere ad un altro un diritto che non ha. In diritto civile italiano il contratto può versare anche circa cose future, salvo i particolari divieti della legge (art. 1348, 1472). Sono esclusi i contratti riguardanti la propria successione o dei diritti che ad uno possa spettare su una successione non ancora aperta (art. 458). Si può anche stipulare un contratto circa una cosa che non era di proprietà del venditore, ma questi è obbligato a procurarne l'acquisto dal compratore, il quale diventa proprietario dopo l'acquisto fatto dal venditore (art. 1478).

5. *Certa e determinata*

Deve essere certa e determinata sia in se stessa sia nella sua quantità e qualità, altrimenti il contratto sarebbe illusorio (cfr. C.C.I. art. 1346).

338. - III. **Il soggetto del contratto** è qualunque uomo, che sia capace di compiere un atto umano perfetto; deve avere, inoltre, la libera amministrazione dei suoi beni, e per legge non sia stato dichiarato incapace a contrarre.

I. *Per diritto naturale sono incapaci* a compiere contratti tutti coloro che sono privi dell'uso di ragione.

Tali sono i bambini prima dell'uso della ragione, gli ubriachi, i dementi, ecc.

2. *Per diritto positivo* sono incapaci a contrarre da soli: gli interdetti, i minorenni, le donne maritate, i morti civilmente e tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti (cfr. C.C.I. art. 1425; 1443; 424).

I minorenni non emancipati *naturalmente* possono stipulare un contratto; però questa validità non è stabile, poiché può venire infirmata dietro un'opposizione fatta da persone abili e nel tempo stabilito dalla legge. Da questa disposizione viene eccettuato il caso del contratto matrimoniale e del contratto di lavoro.

I minori emancipati sono capaci a compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli altri si richiede o l'assistenza di un curatore nominato dalla legge (art. 392), oppure, oltre al consenso del curatore, si richiede l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 394).

La moglie ha il diritto di disporre liberamente e stipulare contratti circa i beni parafernali (cfr. n. 240), anche senza l'autorizzazione del marito (art. 210). Circa i beni dotali, invece, non può disporre (eccetto che per testamento) senza il consenso del marito.

I morti civilmente sono coloro che sono stati condannati a morte, al carcere perpetuo o alla deportazione. Attualmente i morti civilmente non vengono più riconosciuti ma possono considerarsi tali coloro che hanno l'interdizione perpetua o temporanea da determinati pubblici uffici (C.P.I. art. 28-29).

339. IV. **Il legittimo consenso** deve essere:

1. *Interno*

Deve essere emesso con l'animo di obbligarsi; non è però necessario avere l'intenzione di adempiere l'obbligo. Colui che con finzione stipula il contratto, è tenuto in coscienza alla riparazione dei danni che ne possono provenire alla parte ingannata. E se è stato eseguito, il dominio non per questo viene traslato, ma chi inganna è da ritenersi possessore in mala fede; chi resta ingannato è possessore in buona fede.

2. *Esterno*, cioè espresso con scrittura o altri segni stabiliti dal diritto positivo (cfr. C.C.I., art. 1350).

Il silenzio non è indice di consenso, a meno che non si tratti di contratti gratuiti, o anche di contratti onerosi verso i quali l'altra parte potrebbe e dovrebbe contraddire e non contraddice (cfr. C.C.I. art. 1350).

3. *Mutuo*. Se il contratto è oneroso, si richiede l'accettazione da ambo le parti unitamente alla cessione. Se è gratuito si richiede la cessione da una parte e l'accettazione dall'altra. L'accettazione per legge positiva, deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi, il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte (C.C.I. art. 1326). È ammessa in alcuni casi l'esecuzione del contratto anche prima della risposta dell'accettante (art. 1327). La proposta può essere sempre revocata, finché il contratto non sia concluso; però, se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizie della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto (art. 1328).

340. - 4. *Deliberato e libero.* Si oppongono al consenso deliberato e libero: l'errore, il dolo, la violenza, il timore.

A) **L'errore** (cfr. n. 16 ss.). a) *Ogni errore sostanziale*, anche puramente concomitante, rende invalido il contratto.

A norma del C.C.I. l'errore è essenziale: I) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, p. es. una vendita appresa per una donazione; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; p. es., uno crede di comprare un diamante, mentre l'altro non dà che una pietra falsa; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (art. 1429). L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (art. 1430).

b) *L'errore accidentale*, se non fu causa del contratto, non lo rende invalido.

In questo caso si ha una sufficiente cognizione dell'oggetto del contratto in rapporto alla sua sostanza, e perciò il consenso.

c) L'errore accidentale che fu causa del contratto, regolarmente rende invalido il contratto *gratuito*; non rende invalido, invece, il contratto *oneroso*, che, in caso di *dolo* da parte di uno dei due contraenti, può essere annullato da colui che è stato ingannato.

Irrita il contratto *gratuito* perché questo contratto richiede un più forte volontario, in quanto proviene solo da una volontà benigna. Il contraente, inoltre, in questo, contratto può limitare il suo consenso senza il pregiudizio, dell'altro. Non rende invalido il contratto oneroso, perché il bene comune esige una maggior fermezza di volontà in questo contratto; basta perciò il consenso circa la sostanza del contratto. Tuttavia, in coscienza, se il contratto non è stato ancora eseguito, probabilmente può essere annullato da colui che ha sbagliato purché renda sicura l'altra parte, e non sia intervenuta una sentenza giudiziale ad esigere l'esecuzione del contratto (Génicot-Salsmans, I, 589). Tanto più, poi, ciò può farsi in caso di dolo da colui che è stato ingannato, per ragione dell'ingiuria che porta con sé annesso il contratto.

341. - B) **Il dolo**. Valgono i medesimi principi enunciati per l'errore, cioè, invalida o rende annullabile il contratto secondo che induce in un errore sostanziale o accidentale. Ma colui che inganna, è sempre tenuto alla riparazione dei danni.

Il C.C.I. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Se il dolo è stato *incidente*, cioè, non determinante il consenso, il contratto è valido; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (art. 1439-1440).

342. - C) **La violenza** (cfr. n. 19). Secondo il C.C.I. la violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo (art. 1434). La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male

ingiusto e notevole. Si ha riguardo in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone (art. 1435). La violenza morale coincide col *timore*.

343. - D) **Il timore** (cfr. n. 18). a) Il timore invalida sempre il contratto, ogni qualvolta toglie l'uso della ragione.

b) *Il timore giusto* e proveniente da una causa intrinseca o necessaria, rende sempre valido il contratto.

Con questo timore liberamente si sceglie il contratto come mezzo adatto ad evitare un male che si teme; così p. es., è valido il contratto stipulato da colui il quale dà del danaro ad uno, affinché lo aiuti a sfuggire una pena giusta.

A norma del C.C.I., come nella violenza così anche per il timore si deve tener conto dell'età, del sesso e della condizione delle persone. Solo il timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento, solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (cfr. articoli 1435- 1438).

c) *Il timore ingiusto* causato da una delle parti contraenti in ordine al contratto, *se è grave*, con certezza, *se è leggero*, probabilmente, vizia il consenso da rendere *nullo* il contratto gratuito e *rescindibile* quello oneroso.

Ne segue di conseguenza che colui il quale fu causa del timore ingiusto, è tenuto a restituire la cosa carpita, se l'altro la domanda; e se non vuole, colui che ha subito il timore può compensarsi occultamente.

Secondo molti autori il contratto gratuito stipulato in seguito a timore grave e ingiusto in ordine al contratto è solo rescindibile (cfr. Noldin, *De Princ*. 537).

d) *Il timore ingiusto causato da un terzo*, se è causa del contratto, ha lo stesso effetto del timore ingiusto causato dall'altra parte contraente, eccetto per il contratto oneroso, il quale, se è *di stretto diritto* oneroso per sé è valido, ma il terzo è obbligato a riparare l'ingiustizia.

344. - V. **Obbligo del contratto.**

1. Ogni contratto valido genera un'obbligazione, m forza *della giustizia commutativa*, in coscienza.

Fa eccezione a questa norma soltanto *la promessa gratuita*, la quale, secondo l'intenzione di chi promette, può obbligare solo per fedeltà.

Il contratto valido per giustizia obbliga non soltanto a tutto ciò che è stato stabilito nel contratto, ma anche a tutte le conseguenze che, secondo l'equità, l'uso e la legge, ne derivano. La gravità dell'obbligo scaturito dal contratto è proporzionata alla materia; è grave, perciò, in materia grave, è leggera in materia leggera.

Il contratto rescindibile obbliga una parte, finché l'altra parte che ha il diritto a rescindere non domandi la rescissione. Il contratto può essere rescisso anche di privata autorità, eccetto in due casi, cioè: se la cosa è dubbia oppure se la legge stabilisce che la re scissione deve esser fatta dal giudice. Se entro il termine stabilito il contratto non viene rescisso, acquista la stabilità.

La violazione del contratto genera l'obbligo di risarcire il danno, se la parte lesa, lo ha subito.

Se l'obbligazione del contratto *è personale*, lega i soli contraenti; se *è reale*, passa agli eredi e successori. L'obbligo reale riguarda in modo speciale il patrimonio.

Il diritto italiano afferma che il contratto ha forza di legge per ambo le parti (art. 1372).

345. - 2. **Contratto condizionato**. Aggiungendo al contratto una condizione, la validità o l'invalidità di esso è subordinata alla verifica della condizione apposta.

Se la condizione riguarda il *presente* o il *passato*, il contratto è valido o invalido secondo che essa esiste o non esiste; se riguarda il *futuro contingente*, sospende l'obbligo finché non si avveri; se riguarda il *futuro necessario*, il contratto diviene subito valido, purché l'intenzione del contraente non sia di aspettare l'effettuarsi della condizione; la condizione impossibile o turpe invalida il contratto sia per diritto naturale che per diritto positivo (cfr. C.C.I. art. 1353-1361).

3. L'adempimento di un contratto valido, rafforzato con *giuramento*, è dovuto non solo per giustizia ma anche in forza della virtù della religione.

Il giuramento annesso ad un contratto *illecito*, cioè che non può essere adempiuto senza commettere peccato, non genera alcun obbligo; annesso ad un contratto *invalido*, non lo rende obbligatorio. Se il contratto è *rescindibile*, il giuramento non gli dà la stabilità, ma non è lecito impugnarlo; rimane dunque l'obbligo di osservare il contratto in forza *della virtù della religione*, obbligo che può essere dispensato da chiunque ha la facoltà di dispensare dal giuramento (n. 183; Arregui n. 370; Génicot-Salsmans, I, 600).

346. - 4. **Il contratto modale** è quello che oltre alla prestazione propria del contratto ha con sé annessa in favore o in onere di uno dei contraenti, una prestazione speciale.

Il modo o imposizione non sospende il valore del contratto, tuttavia, essendo una cosa accidentale si è tenuti a rispettarla, purché non ripugni alla sostanza del contratto, p. es. lasciare a Tizio una somma con l'onere di una Messa annua. Se non è possibile stare al modo contrattuale, oppure l'onere è illecito, si considera non apposto (cfr. C.C.I. art. 793-794).

347. - 5. **Estinzione dell'obbligazione**. L'obbligo del contratto può cessare: a) *per novazione*. cioè, quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230); b) *per remissione*, mediante dichiarazione del creditore di rimettere il debito (art. 1236); c) *per compensazione*, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241); d) *per confusione*, quando le qualità di ereditare e di debitore si riuniscono nella stessa persona (art.

1253); e) *per impossibilità* sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1256); f) *per distruzione* incolpevole della cosa; g) *per prescrizione* liberativa (cfr. n. 257 ss.).

348. - 6. **La forma del contratto**. La forma da seguirsi nella stipulazione del contratto deve essere quella stabilita dal diritto positivo.

Questa forma legale riguarda, probabilmente, solo gli effetti civili del contratto; sicché, un contratto stipulato senza questa forma, probabilmente, è valido in coscienza finché non viene sciolto mediante la sentenza del giudice. Non consta infatti che il legislatore, nei recenti diritti, voglia annullare questi contratti prima della sentenza giudiziale.

Il C.C.I. stabilisce alcuni contratti che devono farsi per atto pubblico sotto pena di nullità (cfr. art. 1350); stabilisce ancora che se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma, si presume che la forma sia voluta per la validità del contratto (cfr. art. 1352).

CAPITOLO II

LE VARIE SPECIE DI CONTRATTO

349. - I contratti si distinguono in gratuiti ed onerosi, secondo che comportano un onere da una sola parte o da entrambe le parti.

Articolo I

I contratti gratuiti

I. La promessa.

1. La *promessa* è un'obbligazione gratuita fatta ad un'altra persona e da lei accettata, di una cosa possibile e onesta.

La promessa deve essere deliberata e libera, manifestata all'altra parte e fatta con volontà di obbligarsi; dall'altra parte deve essere liberamente accettata.

2. **Obbligo della promessa**. a) Dipende dall'intenzione del promittente, se la promessa obblighi sotto colpa grave o leggera.

L'intenzione del promittente si manifesta o dalle parole della promessa o dalle circostanze. Se la cosa è dubbia l'obbligo è sempre di fedeltà e sotto colpa leggera. Il danno causato dalla mancata fedeltà alla promessa, deve essere riparato.

b) L'*obbligo* cessa per un notevole mutamento delle cose, con la morte del pro mittente purché non passi agli eredi, con la condonazione da parte del promissario se la promessa è mutua, se una delle parti viene meno.

Per il diritto civile cfr. art. 1987-1991.

II. **La donazione**

350. 1. La *donazione* è il gratuito trasferimento di una cosa ad un altro, il quale l'accetta.

Può essere *libera, remunerativa, tra i vivi e per causa di morte.*

Perché possa effettuarsi la donazione è necessario che il donante, sia di diritto che di fatto, non sia incapace a donare ed il ricevente sia abile a ricevere. Deve esser fatta di cose proprie. Colui che non può pagare i debiti non può donare; tuttavia la donazione sarebbe ingiusta sia da parte del donante che dell'accettante, ma valida. Il donatario, se, ignorando l'impossibilità del donante, accetta la donazione, non è tenuto alla restituzione; mentre vi è tenuto se conosce l'impotenza del donante (cfr. C.C.I. art. 774 ss.).

Il diritto italiano esige che la donazione venga fatta per atto pubblico sotto pena di nullità, eccetto che si tratti di donazioni di poco valore in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 782-783).

351. - 2. **Revoca della donazione.** La donazione può essere revocata, per legge positiva, in alcuni casi.

In diritto italiano può essere revocata: a) *per ingratitudine*, cioè quando il donatario si è reso colpevole di ingiuria verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al di lui patrimonio o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti o ha solo tentato di uccidere il donante o il coniuge o un ascendente o discendente del medesimo o ha commesso un danno su una di tali persone per cui la legge applica le disposizioni penali dell'omicidio, o ha denunziato tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (cfr. art. 801 e 463, nn. 1-3);

b) le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli possono essere revocate per la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del donante (art. 803). Non possono invece revocarsi neppure per le cause suaccennate, le donazioni remuneratorie o fatte in riguardo di un determinato matrimonio (art. 805). In caso di premorienza del donatario, può stipularsi la riversibilità delle cose donate, con l'effetto che i beni donati tornino al donante (art. 791-792).

III. **Il comodato o prestito d'uso.**

352. *Il comodato o prestito d'uso* è un contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803).

I. *Il Comodatario*: a) è tenuto a custodire diligentemente la cosa; e se per sua colpa viene deteriorata, distrutta, perduta, ecc. è tenuto alla riparazione dei danni; b) deve restituirla alla scadenza del tempo stabilito o quando se ne è servito in conformità al contratto; c) deve fare le spese per il suo mantenimento; d) non può concederne l'uso ad un terzo senza il consenso del comodante (art. 1803 ss.).

2. *Il Comodante*: a) deve risarcire al comodatario le spese straordinarie, necessarie ed urgenti, non per l'uso, ma per la conservazione della cosa; b) non può esigere la cosa prima della scadenza del tempo stabilito dal contratto, eccetto nel caso di un bisogno imprevisto; c) se la cosa ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendone i vizi, non ha avvertito il comodatario; d) il comodante può esigere l'immediata restituzione della cosa dagli eredi, in caso di morte del comodatario (art. 1808 ss. Il comodato senza determinazione di durata può essere richiesto a piacimento del comodante (art. 1810).

È illecito dare a prestito le cose sacre (consacrate o benedette) per un uso che ripugni alla loro natura (can. 1537).

IV. **Il deposito**.

353. *Il deposito* è un contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

È un contratto gratuito, tuttavia, oggi, è più frequente il deposito in cui, per la custodia, si paga una rimunerazione, come nel deposito bagagli in ferrovia, ecc. Ma se la cosa depositata deve essere mantenuta, il depositante deve rifondere le spese necessarie per il suo mantenimento (C.C.I. art. 1767, 1781).

I. *Il depositario è obbligato*: a) ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, ed è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti (art. 1768 ss.); b) non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (art. 1770); c) restituirla appena richiesta dal depositante, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario; d) il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli ha percepiti (art. 1771, 1775); e) se nel deposito è interessato anche un terzo, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo (art. 1773); se conosce che la cosa proviene da reato è tenuto a denunziare il deposito e solo dopo dieci giorni può restituire la cosa al depositante (art. 1778).

Per le cose depositate in albergo, l'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui consegnate, fino al limite massimo di lire cinquemila. La sua responsabilità è illimitata se il danno è imputabile a lui, alla sua famiglia

e ai suoi ausiliari, oppure se egli ha rifiutato di ricevere in consegna le cose del cliente senza giusti motivi (art. 1784). Lo stesso deve dirsi degli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili (articolo 1786).

2. *Il depositante è obbligato* a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (art. 1781).

V. **Il mandato**.

354. *Il mandato* è un contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (C.C.I. art. 1703).

1. *Il mandatario è obbligato*: a) ad usare diligenza nell'esecuzione del mandato (art. 1710); b) a non andare oltre i limiti del mandato, altrimenti l'atto resta a carico suo (art. 1711); c) a render conto dell'eseguito mandato e corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse (art. 1712-1714); d) a provvedere alla custodia delle cose ed alla tutela dei diritti del mandante; e) se sostituisce altri a se stesso senza la dovuta autorizzazione o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita (art. 1717-1718).

2. *Il mandante è obbligato*: a) a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome (art. 1719); b) a rimborsargli le spese, a pagargli il compenso che gli spetta, a risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico (art. 1720); c) il mandatario ha diritto a soddisfarsi sui crediti pecuniari, sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (art. 1721).

Il mandato si estingue per la scadenza del termine o per il compimento dell'affare; per revoca, per rinunzia, per la morte, interdizione o in abilitazione dell'uno o dell'altro. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (art. 1722).

La gestione degli affari è un quasi-contratto, con cui uno assume scientemente la gestione di affari altrui senza esservi obbligato. Il gestore, in questo caso, è tenuto a continuare la gestione finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso (art. 2028). Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che derivano da un mandato; il giudice, tuttavia, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (art. 2030).

VI. **Il mutuo**.

355. *Il mutuo* è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813).

Il Codice di Diritto Canonico esige che nei contratti vi sia sempre la parità tra il dare e l'avere, altrimenti ha luogo l'usura; nessun lucro, dunque, può esser percepito in forza del mutuo, salvo un moderato lucro legale, purché non consti che sia immoderato, oppure si può pattuire anche circa un lucro maggiore purché sia suffragato da un giusto titolo (can. 1543). L'interesse legale è il 5 per cento (C.C.I. art. 1284).

1. *Il mutuatario è obbligato* ad avere la cosa a suo pericolo, a consegnarla, trascorso il tempo stabilito, nella medesima qualità e quantità, e, se il mutuo riguarda il danaro, questo deve essere restituito secondo il valore che aveva al tempo in cui è stato mutuato (C.C.I. art. 1813-1817).

2. *Il mutuante è obbligato* ad avvertire il mutuatario dei difetti della cosa, a non richiederla prima del tempo stabilito o prima che il mutuatario abbia raggiunto lo scopo per cui gli è stata consegnata, a riceverla se gli viene consegnata prima del tempo, ed il tempo va a beneficio del mutuatario.

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date in prestito, se non prova di averi i ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario (C.C.I. art. 1821).

3. *L'usura* è un lucro che si percepisce dal mutuo senza titolo alcuno. È gravemente proibita e gli usurai sono tenuti alla restituzione ai mutuatari o ai loro eredi; in mancanza di questi, ai poveri.

VII. **I Monti di Pietà**.

356. *I Monti di Pietà* sono fondi di danaro costituiti allo scopo di soccorrere i poveri mediante il mutuo dietro la cessione di un pegno.

I Monti di Pietà sono onesti e leciti e ciò consta dall'approvazione della Chiesa (Conc. Later. V e Conc. di Trento).

Le condizioni richieste sono: a) che il danaro venga dato solo ai poveri, a meno che il Monte non sia così ricco da poter soccorrere senza pregiudizio dei poveri anche altre persone; b) il mutuo deve esser dato per un tempo stabilito; c) il mutuo deve essere ristretto ad una determinata somma.

Se dopo venduto il pegno il debitore non compare e neppure può essere rintracciato, il resto del pegno che supera può essere distribuito ai poveri oppure lo può ritenere lo stesso Monte.

Benché nulla vi sia di contrario che possano essere istituiti anche da privati, tuttavia in Italia non si permette, ed oggi non sono più riconosciuti sotto quel nome, ma si chiamano: *Monti di credito su pegno* (D.L. 10 maggio 1938).

Articolo II

I contratti onerosi

I contratti onerosi possono essere *commutativi* o *aleatori*.

§ 1. I CONTRATTI COMMUTATIVI

1. **La compra-vendita**.

357. - I. La *compra-vendita* è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (C.C.I. art. 1470).

All'essenza del contratto di compravendita appartiene: a) il *consenso*, il quale per alcuni contratti deve essere scritto; b) il *prezzo giusto*; c) la *merce* che può essere di qualunque specie purché sia commerciabile.

1. **Obblighi del venditore**. Il venditore è tenuto a consegnare la cosa venduta al compratore nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con tutti gli accessori, le pertinenze, i frutti ricavati dal momento della vendita, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta (art. 1476-1477); fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è l'effetto immediato del contratto; garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 ss.).

2. **Obblighi del compratore**. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nelle circostanze fissate dal contratto (art. 1498 ss.).

358. - A) **Il prezzo**. È l'espressione in moneta del valore della merce.

Il prezzo può essere: *legale, volgare* o *convenzionale*, secondo che viene determinato dalla legge, dalla comune stima che si fa della cosa, oppure da un libero patto stipulato tra i contraenti.

Il prezzo volgare a sua volta è *sommo*, se trascende la comune stima che si fa della cosa; *infimo*, se è al di sotto, *medio*, se è tra il sommo e l'infimo.

a) Per quelle cose per le quali è stabilito *il prezzo legale*, bisogna attenersi a questo prezzo, purché non sia ingiusto, la merce non sia di valore notevolmente superiore o inferiore all'ordinario e un tale prezzo sia da tutti adottato. Il prezzo *legale* è il *giusto prezzo*.

Il prezzo legale è detto anche prezzo *di calmiere* o prezzo *di mercato*. Esigere più di quanto permette questo prezzo è *ingiustizia*. È ingiusto, dunque, ingannare il compratore con menzogne o con frodi a comprare la merce a un prezzo superiore al legale. Non è inganno, però, esagerare il valore della merce perché i compratori vadano a comprarla.

Colui che ha venduto a prezzo ingiusto è tenuto alla restituzione di quella parte del prezzo che è ingiusta.

Vendere una cosa con un prezzo superiore al *sommo* o comprarla a un prezzo al di sotto dell'*infimo*, senza una ragione speciale, è ingiusto.

b) In mancanza del prezzo legale bisogna ritenere per giusto *il prezzo volgare* e a questo bisogna attenersi.

Vi sono tuttavia dei titoli che scusano dall'osservanza del prezzo volgare, cioè: un affetto speciale che il venditore ha verso l'oggetto e lo vende solo per magnanimità verso il compratore; se la cosa costituisce una novità o una rarità; se la cosa è venduta al minuto anzi che all'ingrosso, ecc. In tali casi il prezzo può essere di poco superiore al normale. Se invece in compratore prende delle merci all'ingrosso, se ne anticipa il pagamento o se si verificano altre cause di questo genere, il prezzo deve essere un poco diminuito.

c) Mancando sia il prezzo legale sia quello volgare, bisogna stare al prezzo convenzionale (o prezzo di contratto).

Questo avviene in modo speciale per le cose rare e preziose. Ma anche queste cose oggi bisogna farle stimare dai periti in materia, e stabilire un prezzo conveniente alla cosa.

359. - B) **Le varie specie di compra-vendita**. 1. *Il riscatto convenzionale* (retrovenditio), è un patto col quale il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono (C.C.I. art. 1500).

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza (art. 1500).

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, per le spese, per le riparazioni necessarie, e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (art. 1502).

Il termine per il riscatto non può superare i due anni nella vendita di beni mobili e di cinque in quella dei beni immobili (art. 1501).

360. - 2. *La vendita all'asta*. È una vendita fatta mediante un pubblico bando, con la quale tra i concorrenti la cosa viene data al maggiore offerente.

È detta anche vendita all'incanto. Può essere *volontaria* o *giudiziaria*, secondo che viene fatta spontaneamente dal padrone, oppure per legge (cfr. C.C.I. art. 2910-2933; e C.P.C.I. art. 576-591).

La differenza di questa vendita dalle altre consiste nel fatto che il prezzo giusto non viene stabilito in base alla stima comune che si fa della cosa, ma dell'accordo tra i concorrenti. È lecita perché l'autorità pubblica approva il prezzo giusto pubblicamente stabilito dalla concorrenza.

È lecito, perciò, al venditore, unirsi ai concorrenti ed anche pregare o pagare altri perché concorrano all'asta forzata, onde la cosa non sia venduta al di sotto dell'infimo prezzo; è illecito, invece, pagare altri perché alzino il prezzo, oltre il limite massimo, forzando casi un poveretto a cui è necessaria la compera, a spendere un prezzo ingiusto.

È lecito al compratore pregare altri perché non concorrano all'asta, è lecito anche il tacitare uno che vorrebbe rovinarlo concorrendo in gara sia per puntiglio e vendetta che per proprio interesse.

361. - 3. *Il monopolio* è il diritto di vendere una determinata merce ristretto soltanto a una o a poche persone.

Può essere *pubblico* (legale) o *privato*, secondo che per ragionevole causa viene concesso dalla pubblica autorità, oppure viene esercitato da uno o più negozianti.

Il *monopolio pubblico* (legale) è lecito purché il prezzo stabilito sia giusto.

Il *monopolio privato* è lecito purché il negoziante non impedisca con inganno o con frode che vengano portate altre merci sul mercato, per poter vendere le sue ad un prezzo più alto. È lecito purché le merci non vengano comprate da uno o da pochi per rivenderle più caramente. Il comprare tutte le merci di una regione per poi venderle a caro prezzo non costituisce peccato se si tratta di cose non necessarie all'uso comune; costituisce peccato contro la carità, secondo la sentenza più comune, se sono merci ordinarie.

362. - 4. *La vendita fatta per mezzo di sensali*.

In diritto civile sono detti *mediatori* (art. 1754-1765), e sono coloro che mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legati ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Essi devono adempiere fedelmente il negozio loro commesso e consegnare tutto il guadagno percepito al loro mandante, perché agiscono in suo nome e da questi ricevono lo stipendio dovuto. Possono ritenersi l'eccesso del lucro ricevuto in dono dai compratori per la loro diligenza; possono anche loro stessi comprarsi al prezzo stabilito le cose da vendersi e rivenderle poi a più caro prezzo ritenendosi l'avanzo se col mandante hanno pattuito il prezzo, o se, mediante un'industria straordinaria alla quale non erano tenuti, la cosa è stata migliorata.

Il diritto civile riconosce anche altre forme di mediatori, cioè: la rappresentanza (art. 1387-1400), la commissione (art. 1731-1736), l'agenzia (art. 1742-1753), e dà disposizioni particolari per le rappresentanze commerciali (art. 2203 ss.), e per i mediatori di borsa (legge 20 marzo 1913, n. 722).

II. **Il contratto di società**.

363 - 1. *La società* è un contratto col quale due o più persone mettono i loro beni o la loro industria in comune affine di ricavarne un guadagno, che dividono tra di loro (cfr. C.C.I. art. 2247).

I contratti di società sono di varie specie: a) Società semplice (C.C.I. art. 2251-2290); b) Società in nome collettivo (C.C.I. art. 2291-2312); c) Società in accomandita semplice (C.C.I. art. 2313-2314); d) Società per azioni (art. 2325-2471); e) Società a responsabilità limitata (art. 2472-2497).

2. *La liceità e l'onestà della società esige*: a) che il fine che si propongono i contraenti sia onesto; b) che il capitale rimanga a rischio e pericolo di chi l'ha fornito; c) che gli oneri e i guadagni siano egualmente ripartiti tra i vari soci in proporzione della quota capitale di ciascuno.

I soci peccano se si servono per utilità propria dei beni messi in comune; se essi non mettono in comune i guadagni che realizzano; se trascurano le cose che appartengono alla società o le arrischiano imprudentemente senza domandare consiglio agli altri; se si ritraggono, senza legittimo motivo dalla società, prima del tempo stabilito, ed in questo caso sono obbligati ad indennizzare gli altri.

3. *La società si scioglie*: a) per il decorso del tempo stabilito; b) per il conseguimento dello scopo per il quale fu istituita o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo; c) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è stata ricostituita; d) per le altre cause previste dal contratto sociale (C.C.I. art. 2272).

4. *Il triplice contratto*. È un contratto di società, al quale si aggiunge un duplice contratto di assicurazione, col quale si assicura, sia il capitale, sia il guadagno. Esempio:

Paolo si unisce in società con Pietro dandogli la somma di danaro necessaria per il commercio; Paolo, avendo la speranza di un guadagno pari al 15 per cento e temendo, d'altra parte, il pericolo di perderlo, stipula un secondo contratto con Pietro concedendogli il 5 per cento qualora gli assicuri il guadagno; sicché con questo secondo contratto il guadagno di Paolo è del 10 per cento; ma siccome è meglio uno minore ma certo, anziché uno maggiore ma incerto, Paolo stipula un terzo contratto concedendogli ancora il 5 per cento ma con l'obbligo di aver assicurato questo guadagno qualunque cosa possa avvenire.

Nonostante le antiche controversie sulla liceità del triplice contratto, si può dire che è lecito purché i singoli contratti siano stipulati con giustizia. Ai giorni nostri, però, data la facilità con cui si può collocare in luoghi sicuri il danaro, il triplice contratto è andato in disuso.

Se il contratto di società versa su *materie ecclesiastiche*, sia per la sua liceità come per la sua validità, occorrono tutte quelle condizioni che sono richieste per l'alienazione dei beni ecclesiastici (cfr. can. 1530 ss.).

III. **Il contratto di locazione**

Il C.C.I. rielaborando l'istituto della locazione, lo ha distinto dalla locazione dell'opera e delle opere con le quali nel Codice del 1865 era unito, ed ha ancora distinto la locazione dall'affitto, in quanto la prima si riferisce ai beni non produttivi, l'altra ai beni produttivi.

364. - 1. *La locazione* è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, dietro un determinato corrispettivo (C.C.I. art. 1571).

Colui che dà la cosa in locazione si chiama locatore, colui che la riceve si *chiama conduttore, locatario o affittuario*.

2. *Obblighi del locatore e del conduttore. Il locatore* deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; deve mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e deve garantirne il pacifico godimento durante la locazione (art. 1775). Il *conduttore* deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto e per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; deve, inoltre, il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587).

Se al momento della consegna la cosa è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può comandare la risoluzione del contratto e una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1578). Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio (art. 1585).

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata (art. 1588); deve, inoltre, restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta sotto pena del risarcimento dei danni per mancata restituzione (art. 1590-91). I miglioramenti apportati alla cosa sono a carico del conduttore; ma se sono stati apportati col consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna (art. 1592). Il conduttore può sublocare la cosa locatagli, salvo patto contrario, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi (art. 1594).

IV. **Contratto di affitto**.

365. - I. *L'affitto* è un contratto di locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva (azienda, fondo rustico, brevetto, ecc.).

Dal punto di vista del godimento della cosa, nessuna esigenza astratta induce il giurista alla distinzione tra beni produttivi e beni improduttivi; teoricamente, perciò, non vi è distinzione tra locazione e affitto. La distinzione ha solo un fondamento economico.

2. *Obblighi del locatore e dell'affittuario*. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata (art. 1617); l'affittuario deve curarne la gestione in conformità alla destinazione economica della cosa e all'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa (art. 1615).

Circa l'affitto dei fondi rustici e dell'affitto a coltivatore diretto cfr. art. 1628-1654.

V. **Contratto di appalto**.

366. – 1. *L'appalto* è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655).

2. *Obblighi dell'appaltatore*. a) Non si può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera senza autorizzazione del committente (art. 1656); b) deve eseguire l'opera e consegnarla entro il tempo stabilito e al prezzo convenuto dell'opera senza autorizzazione del committente (art. 1659).

Circa la verifica dell'opera cfr. art. 1665-66, a proposito della quale è da rilevare il diritto riconosciuto dal committente di procedere ad essa nel corso di esecuzione dell'opera (art. 1662).

È responsabile l'appaltatore dei difetti dell'opera destinata per sua natura a lunga durata (edifici e altre cose immobili), se questi vengono scoperti entro dieci anni. In rapporto alla scoperta di tali difetti il committente ha il diritto di denunciarli entro un anno dalla loro scoperta (art. 1669).

VI. **Contratto di lavoro** [35].

Tutto il V libro del C.C.I. è dedicato al lavoro considerato nelle sue molteplici forme, dalle più semplici alle più complesse (art. 2060 ss.).

367. - 1. *Il Contratto di lavoro* è un contratto con cui il lavoratore si impegna a lavorare sotto l'autorità, la direzione e la sorveglianza di un imprenditore, ricevendo in compenso una rimunerazione certa, immediata, stabilita anticipatamente (Fallon, *Principi di Economia sociale*, p. 211).

Circa l'onestà del contratto di lavoro, Pio XI nell'Enc. «*Quadragesimo anno*» del 15 maggio 1931, scrive: «Coloro che sostengono che il contratto di lavoro è in se stesso ingiusto, e che, di conseguenza, deve venir sostituito dal contratto di società, dicono delle cose evidentemente

assurde e calunniano il nostro predecessore (Leone XIII), le cui lettere encicliche non solo ammettono il salariato, ma si dilungano assai a determinare le regole di giustizia che lo riguardano».

368. - Il datore di lavoro. Circa gli obblighi del datore di lavoro cfr. n. 195. Qui tratteremo in modo particolare del salario e di altre particolarità connesse ad esso.

3. *Il salario giusto*. La norma che serve a determinare la giusta e onesta mercede deve desumersi sia dalla natura dell'opera prestata, sia dalla condizione degli operai. Generalmente quella mercede è giusta e onesta che, secondo la condizione e il lavoro degli operai, è sufficiente al vitto, al tetto ed al vestito, con una previdenza per il tempo della vecchiaia o dell'inabilità al lavoro.

Il *salario familiare* è quello che è necessario al sostentamento della famiglia. *È relativo*, se è dato in proporzione dei membri della famiglia, *è assoluto*, se è sufficiente al sostentamento ordinario di una famiglia di 4 o 5 figli.

Un operaio di matura età e di sana costituzione fisica deve guadagnare quel tanto che è sufficiente a mantenere una famiglia media di 4 o 5 figli, anche se di fatto non è sposato o non ha prole.

Per sostentamento ordinario si intende, oltre il cibo, il vestito e la casa, anche quelle necessità che possono occorrere nei casi ordinari della vita, come p. es. provvedere all'istruzione della prole, affrontare le spese per qualche malattia o pericolo, prendersi di tanto in tanto qualche onesto sollievo ed anche mettere da parte qualche cosa perché domani si possa provvedere ad un futuro matrimonio del figlio ecc. - È giusto, inoltre, che anche il resto della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune sostentamento, ma non bisogna abusare dell'età fanciullesca né della debolezza della donna (Pio XI, «*Quadragesimo anno*», Giordani, *l. c.,* pp. 391 ss.).

È molto controverso tra gli autori se il salario familiare sia dovuto, oltre che per giustizia legale, anche per giustizia commutativa.

La determinazione del salario è costituita anche dalle condizioni dell'azienda. È ingiusto chiedere esagerati salari, quando l'azienda non li può sopportare senza la propria rovina e la conseguente calamità degli operai «Quadragesimo anno». Un altro criterio è il bene comune:

«Finalmente la quantità del salario, deve contemperarsi col pubblico bene economico. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o bene comune, che gli operai mettano da parte la porzione di salario, che loro sopravanza alle spese necessarie per giungere a poco a poco ad un modesto patrimonio; ma non è da trasandare un altro punto d'importanza forse non minore e ai nostri tempi affatto necessario, che cioè a coloro i quali possono e vogliono lavorare, si dia opportunità di lavorare. E questo non poco dipende dalla determinazione del salario, la quale, come può giovare là dove è mantenuta tra giusti limiti così a sua volta può nuocere se li eccede ... È contrario dunque alla giustizia sociale che, per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato» (Pio XI, «*Quadr. anno*», I. Giordani, *l. c.*, p. 393).

Il salario vitale comprende non solo la sussistenza del lavoratore e della sua famiglia, ma anche l'assicurazione contro gli infortuni, la malattia, la vecchiaia e la disoccupazione (*Codice Sociale*, Ed. Civiltà Cattolica, 1944).

369. - *Correttivi del salariato*. Il contratto di lavoro offrendo, secondo il pensiero della «*Quadragesimo anno*» all'operaio maggiori vantaggi che non il contratto di società, non esclude inconvenienti sia per l'operaio che per l'imprenditore. Ad ovviare tali inconvenienti, Pio XI suggerisce che «nelle odierne condizioni sociali ... quanto è possibile, il contratto di lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come già si è incominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell'amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti».

A tale scopo vi sono vari sistemi: la partecipazione agli utili, l'azionariato del lavoro, la partecipazione alla gestione, i consigli di fabbrica.

a) *La partecipazione agli utili* con cui gli operai, oltre allo stipendio usuale, ogni anno, oppure ogni semestre, hanno diritto a un di più prelevato sui guadagni del padrone, quando questi superano un dato minimo.

L'utile, è il di più che se ne avrà (se se ne avrà) quando si saranno dedotti i rispettivi salari, l'interesse normale dovuto al capitalista e gli altri pesi. Esso non andrà al padrone, ma sarà diviso tra questi, la direzione e gli altri lavoratori. La percentuale di ognuno va stabilita con grande cura.

b) *L'azionariato del lavoro* consiste nel possesso da parte dei lavoratori di azioni di lavoro che dànno diritto a partecipare, con voto deliberativo nelle assemblee di azionisti o anche nei consigli di amministrazione, con eventuale diritto a dei dividendi.

Nonostante le molteplici difficoltà che incontra nel campo pratico, l'azionariato del lavoro dà ai lavoratori un titolo di diritto ben determinato e risponde più adeguatamente alle loro aspirazioni in seno all'impresa.

c) *La partecipazione alla gestione* si ha quando gli operai prendono parte alla direzione e al controllo dell'impresa.

Dal punto di vista tecnico, gli operai vorrebbero partecipare alla gestione per poter introdurre i miglioramenti tecnici suggeriti dalla loro esperienza; dal punto di vista finanziario essi vorrebbero sorvegliare la confezione dei bilanci per sapere con precisione gli utili dell'impresa, onde rivendicarne una parte sotto forma di aumento di salari o di partecipazione agli utili.

Non è di facile attuazione, specialmente se padroni e operai non sono animati da mutua benevolenza.

d) *I consigli di fabbrica* si hanno quando operai ed imprenditori collaborano in una stessa impresa per i comuni interessi chiarendo difficoltà che sorgono, scambiando proprie vedute e propri desideri per il bene della stessa impresa.

Esso vuol essere un istituto diverso dal consiglio di amministrazione, proprio della direzione dell'azienda; non vuol essere un organismo di classe che assolva compiti soltanto di carattere sociale in favore dei lavoratori, ma un organismo produttivo; vuol rappresentare la volontà dei lavoratori di partecipare alla direzione dell'azienda.

La Costituzione italiana all'art. 46 riconosce i consigli di fabbrica. Di fatto il movimento dei consigli di fabbrica si è esteso notevolmente in questo secondo dopoguerra.

370. - *Il prestatore di lavoro*. I doveri inerenti al prestatore di lavoro sono stati esposti al n. 195. Qui tratteremo in particolare dello sciopero e del boicottaggio.

371. - 5. *Lo sciopero e la serrata*. Lo sciopero consiste in una sospensione concertata del lavoro allo scopo di arrestare l'azienda. La serrata, invece, è il congedo temporaneo, in blocco, degli operai, allo scopo immediato di privarli del lavoro.

L'interesse generale è il primo criterio che permette di giudicare della legittimità o illegittimità di ogni sospensione concertata di lavoro. Devesi a questo criterio aggiungere il rispetto della giustizia e della carità (Codice Sociale, 117).

Il motivo dello sciopero deve essere tanto più grave quanto più ne viene a soffrire il bene comune; sommamente riprovevole, per questo motivo, è lo sciopero generale e lo sciopero degli statali. Siffatti pericoli per il bene comune giustificano le misure legislative che, in parecchi paesi, proibiscono ai funzionari l'uso di questa arma pericolosa (Codice Sociale, 119).

Gli stessi principi valgono anche analogamente per i datori di lavoro e la loro auto difesa per mezzo della serrata. Ad evitare tanto l'uno quanto l'altra serve ottimamente lo spirito e il lavoro di conciliazione mediante un rimedio preventivo: *l'arbitrato*. Allo scopo di organizzare, sotto gli auspici di istituzioni permanenti, la conciliazione e l'arbitrato, con efficaci sanzioni, debbono cospirare di comune accordo la professione organizzata e i pubblici poteri (Cod. Soc. 120).

Materia di discussione è, se il lavoratore abbia diritto di astenersi dal lavoro anche a scopi non sindacali, ma politici.

Gli stessi principi dello sciopero si possono applicare anche al cosiddetto *sciopero bianco* (la cosiddetta *non collaborazione*) e ad altre forme che non consistono nell'abbandono del lavoro, ma nella preordinata minore produttività o nella prestazione del lavoro in maniera diversa da quella disposta dall'imprenditore.

Il boicottaggio consiste nell'impedire ad uno il conseguimento di un determinato interesse, p. es., interdicendo la compravendita delle merci, se il boicottato è un negoziante, l'assunzione dei lavoratori se il boicottato è un datore di lavoro, ecc.

Come lo sciopero e la serrata, anche il boicottaggio è un'arma a doppio taglio che può essere usata legittimamente solo quando è l'unico mezzo efficace per difendersi da un sopruso, non potendosi ottenere una riparazione con i mezzi legali. Può essere lecito anche quando vi è proporzione tra il danno subito dal boicottato re e quello che si minaccia al boicottato. In ogni caso, però, si deve tener presente anche il danno collettivo che scaturisce da una violenta sospensione del lavoro. La legge italiana proibisce il boicottaggio (cfr. C.P.I. art. 505).

372. - 6. *Le Associazioni sindacali.* Allo scopo di tutelare gli interessi economici degli operai senza perdere di vista i principi della giustizia cristiana e le preoccupazioni religiose, sono sorti i Sindacati cristiani, i quali tra gli altri scopi, hanno quello di mitigare i conflitti tra industriali o datori di lavoro e lavoratori. Espressione della corrente cristiana nel campo sindacale sono soprattutto le

A.C.L.I. (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), le quali intendono «promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, negli ordinamenti, nella legislazione, integrando l'opera delle organizzazioni sindacali unitarie per tutto quanto esula dai compiti specifici riservati ai sindacati; ai quali intendono assicurare la completa e la più efficace partecipazione dei lavoratori cristiani» (Statuto dell' A.C.L.I., art. I).

VII. **Contratto del cambio e della rendita**.

373. - *Il cambio* è un contratto col quale si scambia una somma di danaro con un'altra somma, con un beneficio per il cambista.

Vi è un cambio che si fa a *mano a mano* cambiando moneta contro moneta, o moneta contro i suoi rappresentanti; vi è il cambio *locale*, che si fa quando un valore presentato si cambia con un valore assente, per mezzo di lettere di cambio; il cambio *estero* (detto anche traiettizio) cambia tratte contro danaro, agevolando così gli scambi internazionali e facendo economizzare le spese di trasporto, di assicurazione e di cambio del denaro.

Il cambio è lecito purché il lucro che se ne ricava non superi il giusto prezzo stabilito per legge o per consuetudine.

La *rendita* è un contratto col quale si stabilisce il diritto di percepire un utile annuale, proveniente da una persona o da una cosa (cfr. C.C.I. art. 1861 ss.).

Differisce dal prestito per iì fatto che nella rendita il capitale è alienato per sempre, salvo che non vi si aggiunga un contratto di riscatto.

La rendita è *riservativa* se è costituita mediante alienazione di un immobile (rendita fondiaria); è consegnati va, se è costituita mediante cessione di un capitale (rendita semplice) (C.C.I. art. 1863); è *vitalizia* o *temporanea*, secondo se viene costituita in perpetuo o a vita durante, oppure per un determinato spazio di tempo (cfr. art. 1861, 1872).

Perché la rendita sia lecita, è necessario che essa non superi il reddito che la cosa le produrrebbe, se si collocasse ad interesse a tasso legale; si deve però eccettuare la rendita *vitalizia* nella quale, tenendo conto dell'età e della salute, si può pagare anche il 10 o 15% per cento. Nella rendita vitalizia, il debitore non può farsi restituire ciò che ha pagato, senza il consenso dell'altra parte, a meno che quest'ultima non gli offra le garanzie convenute.

VIII. **I contratti sussidiari**

Si dicono contratti sussidiari perché sono usati per la sicurezza di un altro contratto. Sono quattro: *la fideiussione, il pegno, l'anticresi e l'ipoteca*.

374. - 1. *La fideiussione* è un contratto con cui uno, per garantire l'adempimento di un obbligo altrui, si obbliga personalmente verso il creditore (C.C.I. art. 1936).

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose; essa può prestarsi anche per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose; se eccede il debito è valida nei limiti dell'obbligazione principale (C.C.I. art. 1941).

È lecito ricevere un prezzo per la fideiussione, benché non vi sia alcun pericolo.

L'obbligo della fideiussione passa agli eredi, perché si tratta di un obbligo reale con cui sono onerati i beni.

375. - 2. *Il pegno*. È un contratto con cui il debitore consegna al creditore una cosa mobile per garantire l'obbligazione (C.C.I. cfr. art. 2784).

Il creditore è obbligato a custodire la cosa ricevuta in pegno e non può usarla senza il consenso del debitore salvo che l'uso sia necessario per la sua conservazione (cfr. art. 2790 ss.).

Il debitore è obbligato a pagare le spese occorrenti per la conservazione del pegno (art. 2790).

376. - 3. *L'anticresi* è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (C.C.I. art. 1960).

Si differenzia dal pegno in quanto con questo si trasferisce una cosa *mobile*, mentre con l'anticresi una cosa *immobile* perché il creditore ne percepisca i frutti.

Con l'anticresi il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile; ha inoltre l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti (art. 1961).

L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni (art. 1962).

377. – 4. *L'ipoteca* è un contratto che attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto al terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (C.C.I. art. 2808).

È legale, giudiziaria o volontaria secondo che è stabilita dalla legge, dal giudice o mediante un patto.

Per la sua applicazione cfr. C.C.I. art. 2808-2899.

§ 2. I CONTRATTI ALEATORI

Si dicono aleatori questi contratti perché in essi prevale la fortuna ed il caso. In questi contratti la giustizia richiede che l'esito sia incerto per ambedue le parti ed il prezzo sia proporzionato alla sorte.

1. **L'assicurazione** [36].

378. - È un contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (C.C.I. art. 1882).

L'assicurazione può esser fatta contro i danni e sulla vita (art. 1904 ss.). L'assicurazione contro i danni può essere per l'intero valore della cosa assicurata, o parziale, ma non oltre il suo valore (art. 1907 ss.).

Perché sia giusto il contratto di assicurazione è necessario che l'uno e l'altro contraente sia in certo della perdita della cosa o del danno; che il prezzo sia proporzionato al valore della cosa ed alla gravità del pericolo, e che l'assicuratore sia in grado di compensare il danno per cui si fa l'assicurazione.

1. *L'assicurato è obbligato* a dichiarare il vero valore della cosa e la gravità del pericolo, a non trascurare la cosa assicurata, e se si tratta di assicurazione della vita, interrogato dall'assicuratore, deve manifestare le malattie che ha o che ha avuto e che possono abbreviare la vita.

Il contratto di assicurazione sulla vita è invalido se si tace o si nega una circostanza che notevolmente influisce sulla lunghezza della vita dell'assicurando, purché tale circostanza sia stata conosciuta sia dal medico sia dall'interessato. Se però la circostanza è di poca entità, sicché il contratto è valido, ma se non si fosse taciuta o negata quella circostanza sarebbe stato stipulato con un altro prezzo, deve essere ridotto ad uguaglianza. Se dopo aver fatta l'assicurazione, il pericolo aumenta, ciò deve essere dichiarato.

Se l'errore che rende invalido il contratto riguarda *il valore della cosa*, il contratto è valido per il valore reale della cosa, ma se questo valore è stato esagerato, è invalida l'esagerazione; deve essere perciò ridotto ad uguaglianza; se invece il valore è stato molto diminuito, l'assicuratore è tenuto a compensare solo in base al prezzo pagato.

È tenuto alla restituzione colui che volontariamente distrusse la cosa assicurata oppure con frodi ottenne ciò a cui non aveva diritto. Allo stesso obbligo è tenuto colui che di fronte ad un eventuale caso di incendio non si è curato di sottrarre da esso la cosa assicurata oppure ha impedito ad altri di smorzare il fuoco.

I medici peccano e sono tenuti alla restituzione, se colpevolmente dànno erronee o false attestazioni circa la salute del cliente.

2. L'*assicurante* per giustizia è *obbligato* alla compensazione dei danni a cui si è obbligato con l'assicurazione e in base a tutte le condizioni implicitamente o esplicitamente stipulate nel contratto.

La riparazione dei danni deve avvenire al più presto dopo che la cosa è stata danneggiata o distrutta, altrimenti è tenuto al risarcimento dei danni avvenuti per causa del lungo tempo trascorso. Il risarcimento deve farsi in base al valore della cosa al momento della sua distruzione.

379. - **Legislazione italiana**. *Assicurazioni generali obbligatorie*. Sotto questo titolo vengono comprese: l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, quelle per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e natalità, gestite tutte dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti il limite di età per il godimento della pensione di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636).

Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'assicurazione è interamente a carico del datore di lavoro. È di diritto o automatica nei riguardi del lavoratore; cioè: il lavoratore è garantito anche in caso di inadempienza del datore di lavoro agli obblighi assicurativi e l'Istituto assicuratore risponde senz'altro delle prestazioni, salvo rivalsa sull'imprenditore inadempiente. L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (cfr. R. D. 17 agosto 1935).

L'assicurazione è gestita dall'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per tutte le industrie e lavorazioni soggette alla legge e per tutti i lavoratori, compresi i salariati della amministrazioni statali salvo le eccezioni seguenti: a) Le Casse Marittime per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; b) Ministero dei Trasporti e Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, rispettivamente per i dipendenti di ruolo ed avventizi (nelle Ferrovie anche i salariati); c) Ministero di Grazia e Giustizia per i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

La legge accorda: a) un'indennità giornaliera pari a due terzi del salario per l'inabilità temporanea a decorrere dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o dal decimo giorno se trattasi di malattia professionale;

b) una rendita all'infortunato per l'inabilità permanente;

c) una rendita e un assegno di morte ai familiari superstiti in caso di morte dell'infortunato. Inoltre: aumenti di rendite se l'infortunato ha moglie e figli minori di 18 anni o inabili al lavoro; le cure mediche chirurgiche, ecc. (D. L. 17 agosto 1935).

Per tutte le altre più dettagliate particolarità sull'assicurazione cfr. C.C.I. art. 1882 ss. e i molti Decreti Legge emanati in proposito.

II. **La scommessa**.

380. - La *scommessa* è un contratto con cui due persone in disaccordo circa la verità di una cosa, si obbligano vicendevolmente a qualche cosa che passerà in dominio di colui che ha indovinato.

Affinché la scommessa sia giusta e lecita è necessario che la cosa sia intesa nello stesso significato dall'una e dall'altra parte, che vi sia l'intenzione di obbligarsi e che l'evento sia incerto e che prometta di più colui verso la cui parte vi è più probabilità.

La scommessa per diritto naturale obbliga come qualsiasi altro contratto, però il diritto civile italiano non concede alcuna azione giudiziale per il pagamento del debito, anche se si tratta di scommessa non proibita (art. 1933). L'azione giudiziale è ammessa solo per le competizioni sportive, tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva (art. 1934).

III. **Il gioco**.

381. - *Il gioco* è un contratto con cui coloro che giocano pattuiscono un premio da tutti proposto, da aggiudicarsi al vincitore.

Perché sia giusto è necessario che il giocatore abbia la libera proprietà della cosa giocata; che non vi sia né inganno né frode, e che il pericolo di perdere sia uguale per ambo le parti.

Come per la scommessa, così per il gioco, il diritto italiano non concede azione giudiziale (vedi n. prec.).

I giochi d'azzardo sono soggetti alle pene stabilite nel Codice Penale Italiano, come anche alle stesse pene vanno soggette le case ove si gioca (art. 718 ss.).

IV. **La lotteria**.

382. - *La lotteria* è un contratto col quale molti pagano un piccolo prezzo per acquistare il diritto di sorteggiare una cosa determinata e acquistarla se si è favoriti dalla sorte.

Affinché sia giusta è necessario che vi sia una proporzione tra il prezzo pagato e la speranza di vincere, che non si verifichi frode o inganno e che prima del tempo vengano rese note le condizioni e gli oneri del contratto.

Da ciò si deduce che se il prezzo è stato eccessivo i direttori della lotteria sono tenuti alla restituzione.

Se interviene la frode non può ritenersi l'oggetto vinto in tal modo con danno degli altri che contribuiscono col prezzo. Chi si è servito della frode è tenuto a restituire agli altri almeno il loro contributo.

Le lotterie devono essere autorizzate dalle competenti autorità; in caso contrario non dànno luogo ad azione in giudizio (C.C.I. art. 1935).

V. **Le speculazioni di borsa**.

383. - *I giochi di borsa* sono quelle operazioni, più o meno aleatorie, che vengono fatte in Borsa.

La Borsa è il luogo dove, sotto l'autorità del governo si riuniscono i commercianti, i mediatori, gli agenti di cambio, ecc. di una piazza per vendere ogni sorta di mercanzie, noleggiare e assicurare bastimenti, negoziare valori e titoli pubblici e privati.

Alcune sono operazioni *ad terminum* (a termine). altre *ad praemium*. Quelle a termine si dicono così perché i valori o le merci si vendono fino ad un determinato giorno in cui devono riconsegnarsi. Giunto il giorno stabilito (che suole essere il 1° o il 15 di ogni mese), si liquida solo la differenza del prezzo che valgono in quel giorno i titoli o le merci. Questa differenza viene pagata dal venditore se le azioni valgono un prezzo maggiore di quello del giorno della convenzione; dal compratore se valgono un prezzo minore. Chi paga è perditore, chi viene pagato è vincitore.

La forma *a premio* è una riserva che fa il compratore e che viene aggiunta al contratto, di rescinderlo prima che giunga il giorno della liquidazione; in questo caso il compratore dà un premio al vincitore.

Per sé queste operazioni sono lecite, però spesso divengono illecite e ingiuste, sia perché chi gioca corre il rischio di rovinare tutta la famiglia, sia perché molte volte con mezzi ingiusti avviene l'aumento o l'abbassamento dei vari titoli.

Ai chierici sono proibiti i giochi di Borsa in forza del can. 142.

TRATTATO VIII

L'OTTAVO PRECETTO DEL DECALOGO

Nella sua parte affermativa, l'ottavo precetto comanda di dire la verità; nella parte negativa: a) *direttamente* proibisce la falsa testimonianza sia in giudizio che fuori giudizio; b) *indirettamente*, la lesione della fama e dell'onore del prossimo.

CAPITOLO I

LA BUGIA

384. - 1. **Nozione e divisione**. Si chiama bugia (o menzogna) un parlare contrario a ciò che si pensa, con l'intenzione di ingannare.

Per l'essenza della bugia si richiede che ciò che si proferisce con la bocca differisca da ciò che si pensa (locutio contra mentem); non pecca dunque, neppure materialmente colui che proferisce cose che crede vere mentre in realtà sono false. L'inganno, mediante la bugia, può avvenire non solo con le parole, ma anche con gesti equivalenti alle parole.

Non mentisce, però, colui che nasconde la verità con un comportamento che per sé non è adatto a manifestare il falso, come p. es., se un ricco si veste da povero per non essere depredato dai ladri per la via. Questa è *dissimulazione*, cioè nascondere la verità. Essa è lecita quando si verifica una causa proporzionatamente grave (cfr. n. 10); ma se si fa senza giusta causa con lo scopo di ingannare il prossimo, è equiparata alla bugia (Génicot-Salsmans, I, 413).

La bugia è *dannosa* se reca un danno al prossimo; è *officiosa* se reca un vantaggio a se stesso o ad altri; è *giocosa* se è proferita per divertimento.

385. - II. **Malizia**. La bugia, in se stessa, è peccato veniale; ma se è dannosa, è peccato mortale «*ex genere suo*» e comporta l'obbligo della riparazione del danno che arreca.

La bugia è intrinsecamente cattiva; perciò non è lecito mentire neppure per sfuggire un male gravissimo.

III. Dalla bugia si distingue la *restrizione mentale*. Questa consiste nel dare alle parole un significato diverso da quello comune.

È restrizione mentale, p. es., quando uno interrogato circa un fatto risponde: non lo so, intendendo, per rivelarlo; oppure quando si dice: ho battuto uno, nel senso di averlo vinto in un concorso, anziché di averlo percosso.

La restrizione mentale può essere presa *in senso largo o in senso stretto*.

E presa in senso largo (detta anche impropria) quando il significato delle parole è facilmente percepibile, dalle circostanze dell'interrogazione, dalla risposta, dall'uso, anche se di fatto non si rileva, p. es., «il libro non l'ho», intendendo, per darlo a te.

E presa in senso stretto (detta anche propria) quando il significato delle parole non è in alcun modo percepibile, p. es., se domandano a una persona: sei stata a Parigi? Essa risponde di sì, intendendo di esserci stata col desiderio.

386. - **Malizia della restrizione mentale**. *In senso stretto*, essa è equiparata alla bugia, perciò, mai è lecita; quella *in senso largo* è lecita e può essere anche confermata con giuramento, se è proferita per una giusta causa e non urge l'obbligo di manifestare la pura verità.

Per questa ragione, dunque, il reo o il testimonio, anche con giuramento, può benissimo negare di essere a conoscenza del delitto, se dal giudice viene interrogato illegittimamente, oppure se il delitto fu commesso senza colpa, o è occulto, o lo conosce sotto segreto. L'adultero, può anche con giuramento, attestare davanti all'altro coniuge la sua innocenza. Possono servirsi della restrizione mentale tutte le persone pubbliche quando vengono interrogate intorno a cose spettanti al loro ufficio (medici, segretari, generali d'esercito, magistrati, ostetriche, ecc.) ed hanno il dovere di occultare la verità.

NOTA. Stia attento il confessore specialmente quando si confessano le persone incolte, a non spiegare imprudentemente la liceità della restrizione mentale presa in senso largo, specialmente se è confermata dal giuramento, in modo particolare quando si confessano che sono stati costretti a dire bugie per evitare discordie o altre cose simili. In questi casi può rispondere, che in tali circostanze non è bugia parlare in questo modo.

CAPITOLO II

LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO

387. - I. **Nozione e divisione.** Il segreto è la cognizione di una cosa occulta che non è lecito manifestare.

Il segreto può essere: a) *naturale*, se obbliga in forza della natura stessa della cosa, onde evitare il danno che ne verrebbe al prossimo se tale cosa fosse conosciuta; b) *promesso*, se obbliga in

forza di una promessa fatta, benché per sua natura non vi sia l'obbligo; c) *commesso*, se si osserva in forza di un patto espresso o tacito e accettato dall'altra parte. Al segreto commesso si riferisce il *segreto professionale* a cui si è tenuti in forza di un ufficio, p. es. i medici, gli avvocati, ecc.; ed il *segreto sacramentale*, di cui si parlerà a suo luogo (n. 590 ss.).

388. - II. **Obbligo del segreto**. 1. *Il segreto naturale* per sé obbliga sotto pena di peccato mortale, in forza della virtù della giustizia o della carità.

La violazione di questo segreto costituisce solo *peccato veniale* se l'altro viene danneggiato o rattristato solo leggermente. Si è scusati del tutto dall'obbligo del segreto naturale, quando una giusta causa impone di manifestarlo, p. es., se dalla sua manifestazione si può tener lontano un grave danno per sé o per il prossimo; anzi può essere rivelato anche se il danno che ne risulta all'interessato sia superiore al danno grave che ne verrebbe per gli altri dalla sua osservanza; purché, però, il segreto sia stato conosciuto legittimamente. Ma se si è conosciuto illegittimamente, è lecito manifestarlo solo in caso di estrema necessità o in caso di accuse ingiustificate da parte dell'altro.

Cessa l'obbligo del segreto naturale quando il Superiore legittimamente lo chiede.

2. Il *segreto promesso* obbliga sotto colpa grave o leggera secondo che la promessa accettata obbliga sotto colpa grave o leggera (cfr. n. 349).

La semplice promessa del segreto accettata, anche in materia grave, obbliga *sotto colpa leggera*, se il promittente si vuole obbligare in forza *della sola fedeltà*; obbliga *sotto colpa grave*, se il promittente intende assumere un obbligo *di giustizia*. Quest'ultimo però, non può presumersi, se non consta chiaramente che il promittente se lo sia assunto (cfr. Aertnys-Damen, I, 1003 col n. 880; Génicot-Salsmans, I, 431).

Il segreto promesso non obbliga quando si verifica per la sua osservanza un grave danno, a meno che non si sia assunto un obbligo a costo anche di un grave danno.

Se la materia del segreto promesso è anche materia di segreto naturale, allora obbliga quest'ultimo.

In circostanze nelle quali indipendentemente dalla promessa il segreto deve essere manifestato, la promessa non obbliga, anche se fu giurata; p. es., se uno anche con giuramento ha promesso di non manifestare un delitto, è tenuto a manifestarlo al Superiore che legittimamente lo interroga in proposito.

389. - 3. *Il segreto commesso* (detto anche segreto stretto o rigoroso), obbliga sempre per giustizia e sotto grave colpa in materia grave.

In questo segreto interviene un contratto oneroso la cui violazione arreca una grave ingiuria a colui che commette il segreto. La sua osservanza riguarda anche il bene comune, specialmente quando si dà il caso di uno che deve consultare persone dotte per cose che devono mantenersi segrete (segreto professionale).

Si è tenuti ad osservare questo segreto anche nel caso che uno venga interrogato dal giudice o dal Superiore.

Tuttavia il segreto commesso può essere rivelato *lecitamente* nei seguenti casi: a) se può ragionevolmente presumersi il consenso di colui che commise il segreto, p. es., se il segreto è divenuto pericoloso per lo stesso committente; b) se è necessaria la rivelazione per evitare un danno ad una terza persona molto grave, che viene causato proprio da colui che commette il segreto, p. es. il medico è tenuto a manifestare ad una fidanzata la malattia venerea del suo fidanzato, se questi, avvertito, non vuol rompere la relazione; c) se è necessario ad allontanare un danno comune, o un danno proprio, anche se all'altro si minaccia il pericolo di morte.

Manifestare il segreto ad una sola persona con la sicurezza che questa non lo manifesterà, anche se si tratta di un segreto commesso non costituisce colpa grave; anzi se si manifesta con lo scopo di chiedere consiglio o per altro giusto motivo non si commette alcun peccato.

Per il segreto sacramentale cfr. n. 590 ss.

390. - III. **Ricerca del segreto**. Ognuno ha il diritto nel proprio segreto, per cui non è lecito: a) *ricercare*; b) *usare* una notizia segreta.

1. *Mai è lecito ricercare un segreto con mezzi ingiusti*.

Arreca una grave ingiuria colui che tenta ingiustamente di conoscere una invenzione, un fatto o cosa simile, p. es. scassinando, origliando, ecc. Un delitto occulto che è un segreto, sia che già è stato commesso, sia da commettersi, è lecito ricercarlo quando si tratta di allontanare un danno proprio o di un terzo innocente, veramente grave.

La ricerca ingiustificata del segreto *è peccato grave* contro la giustizia, purché non si tratti di una cosa di poco o di nessun valore.

Circa il segreto delle lettere è da notarsi:

Aprire e leggere le lettere altrui, è peccato mortale *ex genere suo* contro la giustizia, eccetto nei casi seguenti:

a) I Superiori religiosi possono aprire e leggere le lettere che mandano o vengono mandate ai propri sudditi, e ciò, sia per regola o consuetudine, sia per il sospetto che contengano qualche cosa di male.

b) I parenti, i maestri, i mariti possono aprire e leggere le lettere dei figli, discepoli, mogli, quando sospettano prudentemente che contengano qualche cosa di male.

c) Se si ha il consenso espresso o ragionevolmente presunto di colui che manda o di colui a cui vengono mandate le lettere.

d) Se si sospetta che nella lettera si contenga qualche cosa che va a danno proprio o altrui, purché non si legga più di quanto è necessario a conoscere ciò che si sospetta.

In rapporto alle lettere bisogna tener presente il dispositivo del can. 611 il quale stabilisce che «tutti i religiosi sia uomini sia donne, liberamente possono mandare lettere esenti da ogni ispezione, alla S. Sede e al Suo Legato nella nazione, al Cardinale Protettore, ai propri Superiori maggiori, al Superiore della casa se è assente, all'Ordinario del luogo a cui sono soggetti, e, se si tratta di monache che sono sotto la giurisdizione dei regolari, anche ai Superiori maggiori

dell'Ordine; e da tutti questi, i predetti religiosi uomini o donne, possono ricevere lettere esenti da ogni ispezione».

Colui che anche lecitamente legge una lettera è tenuto al segreto naturale di fronte a chi non è autorizzato di sapere il contenuto della lettera.

Mai è lecito leggere lettere che contengono casi di coscienza o altre cose sottoposte al sigillo sacramentale e se, anche lecitamente, è stata aperta la lettera, ignorando il contenuto, bisogna sospendere la lettura, appena si avverte che trattasi di cose di questo genere.

2. *Uso del segreto*. a) È lecito servirsi del segreto per comodità propria o di un altro, purché sia stato conosciuto *con mezzi giusti.*

Se uno p. es. per proprio studio è riuscito a fare una scoperta, che già era stata fatta da un altro che la teneva segreta, è lecito rivelarla e servirsene in utilità propria o di un altro. Tuttavia non è lecito servirsi del segreto commesso in vantaggio proprio o di un altro, se il committente è contrario (Noldin, *De Princ*. 666).

b) È illecito l'uso del segreto se questo si è venuto a conoscere *con mezzi ingiusti.*

Se uno p. es. è venuto a conoscenza di un segreto aprendo ingiustamente una lettera, ordinariamente, non può servirsi della notizia appresa in tal modo, se ne deriva un danno ad altre persone, e ciò anche quando si tratta di sfuggire un danno proprio (Aertnys-Damen, I, 1008). Si dice: *ordinariamente*, perché possono darsi dei casi che rendono lecita la notizia segreta acquisita in tal modo.

CAPITOLO III

LA LESIONE DELLA FAMA E DELL'ONORE

391. - La *fama* è la buona opinione che si ha di una persona. L'*onore* è la manifestazione esterna di questa buona opinione. La fama e l'onore possono violarsi internamente per mezzo *del giudizio temerario e del sospetto temerario*; esternamente, la fama si viola con la *detrazione*, l'onore con l'*ingiuria*.

Articolo I

Il giudizio e il sospetto temerario

392 - I. **Nozione**. *Il giudizio temerario* consiste nel credere fermamente e senza solido fondamento, come vero, un difetto morale del prossimo.

Il giudizio temerario non deve confondersi col *sospetto* temerario, né col dubbio temerario, perché, se nel giudizio temerario si crede fermamente, ma senza motivo sufficiente nel peccato altrui, nel sospetto si ha l'impressione soltanto, ma non si acconsente a credere all'azione cattiva di un altro; nel dubbio, invece, non si fa che sospendere il proprio parere, senza ragione plausibile, sull'onestà altrui.

II. **Malizia**. 1. Il giudizio temerario è un peccato mortale *ex genere suo* contro la giustizia.

Non è invece colpa grave se il motivo su cui si basa il giudizio si giudica sufficiente, oppure la materia non è grave, o manca la sufficiente deliberazione, cioè non si avverte che è giudizio temerario e che a proferirlo si commette peccato grave.

2. Il *sospetto* e il *dubbio temerario* sono ordinariamente peccati veniali.

Possono diventare peccati mortali quando si sospetta o si dubita di una cosa enorme, p. es. se si sospetta o si dubita che una persona molto timorata di Dio; abbia commesso un gravissimo delitto; oppure se il sospetto o il dubbio fosse causato da odio o invidia.

La *precauzione pratica*, che poggia sulla possibilità di ingannarsi circa la rettitudine del prossimo, per cui uno usa tutte le cautele per premunirsi da eventuali, inconvenienti, p. es. chiudere a chiave i cassetti per timore di essere derubati, non è giudizio temerario, perciò è lecita.

Articolo II

La detrazione

393. - I. **Nozione**. La detrazione è l'ingiusta lesione della fama del prossimo assente.

La detrazione si può commettere in vari modi: a) addebitando ad uno un delitto che non ha commesso (calunnia); b) aumentando gli altrui difetti; c) manifestando cose occulte; d) interpretando sinistramente il bene; e) negando il bene compiuto; f) tacendolo maliziosamente quando. si deve manifestare; g) diminuendo la lode o lodando così freddamente, che la stessa lode tenda a diminuire la fama.

La *delazione* è affine alla detrazione e consiste nel rapportare ad uno ciò che un altro ha detto di lui.

II. **Malizia**. La detrazione è un peccato mortale *ex genere suo*, la cui gravità non dipende tanto dalla gravità del delitto o del difetto divulgato, quanto dalla gravità dell'infamia che ne è seguita.

Per conoscere questa gravità, bisogna considerare la condizione della persona che viene vilipesa, chi è colui che denigra, davanti a chi denigra.

Le varie specie morali della detrazione non differiscono tra loro perché tutte tendono alla lesione della fama, alla quale il prossimo ha diritto. Nella calunnia si trova anche la malizia della bugia, che è di specie diversa; ma questa malizia, in quanto è contro la veracità, non è peccato mortale, laonde, per sé non è necessario specificarla in confessione (cfr. Aertnys-Damen, I, 1011, III).

Il confessore, però, deve sapere se la detrazione è stata calunnia o no, affinché possa imporre la riparazione.

La *delazione* costituisce grave peccato perché semina discordie e inimièizie.

La detrazione fatta davanti a più persone, benché venga aggravata, tuttavia non si moltiplica, perché il diritto alla fama è unico per tutti.

Manifestare un grave difetto altrui a più persone è peccato grave se il difetto è di grave disonore per colui che lo ha commesso; manifestarlo ad una sola persona, discreta e prudente, che non lo manifesterà ad altri, secondo una sentenza più probabile, è solo peccato veniale (cfr. Génicot-Salsmans, I, 420, 5); secondo altri, è peccato mortale purché non scusi l'inavvertenza o la grande leggerezza.

Mormorare dei morti è anche peccato perché la fama dura anche dopo morte; ma spesso la diffamazione, che sarebbe stata grave in vita, è meno grave dopo morte.

394. - III. **Cooperatori della detrazione**.

Sono *diretti* se inducono il detratto re a vilipendere il prossimo; *indiretti*, se potendolo, non impediscono, anzi godono della detrazione.

I primi peccano di ingiustizia e di scandalo, gli altri peccano contro la carità: a) se godono del male altrui; b) se essendo superiori e potendo non impediscono la detrazione; c) se sono persone private, ordinariamente, vengono scusate almeno dal peccato grave.

IV. **Per un bene pubblico o privato**, qualche volta è lecito manifestare i difetti altrui.

Così: 1) È lecito manifestare ai Superiori un peccato occulto di un confratello perché si corregga e non corrompa gli altri;

2) si può manifestare il vero colpevole di un delitto qualora venga accusato un innocente;

3) è lecito manifestare per mezzo della stampa i veri difetti dei candidati che concorrono a cariche pubbliche;

4) è lecito allo storiografo narrare delitti anche occulti per un fine buono, p. es. per dimostrare come la divina Provvidenza dirige gli eventi umani servendosi anche di uomini indegni;

5) è lecito manifestare i delitti che uno commette in danno dello Stato, in danno di un terzo, ecc.

Se un delitto è pubblico o notorio sia di diritto, sia di fatto (cfr. can. 2197, n. 2 e 3), può esser narrato anche senza giusta causa, salvo che il reo si sia completamente emendato o il delitto sia stato da tutti dimenticato.

Un delitto noto in un luogo, in forza di una sentenza giudiziale, può essere manifestato *senza peccato* anche in altro luogo dove non era conosciuto, né poteva, almeno in breve tempo, facilmente conoscersi; se il delitto è noto in un luogo non per sentenza ma per *fama*, secondo la sentenza più probabile, non costituisce peccato, almeno mortale, il manifestarlo in un altro luogo dove non si conosce, e ciò in modo speciale se il delitto rende l'uomo pericoloso alla società (Prummer, II, 193-194). Altri dicono che si pecca contro la giustizia e contro la carità.

395. - V. **La riparazione**. 1. La detrazione comporta il dovere della riparazione della fama lesa ingiustamente e degli altri danni causati ai beni di fortuna previsti almeno confusamente.

La riparazione deve esser fatta al più presto possibile e anche con pericolo della propria fama e dei propri beni di fortuna; anzi, se mediante quella detrazione l'infamato versa in condizioni tali da temersi per la sua vita, l'infamante è tenuto alla riparazione anche con pericolo della propria vita.

2. **La maniera di riparare** è differente, secondo che si tratta di *calunnia* o di *detrazione*.

Il detrattore, *se ha calunniato*, è obbligato a ritrattare apertamente ciò che ha detto, con uguale e anche con maggiore danno proprio (Noldin, *De Princ*. 656, I).

Se ha divulgato *un vero* delitto, è obbligato a usare tutti i mezzi per togliere la cattiva impressione che ha generato la sua notizia, p. es., scusandone i difetti e facendo risaltare le buone qualità della persona incriminata. Se la fama è stata lesa mediante la stampa, con questo mezzo, ordinariamente, deve essere riparata. Il semplice detrattore, però, non può ritrattare ciò che imprudentemente ha manifestato, altrimenti mentisce.

396. - 3. **Cade l'obbligo di riparare**: a) Se il delitto divenne pubblico o se il diffamato in altra maniera provvide alla tutela del proprio onore, p. es. mediante sentenza giudiziale.

b) Se il detrattore con la riparazione dovesse subire un danno *molto più grave* di quello sofferto dal diffamato.

c) Se la detrazione è stata del tutto dimenticata. d) Se il diffamato si è vendicato con altra diffamazione e non ha ancora riparato il danno sofferto dal suo diffamatore.

e) Se dalla detrazione non è seguita alcuna diminuzione di fama, o perché coloro che hanno ascoltato non hanno creduto al detrattore, oppure perché lo stesso detrattore correggendo si ha impedito il danno.

Colui che è impossibilitato a restituire la fama, non è obbligato a sborsare del denaro per questo, né il diffamato potrebbe risarcirsi in tal maniera.

Articolo III

L'ingiuria

397. - I. **Nozione**. L'ingiuria (contumelia, villania) è l'ingiusta lesione dell'onore del prossimo fatta alla sua presenza.

Uno può esser presente sia fisicamente sia moralmente, p. es., per procuratore, in fotografia, ecc. - L'ingiuria può esser fatta con gesti, con parole e con omissioni.

II. **Malizia**. L'ingiuria è un peccato mortale *ex genere suo* contro la giustizia.

La gravità del peccato dipende sia dalla stima generale goduta dalla persona ingiuriata, sia dalla gravità dell'ingiuria, sia dall'intenzione di ingiuriare. Trattandosi di cose di poca importanza, l'ingiuria costituisce solo peccato veniale.

397. - III. **La riparazione**. L'ingiuria comporta l'obbligo della riparazione dell'onore leso ingiustamente, da farsi pubblicamente o privatamente secondo che l'ingiuria è stata pubblica o privata; comporta ancora l'obbligo della riparazione dei danni.

Benché siamo tenuti a tollerare le offese allontanando da noi ogni desiderio di vendetta, tuttavia bisogna sempre controbattere l'ingiuria, ogni qualvolta ne va di mezzo il bene comune o il prestigio del superiore (S. Alf. I. 3, n. 966).

Circa il modo di riparare l'ingiuria, bisogna notare:

a) se l'offesa è stata pubblica anche la riparazione deve essere pubblica; b) per il Superiore che ha offeso un suddito, basta, per la riparazione, che lo tratti amichevolmente e con segni di benevolenza.

Non è necessario che gli domandi scusa, affinché per la troppa umiltà non ne soffra detrimento l'autorità.

c) L'offesa tra persone uguali si ripara mediante segni di onore e benevolenza maggiori del solito; se l'offesa è stata molto grave, si domanda scusa.

d) Il suddito che offende il Superiore deve domandare perdono.

Se l'offeso si è vendicato con un'altra offesa fatta all'offensore, questi non è tenuto ad una ulteriore soddisfazione. Non si è tenuti alla riparazione neppure quando si può presumere che l'altro vi rinunzi, oppure che giudizialmente si è puniti per l'ingiuria.

SEZIONE III

Precetti della Chiesa

399. - Tutte le leggi disciplinari della Chiesa sono contenute nel Codice di Diritto Canonico; qui si espongono solo quelle leggi che hanno la loro frequente applicazione nella vita pratica. In questa categoria rientrano le leggi circa i precetti della Chiesa, la censura e la proibizione dei libri e i tre stati dei cattolici, cioè lo stato clericale, religioso e laicale.

TRATTATO I

I CINQUE PRECETTI DELLA CHIESA

400. - I cinque precetti della Chiesa sono: I) ascoltare la Messa tutte le domeniche e feste di precetto; 2) digiunare e astenersi dalle carni nei giorni proibiti; 3) confessarsi almeno una volta l'anno e comunicarsi a Pasqua; 4) sovvenire alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e gli usi dei vari luoghi; 5) non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti.

Per la santificazione della festa cfr. nn. 185 e ss.; per la confessione e Comunione cfr. nn. 504 e 544; per la celebrazione della nozze, n. 725; circa il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa cfr. can. 1502. Qui esporremo solo la dottrina circa il digiuno e l'astinenza.

CAPITOLO UNICO

LA LEGGE DELL'ASTINENZA E DEL DIGIUNO

401. - 1. **La legge canonica.** 1. *Nozioni generali*. a) La legge dell'astinenza vieta di cibarsi di carne e del brodo di carne, ma permette l'uso delle uova, dei latticini e di tutti i condimenti provenienti dal grasso degli animali (can. 1250).

Questa legge proibisce l'uso delle carni di animali di così detto sangue caldo e che respirano sulla terra, nonché il loro grasso non usato come condimento ma come companatico. Sotto il termine di carne viene compreso anche il sangue, il cervello, il cuore, il fegato, ecc. Sono permesse le carni di animali di sangue freddo, come i pesci, le rane, le tartarughe, le lumache, le conchiglie. le ostriche, i gamberi, ecc.

Di alcuni acquatici e di alcuni mammiferi viventi quasi sempre in acqua si disputa se siano di sangue caldo o freddo; in questi casi bisogna attenersi al senso comune dei fedeli nelle singole regioni e alla consuetudine.

Il lardo fuso può essere usato non solo come condimento, ma può anche essere spalmato sul pane. Sono, inoltre, leciti i dadi Maggi, la margarina e simili, ma non gli estratti di carne Liebig, Arrigoni, ecc.

402. - b) La legge del digiuno prescrive un unico pasto al giorno, ma non vieta di fare una piccola colazione al mattino ed alla sera, osservando, quanto alla quantità e qualità dei cibi, le approvate consuetudini dei luoghi (can. 1251).

Non è proibito l'uso della carne e del pesce nella medesima refezione, né è proibito invertire la cena col pranzo di mezzogiorno (can. 1252 § 2). Ciò che costituisce propriamente i'essenza del digiuno è l'unica refezione, la quale non deve essere così lunga da protrarsi oltre le due ore, né deve essere interrotta per oltre mezz'ora, salvo giusta causa.

Circa la quantità, nella colazione del mattino, si deve tener conto della propria costituzione fisica, del lavoro da compiersi, della rigidità della stagione, ecc. Lo stesso deve dirsi per la colazione della sera. Il digiuno non deve essere di ostacolo al compimento del proprio dovere.

La quantità dei cibi dipende dalla consuetudine dei luoghi; in genere al mattino sono proibite le uova ed i latticini, salvo consuetudine contraria, mentre vengono permessi i legumi, i pesciolini e tutti i cibi così detti di olio. Praticamente ogni diocesi ha l'indulto dei condimenti col lardo e con gli strutti e grassi di animale; come anche in quasi tutte le diocesi, il Vescovo dà ogni anno l'indulto di usare uova e latticini nelle refezioni della mattina e della sera.

La legge del digiuno non proibisce quelle bevande che servono ad aiutare la digestione, come il vino, la birra, il caffè, il thè, la limonata, il gelato, ecc. Anzi una o al massimo due volte al giorno, affinché le bevande non abbiano a nuocere, è lecito prendere un pochino di cibo.

Circa il digiuno eucaristico cfr. n. 501.

403. - 2. *Soggetto della legge*. a) Alla legge dell'astinenza sono obbligati tutti coloro che hanno compiuto il settimo anno di età ed hanno raggiunto l'uso della ragione (can. 1254, e can. 12).

b) Alla legge del digiuno sono obbligati coloro che hanno compiuto i venti anni di età fino a sessanta incominciati (can. 1254 § I).

3. *La gravità della legge*. a) La legge del digiuno e dell'astinenza obbliga sotto pena di peccato mortale «*ex genere suo*».

Circa la materia grave si può benissimo stabilire che non si rompe gravemente il digiuno, prendendo, fuori delle refezioni stabilite qualche cosa, purché non superi le due once (60 gr.).

Mangiando in un giorno di digiuno, più volte una piccola quantità, che, messa insieme raggiungere la materia grave, si pecca gravemente (cfr. D. B. 1129).

Circa l'astinenza si può stabilire che non si pecca mortalmente mangiando fino a 30-40 grammi di carne; oltre questa quantità si commette peccato grave. Una quantità maggiore è consentita se si tratta di brodo di carne, purché non si superino gli 80 grammi.

I peccati contro la legge dell'astinenza si moltiplicano ogni qualvolta si mangiano cibi proibiti; in confessione, perciò, si è tenuti a dire quante volte durante il giorno si è mangiato carne; mentre per il digiuno basta dire di averlo violato.

Nei giorni di solo digiuno non è lecito, quando viene permessa la carne nell'unica refezione, il mangiarla più volte al giorno (P.C.C. 29 ottobre 1919); coloro invece che non digiunano, lo possono (S. Penit. 24 febbraio 1919).

404. - 4. *I giorni di astinenza e di digiuno*.

I giorni di sola astinenza sono tutti i venerdì dell'anno (can. 1252 § I).

b) I giorni di digiuno e di astinenza sono il mercoledì delle ceneri, i venerdì e i sabati di quaresima, i giorni delle quattro tempora, le vigilie di Natale, Pentecoste, Assunzione della B. V. e di Tutti i Santi (can. 1252 § 2).

Alla piccola refezione della sera nella vigilia di Natale, ove vige la consuetudine, è permessa una doppia quantità di cibo (ieiunium gaudiosum).

c) I giorni di solo digiuno sono tutti gli altri giorni di quaresima (can. 1252 § 3).

Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto fuori di quaresima, cessano le leggi di astinenza e di digiuno, o di sola astinenza o di solo digiuno, né si anticipano alla vigilia (can. 1252 § 4). L'astinenza e il digiuno quaresimale termina alla mezzanotte del Sabato Santo (Decr. *Maxima Redemptionis* della S.R.C., 16 novembre 1955). Se la festa di S. Giuseppe cade in un venerdì o sabato di Quaresima, non cessa né il digiuno né l'astinenza (P.C.C., 24 novembre 1920).

Restano in vigore senza mutamenti, gli indulti particolari o esenzioni concesse a qualche regione, i voti fatti da persone fisiche o morali e le Regole e Costituzioni di qualsiasi. Religione o Istituto approvato sia di uomini che di donne che menano vita comune, anche senza voti (can. 1253).

Il computo del tempo per i giorni di astinenza e di digiuno deve farsi dalla mezzanotte alla mezzanotte (can. 1246). In tale computo può seguirsi non solo il tempo usuale, ma anche il tempo locale, vero o medio, regionale, legale o straordinario (can. 33 § I).

405. - 5. *La cessazione dell'obbligo.* L'obbligo dell'astinenza e del digiuno cessa o per dispensa o per cause che ne scusano l'osservanza.

1. *La dispensa*.

Quando la causa non è per sé sufficiente per scusare dal digiuno è necessaria la dispensa concessa dal legittimo Superiore ecclesiastico, cioè:

a) *Dal Sommo Pontefice* il quale può dispensare sempre validamente tutti i fedeli e se interviene una giusta causa anche lecitamente.

b) *Dall'Ordinario del luogo e dal Parroco* (compresi anche coloro che sono equiparati ai parroci), nei singoli casi e per giusta causa. La dispensa si può concedere non solo ai singoli fedeli, ma anche alle singole famiglie che dimorano sia dentro che fuori del proprio territorio; solo nel proprio territorio possono dispensare i pellegrini. Gli Ordinari per qualche ragione particolare possono dispensare anche tutta la diocesi o tutti gli abitanti di un luogo, come nel caso di un grande concorso di popolo o per una causa di salute pubblica (cfr. can. 1245 § I e 2).

c) *I Superiori di una religione clericale esente* hanno le stesse facoltà dei parroci relativamente ai professi, ai novizi, ed agli altri che giorno e notte dimorano nella casa religiosa per motivi di servizio, di educazione, di ospitalità o di malattia (can. 1245 § 3 e can. 514 § I).

d) Probabilmente anche il Rettore del Seminario gode delle medesime facoltà per tutti coloro che dimorano nel Seminario.

NOTA. Il confessore, salvo speciale facoltà, il Superiore in una religione clericale non esente o laicale anche esente, la Superiora, come anche il medico, possono solo dichiarare l'esistenza della causa che scusa dall'osservanza della legge.

Un indulto concesso dall'Ordinario del luogo, fa cessare l'obbligo della legge comune anche per i religiosi che dimorano nella diocesi, salvo i voti e le costituzioni della rispettiva religione (can. 620).

6. *Le cause scusanti*. a) Sono scusati dal digiuno gli impotenti ad osservarlo, sia per impotenza fisica sia morale:

Tali sono i malati, i convalescenti, le donne pregnanti e nutrienti, i poveri che non hanno cibo sufficiente per l'unica refezione, coloro ai quali il digiuno arreca dolori al capo ed allo stomaco, i soldati, le spose o i figli che temono l'indignazione del marito o del padre, purché non vi sia il disprezzo della religione.

Sono dispensati i braccianti e quelli che, comunque, debbono compiere lavori faticosi ed estenuanti, come p. es., gli artefici, i manovali, gli agricoltori, i sarti, coloro che devono viaggiare, i maestri, gli studenti che si applicano per almeno sette o otto ore al giorno, gli avvocati, i giudici che sono occupati per cause importanti ed urgenti, i predicatori quaresimalisti con lavoro intenso,

i missionari durante il tempo della missione, i confessori che per sei o sette ore attendono al loro sacro ministero.

Chi senza giusta causa intraprende un lavoro che lo esonera dal digiuno, non digiunando, pecca.

b) Sono scusati dall'astinenza

Gli infermi che dietro consiglio del medico hanno bisogno di mangiar carne per ristabilirsi in salute; le donne lattanti o anche incinte se hanno bisogno di maggior nutrimento, i poveri che non hanno nulla ma viene loro dato in elemosina la carne, gli operai addetti a lavori straordinariamente gravosi, chi viaggiando non trova altri cibi, gli ospiti che a tavola trovano solo carne, i membri di una famiglia dove, o per volere del suo capo, o per errore, sono stati preparati solo cibi di grasso e non possono conservarsi oppure non è possibile preparare un altro pranzo.

406. - II. **Indulti e dispense oggi in vigore**. 1. Il Sommo Pontefice Pio XII con decreto della S. C. del Concilio in data 28 gennaio 1949, ha stabilito fino a nuovo ordine per tutti i fedeli di rito latino, anche appartenenti ad Ordini e Congregazioni Religiose, che l'astinenza si osservi tutti i venerdì; il digiuno e l'astinenza si osservino il mercoledì delle ceneri, il venerdì Santo, la vigilia dell'Assunta e la vigilia di Natale, con facoltà di usare in questi giorni anche le uova ed i latticini nella refezione mattutina e vespertina. Esorta poi i fedeli che si servono di questi indulti, ad esercitarsi nella pratica delle virtù cristiane e soprattutto in opere di carità verso i bisognosi (AAS., XLI, 1949, p. 32).

2. In seguito alla richiesta fatta da molti Ordinari appartenenti a varie Nazioni, circa la difficoltà di osservare la legge del digiuno e dell'astinenza alla vigilia dell'Assunta, la S. C. del Concilio, per speciale mandato del Sommo Pontefice, ha stabilito che, d'ora innanzi, il suddetto obbligo venga trasferito alla vigilia della festa dell'Immacolata Concezione, per tutti i fedeli ovunque dimoranti (17 luglio 1957).

3. In data 3 dicembre 1919 un nuovo decreto della S. C. del Concilio, concede ai fedeli di tutto il mondo cattolico la facoltà di anticipare l'astinenza e il digiuno del 24 dicembre, Vigilia di Natale, al giorno 23 dicembre.

NOTA. Il Confessore non sia rigido in questa materia. Come la Madre Chiesa è larga e condiscendente in materia di digiuni da dispensare, così bene che egli, quando non vi è probabilità di emendazione, lasci nella loro buona fede quei penitenti che si reputano dispensati, allo scopo di evitare il peccato formale.

TRATTATO II

LA CENSURA E LA PROIBIZIONE DEI LIBRI

407. - Sotto il termine «libro» vengono compresi anche i giornali, i periodici, le riviste e pubblicazioni simili, stampate e diffuse tra il pubblico (can. 1384 § 2).

Non vi vengono compresi, invece, i lavori litografati, poligrafati, ecc., supposto che non vengano pubblicati, ma destinati solo ad uso degli scolari di un professore.

Nella legislazione canonica concernente i libri bisogna distinguere due cose: a) la censura previa dei libri, b) la proibizione di leggere alcuni libri.

CAPITOLO I

LA CENSURA DEI LIBRI

408. - I. **Nozione**. La censura è un giudizio che dà l'autorità ecclesiastica circa la conformità della dottrina contenuta nel libro con la dottrina cattolica.

Differisce dalla *licenza* la quale consiste nel permesso dato dal Superiore al suddito di stampare un libro.

II. **Oggetto della censura ecclesiastica**. La censura ecclesiastica comprende: I) i libri della Sacra Scrittura, le loro note e i loro commenti; 2) i libri che trattano di S. Scrittura, di teologia, di storia ecclesiastica, di diritto canonico, di teologia naturale, di etica e di altre scienze che toccano materie religiose e morale; i libri e gli opuscoli di preghiere, di devozione, di istruzione e dottrina religiosa, morale, ascetica, mistica; i libri edificanti e simili, anche se destinati a favorire la pietà; ed in genere tutti gli scritti che hanno qualche attinenza con la religione e i costumi; 3) le immagini sacre da stamparsi di qualunque tipo con o senza testo di preghiere (can. 1385 § I).

La licenza per tali pubblicazioni la può dare o l'Ordinario del luogo proprio dell'autore, o l'Ordinario del luogo dell'editore, o del luogo dove viene stampato il libro; ma se uno di questi Ordinari avesse negata la licenza, questa non può essere domandata ad un altro Ordinario senza aver prima menzionato il rifiuto ricevuto precedentemente (can. 1385 § 2, cfr. anche can. 44).

Per alcune pubblicazioni, però, si richiede la licenza della S. Sede, come per la stampa di collezioni autentiche di preci e opere pie a cui la S. Sede ha annesso indulgenze, per l'elenco delle indulgenze apostoliche, per il sommario delle indulgenze non ancora approvato, per le versioni

della S. Scrittura in lingua volgare senza le annotazioni dei Padri e dei Dottori Cattolici (can. 1391).

Comunemente però, è ammesso che qualora si tratti di alcune parti della S. Scrittura che servono a fomentare la pietà nei fedeli, come p. es., le epistole e i vangeli domenicali, il salterio, ecc., il Vescovo può permettere che vengano stampate senza note.

Senza licenza della S.C. dei Riti, gli atti riguardanti le cause di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio non possono stamparsi (can. 1387); le SS. CC. per mezzo dei loro Moderatori possono dare il permesso di stampare le collezioni dei loro decreti (can. 1389).

Per le *traduzioni* e le *nuove edizioni* è prescritta una *nuova* approvazione; che, però, non è necessaria quando si pubblicano a parte, come estratto, vari articoli di periodici (can. 1392).

409. - III. **Occorre la semplice licenza**:

Al clero secolare per la pubblicazione di libri anche di argomento profano, e per collaborare a periodici, giornali o riviste o per dirigerli (can. 1386 § I).

2. *I laici cattolici* non possono scrivere su giornali e riviste che offendono la religione ed i buoni costumi, senza un giusto e ragionevole motivo riconosciuto dall'Ordinario del luogo (can. 1386 § 2).

3. *I Religiosi* per stampare qualunque libro, per collaborare o assumere la direzione di quotidiani e periodici, oltre alla licenza dell'Ordinario del luogo, hanno bisogno anche della licenza del loro Superiore Maggiore (cfr. can. I385 § 3; 1386 § I).

410. - IV. **L'ufficio di censore e la forma della licenza**. 1. In tutte le Curie vescovili, vi dev'essere un gruppo di *censori ecclesiastici* scelti sia dal clero secolare che regolare, insigni per età, prudenza e dottrina, i quali devono esaminare il manoscritto e dare il loro giudizio *in iscritto*, senza che sia rivelato il loro nome all'autore, prima della sentenza favorevole. Il nome del censore ordinariamente si fa risultare, in principio o in fine della pubblicazione, se questa avrà ottenuto il «nulla osta» (can. 1393).

2. L'Ordinario, dopo il nulla osta del censore, concede l'«imprimatur», in iscritto, col suo nome e con luogo e data della concessione da apporsi nella pubblicazione. Se la licenza è rifiutata e l'autore ne chiede le ragioni, queste devono essergli manifestate, se non vi si oppone un grave motivo; e in modo particolare quando l'autore è disposto alle dovute correzioni (can. 1394).

La trasgressione di queste prescrizioni costituisce peccato grave, salvo che non si tratti di opuscoli di poca importanza.

Per *traduzioni* e *nuove edizioni* occorre una nuova approvazione; questa non occorre, però quando si pubblicano a parte gli estratti di riviste (Can. 1392).

CAPITOLO II

LA PROIBIZIONE DEI LIBRI

411. – I. **Leggi che proibiscono la lettura di alcuni libri.**

I libri cattivi o pericolosi possono essere proibiti:

a) *Dalla legge naturale*, più o meno gravemente secondo il pericolo più o meno grave per la fede o per la morale che ciascuno può incontrare nel libro stesso.

La proibizione vincola anche colui che ha ottenuto *ab homine* la più ampia licenza di leggere i libri proibiti. Il S. Uff. con decreto del 3 maggio 1927 (AAS., XIX, 1927) mette in evidenza i danni di molte pubblicazioni, anche non espressamente condannate, e ribadisce le prescrizioni del diritto canonico sul grave dovere che hanno gli Ordinari, i parroci ed i sacerdoti di ammonire frequentemente i fedeli sui gravi pericoli spirituali, provenienti dalla lettura di cattive pubblicazioni (can. 1405 § 2).

b) *Dalla legge positiva*, o mediante le leggi date dal can. 1399, oppure per speciali decreti e con l'inserzione dell'opera nell'indice dei libri proibiti, o per mezzo di una legge positiva sia generale che particolare con annessa sanzione pena e per i trasgressori.

412. - II. **Autore della proibizione**. 1. Per tutta la Chiesa il diritto di proibire i libri compete alla *suprema autorità ecclesiastica* (il Papa, il Concilio Ecumenico e il S. Ufficio), con valore per tutta la Chiesa (can. 1396).

2. *Per i propri sudditi*: a) L'Ordinario del luogo e i Concili particolari; b) L'Abate del Monastero «sui juris» e il Superiore Generale di una Religione clericale esente col suo Capitolo o Consiglio; c) Se dal ritardo potesse nascere un pericolo, anche gli altri Superiori maggiori hanno la medesima facoltà; però, quanto prima devono riferire la cosa al Superiore Maggiore (can. 1395).

La proibizione dev'essere determinata da una *causa giusta* e proporzionata al pericolo, ed è ammesso *il ricorso in devolutivo* alla S. Sede contro il decreto dell'autorità inferiore (can. 1395).

3. *Il diritto ed il dovere di denunciare i libri pericolosi* incombe: a) *su tutti i fedeli*; b) ma specialmente sul clero; c)e in modo particolare sugli ecclesiastici distinti *per dignità e per dottrina*; d) *e per un titolo tutto particolare*, sui Legati Apostolici, i Vescovi e i Rettori delle Università cattoliche (can. 1397).

III. **Effetti della proibizione**. La proibizione del libro comporta l'obbligo di *non leggere*, non rifarne l'edizione, non ritenere presso di sé, non imprestare ad altri, non vendere, non tradurre il predetto libro senza la dovuta licenza (can. 1398 § I).

438

La ristampa è lecita solo quando colui che lo aveva proibito, o il suo superiore o successore, approvate le necessarie correzioni, ne avrà dato il permesso (can. 1398 § 2).

Non leggono il libro coloro che ascoltano mentre altri lo leggono, oppure ne scorrono le pagine semplicemente con lo sguardo. Alla stampa concorrono direttamente: l'autore, il tipografo e l'editore; indirettamente anche gli operai. Se solo alcuni articoli di un periodico sono all'indice, è lecito conservare tutto il periodico.

413. - IV. **Sono proibiti in forza del can. 1399**. 1. Le edizioni dei testi originali della S. Scrittura e delle antiche versioni cattoliche della S. Scrittura, anche nella Chiesa Orientale, o le loro versioni in altra lingua, compilate o pubblicate dagli acattolici.

2. Tutti i libri che propugnano l'eresia e lo scisma, o che sovvertono le stesse basi della fede.

Cfr. in proposito anche il Decreto del S. Uff. del I luglio 1949 contro il comunismo, n. 115.

3. I libri che di proposito offendono la religione e la morale.

4. I libri di qualsiasi acattolico che trattano di proposito argomenti religiosi, a meno che non consti che non contengono nulla contro la fede cattolica.

5. I libri soggetti alla censura ecclesiastica non approvati; quando sono libri della S. Scrittura o relative note, commentari, traduzioni in lingua volgare, libri di materie teologiche, libri di pietà, ecc.; i libri che raccontano nuove apparizioni, rivelazioni, profezie, miracoli, oppure che introducono nuove devozioni, anche col pretesto che sono soltanto private, se editi senza licenza.

6. I libri, giornali, ecc. che combattono o deridono qualsiasi domma cattolico, che difendono errori condannati dalla S. Sede, che disprezzano il culto cattolico gravemente, che mirano a sovvertire la disciplina ecclesiastica, e, di proposito, insultano la gerarchia ecclesiastica o lo stato clericale o religioso.

7. I libri che insegnano o raccomandano superstizioni di qualsiasi genere, sortilegi, divinazioni, evocazioni di spiriti, magia, ecc.

8. I libri che affermano la liceità del duello, del suicidio e del divorzio; che trattano delle sette massoniche, comuniste o altre simili, dicendole utili e non dannose alla Chiesa e alla società civile.

9. I libri, riviste e giornali che trattano, raccontano o insegnano *ex professo* cose lascive ed oscene.

10. Le edizioni dei libri liturgici approvati dalla S. Sede, in cui vi siano mutazioni che non corrispondono con le edizioni autentiche.

11. I libri che divulgano indulgenze apocrife, riprovate o revocate dalla S. Sede.

12. Le immagini, in qualsiasi modo stampate, di Gesù, della B. Vergine, degli Angeli, dei Santi e degli altri Servi di Dio, discordi dal senso e dai decreti della Chiesa.

414. - V. **La licenza di leggere i libri proibiti** può esser concessa dal Papa o dal S. Ufficio per tutta la Chiesa; da tutti gli Ordinari ai loro sudditi per i libri singoli e solo nei casi urgenti, se si tratta di libri proibiti dal diritto comune o con decreto della Santa Sede; e, per i libri da loro stessi proibiti, senza eccezioni. Ma, se anche hanno dalla S. Sede facoltà generali, non possono usarne che *con discrezione* e quando vi sia un giusto e ragionevole motivo (can. 1402).

Chi ottenne dalla S. Sede la facoltà di leggere e tenere libri proibiti, non può per questo leggere e tenere anche quelli proibiti dal proprio Ordinario, se la concessione apostolica non permette espressamente anche i libri «a quibuslibet damnatos» (can. 1403 § 1). Chi gode di questa licenza è obbligato, sub gravi, a custodirli gelosamente e non darli ad altre persone (can. 1043 § 2).

Sono esenti dalla legge circa la proibizione dei libri:

a) *ipso iure*: i Cardinali, i Vescovi e gli Ordinari in genere.

L'uso dei libri elencati dal can: 1399 riguardanti edizioni e versioni della S. Scrittura, fatte da acattolici, nonché delle traduzioni non approvate o senza note (can. 1391), è permesso soltanto a coloro che si dedicano a studi teologici o biblici, e a due condizioni: che le predette edizioni siano fedeli e integre, e che nella prefazione e nelle note non combattano il domma cattolico (can. 1400).

b) *Negli altri casi* si richiede la licenza ottenuta dal competente Superiore.

Per analogia al caso precedente, chi si dedica agli studi classici può leggere i classici proibiti, nelle edizioni purgate. Nei casi dubbi può ritenersi sufficiente il consenso del confessore o di un sacerdote competente.

415. - VI. La gravità dell'obbligo della proibizione dei libri. È peccato mortale *ex genere suo*, sia il ritenere per oltre un mese un libro proibito, leggerlo oppure leggervi solo ciò che può costituire un grave pericolo di peccato, sia leggere abitualmente giornali e periodici proibiti oppure leggervi di tanto in tanto passi notevoli che direttamente avversano la fede o i costumi.

Trattandosi di cose oscene la sola lettura di mezza pagina può per sé costituire un peccato grave; se il libro, invece, non è molto pericoloso, leggerne anche una trentina di pagine non costituisce colpa grave. Se il libro è proibito soltanto perché riferisce nuove apparizioni, anche se si legge tutto intiero non si oltrepassa il peccato veniale (cfr. Jorio. *Theol. Mor*. II, 394 e n. 713).

SEZIONE QUARTA

I precetti particolari riguardanti i vari stati della chiesa

Nella Chiesa di Cristo il fedele può vivere o nello stato *clericale*, o nello stato *religioso*, o in un *istituto secolare*, o nello *stato laicale*. Esporremo nei seguenti capitoli gli obblighi inerenti a ciascuno di questi quattro stati.

CAPITOLO I

I CHIERICI

416. - Si dicono «chierici» coloro che, almeno per la prima tonsura, sono deputati al divino ministero (can. 108 § I).

Ai chierici incombono speciali obblighi, alcuni dei quali riguardano tutti indistintamente, altri solo una parte di essi.

Articolo I

Obblighi comuni a tutti i chierici

I chierici sono tenuti: 1. *a vivere una vita più santa dei semplici laici* (can. 124).

Gli Ordinari devono curare: a) che i chierici si confessino spesso; b) che ogni giorno facciano la meditazione, visitino il SS. Sacramento, recitino il rosario mariano, facciano l'esame di coscienza; c) tutti i sacerdoti secolari, almeno ogni tre anni facciano i Ss. Spirituali esercizi per un tempo stabilito dall'Ordinario in una casa religiosa da lui designata; e non si dispensino da tale prescrizione, se non per un caso eccezionale e con licenza espressa del medesimo Ordinario (can. 125, 126).

2. *a non interrompere gli studi specialmente sacri* (can. 129).

A tale scopo sono prescritti gli esami ogni anno almeno per un triennio dopo aver compiuto il corso degli studi, intorno alle varie materie apprese nel corso teologico (can. 130). Tutti i Sacerdoti che hanno cura d'anime sono obbligati a partecipare alle «conferenze pastorali» riguardanti la morale e la liturgia, a cui si possono aggiungere altri esercizi che l'Ordinario crederà opportuno, per promuovere la scienza e la pietà nei chierici. Quando e difficile radunarsi, i casi risolti si mandino per iscritto (can. 131).

3. *a ubbidire e rispettare il proprio Ordinario*.

Ogni qual volta la necessità della Chiesa lo richiede e non scusa un serio impedimento, i chierici devono accettare e adempiere fedelmente l'ufficio imposto loro dal Vescovo (can. 128). - Senza la licenza, almeno presunta dell'Ordinario, non possono assentarsi dalla diocesi per un tempo notevole (can. 143). Secondo la sentenza più comune, è tempo notevole un'assenza che si protrae per circa tre mesi.

4. *a osservare il celibato*;

417. - Il chierico «in sacris» è obbligato alla castità perpetua e se pecca in questa materia il suo peccato riveste la malizia del sacrilegio (can. 132).

Quest'obbligo è di diritto ecclesiastico, ma ha un saldo fondamento divino nel consiglio evangelico della verginità; infatti, già nei primi secoli cristiani veniva liberamente osservato se non da tutti, con sicurezza da una gran parte dei sacerdoti e dei vescovi. Sono numerose le testimonianze dei Padri al riguardo (cfr. E. Vacandard, Célibat, in DThC, II, 2068 ss.). Se costituisca un vero e proprio voto, lo si può decidere in ogni caso tenendo presente che l'assunzione legale degli obblighi del celibato senza un intimo sentimento di consacrazione, senza la volontà di un'interiore immolazione, è moralmente insopportabile, incompatibile con l'essenza della verginità cristiana o «rinuncia al matrimonio per amore del regno dei cieli» (cfr. Bertrams S. J., *De fontibus obligationis coelibatus chericorum in sacris*, in «Periodica de re morali etc.», 1952, pp. 107-129).

Se il chierico ha ricevuto gli Ordini Sacri costretto da grave timore e non li ha mai esercitati anche cessato il timore, può essere ridotto allo stato laicale dietro sentenza giudiziale senza alcun obbligo di celibato, dopo che è stata comprovata la coazione e la mancanza di ratifica dell'Ordinazione (can. 214 § I).

Per la tutela del celibato la Chiesa stabilisce che i chierici non devono aver con loro donne che possano generare sospetti, e neppure devono con frequenza andare a far visita a donne di questo genere. Per il loro servizio abbiano presso di sé donne adulte oppure quelle, che per naturali rapporti col chierico, non generino sospetti, come la madre, la sorella, la zia ecc. Coloro che fanno il contrario si presumono concubinari e vanno soggetti alle pene per questi stabilite (can. 133).

Il celibato impedisce di contrarre matrimonio e l'uso di esso. I chierici costituiti negli *Ordini minori*, contraendo matrimonio, in forza dello stesso diritto, immediatamente decadono dallo stato clericale, ma il loro matrimonio è valido; i chierici che hanno ricevuto gli *Ordini Maggiori*, non possono contrarre matrimonio né lecitamente, né validamente (cfr. can. 1072 e n. 680) e ciò sotto pena di scomunica (can. 2388. e n. 792 ss).

5. *a recitare il Breviario*

a) I chierici *in sacris*, eccettuati coloro che legittimamente sono tornati allo stato laicale, devono recitare ogni giorno il Breviario a norma delle disposizioni liturgiche (can. 135). Lo stesso dovere incombe ai beneficiati dopo aver preso possesso del beneficio (can. 1475 § I) ed ai religiosi dell'uno e dell'altro sesso solennemente professi e obbligati al coro, anche se fuggitivi ed apostati, fatta eccezione dei fratelli laici e delle suore converse (can. 610).

Per i Suddiaconi l'obbligo comincia da quell'ora canonica che corrisponde al momento dell'avvenuta ordinazione.

b) *La Costituzione Apostolica sulla Sacra Liturgia* del Concilio Ecumenico Vaticano II, afferma: «Il divino Ufficio, secondo la tradizione cristiana, è ordinato a santificare tutto il corso ciel giorno e della notte per mezzo della lode divina. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti o altri a ciò deputati dalla Chiesa, o anche i fedeli che pregano insieme col Sacerdote nelle forme approvate, allora è veramente la voce della Sposa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo unito al suo Corpo eleva al Padre (n. 84).

L'attuale ordinamento del Breviario è in fase di radicale riforma, voluta dalla Costituzione Liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II. Pertanto essa stabilisce queste norme: I) Le Lodi, come preghiera del mattino, e i Vespri, come preghiera della sera, the, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice cardine dell'Ufficio divino quotidiano, devono essere ritenute le Ore principali e come tali celebrate; 2) Compieta sia ordinata in modo che si tratti bene alla conclusione della giornata; 3) L'Ora del «Mattutino», pur conservando l'indole di preghiera notturna per il coro, venga adattata in modo da poter essere recitata in qualsiasi ora del giorno, e abbia un minor numero di Salmi e letture più lunghe; 4) L'Ora di Prima sia soppressa; 5) per il coro si mantengano le Ore minori di Terza, Sesta e Nona. Fuori di coro si può invece scegliere una delle tre, quella cioè che meglio risponde al momento della giornata» (n. 89).

«Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla Messa conventuale, anche a celebrare in coro, ogni giorno, l'Ufficio divino, e precisamente: I) Tutto l'ufficio, gli Ordini di Canonici, di Monaci, di Monache e di altri Regolari obbligati al coro per diritto o in forza delle costituzioni; 2)

Quelle parti dell'Ufficio che vengono loro imposte dal diritto comune o particolare, i Capitoli delle cattedrali e delle collegiate; 3) Tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano ricevuto gli Ordini maggiori, o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, devono da soli recitare quelle Ore canoniche che non recitano in Coro» (n. 95).

«I Chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli Ordini maggiori, devono, ogni giorno, in comune o da soli, recitare tutto l'Ufficio, a norma dell'art. 89» (n. 96).

Alcune di queste norme sono entrate in vigore il 16 febbraio 1964 col Motu-proprio «Sacram Liturgiam» del 25 gennaio 1964, In questo documento si afferma: «Benché l'Ufficio Divino non sia ancora riveduto e rinnovato a norma dell'art. 89, tuttavia sin d'ora concediamo a tutti coloro i quali sono tenuti alla recita dell'Ufficio Divino che, dal 16 febbraio prossimo, nella recita fuori coro, possono omettere l'ora di Prima e scegliere fra le altre tre Ore minori quella che meglio risponda al momento della giornata; salvo sempre il disposto degli artt. 95 e 96 della Costituzione» In. VI).

c) *Il calendario da usarsi per la recita del Breviario*. L'Ufficio divino deve essere recitato secondo il proprio calendario o, in mancanza di questo, secondo il calendario della Chiesa universale.

I beneficiati devono attenersi al calendario della propria chiesa; i chierici diocesani al calendario della chiesa o oratorio a cui sono stabilmente assegnati oppure al calendario della diocesi a cui si devono aggiungere le feste del luogo ove dimorano; i religiosi dell'uno e dell'altro sesso obbligati al coro, al calendario della propria casa o quando dimorano in altra casa e intervengono al coro devono seguire il calendario della casa ove sono ospitati. Se invece i Religiosi non sono obbligati al coro devono attenersi al calendario della propria casa, o, se recitano l'Ufficio in comune in un'altra casa dell'Istituto, al calendario di questa. I religiosi che non hanno calendario proprio osservano il calendario della propria chiesa con l'aggiunta delle proprie feste e dei propri indulti (*Rubricae gener. Breviarii*. n. 148-153).

Un Ufficio vale l'altro, ma cambiario senza ragione in uno più breve si commette grave colpa; cambiario in uno uguale per lunghezza, non costituisce peccato, anche se ciò avviene spesso. Si soddisfa all'obbligo dell'ufficio anche se per errore se ne è detto uno diverso da quello del giorno; quando ci si accorge dell'errore si potrebbe anche continuare con l'Ufficio sbagliato, ma è bene correggere l'errore non appena uno se ne accorge.

d) *Le Litanie dei Santi* devono essere recitate anche nel caso che non si intervenga alla processione o alle preci stabilite dall'Ordinario nel caso che la processione non possa effettuarsi, solo il 25 aprile (*Litaniae maiores*); non obbligano, invece, nei giorni delle Rogazioni (*Litaniae minores*) anche nel caso che non si intervenga alla processione o alle altre preghiere stabilite in sua vece (*Rubricae gener. Breviarii et Missalis Rom*. n. 84, 90).

e) *La pronunzia delle parole* dell'Ufficio dev'essere vocale, integra e continuata. Non è sufficiente, perciò, recitare il breviario col solo sguardo o solo con la mente, ma si richiede che in qualche modo vengano pronunciate le parole. Venga evitata ogni mutilazione di sillaba e ogni interruzione senza legittima causa.

f) *Il tempo* per l'adempimento dell'obbligo va dalla mezzanotte alla mezzanotte, anzi il Mattutino (non le Lodi) per giusta causa può essere anticipato al pomeriggio del giorno precedente, però non prima delle ore 14 (*Rubr. Gener. Breviarii*, n. 144). Le Lodi, essendo una preghiera mattutina, in coro e in comune devono essere recitate di mattina (*Rubr. gen. Brev*. n. 145). Il Vespro, anche

durante la Quaresima, si dice nelle ore pomeridiane sia nella recita corale, sia nella recita in comune; la Compieta è opportuno che si reciti al termine delle preghiere di fine giornata, anche se il Mattutino, per giusta causa, è già stato anticipato (*l. c.* n. 146-147).

Nella recita da solo, per ogni giusta e ragionevole causa o se si prevedono impedimenti durante l'intera giornata, si può recitare anche tutto l'Ufficio al mattino.

g) *Le cause scusanti dalla recita del Breviario sono: l'impossibilità* fisica o morale, p. es. una grave malattia, la convalescenza dopo una malattia, un lavoro di ufficio o un servizio di carità verso il prossimo che rende impossibile la recita del Breviario ecc.; *la dispensa o commutazione* ottenuta per cecità o per altra causa ecc. La dispensa può essere concessa dal Vescovo, secondo il diritto comune, soltanto nel dubbio di fatto (can. 15), come pure nei casi in cui non si può ricorrere alla S. Sede (can. 81). I Superiori maggiori delle religioni clericali esenti in forza del can. 84 § 2 possono dispensare nel dubbio di fatto, quando cioè si dubita se una causa sia o no sufficiente per avere *l'excusatio legis*.

h) *Le disposizioni per la buona recita del Breviario* sono la dovuta attenzione e l'intenzione almeno virtuale di onorare Dio. L'attenzione richiesta deve essere almeno esterna, la quale consiste nell'astenersi da tutte quelle azioni che per la loro natura sono incompatibili con l'applicazione della mente. Le distrazioni volontarie costituiscono peccato veniale, però non sono di ostacolo all'adempimento dell'obbligo.

i) Bisogna usare, per la recita dell'Ufficio, *il Breviario Romano* riformato da S. Pio X nel 1911, salvo che non si debba usare il Breviario del proprio Ordine. Usando un Breviario diverso non si soddisfa all'obbligo. Il nuovo Salterio pubblicato per ordine di Pio XII non è di obbligo, perciò si soddisfa all'obbligo anche usando l'antico con la vecchia traduzione dei salmi. Inoltre, sia in coro, sia in comune, sia privatamente, bisogna recitare gli Uffici concessi dalla S. Sede alla diocesi o all'Ordine religioso a cui si appartiene.

6. *ad indossare l'abito clericale e portare la tonsura*.

419. - Tutti i chierici devono portare l'abito decente e conforme alle consuetudini locali ed alle disposizioni dell'Ordinario; devono inoltre portare la tonsura ed evitare la vana ricercatezza nella capigliatura; devono radersi la barba e non possono portare l'anello salvo il caso di un particolare diritto o privilegio (can. 136 § I e 2; can. 325, I378). Chi di propria autorità e senza legittima causa, non porta né abito, né tonsura, commette colpa grave; e, se ammonito dall'Ordinario non si emenda, se è chierico minore decade immediatamente dallo stato clericale, se è chierico maggiore, viene sospeso dagli Ordini e se dopo questa pena neppure riprenderà l'abito, perde il suo ufficio (can. 136 § 3; 188 § 7, 2379). Nella celebrazione della Messa e nell'amministrazione dei Sacramenti si deve portare la veste propriamente talare (can. 811 § 1; S. C. Concist. 31 marzo 1916)

7. *a tenere un contegno decoroso*

I chierici devono astenersi da tutte quelle cose che sono disdicevoli allo stato clericale. Non esercitino, perciò, *arti indecorose*, p. es. quella di attore teatrale, oste, ecc.; evitino *i giuochi d'azzardo; non portino armi*, salvo in caso di pericolo; non partecipino a battute di *caccia clamorosa*; evitino di entrare nelle *bettole* o in luoghi simili senza necessità o altra giusta causa approvata dall'Ordinario del luogo (can. 138). Inoltre, non assistano a spettacoli, a balli e pompe

che disdicono al loro stato, oppure costituiscano ragione di scandalo per il popolo che osserva (can. 140). Non possono dare il proprio nome all'Associazione «Rotary - club» né intervenire alle sue adunanze (S. Uff. II gennaio 1951, AAS., XVIII, 1951, p. 91) perché è un'associazione «laica», e professa l'indifferenza religiosa più assoluta, pretendendo di moralizzare la società, prescindendo dall'insegnamento del Vangelo.

8. *ad astenersi da alcune occupazioni*.

420. - a) I chierici devono evitare quelle mansioni che, benché non indecorose, tuttavia non sono convenienti al loro stato.

Senza indulto apostolico i Chierici non esercitino la *medicina* o la *chirurgia*, benché prima di essere ordinati fossero stati già medici o chirurghi. Sono scusati però da questa disposizione soltanto di fronte a casi di vera necessità. Possono fungere da *notai pubblici* o da *cancellieri* ma soltanto nella Curia Vescovile; né assumano incarichi pubblici che comportano un esercizio di giurisdizione laicale (can. 139 § 2).

Senza permesso del proprio Ordinario non assumano gestioni di beni appartenenti a laici, o uffici secolareschi che recano con sé l'onere della resa dei conti; né esercitino l'ufficio di *procuratore* o di *avvocato*, se non nel tribunale ecclesiastico, oppure anche nel tribunale civile, ma soltanto quando si tratta di cause proprie o riguardanti la propria chiesa; non prendano parte, neppure come testimoni, senza necessità, in cause criminali laiche che hanno come conclusione una grave pena personale; non procurino, né accettino l'ufficio di *deputato* o di *senatore* nei luoghi ove è intervenuta, per tali uffici, una proibizione della S. Sede; anche in altri luoghi non possono concorrere a questi uffici senza licenza dell'Ordinario proprio e dell'Ordinario del luogo ove avviene la elezione (can. 138 §§ 3 e 4).

b) È proibito ai chierici arruolarsi *volontari* nell'esercito, salvo che, con la licenza del proprio Ordinario, lo facciano per esserne più presto liberati; né in qualunque modo cooperino a guerre civili o a rivoluzioni politiche (can. 141).

c) È proibito ai chierici *intraprendere ed esercitare affari commerciali* (negotiatio vel mercatura), eccetto che si tratti di vendere prodotti di loro beni, p. es. il vino della loro vigna, oppure si tratti di cose comprate in antecedenza e poi trasformate con il loro lavoro, p. es. un vecchio quadro artistico rimesso a nuovo.

Comprare *obbligazioni* o *azioni* non solo statali, ma anche di società industriali o commerciali, non è proibito, perché in questi casi il chierico non diviene membro, ma soltanto creditore della società a cui presta una determinata somma di danaro. Il danaro fisso che percepisce dalle obbligazioni, non è altro che l'interesse che si ricava dal danaro prestato. Non è però lecito al chierico assumersi delle responsabilità che vanno oltre il valore delle azioni comprate, oppure partecipare personalmente all'amministrazione, o commerciare con le azioni, in modo particolare nei giochi di borsa.

Circa la scomunica *speciali modo* riservata alla S. Sede per i chierici che esercitano affari commerciali cfr. n. 791.

Articolo II

Obblighi particolari

421. - Ci limitiamo ad esporre soltanto i doveri dei Vescovi e dei Parroci, quali persone dalle quali principalmente e immediatamente deriva e dipende in certo modo la vita dei propri fedeli in Cristo (cfr. *Costit. Apost. sulla Sacra Liturgia*, del Conco Ecum. Vatic. II, n. 41-42).

1. **Il Vescovo**. Per divina istituzione nella Chiesa, oltre al Primato del Sommo Pontefice, vi è l'episcopato; ed i Vescovi sono i legittimi successori degli Apostoli, cui Nostro Signore dette il potere di reggere e governare la Chiesa, sotto l'autorità del Romano Pontefice (can. 329 § I). Il Vescovo residenziale può definirsi: il Prelato dotato della pienezza del sacerdozio, a cui, in forza dell'ufficio compete il potere ordinario per il regime di una particolare diocesi (can. 334 § I).

Ogni Vescovo viene liberamente nominato dal Papa (can. 329 § 2), come pure al Papa è riservata incondizionatamente la rispettiva provisione o istituzione se ad un collegio capitolare spettasse il diritto della scelta oppure uno Stato avesse il diritto di presentazione o di designazione (can. 332 § I).

Dal momento della presa di possesso della sua diocesi il Vescovo inizia ad esercitare *tum in spiritualibus tum in temporalibus* il governo di essa con potestà legifera, giudiziaria e coattiva nell'ambito delle leggi canoniche.

Oltre ai *diritti onorifici*, che consistono in speciali insegne (croce pettorale, anello, pastorale e mitra) e nel diritto al trono con baldacchino in tutte le chiese della sua diocesi, il Vescovo ha i seguenti *privilegi*: il privilegio di celebrare una messa al giovedì santo se non deve tenere funzioni in cattedrale, oppure permettere che la dica un altro sacerdote in sua presenza; il privilegio dell'altare portatile; il diritto della cappella in casa che è considerata come oratorio semipubblico (can. 1189) e nella quale può essere conservato il SS. Sacramento.

A questi privilegi, la Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» ne ha aggiunti altri, cioè: predicare e confessare in tutto il mondo a meno che l'Ordinario del luogo non vi si opponga espressamente; assolvere in confessione i peccati riservati alla Santa Sede, e sciogliere, sempre in confessione, dalle censure ecclesiastiche, ad eccezione di certi casi espressamente enumerati; celebrare la Santa Messa in qualsiasi ora del giorno per seria ragione; distribuire la Comunione nel pomeriggio; accordare un certo numero di indulgenze a quelle stesse condizioni con cui vengono abitualmente accordate dalla Santa Sede.

I **doveri** particolari del Vescovo risultano in genere dalla sua posizione ufficiale di *guida* della sua diocesi. Come tale egli ha il compito di stimolare l'osservanza delle leggi della Chiesa, di sopprimere gli abusi che minacciano di rilassare la disciplina ecclesiastica, di vigilare sulla purezza della fede e dei costumi, di curare l'istruzione religiosa dei fedeli e provvedere alla educazione cristiana della gioventù.

A tale scopo il Codice raccomanda: a) *la residenza* (can. 338 § I). Prescindendo dai casi della visita *ad limina* e della partecipazione ad un Concilio, il Vescovo può, per giusto motivo (salute, vacanza) trattenersi fuori diocesi ogni anno al massimo 3 mesi; b) *l'applicazione della messa per il gregge affidatogli* tutte le domeniche e feste di precetto anche soppresse (can. 339 e cfr. anche n. 516); c) *la visita ad limina* e il rapporto informativo sullo stato della diocesi (can. 340-341); d) *la visita della intera diocesi* ogni 5 anni (personalmente o per mezzo del Vicario generale, di canonici, del vicario foraneo [can. 343]. Il Vescovo può visitare i religiosi esenti solo nei casi espressi dal diritto (can. 344 § 2).

II. **Il Parroco** è il sacerdote o la persona morale a cui è stata data in titolo una parrocchia con cura d'anime da esercitarsi sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo (can. 451 § I).

Affinché uno possa ottenere il beneficio parrocchiale, deve essere *sacerdote* (can. 154). La sua giurisdizione, però, *è solo per il foro interno*, ma *ordinaria*, annessa all'ufficio in forza dello stesso diritto, da esercitarsi entro i limiti di un determinato territorio in perpetuo. Tuttavia la perpetuità può essere più o meno perfetta; si hanno infatti parroci *amovibili* e *inamovibili*, secondo che la loro stabilità è minore o maggiore.

Ai parroci vengono equiparati: a) i *quasi-parroci*, i quali reggono le quasi-parrocchie ... ; b) i *vicari parrocchiali*, se hanno la piena potestà parrocchiale (can. 451). Le *quasi-parrocchie* sono parti del vicariato o della prefettura apostolica (can. 216).

422. - **I doveri principali del parroco** sono:

1. *La residenza*. Il parroco è obbligato a risiedere nella casa parrocchiale presso la chiesa, salvo che l'Ordinario per giusta causa non gli abbia permesso di dimorare altrove, purché non disti troppo dalla parrocchia sì da rendergli difficile l'adempimento dei propri doveri parrocchiali (can. 465 § I).

Il parroco, ogni anno, può stare assente dalla propria parrocchia *al massimo due mesi*, in una volta sola o ad intervalli, non computati i giorni degli Esercizi spirituali annuali. Un motivo grave, a giudizio del Vescovo può giustificare un'assenza anche *oltre i due mesi*, oppure limitare il diritto a meno di due mesi. Per assentarsi oltre una settimana continua, occorre un motivo legittimo e il permesso scritto dell'Ordinario; ma qualora il parroco dovesse assentarsi per una causa improvvisa e grave, oltre una settimana, è tenuto ad informarne l'Ordinario con sollecitudine. *In ogni caso* deve lasciare in parrocchia, o molto vicino, *un sacerdote che faccia le sue veci,* cioè il Vicario sostituto, il quale nelle assenze che superano una settimana deve essere approvato dall'Ordinario. Per un'assenza di pochi giorni basta che provveda solo alle necessità dei fedeli. In caso di assenza *illegittima*, viene privato dei frutti del beneficio secondo la lunghezza dell'assenza (can. 2381 § I).

2. *L'applicazione della Messa per il popolo* nei giorni di domenica e nelle feste di precetto anche soppresse (cfr. n. 516).

3. *La predicazione della parola di Dio*, specialmente con l'omelia da tenersi nelle Messe festive, in modo particolare in quelle Messe nelle quali è maggiore il concorso del popolo (can. 1344 § I).

Quest'obbligo è *grave*, sicché se si omette per due o al massimo tre mesi di seguito, si pecca gravemente. Si pecca anche gravemente se si omette per un mese continuo e poi ad intervalli da raggiungere i tre mesi. *È un obbligo personale*, di modo che il parroco non può farsi sostituire abitualmente (can. 1344 § 2). La predica, inoltre, deve essere adattata all'intelligenza di coloro che l'ascoltano. Circa la predicazione bisogna anche tener presenti le norme date dalla S. C. Concistoriale il 28 giugno 1917, in cui tra l'altro si dice: «Gli argomenti delle prediche siano essenzialmente sacri. E se il predicatore vorrà trattare *altri argomenti* non strettamente sacri, ma neppure sconvenienti alla casa di Dio, dovrà domandare ed ottenere la facoltà dell'Ordinario del luogo ... È vietato nel modo più assoluto a tutti i predicatori trattare in chiesa argomenti riguardanti *la politica*. A nessuno è lecito recitare *elogi funebri*, senza il previo consenso dell'Ordinario».

Tra le disposizioni del Concilio Ecumenico Vaticano II è opportuno riportare quanto prescrive il n. 52 della Costituzione sulla Sacra Liturgia: «Si raccomanda vivamente *l'omelia*, che è parte dell'azione liturgica; in essa, nel corso dell'anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i misteri della fede e le norme della vita cristiana. Nelle Messe della domenica e dei giorni festivi con partecipazione del popolo, l'omelia non si ometta se non per grave motivo». Questa diposizione è entrata in pieno vigore dal 16 febbraio 1964 (*Motu-proprio* di Paolo VI del 25 gennaio 1964).

4. *Il catechismo ai fanciulli* e specialmente a coloro che devono essere ammessi alla prima Comunione.

È questo un ufficio *proprio e gravissimo* dei pastori di anime (can. 1329). L'istruzione deve essere continuata ed approfondita per coloro che di recente hanno fatto la prima Comunione (can. 1331). Inoltre, nei giorni di domenica e nelle altre feste di precetto, in un'ora maggiormente adatta al concorso dei fedeli, il parroco deve spiegare *il catechismo agli adulti* con un discorso adatto alla loro intelligenza (can. 1332).

La S. C. del Concilio il 12 gennaio 1935, ordinò che in ogni parrocchia si abbia il *sodalizio* della dottrina cristiana, e *l'istruzione catechistica parrocchiale*, esortando gli Ordinari a voler promuovere anche con altri mezzi l'istruzione religiosa e a dame relazione ogni cinque anni alla S. Sede.

5. *L'obbligo di amministrare i Sacramenti ai fedeli* ogni qualvolta legittimamente li domandano.

È un dovere *grave* ed obbliga, nella comune necessità, anche con leggero incomodo; in necessità grave, con grave incomodo; in estrema necessità, anche con pericolo della propria vita (n. 127) se sono Sacramenti di assoluta necessità per la salvezza, come il battesimo e la penitenza.

«La vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il Vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale

fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale» (Concilio Ecumenico Vaticano II, *Costituzione Apost. sulla Sacra Liturgia*, n. 42).

6. *La vigilanza*, affinché nella sua parrocchia nulla si insegni contro la fede ed i costumi, specialmente nelle scuole pubbliche e private. Deve inoltre fomentare ed istituire opere di pietà, di fede e di carità (can. 469).

Il parroco, perciò, deve conoscere gli erranti, deve usare una paterna carità verso i poveri ed i miseri. Deve esortare i fedeli affinché spesso, dove comodamente possono, frequentino la chiesa parrocchiale ed ivi assistano ai divini uffici ed ascoltino la divina parola (can. 467).

7. *L'assistenza agli infermi*. Aiuti e conforti sollecitamente con i SS. Sacramenti gli infermi della sua parrocchia, specialmente coloro che versano in pericolo di morte; conceda loro la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria «in articulo mortis» (can. 468).

8. *Celebrare le funzioni parrocchiali*, cioè: a) conferire il battesimo solenne; b) portare pubblicamente la Comunione agli ammalati della propria parrocchia; c) portare il Viatico in forma pubblica o privata e confortare con l'Estrema Unzione i moribondi; d) fare le pubblicazioni per il matrimonio e per gli Ordini sacri; assistere al matrimonio e impartire la benedizione nuziale; e) celebrare i funerali; f) benedire le case al sabato santo; o in altro giorno secondo l'uso vigente nei vari luoghi; g) benedire il fonte battesimale al sabato santo; h) fare una pubblica processione fuori la chiesa; i) impartire benedizioni fuori della chiesa con pompa e solennità, purché non si tratti di chiesa capitolare e tali funzioni spettino al capitolo (can. 462).

9. *Tenere in ordine i libri parrocchiali*, secondo le disposizioni emanate dall'Ordinario. Tali libri sono: a) il libro dei battezzati, cfr. n. 480; b) il libro dei cresimati, cfr. n. 490; c) il libro dei matrimoni, cfr. n. 716; d) il libro dei defunti in cui viene notato il nome e l'età del defunto col nome dei parenti, il tempo della morte, i Sacramenti ricevuti e da chi, il luogo ed il tempo in cui è stato seppellito (canone 1238); d) il libro dello stato delle anime in quanto è possibile (can. 470).

Al termine di ogni anno il parroco deve mandare alla Curia vescovile un estratto dei libri parrocchiali, eccetto quello riguardante lo stato delle anime (can. 470).

Articolo III

I privilegi dei chierici

423. - I. **Il privilegio del canone**, tutela il chierico contro le ingiurie reali.

Tali ingiurie consistono in atti ingiuriosi o lesivi del corpo (percosse, ferite, ecc.), della libertà personale (deportazione, carcere, ecc.) e della dignità ecclesiastica (sputi, stracciare le vesti. ecc.).

Chi compie o coopera a queste azioni commette sacrilegio e incorre nelle pene stabilite secondo la dignità delle persone offese (cfr. can. 2243).

Se si tratta di sole ingiurie verbali si incorre nelle pene stabilite dal can. 2344; cfr. anche C.P.I. art. 404.

424. – II. **Il privilegio del foro** esenta i chierici dal comparire davanti ai tribunali laici, sottoponendoli, sia per le cause contenziose che per le criminali, al tribunale ecclesiastico (can. 120).

Per comparire davanti al tribunale laico si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo (can. 120 § I). Coloro che fossero costretti a comparire davanti al magistrato civile da un laico che non ebbe la suddetta autorizzazione, dovranno per forza comparirvi; ma ne informino prima il loro Superiore, per non coonestare l'arbitrio (can. 120 § 3).

In Italia l'art. 8 del Concordato Lateranense stabilisce che nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore della Repubblica deve informare immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli degli altri detenuti, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Per le sanzioni penali cfr. n. 713, g; 714, e; 720.

425. - III. **Il privilegio di esenzione** sottrae le persone ecclesiastiche agli oneri e agli uffici laicali e specialmente all'obbligo di prestare servizio militare (can. 121).

Gli uffici che disdicono ad un chierico sono p. es. fare l'ufficiale postale, il sindaco, il contabile, il magistrato, il giudice, il tutore, ecc. Per l'Italia il Concordato Lateranense, art. 5, stabilisce che «nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo, senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano».

Circa il servizio militare l'art. 3 del Concordato (e la Circolare Min. 18 lug. 1929) stabilisce che gli Studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimo sesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati «*in sacris*» ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

426. - IV. **Il privilegio della competenza** tutela nelle persone ecclesiastiche il necessario all'onesto sostentamento, a giudizio del Superiore ecclesiastico, quando essi non fossero in grado di pagare i debiti contratti (can. 122).

Nonostante però questo privilegio, rimane sempre l'obbligo di soddisfare al più presto possibile (can. cit.).

NOTA. A questi privilegi nessun chierico può rinunziare; però si possono perdere per la riduzione allo stato laicale (can. 127 e can. 72). per la proibizione perpetua di portare l'abito ecclesiastico (can. 123 e can. 213). Per i chierici minori si perdono: se contraggono matrimonio (can. 132 § 2), se si arruolano volontari nel servizio militare (can. 141), se ammoniti persistono nel non portare abito e tonsura (can. 136 § 3); se essendo religiosi vengono dimessi (can. 669 § 2).

CAPITOLO II

I RELIGIOSI

Articolo I

Lo stato religioso

1. *Lo stato religioso* è un modo stabile di vivere in comune, con cui i fedeli si obbligano ad osservare, oltre i precetti comuni, anche i consigli evangelici con i voti di obbedienza, castità e povertà (can. 487).

La Religione è una società approvata dalla legittima autorità ecclesiastica, nella quale i membri emettono voti pubblici a norma delle leggi della stessa società, perpetui o temporanei, e così tendono alla perfezione evangelica (can. 488).

Le religioni si dividono in: *Ordini* e *Congregazioni* secondo che emettono voti solenni o semplici; gli Ordini si suddividono in Ordini monastici, regolari e mendicanti. Gli uni e le altre possono essere: *esenti*, cioè sottratti all'autorità dell'Ordinario, eccetto per alcuni casi espressi dal diritto; *non esenti* se soggetti all'Ordinario, eccetto in quelle cose che sono proprie della vita religiosa (ammissione dei novizi, espulsioni, uffici, ecc.). Le religioni si dividono ancora in: *clericali e laicali*, secondo che per finalità, sono composte di sacerdoti oppure di laici benché religiosi con voti.

II. *Ammissione nella religione*. Può essere ammesso in religione ogni cattolico che non è legato da legittimo impedimento, è spinto da retta intenzione, ed è idoneo a sopportare gli oneri che impone la religione (can. 538).

I. *Per diritto divino* sia naturale sia positivo, per essere religiosi, si richiede *una speciale vocazione divina* (Mt. 19, 11). I segni di questa vocazione si manifestano, internamente, mediante una inclinazione non solo naturale, ma anche soprannaturale, allo stato religioso e dalla retta intenzione; esternamente, dall'assenza di impedimenti canonici e dall'attitudine fisica e morale a soddisfare gli obblighi della vita religiosa.

2. *Per diritto ecclesiastico*, affinché uno sia considerato religioso è necessario che abbracci una *forma stabile di vita comune* data dall'osservanza dei tre voti di obbedienza, castità e povertà, con l'approvazione della Chiesa. Prima di emettere i voti, la Chiesa esige uno stato preparatorio (postulato) che è un periodo di esperimento, in cui i candidati esplorano la propria coscienza, studiano l'ordinamento della religione, dànno prova della loro costanza. Negli Ordini e Congregazioni di voti perpetui, per i conversi e per le donne, è richiesto un postulato di almeno sei mesi (can. 539-541); nelle altre Congregazioni può esservi o mancare, e per la durata si sta a quanto prescrivono le rispettive costituzioni. Al postulato segue il *noviziato*, il quale è necessario per la validità della professione. Esso viene compiuto in apposita casa, sotto la esclusiva direzione del maestro dei novizi, per un anno non interrotto e dopo che il novizio ha compiuto il quindicesimo anno di età. Terminato il noviziato, se il candidato viene trovato idoneo viene ammesso alla professione, prima temporanea, poi, al ventunesimo anno di età a quella perpetua o solenne (cfr. can. 542-575).

Articolo II

Gli obblighi dei Religiosi

428. – I. **Obbligo di tendere alla perfezione**.

Tutti e singoli i Religiosi, Superiori e sudditi, non solo devono osservare intieramente e integralmente i voti emessi, ma anche ordinare la propria vita a norma delle regole e costituzioni proprie dell'Istituto religioso e così tendere alla perfezione del proprio stato (can. 593).

Peccano gravemente contro quest'obbligo i Religiosi che abitualmente trasgrediscono i voti in materia grave, oppure, per formale disprezzo, trasgrediscono le regole, o non si curano di tendere alla perfezione.

I Superiori devono procurare non solo la propria santificazione, ma anche quella dei loro sudditi col buon esempio, con la correzione dei difetti, col promuovere tutte quelle cose che facilitano l'osservanza dei voti e delle regole. Curino, perciò, che tutti i religiosi ogni anno facciano i SS. Spirituali esercizi; coloro che non sono legittimamente impediti ogni giorno intervengano alla S. Messa, facciano la meditazione e gli altri esercizi di pietà prescritti dalle regole e dalle costituzioni;

si accostino almeno una volta la settimana al Sacramento della Penitenza. I Superiori promuovano tra i propri sudditi la Comunione quotidiana. Se un religioso dopo l'ultima confessione sacramentale avrà dato un grave scandalo alla comunità o avrà commesso una colpa grave esterna, il Superiore può proibirgli di accostarsi alla Comunione, finché non si sarà accostato al Sacramento della Penitenza (can. 595). Pecca gravemente quel Superiore che per colpa sua lascia che con facilità vengano trasgredite le regole, oppure non si cura di correggere i difetti anche leggeri dei sudditi, se questi sono frequenti e rilassano la disciplina regolare.

429. - II. **Obblighi provenienti dai voti**. 1. **Il voto di povertà** si estende a tutte quelle cose che sono stimabili di prezzo.

a) *Il voto semplice* lascia al religioso il *dominio radicale* (can. 580) dei propri beni, togliendogli il *dominio utile* indipendentemente dal Superiore.

b) *Il voto solenne* toglie al religioso anche il *dominio radicale*, anzi, per la professione solenne il religioso diviene regolarmente incapace di avere qualsiasi dominio sui beni temporali. Per cui disponendo di questi beni, agisce non solo illecitamente ma anche invalidamente.

Dopo la professione solenne, dunque, salvo indulti apostolici, tutti i beni che in qualunque modo vengono al religioso, in un Ordine capace di possedere, vengono all'Ordine, alla provincia o alla casa, secondo le costituzioni; in un Ordine incapace di possedere, vanno alla S. Sede (can. 582).

In rapporto ai *manoscritti* di una certa importanza e degni di stampa, se sono stati composti dopo la professione, non possono essere né donati, né alienati (S. C. dei Relig. 13 luglio 1913). Ma la distruzione di questi manoscritti non costituisce un peccato contro il voto o contro la giustizia, salvo che non sia intervenuto un contratto tacito tra il religioso e la religione che gli dovrà somministrare i mezzi affinché possa scrivere per utilità della stessa religione.

Violando il voto di povertà, ordinariamente, si commette solo il peccato contro il voto, cioè, contro la virtù della religione; ma molte volte si può peccare anche contro la giustizia se la violazione del voto comporta anche un danno alla religione o a una terza persona.

Si viola il voto di povertà donando cose in nome proprio, accettandole o ritenendole all'insaputa dei Superiori, facendo doni, prestando o impiegando le cose per uno scopo diverso da quello autorizzato dai Superiori, usandole o custodendole con negligenza sicché presto si deteriorano, facendo l'avaro o il prodigo nelle cose destinate ai membri della comunità, ecc. Non sempre è necessario il permesso esplicito dei Superiori, per dare, ricevere, ecc.; molte volte si può anche presumere.

Il peccato grave si commette quando si tratta di un valore che nel furto costituisce materia grave. Probabilmente non si può ammettere l'opinione la quale ritiene che, per peccare gravemente contro il voto di povertà, si richiede quella quantità che nei *figli di famiglia* costituisce grave furto, perché è differente la condizione di un religioso e di un figlio di famiglia; questi sono eredi necessari dei beni paterni, mentre non è così dei religiosi; inoltre, sono più contrari i Superiori in rapporto ai furti dei sudditi che i parenti per i furti dei loro figli. Piuttosto, per valutare la gravità della materia, bisogna tener conto della rigidità, in materia di povertà, dell'Ordine a cui si appartiene, alla povertà del convento, ecc.

Nei peccati di povertà che intaccano la virtù della religione e della giustizia, le colpe si uniscono e formano materia grave (cfr. n. 272); invece nei peccati contro la sola virtù della religione le colpe non si uniscono (non coalescunt), salvo che non si abbia l'intenzione di raggiungere una somma tale da non potersi tenere senza la debita licenza.

Il *voto* differisce dalla *virtù* della povertà, perché quello riguarda solo gli atti esterni di proprietà, questa si estende anche agli affetti interni.

2. **Il voto di castità** obbliga il professo, in forza della virtù della religione, ad evitare tutti i peccati anche puramente interni, contro il sesto ed il nono comandamento di Dio ed a rinunziare anche a quelle cose che in un legittimo matrimonio sarebbero lecite. Circa la virtù della Castità cfr. n. 217.

Non vi è differenza tra il voto e la virtù della castità, sicché la malizia del sacrilegio è mortale in tutti quegli atti, in cui la malizia della libidine costituisce peccato mortale; è veniale, quando la suddetta malizia è veniale. Tuttavia si commettono due peccati se quelle cose che formano oggetto della virtù, sono oggetto anche del voto della castità, mentre, si commette un solo peccato se si pecca in una materia proibita solo dal voto. La virtù della castità, oltre agli obblighi che impone, spinge ad osservare anche quei consigli che portano ad una maggior perfezione; mentre il voto tocca solo la materia dell'obbligo (cfr. Pio XII, Enc. «*Sacra Virginitas*» 24 marzo 1954).

Il voto semplice di castità rende illecito il matrimonio; il voto solenne lo rende invalido e illecito (cfr. can. 579, 1058, 1079). La professione solenne scioglie il matrimonio rato e non consumato (can. 1119; cfr. n. 739).

I Religiosi e le monache che dopo il voto solenne di castità, oppure altre persone che con le suddette attentano anche il solo matrimonio civile, incorrono nella scomunica l. s. *simpliciter* riservata alla Sede Apostolica; se invece si tratta di professi di voti semplici perpetui sia negli Ordini che nelle Congregazioni religiose incorrono nella scomunica riservata all'Ordinario (can. 2388 § 1 e 2).

3. **Il voto di obbedienza** obbliga a sottomettersi al competente superiore in tutte quelle cose che sono conformi alla regola ed alle costituzioni, in forza della virtù dell'obbedienza.

Oggetto del voto di obbedienza è l'esecuzione esterna del comando del Superiore, ma la virtù comporta anche la sottomissione interna rendendo così l'obbedienza perfetta.

Il voto di obbedienza non obbliga se non quando l'ordine viene dato in virtù della santa obbedienza o con espressioni analoghe. Quando la cosa non viene comandata in virtù della santa obbedienza, l'obbligo può essere leggero o anche nullo, come vi può essere obbligo in previsione dello scandalo, del disprezzo, ecc. che ne potrebbe seguire.

III. **Obblighi provenienti da speciali leggi ecclesiastiche**. Tali obblighi sono:

1. **La clausura**. Presa in senso formale, è la somma delle sanzioni canoniche, che proibiscono ai religiosi di uscire liberamente, ed agli estranei di entrare nello

spazio che costituisce la clausura presa in senso materiale (Vermeersch, *De religiosis*, I, 301).

430. - È soggetta alla legge della clausura tutta la casa dove risiede la comunità religiosa col giardino e gli altri luoghi riservati ai religiosi. Sono escluse dalla legge della clausura la chiesa con la sacrestia, l'ospizio per i forestieri, il parlatorio, il quale per quanto è possibile deve essere costruito nelle vicinanze dell'ingresso (can. 597 § 2). Le parti soggette alla clausura siano bene indicate. Il definire la clausura spetta ai Superiori maggiori o al Vescovo se si tratta di monache (can. 597 § 3).

La clausura è di due specie: *papale ed episcopale*. La *clausura papale* è quella in vigore nelle case religiose sia maschili che femminili, nelle quali si emette la professione solenne, canonicamente costituite ed anche non formate (can. 597 § I); la *clausura episcopale* è quella in vigore nelle Congregazioni religiose.

Nella clausura dei regolari non possono ammettersi donne di qualunque età, genere o condizione, sotto qualsiasi pretesto, ad eccezione delle spose dei Capi di Stato con tutto il loro seguito (can. 598).

L'uscita dei Religiosi dalla clausura è regolata dalle rispettive costituzioni (can. 606).

Nella clausura delle Congregazioni religiose sia maschili che femminili, sia di diritto pontificio che diocesano, non possono ammettersi persone di altro sesso. Anche per queste si fanno le medesime eccezioni della clausura papale; inoltre, per un giusto e ragionevole motivo, i Superiori possono permettere l'ingresso anche ad altri (can. 604 § I).

La clausura delle monache. In base alla Costituzione Apostolica «Sponsa Christi» del 21. novembre 1950 ed alla Istruzione della S. C. dei Religiosi del 23 novembre 1950, le disposizioni date dal Codice circa la clausura delle monache sono state riformate e adattate alle odierne necessità.

Di massima importanza è la distinzione apportata dalla Costituzione citata, *in clausura papale maggiore e minore.*

La clausura papale maggiore è quella descritta dal Codice nei canoni 600-602. Essa è riservata ai Monasteri nei quali si vive unicamente la vita contemplativa. Per essa restano in vigore, anche in rapporto alle pene (cfr. n. 792), le stesse disposizioni del C.I.C.

La *clausura papale minore* è più mitigata. In forza di essa nel Monastero si devono distinguere due parti: una riservata alle Monache che vivono unicamente vita contemplativa; l'altra comprende i locali destinati alle opere esterne di apostolato, in cui vi possono accedere regolarmente le Religiose destinate a questi ministeri, ed anche persone esterne sotto determinate condizioni (cfr. Cost. Ap. e Stato Gener. delle Monache, art. IV; Istruz. della C. dei ReL. «Inter praeclara», n. V-VI).

La clausura papale maggiore è obbligatoria per tutti i Monasteri che professano unicamente la vita contemplativa. La clausura papale minore è stata stabilita per quelle Monache di voti solenni, le quali per istituzione o per legittima concessione devono attendere a ministeri, ad opere di

apostolato, ecc., con estranei, in modo che una parte notevole di Religiose e di locali del Monastero sono abitualmente impiegati per questi ministeri ed opere. A questa clausura sono soggetti anche tutti i Monasteri in cui le Religiose emettono solo i voti semplici, sebbene di vita unicamente contemplativa.

La clausura papale minore importa: 1) La proibizione grave di ammettere nelle parti della casa destinate alla comunità delle Monache e per legge soggette a clausura (can. 597), qualsiasi persona estranea alla comunità, di qualunque genere, condizione, sesso ed età (a norma del can. 600); 2) La proibizione, ugualmente grave, per le Monache di uscire, dopo la professione, dai confini del Monastero, allo stesso modo che per le Monache soggette alla clausura maggiore (Istr. XII).

Possono entrare nella clausura sia maggiore che minore:

a) I Cardinali, gli attuali Capi di Stato e i Presidenti dei singoli Stati Federati unitamente al loro seguito (can. 600, n. 3); b) gli Ordinari hanno il diritto di entrare per una giusta causa in una clausura di monache nelle loro diocesi. Ugualmente possono permettere che altri entrino in clausura o che le monache ne escano per causa giusta e grave e per un tempo strettamente indispensabile (Lett. Apostol. «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963); c) il confessore o il suo sostituto quando devono amministrare i sacramenti alle ammalate o alle moribonde (can. 600, n. 2); se non è presente il confessore, qualunque sacerdote, autorizzato a celebrare, può portare ad esse anche la sola Comunione; d) i medici, gli operai, ecc. in caso di bisogno e osservate le dovute cautele, con la licenza della Superiora e l'approvazione almeno abituale dell'Ordinario del luogo, salvo una necessità urgente per cui si presume tale approvazione (can. 600, n. 4). Per le pene contro i violatori della clausura cfr. n. 792.

431. - 2. **L'obbligo del coro**. Nelle singole case delle religioni sia maschili che femminili, in cui dimorano almeno quattro religiosi e attualmente non legittimamente impediti, anche se ve ne dimorano di meno, se ciò è espresso nelle costituzioni, si deve recitare in comune l'Ufficio divino a norma delle costituzioni (can. 610 § I).

L'obbligo è *grave* e come tale riguarda tutta la comunità. Il Superiore pecca gravemente se per sua negligenza viene trascurata una parte notevole dell'ufficiatura corale.

Questa disposizione del Codice non si applica a coloro che sono tenuti a recitare solo il piccolo Ufficio della Vergine.

Si soddisfa all'obbligo del coro anche con la recita dell'Ufficio fatta da due o tre religiosi o dai soli novizi; ma non con la recita fatta dai fratelli laici del loro Ufficio.

3. **La vita comune** consiste anche nel consegnare al Superiore, per essere impiegati ad uso della comunità, tutti i beni, emolumenti, doni ed altre cose, che per qualunque titolo vengono dati ai religiosi; cosicché ognuno abbia in comune dal convento lo stesso vitto, vestito ed altre cose necessarie (can. 594 § I).

4. **Altri obblighi**. a) I religiosi sono tenuti a tutti gli obblighi dei chierici.

Per una ulteriore formazione scientifica, i religiosi devono subire un esame annuale per cinque anni, sulle varie discipline apprese nel corso teologico (can. 590). In ogni casa formata, almeno una volta al mese, deve aver luogo la soluzione dei casi (can. 591; cfr. anche il can. 131 § 3 ed il n. 416, 2).

b) I Superiori sono tenuti a dare ai religiosi la notizia dei decreti della S. Sede ed a curarne l'esecuzione (can. 509 § I).

c) Curino i Superiori locali che almeno una volta all'anno, nei giorni stabiliti, si leggano pubblicamente le costituzioni e quei decreti che la S. Sede ha comandato di leggere in pubblico (can. 509 § 2).

d) Le Regole e le Costituzioni particolari delle singole Religioni opposte ai Canoni del C.I.C. restino abrogate (can. 489).

Articolo III

I privilegi dei Religiosi

432. – I. **Privilegi dei chierici**. Ai Religiosi competono anzitutto tutti i privilegi dei chierici (cioè, il privilegio del foro, del canone, dell'esenzione e della competenza) (can. 614).

I privilegi di un Ordine regolare competono anche alle monache dello stesso Ordine, in quanto sono capaci di averli (can. 613 § 2).

2. **Il privilegio dell'esenzione**. È il privilegio che sottrae i Regolari dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, eccetto nei casi espressi da diritto (can. 615).

Godono di questo privilegio anche i novizi. I regolari nel senso del can. 615, sono coloro che appartengono ad un Ordine o ad un Monastero *sui juris*, ove si emettono i voti solenni. Non sono dunque comprese le monache ridotte ai soli voti semplici e le monache di voti solenni che non sono sottoposte a Superiori regolari. *I Postulanti* non partecipano di alcun privilegio.

Circa la natura dell'esenzione dei Regolari così parlò il Sommo Pontefice Pio XII, il giorno 8 dicembre I950, ai Delegati del Congresso generale dei religiosi: «... L'esenzione degli Ordini religiosi non si oppone ai principi della costituzione data da Dio alla Chiesa, né in nessun modo ripugna a quella legge per cui il sacerdote deve ubbidire al Vescovo: infatti, a norma del Diritto canonico, i religiosi esenti sono sottoposti all'autorità del Vescovo del luogo in quanto lo esige l'esercizio dell'ufficio episcopale e il retto ordinamento della cura delle anime. E anche tralasciando questo, nelle dispute che si sono tenute in questi ultimi decenni riguardo all'esenzione, forse non si è considerato abbastanza che i religiosi esenti, anche per prescrizione del Diritto Canonico,

sempre e dovunque sono sottoposti all'autorità del Romano Pontefice, come a loro Superiore supremo cui sono tenuti ad obbedire anche in forza del voto di obbedienza (can. 499 § I). Ora il Sommo Pontefice ha ordinaria e immediata giurisdizione tanto 'sulla Chiesa universale quanto su ciascuna diocesi e sui singoli fedeli. È quindi chiaro che anche per quanto riguarda i Religiosi esenti si è pienamente ottemperato alla legge primaria data da Dio, per la quale i chierici e i laici debbono essere soggetti all'autorità del Vescovo e che infine, il clero dell'una e dell'altra milizia, corrisponde, con pari ossequio, alla volontà, e alla legge di Cristo».

Il privilegio di esenzione cessa qualora i religiosi *illegittimamente* dimorino fuori della casa religiosa, anche sotto il pretesto di andare dai Superiori. Se i religiosi fuori della casa religiosa avranno commesso un delitto e il Superiore, avvertito, non li avrà puniti, possono esser puniti dall'Ordinario, ancorché legittimamente si trovassero fuori della casa religiosa e siano in essa ritornati (can. 616). Una casa religiosa *non formata* rimane sotto speciale sorveglianza dell'Ordinario del luogo, il quale può togliere di sua autorità gli abusi esistenti e non eliminati dal Superiore (can. 617).

3. **Il privilegio di questuare** spetta solo a quei Regolari che per propria istituzione sono chiamati *mendicanti* e di fatto lo sono (can. 621). Gli altri religiosi, *se sono di diritto pontificio*, hanno bisogno di un privilegio speciale della S. Sede per questuare e non possono servirsi di esso senza la licenza scritta dell'Ordinario del luogo; se sono *di diritto diocesano*, possono questuare soltanto con licenza scritta dell'Ordinario nel cui territorio si trova la loro casa e con la licenza parimenti scritta dell'Ordinario del luogo dove intendono questuare (can. 622 § I e 2).

Non appena fondata una casa in una diocesi, i mendicanti possono lecitamente mendicare ovunque nella stessa diocesi; ma in altra diocesi abbisognano della licenza dell'Ordinario del luogo (can. 621 § I).

Circa il modo di questuare, i religiosi dell'uno e dell'altro sesso devono attenersi alle istruzioni emanate in proposito dalla S. Sede, e specialmente ai due decreti: *De eleemosynis*, 21 giugno 1908, che riguarda gli uomini, e *Singulari quidem,* 27 marzo I896, che riguarda le donne.

Non questuano coloro i quali domandano elemosine mediante lettere o altri mezzi; neppure può chiamarsi questua la domanda di un aiuto che rivolgono ad un amico o ad un benefattore, coloro che devono fare un lavoro molto costoso. È questua, invece, quando si va di casa in casa a raccogliere le elemosine, anche se si va solo da famiglie benestanti e caritatevoli.

4. **Di alcuni privilegi speciali**. I. *Circa la celebrazione della Messa*. Per privilegio, i Regolari possono celebrare la Messa due ore prima dell'aurora e due ore dopo mezzogiorno.

Per speciale privilegio i Regolari possono erigere l'oratorio non solo nelle loro case religiose, ma anche nelle case ove sogliono recarsi a scopo di ricreazione. Nelle loro chiese, inoltre, sia i Regolari, sia i sacerdoti forestieri ospiti, per un giusto motivo, possono celebrare due ore dopo la mezzanotte e tre ore dopo mezzogiorno.

2. *Circa i confessori*. a) I Confessori Regolari approvati dal rispettivo Ordinario, possono dispensare i penitenti in foro interno, sia sacramentale sia estrasacramentale, da tutti i voti non riservati e dalle promesse giurate, purché tale dispensa non pregiudichi i diritti di un terzo.

b) I Confessori Regolari, nei casi occulti ed urgenti, possono dispensare da tutte le irregolarità provenienti da un delitto occulto, eccetto quella proveniente da omicidio volontario o da procurato aborto, effetto seguito, e quelle già deferite al foro giudiziario; però solo in foro interno e per esercitare gli Ordini già ricevuti (can. 990 § 2).

Inoltre i Regolari possono essere dispensati dalle irregolarità provenienti da delitto occulto, allo scopo di poter esercitare l'Ordine sacro, da un sacerdote di loro scelta tanto del proprio Ordine quanto da uno del clero secolare o religioso di altro Istituto, eccetto, però, sempre da quelle irregolarità provenienti da omicidio volontario o da procurato aborto con effetto seguito.

c) I Confessori regolari, approvati dai propri Superiori, possono assolvere, in foro interno, qualsiasi penitente, dalle censure riservate all'Ordinario dal diritto comune.

Questo privilegio, però, non si estende a quelle censure o casi che l'Ordinario ha riservato a se stesso.

CAPITOLO III

GLI ISTITUTI SECOLARI

Gli Istituti secolari sono un nuovo stato di perfezione eretto da Pio XII con la Costituzione «*Provida Mater Ecclesia*» del 2 febbraio 1947 (AAS., 1947, pp. 114-124).

434. - 1. **Nozione**. Col nome di Istituti secolari [37] si intendono tutte quelle società, clericali o laicali, i cui membri, pur vivendo in mezzo al mondo, professano i consigli evangelici allo scopo di tendere alla perfezione cristiana ed esercitare appieno l'apostolato (*Lex Peculiaris* I., S. art. I).

Gli Istituti secolari si distinguono dalle Religioni propriamente dette perché non emettono i tre voti pubblici propri di una Religione, né vivono la vita comune; si distinguono anche dalle Società che vivono in comune senza voti pubblici (art. II § I, I).

2. **Obblighi comuni**. Coloro che vogliono entrare a far parte degli Istituti secolari sono obbligati a tendere alla perfezione mediante la professione dei tre voti di

castità, povertà e obbedienza. *Il celibato e la castità* perfetta vengono professati o con voto, o con giuramento o con la consacrazione con obbligo in coscienza a norma delle Costituzioni. *Col voto o promessa di obbedienza* i membri si dedicano totalmente con vincolo stabile a Dio e alle opere di carità o di apostolato sotto la dipendenza dei Superiori. *Col voto o promessa di povertà* ritengono soltanto un uso limitato dei beni temporali (art. III § 2).

La trasgressione di questi doveri costituisce *peccato mortale ex genere suo*; la determinazione della gravità, nei singoli casi, dipende o dal prescritto delle Costituzioni o dalla formula della consacrazione o dalla dottrina morale comune. La violazione dei voti non riveste la malizia del sacrilegio, perché non sono voti pubblici (S. C. dei Relig. 19 maggio 1949).

3. **Il vincolo che intercorre tra l'Istituto secolare e i propri membri** deve essere: a) *stabile*, a norma delle Costituzioni, sia perpetuo, sia temporaneo, da rinnovarsi allo scadere del tempo; b) *mutuo e completo*, così che, a norma delle Costituzioni, l'individuo si dà completamente all'Istituto e questo si prende cura e risponde dell'individuo (art. III § 3).

Benché gli Istituti secolari non impongano vita comune ai propri sudditi, tuttavia devono avere: a) una o più case ove dovrà risiedere la direzione generale o regionale; b) a queste case dovranno convenire i membri dell'Istituto per riunioni, convegni, corsi di esercizi, ecc.; c) in queste case possono essere ricevuti i membri malati o bisognosi, oppure coloro che per circostanze particolari non è bene che siano soli o presso altri (art. III § 4).

Gli Istituti secolari dipendono dalla S. C. dei Religiosi salvo i diritti della S. C. di Prop. Fide, a norma del, can. 252 § 3, circa le Società e i Seminari destinati alle Missioni (art. IV).

CAPITOLO IV

I LAICI.

435. - Laico è la persona battezzata che vive fuori di ogni grado di gerarchia sia di Ordine che di giurisdizione. Il laico ha il diritto di ricevere dal clero, a norma della disciplina ecclesiastica, i beni spirituali e soprattutto i mezzi necessari per la salvezza eterna (can. 682). Il laico ha il dovere di osservare tutti gli obblighi imposti dalla legge naturale, dalla legge divino - positiva e dalla legge ecclesiastica.

Esporremo nel presente capitolo i doveri dei laici come membri di associazioni di fedeli e i doveri dei laici che rivestono determinati uffici.

Articolo I

Le Associazioni dei fedeli

436. - I. **Nozione e divisione**. Le associazioni dei fedeli sono quelle società di fedeli, le quali, oltre gli obblighi comuni di tutti i fedeli, si propongono una maggior perfezione della vita cristiana per i singoli membri o l'esercizio di speciali opere di pietà o di carità, oppure di giovare al culto pubblico (can. 685).

Le Associazioni di fedeli sono costituite per lo più da laici, e prendono diversi nomi secondo lo scopo per cui sono state fondate. Tutte le Associazioni (salvo speciale privilegio apostolico) sono soggette alla giurisdizione ed alla vigilanza dell'Ordinario (can. 690).

Tali associazioni si dicono *canonicamente erette* se sono state costituite e riconosciute mediante un formale decreto con vera e propria personalità giuridica di diritto pubblico; altre sono *approvate*, se hanno avuto un documento di approvazione dall'autorità ecclesiastica; si dicono semplicemente *raccomandate*, se ancora non sono state approvate o erette dalla Chiesa. Il C.I.C. si occupa soltanto delle associazioni erette e approvate, distinguendole in Terzi Ordini, Confraternite e Pie Unioni. A questa triplice categoria oggi se ne può aggiungere un'altra ed è l'associazione di Azione Cattolica.

La Chiesa, inoltre, mette in guardia i fedeli dalle associazioni segrete, condannate, sediziose, sospette o che comunque cercano sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa (can. 684). Tali sono le sette massoniche, il partito Comunista, ecc.

II. **Norme riguardanti i membri delle Associazioni pie**. Per usufruire dei diritti e dei privilegi, delle indulgenze é delle grazie di un'associazione è necessario e sufficiente esservi validamente ricevuto e non esserne legittimamente espulso (can. 692) o volontariamente uscito.

Non può essere accolto validamente chi non è cattolico oppure è iscritto ad una setta condannata dalla Chiesa o è notoriamente scomunicato. L'accettazione deve esser fatta a norma degli statuti dell'Associazione dietro domanda del richiedente, e come prova dell'ammissione vale la registrazione nell'albo o nel registro dei soci. L'iscrizione è necessaria per la validità, se l'associazione fu eretta in persona morale (can. 694). Per usufruire delle grazie e favori, non basta l'iscrizione o l'ammissione ma si devono compiere le opere prescritte (P.C.C. 4 gennaio 1946; AAS. XXXVIII, 1946, p. 162).

437. - III. **Le varie associazioni di fedeli**. 1. *I Terzi Ordini secolari*. Sono quelle pie associazioni approvate dalla Santa Sede e affidate ad un Ordine di Regolari, che hanno di mira la perfezione cristiana secondo lo spirito del detto Ordine ma nei modi consentiti dalla vita secolare (can. 702).

I Terzi Ordini secolari si dividono in *sodalizi di terziari* che, come comunità organiche, costituiscono altrettante persone morali, con Superiori, novizi e professi. Ogni sodalizio ha una vita autonoma sotto la dipendenza dei Superiori regolari.

I Terziari possono, ma non sono obbligati a partecipare alle pubbliche processioni, ai funerali, funzioni ecc.; ma se vi partecipano devono andare dietro il proprio stendardo (can. 706).

L'assoluzione generale, che è il principale beneficio spirituale dei Terziari, è un'indulgenza plenaria impartita dal Superiore o da chi per lui, nei giorni determinati, a tutti i terziari. Il confessore la può impartire privatamente con la formula più breve: «Auctoritate a Summis Pontificibus mihi concessa plenariam omnium peccatorum tuorum indulgentiam tibi impertior: in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen».

438. - 2. *Le Confraternite e le Pie Unioni*. Le prime hanno lo scopo primario di incrementare il culto pubblico, le altre sono erette per l'esercizio di opere di pietà e di carità verso il prossimo (cfr. can. 707).

Le confraternite non possono essere costituite se non mediante un formale decreto di erezione, così che diventano persone morali; per *le pie unioni*, invece, basta l'approvazione dell'Ordinario. Sia le une che le altre possono assurgere alla dignità di Arciconfraternita o di Unioni Primarie ed allora acquistano il diritto di aggregarsi associazioni della stessa specie. Il titolo però può essere conferito anche soltanto *ad honorem* dalla S. Sede (can. 725).

439. - 3. *L'Azione Cattolica* è un'associazione distinta dai Terzi Ordini e dalle Confraternite e Pie Unioni. Nel concetto di Pio XI l'Azione Cattolica è la collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa [38].

L'Azione Cattolica è un'organizzazione di laici «con proprie e responsabili funzioni esecutive» (Pio XII all'A.C.I. 1946). Questo significa che, a differenza di quanto è proprio delle associazioni religiose, spetta ai laici tradurre in opere concrete di apostolato le direttive della gerarchia. Il sacerdote, che in tali organizzazioni rappresenta l'autorità ecclesiastica, deve svolgere in seno all'A.C.I. opera di formazione spirituale dei soci e mantenervi l'integrità di indirizzo per ciò che riguarda la fede ed i costumi. L'A.C.I. è fuori e al di fuori di ogni partito politico, pur curando l'educazione sociale e politica dei suoi iscritti e la stessa azione politica quando la politica «tocca l'altare» (Pio XI, 20 settembre 1925). In questo caso la politica dell'A.C.I. è quella stessa della Chiesa; cioè azione religiosa in campo politico.

Il nuovo statuto dell'A.C.I. fu approvato da Pio XII (II ottobre 1946; AAS. XXXVIII, 1946, pp. 422-424). Il quadro organizzativo dell'A.C.I. risulta così composto: Unione uomini, Unione donne, Gioventù maschile, Gioventù femminile, che sono a base nazionale, diocesana e parrocchiale; Federazione universitaria cattolica italiana (F.U.C.I.), Movimento laureati e Movimento maestri, che sono a base nazionale e diocesana (Stat. art. 3). Il nuovo ordinamento dato da Pio XII mira a porre l'A.C.I. al centro di tutto il movimento di restaurazione della vita cristiana.

Le nuove attività affidate all'A.C.I. dopo la recente guerra sono: l'Associazione Scautistica Cattolica Italiana (A.S.C.I.); il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.); la Federazione Associazioni Ricreative Italiane (F.A.R.I.); il Centro Italiano Femminile (C.I.F.); le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.).

È dovere del parroco e di tutti i Sacerdoti che hanno cura di anime, di promuovere l'Azione Cattolica nella loro parrocchia, perché è il mezzo più adatto per la difesa dei principi cristiani in tutti gli ambienti della società.

Articolo II

Il dovere dei laici che rivestono determinate cariche

440. - 1. **Il giudice e i giurati**. 1. *Il giudice* deve essere idoneo, diligente nel suo ufficio e imparziale con tutti.

a) L'idoneità comporta la scienza sufficiente congiunta con la debita giurisdizione necessaria a validamente sentenziare. Pecca gravemente se giudica una lite riguardante una causa o una persona ecclesiastica senza la licenza della S. Sede o dell'Ordinario (cfr. anche n. 420).

b) La diligenza è in rapporto alla natura e alla gravità della causa. Se per sua colpa una persona viene danneggiata, anche se è stato cooperatore negativo (n. 313), il giudice è tenuto alla riparazione. Se invece ha posto solo la causa di un danno senza colpa, per giustizia è tenuto ad impedirlo se lo può senza incomodo.

c) Non deve essere accettatore di persone, ma imparziale, e neppure deve agire per passione, o commuoversi di fronte alle preghiere o alle regalie che gli vengono offerte.

d) Se la notizia giudiziale è in contrasto con la verità oggettiva della cosa, ed il giudice lo conosce per scienza privata è tenuto, secondo la gravità della cosa, ad affidare l'ufficio di giudice ad un altro, mentre lui, in qualità di testimonio, proverà giudizialmente la verità. Ma se ciò non fosse possibile: *nelle cause* contenziose potrà dare il giudizio secondo il risultato del processo; *nelle cause criminali*, non può condannare una persona che conosce innocente. Spetta quindi alla sua abilità il saper trovare quelle ragioni atte a far risaltare l'innocenza.

e) Nelle cause criminali dubbie bisogna favorire il reo.

NOTA. *Circa l'applicazione di leggi ingiuste* il Sommo Pontefice Pio XII enuncia, in rapporto ai giudici, alcune norme fondamentali:

I) «Per ogni sentenza vale il principio che il giudice non può puramente e semplicemente respingere da se la responsabilità della sua decisione per farla ricadere tutta sulla legge e sui suoi autori. Certamente sono questi i principali responsabili degli effetti della legge medesima. Ma il giudice che con la sua sentenza l'applica al caso particolare, è concausa e quindi corresponsabile di quegli effetti.

2) Il giudice non può mai con la sua decisione obbligare alcuno a qualche atto intrinsecamente immorale, vale a dire per sua natura contrario alla legge di Dio e della Chiesa.

3) Egli non può in nessun caso espressamente riconoscere e approvare la legge ingiusta (la quale, del resto, non costituirebbe mai il fondamento di un giudizio valido in coscienza e dinanzi a Dio). Perciò egli non può pronunziare una sentenza penale, che equivalga ad una simile approvazione. La sua responsabilità sarebbe anche più grave, se la sua sentenza cagionasse scandalo pubblico.

4) Tuttavia non ogni applicazione di una legge ingiusta equivale al suo riconoscimento o alla sua approvazione. In questo caso il giudice può, talvolta forse deve, lasciar fare il suo corso alta legge ingiusta, qualora sia il solo mezzo per impedire un male molto maggiore. Egli può infliggere una pena per la trasgressione di una legge iniqua se essa è di tal sorta che colui, il quale è colpito, è ragionevolmente disposto a subirla per evitare quel danno o per assicurare un bene di assai più alta importanza, e se il giudice sa o può prudentemente supporre che tale sanzione sarà dal trasgressore, per motivi superiori, volentieri accettata.

In particolare, il giudice cattolico non potrà pronunziare, se non per motivi gravissimi una sentenza, di divorzio civile (ov'esso vige) per un matrimonio valido dinanzi a Dio ed alta Chiesa. Egli non deve dimenticare che tale sentenza praticamente non viene a toccare soltanto gli effetti civili, ma in realtà conduce piuttosto a far considerare erroneamente il vincolo attuale come rotto e il nuovo come valido e obbligante» (*Discorso ai giuristi cattolici italiani*, 6 novembre 1949).

441. – *Il compito dei giurati* è quello di dare il loro voto secondo la propria intima convinzione, senza essere obbligati a rendere ragione legale al giudice del loro voto.

I giurati non possono dare il voto contrario all'accusato che per scienza privata conoscono innocente. Probabilmente non possono neppure condannare un accusato che dal processo risulta innocente mentre essi conoscono per privata scienza che è reo.

In Italia col nuovo Codice Penale l'ufficio dei giurati è stato soppresso; però in loro vece, sia le persone offese, sia l'offensore, possono nominare un «Giuri d'onore» (cfr. C.P.I. art. 596).

442. - II. **Gli avvocati e i procuratori.**

L'avvocato è colui che in giudizio difende la causa di uno dei litiganti con l'opera e il consiglio; *il procuratore* è colui che prende il posto della parte e agisce in giudizio in nome e nell'interesse della medesima.

In materia civile, dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello è in facoltà delle parti servirsi di un avvocato, in materia penale l'imputato deve avere sempre un difensore che lo assista.

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, oltre ai titoli di studio stabiliti, si richiedono requisiti di condotta morale, professionale e politica, oltre all'assenza di incompatibilità positive, per cui certe categorie di cittadini non possono esercitare l'avvocatura.

In particolare, l'avvocato è tenuto:

I. *A possedere la debita scienza e ad usare la dovuta diligenza*, secondo l'importanza della causa.

Se per mancanza dell'una o dell'altra di queste qualità, arreca un danno al cliente, è tenuto alla riparazione. L'avvocato, inoltre, deve rendere consapevole il cliente circa la possibilità di riuscita della causa. È illecito assumersi la responsabilità di cause disoneste, ingiuste o di quelle cause che non possono avere esito felice.

2. *Nel giudizio criminale*, l'avvocato può, anzi è tenuto per dovere di carità, a difendere la causa; nel giudizio civile, invece, non può assumersi la responsabilità di difendere una causa apertamente ingiusta, per non rendersi complice del danno avvenuto alla parte lesa.

Può anche difendere una causa dubbia, però deve avvertire del dubbio il cliente e deve desistere dalla difesa qualora venisse con certezza dimostrata l'ingiustizia della causa.

3. *Per l'onorario* deve stare al patto oppure alla consuetudine, pur tenendo conto della gravità della causa, della perizia necessaria, del lavoro impiegato.

L'avvocato deve evitare i tre patti delittuosi, cioè, i cosiddetti *litis redemptio* (redenzione della lite), *pactum de palmario* (patto della vittoria) e *pactum de quota litis* (patto su una quota della somma litigiosa). Tali patti sono proibiti sotto pena di nullità dei patti e costituiscono un motivo per una giusta punizione.

L'avvocato può esigere l'intiero salario se il cliente senza giusta causa si rifiuta di continuare la lite. È tenuto a favorire il più che sia possibile i poveri che versano in estrema o quasi - estrema necessità, se può farlo senza grave incomodo.

Il procuratore è tenuto anzitutto ad adempiere fedelmente il mandato procuratorio. Esorbitando dal mandato, il procuratore agisce invalidamente ed è tenuto al risarcimento dei danni.

III. **L'accusatore e il reo**

A) *L'accusatore* è colui che denunzia *il delitto* al giudice prendendo su di sé l'onere di provarlo e ne domanda la pena per il bene comune. Nelle cause civili, l'accusatore rappresenta la parte lesa e prende il nome di «attore».

443. - 1. *L'accusatore è obbligato a denunziare il delitto* se ne ha l'ufficio.

Così sono obbligati a denunziare i ministri giudiziali ed i custodi di selve, di campi, di vigne, ecc. È obbligatoria anche per gli altri la denunzia quando lo richiede il bene pubblico o si tratta di allontanare il danno da un innocente, oppure quando l'obbligo nasce da un contratto speciale. Se dalla denunzia si prevede che nascano danni maggiori, non è lecito farla.

2. *Nessuno è tenuto ad accusare se stesso* se non per ritrattare o risarcire i mali provenienti da una falsa denunzia o da una falsa testimonianza.

444. - B) 1. *Il reo è tenuto a confessare la verità* purché non si tratti di un delitto da lui commesso (cfr. can. 1743).

2. *Il reo non legittimamente interrogato può non rispondere*, oppure, nel rispondere può usare una restrizione mentale (cfr. n. 385).

3. Il reo, per diminuire il peso delle testimonianze, può servirsi di qualunque mezzo lecitamente adatto, anche della rivelazione di delitti occulti, purché non ne conseguano danni maggiori del suo, sia capace di provarli e siano assolutamente necessari alla sua difesa.

Non è lecito uccidere un falso accusatore, falsi testimoni o il giudice che dovrà pronunziare la sentenza, neppure nel caso che non vi sia altra via per evitare il danno (D.B. 1118).

4. In rapporto alla pena che dovrà subire bisogna distinguere se si tratta di una *sentenza ingiusta* o *giusta.*

a) Se la sentenza è *ingiusta*, il reo può ostacolare la esecuzione della pena con qualunque mezzo, anche con la violenza cruenta; escludendo, però, quei mali che sono ad essa superiori.

b) Se la sentenza è *giusta* in sé, ma ingiusta nella sua applicazione, è lecito sfuggire la pena, ma non è lecito arrivare fino alla difesa cruenta; se invece la sentenza è intieramente giusta, il reo è tenuto a subirla se non è molto grave, altrimenti, se gli riesce, può sfuggirla con la fuga. Secondo altri autori, la fuga è sempre lecita anche se la pena è del tutto giusta, se dalla fuga non ne vengono danneggiati i custodi.

Il reo è tenuto a rivelare anche il nome dei complici se vi sono indizi a loro riguardo, oppure se il silenzio ridonderebbe in un danno comune (Aertnys-Damen, I, 1243, q. 2).

IV. **I testimoni**.

445. - 1. *Nessuno è tenuto spontaneamente a testificare*, salvo il caso che ne segua un danno comune o di un innocente.

2. *Il testimonio, citato d'autorità, è tenuto a comparire* ed a rispondere coscienziosamente al giudice interrogante (can. 1755 § I).

È scusato dal rispondere il confessore, o colui che ha conosciuto il fatto per *un segreto commesso* e non vi sono ragioni perché questo segreto cessi (cfr. n. 389 c), oppure il fatto si è conosciuto ingiustamente, p. es. aprendo lettere altrui (n. 391, 3), o quando il fatto è stato rivelato da una persona non degna di fede.

È scusato anche dal testificare colui che conosce il fatto non con certezza, oppure in coscienza sa che il reo non ha peccato gravemente. È scusato ancora se dalla testimonianza prevede un grave danno per sé o per i suoi.

Il teste che con consapevolezza afferma il falso pecca gravemente, e se la falsa testimonianza causa un danno ingiusto, è tenuto alla riparazione. Se legittimamente interrogato il teste occulta la verità, non pecca contro la giustizia, salvo che non sia obbligato a dire la verità in forza di un contratto o per dovere di ufficio; al più, potrà peccare contro l'ubbidienza o contro la religione se ha giurato di dire la verità. Se un delitto occulto è conosciuto dal solo teste, questi non è tenuto a rivelarlo (cfr. can. 1791 § I).

V. **Il medico**.

446. - 1. Il medico è obbligato a possedere la *scienza necessaria* per l'esatto adempimento del proprio dovere.

Alla scienza va congiunta la *diligenza* richiesta dalla gravità del caso affidato alla sua cura. La diligenza è obbligatoria per giustizia, se il medico cura in forza di un contratto o per lo stipendio; obbliga per carità, anche *sub gravi*, in caso di necessità se non c'è un altro che possa accorrere, mentre lui, senza grave incomodo, potrebbe. Il medico deve mantenersi sempre al corrente circa i progressi della medicina. Ciò che si dice del medico si applica anche al chirurgo.

2. Il medico in modo tutto particolare è obbligato:

a) Ad usare i rimedi più certi e più sicuri ad ottenere la salute dell'infermo.

Quando il caso è disperato, è lecito usare anche un rimedio pericoloso che potrebbe nuocere, ma potrebbe anche giovare all'infermo. È illecito ad un medico sperimentare sull'uomo un nuovo ritrovato che potrebbe avere come conseguenza anche la morte, ancorché per tale esperimento egli abbia ottenuto il consenso del paziente [39]. Circa la collaborazione del medico nel perfezionamento e nell'accrescimento dei mezzi della guerra moderna, in particolare di quelli della guerra A.B.C. (atomica, chimica, batterio logica), il Sommo Pontefice Pio XII, dice: «Se talvolta, nel quadro dei limiti indicati, una guerra moderna (A.B.C.) può essere giustificata e si giustifica di fatto, la questione della collaborazione morale lecita al medico può allora porsi. Ma voi sarete d'accordo con Noi: si preferisce di non vedere il medico occuparsi di una questione del genere; essa contrasta troppo con il suo dovere primordiale: apportare soccorso e guarire; non fare il torto né uccidere » (cfr. *Disc. all'Assoc. medica mondiale*, 30 settembre 1954).

Il medico si deve astenere dal somministrare medicine o applicare rimedi o compiere operazioni illecite, quali sono quelle che tendono direttamente a procurare l'aborto, la sterilizzazione, la craniotomia, ecc. Il medico non può collaborare in modo alcuno ad offendere l'innocente e neppure a ledere i diritti naturali dei prigionieri di guerra (cfr. Scremin, *Dizionario di morale professionale per i medici*, vedi: *Guerra*, p. 256 ss.). È illecito somministrare oppio, morfina, cocaina, ecc. in tali dosi da nuocere al corpo ed alla mente, come pure è illecito l'uso imprudente dell'ipnotismo.

Il medico pecca gravemente quando, senza vera necessità o manifesta utilità, guarda e tocca gli organi genitali specialmente delle donne, o, peggio ancora, dà consigli che direttamente tendono a violare la castità.

b) Per diritto naturale e per grave precetto di carità, il medico è obbligato ad avvertire l'infermo che si disponga a ricevere i Sacramenti, quando conosce che non vi è alcun rimedio adatto a guarirlo.

Non occorre un simile avvertimento quando conosce che l'infermo è nello stato di grazia e già ha disposto delle sue cose; come pure quando conosce che l'infermo è così mal disposto e cattivo che sarebbe inutile ogni avvertimento per la sua conversione.

Trovandosi di fronte ad eretici in buona fede, ammalati gravi per cui si teme la morte, il medico non deve turbare la loro coscienza quando il palesare l'intiera verità cristiana non porterebbe il frutto di una sincera conversione. Ciò che in questo caso può fare è suggerire atti di contrizione e di fiducia in Dio i quali, supposta la buona fede, giovano a tutti e a tutti ottengono salute (cfr. Scremin, *Id*. vedi: *morte*, p. 383).

Nei casi di morte il medico non può eseguire disposizioni del morente o della famiglia che ordinano l'intervento sul cadavere, i quali avrebbero lo scopo di uccidere nel caso che la morte fosse soltanto apparente, e neppure può simularli confermando nell'opinione che l'intervento sia lecito. Tutt'al più può iniettare nel cuore del presunto morto sostanze che avrebbero lo scopo di stimolare l'organismo (cfr. Scremin, *l. c.,* p. 387).

In rapporto alla narcoanalisi (cfr. n. 28) il medico può praticarla senza difficoltà quando, per la cura di una malattia, il malato ammette ed accetta questo mezzo di diagnosi e di cura; la stessa liceità si ammette anche quando il malato non è in grado di dare né un giudizio né il consenso e la narcoanalisi si esegue allo scopo di curarlo; ma se la narcoanalisi si vuol fare servire a indurre un presunto colpevole a confessare spontaneamente la colpa, o comunque a riconoscere i fatti contestatigli, o a rivelare segreti confidatigli o di diritto naturale, il medico nel modo più assoluto non può prestare la sua opera (cfr. Scremin, *l. c*., p. 399). Circa la Psicanalisi cfr. n.28.

Il medico non può assistere alle *gare* di boxe se il suo intervento serve come *condizione* alla gara; tale intervento costituisce una cooperazione formale al male, in quanto la boxe induce il pericolo di morte o di gravi lesioni (cfr. Scremin, l. c., p. 551).

c) *Al segreto naturale* circa tutte le cose conosciute durante l'esercizio della sua professione, la cui rivelazione potrebbe danneggiare o dispiacere al malato; *al segreto commesso* per ciò che ha conosciuto intorno al malato durante la cura.

È scusato dal segreto solo per un motivo proporzionato o in vista del bene comune se la malattia è contagiosa, p. es. il medico è tenuto ad avvertire la fidanzata della malattia contagiosa del fidanzato, se questi rifiutasse ogni ammonimento atto a distoglierlo dal matrimonio (cfr. n. 389).

3. *L'onorario*. Per giustizia il medico ed il chirurgo sono obbligati ad evitare spese inutili e a non esigere prezzi eccessivi.

Sono eccessivi quei prezzi che di molto superano quelli che per consuetudine locale si sogliono esigere, anche tenuto conto della rarità e preziosità dei medicinali, delle visite continue, della distanza, della difficoltà del caso, ecc.

Per dovere di carità, il medico ed il chirurgo sono tenuti a prestare gratuitamente la loro opera ai poveri, e ciò con grave incomodo se i poveri versano in estrema necessità; senza grave incomodo se versano in grave necessità; nella comune necessità, se comodamente possono, almeno in mancanza di altri.

VI. **I farmacisti**.

447. - Le stesse norme date per i medici si applicano anche ai farmacisti; in particolare bisogna tener presente ciò che afferma il Sommo Pontefice Pio XII:

«Basta pensare un momento alle enormi conseguenze di un piccolo errore, non solo riguardo alla sostanza, ma alla qualità, al dosaggio, alla durata degli effetti per vedere quale responsabilità incomba su di voi. Chi oserebbe addossarsela senza esservisi preparato con lo studio e la pratica della scienza fisica, chimica, botanica, biologica di cui soltanto pochi suppongono l'ampiezza e la difficoltà? Ciò che rende ancor più gravosa questa responsabilità è l'attenzione che dovete esercitare, al di là delle vostre azioni, su tutti i vostri collaboratori, aiutanti, preparatori, allievi, perché se il farmacista può e deve farsi aiutare, non ha il diritto di riposarsi sicuro su nessuno.

La vostra responsabilità si estende ancora di più. L'effetto dei rimedi ha, oltre l'aspetto tecnico, anche quello morale che l'attuale deviazione delle coscienze rende più grave che mai. Qualche volta voi dovete lottare contro le richieste, le pressioni e le esigenze di certi clienti che ricorrono a voi per farvi complici dei loro delittuosi disegni. Ma voi sapete che, quando un prodotto per sua natura e nell'intenzione del cliente è indubbiamente destinato a un fine colpevole, non importa sotto qual pretesto o quale sollecitazione, non potete accettare di partecipare a questi attentati contro la vita o l'integrità dell'individuo, contro la propagazione o la sanità corporale e mentale dell'uomo. Al contrario voi avrete a cuore di unire i vostri sforzi per uniformare la pratica della professione con la dottrina e la morale cattolica, che non fanno altro che promulgare con l'autorità della religione la dottrina stessa della ragione e la morale della semplice onestà» (*Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale dei Farmacisti cattolici*, 2 settembre 1950).

VII. **Ostetriche**.

448. - Sono coloro che assistono le partorienti e prestano le prime cure alla puerpera e al neonato.

In un apposito discorso tenuto il 29 ottobre 1951 il Sommo Pontefice Pio XII ha tratteggiato la missione e i doveri morali delle Ostetriche.

1) Il compito delle ostetriche è quello di prestare consiglio ed aiuto nei limiti del sapere e del potere umano, secondo il progresso e lo stato presente della scienza e della pratica, alla madre ed al bambino, onde evitare e superare i pericoli ai quali ambedue si trovano esposti.

2) Opporsi decisamente a pretese irragionevoli e immorali in contrasto con la legge di Dio.

In base a questi due principi le ostetriche devono sostenere il valore e la inviolabilità della vita umana, ricordandosi che essa è intangibile e qualunque diretto attentato o aggressione contro la medesima è violazione di una delle leggi fondamentali, senza le quali non è possibile una sicura convivenza umana. Esse devono infondere, perciò, nel cuore della madre e del padre la stima, il desiderio, la gioia, l'amoroso accoglimento del nuovo nato fin dal suo primo vagito.

3) In caso di urgenza, quando non vi è tempo da perdere o manca la possibilità di chiamare un sacerdote, spetta alle ostetriche amministrare il battesimo al neonato.

4) Oggetto dell'apostolato delle ostetriche è quello di agire per mantenere, risvegliare stimolare il senso e l'amore dell'ufficio della maternità.

Devono perciò esercitare il loro apostolato in maniera effettiva ed efficace; innanzi tutto, negativamente, rifiutando ogni cooperazione immorale; quindi anche positivamente, rivolgendo le loro cure delicate a dissipare i preconcetti, le varie apprensioni o i pretesti pusillanimi, ad allontanare, per quanto è possibile, gli ostacoli anche esteriori, che possono rendere penosa l'accettazione della maternità.

5) Difendere il retto ordine dei valori e la dignità della persona umana.

Far comprendere che il fine primario del matrimonio non è il perfezionamento personale degli sposi, come osano affermare recenti teorie, ma la procreazione e la educazione della nuova vita. Gli altri fini non sono superiori, ma subordinati a questo.

LIBRO SECONDO

I MEZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA VITA CRISTIANA

449. - Per agevolare il raggiungimento dell'ultimo fine, la Chiesa dopo averci additata la via che consiste nell'osservanza dei precetti, ci appresta i mezzi che servono ad adempierli fedelmente. Alcuni di questi sono di immediata istituzione divina (Sacramenti), altri sono di istituzione ecclesiastica con fondamento nel diritto divino; dei quali, alcuni agevolano positivamente il raggiungimento del fine (Sacramentali ed indulgenze), altri ristabiliscono l'ordine violato o tendono alla correzione del colpevole (pene).

SEZIONE I

I Sacramenti

TRATTATO I

I SACRAMENTI IN GENERE

CAPITOLO I

LA NATURA DEI SACRAMENTI

450. - 1. **Nozione e divisione**. Il sacramento è un segno sensibile, istituito in modo permanente da Gesù Cristo, per significare e conferire la grazia.

I sacramenti sono sette: Battesimo, Cresima, Eucarestia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine Sacro e Matrimonio. Di questi, alcuni imprimono il carattere (Battesimo, Cresima, Ordine Sacro), altri conferiscono solo la grazia. Alcuni sono necessari sia per necessità di mezzo che di precetto (p. es. il Battesimo), altri non necessari. Alcuni si chiamano *sacramenti dei vivi* e dànno l'aumento della grazie a coloro che già la posseggono (seconda grazia), altri si chiamano *sacramenti dei morti* e dànno la vita soprannaturale a coloro che sono spiritualmente morti (prima grazia). Sacramenti dei morti sono il Battesimo e la Penitenza; gli altri sono sacramenti dei vivi.

451. - II. **Effetti dei Sacramenti**. a) Tutti i Sacramenti conferiscono o aumentano la grazia; alcuni, oltre la grazia, imprimono il carattere. Contemporaneamente alla grazia i Sacramenti conferiscono l'abito delle virtù soprannaturali e i doni dello Spirito Santo.

I Sacramenti dei morti per la loro istituzione conferiscono la *prima grazia*, ma in via eccezionale possono conferire anche la *seconda grazia*; i Sacramenti dei vivi conferiscono la seconda grazia, ma eccezionalmente possono conferire anche la prima grazia se vengono ricevuti in peccato mortale in buona fede e con la sola attrizione.

b) Ogni sacramento conferisce una grazia sua propria chiamata *grazia sacramentale*, la quale dà diritto agli aiuti relativi al fine proprio di ciascun sacramento.

c) *Il carattere* è un segno spirituale ed indelebile impresso nell'anima per cui l'uomo viene consacrato alle cose divine e si distingue dagli altri.

I sacramenti che imprimono il carattere sono: il Battesimo, la Cresima e l'Ordine Sacro. In forza del carattere, questi sacramenti non si possono reiterare nella stessa persona.

d) *Per causa di un impedimento* un sacramento può essere invalido, oppure valido ma infruttuoso.

È infruttuoso (o informe) il sacramento che non conferisce la grazia santificante, perché ricevuto senza le necessarie disposizioni. Colui che con consapevolezza riceve indegnamente un sacramento, commette *un sacrilegio.*

Alcuni sacramenti infruttuosi possono in seguito conferire quella grazia non conferita prima, se si toglie l'ostacolo che l'aveva impedita. Questa reviviscenza è certa per il Battesimo e comunemente è ammessa anche per la Cresima e per l'Ordine Sacro, perché sono sacramenti che imprimono il carattere e costituiscono l'uomo in uno stato dal quale non può recedere e per il quale ha bisogno di una grazia speciale, di cui verrebbe privato se non si ammettesse la reviviscenza di questi sacramenti. La reviviscenza è probabile anche per il Matrimonio e l'Estrema Unzione, mentre è controversa per la Penitenza e comunemente non è ammessa per l'Eucarestia.

Affinché un sacramento possa *rivivere*, da parte dello stesso sacramento si richiede: a) che sia stato ricevuto e amministrato *validamente*; b) che il segno sacramentale abbia avuto luogo; c) che rimanga nel soggetto qualche cosa del sacramento. Da parte del soggetto si richiede: a) che si ponga quella condizione, la cui mancanza ha impedito il frutto del sacramento, p. es. la fede o l'attrizione in colui che non ha ricevuto i frutti del Battesimo per mancanza di fede o di attrizione; b) lo stato di grazia recuperato mediante una contrizione perfetta, oppure mediante l'attrizione con l'assoluzione, in colui che ha ricevuto un sacramento dei vivi in peccato mortale (eccetto l'Estrema Unzione, per la cui reviviscenza basta l'attrizione); per un sacramento dei morti, e sufficiente l'attrizione soprannaturale.

È invalido il sacramento che viene ricevuto da una persona incapace a riceverlo oppure da uno che non vuole riceverlo. Un tale sacramento non può assolutamente rivivere.

Chi amministra o riceve invalidamente un sacramento commette un peccato gravissimo.

Gli effetti dei Sacramenti sono bene espressi nel n. 59 della *Costituzione sulla Sacra Liturgia*, del Concilio Ecumenico Vaticano II, con queste parole: «I Sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del Corpo di Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati "Sacramenti della fede". Conferiscono la grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a ricevere con frutto la grazia medesima, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei Sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei Sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana».

CAPITOLO II

LA MATERIA E LA FORMA DEI SACRAMENTI

452. - I. **Principio generale**. Ogni sacramento considerato nella parte sensibile, essenzialmente consta di *materia* e di *forma*.

La materia è la cosa sensibile che si adopera per fare il sacramento, p. es. l'acqua, l'olio, ecc. Essa è *remota*, se indica solo l'oggetto che si può o si deve usare, p. es., l'acqua per il battesimo; è *prossima* quella che viene usata o applicata, p. es., l'acqua versata sul capo dei battezzando.

La forma sono le parole pronunziate dal ministro, che determinano la materia e con questa significano e producono la grazia.

II. **Applicazione della materia e della forma**. I. *Evitare ogni mutazione sostanziale* della materia e della forma, altrimenti si rende invalido il sacramento.

La mutazione sostanziale della materia si verifica quando, secondo l'uso comune, ciò che viene usato, non è della specie e non si chiama con lo stesso nome della materia voluta da Cristo e determinata dalla Chiesa, p. es., usare nel battesimo il vino anziché l'acqua; si verifica invece *la mutazione accidentale* quando si altera la materia stabilita, p. es. nell'acqua si mette dell'erba aromatica per renderla odorosa. *La mutazione sostanziale della forma*, si ha quando le parole usate, secondo l'uso comune, non hanno quel senso voluto da Cristo e dalla Chiesa, p. es. se nel battesimo si dice: «Ego te baptizo in nomine Petri et Filii et Spiritus Sancti»; oppure nell'Eucarestia si dice: «Hoc corpus meum». *La mutazione accidentale della forma* si ha quando nelle parole, benché ritengano il medesimo significato voluto da Cristo, tuttavia vi sono delle varianti, p. es. «Ego te abluo in nomine Patris, etc.», oppure: «Ego Paulum baptizo in nomine Patris, etc.», oppure: «Baptizetur Antonius in nomine Patris, etc. ».

Chi nel fare o nell'amministrare un sacramento muta *sostanzialmente* la materia e la forma, agisce invalidamente e *commette un peccato gravissimo*; colui invece che solo accidentalmente muta uno o ambedue questi elementi, *pecca gravemente o leggermente*, secondo il grado di colpevolezza e la gravità della mutazione. Tuttavia il peccato può essere sempre grave in rapporto allo scandalo che si dà, al disprezzo, al pericolo prossimo di sbagliare sostanzialmente o alla cattiva intenzione del ministro.

2. *La materia e la forma devono essere moralmente certe*, altrimenti si espone il sacramento al pericolo di nullità.

Se non si può avere la materia certa ed urge la necessità di fare il sacramento si può usare la materia dubbia o probabile, *ma sotto condizione*. Se non vi è necessità, ma solo una grande utilità per il soggetto che deve ricevere il sacramento, il ministro non è strettamente tenuto a fare il sacramento; però può farlo ed amministrarlo con tale materia, *ma sotto condizione*; p. es., ad un ammalato si può amministrare l'Estrema Unzione con l'olio dei catecumeni. Il caso di necessità non ha luogo per l'Eucarestia; per questo sacramento si deve usare sempre la materia certa o probabilissimamente valida, mai la materia dubbia, e ciò per evitare il pericolo di idolatria materiale.

3. *Tra la materia e la forma deve esservi quella tale unione che è atta a formare un unico segno sacramentale*.

Questa unione varia secondo i sacramenti; per l'Eucarestia si richiede l'unione fisica; per il Battesimo, Cresima, Estrema Unzione e Ordine, si richiede l'unione morale che si verifica quando la materia viene applicata immediatamente prima o dopo o contemporaneamente alla pronunzia

della forma; per la Penitenza basta l'unione richiesta per un atto giudiziario; per il Matrimonio è sufficiente che il consenso dell'uno venga dato mentre perdura il consenso dell'altro.

4. *La materia e la forma devono essere usate dallo stesso ministro*.

Questo è certo per il Battesimo, altrimenti le parole della forma costituirebbero un controsenso (AAS. VIII, 1916, pag. 478). Per sentenza comune dei Teologi e per prassi della Chiesa, è vero anche per la Confermazione, Estrema Unzione e Ordine.

CAPITOLO III

IL MINISTRO DEI SACRAMENTI

Articolo I

Condizioni richieste per l'amministrazione dei sacramenti.

453. – 1. **Per la valida amministrazione dei sacramenti** si richiede:

1. *La potestà divina*. Solo Dio, infatti, può annettere la grazia interna all'azione sacramentale.

La potestà di amministrare il Battesimo è data a tutti gli uomini anche pagani (can. 742 § 1); la potestà di amministrare il Matrimonio l'hanno tutti i cristiani, purché non siano legati da un impedimento dirimente (can. 1099); la potestà di amministrare gli altri sacramenti l'hanno solo coloro i quali sono insigniti della potestà di ordine sacerdotale o episcopale. Inoltre, affinché uno validamente amministri il sacramento della Penitenza, deve avere anche la potestà di giurisdizione, perché questo sacramento si amministra a modo di giudizio. Per l'Eucarestia si richiede la potestà di Ordine solo per fare il sacramento, ma non per amministrarlo.

Chi amministra un sacramento senza la potestà di Ordine commette un sacrilegio, un'ingiustizia verso il prossimo ed è sospetto di eresia. Chi amministra la Penitenza senza la giurisdizione o assiste al matrimonio senza la delega richiesta a norma del can. 1094, commette sacrilegio ed ingiustizia, perché rende nullo il sacramento. Amministrare gli altri sacramenti senza la dovuta licenza costituisce una disobbedienza alle leggi della Chiesa ed un'ingiustizia verso la persona dalla quale si deve dipendere; se poi si fa con frequenza, con scandalo e in disprezzo alla legge ecclesiastica, si commette colpa grave (Cappello, *De Sacr*. I, 49).

2. *La relativa intenzione*, perché l'amministrazione dei sacramenti è un atto umano.

a) *Per il valore del sacramento, nel ministro si richiede almeno l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa*.

Il ministro, infatti, non agisce in nome proprio ma in nome di Cristo; dunque, affinché validamente compia il sacramento, deve intendere ciò che Cristo intende, o almeno (ed è lo stesso) avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

b) *Per il valore del sacramento si richiede un'intenzione che possa veramente influire sull'azione sacramentale*.

Non si richiede l'intenzione attuale, pur essendo ottima cosa l'averla, ma neppure è sufficiente quella abituale o l'interpretativa. Basta la virtuale interna e almeno implicita, assoluta o condizionata, e determinata.

Si richiede l'intenzione interna perché è questa che rende l'azione veramente sacramentale, come opera di Cristo e come rito sacro. Mancando l'intenzione interna, non resterebbe che l'azione esterna la quale potrebbe significare anche un'azione coreografica (cfr. D.B., 131:8). L'intenzione virtuale dev'essere almeno implicita perché questa è sufficiente ad influire nell'azione.

L'intenzione deve essere assoluta (per sé); tuttavia la condizione riguardante il passato o il presente rende subito il sacramento valido o invalido, secondo che la condizione si è avverata o no; se la condizione riguarda il futuro, il sacramento è invalido, eccetto il matrimonio (n. 702).

L'intenzione deve essere determinata ad una certa materia o ad una certa persona alla quale viene amministrato il sacramento. Per es., chi intendesse consacrare solo alcune particole di tutta una pisside piena, senza determinare quali, non consacra (n. 491). Per questo è necessario esprimere nella forma il soggetto, p. es. «Io ti battezzo, io ti assolvo». Un errore accidentale circa la materia, circa la quale si dà l'intenzione, non ostacola la confezione del sacramento.

3. Per la valida amministrazione del sacramento non si richiede *né la fede, né lo stato di grazia nel ministro.*

Perciò, il battesimo amministrato da un eretico è valido se è amministrato con l'intenzione e col rito della Chiesa.

454. - II. **Per la lecita amministrazione dei sacramenti** si richiede:

1. *Lo stato di grazia*.

Lo richiede la riverenza verso il sacramento. Un ministro consacrato che amministra i sacramenti in peccato mortale senza necessità, pecca mortalmente. Ma se non vi è il tempo necessario per

confessarsi, di fronte alla urgente necessità di celebrare, il Ministro, emesso un atto di contrizione perfetta, può celebrare, rimandando la confessione al più presto. Tuttavia non commette peccato mortale colui che in peccato amministra un sacramento quando non è stato ordinato per questo ufficio, non amministra *solennemente*, o compie una funzione con la quale *non si fa un sacramento* (Génicot-Salsmans, II, 115; Arregui, 512). Così, p. es. non commette peccato mortale il Sacerdote che amministra l'Eucarestia; il sacerdote che ascolta la confessione ma non assolve; il sacerdote che battezza in forma privata.

Un sacerdote che celebra in peccato mortale, commette due peccati mortali: uno perché consacra, l'altro perché si comunica indegnamente (cfr. Jorio, *Theol. Mor*. III, 26, q. 9).

2. *L'attenzione interna*

Un ministro *volontariamente distratto* pecca gravemente se la sua distrazione è causa di errori sostanziali per il rito sacro, si da esporlo al pericolo di nullità. Se manca *l'attenzione esterna*, cioè, se si compie un'azione esterna incompatibile con quella interna, l'amministrazione diviene invalida.

3. *L'osservanza dei riti e delle cerimonie* (can. 733).

Quest'obbligo è grave in materia grave, leggero in materia leggera. Le rubriche *precettive* riguardanti cose di importanza (p. es. la materia e la forma) obbligano *sub gravi*; le rubriche *direttive* non generano alcun obbligo.

4. *L'esenzione da censure e irregolarità*.

Uno scomunicato non può lecitamente fare e amministrare i Sacramenti ed i Sacramentali, eccetto il caso che i fedeli per giusta causa li domandino, specialmente se mancano altri ministri; in tal caso lo scomunicato, richiesto, può amministrarli senz'altro. Ma se si tratta di uno scomunicato vitando o di uno scomunicato dietro sentenza dichiaratoria o condannatoria, i fedeli possono domandargli l'assoluzione sacramentale, solo in pericolo di morte e gli altri sacramenti solo nel caso che manchino altri ministri (can. 2261).

5. *La dovuta licenza*

Per alcuni sacramenti si richiede anche la licenza necessaria; di essa si parlerà trattando dei singoli Sacramenti.

Articolo II

Gli uffici del Ministro

1. **Obbligo di amministrare i Sacramenti**.

455. - Il sacerdote che ha cura d'anime è obbligato per giustizia e sotto colpa grave, ad amministrare i sacramenti ai propri sudditi che legittimamente li domandano. Chi non ha cura d'anime è tenuto a far ciò per carità.

È legittima ogni richiesta, anche tacita, quando non è irragionevole o indiscreta quanto al tempo o al modo, ed anche se determinata da pura devozione; ma tanto più se legittimata da un precetto da compiersi o da una necessità di coscienza.

Quando si tratta di sacramenti necessari, colui che ha cura di anime deve amministrarli ai suoi sudditi che si trovano in *estrema necessità* di riceverli, anche con prossimo, gravissimo e certo pericolo per la propria vita; *se la necessità è grave*, deve amministrarli con pericolo proprio grave e probabile; nei casi di *ordinaria necessità*, con grave incomodo e senza esporre la vita.

L'obbligo è *personale*, però il pastore di anime in questi casi deve essere moralmente certo che il suddito si trovi nella necessità estrema o grave, che il suo sacrificio sarà fruttuoso e che morto lui facilmente si possa trovare un successore per la cura delle anime.

Il Sacerdote che non ha cura di anime è tenuto ad amministrare i Sacramenti *sub gravi* e con grave incomodo personale ai fedeli che si trovano *in estrema necessità*; e, sempre per carità, anche con pericolo della propria vita, nei casi indispensabili, p. es. assolvere i moribondi in una epidemia, se mancano altri sacerdoti. È tenuto *sub gravi* ma non con grave incomodo verso chi si trova *in grave necessità spirituale*.

456. - II. **Obbligo di negare i Sacramenti agli indegni**.

Tra gli indigeni vengono compresi: I) gli eretici e gli scismatici, 2) i pubblici peccatori, 3) i peccatori occulti.

1. È vietato amministrare i Sacramenti della Chiesa agli eretici e scismatici, anche quando li domandano in buona fede, se prima non hanno abiurato i loro errori e non si sono riconciliati con la Chiesa (can. 731 § 2).

Senza l'abiura dei loro errori neppure in pericolo di morte possono amministrarsi i Sacramenti della Penitenza e dell'Estrema Unzione agli eretici e scismatici anche solo materiali che li domandano in buona fede (cfr. risposta del S. Uff. 17 marzo 1916 in D.B. 2181 a).

2. Si devono negare i sacramenti *a un peccatore occulto* quando li domanda *segretamente*: non possono negarsi quando li domanda pubblicamente.

Così richiede la carità e la religione. Ma se il sacerdote conosce il cattivo stato del penitente dalla sola confessione, non può negargli i sacramenti, altrimenti violerebbe il sigillo sacramentale.

3. Si devono negare i sacramenti *a un pubblico peccatore*, sia che li domandi privatamente, sia che li domandi pubblicamente.

Ciò vale finché non consti della sua emendazione, penitenza e riparazione dello scandalo (can. 855 § I).

Quando certi peccati, anche per sé pubblici, passano inosservati, sono da considerarsi occulti. Per i peccati ordinari lo scandalo è sufficientemente riparato con la confessione. Ma se il peccatore vive in uno stato *continuo* di peccato, da cui è assolutamente necessario che esca, come p. es. i concubinarii, la confessione non è sufficiente a riparare lo scandalo e togliere l'indegnità del peccatore.

In punto di morte, si può dare l'assoluzione e l'Estrema Unzione ad un moribondo privo di sensi, ancorché prima sia stato pubblico peccatore, presumendo la sua buona volontà.

Per causa grave ed urgente e consultato il Vescovo, si può anche assistere al matrimonio dei pubblici peccatori (can. 1066). Per il matrimonio dei comunisti cfr. n. 670.

Il ministro di quei sacramenti nei quali è giudice delle disposizioni di colui che deve riceverli, deve prima esaminare se questi è degno o no; così deve fare colui che battezza gli adulti, il confessore con i penitenti, il Vescovo con gli ordinandi, il parroco con gli sposi.

Secondo molti moralisti il timore della morte può esimere il ministro dal negare il sacramento ad un indegno, purché non si verifichi l'odio o il disprezzo della religione da parte del richiedente.

457. - III. **La reiterazione dei sacramenti**. 1. Ogni qualvolta sorge un dubbio sia di diritto sia di fatto circa la validità del sacramento, *è lecito ripeterlo.*

La reiterazione è obbligatoria se il sacramento è necessario per l'eterna salute degli uomini, il bene della religione e del prossimo; p. es., se l'Eucarestia fosse stata consacrata invalidamente ne sorgerebbe il pericolo di idolatria; se uno fosse stato ordinato invalidamente, molti sacramenti verrebbero amministrati invalidamente, ecc.

2. *Ogni reiterazione è illecita* se consta della validità del sacramento, oppure si tratta di un dubbio privo di solido fondamento.

Il ripetere un sacramento valido per sé *è peccato mortale*; tuttavia se si fa per evitare uno scrupolo molesto non sorpassa il peccato veniale, anzi, spesso non vi è colpa alcuna. Come è lecito ripetere tutto il sacramento, così è lecito ripetere la forma o parte della forma.

3. *Il sacramento deve essere reiterato in modo assoluto* quando consta con certezza della sua invalidità; *in modo condizionato* quando è dubbia.

A norma del Rituale Romano, la condizione deve essere espressa solo per il Battesimo e per l'Estrema Unzione (Tit. V, c. I, n. 9, 22, 14). Per gli altri sacramenti e per gli altri casi basta che sia concepita mentalmente.

La reiterazione della sacra Ordinazione deve farsi sempre segretamente (S. Uff. 6-8 luglio 1898; 22-24 agosto 1900).

458. - IV. **Abuso del rito sacramentale**. 1. *Simulazione del sacramento*. Consiste nel porre *un segno sacramentale* senza avere l'intenzione di fare il

sacramento, benché i presenti pensino che il sacramento realmente sia stato fatto. *Non è mai permessa*, neppure per salvare la propria vita.

Dare ad uno che sta in ginocchio alla balaustra un'ostia non consacrata, non è simulazione del sacramento, però non è lecito, altrimenti verrebbero indotti a compiere atti di idolatria.

2. *La dissimulazione del sacramento* consiste nel porre un'azione *non sacramentale* in circostanze tali che i presenti credano che realmente sia stato amministrato un sacramento. È lecita quando interviene una giusta causa.

Spesso, però, è illecita per l'inganno o per il danno che potrebbe venire al ricevente in cosa di grave importanza, oppure per qualche altro male connesso.

Non è lecito occultare la negazione dell'Eucarestia, p. es., recitare il Corpus Domini nostri J. C., fare il segno di porre l'Ostia in bocca e rimetterla nella pisside. È lecito dare la benedizione, anziché l'assoluzione ad un penitente indisposto, ecc.

CAPITOLO IV

IL SOGGETTO DEI SACRAMENTI

459. - Il soggetto capace dei Sacramenti è solo *l'uomo in vita*. Tuttavia ogni uomo in vita non è capace di tutti i Sacramenti. Solo colui che non ancora è stato battezzato è soggetto capace del battesimo; soggetto capace di tutti gli altri sacramenti, è ogni battezzato. Inoltre; per il sacramento dell'*Ordine* si richiede il sesso maschile; per il sacramento della *Penitenza* si richiede che l'uomo sia caduto in peccato; per l'*Estrema Unzione*, si richiede che l'uomo sia moribondo; per il Matrimonio occorre l'attitudine e l'abilità giuridica.

Ma affinché i Sacramenti possano apportare il loro frutto devono essere ricevuti con le dovute disposizioni, alcune delle quali sono richieste per la *validità*, altre per la *liceità* della recezione.

Articolo I

Requisiti per la valida recezione dei Sacramenti

460. - I. Per ricevere *validamente* i Sacramenti non si richiede né lo stato di grazia, né la fede. Questa ultima, però, si richiede per il sacramento della Penitenza.

La fede è richiesta per il sacramento della Penitenza, il quale è sempre invalido se manca il dolore soprannaturale, che non può aversi senza la fede. Per gli altri sacramenti non è richiesta; infatti,

la Chiesa mai ha permesso che venissero ribattezzati o riordinati gli eretici i quali erano stati debitamente battezzati o ordinati (cfr. D. B. 869).

II. Per la validità degli altri sacramenti si richiede il Battesimo, col quale l'uomo viene incorporato nella Chiesa.

Col battesimo, infatti, l'uomo diviene membro della Chiesa e capace di ricevere gli altri sacramenti. Non basta, però, il battesimo di desiderio, ma è necessario quello di acqua.

III. Per gli adulti, cioè, per coloro che hanno raggiunto l'uso della ragione, si richiede una positiva personale **intenzione** di ricevere il sacramento.

Questa intenzione deve essere almeno:

1. *Abituale implicita*

Si chiama così l'intenzione contenuta nell'intenzione generale che l'uomo ha di ricevere, almeno in pericolo di morte, quei sacramenti che sono necessari oppure molto utili alla propria eterna salute; così p. es., chi intende abbracciare la religione cristiana, implicitamente intende ricevere il battesimo.

L'intenzione abituale prevale, in alcuni casi, anche su quella attuale se è più forte di questa, p. es. se uno vuole ricevere l'Estrema Unzione in punto di morte, ma attualmente non vuole riceverla perché non si crede in punto di morte, gli si può validamente amministrare.

Validamente possono conferirsi i sacramenti ai dormienti, a coloro che sono caduti in pazzia, agli ubriachi, ecc. i quali in antecedenza ebbero la volontà di riceverli. Però, fuori del pericolo di morte, è illecito amministrare i sacramenti agli adulti, che attualmente non godono dell'uso di ragione.

2. Per la validità del sacramento dell'Ordine si richiede l'intenzione *abituale esplicita*.

Si tratta infatti di abbracciare un nuovo stato di vita con annessi gravi oneri, per cui non è sufficiente un atto generico di volontà.

Per lo stesso motivo si richiede questa intenzione esplicita anche *per il battesimo degli adulti* (cfr. S. Uff. 30 marzo 1908).

3. In via eccezionale per il Matrimonio si richiede *l'intenzione* almeno *virtuale*, e probabilmente anche la Penitenza, perché in questi sacramenti il soggetto è anche parte attiva del sacramento.

Articolo II

Requisiti per la lecita recezione dei Sacramenti

461. - 1. Per ricevere *lecitamente* e con frutto i *sacramenti dei morti* si richiede l'attrizione soprannaturale.

II. Per ricevere *lecitamente* e *fruttuosamente i sacramenti dei vivi* si richiede lo stato dì grazia che si acquista o mediante la contrizione perfetta o con l'assoluzione sacramentale unita all'attrizione.

Per la comunione è obbligatoria la confessione, mentre per gli altri sacramenti è sufficiente l'atto di contrizione perfetta. Praticamente, però, è sempre da consigliarsi la confessione.

Colui che con consapevolezza, senza le dovute disposizioni, riceve il sacramento, commette un gravissimo sacrilegio perché rende inefficace e profana un rito sacro istituito da Gesù Cristo. La malizia di questo sacrilegio è più grave di quella che commette colui che in tale stato lo fa o lo amministra. Se lo riceve in buona fede non pecca, però il sacramento resta infruttuoso per ostacolo materiale.

Solo in qualche raro caso è lecito ricevere i sacramenti senza le dovute disposizioni, p. es., se uno stando alla balaustra per ricevere l'Eucarestia, si ricorda di un peccato mortale, e non ha tempo a fare un atto di contrizione, e non può, con suo grave disonore, allontanarsi; oppure, se il sacerdote in peccato ha necessità di celebrare e non può confessarsi, e non gli pare, nonostante i suoi sforzi di essere riuscito a pentirsi (Cfr. Cappello, *De Sacre* I, 88, 3).

III. Si richiedono ancora disposizioni esterne, cioè, l'immunità da eresia; scisma anche in buona fede, scomunica e interdetto personale; per il sacramento dell'Ordine si richiede, inoltre, che non vi siano irregolarità o impedimenti semplici; per il Matrimonio che non vi siano impedimenti impedienti (can. 731 § 2; 2260 § 1; 2275, n. 2.; 983 ss., 1058 ss.).

IV. *Per la liceità* della recezione dei sacramenti si richiede la dignità del ministro.

Per sé è illecito domandare o ricevere i sacramenti da un ministro indegno.

È indegno quel ministro che si trova in stato di peccato mortale o legato da una censura ecclesiastica che gli vieta l'amministrazione dei Sacramenti.

Se il ministro indegno non è legato da censura, solo in caso di necessità è lecito domandare o ricevere da lui i sacramenti. *Se il ministro è legato da censura*, i fedeli, per qualunque giusta causa possono domandargli i sacramenti, purché non sia scomunicato vitando o censurato per sentenza condannatoria o dichiaratoria. In quest'ultimo caso, solo in punto di morte possono domandargli l'assoluzione sacramentale, anche se sono presenti altri sacerdoti; possono domandargli anche gli altri sacramenti se non vi sono altri sacerdoti (can. 2261; 2275, n. 2; 2284). Lo stesso deve dirsi se il ministro non è legato da censura, ma da *pena vendicativa* (can. 2298), oppure se è pubblicamente apostata, eretico o scismatico, tenuto conto, in quest'ultimo caso, dello scandalo che ne potrebbe seguire e anche del pericolo di perversione a cui si va incontro (cfr. dichiarazione del S. Uff. 7 luglio 1864). È meglio in quest'ultimo caso fare un atto di contrizione perfetta e raccomandarsi alla Divina Misericordia, anziché esporsi a tanto pericolo (Noldin, *De Sacramentis*, n. 43).

La gravità del peccato che si commette domandando i sacramenti ad un indegno, va considerata in rapporto alla indegnità più o meno grave ed alle circostanze in cui uno può venire a trovarsi.

462. - **Appendice**. *L'uso dell'opinione probabile circa i Sacramenti.*

Non è lecito seguire un'opinione *probabile* o anche *solidamente probabile* circa il valore dei sacramenti, abbandonando quella più sicura.

In caso contrario il Sacramento verrebbe esposto al pericolo di nullità e si peccherebbe contro la *virtù della religione*, per l'irriverenza verso Cristo il quale ha istituito i sacramenti perché producano la grazia; si peccherebbe contro *la carità*, perché colui che riceve i sacramenti corre il pericolo di non conseguire l'effetto; e contro *la giustizia*, se il ministro è tenuto ad amministrare i sacramenti per dovere di ufficio. Solo in tre casi è lecito abbandonare l'opinione più sicura e seguire la probabile o solidamente probabile: a) in caso di vera necessità; p. es., se manca la materia certa; b) quando la Chiesa supplisce il difetto (cfr. n. 503); c) quando si tratta del modo di amministrare i sacramenti.

Nel caso del Battesimo e del sacramento dell'Ordine del Presbiterato o Episcopato, bisogna sempre seguire l'opinione più sicura anche se è in concorso con un'altra *probabilissima*.

TRATTATO II

IL BATTESIMO

CAPITOLO I

LA NATURA, GLI EFFETTI E LA NECESSITÀ DEL BATTESIMO

463. - 1. **Nozioni**. Il Battesimo è il sacramento della rigenerazione spirituale mediante l'abluzione con l'acqua e la forma relativa.

È di tre specie: *di acqua, di sangue e di desiderio*. *Il battesimo di acqua* è il solo che costituisce il sacramento ed imprime il carattere; *il battesimo di sangue* consiste nel soffrire la morte per la fede cristiana; *il battesimo di desiderio* è un atto di carità o di contrizione perfetta a cui è sempre connessa l'infusione della grazia santificante.

Si dice *solenne* il battesimo conferito con tutti i riti e le cerimonie prescritte dal Rituale Romano; in caso diverso si dice *privato*.

464. - II. **Gli effetti del battesimo** sono: a) la remissione della colpa originale e di tutti gli altri peccati attuali, mortali e veniali con tutte le pene; b) l'impressione del carattere battesimale; c) il conferimento della grazia santificante e della grazia sacramentale, delle virtù soprannaturali e dei doni dello Spirito Santo.

I peccati personali con le relative pene possono essere rimessi a condizione che l'adulto ne abbia almeno l'attrizione soprannaturale; perciò, questi sono sempre da esortare, prima di ricevere il battesimo, a pentirsi dei loro peccati.

L'uomo battezzato diviene membro della Chiesa e viene costituito *persona* con tutti gli uffici ed i diritti dei cristiani, purché non intervenga un ostacolo che spezzi il vincolo della comunione ecclesiastica, oppure una censura (can. 86).

465. - III. *Necessità del battesimo.* Il battesimo di *acqua* è necessario *di necessità di mezzo* per la salvezza. Solo in via eccezionale può essere supplito col battesimo di sangue, o di desiderio.

Il martirio supplisce il battesimo di acqua sia in rapporto alla infusione della grazia con ciò che da essa è inseparabile, sia in rapporto alla remissione di ogni colpa e di ogni pena. *Il battesimo di desiderio* supplisce il battesimo di acqua in rapporto al suo effetto principale, cioè, all'infusione della grazia con ciò che da essa è inseparabile. Però, nessuno dei due imprime il carattere e scusa dall'obbligo di ricevere il battesimo di acqua, se, in secondo tempo, sarà possibile.

Il sacramento del Battesimo, come pure i sacramenti della Cresima e dell'Ordine, che imprimono il carattere, non possono amministrarsi più di una volta; tuttavia, ogni qualvolta vi è anche un debole dubbio, circa la validità del battesimo già conferito, *deve essere ripetuto nuovamente in forma condizionata*.

Prima di ripetere il battesimo sotto condizione è necessario sempre fare opportune ricerche per rimuovere ogni dubbio circa la validità del battesimo amministrato prima. La S. C. del S. Ufficio, in una risposta data il 28 dicembre 1949 (cfr. AAS., XLI, 1949, pag. 650) ha dichiarato che deve presumersi valido il battesimo amministrato, con la dovuta materia e forma, da alcune sette protestanti (Discepoli di Cristo, Presbiteriani, Congregazionalisti, Battisti, Metodisti), salvo che non si abbiano prove in contrario. Solo il caso di impossibilità morale scusa dal fare le dovute ricerche per accertare la validità del battesimo. Se le ricerche non dànno un risultato positivo, il battesimo deve essere conferito di nuovo sotto condizione.

CAPITOLO II

LA MATERIA E LA FORMA DEL BATTESIMO

466. - 1. **Materia del battesimo**. I. *Materia remota* valida del battesimo è l'acqua naturale (can. 737 § I).

La nozione d'*acqua* è quella che viene determinata sia dal punto di vista chimico che dal senso comune degli uomini.

È materia sicuramente *valida*: l'acqua del fiume o del mare, del pozzo, l'acqua del ghiaccio, della neve, della grandine, inoltre l'acqua sulfurea, l'acqua piovana, l'acqua che si deposita sui muri al tempo delle piogge; l'acqua ricavata dai vapori; l'acqua torbida, l'acqua mista con altre materie, purché l'acqua vi predomini di gran lunga.

È materia sicuramente *invalida*: il latte, il sangue, la saliva, le lagrime, il caffè, il thè, ecc. e tutto ciò che non ha ragione di acqua.

È materia *dubbia* l'acqua ricavata dallo scioglimento del sale, l'acqua che promana dalle viti o da altri alberi, l'acqua estratta dal vino o dai fiori, l'acqua di rose, la birra o la lisciva molto leggere, ecc.

2. *La materia remota lecita*: a) *In pericolo di morte*, ogni materia che non è sicuramente invalida è permessa quando non è possibile trovare una materia sicuramente valida.

Quando la materia è dubbia, il battesimo deve essere amministrato sotto condizione (si haec materia valet); ma chi fu battezzato in questo modo, dovrà in seguito essere ribattezzato sotto condizione (si non es baptizatus).

b) L'acqua deve esser limpida; commette un grave peccato chi adopera acqua torbida o corrotta.

c) *Per il battesimo solenne* deve usarsi l'acqua battesimale mista con gli olii sacri, benedetta nel Sabato Santo (can. 757 § I).

Ciò sotto grave obbligo. Ma se l'acqua battesimale è così poca, da non bastare più, se ne mescoli altra non benedetta, anche ripetutamente, però in minore quantità. Se poi si sarà corrotta, o sarà andata via, o in qualunque modo sia venuta a mancare, il parroco versi nel fonte ben mondato e nitido, acqua nuova e la benedica col proprio rito prescritto dai libri liturgici (can. 757 § 2 e 3). È anche lecito aggiungere all'acqua battesimale un po' d'acqua del Giordano. L'acqua può essere anche riscaldata.

d) *Per un battesimo privato* si può usare *lecitamente* l'acqua ordinaria; è raccomandabile, però, prendere l'acqua battesimale, o almeno l'acqua benedetta.

3. *La materia prossima valida* del battesimo è l'abluzione del corpo fatta dal ministro che pronunzia le parole della forma.

Una quantità determinata di acqua non è richiesta, ma basta che l'acqua venga a cadere sulla testa del battezzando. Se tocca gli abiti, oppure, nel caso di un battesimo nell'utero materno, se l'acqua tocca solo l'utero o le membrane della matrice, *è invalido*; se tocca solo i capelli senza arrivare alla pelle, *è dubbio. È probabilmente valido* il battesimo quando è amministrato sul petto, sul collo o sulle spalle; *è probabilmente invalido* quando è amministrato sulle braccia, sulle mani o sui piedi. *È valido* quando l'acqua viene versata sul capo tutto coperto di piaghe o ascessi.

Per la validità si richiede ancora che la stessa persona pronunzi la forma mentre versa l'acqua sul capo del battezzando.

4. *La materia prossima lecita* nella Chiesa latina è data dal battesimo per infusione. Il battezzante deve versare tre volte l'acqua sul capo del battezzando pronunziando le parole della forma.

Questo rito obbliga sotto colpa grave. Il battesimo per immersione è ammesso nel rito ambrosiano; il battesimo per aspersione è illecito (cfr. can. 758).

467. - II. **La forma del battesimo** nella Chiesa latina è questa: «Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» (Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figliuolo e dello Spirito Santo).

Si tralascia la parola «Amen», ma il pronunziarla non invalida il sacramento.

Il battesimo è ugualmente *valido* se si dice: «Io ti battezzo nel nome del Padre, nel nome del Figliuolo, nel nome dello Spirito Santo»; oppure: «Io ti battezzo nel nome del Padre onnipotente e del Figlio unigenito e dello Spirito Santo».

Rendono *invalido* il battesimo, le forme: «Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo», senza dire: «Io ti battezzo»; oppure: «Io ti battezzo nel nome del Padre maggiore, del Figlio minore, ecc.»; oppure: «Io ti bagno nel nome del Padre, ecc.».

Rendono *dubbio* il battesimo le forme: «Io ti battezzo in virtù del Padre, ecc.»; oppure: «Io ti battezzo col nome del Padre e del Figliuolo, ecc.»; oppure: «Io ti battezzo nel nome della SS. Trinità».

Molte altre forme sono *equivoche*: possono, cioè, esser prese in senso eretico o cattolico. In questo caso la validità dipende dall'intenzione del battezzante (cfr. Matt. a Coronata, *De Sacram*. I, n. 110).

CAPITOLO III

IL MINISTRO DEL BATTESIMO

468. – 1. **Il ministro del battesimo solenne**. I. Il ministro *ordinario* del battesimo solenne è ogni sacerdote. Questi, però, non può battezzare solennemente senza la legittima licenza dell'Ordinario del luogo o del parroco (can. 462).

In casi urgenti la licenza può legittimamente presumersi (can. 738 § I).

Battezzare senza licenza, almeno presunta del parroco, è peccato grave (Génicot-Salsmans, *Theol. Mor*. II, 139).

Nella sua parrocchia il parroco può battezzare solo i suoi parrocchiani, cioè, coloro che hanno il domicilio o il quasi domicilio sia legale che personale, nel territorio della parrocchia:

I *vaghi* possono essere battezzati nella parrocchia dove attualmente dimorano; i *pellegrini* devono essere battezzati dal parroco proprio nella propria parrocchia, se ciò è possibile, altrimenti possono essere battezzati solennemente da qualunque parroco (can. 738 § 2).

In un territorio altrui a nessuno è lecito conferire il battesimo solenne anche se si tratta dei propri sudditi (can. 739).

In un territorio ove ancora non sono state costituite le parrocchie o quasi-parrocchie, le ordinazioni e gli statuti particolari stabiliscono a chi, oltre all'Ordinario, in tutto il territorio o in parte di esso, spetti il diritto di battezzare (can. 740).

Il battesimo degli adulti, quando comodamente si può, si deve riservare all'Ordinario, perché venga conferito con maggior solennità, da lui o da un suo delegato (can. 744).

2. Il ministro *straordinario* è il diacono. Questi, però, non può servirsi di tale potestà senza domandare la licenza all'Ordinario del luogo o al parroco; licenza che può concedersi solo per una giusta causa (can. 741).

Per l'amministrazione del battesimo il diacono deve servirsi dell'acqua battesimale e del sale precedentemente benedetti da un sacerdote. Solo nel caso che non si possa avere il sale benedetto, può benedirlo il diacono.

Il diacono che senza la dovuta licenza battezza solennemente commette un grave peccato. Chi non è diacono contrae anche l'irregolarità (can. 985, n. 7).

469. - II. **Il ministro del battesimo privato**.

Validamente può battezzare ogni persona, anche infedele, purché osservi ciò che è prescritto circa la debita materia, forma e intenzione (cfr. can. 742 § I; 759 § I).

Circa l'intenzione cfr. n. 453.

Lecitamente i laici, in pericolo di morte, possono amministrare il battesimo; in questo caso, per la prova del conferito battesimo si procuri di avere almeno un testimonio (can. 742 § I) che può essere anche lo stesso padrino.

Deve essere osservato l'ordine della precedenza nel battesimo privato, cioè: il sacerdote venga preferito al diacono, il chierico al laico, l'uomo alla donna. Solo se lo esige il pudore o se conosce meglio la forma o il modo di battezzare, la donna va preferita all'uomo. I genitori possono battezzare il figlio solo nel pericolo di morte, quando mancano altri che possano sostituirli (can. 742 § 2 e 3). In caso di necessità e in mancanza di ogni altra persona cattolica, possono amministrare il battesimo anche gli eretici, scismatici o infedeli.

Un laico che battezza alla presenza di un sacerdote pecca, ma non incorre nell'irregolarità; se invece battezza alla presenza di altri chierici non commette alcun peccato grave. Le cerimonie omesse nel battesimo privato, vengano supplite in chiesa il più presto possibile (can. 759 § 3).

CAPITOLO IV

IL SOGGETTO DEL BATTESIMO

Il soggetto capace del battesimo è ogni uomo vivente non ancora battezzato (can. 745 § I).

470. - 1. **Il battesimo dei bambini**. 1. *I figli dei cattolici* vengano battezzati il più presto possibile (cfr. Rit. Rom. tit. II, c. I, n. 39; e can. 770).

I parroci ed i predicatori avvertano i fedeli di questo grave obbligo che loro incombe (can. 770). Peccano dunque gravemente quei genitori che differiscono il battesimo dei fanciulli per oltre un mese senza una giusta causa.

2. *I figli degli acattolici* (infedeli, eretici, scismatici, apostati): a) Nella previsione che il fanciullo *muoia prima che raggiunga l'uso della ragione* può essere battezzato lecitamente anche se i genitori sono contrari (can. 750 § I).

b) Fuori del pericolo di morte, possono essere battezzati lecitamente i figli degli acattolici, purché si provveda alla loro educazione cattolica e purché almeno uno dei genitori o tutori acconsenta, salvo che abbiano perduta ogni autorità sul fanciullo oppure più non esistano o non la possano esercitare (can. 750 § 2).

Se non si è provveduto alla loro educazione cattolica è proibito battezzare questi bambini anche dietro richiesta dei genitori. Se uno dei genitori è acattolico e promette di educare cristianamente il bambino, si deve battezzare se vi è fondata speranza che venga educato cattolicamente (S. Uff. 6-8 luglio 1898 ad 4).

c) La stessa norma deve seguirsi, secondo le circostanze, anche con i bambini figli di due eretici o scismatici, o di due cattolici apostati o passati all'eresia o allo scisma (can. 751).

471. - 3. *Il battesimo del feto*. Nessuno può essere battezzato nell'utero materno, finché vi è una fondata speranza che, nato normalmente, possa essere battezzato (can. 746 § I).

Se il bambino avrà messo fuori il capo e versa in pericolo di morte, venga battezzato in modo assoluto versando l'acqua sul capo, e se vivrà, non deve essere ribattezzato sotto condizione (can. 746 § 2). Se invece avrà messo fuori un altro membro, si battezzi su questo sotto condizione se il

pericolo è imminente; ma se quando è nato vive, si ribattezzi di nuovo sotto condizione (can. 746 § 3).

Se la madre prima della nascita del bambino muore, il feto venga estratto da coloro ai quali spetta, e se con certezza vive, si battezzi in modo assoluto; se è dubbio, sotto condizione. Ma se il feto viene battezzato nell'utero sotto condizione, dopo la nascita si ribattezzi sotto condizione (can. 746 § 4 e 5).

Vi è un grave obbligo di estrarre il feto dalla madre morta, mediante l'operazione cesarea o altra simile; ma questa operazione spetta innanzitutto ai medici ed ai chirurghi e, in mancanza di questi, ad altre persone capaci.

I sacerdoti, e in modo speciale ai parroci, non è conveniente, che la facciano per gli inconvenienti che ne possono nascere, p. es. scandalo, dicerie, ecc., e neppure è conveniente che direttamente la comandino; ma con prudenza devono far in modo che venga eseguita.

Circa l'operazione cesarea cfr. n. 207.

Il bambino chiuso nell'utero materno e la cui vita è in pericolo può essere battezzato con qualsiasi mezzo che possa raggiungerlo, p. es. con una siringa, ma sotto la condizione «si valet»; se poi nasce vivo, con la condizione «si non es baptizatus». Il mezzo di cui uno si serve deve raggiungere non le membrane avvolgenti, ma il feto.

4. *I parti deformi* (Monstra et ostenta) vengano sempre battezzati sotto condizione; nel dubbio se sono una o più persone, una si battezzi in modo assoluto, le altre sotto condizione (can. 748).

5. *I feti abortivi*. Si deve curare che tutti i feti abortivi, in qualunque tempo avvengano, siano battezzati in modo assoluto se con certezza vivono, in modo condizionato se si dubita della loro vita (can. 747)·

Un embrione chiuso ancora nelle secondine si battezza prendendolo per le secondine col pollice e indice di ambedue le mani e immergendolo in acqua tiepida, poi si rompano da un lato per dar modo all'acqua di toccare direttamente il feto e si pronunzi la forma condizionata «si es capax». È più sicuro immergere e poi togliere il feto dall'acqua, affinché si abbia l'immersione e l'emersione onde rendere così completo il significato sacramentale.

6. *Gli esposti*. I fanciulli esposti e i trovatelli devono essere battezzati sotto condizione, salvo che dopo accurate ricerche non consti che abbiano ricevuto il battesimo (can. 749).

Il biglietto che molte volte porta appeso al collo che testimonia il loro battesimo, non costituisce una prova certa.

472. - II. **Il battesimo degli adulti.** - 1. *L'adulto fuori del pericolo di morte*, che ha raggiunto l'uso di ragione, non può essere battezzato *validamente* se non consta della sua intenzione abituale esplicita di ricevere il battesimo.

Per la liceità del medesimo si richiede nel battezzando la debita istruzione circa la fede che deve professare, e l'attrizione dei peccati gravi personali (cfr. can. 752 § I).

L'adulto dopo aver ricevuto il battesimo, purché non scusino gravi ed urgenti motivi, assista subito al S. Sacrificio della Messa e riceva la S. Comunione. È conveniente, inoltre, che sia il sacerdote battezzante che l'adulto da battezzarsi (se è sano) siano digiuni (can. 753).

L'adulto privo di sensi, se antecedente mente avrà manifestato in qualche modo la volontà di farsi cristiano e di salvarsi, si battezzi sotto condizione (Génicot-Sals., II, 150). Se in seguito acquisterà di nuovo l'uso dei sensi e manifesterà esplicitamente la volontà di volersi battezzare, si ribattezzi sotto condizione.

2. *L'adulto nel pericolo di morte* che domanda di ricevere il battesimo, se non può essere convenientemente istruito è sufficiente che in qualche modo mostri di Credere ai misteri principali della fede e che seriamente prometta di osservare i precetti della religione cristiana (can. 752 § 2).

Se non può neppure chiedere il battesimo, ma antecedentemente o nella sua attuale condizione manifestò, in qualche modo probabile l'intenzione di riceverlo, si deve battezzare sotto condizione; se poi si guarisce e rimane un dubbio intorno al battesimo si ribattezzi sotto condizione (can. 752 § 3). Se in nessun modo consta che abbia avuta o abbia espresso questa intenzione o altra simile non gli si può amministrare il battesimo (S. Uff. 18 settembre 1850; 30 marzo 1898)

473. - III. **I dementi e i pazzi** si battezzino come i bambini, se sono in questa condizione fin dalla nascita. Se hanno lucidi intervalli e vogliono essere battezzati, si battezzino in questi momenti. In pericolo di morte, si battezzino se prima di impazzire mostrarono il desiderio di ricevere il battesimo (can. 754). I *letargici* ed i *frenetici* si battezzino soltanto se sono svegli e vogliono il battesimo; in pericolo di morte, si battezzino solo se da sani mostrarono il desiderio di essere battezzati (can. 754 § 4)·

CAPITOLO V

L'AMMINISTRAZIONE DEL BATTESIMO

Nell'amministrazione del Battesimo si è obbligati ad osservare tutte le prescrizioni stabilite per il conferimento di questo sacramento, cioè: i riti e le cerimonie, i padrini, il tempo ed il luogo, la registrazione.

Articolo I

I riti e le cerimonie del Battesimo

474. – 1. *Nell'amministrazione del Battesimo solenne* si osservino i riti e le cerimonie prescritte dai libri rituali approvati.

Costituisce, perciò, *peccato grave* omettere una parte notevole o apportare dei mutamenti, p. es. omettere l'unzione con l'olio dei catecumeni o col crisma, omettere l'insufflazione, la professione di fede, il sale, la saliva, ecc. Circa l'uso della saliva, recentemente è stato deciso che deve omettersi questa cerimonia, ogni qualvolta vi è un motivo ragionevole di tutelare la mondezza o vi è il pericolo di contrarre o propagare una malattia (S.C. dei Riti, 14 gennaio 1944).

Se per qualsiasi ragione non potranno osservarsi tutte le cerimonie, non vengano omesse quelle che possono compiersi. Qualora il battesimo venga amministrato in una casa privata, in pericolo di morte, se il ministro non è né sacerdote né diacono, compia solo ciò che è richiesto per la validità del battesimo; se invece il ministro è sacerdote o diacono, osservi, se c'è il tempo, anche le cerimonie che seguono il battesimo (can. 759 § I).

Gli adulti ed i bambini vengono battezzati con un rito distinto; tuttavia l'Ordinario, per ragionevole motivo, può permettere che un adulto venga battezzato con il rito dei bambini (can. 755 § 2). Le cerimonie omesse per qualunque ragione, si devono supplire al più presto in chiesa eccetto il caso di eretici adulti da battezzarsi sotto condizione (can. 759 § 3)·

I fanciulli devono essere battezzati nel rito dei loro genitori. Se uno dei genitori appartiene al rito latino, l'altro al rito orientale, il battesimo deve conferirsi nel rito del padre, salvo che giusti motivi non consiglino altrimenti; nel rito cattolico se uno dei due è cattolico (can. 756).

Con decreto in data 2 febbraio 1953 la S. C. dei Riti ha stabilito che anche in Italia possa essere introdotto l'uso nei Sacri Riti del Battesimo, sia dei neonati che degli adulti, di dire le formule preparatorie - interrogazioni e risposte -, all'atto stesso del Battesimo, in lingua italiana invece che in lingua latina. Ciò allo scopo di dare al padrino una maggiore comprensione delle grandi verità, invocazioni e impegni che precedono il conferimento dell'insigne Sacramento, la cui formula però rimane sempre in latino.

II. Al battezzando venga imposto un *nome cristiano* (can. 761).

Ma se questo non fosse possibile, al nome imposto dai parenti si aggiunga il nome di un santo e nel libro dei battezzati si segnino ambedue i nomi (can. 711). Soprattutto si evitino nomi osceni, di favole, cose ridicole, dèi e uomini acattolici (Rit. Rom. t. II, n. 54). In Italia, la legge 2 marzo 1928, n. 389, vieta di imporre nomi ridicoli, vergognosi, geografici o offensivi al sentimento nazionale o religioso.

Bisogna tener presente il nuovo rito circa l'amministrazione del Battesimo degli adulti, pubblicato con Decreto della S. C. dei Riti il 16 aprile 1962 (AAS, LIV, [1962], pp. 310-338).

Articolo II

I padrini del Battesimo

475. – 1. **Necessità**. Nessuno venga *battezzato solennemente* senza che abbia il proprio padrino (cfr. can. 762 § I).

È sufficiente un solo padrino il quale può essere o un uomo o una donna; possono essere anche due, in tal caso è necessario che uno sia uomo, l'altro donna (can. 764). I padrini non possono essere più di due; peccherebbe gravemente il parroco che ammettesse a quest'ufficio tre o più persone.

Possibilmente il padrino si adoperi anche nel battesimo *privato*, benché amministrato da un laico; se non si può avere, si adoperi quando si suppliscono le cerimonie; ma in questo caso non contrae la parentela spirituale (can. 762).

Quando il battesimo si ripete *condizionatamente*, possibilmente si adoperi il medesimo padrino del primo battesimo (dubbio). Fuori di questo caso nel battesimo condizionato non è necessario alcun padrino (can. 763). Ripetuto il battesimo sotto condizione con un padrino diverso da quello adoperato nel primo battesimo, nessuno dei due contrae la parentela spirituale; ma se si adopera lo stesso padrino, questi contrae la parentela (can. 763 § 2). La parentela spirituale viene contratta dal battezzante e dal padrino col battezzato; essa costituisce un impedimento matrimoniale (cfr. can. 768; 1079).

476. - II. **Per esercitare validamente l'ufficio di padrino** si richiede: a) che uno *sia battezzato*, abbia raggiunto l'uso della ragione ed abbia intenzione di assumersi quest'ufficio.

b) *Non appartenga a sette eretiche o scismatiche e non sia scomunicato* con sentenza condannatoria o dichiaratoria o infame per infamia di diritto, o escluso dagli atti legittimi ecclesiastici, né chierico deposto o degradato (cfr. can. 2293, 2256).

c) *Non sia il padre o la madre o il coniuge* del battezzando.

d) *Sia designato dal battezzando o dai suoi genitori o tutori*, oppure, in loro mancanza, dal ministro del battesimo.

Se i genitori designano una persona che non ha i requisiti richiesti, può essere rifiutata dal ministro e sostituita con un'altra. Nel dubbio sull'idoneità del padrino, il parroco, se ha tempo, consulti l'Ordinario. Se nonostante l'esclusione uno tocca il bambino, non diviene padrino.

e) *Sostenga* o *tocchi fisicamente* il battezzando nell'atto del battesimo, sia personalmente che per mezzo del procuratore, oppure che lo levi dal sacro fonte o dalle mani del battezzante (can. 765).

477. - III. **Per esercitare lecitamente l'ufficio di padrino** *si richiede*:

a) Che abbia cominciato *i quattordici anni*.

Per giusta causa, però; il ministro può ammetterlo anche più giovane.

b) *Non sia scomunicato per un delitto notorio o escluso dagli atti legittimi ecclesiastici*, né infame per infamia *juris*, né sia interdetto o comunque pubblico peccatore o infame per infamia di fatto.

Se fosse intervenuta una sentenza giudiziale in merito, si ricade nella invalidità per l'ufficio di padrino, di cui nel numero precedente.

Per i comunisti, in base al decreto del S. Uff. del 1° luglio 1949, (cfr. n. 115) risulta che la semplice iscrizione al P.C. non costituisce per sé ostacolo all'ufficio di padrino nel battesimo. Ma possono aggiungersi delle circostanze che ne rendano illecita o anche invalida l'ammissione, p. es., se il comunista, notoriamente fosse un «capocellula» del partito, o fosse iscritto a gruppi o sezioni ateistiche. Bisognerà dunque vedere caso per caso, discriminando comunista da comunista. Nel dubbio, si consulti l'Ordinario (cfr. A. Boschi, *Il Sacerdote di fronte al Comunismo*. L.I.C.E., p. 36).

c) Conosca le prime verità della fede.

d) *Non sia novizio o professo in una religione*, eccetto che vi sia urgente necessità e si abbia l'espressa licenza del Superiore almeno locale.

e) *Non sia ordinato «in sacris»*, eccetto che abbia il permesso espresso del suo Ordinario (can. 766).

478. - IV. **Effetti dell'ufficio di padrino.** 1. È dovere del padrino, in forza dell'ufficio accettato, di avere una cura particolare e per sempre del proprio figlioccio spirituale, specialmente in quelle cose che riguardano la sua cristiana educazione affinché egli non venga meno all'impegno preso con tanta solennità dinanzi a Dio (can. 769).

2. I padrini con il loro ufficio contraggono *la parentela spirituale* col figlioccio (can. 768).

Articolo III

Tempo, Luogo e Registrazione del Battesimo

479. - I. **Il tempo**. Il Battesimo sia solenne, sia privato può essere amministrato ogni giorno e in ogni luogo. Tuttavia è conveniente che il battesimo degli adulti, secondo l'antichissimo uso della Chiesa, possibilmente, venga conferito durante la funzione della Veglia Pasquale o alla Vigilia di Pentecoste, specialmente nelle chiese metropolitane e cattedrali (can. 77 I -772).

II. **Il luogo**. 1. Il battesimo solenne, *sub gravi*, deve essere amministrato nel battistero della chiesa o in un oratorio pubblico (can. 773).

Ogni chiesa parrocchiale deve avere il fonte battesimale nonostante ogni legge, consuetudine e privilegio contrario e salvo il diritto di averlo comulativamente con altre chiese (can. 774 § I). L'Ordinario del luogo può, inoltre, permettere o comandare, per comodità dei fedeli che il fonte battesimale venga posto anche in altre chiese o pubblici oratori che si trovano entro i confini della parrocchia (can. 774 § 2).

Se il battezzando per la distanza dei luoghi o per altre circostanze, senza grave incomodo o pericolo, non può esser portato nella chiesa parrocchiale o ad altra chiesa che ha il fonte, si può e si deve battezzare solennemente nella chiesa più vicina o in un oratorio pubblico situato entro i confini della parrocchia, quantunque questi non abbiano il fonte battesimale (can. 775).

Nelle case private, il battesimo solenne si può amministrare solo se si tratta di figli o di nipoti dei Capi di Stato o di chi gode il diritto di successione, ogni qualvolta questi ne faranno richiesta; oppure, quando l'Ordinario, nella sua prudenza e coscienza, per giusta e ragionevole causa, in qualche occasione straordinaria, credesse opportuno permetterlo. In ambo i casi, il battesimo dovrà conferirsi nell'oratorio domestico o in un luogo decente e con l'acqua del sacro fonte (can. 776; cfr. anche S.C. dei Sacr. 22 luglio 1925; AAS., XVIII, 1925 pag. 452).

2. *Il battesimo privato* può essere amministrato in ogni luogo (can. 771).

480. - III. **La registrazione del battesimo.** Il parroco deve registrare diligentemente e senza procrastinazione nel libro dei battesimi il nome del battezzato, menzionando anche il ministro, i genitori, i padrini, il luogo e il giorno del battesimo (can. 777 § I).

Quando il figlio è *illegittimo* si deve inserire il nome della madre se pubblicamente è nota la maternità, oppure se essa lo domanda spontaneamente o mediante uno scritto o alla presenza di due testimoni. Per inserire il nome del padre, oltre alle suddette medesime circostanze, è necessario che esso risulti anche da qualche documento pubblico, p. es., dal matrimonio o dall'anagrafe civile. Mancando queste condizioni il battezzato va segnato come figlio di ignoto o di ignoti (can. 777 § 2). In ogni caso si deve evitare qualsiasi occasione di infamia (P.C.C., 14 luglio 1922, AAS., XIV, 528).

Se il battesimo non fu conferito dal parroco proprio o lui presente, il ministro (anche laico) deve subito avvertire il parroco proprio del battezzato, *ratione domicilii* (can. 778).

481. - IV. **La prova del battesimo** è data anche da un solo testimonio ineccepibile; oppure col giuramento dello stesso battezzato qualora abbia ricevuto

il battesimo in età adulta; ma se c'è di mezzo il danno di un terzo, occorre un testimonio qualificato, p. es. il parroco (cfr. can. 779).

Le fedi o attestati di battesimo rilasciati dal parroco hanno carattere di autenticità se sono muniti della firma del parroco e del sigillo parrocchiale: tale attestato vale anche in giudizio (can. 1812-1813).

TRATTATO III

LA CRESIMA

482. - La Cresima [40] (o Confermazione) è il sacramento col quale, mediante l'unzione del sacro crisma, l'imposizione delle mani e la pronunzia delle parole della forma, il battezzato riceve lo Spirito Santo e una grazia speciale per confessare coraggiosamente la fede di Cristo.

Gli effetti che produce questo Sacramento sono: a) l'aumento della grazia santificante; b) l'impressione del carattere; c) la grazia sacramentale, cioè, l'aiuto speciale dello Spirito Santo necessario alla fermezza nella fede ed alla lotta contro i nemici della nostra eterna salute.

Quantunque questo Sacramento non sia di assoluta necessità per la salvezza, tuttavia a nessuno è lecito trascurarlo (can. 787). Se lo si trascura per disprezzo, oppure se uno si comporta verso di esso in modo tale da generare disprezzo negli altri, commette peccato mortale.

CAPITOLO I

LA MATERIA E LA FORMA DELLA CRESIMA

483. - 1. **La materia**. 1. *La materia remota valida* della cresima è l'olio d'oliva misto col balsamo e benedetto dal vescovo con benedizione speciale.

Per la validità si richiede olio d'oliva, ma è controverso se, sempre per la validità del sacramento, si richieda la mescolanza col balsamo; la sentenza più probabile è affermativa. Solo in pericolo di morte è lecito amministrare la Cresima col solo olio, se non è possibile altrimenti. È buono il balsamo di qualunque regione e di qualunque qualità e basta versarne quella quantità che è sufficiente per dare l'odore. La benedizione del Vescovo, secondo la sentenza più comune, è necessaria per la validità del Sacramento.

La Cresima deve essere amministrata con il Crisma benedetto il Giovedì Santo dell'anno corrente; tuttavia quando questo non si può avere ed è urgente amministrare la Cresima, oppure vi è una dispensa papale, si può usare anche quello vecchio.

2. *La materia prossima della* Cresima è l'unzione col sacro Crisma fatta dal Ministro in forma di croce sulla fronte dal cresimando, con la imposizione delle mani (can. 780-781).

Nella Cresima si fa una doppia imposizione delle mani, una all'inizio del sacro rito, l'altra è quella che accompagna l'unzione. Quest'ultima è necessaria per la validità del Sacramento; la prima, come anche la benedizione finale, non sono richieste né dalla natura del sacramento né dal precetto ecclesiastico.

L'unzione deve farsi col pollice della mano destra e non mediante uno strumento (can. 781, § 2) sulla fronte del cresimando ed in forma di croce.

II. **La forma** adottata nella Chiesa latina è la seguente:

«Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti».

Per la validità sono essenziali le parole: «*signo te*» e «*confirmo te*», il resto è per la liceità, però è *sub gravi*.

CAPITOLO II

IL MINISTRO DELLA CRESIMA

484. - I. **Il ministro ordinario** della cresima è il Vescovo (can. 782 § I), il quale l'amministra sempre *validamente*.

Lecitamente l'amministra ai propri sudditi nella propria diocesi anche nei luoghi esenti; può amministrarla anche agli *estranei*, purché per questi non vi sia una proibizione del proprio Ordinario. Nell'altrui diocesi non può amministrare la Cresima senza la licenza dell'Ordinario almeno ragionevolmente presunta; fanno eccezione i propri sudditi quando l'amministra a questi privatamente senza pastorale e senza mitra (can. 783).

485. - II. **Il ministro straordinario** della cresima è il sacerdote a cui o per diritto comune o per speciale indulto apostolico fu concessa questa facoltà (can. 782 § 2).

In forza del diritto godono di questa facoltà:

a) *I Cardinali della S. R. Chiesa*, i quali validamente e lecitamente possono amministrare la Cresima in tutto il mondo, salvo sempre l'onere dell'iscrizione del nome del cresimato (can. 239 § I, n. 23).

b) *L'abate ed il Prelato nullius, il Vicario ed il Prefetto Apostolico*, i quali ultimi non se ne possono servire validamente se non entro i confini del proprio territorio e soltanto durante l'ufficio (can. 782 § 3).

Per speciale concessione della Sede Apostolica, è stata conferita la facoltà di amministrare la cresima ai seguenti ministri, quando vi è *pericolo di morte*. (cfr. Decr. «*Spiritus Sancti munere*» 14 sept. 1946, in AAS., XXVIII, 349-358).

a) Ai Parroci che hanno un proprio territorio;

b) Ai vicari parrocchiali di cui al can. 471, e cioè che esercitano la cura attuale delle anime con una congrua porzione di frutti loro assegnati dal Vescovo, in parrocchia di pieno diritto unita o ad una casa religiosa o ad una chiesa capitolare o a qualche persona morale;

c) Ai vicari economi di cui al can. 472, che sono cioè costituiti dall'Ordinario del luogo in una parrocchia rimasta vacante, per il suo governo, con l'assegnazione di una parte dei frutti per il suo sostentamento.

Sono quindi esclusi tutti gli altri vicari di cui ai can. 474-476, e cioè: il sostituto, l'aiutante e il cooperatore. Sono esclusi anche i parroci personali o familiari, perché la facoltà è strettamente tassativa per i parroci territoriali.

d) Ai sacerdoti a cui esclusivamente e stabilmente sia stata commessa, in un territorio definito e con una determinata chiesa, la piena cura di anime con tutti i diritti e i doveri dei parroci.

Rientrano qui tutte le curatizie, vicarie succursali perpetue con pieni diritti e doveri relativi, ossia, dove il sacerdote assolve tutte le attribuzioni del parroco, benché non ne porti il nome.

Questa facoltà, il parroco la può esercitare soltanto in favore di quei fedeli che per una malattia siano ridotti in vero pericolo di vita, per cui se ne prevede la morte. L'esercizio è strettamente personale e non può essere delegato ad alcuno.

Nei luoghi di missione gli Ordinari possono concedere ai sacerdoti in cura d'anime, anche se non sono veri parroci in senso canonico, questa medesima facoltà (S.C. de Prop. Fide, 18 dicembre 1947; AAS., XL, 1948, pag. 41).

I Sacerdoti di rito latino, se nella loro cura hanno anche Orientali, possono, nonostante la disposizione del can. 782, § 4, amministrare la cresima, nelle circostanze sopra esposte, anche agli Orientali non ancora cresimati (AAS., XL, 1948, pag. 422: «*Spiritus Sancti munera*».

Il parroco entro il proprio territorio amministra a tutti la cresima, non solo nei luoghi esenti ma anche agli estranei, ai degenti negli ospedali, istituti, seminari, ecc., supposto che questi non siano stati eretti canonicamente in parrocchia. Il parroco che oltrepassa i limiti citati, rimane *ipso facto* privato della facoltà di amministrare la Cresima (cfr. can. 2365).

Il rito per l'amministrazione della Cresima da parte del parroco, è dato dal Rituale, in Appendice.

Potendosi avere la comodità di un Vescovo anche titolare, deve essere affidato a lui l'incarico.

Circa le facoltà dei cappellani delle navi, cfr. App. II, 8. I Vescovi possono concedere ai Cappellani di qualsiasi casa di cura o di brefotrofi o di carceri, la facoltà di amministrare nella assenza del parroco il Sacramento della Cresima ai fedeli versanti in pericolo di morte, salve le norme stabilite dalla Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti nel Decreto «*Spiritus Sancti munera*» del 14 settembre 1946 (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963, n. 12).

486. - III. **Ufficio del vescovo**. 1. Il Vescovo è tenuto ad amministrare la Cresima ai propri sudditi che ragionevolmente la domandano, specialmente nel tempo della visita.

La stessa cosa deve dirsi del sacerdote privilegiato verso coloro per cui è stata concessa la facoltà.

2. Se il Vescovo è legittimamente impedito deve provvedere, in quanto è possibile, che ai suoi sudditi almeno ogni cinque anni venga amministrato questo sacramento.

3. Se il Vescovo è gravemente negligente in questo suo dovere, venga denunziato alla S. Sede per mezzo del Metropolita (can. 785).

CAPITOLO III

IL SOGGETTO DELLA CRESIMA

487. - Il soggetto capace del Sacramento della Cresima è ogni uomo battezzato e non ancora cresimato (can. 786). La Cresima, essendo un sacramento che imprime il carattere, può essere ricevuto una sola volta. *Per la validità* non è richiesto l'uso della ragione.

a) L'*età*. Quantunque l'amministrazione della Cresima nella Chiesa latina, convenientemente viene differita verso l'età dei sette anni, tuttavia, si può conferire anche prima, qualora il bambino si trovi in pericolo di morte o se il ministro, per giuste ragioni, lo crede conveniente (can. 788).

Questa disposizione è confermata, oltre che dal Catechismo Romano e dal Concilio di Trento, ancora da una risposta della Pontificia Commissione per la interpretazione del Codice, data il 16 luglio 1931, che ribadisce il dispositivo del canone citato: «Il Sacramento della Cresima nella Chiesa latina non può essere conferito prima del settimo anno di età».

Tuttavia non bisogna neppure procrastinarla molto tempo dopo questa età. La medesima Pontificia Commissione, infatti, il 26 marzo 1952, ha sancito che non può sostenersi la disposizione che

vieta di amministrare la Cresima ai fanciulli che non hanno ancora raggiunti i 10 anni (AAS, 44, 1° luglio 1957, p. 496).

È consigliabile ed opportuno che la Cresima venga conferita prima della Eucarestia, perché è completamento e perfezione dello stesso battesimo. Tuttavia lecitamente può essere conferita anche dopo (cfr. *Istruz. della S. C. dei Sacram*., 20 maggio 1934; AAS, XXVII, II).

b) *Le disposizioni. Per la validità* del Sacramento della Cresima si richiede che il cresimando abbia già ricevuto il battesimo di acqua, che è la porta di ogni altro sacramento (can. 786). Si richiede ancora che sia capace del sacramento ed abbia almeno l'intenzione interpretativa di riceverlo.

Per la liceità si richiede lo stato di grazia perché la Cresima è un sacramento dei vivi.

Lo stato di grazia si può ottenere, per la Cresima, anche mediante solo un atto di contrizione perfetta; in pratica però è sempre da consigliarsi che il Cresimando si confessi. Se in buona fede avesse ricevuto la Cresima in stato di peccato mortale, con la sola attrizione, il sacramento è valido e, secondo una sentenza molto probabile, è anche fruttuoso (P. Palazzini, *Confirmatio*, in DMC, I, Romae, 1962, p. 884). Il cresimando inoltre deve essere sufficientemente istruito, secondo la propria capacità, nelle verità della fede e della morale cristiana. A quest'ultima disposizione, accennata dal can. 786, fa seguito quella del Rituale Romano, il quale vuole che i cresimandi siano investiti della natura, della dignità, degli effetti e delle disposizioni richieste perché questo sacramento venga degnamente ricevuto (Tit. III, c. I, n. 9).

c) L'*obbligo*. Quantunque il Sacramento della Cresima non sia di necessità assoluta per la salvezza, tuttavia a nessuno è lecito trascurarlo quando si presenta l'occasione di riceverlo; anzi i parroci facciano in modo che i fedeli ricevano questo sacramento a tempo opportuno (can. 787).

Circa la gravità dell'obbligo gli autori non sono d'accordo. Alcuni la sostengono (S. Alfonso, S. Antonino ecc.), altri la negano (S. Tommaso, *Sum. Theol*., III, suppl. q. 72, a. I, ad 3). purché non si verifichi un disprezzo per questo sacramento, lo scandalo o un particolare pericolo per l'eterna salute. Data la controversia, se un adulto non cresimato dimora in un luogo ove la Cresima suole riceversi da bambini e trova molta difficoltà o vergogna a mescolarsi con questi, non può essere costretto sub gravi a riceverla; al massimo si potrà solo cercare di convincerlo con esortazioni o consigli.

Gli sposi prima del matrimonio ed i chierici prima della tonsura sono obbligati per legge ecclesiastica a ricevere la Cresima.

CAPITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE DELLA CRESIMA

488. - 1. **I Padrini**. 1. *Vi è obbligo grave* di usare il padrino nella cresima, se è possibile averlo (cfr. can. 793).

Il padrino sia *uno* per ogni cresimando o al massimo uno per due, cosicché, ogni cresimando abbia possibilmente il suo padrino. Il Vescovo per un giusto motivo (p. es. per consuetudine) può permettere che un solo padrino tenga più cresimandi (can. 793-794).

2. *Validamente funge da padrino* chi: a) è cresimato, ha raggiunto l'uso di ragione ed è consapevole del suo ufficio; b) tocca fisicamente, per sé o per procuratore, il cresimando nell'atto della cresima; c) ha gli altri requisiti richiesti per i padrini del battesimo (can. 795; cfr. nn. 475-476).

3. *Lecitamente fa da padrino* chi: a) non ha fatto da padrino anche nel battesimo ed è dello stesso sesso del cresimando, salvo eccezioni ammesse solo dal Vescovo; b) osserva gli altri requisiti stabiliti per il battesimo (can. 796).

4. Anche dalla cresima validamente ricevuta sorge tra cresimato e padrino la *parentela spirituale*, però non costituisce impedimento matrimoniale (cfr. can. 1079); da questa parentela il padrino acquista speciali doveri per l'educazione cristiana del cresimato (can. 790).

489. - II. **Le cerimonie della Cresima**. La cresima può essere conferita in qualunque tempo, però è conveniente che si amministri nella settimana di Pentecoste (can. 790). Deve amministrarsi in chiesa, purché una ragionevole causa non suggerisca un altro luogo decente (can. 791).

La prima imposizione delle mani è una pura cerimonia, come pure l'ultima benedizione che dà il Vescovo; però i cresimandi devono essere presenti all'una e all'altra.

Le vesti che il Vescovo deve usare sono: l'amitto sopra il rocchetto, la stola, il piviale bianco, mitra e pastorale. Qualora si trascurasse di usare queste vesti, si peccherebbe gravemente per mancanza di rispetto al sacramento. Però, in caso di amministrazione *privata* della cresima, per una causa ragionevole, basta anche la sola stola (S. Uff. 12 febbraio 1851).

Può essere amministrato questo sacramento in qualunque ora, però, a seconda delle opportunità, lo si amministri durante la santa Messa, come vuole il n. 71 della *Costituzione sulla Sacra Liturgia* del Concilio Ecumenico Vaticano II, attuata col *Motu-proprio* del 25 gennaio 1964, n. IV.

Lo schiaffo sulla guancia sta a ricordare al cresimato di comportarsi da soldato forte nel soffrire per Cristo. La fronte del cresimato deve esser legata con un nastro di lino. Quest'ultima disposizione, però non obbliga sotto peccato, purché si asciughi bene la parte unta affinché il crisma non scorra (Cappello, *De Sacram*. I, 213).

490. - III. **Registrazione e prove della Cresima**. 1. Il parroco deve registrare nell'apposito libro i nomi del ministro, del cresimato, dei genitori e del padrino, nonché il giorno e il luogo della cresima. Deve poi annotarla nel libro dei battesimi (can. 798).

2. La prova della cresima è regolata con le stesse norme date per il battesimo (cfr. n. 481).

3. Non essendo un sacramento necessario alla salvezza, se esiste una probabilità di non averlo ricevuto, si può ripetere sotto condizione; ma non c'è obbligo, salvo che non diventi necessario per l'ammissione alla tonsura e agli Ordini o per entrare in religione (can. 974, 544).

Circa i cappellani delle navi cfr. Appen., II, 7.

TRATTATO IV

L'EUCARESTIA

L'Eucarestia [41] può considerarsi sotto l'aspetto di sacramento e di sacrificio; divideremo perciò il trattato in due titoli: nel primo tratteremo del sacramento, nel secondo del sacrificio eucaristico.

TITOLO I

IL SACRAMENTO EUCARISTICO.

L'Eucarestia è il sacramento che sotto le specie del pane e del vino contiene veramente, realmente e sostanzialmente il corpo ed il sangue di N. S. Gesù Cristo per il nutrimento spirituale dell'anima (cfr. can. 801).

Gli effetti della SS. Eucarestia sono: a) l'aumento della grazia e delle virtù; b) una maggiore unione dell'uomo con Gesù Cristo e con il Suo Corpo Mistico, la Chiesa; c) la consolazione dell'anima; d) il regno della vita eterna; e) la preservazione dal peccato. Il Sacramento produce i suoi effetti quando si riceve, cioè quando passa dalla bocca allo stomaco; perciò non si deve conservare in bocca, ma ingoiarlo al più presto possibile. Si ritiene che dopo circa 10 minuti, nelle persone di stomaco sano, le specie eucaristiche siano già corrotte. La comunione *per via artificiale* è vietata dal S. Ufficio.

CAPITOLO I

MATERIA E FORMA DELL'EUCARESTIA

491. - 1. **La materia**. 1. *La materia remota valida* dell'Eucarestia è il pane di grano ed il vino di vite (cfr. can. 814 ss.).

a) *Il pane* deve essere di grano manipolato con acqua e cotto al forno.

Con altri cereali la materia è *invalida*, p. es. l'orzo, l'avena, il miglio, il grano saraceno ecc., se è fatto, invece, con le diverse qualità di grano è materia valida, p. es., grano duro, grano siciliano, grano inglese, ecc. È anche materia invalida il pane preparato con latte, vino, olio, burro. Se alla farina manipolata con acqua viene aggiunta solo una piccola quantità di latte o di altro liquido, la materia è valida ma *illecita*. Similmente, se alla farina di frumento se ne aggiunge altra, in piccola quantità, di altra specie, la materia è valida ma illecita.

La materia diviene *dubbia* o anche invalida se la quantità di altre sostanze uguaglia o supera la vera. Se la farina mescolata con acqua non è cotta, è materia invalida; come anche la farina cotta nell'acqua a guisa di polenta, è invalida.

b) *Il vino* per essere materia valida deve essere spremuto dalle uve mature.

È materia *invalida* ogni altro liquore che per natura sua non è vino, come il succo di frutta, il succo di uva non matura, l'aceto, il vino artefatto, ecc.

È materia valida anche il succo di uva appassita, purché sia così preparato che dall'odore, sapore e gusto si conosca che è vino (cfr. S. Uff. 22 luglio 1706).

492. 2. *La materia prossima valida* è il pane di grano e il vino *fisicamente presenti* e *determinati in forma precisa* giusta l'intenzione del sacerdote.

Affinché si abbia la presenza fisica è necessario che la materia sia davanti al sacerdote e non troppo distante; basta che il significato della parole: *hoc* e *hic* possa corrispondere sufficientemente alla realtà. Validamente vengono consacrate tutte le particole che si trovano nella pisside, benché non tutte possano vedersi. Invalidamente si consacrano le ostie chiuse nel tabernacolo; se di dieci particole se ne vogliono consacrare cinque, non determinando quali, non si consacra (cfr. anche n. 452); né si consacrano quelle ostie che sono state poste sul corporale senza che il sacerdote se ne sia accorto e vi abbia posto l'intenzione. Se il sacerdote ha in mano due ostie, credendo di averne una, e consacra, ambedue restano consacrate. Le gocce che si trovano disperse intorno alla coppa nell'interno del calice non vengono consacrate se il sacerdote non ha posto una speciale intenzione per consacrarle.

3. *La materia remota lecita*. a) Per consacrare lecitamente, *il pane* deve essere puro, cioè non mescolato con altre sostanze; azimo per i latini, fermentato per i greci ovunque celebrino; confezionato di recente. Inoltre, le ostie devono esser monde, di forma rotonda col segno di croce al centro e, quelle che servono per la Messa, di dimensioni più grandi di quelle che si usano per la comunione dei fedeli.

In genere le ostie consacrate non devono conservarsi oltre i 15 giorni di estate e oltre il mese d'inverno. (cfr. anche il can. 1272).

b) *Il vino* deve essere puro, fermentato, non corrotto e non inquinato.

Le altre sostanze o le falsificazioni rendono il vino materia invalida o illecita secondo che sono più o meno rilevanti. Non è lecito mescolare nel vino potassa o tartaro per togliere l'acidità; è invece consentito, di aggiungere ad un vino leggero, una certa quantità di alcool affinché possa meglio conservarsi, purché l'alcool sia estratto dal vino, la mescolanza avvenga subito dopo la fermentazione, e la quantità aggiunta non superi la proporzione del 12%. Solo se il contenuto alcoolico del vino oltrepassa già questa gradazione, si può arrivare al 17 o 18%. È illecito usare vino torbido, mosto (vino non fermentato), vino acre, congelato o inacidito.

Al vino deve aggiungersi pochissima acqua (can. 814). Questa è l'antica tradizione della Chiesa. Tale precetto obbliga sotto colpa grave. L'acqua deve essere quella naturale e basta anche una sola goccia, tuttavia non deve superare la quinta parte o al massimo la terza, se in quest'ultimo caso il vino è molto forte. L'acqua deve essere mescolata nel calice e sull'altare in conformità a quanto prescrivono le rubriche. Se per dimenticanza è stata omessa ed il sacerdote se ne avvede prima dell'elevazione, subito supplisca tale omissione; se dopo l'elevazione, lasci stare.

493. - 4. **Materia prossima lecita**. Per consacrare lecitamente si richiede *sub gravi*, che la materia sia sull'altare, sul corporale, e sulla pietra consacrata se l'altare è portatile.

La materia consacrata deve rimanere sul corporale e sulla pietra sacra fin dopo la comunione o la deposizione del Sacramento nel tabernacolo; ma se per la ristrettezza della pietra il calice e la pisside non vi possono rimanere insieme, basta che durante la consacrazione, spostato un poco il calice, la pisside venga posta sulla pietra sacra, poi si sposti di nuovo per fare il posto al calice da consacrarsi. La pisside deve essere scoperta al momento della consacrazione (cfr. Missale, Rit. Miss. tit. II, n. 3; tit. VII, n. 3).

Non si richiede sotto colpa grave che la materia da consacrarsi sia sulla pietra sacra tutta intiera, ma basta che il calice e l'ostia, poggino su di essa nella loro maggior parte (cfr. Cappello, *De Sacram*. I, 283).

Se durante la consacrazione il sacerdote non guardò, né pensò alle ostie poste sulla mensa, e che aveva l'intenzione di consacrare fin dall'inizio della Messa, le ostie sono consacrate anche se si trovano fuori del corporale (Cappello, l. *c*. n. 281). Tuttavia, dati i pareri discordi dei moralisti a questo proposito, è bene ritenere queste ostie *dubbiamente consacrate* (Génicot-Salsmans, II, 173). Praticamente, ad evitare scrupoli e inconvenienti simili, è meglio mettere l'intenzione una volta per sempre di consacrare durante la Messa, oltre l'ostia del sacrificio, tutte le particole che si trovano sull'altare, anche fuori del corporale.

Se le ostie per i fedeli vengono portate all'altare dopo l'offertorio, possono consacrarsi ripetendo mentalmente l'oblazione; si richiede, però, una grave causa se vengono portate dopo incominciato il canone, p. es. se una gran parte di fedeli dovesse rimanere senza comunione. Se mancando le particole, una o due persone desiderano comunicarsi, si potrà dare loro una particella dell'ostia grande.

Le gocce del vino inerenti alla coppa interna del calice devono essere tolte col purificatoio prima dell'offertorio (S. R. C. 7 sept. 1816; Coll. S. R. C. n. 2572). Disputano i teologi se queste gocce vengano consacrate qualora il sacerdote non abbia emesso alcuna intenzione in proposito.

494. - II. **La forma della SS. Eucarestia**.

Per la consacrazione del pane sono essenziali solo queste parole: «Hoc est corpus meum». L'omissione della particella «enim» secondo alcuni è solo peccato veniale; secondo altri, non è peccato (Cappello, *l.c*. n. 287). Per la consacrazione del vino le parole essenziali sono: «Hic est calix sanguinis mei»; le altre parole sono integranti, ma obbligano sotto colpa grave, come sotto colpa grave obbligano le parole: «Haec quotiescumque, etc.» e «Simili modo» (Arregui, n. 537).

In pratica, il sacerdote tenga presente l'avvertimento del Messale, il quale consiglia a non turbarsi se non si ricorda di aver detto quelle cose che sono prescritte per la consacrazione (De defect. V, 2). Perciò, se con certezza, gli consta di aver omesso per distrazione, qualche parte essenziale della consacrazione, dica la stessa forma, e prosegua per ordine; se invece dubita, ripeta la forma, almeno sotto una tacita condizione. Ma se le parti non sono essenziali, prosegua senza ripetere. Se avverte ciò nello stesso momento della consacrazione, deve ripetere solo la forma; ma se si accorge in seguito, deve ricominciare dal «Qui pridie», se il dubbio riguarda la consacrazione del pane; dal «Simili modo» se riguarda la consacrazione del vino.

L'obbligo di ripetere la forma c'è soltanto quando il dubbio è serio, altrimenti, senza una ragione sufficiente, una tale ripetizione è peccato grave (June, *Comp. di Teol. Mor*. 504).

Le parole della forma devono proferirsi *con l'intenzione* almeno *implicita e virtuale* di fare ciò che significano, cioè, con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; *vocalmente*, in modo che il ministro possa ascoltare se stesso; *senza mutazioni* sostanziali o accidentali. Il Messale avverte che, benché sia sufficiente l'intenzione virtuale il sacerdote deve cercare di avere anche quella attuale (*De Defect*. VII, 4).

Le ostie dubbiamente consacrate non è lecito distribuirle o esporle alla pubblica adorazione. Si devono consumare o riconsacrare sotto condizione in un'altra Messa, mai nella stessa.

CAPITOLO II

IL MINISTRO DELLA SS. EUCARESTIA

495. - Il ministro della SS. Eucarestia è duplice: ministro della consacrazione e ministro della Comunione. Nel ministro della consacrazione si richiede, per consacrare validamente, la potestà di Ordine; il ministro della comunione, perché possa dispensare lecitamente, oltre alla potestà di Ordine, fuori del caso di necessità deve averne la debita licenza.

1. **Il ministro della consacrazione**. Solo il sacerdote è ministro della consacrazione della SS. Eucarestia.

Tale potestà compete ad ogni sacerdote, anche eretico, scismatico, scomunicato, sospeso, ecc.; sicché egli consacra sempre validamente, perché questa potestà è inerente al carattere sacerdotale. - Più sacerdoti possono consacrare la medesima materia, ma ciò nella Chiesa latina è lecito solo in due casi, cioè: nella Messa dell'Ordinazione di nuovi sacerdoti: e nella Messa della consacrazione dei Vescovi, secondo il Pontificale Romano.

496. - II. **Il ministro della Comunione.**

Il ministro *ordinario* della Comunione è il solo sacerdote. Il ministro *straordinario* è il Diacono, il quale, però, ha bisogno della licenza dell'Ordinario o del parroco, da concedersi per grave causa; tuttavia, in caso di necessità tale licenza può legittimamente presumersi (can. 845).

Il diacono che amministra la Comunione, alla fine del rito può e deve benedire il popolo con la mano a norma del Rituale Romano (Tit. IV, cap. II, n. 10; P.C.C. 13 luglio 1930, AAS. XVII, 365).

In caso d'estrema necessità, p. es., trattandosi di un infermo in pericolo di morte, in mancanza di un sacerdote e di un diacono, non solo un suddiacono, ma un qualsiasi chierico o anche laico, se non ne nasce scandalo, può portare il Viatico.

Sia il sacerdote che il diacono, assente un altro sacerdote o diacono, può non soltanto per necessità, ma anche per devozione, comunicarsi da sé. Il laico lo può solo in caso di necessità estrema, cioè, se si trova in pericolo di morte e non si trova né un sacerdote, né un diacono, sempre che non vi sia scandalo o irriverenza verso il SS. Sacramento.

Fuori di questi casi, tutti coloro che sono inferiori al diacono ed amministrano la Comunione solennemente, incorrono nell'irregolarità (can. 985, n. 7).

497. - III. **La giurisdizione** per amministrare la S. Comunione si ha o dall'ufficio che si occupa o dalle disposizioni particolari del Diritto Canonico.

1. *In forza del loro ufficio* hanno il diritto di amministrare la Comunione: l'Ordinario del luogo nella sua diocesi, il parroco nel proprio territorio, il Superiore di un Ordine religioso esente per i suoi religiosi.

Al parroco spetta in modo speciale il diritto di portare pubblicamente la Comunione agli ammalati della sua parrocchia, anche non suoi sudditi, mentre gli altri sacerdoti lo possono in casi urgenti o con la licenza almeno presunta del parroco o dell'Ordinario (can. 848). Al parroco compete anche il diritto di amministrare pubblicamente o privatamente il S. Viatico agli infermi anche non sudditi nel proprio territorio (can. 850). Questa disposizione, però, deve restringersi al solo Viatico

prescritto; che se l'ammalato, durante la medesima malattia, desidera ancora la Comunione, la può amministrare privatamente qualunque sacerdote.

Vi sono delle eccezioni per i *Religiosi*: In un Ordine clericale esente, il Superiore ha il diritto e il dovere di amministrare il Viatico ai professi, ai novizi ed a coloro che dimorano nella casa religiosa come domestici, allievi, ospiti, ecc. - *Per le monache* questo diritto appartiene al confessore ordinario o ad un suo rappresentante. *Per le religiose non di clausura* e per i membri di altre *Congregazioni laiche*, questo diritto appartiene al parroco, a meno che il Vescovo non vi abbia stabilito un cappellano (can. 514).

2. *In forza del diritto comune*, tutti i sacerdoti possono amministrare la Comunione durante la Messa, e se celebrano privatamente, anche immediatamente prima o dopo (can. 846 § I).

L'Ordinario del luogo può interdire la distribuzione della Comunione durante la Messa celebrata in un oratorio privato (can. 869). Per poter distribuire la Comunione in una chiesa fuori della Messa, uno deve avere almeno la licenza presunta del Rettore della chiesa (can. 846 § 2), a meno che non si tratti di un sacerdote ascritto a quella chiesa.

Ogni sacerdote, per portare privatamente la Comunione ad un infermo, ha bisogno della licenza almeno presunta del sacerdote che ha la custodia del Sacramento (can. 849). La Comunione agli infermi venga portata pubblicamente, purché le circostanze non consiglino il contrario (can. cit.).

CAPITOLO III

IL SOGGETTO DELLA COMUNIONE

Articolo I

La persona capace di ricevere la Comunione

498. - I. Ogni battezzato è soggetto capace di ricevere *validamente* la Comunione (can. 853).

II. Per ricevere *lecitamente* la Comunione è necessario:

1. Che il soggetto abbia raggiunto *l'uso della ragione* e ne abbia una sufficiente cognizione.

I fanciulli che sono così piccoli da non poter avere la cognizione ed il gusto di questo sacramento, non possono essere ammessi a riceverlo. Ma se si trovano in pericolo di morte è sufficiente che sappiano distinguere il sacramento Eucaristico dal cibo comune e siano capaci di adorarlo. Fuori

del pericolo di morte si richiede una più perfetta cognizione della dottrina cristiana ed una più matura preparazione della mente per cui possano comprendere, benché limitatamente alla loro intelligenza, almeno i misteri necessari di necessità di mezzo per la salute. Il giudizio su tale istruzione spetta al confessore ed ai parenti o a coloro che ne fanno le veci; il parroco ha il dovere di vigilare anche sottoponendo all'esame i fanciulli, onde nessuno si accosti alla sacra mensa senza le dovute disposizioni. Egli, inoltre, ha il dovere di ammettere al più presto alla Comunione coloro che hanno raggiunto l'uso della ragione e sono preparati (can. 854).

È lecito amministrare la Comunione, anche fuori del pericolo di morte, ai *dementi* nei lucidi intervalli, mentre versano in questo stato e si mostrano devoti. Ai dementi, i quali ebbero l'uso di ragione ed erano istruiti nella fede, ma al presente non l'hanno, non si può dare la Comunione; probabilmente in pericolo di morte, purché non vi sia pericolo di irriverenza, è probabile che si possa loro amministrare, ma non vi è obbligo.

I deficienti e i vecchi rimbambiti, purché abbiano la cognizione del pane eucaristico, possono comunicarsi, di tanto in tanto, a giudizio del confessore, se mostrano il desiderio e la devozione verso il SS. Sacramento.

Agli infermi *deliranti* si può dare il Viatico, quando sono consapevoli di se stessi e sono disposti.

2. Che non vi sia il *pericolo di profanazione.*

Se vi è il pericolo di vomito, prima di comunicare l'infermo, è bene dargli un cucchiaio di qualche cosa liquida o solida per vedere se lo stomaco la ritiene. Se uno soffre di *tosse continua* non gli si può amministrare la Comunione se non negli intervalli di lunga calma, sicché possa inghiottire le sacre specie.

Articolo II

Le disposizioni dell'anima

499. - I. **Condizioni per comunicarsi**. L'anima può dirsi disposta a ricevere la Comunione quando a) si trova: *nello stato di grazia*; b) ha *la retta intenzione*; c) vi si accosta con *la dovuta devozione*. Queste sono le condizioni necessarie e sufficienti per la Comunione.

Colui che con consapevolezza riceve la Comunione col peccato mortale sull'anima, si rende reo di sacrilegio. Colui che si comunica solo per rispetto umano o per vanità, oppure volontariamente distratto, pecca venialmente e non riceve tutta quella grazia che riceve un'anima che si accosta con le dovute disposizioni.

II. **Confessione**. Se qualcuno ha la coscienza di essere in peccato mortale *deve ricuperare lo stato di grazia* mediante la confessione.

Solo quando mancano i confessori ed urge la necessità di celebrare, uno può emettere un atto di contrizione perfetta. Colui che ha celebrato in tali condizioni al più presto possibile deve confessarsi (cfr. can. 856, S07).

Quando uno dubita se ha peccato o no gravemente, non è tenuto a confessarsi; lo stesso deve dirsi quando per dimenticanza ha lasciato di confessare un peccato mortale.

La necessità di comunicarsi o di celebrare deve intendersi quando, p. es., un parroco in giorno di festa deve celebrare, perché lasciando la Messa vi sarebbe infamia e scandalo; se deve consacrarsi una particola per amministrare il Viatico; non sussiste però questa necessità se si deve celebrare per lo stipendio. La necessità di comunicarsi ha luogo più raramente, e si verifica quando, tralasciando la comunione, la cosa sarebbe notata e si darebbe luogo a sospetti.

Si dice che mancano i confessori quando, per confessarsi, bisognerebbe affrontare un lungo tratto di cammino (un'ora circa) per trovare il confessore; oppure, il sacerdote che è sul posto ignora la lingua o ha difficoltà di ascoltare le confessioni; vi possono essere anche difficoltà *estrinseche* proprie o altrui, per cui non si possono manifestare i peccati a quel confessore. Non scusa, però, la mancanza del confessore ordinario o la vergogna di presentarsi a quel confessore.

Il precetto di confessarsi al più presto viene adempiuto se uno si confessa nello spazio di almeno tre giorni. E non è lecito procrastinare oltre questo tempo anche se il sacerdote non solo nei tre giorni, ma per una o due settimane non celebra. Anzi in qualche caso può obbligare anche nello stesso giorno, p. es., se in quel giorno capita un'occasione propizia per confessarsi; ma nei luoghi di Missione si può concedere un tempo anche più lungo.

500. - III. **La Comunione frequente**. La Chiesa comanda di eccitare i fedeli a che frequentemente, anche ogni giorno, si cibino del pane eucaristico, secondo le norme date dai decreti apostolici; e quelli che assistono alla Messa, se sono debitamente disposti, si comunichino non solo spiritualmente, ma anche sacramentalmente (can. 863).

Le disposizioni richieste per la Comunione frequente sono: a) lo stato di grazia; b) la retta e pia intenzione. Bisogna inoltre persuadere i fedeli che si guardino dai peccati veniali deliberati o dall'affetto verso di essi, si dispongano accuratamente e la facciano col consiglio del proprio confessore (Decr. della S. C. del Conc. 20 dic. 1905; AAS., XXXVIII, pp. 400 ss.).

Specialmente negli Istituti religiosi venga promossa la Comunione quotidiana e in ciò il religioso domandi consiglio al confessore più che al Superiore.

IV. **Peccatori pubblici e occulti**. Per questi, in rapporto all'ammissione, alla Comunione si applicano i principi esposti al n. 456.

Articolo III

Le disposizioni del corpo

501. - **Il digiuno eucaristico**. 1. *I nuovi decreti circa il d. e*. Fino al momento in cui è entrata in vigore la Costit. «Christus Dominus» del 6 gennaio 1953, unica norma che regolava tutta la disciplina del digiuno eucaristico era quella stabilita dal can. 858 del C.I.C. In base a questa norma non poteva essere ammesso a ricevere la S. Comunione chi non era digiuno dalla mezzanotte, salvo il pericolo di morte e la necessità di impedire una irriverenza verso l'augusto Sacramento dell'Altare. Inoltre, gli infermi che da un mese erano a letto senza una sicura speranza di prossima guarigione, dietro il consiglio di un prudente confessore, potevano comunicarsi una o due volte in settimana anche dopo aver preso qualche medicina o qualche altra bevanda. Le dispense da questa legge venivano concesse dalla S. Sede, tramite gli Ordinari dei luoghi, ai singoli fedeli in casi particolari riconosciuti dagli stessi Ordinari.

Divenendo, però, le richieste di dispense dal digiuno eucaristico sempre più frequenti, specialmente in questo secondo dopo guerra, per il sorgere di «nuove cause, gravi, continue e abbastanza generali, le quali in molteplici circostanze, rendono difficile ai Sacerdoti celebrare ed ai fedeli comunicarsi digiuni» (Costit. «Christus Dominus»), il Sommo Pontefice Pio XII, per ovviare a tali inconvenienti, nonché per eliminare le diversità causate nella pratica dalla varietà degli indulti, ritenne necessario mitigare la disciplina del digiuno eucaristico e regolarla in modo che tutti fossero messi in grado di ottemperare a tale legge il più largamente possibile e nella misura adatta alle particolari condizioni di tempi, di luoghi e di persone. A tale scopo fu emanata la Costit. «Christus Dominus» in data 6 gennaio 1953.

In pratica, però, tale Costituzione mitigava il digiuno Eucaristico solo per coloro che si trovavano in particolari condizioni elencate dalla stessa Costituzione, cioè: per gli infermi, anche se non degenti; per i sacerdoti che celebravano ad ora tarda o dopo grave lavoro di sacro ministero o dopo lungo cammino; per i fedeli che per grave incomodo (lavoro debilitante, ora tarda in cui soltanto erano in grado di prendere parte alla sacra sinassi, lungo cammino da compiere per giungere alla chiesa) non potevano accostarsi digiuni alla S. Comunione; per tutti gli altri, invece, rimanevano in pieno vigore le disposizioni del Codice. Unica eccezione, valevole per tutti, era che l'acqua non rompeva il digiuno. Il Sommo Pontefice, infine, concedeva agli Ordinari dei luoghi, qualora le circostanze lo esigessero, di permettere la celebrazione della santa Messa nelle ore vespertine nelle feste di precetto non escluse quelle soppresse, nei primi venerdì del mese, e in quelle altre solennità che vengono celebrate con grande concorso di popolo, osservato dal sacerdote il digiuno di tre ore relativamente al cibo solido e alle bevande alcooliche e di un'ora quanto alle altre bevande non alcooliche. Durante tali Messe, poi, i fedeli potevano accostarsi alla Santa Comunione, purché, fermo il disposto del can. 857, avessero osservato il digiuno come prescritto per il celebrante.

I benefici effetti della Costit. «Christus Dominus» sono stati veramente confortanti ed i Vescovi hanno significato tutta la loro profonda gratitudine al Sommo Pontefice per tali concessioni che hanno dato la possibilità ai fedeli di partecipare più numerosi al banchetto Eucaristico ed alla S. Messa. Gli stessi Vescovi, però, hanno insistito presso la S. Sede, perché venissero autorizzati a permettere ogni giorno la celebrazione della Messa pomeridiana ed a stabilire una uguale durata del digiuno da osservarsi avanti la Messa o Comunione, che venga rispettivamente celebrata o ricevuta nelle ore antimeridiane, sempre in vista del grande profitto che ne trarrebbero i fedeli. Ed il Papa, «attese le considerevoli mutazioni che si sono verificate nell'ordinamento dei lavori e degli uffici pubblici e in tutta la vita sociale», ha creduto bene di accogliere tali insistenti richieste emanando le dovute disposizioni mediante il Motu-proprio «Sacram Communionem» in data 19 marzo 1957, con entrata in vigore il 25 dello stesso mese.

2. **Importanza giuridica dell'attuale Motu-proprio**. Le disposizioni emanate con il Motu-proprio «Sacram Communionem» dànno una norma unica e fissa da osservarsi sia dai sacerdoti che celebrano, sia dai fedeli che si comunicano. Tali norme hanno importanza di legge e con esse viene abrogata qualsiasi contraria disposizione, anche se degna di speciale menzione. Il can. 858, perciò, è stato sostituito dall'attuale nuova legge, però non è stato abrogato, ma ha acquistato un valore puramente esortativo per quei sacerdoti e fedeli che sono in grado di osservare la vetusta e veneranda forma del digiuno eucaristico.

3. **Le nuove norme del digiuno eucaristico**.

a) I Sacerdoti e i fedeli sono tenuti ad astenersi per tre ore dai cibi solidi e dalle bevande alcooliche, per un'ora dalle bevande non alcooliche, rispettivamente avanti la Messa o la S. Comunione; l'acqua non rompe il digiuno.

Il 10 gennaio 1964 la S. C. del S. Uffizio ha tolto questa differenza tra sacerdoti e fedeli, ordinando che anche i sacerdoti possono computare il digiuno eucaristico in base a tre ore (o un'ora per i liquidi non alcoolici) prima della Comunione nella Messa.

b) D'ora in poi, dovranno osservare il digiuno per la durata stabilita sopra, anche coloro che celebrano o ricevono la S. Comunione a mezzanotte o nelle prime ore del giorno.

c) Gl'infermi, anche se non degenti, possono prendere bevande non alcooliche e vere e proprie medicine, sia liquide che solide, rispettivamente avanti la Messa o la S. Comunione, senza limite di tempo.

4. **Brevi illustrazioni dei tre punti.** Il venerato documento pontificio, adatto alle esigenze dei tempi, è così semplice e chiaro, che anche i bambini lo comprendono; tuttavia un piccolo commento servirà soprattutto. a metterne in risalto l'importanza pratica in confronto alla precedente disciplina del digiuno eucaristico.

a) *L'acqua non rompe il digiuno*. Nella Costit. «Christus Dominus» si parlava di «acqua naturale»; nella nuova, si parla di semplice «acqua», il che lascia comprendere che tale termine va preso nel senso più comune: tutto ciò che si chiama «acqua»; sia che derivi da una sorgente, sia che venga dal cielo in forma di pioggia oppure che sia attinta ad un fiume, lago, mare, o sia quella formatasi dalla liquefazione della neve o dallo scioglimento del vapore. Vanno sotto il termine «acqua» anche le acque minerali, sia naturali, sia rese tali con le polveri che si trovano in commercio; così anche la disinfezione o l'immunizzazione con sostanze chimiche non mutano la condizione di «acqua».

I Sacerdoti, perciò, che devono binare o trinare, possono prendere nella prima o seconda Messa le abluzioni, servendosi, però, della sola acqua, qualora l'intervallo tra l'una e l'altra Messa sia inferiore allo spazio di tre ore; se invece tale intervallo supera le tre ore, si può prendere l'abluzione anche col vino. Tale norma fa eccezione nelle Messe celebrate una dopo l'altra, come nel giorno di Natale e della Commemorazione dei Defunti; in tali casi si deve stare a quanto stabiliscono le rubriche del Messale (*Istr. del S. Off*. alla Cost. «Christus Dominus» n. 7). Qualora al sacerdote che deve binare o trinare accadesse per inavvertenza di prendere abluzioni col vino, non gli sarà vietato di celebrare la seconda o terza Messa (*Istr. preced*. n. 8).

b) *Il digiuno di tre ore*. È la nuova norma che subentra a quella del can. 858 in cui si stabilisce che il digiuno eucaristico abbia inizio alla mezzanotte. Era il digiuno naturale che coincideva col digiuno eucaristico; oggi, con il Motu-proprio «Sacram Communionem» il digiuno eucaristico ha la durata di tre ore. La norma è generale, vale per tutti, sani ed ammalati, ed è obbligatoria, mentre quella del Codice è rimasta di consiglio. Non si fa più questione di ora tarda, di grave lavoro di sacro ministero, di lungo cammino ecc. come era stabilito dalla precedente Costituzione. Il principio vale sempre, sia che la Messa si celebri a mezzanotte, sia al mattino, sia al pomeriggio. Viene tolto, così, anche l'obbligo di consultare il confessore per vedere se si è nelle condizioni giuste per usufruire delle concessioni.

Si discute molto dagli autori, se la nuova legge sul digiuno eucaristico ammetta parvità di materia; la sentenza affermativa sembra molto probabile (cfr. L. Babbini, in «Palestra del Clero», 42 [1963] pp. 923-928; Rinaldi; in «Perfice Munus», 39 [1964], pp. 141-148).

4. **Casi che scusano dal digiuno**.

a) Il *S. Viatico*. Quando la Comunione si fa per Viatico, la legge del digiuno eucaristico non obbliga. Finché dura il pericolo di morte uno può comunicarsi anche a poco tempo di distanza dal pasto. Nel dubbio se il malato si trovi o no nel pericolo di morte, gli si può dare il S. Viatico anche se non è digiuno. Probabilmente anche un sacerdote può celebrare non digiuno qualora si presentasse la necessità di dover consacrare per amministrare il Viatico a uno che trovandosi in pericolo di morte, è tenuto a riceverlo (Génicot-Salsm., *Theologia Moralis*, II, 202 bis, 5).

b) *La necessità di compiere il Sacrificio Eucaristico*. Il Sacerdote che nella consumazione del Sacrificio avverte che invece del vino ha posto l'acqua nel calice, deve consacrare nuovamente e consumare le S. Specie. Se un sacerdote non digiuno si trova dove un suo confratello è costretto ad interrompere il sacrificio a causa di improvviso malore, deve continuare lui il sacrificio (cfr. Miss. Rom. *De Defect*. VIII, 2, X, 3).

c) *Quando l'astenersi dalla celebrazione potrebbe causare un'infamia per il sacerdote, o un grave scandalo per i fedeli*. Un sacerdote novello, che inavvertitamente ha rotto il digiuno, secondo il parere di autorevoli teologi, può, ciò non ostante, celebrare la sua prima Messa, qualora l'ometterla potrebbe costituire un grave incomodo (Génicot-Salsm, *Theol. Mor*., II, 102 bis). La stessa norma può applicarsi anche ad un fanciullo che deve fare la prima Comunione in forma solenne. Un altro caso può accadere quando un sacerdote, in un giorno anche non festivo si accorge o si ricorda di aver rotto il digiuno e non può più astenersi dal celebrare senza pericolo di infamia, di sospetto o di grave scandalo; p. es. se se ne accorge quando è già all'altare, o sta per vestirsi o si prepara ad uscire con la Messa. Secondo molti autori, un motivo giusto e sufficiente per celebrare non digiuni, è la stessa necessità di celebrare perché il popolo possa soddisfare al precetto festivo (Regatillo, *Jus Sacramentarium*, Santander 1949, n. 136). Anche per i fedeli la Comunione diventa lecita rotto il digiuno, quando il tralasciarla potrebbe causare infamia per loro o scandalo per gli altri, per es., se uno è già alla balaustra per la comunione e si ricorda di non essere digiuno. Un altro caso che può interessare anche i fedeli si verifica quando si tratta di consumare il Sacramento per impedire che venga profanato da persecutori; oppure, nell'urgenza di un incendio o di altra simile calamità, si deve consumare l'Eucarestia, se non è possibile trasportarla in luogo più sicuro.

d) *L'infermità.* Gl'infermi, anche se non degenti possono prendere bevande non alcooliche e vere e proprie medicine, sia liquide che solide, rispettivamente avanti la Messa o la S. Comunione, senza limite di tempo.

Non cibi, dunque, ma bevande; e sotto questo termine viene compreso non solo il caffè, il latte anche con cioccolata disciolta, ma anche l'uovo battuto, purché il miscuglio non perda il carattere di bevanda, il pangrattato e il semolino sciolti nel brodo o in altro liquido (cfr. S. Off. 7 sett. 1897; ASS., XXX, pp. 629-630). Sono cibi solidi e non possono essere considerati liquidi: i gelati, i confetti, le caramelle e simili, perché se anche si sciolgono in bocca, tuttavia, quando vi si introducono si trovano allo stato solido. Alcuni autori, però, considerano liquidi anche queste cose se vengono completamente sciolte in bocca senza masticarle. Le bevande alcooliche sono sempre proibite anche se si mescolano ad altre bevande come correttivi.

Sotto il termine «medicina» vengono comprese tutte quelle sostanze, organiche o inorganiche, che risultino dotate di virtù terapeutiche sul nostro organismo, grazie a particolari attitudini chimiche o chimico-fisiche delle molecole costituenti. «Quando si tratta di vere e proprie medicine - afferma il Card. A. Ottaviani - non occorre più guardare di che cosa sono composte; sicché, anche se contengono elementi alcoolici, purché rimangano nella categoria di quelle che, secondo il senso comune della parola, vengono qualificate come vere e proprie medicine, esse possono essere prese dai malati senza alcuna limitazione di tempo» (*Uno storico documento,* in *L'Osservatore Romano* 23 marzo 1957).

Sebbene il termine «medicina» abbia, nell'attuale Motu-proprio, un significato piuttosto esteso, non ci sembra, tuttavia che esso possa abbracciare anche alcune categorie di liquori che hanno virtù medicinali, soprattutto per lo stomaco, come p. es., il Fernet, il Ferro China e altre cose del genere; non sono «vere e proprie medicine» nel senso del decreto.

Gli «infermi» sono tutti coloro che accusano un malessere anche soltanto occasionale, p. es., emicrania, dolor di denti, di gola ecc.; oppure anche coloro che sono convalescenti da una infermità avuta o sono affetti da malessere derivante da un fattore psichico. Devono essere considerati infermi anche i vecchi che hanno oltrepassato i 60 anni, le donne incinte o indisposte a causa della gravidanza o del parto (Castellano, *La nuova disciplina del digiuno eucaristico e delle Messe vespertine*, n. 36; Bergh E., Constitution apostolique «Christus Dominus», in: *Nouv. Rev. Théol.*, p. 953, p. 196).

Non è necessario che l'infermità sia attuale al momento in cui si prende la medicina o la bevanda permessa, basta anche che sia prevedibile come imminente, così p. es., chi soffre il mal d'auto e deve recarsi in pellegrinaggio ad un Santuario ove intende comunicarsi, può prendere un cachet o qualche altra medicina appropriata; lo stesso può dirsi di coloro che soffrono febbri periodiche o cose simili.

5. **Una vita cristiana più perfetta**. Il Papa infine esorta: «Tutti coloro che usufruiranno di queste concessioni, vogliano compensare il beneficio ricevuto con

fulgidi esempi di vita cristiana, e principalmente con opere di penitenza e di carità». È giusto che tanto beneficio ricevuto sia compensato in qualche modo con una vita cristiana più perfetta, alimentata da un maggior spirito di preghiera per il perdono dei propri peccati e per implorare nuovi aiuti dal Cielo; da un maggior spirito di carità verso il prossimo, affinché si possa contribuire ad attuare sempre più quell'unione di cui parla l'Apostolo: «Un pane solo, un solo corpo siamo noi molti, quanti di quel solo pane partecipiamo» (1Cor 10, 17).

502. - 6. **Le Messe vespertine**. Il Motu-proprio «Sacram Communionem» circa le Messe vespertine stabilisce: «Gli Ordinari dei luoghi, esclusi i Vicari Generali non muniti di mandato speciale, possono permettere, ogni giorno, la celebrazione della Santa Messa nelle ore pomeridiane, purché ciò sia richiesto dal bene spirituale di un considerevole numero di fedeli».

A differenza di quanto fu stabilito con la Cost. «Christus Dominus», oggi non vi è più limitazione di giorni nei quali i Vescovi possono permettere la Messa pomeridiana. Unica condizione è il «bonum spirituale notabilis partis christifidelium». Tale condizione è la stessa usata dal can. 806, § 2 del Codice per l'uso della facoltà di permettere la binazione o trinazione (cfr. n. 526).

Per il digiuno valgono le stesse regole esposte al n. 3.

503. – II. **Assetto personale**. Per ricevere la Comunione è necessario anche un conveniente assetto esterno della persona.

Non è conveniente accostarsi alla Comunione con vesti sporche o lacere e *molto meno con vesti immodeste*. Il viso, le mani ed in generale tutto il corpo sia ben pulito. Se uno avesse una piaga ripugnante che non tarderà a guarire rimandi la Comunione alla guarigione, salvo che questa non sia molto lontana: in tal caso si comunichi senza scrupoli. Le relazioni matrimoniali e la polluzione notturna involontaria non costituiscono impedimento alla Comunione.

Articolo IV

Il precetto della Comunione

504. - 1. **Il precetto divino della Comunione obbliga tutti i fedeli adulti**.

Il precetto divino obbliga *in punto di morte*, salvo che a causa di delirio o per altra grave ragione uno non si possa comunicare. Obbliga anche più volte in vita, soprattutto, accidentalmente, quando, senza comunione, non si possono superare gravi tentazioni. Chi adempie al precetto ecclesiastico in tempo pasquale, adempie sufficientemente il precetto divino; e colui che trascura

di comunicarsi nelle grandi tentazioni non pecca contro il precetto di ricevere l'Eucarestia, ma contro la virtù che è esposto a violare. Per precetto divino è necessario, per i soli sacerdoti che celebrano, comunicarsi sotto le due specie.

II. **Il precetto ecclesiastico** determina il diritto divino e comanda la Comunione Pasquale, la Comunione dei bambini ed il Viatico.

505. - 1. *La Comunione pasquale*. Ogni fedele d'ambo i sessi, raggiunto l'uso di ragione, deve almeno una volta l'anno, nel periodo pasquale, ricevere il sacramento dell'Eucarestia; salvo che per consiglio del proprio sacerdote, per qualche ragionevole causa, abbia creduto opportuno astenersene temporaneamente (can. 859 § I).

Questo precetto vincola: a) *tutti i singoli fedeli*, giunti all'età della discrezione; b) *una volta l'anno*, almeno *nel periodo pasquale*, come minimo necessario, essendo posto di preferenza il tempo pasquale *ad urgendam obligationem*; c) il precetto grava anche, *quoad impuberes*, sul parroco, sui genitori e su chi ne fa le veci.

Non adempie il precetto chi fa la Comunione sacrilega. *Il tempo pasquale* va dalla domenica delle Palme alla domenica in Albis, ma gli Ordinari dei luoghi possono, se le circostanze di persone e di luoghi lo esigono, anticipare questo tempo, non però prima della IV Domenica di Quaresima, e prorogarlo fino alla festa della SS. Trinità inclusa (can. 859 § 2).

Il precetto della Comunione pasquale ancora obbliga se, trascorso il tempo stabilito, per qualsiasi ragione, uno non l'ha adempiuto (can. 859 § 4). Ma se uno prevede che in tutto il tempo pasquale, per impedimenti che senz'altro verranno, non potrà adempiere il precetto, non è obbligato a soddisfarlo in anticipo. Se invece, iniziato il tempo pasquale, uno prevede che in seguito non potrà adempiere il precetto, è tenuto a non differirlo.

Non è obbligatorio, ma *è assai raccomandato* che la Comunione, almeno pasquale, si faccia nella propria parrocchia, e che, facendola altrove, se ne dia notizia al parroco (can. 859 § 3). Circa il precetto pasquale dei marittimi cfr. Append. II, 9.

506. - 2. *La Comunione dei bambini*. L'Eucarestia non sarà data ai bambini che, a causa della loro età troppo tenera, non hanno la conoscenza ed il desiderio di questo sacramento (can. 854 § I).

In pericolo di morte, perché si possa dare la Comunione ai bambini, è sufficiente che sappiano distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e sappiano con riverenza adorarLo (can. 854 § z). Fuori del pericolo di morte, occorre una conoscenza più ampia della dottrina cristiana ed una preparazione più seria. Essi devono almeno conoscere, nella misura della loro capacità, i misteri necessari di necessità di mezzo per la salvezza ed accostarsi alla SS. Eucarestia con la devozione che conviene alla loro età (can. 854 § 3).

Il giudizio sulla sufficiente disposizione dei bambini spetta al confessore, ai genitori, o a chi ne tiene le veci (can. 854 § 4). È dovere del parroco di sincerarsi anche mediante un esame, se lo crede opportuno, circa le disposizioni suddette. Il can. citato al § 5 afferma: «Il parroco ha l'obbligo: a) di vigilare che non s'accostino alla sacra Mensa fanciulli non ancora giunti all'uso di ragione o non sufficientemente preparati; e a tal fine può sottoporli anche ad un esame, se la sua prudenza lo stimasse opportuno; b) ed ha l'obbligo, inoltre, di procurare la Comunione eucaristica "quam primum" «a quelli che hanno l'uso della ragione».

3. *Il Viatico*. In pericolo di morte, qualunque sia la causa del pericolo, tutti i fedeli, anche se fanciulli, hanno l'obbligo grave, per precetto divino, di ricevere la Comunione, la quale in tal caso si chiama Viatico (can. 864 § I).

Questo precetto incomincia ad obbligare sotto colpa grave, quando uno è a tal punto da temersi seriamente per la sua vita; ma se uno da una settimana ha ricevuto la Comunione, tale precetto non obbliga. Tuttavia, anche se l'infermo si sia comunicato nello stesso giorno, bisogna persuaderlo che, ridotto in pericolo di morte, di nuovo si comunichi (can. 864 § 2). Se perdura il pericolo, si può ricevere il Viatico, secondo il prudente consiglio del confessore, anche più volte in giorni distinti (can. 864 § 3).

Il Viatico agli infermi non si differisca troppo, e quelli che hanno cura di anime vigilino con diligenza affinché gli infermi lo ricevano in piena coscienza (can. 865).

La Comunione agli infermi deve esser portata pubblicamente; ma per un motivo giusto si può portare anche privatamente (can. 847). Motivo giusto può essere lo scherno o la mancanza di rispetto per sì augusto Sacramento, come pure l'opposizione dell'infermo o della sua famiglia, ecc. Il giudizio sull'esistenza di questo motivo spetta all'Ordinario (AAS. XX, 1928, p. 81). Circa il digiuno per il Viatico cfr. n. 501, 4.

Articolo V

Il tempo, il luogo, il rito della Comunione

507. - 1. **Il tempo**. La Comunione si può amministrare tutti i giorni, salvo le eccezioni stabilite (can. 867 § I).

Al giovedì santo la Comunione si può distribuire solo nelle Messe vespertine o immediatamente dopo; al venerdì santo si può distribuire unicamente nella solenne funzione liturgica pomeridiana; al sabato santo si può distribuire nella Messa solenne o immediatamente dopo. La comunione agli infermi e a quelli che si trovano in pericolo di morte si può portare in qualunque ora (Istruz. della S. Congr. dei Riti al Decreto «*Maxima Redemptionis*» del 16 novembre 1955).

Il tempo «immediatamente dopo la Messa» non esclude un piccolo intervallo tra la Messa e la Comunione, inferiore ad un quarto d'ora (L. R. Barin, *Catechismo Liturgico*, III, 183).

Nelle chiese e cappelle, in cui non si celebrano le solenni funzioni della settimana santa e nelle quali si con-

serva il SS. Sacramento, per un giusto e ragionevole motivo, è lecito distribuire la Comunione.

A norma del canone 867 § 4, la Comunione può essere distribuita soltanto in quelle ore nelle quali è permessa la celebrazione della Messa, salvo che non scusi una ragionevole causa.

Nelle Messe vespertine si può distribuire la comunione durante la Messa, immediatamente prima o immediatamente dopo. Si può distribuire la comunione anche se invece della Messa si celebra un'altra funzione (*Decr. del S. Ufficio*, 21 marzo 1960: AAS, 52, [1960], pp. 355-356).

Inoltre, i Vescovi possono concedere ai sacerdoti, per giusta causa, di celebrare la Messa in ogni ora del giorno e di distribuire la comunione anche la sera, salvo sempre l'obbligo delle prescrizioni di legge (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963).

Per il digiuno eucaristico si osservino le norme stabilite dal Motu-proprio «Sacram Communionem» del 19 marzo 1957 (cfr. nn. 501-502).

II. **Il luogo**. La Sacra Comunione può essere distribuita in qualsiasi luogo in cui si può celebrare la Messa, anche in un oratorio privato, eccetto che l'Ordinario, in qualche caso particolare, per giusta causa non l'abbia proibito (can. 869).

Il sacerdote che durante la Messa distribuisce l'Eucarestia, non può allontanarsi tanto da perdere di vista l'altare (can. 868).

508. - III. **Il rito**. Eccetto la Comunione pasquale ed il Viatico, a tutti è lecito comunicarsi sia nel rito proprio che in altro rito cattolico. La Comunione pasquale di consiglio ed il Viatico di precetto, devono essere ricevuti nel proprio rito, purché non vi sia urgente necessità (can. 866).

Nella Chiesa latina, durante la Messa, si deve seguire il rito prescritto dal Messale (Ordo celebr. Miss. tit. X, n. 6) e dal Rituale (tit. 4, cap. 2, n. 12). Fuori della Messa si deve seguire il Rito speciale prescritto dal Rituale (tit. 4, c. 2); per la Comunione agli infermi l'altro rito stabilito dal Rit. allo stesso titolo, cap. 4.

Deve essere distribuita *con i paramenti della Messa* se la Comunione viene distribuita durante la Messa o, solo nelle private, immediatamente prima o dopo. Ciò vale anche per le Messe da morto, ma in questo caso si deve omettere la benedizione finale. Fuori della Messa è necessario che il sacerdote vada in cotta e stola bianca o del colore del giorno (se è nero si cambia in violaceo); si accendano le candele, si premetta il «confiteor» e si dicano le altre orazioni stabilite dal Rituale Romano. Omettere le preghiere sia prima, sia dopo la Comunione, costituisce peccato veniale.

Il Diacono deve portare la cotta e la stola trasversale, deve osservare tutto il Rito prescritto dal Rituale compresa la benedizione finale e la benedizione col Sacramento se comunica gli infermi (cfr. can. 1274 § 2).

Il Sacerdote deve distribuire la Comunione *secondo il proprio rito* (can. 733 § 2). Perciò: a) il sacerdote di rito latino deve distribuire la Comunione sotto la sola specie del pane (can. 852); e neppure in caso di necessità è lecito amministrarla sotto ambedue le specie o sotto la sola specie del vino. Il sacerdote latino, inoltre deve amministrarla in pane azzimo, il sacerdote orientale in pane fermentato (can. 851 § I). Tuttavia, in caso di necessità e in mancanza di un sacerdote di rito diverso, quello di rito latino può amministrarla in fermentato e viceversa; però ciascuno deve osservare sempre il proprio rito (can. 851 § 2).

In caso di insufficienza di particole di fronte a un gran numero di fedeli, il sacerdote può spezzarle in due o al massimo in tre parti ciascuna; solo se si devono comunicare una o due persone il sacerdote può dare una particella dell'ostia grande.

Se nel distribuire la Comunione l'ostia cade per terra, bisogna coprire il luogo dove è caduta con una cosa pulita e poi, dopo la Comunione, o dopo la Messa, purificare. Questa prescrizione, però, obbliga sub gravi qualora cadessero le sacre specie del vino consacrato. Se l'ostia cade sulle vesti o sulla barba del comunicante si omette la purificazione. Se cade sul petto o sulle vesti di una donna, questa da se stessa la prende e la consegna al sacerdote, il quale poi con essa comunica la donna. Lo stesso deve dirsi se l'ostia cade nella parte interna della clausura delle monache, sebbene in questo caso anche il sacerdote potrebbe entrare nella parte interna e raccoglierla (can. 600, n. 4).

Se l'ostia si vomita, bisogna raccoglierla e metterla in un vaso particolare con acqua e vino, portarla in chiesa e conservarla finché non si sia tutta sciolta, per poi gettare tutto nel sacrario.

CAPITOLO IV

LA CUSTODIA E IL CULTO DELLA SS. EUCARESTIA

509. - I. **La custodia della SS. Eucarestia**.

I. Purché ci sia chi ne abbia cura e un sacerdote che almeno una volta in settimana celebri la Messa, la SS. Eucarestia si deve custodire nella chiesa cattedrale, Abbaziale o della Prelatura *nullius*, del Vicariato e della Prefettura Apostolica in qualunque chiesa parrocchiale o quasi-parrocchiale e nella chiesa annessa ad una casa di religiosi esenti sia maschile che femminile (can. 1265 § I, n. 1).

2. Si può conservare *con licenza dell'Ordinario* del luogo nella chiesa collegiata, nell'oratorio principale, pubblico o semipubblico, sia di una casa pia o religiosa, sia di un collegio ecclesiastico, retto dal clero secolare o regolare (can. cit., n. 2).

Per antichissima consuetudine si può conservare anche nelle chiese curate, benché non strettamente parrocchiali, ma sussidiarie (P.C.C. 20 maggio 1923; AAS. XVI, 115).

3. *Non è lecito* custodirla in altre chiese o oratori se non per giusto motivo e con indulto apostolico o con licenza dell'Ordinario del luogo, da concedersi per giusta causa, «per modum actus», e solo per la chiesa od oratorio pubblico (can. 1265 § 2).

La conservazione della SS. Eucarestia negli oratori domestici, appare inopportuna, anzitutto perché non risponde più al fine principale della stessa conservazione dell'Eucarestia, poi perché manca la necessità per cui può essere con frequenza distribuita fuori della Messa, finalmente per il pericolo di irriverenza, di profanazione e di mancanza di frequente adorazione. L'indulto in questi oratori domestici si concede con difficoltà e soltanto quando vi siano determinate condizioni dovute a casi veramente straordinari e a gravi ragioni. La richiesta, inoltre, deve esser fatta personalmente dal Vescovo o dal Prelato che gli succede nell'ufficio (Istr. della S. C. dei Sacram. 1° ottobre 1949).

A nessuno è lecito ritenere presso di sé la SS. Eucarestia o portarsela nei viaggi (can. 1265 § 3). Per la custodia della SS. Eucarestia sulle navi, cfr. App. n. 4.

510. - II. **L'altare e il tabernacolo per il SS. Sacramento**. 1. La SS. Eucarestia abitualmente venga custodita in un solo altare della chiesa e regolarmente all'altare maggiore, eccetto che circostanze speciali persuadano del contrario (can. 1268 § I e 2).

Ma nelle chiese cattedrali, collegiali o conventuali nelle quali all'altare maggiore devono svolgersi le ufficiature corali, per non impedire l'ufficio ecclesiastico, è opportuno che la SS. Eucarestia regolarmente venga custodita in un altro altare (can. 1268 § 3). Inoltre, l'altare dove si conserva l'Eucarestia sia più ornato degli altri in modo da attirare la devozione e fomentare la pietà nei fedeli (can. Cit. § 4).

2. *Il Tabernacolo* deve essere inamovibile, posto in mezzo all'altare, costruito con arte, chiuso solidamente da ogni lato, ornato decentemente secondo le norme liturgiche, libero da ogni altra cosa e custodito con ogni cura, anche per impedire ogni sacrilega profanazione. Vi sia una lampada che arda giorno e notte, da alimentarsi con olio d'oliva o cera d'api, o, col consenso dell'Ordinario, con altri oli vegetali (can. 1269, 1271).

La chiave del tabernacolo deve essere custodita diligentemente, con grave onere della coscienza del sacerdote che ha la cura della chiesa (can. 1269 § 4).

È peccato grave se per un giorno la lampada del SS. Sacramento, per incuria di chi ne ha la custodia, rimane spenta.

Per le concessioni, circa la lampada del Sacramento, fatte per il tempo di guerra cfr. AAS. 1916, p. 72 e 1942, p. 112.

3. *La Pisside* deve essere *di materia solida e decente*, ben monda e ben chiusa, velata di seta bianca lavorata o ricamata nel miglior modo possibile (can. 1270). In essa si devono conservare le particole consacrate e perciò deve essere così ampia da contenerne quante ne occorrono per gli infermi e per i fedeli comunicandi.

Una grave ragione, approvata dall'Ordinario, può permettere che di notte la SS. Eucarestia si trasporti in un luogo più sicuro, purché vi sia il corporale e la lampada che arda (can. 1269 § 3).

Per purificare la pisside bisogna anzitutto raccogliere tutti i frammenti con l'indice della mano destra e versarli nel calice, quindi versare nella pisside un po' di vino, agitare lentamente e travasarlo nel calice con attenzione perché non cada sul corporale; prendere la purificazione e in ultimo asciugare la pisside (cfr. Caerem. Rom. Ser. Cap. 1207 ss.).

511. - III. **Il culto della SS. Eucarestia**. 1. *La visita al SS. Sacramento*. Coloro ai quali incombe l'obbligo della formazione religiosa dei fedeli, nulla omettano di quelle cose che sono atte a suscitare nei loro animi la devozione verso la SS. Eucarestia, esortandoli specialmente ad assistere alla Messa possibilmente anche nei giorni feriali e alla visita al SS. Sacramento (can. 1273).

Le chiese nelle quali si conserva la SS. Eucarestia, specialmente parrocchiali, almeno in alcune ore del giorno restino aperte ai fedeli (can. 1266).

2. *L'esposizione del SS. Sacramento*. a) L'esposizione *privata*, ossia con la pisside, consiste nell'aprire il tabernacolo e presentare il SS. Sacramento nella pisside all'adorazione dei fedeli, senza estrarla.

L'esposizione privata è permessa per qualunque giusta causa, anche senza la licenza dell'Ordinario, in tutte le chiese e cappelle dove si conserva il Sacramento, e può farsi anche più volte al giorno (can. 1274 § 1).

b) *L'esposizione pubblica*, cioè fatta con l'ostensorio, può farsi nella festa del Corpus Domini e durante l'ottava in tutte le chiese nella Messa solenne ed al Vespro. Negli altri tempi è lecita solo per giusta e grave causa specialmente pubblica e con licenza dell'Ordinario del luogo, benché la chiesa appartenga ad una religione esente (can. 1274 § I).

3. *Le Quarantore*. In tutte le chiese parrocchiali e nelle altre dove abitualmente si conserva il SS. Sacramento, nei giorni stabiliti con il consenso dell'Ordinario, con la maggiore solennità possibile, ogni anno si faccia la pia pratica delle Quarantore.

Se ciò non può avvenire con la dovuta riverenza e senza grave incomodo, procuri l'Ordinario che almeno per alcune ore, nei giorni stabiliti, resti esposto solennemente il SS. Sacramento (can. 1275).

TITOLO SECONDO

IL SACRIFICIO EUCARISTICO

CAPITOLO I

PREMESSE DOMMATICHE

512. - I. **Il sacrificio della Messa** [42] è il vero e proprio sacrificio della nuova legge, nel quale Cristo viene offerto sotto le specie del pane e del vino dal sacerdote sull'altare, in memoria e rinnovazione del Sacrificio del Calvario.

II. **L'essenza del Sacrificio della Messa** consiste nella consacrazione dell'una e dell'altra specie; la Comunione del sacerdote ne è solo la parte integrante (Tanquerey, *Synopsis Theol. Dogm*., III, 738).

Per questa ragione è illecito, anche in caso di estrema necessità, consacrare una materia senza l'altra, oppure consacrare ambedue le specie fuori clella celebrazione della Messa (can. 817). Le Rubriche dei Messale avvertono che se dopo la consacrazione il sacerdote si accorge che nel calice vi è stata posta acqua anziché vino, versata l'acqua in un vasetto, ponga vino e acqua nel calice e consacri di nuovo, incominciando dalle parole «simili modo». Se invece se ne accorge dopo la consumazione, di nuovo prenda un'altra ostia, ponga il vino con l'acqua nel calice, reciti l'offertorio e consacri, poi si comunichi, benché abbia rotto il digiuno (De Defect. IV).

III. **Gli offerenti nella Messa sono molti**, ma non tutti sacrificano, perché non tutti sono allo stesso modo sacerdoti, sono però offerenti perché moralmente uniti al sacerdote.

Il principale offerente è Cristo che si serve dell'opera visibile del sacerdote il quale sacrifica in nome di Cristo e della Chiesa. Offrono ancora tutti coloro che assistono al sacrificio e tra questi, prima i servienti, poi tutta la Chiesa.

513. - IV. **I frutti del Sacrificio della Messa**.

Considerato in se stesso, il frutto può essere: a) *ex opere operantis*, se si ottiene per il merito del sacerdote e degli assistenti; b) *ex opere operato*, se si ottiene in

forza della dignità della vittima offerta, indipendentemente dalle disposizioni del sacerdote e degli assistenti.

2. *Considerato in rapporto alle persone che ne partecipano*, il frutto *ex opere operato* è: a) *generale*, del quale partecipano tutti i fedeli; b) *speciale*, che è proprio di coloro per i quali si applica la Messa; c) *specialissimo*, che è proprio del celebrante.

3. *Considerato in rapporto al sacrificio offerto* il frutto può essere: a) *impetratorio*, se ha per fine la impetrazione di beni sia spirituali, sia temporali; b) *propiziatorio*, se il sacrificio si offre per la remissione dei peccati sia mortali, sia veniali; c) *soddisfattorio*, se si offre per la remissione della pena temporale dovuta per i peccati già perdonati; d) *eucaristico* se si offre in ringraziamento.

V. **Il valore della Messa**.

1. *Preso in se stesso*, il valore della Messa *è infinito intensivamente ed estensivamente.*

Intensivamente, perché ha il medesimo valore del sacrificio della Croce; *estensivamente*, perché si estende a tutti gli effetti e non diminuisce per il fatto che viene applicato a più persone.

Preso nella sua applicazione, il valore della Messa è **intensivamente finito**, perché l'uomo è incapace di frutti di valore infinito; **estensivamente** è **finito** in rapporto al frutto che ricevono i fedeli in quanto offerenti, sicché non diminuisce nei singoli per la moltitudine dei concorrenti; **estensivamente finito** in rapporto al frutto che riceve colui per il quale il sacerdote applica.

Perciò: l'efficacia della Messa non viene diminuita per il fatto che molti vi cooperano o vi assistono; i frutti speciali, infatti, cioè propri di coloro per i quali si applica il sacrificio, sono di estensione infinita; ma gli effetti derivanti ad ognuno individualmente per l'applicazione speciale del celebrante, sono, secondo l'opinione più comune dei teologi, limitati nella loro estensione e intensità per volontà positiva di Cristo. Quindi più grande è il numero delle persone per le quali si celebra la Messa, più piccolo è il frutto che ne ricevono. Per questa ragione il can. 825 stabilisce che non è lecito ricevere una doppia elemosina per una medesima applicazione.

CAPITOLO II

L'APPLICAZIONE DELLA MESSA

Articolo I

Persone per le quali si può offrire il sacrificio

514.- I. Sono capaci dei frutti della Messa tutti gli uomini sia vivi, sia defunti che si purificano in Purgatorio. Sono incapaci i dannati, i fanciulli morti prima del Battesimo ed i Beati che sono nel Cielo (cfr. Cappello, l. c. 587).

I Santi non sono capaci di ricevere i frutti della Messa in senso proprio, ma la Messa può essere celebrata in loro onore per impetrare il loro patrocinio e per promuovere il loro culto. Per gli scomunicati si può applicare la Messa solo privatamente e purché non vi sia scandalo; ma se sono *vitandi*, soltanto per la loro conversione (can. 2262 § 2, n. 2). Ai defunti, privati della sepoltura ecclesiastica, la Chiesa nega ogni Messa esequiale anche anniversaria (can. 1241); ma privatamente si può celebrare.

515. - II. **Condizioni per la validità dell'applicazione**. Affinché l'applicazione della Messa sia valida si richiede: I) che venga fatta dal sacerdote celebrante con l'intenzione almeno abituale e implicita; 2) che venga fatta prima dell'elevazione; 3) che sia determinata esplicitamente o almeno implicitamente ad una data persona o ad un dato scopo.

I. Deve essere fatta dal sacerdote celebrante, con l'intenzione *almeno abituale* ed implicita.

L'applicazione della Messa avviene a modo di donazione che una volta fatta e non revocata, rimane sempre; non occorre l'intenzione *esplicita*, ma basta quella *implicita*, cioè quella contenuta in un'altra intenzione generale e confusa, p. es. applico queste dieci messe per tutte e dieci le persone che mi hanno dato l'elemosina (Arregui, 557, 3).

2. Deve essere emessa prima dell'elevazione.

È nulla l'intenzione emessa al termine della Messa o dopo la Comunione. È certamente nulla anche se avviene dopo la consacrazione del calice, ma prima della Comunione (Cappello, *De Sacram*. 1, 575). È valida se si emette dopo la consacrazione del pane, ma prima della consacrazione del calice.

3. Deve essere determinata esplicitamente o almeno implicitamente ad una data persona o ad un dato fine.

È invalida, dunque, l'applicazione per una delle dieci persone segnate sul registro. È *illecita*, e probabilmente anche *invalida*, l'applicazione secondo l'intenzione di colui che per primo darà l'elemosina (can. 825, n. 1; Cappello, l. c., n. 579). Quando una persona è morta ed il sacerdote è certo che la sua famiglia farà celebrare una Messa per essa, l'intenzione anticipata è sicuramente valida; ma se in seguito il sacerdote riceve lo stipendio è obbligato ad applicare una seconda Messa, salvo che, informato dell'applicazione precedente, l'offerente vi acconsenta. Quando il sacerdote per l'applicazione della Messa ha emesso due intenzioni contraddittorie, prevale l'intenzione più universale e più assoluta oppure quella che il sacerdote avrebbe preferito se

avesse pensato ad ambedue; se le intenzioni contraddittorie sono uguali sembra che prevalga la seconda; nel dubbio si celebri una seconda Messa per l'intenzione ancora non soddisfatta.

Articolo II

II dovere di celebrare

Questo dovere scaturisce: a) dal sacerdozio; b) dall'Ufficio: pastorale; c) dallo stipendio; d) dal beneficio o dalla cappellania.

516. - 1. **In ragione del sacerdozio** si è obbligati a celebrare *più volte durante l'anno* (can. 805).

Che quest'obbligo sia *di diritto divino* e che obblighi sub gravi, non consta con certezza; tuttavia soddisfa a questo obbligo quel sacerdote che celebra tre o quattro volte durante l'anno. Per legge ecclesiastica i sacerdoti devono celebrare più volte l'anno; anzi, il Vescovo e il Superiore religioso devono curare che i sacerdoti celebrino almeno ogni domenica e negli altri giorni festivi di precetto (can. 805).

II. **Dell'obbligo derivante dall'ufficio pastorale**.

1. Tutti i sacerdoti che hanno cura di anime, per legge naturale e divina positiva; sono tenuti ad applicare la *Messa per il popolo* [43].

Le persone obbligate a questa legge sono: a) i Vescovi residenziali e l'Amministratore Apostolico costituito in modo. permanente (can. 315, 339); b) gli Abati ed i Prelati *nullius* (can. 323 § I); c) i Vicari ed i Prefetti Apostolici e i quasi-parroci a norma del can. 306; d) il Vicario Capitolare (can. 440); e) il parroco (can. 466).

Il Vicario parrocchiale è obbligato alla Messa per il popolo se ha la piena potestà parrocchiale (can. 451 § 2, n. 2). I Vescovi titolari non sono tenuti a quest'obbligo, però *è conveniente* che *per carità* applichino la Messa per i popoli di quelle diocesi di cui essi portano il titolo; come pure è conveniente che i Superiori religiosi qualche volta applichino la Messa per i propri sudditi.

Quest'obbligo per i pastori di anime è *di giustizia* ed obbliga sotto grave colpa. È inoltre un obbligo *reale*, cioè inerente allo stesso ufficio, sicché se il pastore per qualche giusta causa non può applicare personalmente è tenuto ad applicare per mezzo di un altro, oppure può applicare lui stesso al primo giorno seguente non impedito. È obbligo *personale*: solo per giusta causa può essere adempiuto per mezzo di un altro sacerdote. L'applicazione, inoltre, deve farsi nei giorni stabiliti e nella chiesa parrocchiale.

2. *I giorni in cui si deve applicare* sono tutte le domeniche e feste di precetto anche soppresse (cfr. can. 339 § I; 440; 323 § I; 446 § I; 451 § 2). Però i Vicari

ed i Prefetti Apostolici con i quasi-parroci sono tenuti ad applicare solo in alcuni giorni determinati (cfr. can. 306, 446 § I).

L'obbligo non comporta che una sola Messa, benché in quel giorno il sacerdote celebri più volte, quand'anche egli avesse più territori sotto la sua giurisdizione (can. 339 § 2 e 466 § 2).

Se avviene il trasferimento della festa con gli obblighi annessi di ascoltare la Messa e del riposo festivo, anche l'obbligo della Messa per il popolo viene trasferito, altrimenti rimane nel giorno fissato (can. 339 § 3)·

Da quest'obbligo non scusa l'esiguità delle rendite, né altra eccezione (can. 339 § I). Se uno non ha soddisfatto non rimane libero, ma è tenuto ad applicare tante Messe quante ne omise (can. 339 § 6), oppure domandi la sanatori a alla Sede Apostolica.

517. - III. **Dell'obbligo derivante dallo stipendio**.

Lo stipendio della Messa o elemosina, è un contributo che i fedeli dànno al sacerdote per il suo sostentamento con l'onere grave di giustizia di applicare la Messa secondo l'intenzione di colui che ha dato l'elemosina.

I. *Liceità dello stipendio*. a) Secondo il costume e l'istituzione approvata dalla Chiesa, a qualunque sacerdote che celebra ed applica la Messa, *è lecito ricevere l'elemosina o stipendio* (can. 824 § I).

Non è lecito ricevere l'elemosina per la Messa che è dovuta e si applica per un altro titolo; né è lecito ricevere un doppio stipendio per la stessa Messa (can. 825 n. 2 e 3).

b) Ogni qualvolta si celebra più volte al giorno, se si applica una Messa a titolo di giustizia, eccetto nel giorno di Natale, il sacerdote non può ricevere l'elemosina per un'altra Messa, salvo un'eventuale retribuzione per qualche titolo estrinseco (can. 824 § 2).

Il pastore di anime che bina ed applica la seconda Messa per il popolo, non può ricevere lo stipendio per l'altra Messa, e neppure può applicare due Messe per il popolo nello stesso giorno, perché nella precedente festa non ha applicato.

Un sacerdote che bina e riceve due stipendi, pecca gravemente, ma non è tenuto alla restituzione.

518. - 2. *Quantità dello stipendio*. Lo stipendio manuale deve esser definito o per un decreto dell'Ordinario del luogo emanato possibilmente nel Sinodo, oppure, in mancanza del decreto vescovile, si segue la consuetudine della diocesi, e *non è lecito al Sacerdote esigere uno stipendio maggiore*. A tali leggi sono obbligati anche i Religiosi esenti (can. 831).

a) Senza pericolo di simonia il celebrante non può, dunque, esigere un'elemosina superiore alla tassa stabilita; tuttavia, *se viene liberamente offerta, può essere accettata,* come pure può essere

accettata un'elemosina inferiore al normale, purché non vi sia una proibizione da parte dell'Ordinario (can. 832).

b) Se uno ha offerto una somma di danaro per l'applicazione di Messe senza indicarne il numero, questo si computi *secondo l'elemosina del luogo* in cui dimora l'offerente, salvo che vi sia una legittima presunzione sulla sua diversa intenzione (can. 830). c) Si devono celebrare tante Messe quanti furono gli stipendi dati ed accettati ancorché al di sotto della tassa (can. 828). Non cessa perciò l'obbligo della celebrazione anche se andassero perdute o rubate le elemosine delle Messe accettate, sia per colpa, sia senza colpa di chi le accettò o trasmise (can. 829).

519. - 3. *Qualità dello stipendio.* Le elemosine delle Messe possono essere: *manuali, quasi manuali, fondate*.

a) Sono *manuali* le elemosine che provengono da offerte date a mano dai fedeli sia per la celebrazione di Messe per propria devozione, sia per l'obbligo, anche perpetuo, fatto dal testatore ai propri eredi (can. 826 § I).

b) Sono *quasi manuali* le elemosine stabilite, una volta, per Messe fondate, ma che ora non è più possibile far applicare nelle condizioni di luogo e di persone fissate nelle tavole di fondazione, onde bisogna (per legge o per indulto) consegnar le per la celebrazione ad altri sacerdoti.

c) Sono *fondate* le elemosine derivanti dalle rendite delle fondazioni ecclesiastiche (benefici, cappellanie, legati autonomi di Messe, ecc.) (cfr. can. 1544) e percepite da coloro cui corrisponde l'obbligo di soddisfarle.

520. - 4. *Obbligo dello stipendio***.** Dallo stipendio dato ed accettato nasce un dovere di giustizia e per natura sua grave, di celebrare e di applicare la Messa secondo l'intenzione dell'offerente, stando alle circostanze da lui stabilite circa la qualità della Messa, il luogo ed il tempo della celebrazione (can. 833).

La circostanza *della qualità* della Messa obbliga sotto colpa leggera purché l'oblatore non abbia inteso di volere quella determinata Messa per una causa grave. La circostanza *del luogo* se è espressamente voluta obbliga sotto colpa grave, perché ridonda nella sostanza del contratto.

Una volta che si è assunto un onere di Messe, si è tenuto a soddisfarlo nel tempo assegnato; se invece il tempo non fu stabilito, al più presto possibile, purché l'offerente non l'abbia rimesso all'arbitrio del Sacerdote (can. 834). I teologi stabiliscono'un mese di tempo per una Messa offerta senza determinazione di tempo; per 20 Messe due mesi; per 40 tre mesi, per 60 quattro mesi, per 80 cinque mesi, per 100 sei mesi, per 200 un anno. Differire notevolmente (oltre 2 mesi) il tempo per la celebrazione della Messa è peccato grave.

Nessun sacerdote può accettare per sé un numero di Messe manuali superiore a quello cui può soddisfare nel corso di un anno (can. 835). Nelle chiese dove per una particolare devozione (come i Santuari) l'affluenza delle offerte di Messe annuali è straordinaria, cosicché le Messe non possono tutte celebrarsi nel luogo e nel tempo debito, si devono avvertire i fedeli, mediante pubblico avviso posto in luogo visibile a tutti, che le Messe saranno celebrate in quella chiesa appena possibile, oppure in altra chiesa (can. 836).

521. - 5. *Trasmissione delle Messe*. Chi ha in deposito Messe da far celebrare, deve trasmetterle per la celebrazione ad altro sacerdote accetto, che risulti degno d'assoluta fiducia, o per conoscenza personale o per raccomandazione del suo Ordinario (can. 838).

In ogni caso, colui che consegna le Messe ricevute dai fedeli è responsabile di esse fino a che non riceva l'assicurazione che l'obbligo relativo fu accettato e che le elemosine pervennero al destinatario (can. 839).

L'elemosina manuale deve essere trasmessa integralmente, senza alcuna trattenuta, eccetto che l'offerente abbia espresso il suo consenso per una trattenuta, oppure se consta con certezza che il di più della tassa diocesana fu dato in considerazione della persona (can. 840 § I).

L'elemosina quasi manuale, se non osta la volontà del fondatore, può essere trasmessa ad altri nella misura della tassa sinodale della diocesi in cui le messe vengono celebrate, e il di più può essere trattenuto, qualora faccia parte della dote o del beneficio o della causa pia (can. cit. § 2), o dei legittimi diritti parrocchiali, quali le Messe funebri, per gli sposi, ecc. Ogni amministrazione di cause pie o comunque obbligata a soddisfare oneri di messe, sia ecclesiastica che laica, al termine di ogni anno (cioè in dicembre per le Messe quasi-manuali e dopo 12 mesi dall'offerta per le Messe manuali) deve consegnare gli oneri insoddisfatti all'Ordinario proprio, secondo le norme date da questi (can. 841).

522. - 6. *La vigilanza sull'esecuzione degli oneri.*

Il diritto ed il dovere di vigilare sull'adempimento degli oneri nelle chiese secolari spetta all'Ordinario del luogo; nelle chiese regolari spetta al loro Superiore (can. 842).

I rettori di chiese, cappelle, ecc. sia secolari che religiose, ove si sogliono ricevere elemosine di Messe, devono avere un registro speciale nel quale accuratamente deve notarsi: il numero delle Messe ricevute, l'intenzione, la elemosina e la celebrazione. Gli Ordinari sono obbligati personalmente o per mezzo di altri a rivedere ogni anno i registri (can. 843). Gli Ordinari dei luoghi ed i Superiori religiosi che affidano Messe da celebrarsi ai propri sudditi o ad altri, riportino presto, per ordine, in un libro le Messe che hanno ricevuto con le rispettive elemosine e procurino che siano celebrate al più presto. Inoltre, ogni sacerdote deve segnare accuratamente le intenzioni di Messe ricevute e di quelle già soddisfatte (can. 844).

Il canone 2324 commina gravi pene, non esclusa, se il caso lo comporta, la sospensione o la privazione del beneficio o dell'ufficio, oppure, se si tratta di laici, la scomunica, contro coloro che fanno commercio delle elemosine come anche se queste vengono trasmesse illegalmente.

523. - 7. *Le Messe fondate*. Per pie fondazioni s'intendono quei beni temporali dati ad una persona morale ecclesiastica, con l'onere, perpetuo o a lunga scadenza; di celebrare ogni anno alcune. Messe con la rendita annuale, con l'aggiunta, alle volte, anche di altri oneri da soddisfarsi dal sacerdote (can. 1544 § I).

Da queste fondazioni, senza dubbio, scaturisce un dovere di giustizia a soddisfare l'intenzione del fondatore. Le fondazioni fatte a viva voce, devono subito scriver si (can. 1548 § I) in doppia copia e conservarsi, una copia nell'archivio della Curia, l'altra nell'archivio della persona morale (ibid. § 2). Affinché si possano accettare queste fondazioni dalla persona morale, è necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo (can. 1546 § I).

Il danaro e i beni mobili devono esser custoditi in luogo sicuro designato dallo stesso Ordinario, in modo che lo stesso danaro o il prezzo dei beni mobili al più presto venga devoluto in favore della stessa fondazione e con l'espressa e specifica menzione dell'onere (can. 1547).

Colui al quale incombe un obbligo in forza di una fondazione, è tenuto a celebrare tutte le Messe stabilite. Le può celebrare anche per mezzo di un altro, salvo che il fondatore non abbia stabilito diversamente. Le Messe devono essere celebrate nel tempo e nel luogo stabilito dal fondatore; e tale obbligo è grave, se il fondatore con ragione ha scelto il tempo ed il luogo, p. es. per la memoria di famiglia, per comodità del popolo, ecc.

Ridurre gli oneri delle fondazioni riguardanti le Messe spetta alla S. Sede, salvo che il fondatore abbia concesso tale facoltà all'Ordinario (can. 1517 § I). Per la trasmissione delle Messe ad altri cfr. n. 521 (Messe quasi-manuali). La condonazione delle Messe non celebrate provenienti da fondazione o avventizie, spetta alla S. Sede, la quale si serve della S. Congregazione del Concilio per il *foro esterno* e della S. Penitenzieria per il *foro interno.*

NOTA. **Le Messe Gregoriane**. Sono Messe che devono esser celebrate per 30 giorni di seguito da uno o anche da diversi sacerdoti, nello stesso o in diversi altari. L'ultimo triduo della settimana santa, non costituisce interruzione purché dopo compia il numero di trenta messe. L'interruzione anche involontaria comporta l'onere di ripetere la serie delle Messe o di ricorrere per ottenere la sanatoria. È necessario che siano trenta Messe celebrate in trenta giorni consecutivi.

524. - IV. **L'obbligo proveniente dal beneficio o Cappellania.**

La cappellania o il beneficio è il diritto di percepire i frutti da certi beni che hanno con sé annesso un onere spirituale, p. es., celebrare un certo numero di Messe secondo l'intenzione del fondatore.

Alla cappellania vanno annessi alle volte anche alcuni oneri di Messe stabilite in determinati giorni o almeno da celebrarsi nel corso dell'anno.

Il cappellano per dovere di giustizia deve soddisfare gli oneri della cappellania ed applicare quelle Messe che sono segnate nei contratti di fondazione. Se non può soddisfare personalmente, salvo sempre che l'obbligo non sia strettamente personale, è tenuto a farlo per mezzo di un altro, secondo il tempo e nel luogo stabilito. Facendo celebrare un altro sacerdote, è tenuto a dargli lo stipendio diocesano, purché non consti altrimenti; ma se si tratta di una Messa che non è quella dell'onere, deve dargli l'intiero stipendio (can. 840 § 2).

CAPITOLO III

IL MODO DI CELEBRARE

Il modo di celebrare abbraccia anzitutto le disposizioni dell'anima, di cui al can. 807; in secondo luogo tutte le circostanze della celebrazione: tempo, luogo, paramenti, osservanza delle rubriche ecc. Circa le disposizioni dell'anima le norme sono già state esposte nella trattazione circa la Comunione (cfr. n. 499). Qui si tratterà solo delle circostanze della celebrazione.

525. - I. **Il tempo della celebrazione**. 1. Il C.I.C. stabilisce che la Messa non può essere iniziata prima di un'ora avanti l'aurora, *né più tardi* di un'ora dopo mezzogiorno (can. 821 § 1).

Nell'Europa occidentale l'aurora comincia circa 2 ore prima del sorgere del sole. Per spostarsi da questa norma si richiede una giusta causa o un privilegio (cfr. n. 433). In tutte le case religiose e pie che hanno l'oratorio con la facoltà di conservare abitualmente la SS. Eucarestia, nella notte di Natale un sacerdote può celebrare tutte e tre le Messe di rito o una soltanto, la quale vale anche per i presenti a soddisfare il precetto, e può amministrare la Comunione a coloro che la domandano (can. 821 § 3).

2. Il Motu-proprio «Sacram Communionem» concede agli Ordinari di permettere la celebrazione della Messa anche nelle ore vespertine purché ciò sia richiesto dal bene spirituale di un considerevole numero di fedeli (cfr. n. 502).

Tale Messa deve essere iniziata dopo le ore 16 e devono osservarsi le norme riguardanti il digiuno eucaristico (n. 501). Questa concessione circa la Messa vespertina. non esclude il privilegio già esistente in alcuni luoghi della celebrazione vespertina della Messa, la vigilia del S. Natale.

Con la Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» di Paolo VI del 3 dicembre 1963, i Vescovi possono concedere ai sacerdoti, per giusta causa, di celebrare la Messa in ogni ora del giorno.

3. Ogni sacerdote può celebrare tutti i giorni, eccetto gli ultimi tre giorni della settimana santa, per i quali sono in vigore norme speciali (cfr. can. 820).

Al giovedì santo si deve osservare l'antichissima tradizione della Chiesa romana, secondo la quale, proibita la celebrazione delle Messe private, tutti i sacerdoti e chierici assistono alla Messa «in Coena Domini», accostandosi alla sacra mensa (can. 862). Dove però lo esigano motivi pastorali, l'Ordinario del luogo potrà permettere una o due Messe lette nelle singole chiese od oratori pubblici; negli oratori semipubblici invece solo una Messa letta; ciò allo scopo di dare la possibilità a tutti i fedeli di poter partecipare, in questo giorno, al santo sacrificio della Messa e ricevere il corpo del Signore. Queste Messe però sono permesse solo nelle ore assegnate per la Messa solenne «in Coena Domini» (Decreto della S. C. dei Riti «*Maxima Redemptionis*» del 16 nov. 1955, II, 7). Nello stesso *giovedì santo*, la Messa per la consacrazione degli Olii santi si celebra dopo Terza. La Messa, invece, «in Coena Domini» si deve celebrare la sera, all'ora più adatta, ma non prima delle cinque e non dopo le otto. Gli Ordinari dei luoghi che il giovedì santo hanno celebrato la Messa crismale, possono, la sera, celebrare anche la Messa solenne «in Coena Domini» (cfr. Decr. cit., II, 7; Istruz., III, 21).

Il venerdì santo, la solenne funzione liturgica si svolge nel pomeriggio verso le tre. Però, se ragioni di carattere pastorale lo consigliano, si può scegliere un'ora più tarda, ma non oltre le sei

(Decr. cit. II, 8). Sono proibite tutte le Messe private; tuttavia molti canonisti ammettono che si possa celebrare una Messa anche in questo giorno, qualora sia necessario consacrare il Sacramento per amministrare il Viatico ad un moribondo. In tal caso la Messa da leggersi sarebbe quella votiva *de Passione Domini* (cfr. Gasparri, *De Eucharistia*, n. 84-86; Cappello, *Tractatus canonico-moralis De Sacramentis*, I, 783).

La veglia Pasquale (al sabato santo) si deve tenere all'ora competente, tale, cioè, che permetta di cominciare la Messa solenne della stessa veglia verso la mezzanotte tra il sabato santo e la domenica di resurrezione. Però dove, date le condizioni del luogo e dei fedeli, a giudizio dell'Ordinario, convenga anticipare l'ora della veglia pasquale, questa non si incominci prima del crepuscolo, mai comunque prima del tramonto del sole (Decr. cit. II, 9). I sacerdoti che celebrano la Messa solenne della veglia pasquale all'ora propria, cioè, dopo la mezzanotte tra il sabato e la domenica, possono celebrare la Messa festiva della domenica di Pasqua e, se hanno l'indulto, anche due o tre volte (Istruz. cit. III, 20). Gli Ordinari dei luoghi, se vogliono celebrare la solenne veglia pasquale, possono celebrare, senza esservi tenuti, la Messa pontificale lo stesso giorno di Pasqua (Istruz. cit. n. 21).

Circa le facoltà dei Cappellani delle navi, cfr. Append. II, 8, 3 ss.

4. La durata della Messa sia di circa mezz'ora.

A stento può essere scusato da peccato mortale colui che celebra in meno di un quarto d'ora, anche se la Messa è breve.

526. - II. **La binazione**. Eccetto nel giorno di Natale e nella Commemorazione dei fedeli defunti in cui vi è la facoltà di celebrare tre Messe, il sacerdote non può celebrare più volte in un giorno senza indulto apostolico o una facoltà dell'Ordinario del luogo. Questi, però, non può concedere tale facoltà se non per gravi ragioni, avuto riguardo alla scarsezza dei sacerdoti ed al numero di fedeli che in un giorno festivo di precetto rimarrebbero senza Messa (can. 806).

In seguito alla Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963, i Vescovi possono concedere ai sacerdoti, per giusta causa e per scarsità di clero, la facoltà di celebrare anche due messe nei giorni feriali e tre nei giorni festivi qualora lo richiedano necessità pastorali. Possono ancora permettere ai sacerdoti che celebrano due o tre messe, di prendere qualcosa a modo di bevanda anche se non intercorre più lo spazio di un'ora prima della celebrazione della messa.

Oltre alla scarsità di clero ed al numero dei fedeli che resterebbe senza messa. una causa giusta per concedere la binazione o trinazione in una chiesa filiale è costituita anche dalla distanza (di circa due Km.) dalla chiesa principale, anche se le persone che si servissero di questa chiesa filiale non raggiungerebbero il numero di dieci (Matth. a, Coronata, *De Sacram.,* I, 197).

Probabilmente per amministrare il Viatico, se non si hanno ostie consacrate, il sacerdote può binare anche non essendo digiuno (Noldin, *Theol. Mor*. 206).

Circa le facoltà dei Cappellani delle navi, cfr. Append. II, 8, 7.

La S. C. Concistoriale ha concesso *ai cappellani degli emigrati* la facoltà di binare anche trinare nelle domeniche, feste di precetto e feste soppresse, in favore dei fedeli dimoranti nel territorio

della loro assistenza sacerdotale; per la terza Messa, però, si richiede una vera necessità. Per servirsi di questa facoltà devono avere il consenso del Vescovo (10 dicembre 1954; AAS., XLVII, 1955, p. 91).

2. *Lo stipendio per la binazione*. Ad evitare ogni occasione di turpe mercato di Messe, la Chiesa ha stabilito che non si può ricevere alcuno stipendio per la Messa binata, né può soddisfarsi con essa un dovere di giustizia sia proprio che altrui (can. 824 § 2). Cfr. anche n. 459.

Non è proibito, però, ricevere qualche cosa a titolo di carità o di incomodo. Per Natale si può ricevere lo stipendio per tutte e tre le Messe (can. cit.). La proibizione non deve intendersi che per la seconda Messa non si possa ricevere lo stipendio, ma che non si può ricevere un doppio stipendio. Molte volte si dà la licenza di ricevere l'elemosina per la Messa binata per la povertà del celebrante o in favore di una causa pia.

527. - III. **Il luogo della celebrazione**. I. La Messa può essere celebrata *in tutte le chiese ed in tutti gli oratori pubblici e semipubblici* legittimamente eretti.

Le chiese e gli oratori pubblici devono essere almeno benedetti solennemente (can. 1165 § I). Per la celebrazione negli oratori semipubblici non si richiede alcuna benedizione; si può comunque benedire con la formula stabilita dal Rituale per la benedizione di un luogo. Può essere, però, anche consacrato o benedetto come le chiese.

2. Per poter celebrare *in un oratorio privato* si richiede un particolare indulto della S. Sede (canone 1195).

L'Oratorio privato è quello eretto in una casa privata per comodità di una famiglia o persona privata (can. 1188 § 2, n. 3). Sono oratori privati anche le cappelle dei cimiteri eretti da persone private per la loro sepoltura (can. 1190). Tali oratori non possono né benedirsi né consacrarsi come le chiese, ma al più possono avere la benedizione comune stabilita per le case o per i luoghi; tuttavia essi devono essere riservati solo al culto e devono essere liberi da ogni uso domestico (can. 1196).

La S. Sede, nell'indulto, permette una sola Messa bassa in tali oratori, tutti i giorni, eccettuati quelli in cui ricorrono le feste più solenni. Anche in tali feste, però, il Vescovo, *per modum actus*, e per un motivo diverso da quello per cui fu chiesto l'indulto, può autorizzare a celebrare la Messa (can. 1195). Nelle cappelle dei cimiteri l'Ordinario del luogo può permettere abitualmente anche la celebrazione di più Messe; ma negli altri oratori domestici non può permettere se non in qualche caso straordinario per giusta e ragionevole causa e *per modum actus*, dopo essersi assicurato personalmente o per mezzo di altra persona ecclesiastica, che l'oratorio è tenuto arredato decentemente (can. 1194, 1192 § 2).

La S. C. dei Sacramenti, nell'Istruzione del 1° ottobre 1949, ha richiamato l'attenzione degli Ordinari circa gli oratori privati, emanando alcune norme sia per quello che riguarda la domanda, sia per l'esercizio dell'oratorio privato. L'indulto viene concesso a quelle persone che sono veramente meritevoli per virtù e per aperta professione di vita cristiana, le quali domandano il permesso per tale oratorio per loro sollievo spirituale, benché per malattia, per l'eccessiva distanza dalla chiesa o per altre cause siano già dispensate dal precetto festivo. La

raccomandazione alla S. Sede deve esser fatta personalmente dal Vescovo, o, in Sede vacante, dal suo successore nell'ufficio. Il Vescovo deve ben vagliare le cause per cui si domanda l'indulto: la causa principale deve essere una particolare benemerenza del richiedente verso la chiesa o la religione; a questa causa va aggiunta poi o l'infermità, o la distanza dalla chiesa e perciò il grave incomodo per accedervi nei giorni festivi ecc. Tocca poi al Vescovo designare il sacerdote che celebri in detto oratorio e di vigilare perché vengano scrupolosamente osservate le clausole dell'indulto concesso.

3. *Fuori del luogo sacro*, anche *all'aperto*, soltanto l'Ordinario ed il Superiore Maggiore di una casa religiosa esente, può permettere la celebrazione della Messa, ma per una giusta e ragionevole causa, in qualche caso straordinario e *per modum actus*, purché il luogo sia decente e vi sia la pietra sacra (can. 822 § 4).

L'Ordinario non permetta mai la celebrazione della Messa *nella camera ardente* (S. C. Sacr. 30 aprile 1926; AAS., 1926, p. 388).

La S. C. dei Sacramenti suole concedere il privilegio dell'altare portatile nei casi di vera necessità o di evidente utilità, per un fine esclusivo o più degno di culto religioso, ai soli sacerdoti che dànno prova maggiore di zelo. La necessità molte volte è data anche da una solennità religiosa o anche civile ché per il grande concorso del popolo la chiesa sarebbe insufficiente. Alle volte la S. Sede concede l'altare portatile anche in occasione di campeggi diretti dai cappellani e ai Congressi Eucaristici per dare opportunità di celebrare al gran numero di sacerdoti che vi partecipano.

Per comodità personale, tale privilegio viene concesso solo in caso di infermità che richieda tale indulto. In questo caso la S. Congregazione richiede particolari cautele; allo scopo di non dar luogo ad abusi (S. C. dei Sacr. Istruz. 10 ottobre 1949).

Affinché la Messa possa celebrarsi sulle navi si richiede uno speciale indulto apostolico, non essendo valido il semplice privilegio dell'altare portatile (can. 822 § 2, Cfr. Append. II, 8, 4 e 5).

Il diritto concede questa facoltà ai Vescovi ed ai Cardinali (can. 239 § I, n. 8; 349 § I, n. I). Ma se una nave è provvista di cappella legittimamente eretta, tutti i sacerdoti vi possono celebrare senza alcun indulto apostolico, osservando le debite cautele, p. es. che il mare sia calmo. *La Messa al campo* non può essere celebrata, in occasione di feste politiche o commemorazioni profane, senza prima aver ottenuta l'autorizzazione dalla S. C. dei Sacramenti (26 luglio 1924, AAS., XVI, 1924, pp. 370 s.). Non è lecito celebrare la Messa: a) in un tempio di eretici o scismatici benché una volta fosse debitamente consacrato o benedetto (can. 823 § I); b) sulle antimense dei greci (can. 823 § 2); c) sull'altare di un altro rito cattolico se vi è altare del proprio rito (can. 823 § 2); d) sull'altare papale senza indulto apostolico (can. 823 § 3).

4. *Facoltà concesse ai Vescovi*. In seguito alla Lettera Apostolica. «*Pastorale munus*» i Vescovi possono permettere ai sacerdoti: a) di celebrare fuori del luogo sacro purché si tratti di un luogo non disdicevole al rito, sia in casi singoli per giusta causa, sia abitualmente per motivi di maggiore gravità; b) di celebrare per giusta causa la Messa in mare e sui fiumi salve sempre le dovute cautele; c) ai sacerdoti che hanno il privilegio dell'altare portatile di usare per motivi giusti e seri, invece dell'altare di pietra, l'*antimensium* o un apposito lino benedetto dal Vescovo; d) ai sacerdoti infermi o avanzati in età la facoltà di celebrare la Messa a casa, non tuttavia in camera, tutti i

giorni, anche nelle feste più solenni, salve sempre le disposizioni liturgiche, anche con il permesso di restare seduti se necessario (nn. 7-10).

528. - IV. **I paramenti e le rubriche**. Per la celebrazione della Messa occorrono:

1. *Le vesti sacerdotali*.

Le vesti sacerdotali sono: l'amitto, il camice, il cingolo, il manipolo, la stola, la pianeta. I paramenti devono essere benedetti prima del loro uso. Per coloro che hanno la facoltà di benedire i sacri paramenti cfr. can. 1304.

Per i Cappellani delle navi, cfr. Append. II, 8, II.

2. I *paramenti dell'altare*.

Questi consistono in tre tovaglie che, insieme al corporale ed alla palla devono essere benedetti con benedizione propria impartita da coloro che ne hanno la facoltà (cfr. can. 1304).

È peccato mortale celebrare senza tovaglie o senza pianeta o senza camice, o senza stola e manipolo, salvo un indulto apostolico oppure in casi di estrema necessità. In pericolo di morte per causa di persecuzioni è lecito celebrare senza le vesti sacre, purché non vi sia il disprezzo della religione (Coll. S. C. di Prop. Fide, I, n. 807). Il colore delle vesti è di precetto; tuttavia, purché non ci sia scandalo, questa rubrica non sembra obbligare sub gravi.

3. *Gli oggetti sacri*.

Per la celebrazione della Messa occorre l'altare fisso o portatile consacrato dal Vescovo, il calice e la patena anche consacrati.

Per il purificatoio, il velo del calice, la borsa, il messale, la croce, le due candele e il manutergio non è richiesta benedizione alcuna.

Sull'altare si deve collocare il Crocefisso con due candele di cera; queste possono essere di più se si tratta di Messe più solenni, p. es. la Messa conventuale, parrochiale, ecc. Col SS. Sacramento solennemente esposto durante la Messa il Crocifisso si può togliere o anche lasciarlo; nell'esposizione solenne fuori della Messa si deve levare. Celebrare con una sola candela è peccato veniale; senza candele è peccato mortale salvo indulti per determinate occasioni in cui è stato concesso l'uso della luce elettrica al posto della cera (cfr. anche n. 510, n. 2).

4. *L'inserviente della Messa*. a) Il sacerdote celebrante abbia sempre il ministro che serva e risponda alla Messa (can. 813 § I).

I casi eccezionali in cui è lecito celebrare senza ministro, comunemente si riducono ai seguenti: se occorre celebrare per amministrare il Viatico ad un infermo e manca il ministro; se urge il precetto di ascoltare la Messa ed il popolo deve soddisfare allo stesso precetto; durante un contagio, quando non è facile trovare un ministro che serva ed il sacerdote altrimenti si allontana durante la celebrazione e la Messa non può essere interrotta. Fuori di questi casi, solo mediante un indulto apostolico si può celebrare senza ministro (S.C. *De Sacram*. I ottobre 1949).

Celebrare senza ministro fuori del caso di necessità è peccato grave.

I Vescovi possono concedere ai Sacerdoti malati di vista o affetti da qualche altra infermità analoga, di celebrare la Messa votiva della Madonna o la Messa quotidiana dei defunti con l'assistenza, se necessario, di un altro sacerdote o diacono, salva la Istruzione della S. C. dei Riti del 15 aprile 1961. Possono concedere lo stesso permesso ai sacerdoti che sono completamente ciechi, curando tuttavia che essi siano assistiti da un altro sacerdote o diacono (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963).

b) Solo in mancanza di un uomo è lecito ad una donna rispondere alla Messa purché si tenga lontano e non osi avvicinarsi all'altare (can. 813 § 2).

Celebrandosi la Messa senza ministro o con un ministro che non sa rispondere, il celebrante dirà una sola volta il *confiteor ... misereatur nostri (non vestri) e all'orate fratres ...* risponda: «*Suscipiat ... de manibus meis (non tuis*) » (S .. dei Riti, 4 settembre 1875 ad I; Decr. auth. n. 3368).

Il ministro deve suonare il campanello al *sanctus* e alla elevazione sia nella Messa privata che nelle Messe solenni; è vietato suonarlo durante l'esposizione del SS. Sacramento, mentre in coro si recita l'Ufficio e mentre in chiesa si fanno pubbliche preghiere (cfr. Decr. auth. S.R.C. n. 3157, 3814; AAS., 1922, pag. 557).

529. - 5. *Le rubriche della Messa* sono tutte precettive secondo la sentenza comune, ed obbligano gravemente o leggermente secondo la gravità o la leggerezza della materia.

Le rubriche che devono osservarsi durante la Messa sono *precettive*, quelle da osservarsi fuori della Messa sono *direttive*.

Omettere qualche parte della Messa di quelle che sono in tutte le Messe, p. es. tutte le preghiere iniziali, una parte del canone, ecc. costituisce colpa grave. Chi ha bisogno del bastone per sorreggersi durante la celebrazione della Messa, o la deve dire seduto, oppure non può compiere tutte le cerimonie prescritte, p. es. alzare l'Ostia, fare le croci, ecc. non può celebrare pubblicamente senza almeno aver avvertito il popolo onde evitare lo scandalo.

Le preghiere prescritte come «apparecchio» e «ringraziamento» alla Messa non obbligano sotto pena di peccato.

A nessun sacerdote celebrante fuorché al Vescovo ed ai Prelati che fruiscono dell'uso dei Pontificali, è lecito, per sola causa di onore o di solennità, avere il prete assistente (can. 812).

Il sacerdote, anche regolare, che celebra in una chiesa o oratorio pubblico, si deve conformare al calendario in uso in tale chiesa o oratorio. Lo stesso si dica se celebra in un oratorio semipubblico o nella cappella principale del seminario, collegio, comunità, ospedale; carcere, ecc. In un oratorio privato il celebrante deve conformarsi al proprio calendario (*Decr. auth*. S. R. C., n. 3910, 7). Purché non vi sia scandalo e non si faccia per disprezzo, il cambiare la qualità della Messa non supera la colpa veniale. È colpa veniale introdurre per devozione privata qualche cerimonia o breve preghiera.

Durante la distribuzione della comunione il sacerdote non può allontanarsi dall'altare da non poterlo vedere (can. 868).

Le preghiere dopo la Messa letta devono essere recitate sempre dal celebrante alternandole col popolo; devono essere omesse quando la Messa viene celebrata con una certa solennità (come ogni Messa Conventuale letta, Messa votiva letta del SS. Cuore di Gesù il primo venerdì del mese, lo stesso par la Messa votiva in onore di Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote che si celebra il primo giovedì o sabato del mese, per qualunque Messa letta in occasione di qualche circostanza speciale, p. es. per gli sposi, prima Comunione, Comunione generale). Devono ancora essere omesse, quando immediatamente dopo la Messa, senza che il celebrante si allontani dall'altare, segue una funzione sacra o qualche pio esercizio; ma non se si distribuisce la Comunione (S.R.C., n. 4305; AAS., VIII pag. 266).

530. - V. *Interruzione della Messa*. 1. Mai è lecito mutilare il sacrificio, neppure per evitare la morte; ma sopravvenendo una giusta causa si può cessare la Messa consumando subito il Sacramento o portandolo con sé (cfr. Miss. *De Defect*. t. X, n. 2).

Una giusta causa per cessare dalla celebrazione delle Messa può essere p. es., l'incendio della chiesa, il terremoto, bombardamento aereo, il pericolo dei nemici che profanerebbero il sacramento, ecc. Si deve cessare dalla celebrazione se può farsi senza scandalo, quando prima della consacrazione il sacerdote si ricorda che ha un impedimento, p. es. non è digiuno, è irregolare, è in peccato mortale, ecc., oppure se si accorge che in chiesa vi è uno scomunicato vitando e non può espellersi. Qualunque grave incomodo, però, scusa dalla cessazione della Messa (can. 2259 § 2). Il sacrificio interrotto deve essere ripreso da un altro sacerdote anche non digiuno se l'interruzione è avvenuta dopo la consacrazione per una malattia del celebrante.

2. È lecito interrompere la Messa in alcuni casi particolari.

Così p. es., si può interrompere la Messa per la spiegazione del Vangelo domenicale o per dare avvisi; per amministrare il Battesimo, la Penitenza, l'Estrema Unzione ad un moribondo; se il sacerdote è colto da malore oppure è preso da una necessità corporale indifferibile ogni qualvolta che le leggi liturgiche lo permettono, p. es., per il conferimento degli Ordini Sacri, o quando si emette la Professione durante la Messa.

530 bis. - VI. *La partecipazione dei fedeli alla Messa***.** Il Concilio Ecumenico Vaticano II, ai nn. 40 e 47 della *Costituzione sulla Sacra Liturgia*, afferma: «Il nostro Salvatore nell'ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della Croce, e per affidare così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua Morte e della sua Resurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità (cfr. S. Agostino, *In Jo. Evangelium Tractatus* XXVI, cap. VI, n. 13; PL, 35, 1618), convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura (*Breviarium Romanum, In fest. Sanctissimi Corporis Christi,* ad II Vesp., ant. ad Magnificat).

Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, mediante una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti nella parola di Dio; offrendo l'Ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con Lui, imparino ad offrire se stessi e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti».

La partecipazione attiva dei fedeli alla Messa è l'argomento centrale del movimento liturgico odierno; perciò la Chiesa ripetutamente è intervenuta su questo argomento con opportuni documenti. Primo fra questi è l'Enciclica *Mediator Dei* di Pio XII (21 novembre 1947) in cui fra l'altro è detto: «Affinché la presenza dei fedeli alla Messa non sia soltanto assistenza passiva, negligenza e distratta, ma sia considerata quale loro dovere e somma dignità, è necessario che i sacerdoti, specie se pastori di anime, insegnino loro e spieghino tutto ciò che riguarda la natura e gli effetti della Messa, come rappresenti un insigne strumento per la distribuzione dei meriti della Croce, come sia anche la loro offerta e la loro immolazione, la loro preghiera più efficace in quanto preghiera del Corpo Mistico in unione del suo Capo divino Gesù; come la loro partecipazione sia più completa accostandosi al banchetto eucaristico. Si promuova la partecipazione attiva anche esterna facendo rispondere o eseguire canti corrispondenti alle varie parti del sacrificio. Il cantare nelle Messe solenni e soprattutto il curare che nelle Chiese le funzioni si svolgano secondo le prescrizioni liturgiche, è un incitare i fedeli a pensare alla maestà di tanto sacrificio, ad eccitare le menti per mezzo dei segni visibili di pietà e di religione, alla contemplazione delle altissime cose nascoste in questo sacrificio (*Conc. di Trento, Sess.* XXII, c. 5). In tal modo la partecipazione alla messa sarà elemento di trasformazione dell'anima cristiana, in modo che in essa si estingua radicalmente ogni peccato per diventare, con l'Ostia immacolata, vittima a Dio gradita».

Né va dimenticata *l'Istruzione sulla musica sacra e sulla sacra liturgia*, emanata dalla S. C. dei Riti il 3 settembre 1958, in cui vengono indicati i vari modi con cui i fedeli possono prendere parte attiva alla messa, sia letta che cantata.

Finalmente segnaliamo ancora i non pochi libri e articoli su riviste di carattere pastorali, pubblicati a commento dei suddetti documenti pontifici e intesi ad una facile attuazione di quanto in essi viene esposto [44].

TRATTATO V

LA PENITENZA

531. - **Nozioni**. *La Penitenza* [45], *presa come virtù* è un abito morale che dispone il peccatore alla distruzione e riparazione del proprio peccato perché è offesa di Dio.

Come sacramento, è il segno sensibile istituito da Gesù Cristo, mediante il quale, con la giudiziale assoluzione impartita dal legittimo ministro, al fedele debitamente disposto, vengono perdonati i peccati commessi dopo il Battesimo (can. 870).

Questo sacramento è necessario, per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato, come è necessario il battesimo a coloro i quali ancora non sono stati rigenerati (D.B. 895).

Gli effetti del sacramento della Penitenza sono: a) l'infusione della grazia santificante; b) la remissione della pena eterna dovuta per il peccato; c) la diminuzione, anzi la cancellazione anche totale della pena temporale secondo l'intensità e la perfezione della contrizione; d) la restituzione dei meriti perduti per il peccato.

CAPITOLO I

LA MATERIA E LA FORMA DELLA PENITENZA

532. – 1. **La materia remota** (circa quam). 1. La materia remota *necessaria* è costituita da tutti i peccati mortali commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante l'assoluzione sacramentale.

2. La materia remota *sufficiente*, sono tutti i peccati sia mortali già confessati e direttamente rimessi, sia veniali (can. 902).

533. – II. **La materia prossima** (ex quooa), sono gli atti del penitente, cioè la contrizione, la confessione e la soddisfazione. I primi due sono essenziali, il terzo è integrale.

Secondo i Tomisti, gli atti del penitente costituiscono la materia del sacramento della Penitenza; secondo gli Scotisti, gli atti del penitente sono condizioni per impartire l'assoluzione; anzi, alcuni sostengono che basta la contrizione o l'attrizione solo *interna*, come buona disposizione ad ottenere il perdono.

Praticamente, il confessore può regolarsi con questa seconda sentenza, quando si trova di fronte ad uno privo di sensi che non può né parlare, né dar segni di pentimento; in questo caso può assolverlo sotto condizione, supponendo in lui il dolore abituale.

534. - III. **La forma del Sacramento della Penitenza.** Il testo della forma è il seguente:

"Misereatur tui omnipotens Deus, et, dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Dominus noster Jesus Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis (suspensionis) et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Passio Domini Nostri Jesu Christi, merita beatae Mariae Virginis et omnium Sanctorum, quidquid boni feceris et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae, et praemium vitae aeternae. Amen». (Rit. Rom. t. III, c. 2).

535. - 1. *La forma propriamente detta*, consiste nelle parole: «Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris ed Filii et Spiritus Sancti. Amen».

Anche la semplice forma: «te absolvo a peccatis tuis» è sicuramente valida. Per più persone, in caso di pericolo, si usa la forma in plurale.

Le preghiere: «Misereatur ... Indulgentiam ... Passio ...» non devono omettersi senza giusto motivo (can. 885). È giusto motivo la mancanza di tempo, il grande numero dei penitenti, ecc.

L'elevazione della mano dopo «indulgentiam» fino a «passio» e il segno di croce è una rubrica direttiva che senza peccato può essere omessa.

Se il penitente è incorso in una censura che impedisce di ricevere i sacramenti, deve essere assolto prima dalla censura e poi dai peccati. Fare il contrario è grave peccato, sebbene l'assoluzione sia valida.

Si omette la parola «suspensionis» se il penitente è laico e ordinariamente si omette anche se si tratta di un chierico minore.

È pio uso benedire il penitente prima della confessione o con un segno di croce o con la formula; «Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis ut rite confitearis omnia peccata tua in nomine Patris, etc.».

536. - 2. **Modo di assolvere**. L'assoluzione deve darsi: a) *Oralmente*. È invalida l'assoluzione data per lettera o per segni.

b) *Al penitente personalmente presente*.

Si richiede, cioè, quella presenza con la quale gli uomini parlando, benché a voce più alta, possano intendersi. Secondo S. Alfonso la distanza non deve superare i 20 passi.

Quando il confessore ed il penitente si trovano in due luoghi differenti e non si vedono né vi è comunicazione tra loro, p. es. in due camere non comunicanti, l'assoluzione è dubbia. Ma in caso di necessità può e deve assolversi il penitente pur essendo distante oltre i venti passi, basta che egli possa capire, sebbene per qualche impedimento non capisca. Tale assoluzione, però, deve darsi sotto condizione.

L'assoluzione *per telefono* per sé non deve essere data; ma in estrema necessità, se non vi è altra possibilità di dare l'assoluzione, è lecito tentare, sotto condizione perché non consta ancora con certezza se è invalida.

537. - 3. **La forma condizionata**. a) Mai è lecito dare l'assoluzione con una condizione futura che sospende l'effetto del sacramento, p. es. se restituirai.

b) Per giusta causa è lecito apporre una condizione di cosa passata, o presente, ogni qualvolta è necessario salvaguardare il sacramento da una irriverenza che lo esporrebbe al pericolo di nullità, e quando il negare l'assoluzione apporterebbe un notevole danno al penitente.

Fuori del pericolo di morte è lecito assolvere sotto condizione: I) se il sacerdote dubita di aver pronunziato la forma; 2) se il penitente è dubbiamente disposto e l'assoluzione non può essere differita; 3) se il sacerdote dubita della sua giurisdizione sul penitente o sul peccato, ed il penitente deve essere assolto; 4) se si dubita della sufficienza della materia ed il dubbio non può essere sciolto con facilità perché si tratta di fanciullo, o di un incolto, ecc.

CAPITOLO II

IL SOGGETTO DEL SACRAMENTO

DELLA PENITENZA

538. - Soggetto capace del sacramento della penitenza è solo ogni uomo che dopo il battesimo è caduto in peccato. Ma affinché il sacramento possa riceversi validamente e con frutto si richiede che il penitente sia contrito, confessi il peccato e soddisfi. In tre articoli, esporremo la dottrina circa i tre atti del penitente, cioè: la contrizione, la confessione e la soddisfazione.

Articolo I

La contrizione

1. **Nozione e varie specie**. La contrizione o dolore è un dispiacere dell'anima e una detestazione del peccato commesso, unito al proposito di non commetterlo più.

Essa può essere: a) *contrizione perfetta* (contrizione propriamente detta) quando il suo motivo è l'amore verso Dio.

In questo caso noi detestiamo il peccato mortale perché è offesa di Dio, bene sommamente amabile. Questa contrizione giustifica il peccatore anche fuori del sacramento della penitenza, col voto, però, di ricevere il sacramento.

b) *Contrizione imperfetta o attrizione* quando il dolore non è causato dall'amore verso Dio, ma da un motivo soprannaturale che è in relazione con Dio, p. es. dall'orrore del peccato, dalle pene eterne o temporali con le quali Dio lo punisce, ecc.

Questa contrizione, unita alla confessione è sufficiente per giustificare il peccatore.

539. – II. **Necessità della contrizione**. 1. La contrizione perfetta o imperfetta, è necessaria all'uomo in peccato mortale di necessità di mezzo per la giustificazione.

2. Supposto il peccato mortale, la contrizione è necessaria di necessità di precetto, ed urge *per se* almeno nel probabile pericolo di morte; *per accidens* quando deve adempiersi un altro precetto per cui è richiesta la contrizione. Non urge, però, subito dopo commesso il peccato mortale.

540. - III. **Le qualità della contrizione**.

Perché la contrizione possa produrre i suoi effetti deve essere:

a) *Vera e interna*.

Dev'essere un vero atto di volontà; non basta, perciò la semplice recita dell'atto di dolore. Non è tuttavia necessario che il dolore sia sensibile.

b) *Soprannaturale*.

La contrizione deve aversi sotto l'influsso della grazia di Dio e per un motivo che si riferisca a Dio.

c) *Somma*.

Occorre che la contrizione sia somma in modo apprezzativo, cioè il penitente deve considerare il peccato come il più grande dei mali, e quindi pentirsene ed essere disposto a soffrire tutto piuttosto che offendere Dio.

d) *Universale*.

Deve estendersi, cioè, a tutti i peccati mortali commessi, senza eccezione alcuna. Se si hanno contemporaneamente peccati mortali e peccati veniali, è sufficiente pentirsi dei peccati mortali, che, soli, escludono la grazia. Se si hanno solo peccati veniali, occorre avere l'attrizione almeno di uno di essi; altrimenti non vi sarebbe materia per il sacramento.

e) *Riferita al sacramento almeno implicitamente.*

Deve esserci una certa unione morale tra l'atto di contrizione e la confessione, e ciò avviene quando il dolore dei peccati si riferisce all'assoluzione e quando la precede.

541. - IV. **La contrizione circa i peccati veniali**. Per i peccati veniali è sufficiente l'attrizione, la quale deve essere: *interna, soprannaturale, somma* ed *efficace* come si è detto per i peccati mortali. Ma non è necessario che sia *universale* poiché si può avere il pentimento di un peccato veniale senza dell'altro.

Senza la sufficiente attrizione, ancorché si tratti di peccati veniali, l'assoluzione è nulla e si pecca gravemente. Non è necessario che l'atto di dolore preceda la confessione perché la stessa accusa dei peccati con l'animo di ottenerne l'assoluzione, non è una semplice narrazione, ma una vera accusa sacramentale dolorosa. Il confessore perciò, udita l'accusa dei peccati, ecciterà il penitente al dolore, e se lo vedrà pentito l'assolverà. Se il penitente poco dopo aver ricevuto l'assoluzione, accusa un peccato dimenticato, può essere assolto validamente e lecitamente senza che rinnovi il dolore; praticamente, però, è meglio rinnovarlo.

542. - V. **Il proponimento**. I. *Nozione*. Il proponimento è la seria volontà di non più peccare.

Il proponimento è necessario come la contrizione e l'attrizione. È chiaro che la contrizione non sarà mai sincera, senza il fermo proposito.

Il proponimento può essere: a) *esplicito o formale*, quando uno riflessivamente e determinatamente propone di non più peccare in avvenire; b) *virtuale o implicito*, quando è contenuto nella stessa contrizione.

Il proponimento *implicito* contenuto nel dolore concepito per un motivo universale, per sé è sufficiente; tuttavia, quando il dolore proviene unicamente da un motivo particolare, non sembra che sia sufficiente. In ogni caso, per maggior sicurezza, è sempre bene formulare un buon proposito esplicito. È un dovere anche del confessore eccitare i penitenti sia alla contrizione sia al proposito esplicito, quando vede che le loro disposizioni sembrano dubbie.

2. *Qualità del proponimento*. Esso deve essere:

a) **Fermo**: cioè il penitente, mentre si confessa, deve avere la volontà decisa a non più peccare; non si richiede la certezza dell'emendazione per l'avvenire, né alla fermezza del proposito si oppone la previsione di prossime ricadute.

b) **Efficace**: il penitente, cioè, deve essere pronto ad adoperare tutti i mezzi possibili ed indispensabili per evitare il peccato.

c) **Universale**: deve estendersi, cioè, a tutti peccati mortali.

Se il penitente dispera della propria emendazione, il confessore deve incoraggiarlo ed esortarlo a raccomandarsi a Dio ed a confidare in Lui. Molte volte il confessore deve distogliere il penitente dal considerare troppo le future difficoltà in cui si dovrà trovare e persuaderlo che la grazia del Signore è più potente di tutte le tentazioni del demonio. Bisogna esortarlo che almeno adesso cerchi di pentirsi per ricevere il perdono dei suoi peccati; che se ricadrà ritorni presto a confessarsi, perché nella frequenza della confessione troverà il rimedio per emendarsi dei propri vizi.

Per i peccati veniali il proponimento deve essere fermo ed efficace, come si è detto per i mortali. Non è necessario che sia universale. Bisogna però badare che di quel peccato di cui il penitente si confessa, ne concepisca il necessario dolore e proponga di non più commetterlo. Se uno si confessa di più peccati veniali, basta che si penta in modo generale della loro moltitudine e frequenza e proponga di diminuirne il numero o la frequenza.

Articolo II

La Confessione

543. -1. **Nozione e diverse specie di confessione**. La confessione è l'accusa dei propri peccati fatta ad un sacerdote approvato per riceverne l'assoluzione.

Non è confessione sacramentale quella che viene fatta ad uno non sacerdote o ad un sacerdote privo della necessaria giurisdizione; come non è confessione sacramentale quella che viene fatta allo scopo di ottenere un consiglio o un conforto spirituale. È confessione sacramentale invece l'accusa incompleta, iniziale o sacrilega fatta da uno indisposto o che positivamente tace i propri peccati.

La confessione può essere: a) *ordinaria*, se si accusano soltanto le colpe commesse dall'ultima assoluzione ricevuta; b) *straordinaria*, se si ripete un certo numero di confessioni precedenti con lo scopo di eccitarsi di più alla contrizione, tale può essere, p. es., quella confessione che si fa al termine del ritiro annuale che abbraccia tutti i peccati (già rimessi) dell'anno antecedente; c) *generale*, se si ripetono tutte o alcune confessioni; d) *frequente*, se si fa ogni otto o al massimo ogni quindici giorni. Circa la confessione generale cfr. anche n. 549.

La confessione frequente è utilissima per conservarsi in grazia, per eccitarsi maggiormente al dolore dei propri peccati ed avere così una maggior certezza del perdono, per poter lucrare le indulgenze plenarie, le quali, oltre allo stato di grazia, esigono la confessione almeno ogni quindici giorni. Per progredire nella perfezione cristiana la confessione frequente è condizione essenziale. Per questo motivo il C.I.C. tra i doveri dei chierici pone la confessione frequente (can. 125, n. I) e la stessa norma è data anche per i religiosi (can. 595 § I, n. I).

544. - II. **Necessità della confessione.** 1. Dato il carattere del sacramento della Penitenza, *per diritto divino* è necessaria la confessione per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato (Conc. Trid. Sess. XIV, C. 5; D. B. 899-916 ss.; can. 901).

2. *Per diritto ecclesiastico* i fedeli che sono caduti in peccato, almeno una volta durante l'anno devono confessarsi (can. 906).

Questo precetto incomincia ad obbligare dall'età di sette anni compiuti, purché il fanciullo abbia raggiunto l'uso sufficiente della ragione (cfr. can. 12).

Il tempo per la confessione non è stabilito; tuttavia, sia per la comunione che deve ricevere il cristiano nel tempo di Pasqua e per cui occorre lo stato di grazia, sia per antica consuetudine, anche la confessione suole farsi a Pasqua. Perciò l'anno prescritto per la confessione può essere sia da Pasqua a Pasqua come per la Comunione, sia dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Non si soddisfa il precetto con una confessione sacrilega o volontariamente invalida (can. 907). Chi ha commesso solo peccati veniali non è tenuto al precetto della confessione.

Chi non si è confessato nel tempo stabilito, deve confessarsi non appena si presenta l'opportunità, perché il precetto è *ad urgendam obligationem*. Chi, incominciato l'anno, prevede che in seguito non avrà l'opportunità di confessarsi, se è in peccato mortale è tenuto a confessarsi al più presto. Si soddisfa al precetto anche confessandosi ad un sacerdote di altro rito, purché sia legittimamente approvato (can. 905).

545. - III. **Le qualità della confessione**. La confessione deve essere:

a) *Vera*: cioè deve escludere ogni menzogna.

Mentire in confessione in materia grave e necessaria per la confessione, è grave peccato di bugia sacrilega contro la verità e contro la riverenza del sacramento. Mentire in cosa leggera, o in cosa grave ma non necessaria, per sé è peccato veniale, anzi, se il confessore interroga di cosa non necessaria senza giusta causa, si può negare senza peccato. Mentendo in confessione circa una cosa che non appartiene alla confessione, si commette una bugia grave o leggera, secondo la gravità della cosa, ma non si commette un sacrilegio (almeno grave), perché non si altera il giudizio sacramentale (Noldin, *De Sacram*., n. 269).

Il penitente, pecca gravemente se nega la verità quando il confessore legittimamente l'interroga in cosa di cui egli ha bisogno per formarsi un prudente giudizio riguardo al penitente. Non pecca gravemente, se mentisce in cose non necessarie alla confessione.

b) *Segreta*: cioè fatta al solo sacerdote senza che altri ascoltino.

Se uno ignora la lingua non è tenuto a confessarsi mediante l'interprete altrimenti la confessione non sarebbe più segreta, benché l'interprete sia tenuto al segreto, ma può usare segni o gesti atti a farsi capire. Se vuole, però, può confessarsi anche mediante l'interprete (can. 903, 889 § 2).

c) *Vocale*

Allo scritto, si ricorra solo per una giusta causa ed in questo caso il penitente nel consegnare lo scritto al sacerdote dirà: mi accuso dei peccati scritti su questa carta. I muti non sono tenuti ad usare lo scritto: possono confessarsi anche con segni. Può usare lo scritto chi soffre troppa vergogna nel confessarsi, oppure si deve confessare ad un sacerdote sordo, o si è ammalati alla gola da non poter parlare, ecc.

d) *Integra*: cioè devono *essere accusati* tutti i peccati mortali commessi dopo il battesimo e non ancora confessati (integrità materiale), o almeno tutti i peccati mortali che il penitente attualmente, attese le circostanze, può e deve accusare dopo un accurato esame (integrità formale)

Per la validità della confessione, è sufficiente l'integrità formale; però, per quanto è possibile deve osservarsi l'integrità materiale. Per questo *sub gravi*, alla confessione si deve premettere l'esame di coscienza almeno con una mediocre diligenza, attesa sempre la condizione e la capacità del penitente.

La confessione *dimezzata*, quella cioè per cui alcuni peccati si accusano ad uno, altri ad un altro confessore, non è lecita se in essa non si osserva l'integrità formale; in caso contrario è lecita.

546. - Affinché la confessione sia *integra*, è necessario che vengano dichiarati tutti i peccati mortali commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi, secondo *la specie, il numero e le circostanze che mutano la specie*; inoltre, gli atti esterni, ma non gli effetti del peccato (can. 901).

I peccati devono essere accusati secondo *la loro specie infima*. Cioè, devono essere accusati col loro nome e spiegarne la specie; così p. es., non basta dire: ho peccato gravemente, né basta dire ho peccato gravemente contro la castità, senza spiegare di qual specie sia quel peccato. Nella dichiarazione del peccato secondo la sua specie infima, però, non bisogna attenersi troppo alle sottigliezze dei Teologi, ma piuttosto al senso pratico dei fedeli.

Devono accusarsi *secondo il numero* se consta esattamente, altrimenti secondo il numero approssimativo, dicendo p. es., ho commesso questo peccato circa tante volte. Che se poi il penitente verrà a conoscere più precisamente il numero dei peccati commessi, non sarà tenuto di nuovo a confessarsi ed a correggere l'errore, eccetto che il numero sia notevolmente diverso dal vero. Se il penitente era abituato in qualche peccato, sarà meglio che egli dica quante volte più o meno fu solito peccare al giorno, alla settimana, al mese. Così p. es., una meretrice deve accusare la frequenza delle fornicazioni per settimana o al giorno.

Nei peccati interni che hanno un tratto successivo, p. es., di odio, ed anche in alcuni peccati esterni di parole, p. es., bestemmi è in chi è molto abituato a proferirle con facilità, basta confessare la cattiva abitudine e il tempo in cui uno è rimasto in essa; poiché non è possibile precisare di più.

In special modo sono da specificarsi:

a) *le circostanze che mutano la specie della moralità*, p. es., se si è fatta un'opera buona o indifferente con fine cattivo (cfr. n. 31);

b) *le circostanze che mutano la specie del peccato*, ossia quelle che aggiungono al peccato una nuova malizia grave specificamente diversa, p. es., rubare un oggetto sacro;

c) *le circostanze che mutano la specie teologica*, cioè, che rendono mortale un peccato veniale.

Gli atti esterni. Se il peccato è stato consumato con atto esterno è necessario, per l'integrità della confessione, specificarlo; p. es., non basta dire di aver posto la causa di una polluzione, ma deve dichiararsi la polluzione seguita.

L'effetto esterno, invece, non è per sé necessario confessarlo p. es., basta dire: ho somministrato il veleno ad uno, senza spiegare se ne è seguita o no la morte.

In via eccezionale si può essere anche obbligati a questo, specialmente se l'effetto seguitone comporta una censura.

547. - IV. **I peccati dubbi**. Se si dubita di aver commesso il peccato, o se il peccato commesso sia mortale o veniale, o sia stato o no confessato, non vi è obbligo di confessarlo (cfr. Cappello, *De Poenit*. n. 162; Génicot-Salsmans, II, 290).

Trattandosi di persone di coscienza lassa, si deve sempre insistere affinché confessino i peccati dubbi; trattandosi invece di scrupolosi bisogna loro evitare che li confessino; alle altre persone, per tranquillità di coscienza, è meglio consigliare che confessino i peccati dubbi.

Se uno in buona fede confessa un peccato mortale come dubbio, ma poi viene a scoprire che non solo l'ha commesso con certezza, ma è anche peccato mortale, secondo la sentenza più probabile, non è tenuto a riconfessarlo come certo (Cappello, *De Poenit.* n. 164).

In pericolo di morte, se uno dubita di aver commesso un peccato grave e sa che dopo non si è più confessato, sarebbe tenuto, per propria tranquillità, a trovare una materia certa per confessarsi onde ottenere l'assoluzione, oppure fare un atto di contrizione. In tal caso basta la contrizione senza il voto di confessarsi, perché non esiste l'obbligo di confessare un peccato dubbio. Lo stesso dovrebbe fare colui che si deve accostare alla Comunione (cfr. Aertnys-Damen, II, n. 300, q. l). Praticamente, è sempre meglio consigliare ai penitenti la confessione dei peccati dubbi, per tranquillità di coscienza.

I peccati dimenticati o per giusto motivo *omessi* devono manifestarsi nella prossima confessione. Non vi è obbligo di confessarsi al più presto né di confessarsi prima di accostarsi alla Comunione o a celebrare, purché non esistano altri impedimenti.

548. - V. **Causa scusante dall'integrità della confessione** è l'impossibilità sia fisica, che morale.

1. *Si riferisce all'impossibilità fisica*:

a) *L'estrema necessità*, p. es. una grande debolezza fisica. In questo caso l'infermo si confessi come può, ma se nessuna confessione è possibile si assolva condizionatamente (Hurth-Abellan, *De Sacramenti*s, 475).

b) *La mancanza di tempo*, p. es., nell'imminenza di una battaglia. Circa le norme per impartire l'assoluzione a molti contemporaneamente cfr. Istruz. della S. Penit. 25 marzo 1944).

c) *La mancanza di parole*, p. es. sordomuti, ignari della lingua, ecc. I sordo-muti non sono tenuti a scrivere i loro peccati né possono essere obbligati; possibilmente, però persuaderli a farlo, per tranquillità di coscienza (Cappello, *l. c*. n. 168).

d) *In caso di pericolo per la vita*, p. es., in caso di peste o di altra epidemia contagiosa.

2. *Si può avere l'impossibilità morale*:

a) *Quando vi è il pericolo di un grave dannò estrinseco* alla confessione, sia che incomba al penitente, sia al confessore, sia ad un terzo, p. es., una confessione lunga fatta da una malato, può nuocere sia alla salute dello stesso malato sia al confessore, se la malattia è contagiosa.

b) *Quando vi è il pericolo di infamia o di violazione del sigillo sacramentale*. Vi è il pericolo di infamia quando p. es. il penitente deve confessarsi in tali condizioni che altri possono sentire i suoi peccati; vi è il pericolo di violazione del sigillo quando dall'atteggiamento che suole tenere il confessore, altri possono accorgersi che il penitente ha commesso un peccato grave.

c) *Quando vi è il pericolo di scandalo o di peccato*, sia da parte del penitente che del confessore, p. es. manifestando un peccato turpe, il penitente teme ragionevolmente, per la nota fragilità del confessore, che questi abbia a sollecitare; oppure se il confessore abbia fondato timore che interrogando il penitente circa la specie o il numero dei peccati di lussuria, potrebbe essere causa di peccato per sé o per lo stesso penitente.

La difficoltà deve essere congiunta *estrinsecamente* alla confessione. La difficoltà *intrinseca*, p. es. la vergogna, la ripugnanza a confessar certi peccati, non scusano dall'integrità.

Per essere scusati dall'integrità materiale, si suppone che uno si debba confessare in quella circostanza e con quel confessore determinato, essendo impossibile trovarne un altro senza difficoltà; oppure, quando non confessandosi, si darebbe grave scandalo o vi sarebbe il pericolo di infamia.

Il mezzo per procurare l'integrità della confessione è un diligente *esame di coscienza*. Questa diligenza deve esser tanta che la dimenticanza di uno o più peccati venga imputata a colpa. In genere basta una diligenza mediocre, quella diligenza, cioè, che un uomo prudente suole adoperare in cosa grave.

Se per negligenza *gravemente* colpevole si omettono peccati mortali, la confessione è invalida e sacrilega; ma è valida la confessione se per negligenza *leggermente* colpevole questi peccati si omettono.

Per l'esame di coscienza non si è tenuti ad usare alcun mezzo straordinario, p. es. scrivere i propri peccati, leggere indici di peccati, ecc. ma per tranquillità di coscienza, alle volte, è anche bene consigliare tali mezzi.

549. - VI. **La ripetizione della confessione**.

Bisogna ripetere la confessione quando certamente consta che fu invalida.

La confessione può essere invalida o da parte del confessore o da parte del penitente. È invalida da parte del confessore: se a questi manca la debita potestà, se non disse o cambiò sostanzialmente la forma, non ascoltò o non capì alcun peccato. È invalida da parte del penitente: se questi ha taciuto qualche peccato grave o ha mentito in cosa grave in rapporto alla confessione; se non ha proposito di emendarsi o non è contrito, oppure se ignora quelle verità che sono di necessità di mezzo per la salvezza. Per la giurisdizione supplita cfr. n. 561.

1. È necessario confessare nuovamente quei peccati gravi che non sono stati *direttamente* sottoposti alla potestà delle chiavi.

Per la qual cosa devono essere di nuovo accusati quei peccati per i quali il confessore non aveva giurisdizione, o che non ha ascoltato, o che sono stati confessati invalidamente.

2. Una confessione invalida deve essere *interamente ripetuta* se la seguente viene fatta ad un altro sacerdote.

3. *Se la confessione viene ripetuta allo stesso sacerdote*, il quale almeno confusamente ricorda lo stato del penitente, è sufficiente accusare di nuovo, genericamente, i peccati della precedente confessione invalida.

La confessione generale: è necessaria quando il penitente nella sua vita passata ha fatto delle confessioni nulle o sacrileghe; *è utile*, per rinnovare più vivamente il dolore dei peccati della vita passata e concepire buoni propositi per una vita migliore, e nello stesso tempo per ottenere una nuova assoluzione e la grazia del sacramento; deve *esser proibita* se vi è un prudente timore di inconvenienti che ne potrebbero venire, p. es. la moltiplicazione degli scrupoli.

550. - VII. **L'assoluzione dei moribondi**. 1. Può e deve assolversi il moribondo il quale con un segno qualsiasi o a voce si confessa e domanda l'assoluzione.

2. Può e deve assolversi condizionatamente il moribondo nel quale l'attrizione e la confessione si possono presumere con qualche leggera probabilità.

3. Non può essere assolto il moribondo che ricusa di confessarsi, oppure non può presumersi attrito.

Trattandosi di moribondi cattolici, privi di sensi, che hanno vissuto una vita poco cristiana, possono essere assolti sotto condizione.

In rapporto agli *eretici* e *scismatici* si stabilisce: a) secondo molti autori, si può assolvere sotto condizione un eretico o scismatico, privo di sensi, purché sia battezzato e si possa supporre con probabilità che sia in buona fede e che volentieri avrebbe domandato l'aiuto del sacerdote se avesse saputo che è necessario. Bisogna però evitare lo scandalo;

b) quando invece conservano la cognizione, non possono assolversi se prima, nel miglior modo possibile, non avranno rigettato i loro errori e fatta la professione di fede (S. Uff. 17 maggio 1916); (cfr. can. 731 § 2).

Articolo III

La soddisfazione

551. - 1. **Natura della soddisfazione sacramentale**. *La soddisfazione sacramentale* è un'opera penale ingiunta dal confessore al penitente per riparare

l'offesa fatta a Dio e per ottenere la remissione della pena temporale dovuta per il peccato.

È una parte integrante del sacramento della Penitenza; per conseguenza è necessario che il confessore la imponga ed il penitente l'accetti. Volgarmente essa viene chiamata *penitenza sacramentale* o semplicemente *penitenza*. Essa ha un triplice carattere: di pena *vendicativa*, in quanto tende direttamente alla espiazione del peccato; di pena *medicinale*, in quanto serve alla emendazione del penitente; di pena *premunitiva*, in quanto premunisce da nuove cadute.

Oltre a produrre la remissione della pena temporale dovuta per i peccati rimessi *ex opere operato*, probabilmente dà anche un aumento della grazia sacramentale e gli aiuti necessari ad evitare nuovi peccati.

Si dà anche una soddisfazione *non sacramentale*, ed è quella che il penitente ricerca da sé oppure accetta volentieri i dolori della vita in soddisfazione dei propri peccati.

II. **Il dovere del confessore**. 1. Il confessore, in via ordinaria, ha il dovere di imporre una penitenza a colui che assolve.

Ordinariamente la penitenza deve imporsi prima dell'assoluzione; ma è sufficiente darla anche prima che il penitente si allontani dal confessore.

L'obbligo di imporre la penitenza è grave: pecca dunque gravemente il sacerdote che trascura questo dovere, perché priva il sacramento di una condizione richiesta per la sua integrità. Tuttavia, probabilmente, pecca solo leggermente il sacerdote che non impone la penitenza per peccati veniali, o per mortali già rimessi.

Se il penitente è impossibilitato a soddisfare, o perché privo di sensi, o perché moribondo, il confessore non deve imporre la penitenza; se ancora è in sé può suggerirgli qualche giaculatoria, fargli baciare il Crocifisso, o imporgli altra penitenza leggerissima.

2. La penitenza deve essere proporzionata al numero ed alla gravità dei peccati, tenuto conto anche della capacità del penitente a soddisfarla.

L'obbligo per sé è grave, tuttavia è probabile che il sacerdote non pecca gravemente se non quando impone senza giusta causa una penitenza leggerissima per peccati gravissimi.

552. - III. **Il dovere del penitente.** I. Il penitente ha il dovere di *accettare e di adempiere* la penitenza che gli è stata imposta.

È grave peccato non accettare, o non adempiere la penitenza imposta per peccati gravi, e se il penitente avrà avuto questa intenzione prima della confessione, questa è invalida. È peccato veniale non soddisfare ad una penitenza leggera che è stata imposta per peccati gravi o leggeri.

Chi non adempie interamente ed esattamente la penitenza non commette un peccato grave: p. es. se avrà ricevuto come penitenza la recita di un rosario in ginocchio, non farà che un peccato veniale a recitarlo in piedi o anche saltando volontariamente qualche Ave Maria.

Quando il penitente ha dimenticato la penitenza che gli è stata imposta non è più tenuto a nulla; ma è *consigliabile* ritornare dal confessore e domandarla di nuovo. Se il confessore non si ricorda più della penitenza imposta, si può esporre il proprio stato d'animo nella confessione seguente a qualunque confessore e domandare una nuova penitenza.

2. Per soddisfare la penitenza, è sufficiente che l'opera prescritta sia adempiuta *come il confessore l'ha imposta*.

Essa può essere soddisfatta anche nello stesso tempo che si soddisfa un altro precetto p. es., mentre si ascolta la Messa. Ma se il confessore impose per penitenza un'opera già prescritta, p. es., l'assistenza alla Messa in tal giorno festivo, non si soddisfa alla penitenza compiendo l'opera prescritta dalla legge, salvo che il confessore non abbia espressamente dichiarato che basta già l'opera prescritta dalla legge come penitenza. Colui che adempie la penitenza soddisfa al suo obbligo anche se non pensa alla penitenza che gli è stata imposta, purché non la ordini ad un altro fine (cfr. n. 65). Quando la penitenza consiste in preghiere che si recitano alternativamente con altri, si soddisfa anche recitandole in tal modo. La penitenza può essere compiuta anche in stato di peccato, a meno che la natura della penitenza non richieda lo stato di grazia.

3. Il tempo della penitenza non è stabilito.

Il penitente, quanto più presto può, deve soddisfare. Tuttavia se la penitenza è *leggera*, qualunque dilazione mai costituisce peccato grave. Ma se la *penitenza* è *grave* ed il confessore ha determinato il tempo, una breve dilazione non è peccato grave, purché per essa non venga notevolmente diminuita la sostanza dell'opera ingiunta, oppure non vi sia il pericolo di dimenticarla, o di ricadere in peccato, o di venire a trovarsi in condizioni da non poterla più compiere. Se poi il tempo non è stato determinato, una breve dilazione meno di otto giorni non costituisce colpa grave (Génicot-Salsmans, II, 320).

553. - III. **Commutazione della penitenza**.

Solo il confessore può commutare la penitenza, anche se è stata imposta per peccati riservati, nei quali egli non ha la facoltà.

Se il confessore è il medesimo che ha imposto la penitenza la si può commutare anche fuori confessione e dopo lungo tempo; se è diverso, solo nella confessione. Ma nell'una e nell'altra ipotesi si richiede e praticamente è sufficiente una confusa cognizione dello stato di coscienza del penitente, che può aversi anche dalla sola notizia della penitenza precedente. Qualsiasi utilità spirituale del penitente può essere un motivo ragionevole a cambiare la penitenza.

Se uno, anche colpevolmente, ha dimenticato la penitenza, non è tenuto a ripetere la confessione per ricevere un'altra penitenza; è tenuto, però, ad interrogare il confessore, se in caso si ricordi della penitenza imposta. Tuttavia, anche da quest'obbligo può scusare un incomodo grave o se prudentemente si può presumere che il confessore non possa ricordarsi della penitenza data (Génicot-Salsmans, II, 320).

CAPITOLO III

IL MINISTRO DELLA PENITENZA

Solo il sacerdote è il ministro della Penitenza (can. 871). Qui tratteremo della potestà e dei doveri del ministro.

Articolo I

La potestà del ministro

554. - Per ascoltare le confessioni si richiede, oltre alla potestà di Ordine (Conc. Trid. Sess. XIV, c. 6), la potestà di giurisdizione, perché il sacerdote è un giudice che pronunzia la sua sentenza dopo un vero e proprio giudizio (cfr. can. 872).

A) LA POTESTÀ DI GIURISDIZIONE IN GENERE

La giurisdizione è la potestà pubblica di reggere i fedeli in ordine alla vita eterna.

La giurisdizione può essere: a) *ordinaria*, se è annessa all'ufficio; b) *delegata*, se è commessa alla persona (can. 197); c) *di foro esterno*, se immediatamente è diretta al bene pubblico della società cristiana; d) *di foro interno*, o di coscienza, se immediatamente è diretta all'utilità spirituale privata dei singoli fedeli. Quest'ultima si suddistingue in *sacramentale o extrasacramentale*, secondo che si usa entro o fuori il sacramento della penitenza (can. 196).

§ 1 LA POTESTÀ DI GIURISDIZIONE ORDINARIA

1. Hanno la giurisdizione ordinaria per ascoltare le confessioni coloro che hanno un ufficio a cui è annessa questa giurisdizione (can. 197 § I). Essa dura finché dura l'ufficio.

Hanno questa potestà: a) il *Sommo Pontefice* ed i *Cardinali*, per tutta la Chiesa (can. 239 § I).

b) *L'Ordinario del luogo* ed *il Parroco* con tutti coloro che fanno le veci del parroco, per i fedeli del proprio territorio, e fuori del proprio territorio per i propri sudditi.

c) *Il Canonico penitenziere* della chiesa cattedrale o collegiale (cfr. can. 40 I § I).

d) *I Superiori religiosi esenti,* per i propri sudditi, a norma delle Costituzioni (can. 873 § I ss.).

555. - II. *Questa potestà cessa* con la perdita dell'ufficio, con la scomunica, con la sospensione dall'ufficio o con l'interdetto, dopo la sentenza dichiaratoria o condannatoria (can. 873 § 3).

Non cessa invece se viene a spirare il diritto di colui che ha concesso l'ufficio a cui questa potestà è annessa (can. 208); eccetto che sia stata data «ad beneplacitum nostrum», o con altra clausola simile (can. 183 § 2).

§ 2. LA GIURISDIZIONE DELEGATA «AB HOMINE»

556. - 1. Le persone competenti a delegare la giurisdizione sono: a) gli Ordinari dei luoghi (can. 874); d) i Superiori regolari esenti a norma delle Costituzioni (can. 875).

Non possono delegare né i penitenzieri (can. 401 § I), né i parroci (AAS., XI, 1919, pag. 477).

Anche i religiosi esenti possono, per tranquillità della loro coscienza, essere assolti da qualsiasi confessore approvato dall'ordinario del luogo, anche dai peccati e censure riservare nell'Ordine (can. 519).

II. La giurisdizione può essere conferita sia per iscritto, sia a viva voce (can. 879), però non può presumersi.

L'idoneità delle persone da delegarsi deve essere provata mediante un esame, eccetto che si tratti di un sacerdote noto per la sua scienza teologica (can. 877 § I). E coloro che sono già delegati devono esser sottoposti nuovamente agli esami se in seguito nascesse un dubbio circa la loro idoneità. Ciò vale anche per il parroco e per il canonico penitenziere (can. 877 § 2).

Gli Ordinari dei luoghi ordinariamente non concedano abitualmente la facoltà di ascoltare le confessioni ai Religiosi, se questi non vengono presentati dai propri Superiori; ma a coloro che il Superiore presenterà non neghi la facoltà senza una grave causa (can. 874 § 2).

III. La giurisdizione delegata è ristretta entro i confini del territorio del delegante.

Fuori del territorio, perciò, si assolve invalidamente.

Per i religiosi questa delegazione dura ordinariamente finché un religioso risiede in una casa dell'Ordine, situata nella rispettiva diocesi.

La delegazione, per ragionevole causa, può essere limitata ad un determinato tempo, luogo e genere di persone (can. 878 § I e 2).

557. - IV. **Cessa la giurisdizione**: a) spirato il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali è stata concessa (can. 207 § 2);

b) con la revoca del delegante direttamente intimata al delegato;

c) con la rinunzia del delegato fatta al delegante e da questi accettata (can. 207 § I);

d) con la scomunica, la sospensione dalla giurisdizione e l'interdetto personale dietro sentenza condannatoria o dichiaratoria.

Non spira, però la giurisdizione con la morte o la rinunzia del delegante (can. 207 § I), purché non sia stata concessa con la clausola «ad beneplacitum nostrum» o altra simile (can. 61).

§ 3. LA GIURISDIZIONE DELEGATA «A JURE»

558. - 1. *In pericolo di morte* tutti i sacerdoti, benché non approvati per le confessioni, assolvono validamente e lecitamente tutti i penitenti da ogni peccato e censura benché riservati e notori, anche se vi è presente un sacerdote approvato (can. 882).

Il pericolo di morte può provenire da malattia o da qualsiasi causa esterna. Questa facoltà è concessa ad ogni sacerdote anche irregolare, censurato, degradato, eretico o scismatico (can. 2261 § 3). Una eccezione vien fatta per l'assoluzione del complice, che, benché sia valida, tuttavia lecitamente non può darsi fuori del caso di necessità. Tale caso si ha quando non vi è altro sacerdote disponibile o, benché vi sia, non possa ascoltare le confessioni senza infamia o scandalo, oppure il penitente ricusi di confessarsi (can. 884).

559. - II. *I sacerdoti naviganti* possono ascoltare le confessioni di coloro che navigano, purché siano stati facoltizzati o dal proprio Ordinario o dall'Ordinario del porto di partenza o di qualsiasi porto in cui la nave fa scalo. Durante la sosta della nave in qualche porto, possono ascoltare le confessioni sia dei fedeli che per qualsiasi motivo accedono alla nave, sia dei fedeli che incontrano a terra quando vi scendono di passaggio e possono assolverli anche dai casi riservati all'Ordinario del luogo (can. 883).

Tale facoltà comincia con l'inizio della navigazione e termina alla sua fine; per conseguenza essa spira quando il sacerdote ha lasciato definitivamente la nave, benché continui il viaggio per terra. Questa facoltà si può esercitare anche a terra, quando il sacerdote vi sosta uno o due giorni, e poi riprende il viaggio sia pure su altra nave; ma non si può farne uso se la permanenza oltrepassa i tre giorni ed è facile ricorrere all'Ordinario del luogo (AAS., XVI, 1923, pag. 114). Le stesse facoltà sono in vigore anche per i viaggi aerei (cfr. AAS., XL, 1948, pag. 17). Per la facoltà dei Cappellani di navi, cfr. App. II, 9 ss.

560. - III. **Per le confessioni delle religiose** si richiede una delegazione speciale, la quale viene conferita dall'Ordinario del luogo in cui si trova la casa religiosa.

Per religiose s'intendono quelle che hanno emesso voti semplici o solenni in qualche Istituto religioso, non escluse le loro novizie (can. 566 § I). Ciò che si dice delle religiose non si applica a quelle persone che giorno e notte, per qualsiasi motivo, dimorano nella casa religiosa.

I Cardinali non sono soggetti a queste disposizioni; essi, infatti, possono ricevere ovunque le confessioni dei religiosi d'ambo i sessi (can. 239 § 1, n. 1).

Avvertenze. I confessori delle religiose, aventi bisogno di speciale giurisdizione, sono: *ordinari, straordinari, designati o speciali, occasionali*.

1. Si chiama *confessore ordinario* colui che è deputato dell'Ordinario del luogo a ricevere *abitualmente* le confessioni di tutta una comunità (can. 520 § I).

a) Il confessore *ordinario* viene designato *ad triennium* ma per giusti motivi può essere confermato anche per un secondo e per un terzo triennio. Se la casa religiosa è molto numerosa, possono essere stabiliti anche più confessori (can. 520, 526).

I Vescovi hanno il diritto di prolungare fino a cinque trienni i poteri dei confessori delle religiose se vi è scarsità di sacerdoti, ma a condizione che le religiose lo accettino con uno scrutinio segreto (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963).

b) Il confessore ordinario non può essere nominato straordinario immediatamente dopo aver terminato il suo ufficio di ordinario; e, all'infuori dei casi eccettuati, non può essere nuovamente designato ordinario se non dopo un anno dal cessato ufficio (can. 524 § 2).

2. Si chiama confessore *straordinario* colui al quale, per destinazione dell'Ordinario del luogo, si devono presentare tutte le religiose quattro volte all'anno, anche solo per ricevere la benedizione (can. 521 § I).

Il confessore straordinario può essere nominato ordinario subito dopo aver terminato il suo ufficio (can. 524 § 2). Sia i confessori ordinari, sia gli straordinari vengono designati dall'Ordinario del luogo, se le case religiose sono immediatamente soggette alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo. Se invece la casa religiosa dipende immediatamente dal Superiore regolare, a questi compete il diritto di presentare i confessori, e all'Ordinario del luogo spetta il dare la giurisdizione per ascoltare le confessioni delle religiose. Ma se il Superiore regolare non presenta i confessori, lo stesso Ordinario del luogo deve supplire a tale negligenza (can. 525).

Sia i confessori ordinari che gli straordinari devono essere forniti di prudenza e si distinguano per integrità di costumi, non siano inferiori ai quarant'anni (salvo che un giusto motivo, a giudizio dell'Ordinario, non richieda altrimenti) e non esercitino sulle religiose alcuna autorità in foro esterno, né devono immischiarsi nel regime sia interno che esterno della comunità (can. 524 § I, 3).

Il confessore, sia ordinario che straordinario, può essere rimosso per qualunque grave motivo, anche se il monastero dipenda da regolari e lo stesso confessore sia regolare; né l'Ordinario è tenuto a rendere ragione del suo operato se non alla Sede Apostolica, se da essa ne venga richiesto. È suo dovere però, rendere nota la rimozione al Superiore regolare, a cui sono soggette le monache (can. 527).

3. Si chiamano confessori *designati* quelli che dall'Ordinario del luogo sono deputati a ricevere le confessioni delle religiose che in circostanze speciali richiedono la loro opera (can. 521 § 2).

Se una religiosa richiede uno di questi confessori, la Superiora non deve investigare il motivo della richiesta, né direttamente né indirettamente, né per sé né per mezzo di altri, come pure non può opporsi alla richiesta o in qualche modo aversela a male (can. 521 § 3)·

4. Il confessore *speciale* è colui che viene deputato dall'Ordinario del luogo a ricevere le confessioni di una religiosa che l'abbia chiesto come suo confessore o guida spirituale (can. 520 § 2).

A norma dello stesso canone, l'Ordinario deve vigilare affinché da una tale concessione non derivino abusi; se si verificheranno, li elimini con prudenza e cautela, salva sempre la libertà della coscienza (can. 520 § 2). La S. Congr. dei Religiosi il 22 aprile 1917 ha dichiarato che tale confessore non deve essere concesso per un tempo determinato, ma finché dura la necessità o l'utilità della religiosa che lo ha domandato (AAS., IX, p. 276). La stessa S. Congr. ha inoltre dichiarato che a tale ufficio può essere designato anche il confessore ordinario che ha finito il suo triennio (22 aprile 1917).

5. Si chiama confessore *occasionale* colui che munito anche solo della giurisdizione per le confessioni delle donne, assolve validamente e lecitamente sia le religiose che gli si presentano nella chiesa o nell'oratorio pubblico o semipubblico, sia le religiose gravemente inferme (can. 522-523).

Nei canoni 522 e 523, il Codice contempla due casi distinti in cui le religiose possono servirsi di un confessore occasionale: a) il caso della *tranquillità della propria coscienza* (can. 522); b) il caso della *grave infermità* anche senza il pericolo di morte. In questo secondo caso, la religiosa può servirsi del confessore occasionale quante volte vuole durante tutta l'infermità. Nel primo e nel secondo caso la Superiora non può mostrarsi scontenta, né lo può impedire direttamente o indirettamente, e neppure la religiosa è tenuta a rendere conto di questo alla Superiora (can. 523).

Nel primo caso la religiosa può servirsi del confessore occasionale sia *chiamandolo* al luogo legittimamente destinato per le confessioni delle donne o delle religiose, sia presentandosi al confessore che si trova già in confessionale (P.C.C., 28 dicembre 1927; AAS., XX, pag. 61).

Da notare ancora, che *la tranquillità della propria coscienza* non è richiesta per la validità della confessione, ma solo per la liceità (cfr. Creusen, in: *Nouvelle Revue Théologique*, 1921, pp. 58 ss.). Se la religiosa senza motivo sufficiente cerca il confessore occasionale, questi deve ammonirla che si conformi alla disciplina comune.

La Confessione è valida e lecita purché venga fatta in chiesa o in un oratorio anche semipubblico, o in luogo legittimamente destinato pel ricevere le confessioni delle donne (P.C.C., 24 aprile 1920; AAS., XII, pago 575). Parimenti è valida e lecita la confessione delle religiose, anche quando è fatta in luogo *occasionalmente designato o eretto* a norma del can. 910, § I; (P.C.C., 12 febbraio 1935; AAS., XXVII, pag. 92).

§ 4. LA GIURISDIZIONE SUPPLITA (SUPPLET ECCLESIA)

561. - La giurisdizione supplita è quella giurisdizione che la Chiesa, in via straordinaria e per il bene comune, conferisce ogni qualvolta si pone un atto che di per sé sarebbe invalido.

La Chiesa supplisce la giurisdizione: a) nell'errore comune; b) nel dubbio positivo e probabile di diritto o di fatto (can. 209).

1. *L'errore comune* si ha, quando nel luogo e nel tempo in cui si esercita la giurisdizione, si pone un atto pubblico, che per sua natura può indurre in errore non solo una o due persone, ma tutti i fedeli, i quali potrebbero credere alla giurisdizione che uno non ha.

Un sacerdote, p. es., al mattino, durante la Messa, per non esser disturbato va a recitare il suo Breviario nel confessionale; i fedeli, sapendolo sacerdote e vedendolo in confessionale, possono benissimo credere che egli abbia la giurisdizione per confessare: ecco l'errore comune.

Pecca gravemente ed incorre nella sospensione il sacerdote che fuori ciel caso di necessità assolve senza la debita giurisdizione (cfr. can. 2366; Génicot-Salsmans, II, 331).

2. *Il dubbio positivo e probabile di diritto o di fatto* (cfr. nn. 73, 74) si ha quando uno ha buone ragioni per credere di esser munito di giurisdizione e tuttavia ne dubita. Il confessore, nel dubbio di diritto può certamente servirsi di questa autorizzazione suppletiva della Chiesa e senz'altro assolvere; nel dubbio di fatto, se ha una ragione probabile per dire che è munito di giurisdizione, può validamente e lecitamente assolvere.

Nel dubbio negativo, regolarmente non può assolvere, per non esporre il sacramento al pericolo di nullità; tuttavia, in grave necessità, può assolvere condizionatamente.

B) LIMITAZIONE DELLA GIURISDIZIONE, OSSIA LA RISERVA DEI CASI.

562. - 1. La riserva dei casi è la limitazione della giurisdizione fatta per alcuni peccati dal giudice superiore all'inferiore (cfr. can. 893).

I casi riservati si distinguono:

a) *in papali* e *non papali*: i primi sono riservati in tutta la Chiesa alla S. Sede o agli Ordinari; gli altri sono quei casi che riserva a sé l'Ordinario del luogo nel proprio territorio, oppure il Superiore generale di una religione clericale esente per i propri sudditi;

b) *in riservati per sé o per una censura annessa.*

I casi non papali ordinariamente vengono riservati senza censura, mentre *i casi papali* vengono riservati *con* la censura e *per* la censura; l'unico peccato papale riservato *per se stesso* è la falsa denunzia con cui un sacerdote innocente viene accusato del delitto di sollecitazione presso giudici ecclesiastici (can. 894).

I casi da riservarsi siano pochi, cioè, tre o al massimo quattro, e siano scelti tra i peccati più gravi e atroci, esterni e specificamente determinati; la riserva, inoltre, non resti in vigore oltre il tempo necessario per estirpare qualche vizio pubblico ed inveterato o per riformare la disciplina ecclesiastica in decadenza (can. 897).

563. - II. **L'autore della riserva**. Può riservare i casi colui che ha la facoltà ordinaria di concedere la giurisdizione per ascoltare le confessioni e di comminare censure; fanno eccezione il Vicario Capitolare ed il Vicario Generale senza un mandato speciale (can. 896). Può ancora riservare i casi limitatamente ai propri sudditi il Superiore generale di una religione clericale esente e, nel Monastero *sui iuris*, l'Abate col proprio consiglio (can. 896).

564. - III. **Il soggetto immediato della riserva** è il confessore la cui giurisdizione viene limitata; *il soggetto mediato* è il penitente.

I pellegrini ed i vaghi soggiacciono alla riserva stabilita nel luogo ove si confessano (cfr. can. 881 § I; P.C.C., 24 novembre 1920 in AAS., XII, pag. 575).

I Religiosi esenti devono sottostare anche alla riserva dell'Ordinario quando si confessano da un sacerdote da lui approvato; in questo caso, però, non sono sottoposti alla riserva stabilita dal proprio Superiore (cfr. can. 519). Se invece vengono assolti in forza della giurisdizione concessa dal Superiore regolare, devono sottostare alla giurisdizione di questi, e non a quella dell'Ordinario del luogo (Aertnys-Damen, II, 388, III, 3).

Tutte le religiose, anche esenti, soggiacciono alla riserva dell'Ordinario del luogo (can. 876 § I e 2).

565. - IV. **Condizioni per incorrere nei casi riservati**: I) si deve aver commesso *un peccato formale e completo* nella sua specie; 2) non basta che sia stato solo attentato, ma deve essere *compiuto esternamente*; 3) *deve essere grave* tanto in rapporto all'atto esterno che all'atto interno; 4) deve essere *certamente riservato*, si da escludere ogni dubbio, sia di diritto che di fatto, sulla riserva.

Se vi è un dubbio sopra una di queste tre condizioni, il confessore può senz'altro assolvere dal peccato riservato, nel caso poi che il confessore, per un errore di giudizio; assolvesse indebitamente, la Chiesa intende supplire.

L'ignoranza di fatto scusa dall'incorrere nella riserva. *L'ignoranza di diritto*, scusa dall'incorrere nella riserva quando il peccato è riservato *per la censura annessa*, poiché l'ignoranza che scusa dalla censura, scusa anche dalla riserva (cfr. can. 2229 § 3, n. I); ma, secondo la sentenza più probabile, non scusa quando il peccato è riservato *ratione sui*. Interrogata, infatti, la P.C.C. se a norma del can. 893, § I e 2, il pellegrino sia vincolato dai casi riservati nel luogo in cui dimora, ha risposto affermativamente (cfr. AAS. XII, pag, 575).

566. – V. **Ogni riserva cessa**: I) se si confessano malati che non possono uscire di casa, oppure sposi in vista del matrimonio; 2) ogni qualvolta il legittimo

Superiore avrà negato la facoltà di assolvere che fu domandata per qualche caso determinato, oppure quando, secondo il prudente giudizio del confessore, non si può domandare dal legittimo Superiore la facoltà di assolvere senza grave incomodo del penitente o senza il pericolo di violazione del sigillo sacramentale; 3) fuori del territorio del riservante, ancorché il penitente sia partito solo con lo scopo di ricevere l'assoluzione (can. 900); 4) in pericolo di morte (can. 882).

In questi casi la riserva cessa anche se si tratta di casi riservati sia al Papa, sia agli Ordinari. Ma questa norma si applica solo ai peccati riservati *ratione sui*, e non *ratione censurae* (P.C.C. 10 novembre 1925; AAS. XVIII, pag. 583).

567. - VI. **L'assoluzione dei peccati riservati** può essere concessa: I) *Per potestà ordinaria*: a) da colui che ha riservato il caso; b) dal suo successore; c) dal suo Superiore purché sia tale per pieno diritto.

I Cardinali per potestà ordinaria possono assolvere tutti i penitenti da qualunque peccato o censura, purché non si tratti di censure riservate *specialissimo modo* al Sommo Pontefice e di quelle annesse alla rivelazione del segreto del S. Ufficio (can. 239 § I, n. I). Il Canonico penitenziere, anche di una chiesa collegiata, ha la potestà ordinaria di assolvere dai casi e dalla censure riservate all'Ordinario, anche gli estranei nella diocesi ed i diocesani fuori diocesi; ma questa potestà non può essere delegata (can. 401 § 1). Egli può assolvere non solo dai casi papali riservati all'Ordinario, ma anche dai peccati e dalle censure episcopali.

2. *Per potestà delegata* possono assolvere tutti coloro che hanno ottenuto la facoltà *a jure* o *ab homine.*

In pericolo di morte, tutti i sacerdoti anche non approvati per le confessioni, validamente e lecitamente possono assolvere qualsiasi penitente (solo nel foro interno) da ogni peccato o censura, benché riservate e notorie, anche se è presente un sacerdote approvato (can. 882; AAS., XX, pag. 61).

Fuori del pericolo di morte, possono assolvere: *i parroci*, durante il tempo utile a soddisfare il precetto pasquale; *i missionari*, durante il tempo delle missioni. Questa facoltà inoltre, abitualmente, venga data almeno ai Vicari foranei, con annessa facoltà di suddelegare volta per volta specialmente per i luoghi molto lontani dalla sede vescovile, i confessori del proprio distretto che a lui ricorrono per qualche determinato caso (can. 899 § 2).

Nei casi urgenti (quando il peccato è riservato *ratione censurae*), qualunque confessore può assolvere da ogni censura anche papale ingiungendo l'onere di ricorrere entro il mese sotto pena della ricaduta (nella censura), almeno per lettera o tramite il confessore, se ciò può farsi senza grave incomodo e tacendo il nome del penitente, alla S. Penitenzieria o al Vescovo o ad altro Superiore munito di facoltà, e di attenersi alle sue disposizioni (can. 2254 § I).

I Vescovi possono concedere ai Confessori di assolvere in casi singoli, qualsiasi fedele da tutti i peccati riservati, eccettuato il peccato di falsa delazione, con la quale un sacerdote innocente viene accusato di sollecitazione presso il giudice ecclesiastico (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963, n. 13).

C) ABUSI NELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE.

568. - Tre specie di abusi possono verificarsi in confessione: a) l'investigazione del nome del complice; 11) l'assoluzione del complice nel peccato turpe; c) la sollecitazione.

§ 1. L'INVESTIGAZIONE DEL NOME DEL COMPLICE.

Il confessore si guardi dal ricercare il nome del complice ... (can. 888 § 2).

Commette un grave peccato il confessore quando senza sufficiente motivo o domanda o si informa su circostanze che gli permettono di conoscere il nome del complice (investigazione formale). È permesso, invece, anzi è un dovere l'investigazione di quelle circostanze prossime, che sono necessarie all'integrità della confessione o per la conveniente direzione del penitente, anche se attraverso tali circostanze si può venire a conoscenza del nome del complice (investigazione materiale).

Nell'interesse del bene comune, il confessore può esigere, anche sotto pena di negare l'assoluzione, che il penitente denunzi il complice all'autorità competente.

§ 2. ASSOLUZIONE DEL COMPLICE NEL PECCATO TURPE.

569. - L'assoluzione del complice nel peccato turpe fuori del pericolo di morte è invalida. In pericolo di morte, fuori del caso di necessità, è illecita da parte del confessore, a norma delle Costituzioni Apostoliche e specialmente della Costituzione di Benedetto XIV «*Sacramentum Poenitentiae*» del 1° giugno 1741 (can 884).

1. *Il complice* può essere qualunque persona dell'uno o dell'altro sesso, adulto o anche fanciullo (però con uso di ragione) che ha commesso col confessore in qualunque tempo un peccato formale, grave e certo contro la castità, anche non consumato.

Il caso si verifica anche quando i due sono ancora fanciulli al momento del peccato e l'attuale confessore in quel tempo ancora non pensava che un giorno sarebbe diventato sacerdote.

Affinché si incorra nella complicità è necessario:

a) Che si tratti di un peccato contro il sesto Comandamento di Dio.

I peccati contro le altre virtù non sono sufficienti a costituire il delitto di complicità. Non è necessario, però, che il peccato sia consumato, bastano i toccamenti, gli sguardi e le conversazioni impure (S. Uff. 18 maggio 1873).

b) Il peccato deve essere esterno, dall'una e dall'altra parte, e, come tale, grave.

Non è sufficiente il peccato di desiderio, di affetto o di cattivi pensieri. Non vi è complicità se l'uomo o la donna con i quali pecca il sacerdote esternamente resistono benché internamente acconsentano.

c) Deve essere gravemente colpevole da parte di ambedue i complici.

Non esiste il delitto se una delle due parti resiste o non vi presta il consenso; se il peccato viene commesso con un pazzo, addormentato, ubriaco o con un bambino che non sa che simili azioni sono peccati; se si ignora la gravità del peccato, oppure ad essa in buona fede non si bada.

d) L'una e l'altra parte deve partecipare allo stesso peccato.

Questa mutua partecipazione è facilmente constatabile se gli atti sono in sé libidinosi, sia consumati sia non consumati, sia che una sola parte sia attiva, sia che una sia attiva e l'altra passiva, ecc.

570. - II. *Limitazione della giurisdizione.* 1. *Fuori del pericolo di morte*, l'assoluzione del peccato di complicità, data dal sacerdote complice, è invalida.

Probabilmente, vale l'assoluzione degli altri peccati, e il peccato di complicità viene *indirettamente* rimesso, se il complice in buona fede li confessa al sacerdote complice. È valida anche l'assoluzione data al penitente complice, il quale in buona fede tace il peccato di complicità, che, però, viene indirettamente rimesso.

Quando il peccato di complicità è già stato una volta assolto direttamente da un altro confessore, probabilmente, il sacerdote complice può assolvere nuovamente quel peccato, qualora gli venga accusato. Tuttavia fuori del caso di necessità, sia il sacerdote che il complice sono tenuti ad evitare una simile confessione.

2. *In pericolo di morte* è illecita l'assoluzione del complice fuori del caso di necessità.

L'assoluzione è lecita in alcuni casi eccezionali, cioè: a) Se non si trova o non può chiamarsi un altro sacerdote anche non approvato per le confessioni.

b) Se il penitente ricusa di confessarsi da altri. Ma il sacerdote complice non deve esser lui la causa per cui il penitente ricusi di confessarsi da altri; in questo caso la confessione benché valida, sarebbe gravemente peccaminosa.

c) Se un altro sacerdote ricusa di ascoltare la confessione del moribondo.

d) Se un altro sacerdote non può chiamarsi senza infamia o scandalo del sacerdote complice. In questo caso, il sacerdote complice è tenuto a rimuovere questo pericolo, p. es., allontanandosi dal luogo.

571. - III. **Le pene**. Il sacerdote che assolve o finge di assolvere il complice nel peccato turpe, incorre, *ipso facto*, nella scomunica riservata *in modo specialissimo* alla Sede Apostolica.

Incorre nella medesima pena anche se assolve il complice in punto di morte e vi è presente un altro sacerdote, sia pure non approvato per le confessioni, che senza grave scandalo possa

confessare il moribondo, salvo sempre il caso che questi non voglia confessarsi da altri (can. 2367 § I).

Non incorre nella scomunica: a) il confessore il quale ascolta la confessione del suo complice, però non assolve e non finge di assolvere; b) il confessore che assolve o finge di assolvere il complice il quale non accusa il peccato di complicità né a ciò fu indotto direttamente o indirettamente dal confessore. Indurre *direttamente* il proprio complice a tacere il peccato è quando positivamente ed esplicitamente lo si avverte di tacere il peccato di complicità; *indirettamente*, quando il confessore cerca di persuadere il penitente che l'azione cattiva commessa o da commettersi con lui non è peccato, oppure non è peccato grave (cfr. S. Uff. 16 novembre 1934 in AAS., XXVI, pag. 634); c) il confessore che assolve per ignoranza, purché questa non sia né crassa, né affettata, né supina, sia che l'ignoranza riguardi la legge, sia che riguardi la pena (cfr. can. 2229 §3, n. I; 2202 § 3); d) è scusato riai peccato e dalla pena il confessore che dubita che quel determinato penitente sia il suo complice e non può accertarsene senza infamia propria; e) sembra che debba rispondersi anche affermativamente al quesito se è scusato dal peccato e dalla pena il confessore il quale assolve il complice che non trova e non potrà trovare per molto tempo un altro confessore; anzi, come notano i moralisti, in questo caso l'assoluzione è *diretta*, nello stesso peccato di complicità, come in pericolo di morte (cfr. Jorio, *Theol. Mor.* v. III, n. 612.)

In caso di ricorso alla S. Penitenzieria per l'assoluzione dalla censura, il sacerdote colpevole deve specificare quante volte abbia tentato di assolvere il complice dopo l'ultima assoluzione ottenuta. Deve anche riferire se nel passato sia già stato assolto o no da questa censura. Se dopo l'ultima assoluzione il sacerdote recidivo commise ancora altre volte il delitto, Roma esige che egli dimetta il suo ufficio di confessore (S. Pen. Ap. 5 marzo 1925). Se non può dimettersi, deve chiedere fin dalla. prima petizione al S. Tribunale che non gli imponga le dimissioni dall'ufficio almeno subito, indicando con esattezza i motivi (cfr. Formulario per la domanda, n. I).

§ 3 - LA SOLLECITAZIONE IN CONFESSIONE

572. - **La Legge**. Affinché il sacramento della Penitenza non sia convertito in mezzo di perdizione anziché di salvezza per le anime, il Codice di Diritto Canonico vuole che, in conformità delle Costituzioni Apostoliche e segnatamente della Costituzione di Benedetto XIV «Sacramentum Poenitentiae» I giugno 1741, il penitente sia obbligato a denunziare entro un mese il sacerdote reo del delitto di sollecitazione al proprio Ordinario o alla S. Congregazione del S. Ufficio; ed il confessore debba, con grave onere della sua coscienza, avvertire il penitente di tale dovere (can. 904).

1. **Il delitto di sollecitazione** consiste nella provocazione del penitente a cose turpi fatta, in speciali circostanze, dal sacerdote confessore.

Questa provocazione può essere fatta a parole, a segni, con toccamenti, con uno scritto da leggersi immediatamente dopo la confessione, ecc. Essa può essere esplicita o implicita.

È sollecitazione implicita, il dire al penitente: dove abiti? aspettami a casa, vienimi a trovare, ecc., se queste frasi sono proferite con l'animo di sollecitare.

È sollecitazione esplicita il trattenere temerariamente il penitente durante la confessione su discorsi e cose disoneste. Le cose disoneste sono quelle che riguardano il VI Comandamento di Dio. Poco importa che il penitente sia uomo o donna, pubere o impubere, che sia sollecitato direttamente o mediante una terza persona, che il penitente sia tentato di commettere un peccato col confessore, con un'altra persona o da solo, che il peccato sia commesso subito o in un secondo tempo.

Il peccato deve essere grave oggettivamente e soggettivamente. Non è necessario che quanto avviene in confessione sia oggettivamente colpa grave; basta una cosa semplice, indifferente, o anche buona, ma che provenga da una intenzione gravemente colpevole e che questa intenzione appaia all'esterno. *Gli atti leggermente peccaminosi* non costituiscono il delitto di sollecitazione. Ma praticamente, quando si tratta di materia turpe, difficilmente si possono verificare atti leggermente peccaminosi. Tuttavia anche questi atti, p. es., i discorsi, possono diventare *gravi*, se si fanno con l'animo di provocare il penitente al peccato grave.

573. **Le circostanze del delitto**. La sollecitazione deve avvenire:

1. *Nell'atto della confessione sacramentale*.

Quindi, da quando il penitente incomincia a confessarsi fino alla benedizione finale, anche se non viene assolto.

2. *Immediatamente prima o dopo.*

Quando, cioè tra la confessione e la sollecitazione non intercorre spazio di tempo, oppure si frappone un'azione che si commette con la sollecitazione.

3. *In occasione della confessione.*

Quando o il confessore chiamato dal penitente che desidera confessarsi lo sollecita e dopo lo distoglie dal proposito di confessarsi, oppure quando il confessore finge di confessarlo per sollecitarlo. Non vi è obbligo di denunzia quando un sacerdote sollecita una persona che fuori di confessione, lo prega di volerla confessare nei giorni seguenti (non subito), né quando il confessore si serve di quanto ha udito in confessione per sollecitare il penitente in un secondo tempo lontano dalla confessione, senza che in confessionale, in alcun modo, abbia fatto intendere la cattiva intenzione.

4. *Col pretesto della confessione*.

Il pretesto della confessione si verifica quando il sacerdote *fintamente* propone al penitente di confessarsi per sollecitarlo. Non vi è sollecitazione, quando, senza accordo precedente, una persona fa venire un sacerdote col pretesto di confessarsi, mentre di fatto vuol solo sedurlo; così pure quando la persona già in precedenza era preparata a peccare e il sacerdote in presenza di altri mette avanti la confessione quale motivo della sua visita (Jone, *Comp. di Teol. Mor*. 603).

5. *Nel confessionale o in altro luogo destinato ad udire le confessioni*.

E ciò anche fuori dell'occasione della confessione, simulando ivi la confessione. È necessario, dunque, il confessionale o altro luogo stabilito o scelto dal penitente per confessarsi, anche p. es. la stanza dell'ammalato. Occorre poi una simulazione della confessione, la quale avviene quando il penitente si pone in positura di penitente ed il confessore in positura di confessore. Se manca questa simulazione non vi è l'obbligo della denunzia (Cappello, *De Poen.* 443, 5).

574. III. **Malizia della sollecitazione**.

La sollecitazione è un peccato gravissimo, sia di lussuria, sia di sacrilegio, sia di scandalo.

IV. **Obbligo della denunzia**. 1. Ogni sacerdote colpevole di sollecitazione deve essere denunziato.

Anche se il sacerdote non ha più la giurisdizione per confessare; anche se il penitente ha sollecitato per primo ed il sacerdote ha acconsentito, purché il consenso sia stato manifestato esternamente; anche se il fatto è stato compiuto da molto tempo ed è rimasto segreto; anche se il penitente in quel momento non ha rimarcato la sollecitazione e se il sacerdote subito dopo l'inizio della sollecitazione ha cessato ed ha detestato sinceramente la sua azione. Deve essere denunziato anche il sacerdote che si è emendato; probabilmente si potrà eccettuare il caso rarissimo di una evidentissima emendazione e di una manifesta inutilità della denunzia (cfr. Matt, da Coronata, *De Sacramentis*, I, 449).

2. L'obbligo della denunzia ricade sulla persona sollecitata; le altre persone non vi sono obbligate, ma possono citarsi come testimoni.

La persona sollecitata deve denunziare anche quando già un altro ha fatto la denuncia, oppure la sollecitazione è stata scambievole, oppure il penitente ha acconsentito alla sollecitazione, L'obbligo è *personale*, perciò la persona sollecitata deve denunziare personalmente. Tutti gli altri, anche se sono impuberi, purché siano venuti a conoscenza del delitto (non però da un segreto di consiglio), sono obbligati a denunziare, benché giuridicamente non possano provare il delitto (Arregui, 654).

Il penitente deve denunziare il confessore sollecitante, anche quando è venuto a conoscenza di questo dovere solo in età avanzata. Il sacerdote non è tenuto a denunziare se stesso, ma nel caso che umilmente lo faccia, viene trattato con più indulgenza. Se il sacerdote ha acconsentito alla sollecitazione dietro un timore grave, p. es., una donna in confessionale lo sollecita minacciandogli accuse calunniose presso i Superiori se non acconsente, in questo caso, probabilmente, non vi è l'obbligo della denunzia (Matt. a Coronata, l. c., 451).

3. *La denunzia obbliga «sub gravi»* e deve esser fatta entro un mese dalla conoscenza dell'obbligo.

Il confessore, perciò, deve avvertire il penitente di quest'obbligo sia per legge positiva, se si verificano tutte le circostanze del delitto sopra descritte (n. 573), sia per legge naturale, se dalla mancata denunzia ne deriva un grave danno al bene comune.

In caso di mancata denunzia il penitente incorre nella scomunica *nemini reservata* (can. 2368 § 2).

4. La denunzia deve farsi in forma giudiziaria al S. Ufficio o all'Ordinario del luogo.

I Superiori di Ordini esenti non possono ricevere simili denunzie (can. 501 § 2). Non sono sufficienti le lettere private, né le anonime (can. 1942 § 2). La denunzia o si faccia a voce davanti al Vescovo, presente il notaio, emesso il giuramento con firma e domicilio del denunziante; oppure a viva voce davanti al Confessore o ad altro ecclesiastico deputato dal Vescovo; oppure al S. Ufficio senza intervento del notaio. Se la denunzia è fatta all'Ordinario, questi è tenuto a trasmettere al S. Ufficio il documento autentico della denunzia.

5. La denunzia, se si fa per lettera, si faccia possibilmente in due volte, per misura prudenziale. Nella prima lettera si esponga solo il delitto da denunziare con tutte le sue circostanze, tacendo il nome del colpevole, il quale sarà trasmesso con una seconda lettera.

Se il denunziante ignora il nome del confessore sollecitante, descriva la sua persona con tutte le sue caratteristiche onde poterlo facilmente riconoscere. Il denunziante apponga alla denunzia il suo nome e domicilio. Il confessore è degno di encomio se avrà prestata la sua opera per aiutare il penitente a fare la denunzia.

575. - V. **Le cause scusanti dalla denunzia**. I. Scusa dalla denunzia l'impossibilità di farla, p. es. se la persona sollecitata non può andare dal Vescovo personalmente, né gli può scrivere perché non sa scrivere; purché neppure il confessore si voglia assumere l'onere di ricevere la denunzia.

Il confessore non è obbligato ad assumere su di sé l'onere di denunziare in luogo del penitente, se non nel caso rarissimo in cui non vi sia altro mezzo per evitare un grave danno pubblico. Se il confessore rifiuta di denunziare, probabilmente il penitente non è obbligato ad andare da un altro confessore, poiché anche questo secondo può rifiutare.

2. Il timore fondato di un grave danno nei beni della vita o della fortuna che dalla denunzia potrebbe venire al denunziante o ai suoi consanguinei ed affini.

3. Se la persona sollecitata è consanguinea o affine al sollecitato, oppure è un insigne benefattore da cui il sollecitato riceve un necessario sussidio che perderebbe con la denunzia.

Il denunziante non è obbligato neppure a denunziare un sacerdote a lui legato da intima amicizia, per il grave danno che ne potrebbe soffrire. Ma se si verifica un grave scandalo oppure un grave danno comune, l'incomodo privato non è un motivo sufficiente che scusa.

576. - VI. **Le pene**. Per la sollecitazione sono stabilite pene gravissime *ferendae sententiae* (can. 2368 § I):

1. Il reo del delitto di sollecitazione sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascoltare le confessioni e, secondo la gravità del delitto, sia dichiarato inabile ad ascoltare le stesse confessioni, venga privato di tutti i benefici, dignità, voce

attiva e passiva e sia dichiarato inabile a queste cose, e nei casi più gravi sia anche sottoposto alla degradazione.

2. Chi entro un mese non ha denunziato il sacerdote dal quale è stato sollecitato, incorre nella scomunica l. s. «nemini riservata», dalla quale non può essere assolto se non dopo che avrà soddisfatto al suo dovere o avrà seriamente promesso di soddisfare (can. 2368 § 2).

3. Colui che falsamente denunzia il sacerdote di sollecitazione incorre nella scomunica riservata «speciali modo» alla S. Sede, dalla quale non può essere assolto se non avrà formalmente ritrattato la denunzia ed avrà riparato i danni sopravvenuti; gli si deve imporre, inoltre, una grave e lunga penitenza (can. 2363).

La falsa denunzia inoltre è l'unico peccato riservato «ratione sui» alla Sede Apostolica (can. 894)·

La falsa denunzia in quanto peccato, rimane riservata ancorché il confessore possa assolvere dalle censure riservate «speciali modo» alla Sede Apostolica o anche se il penitente per ignoranza non contrasse la censura (cfr. n. 778).

NOTA. - In materia di tanta importanza è bene aver presente ciò che stabilisce l'Istruzione della S. C. del S. Ufficio del 16 maggio 1943 sulla condotta del Confessore riguardo al sesto Precetto del Decalogo (cfr. n. 242).

Articolo II

I doveri del Ministro

577. - Il Ministro del sacramento della Penitenza nell'atto della sacramentale confessione compie l'ufficio di *dottore*, di *medico*, di *giudice* ed è costituito da Dio nello stesso tempo ministro di giustizia e di misericordia per tutelare l'onore divino (can. 888 § I). Per questo è tenuto: a) *come dottore* ad istruire; b) *come medico* a suggerire i rimedi opportuni per emendazione della vita; c) *come giudice* a conoscere ed a giudicare lo stato di coscienza del penitente per dare o negare l'assoluzione ed imporre salutari penitenze. È tenuto, infine, a riparare eventuali errori commessi e ad osservare il sigillo sacramentale.

§ 1. L'ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE

DELLE COGNIZIONI NECESSARIE

Il confessore è obbligato, sotto colpa grave, a possedere la scienza necessaria per adempiere bene il suo ministero.

È tenuto, perciò, a studiare la Teologia Morale onde acquistare e conservare almeno quella scienza mediocre indispensabile a tanto dovere. Non in tutti i confessori è richiesta la medesima scienza, ma essa può essere maggiore o minore secondo la diversità dei luoghi e delle persone. Un confessore ignorante evidentemente si espone al pericolo di sbagliare, con grave ingiuria del sacramento e danno delle anime. Per cui S. Alfonso non esita ad affermare che «è in stato di dannazione un confessore che senza la sufficiente scienza si espone a sentir le confessioni» (*Pratica del Confessore per bene esercitare il suo ministero*, ed. 1948, n, 18).

Gli Ordinari dei luoghi ed i Superiori religiosi non concedano la giurisdizione o la licenza se non a coloro che mediante un esame siano stati trovati idonei, salvo che si tratti di un sacerdote la cui scienza teologica è nota per altre vie. Che se dopo aver concessa la giurisdizione sorgesse ancora qualche dubbio prudente circa l'idoneità del sacerdote già approvato, il Superiore può sottoporlo ad un nuovo esame, anche se si tratta di un parroco o di un canonico penitenziere (can. 877).

Il sacerdote che confessa, sapendo di mancare delle cognizioni indispensabili, commette peccato grave.

§ 2. IL LUOGO, IL TEMPO E L'ABITO

PRESCRITTI PER ASCOLTARE LE CONFESSIONI

578. - I. **Il luogo** proprio per ricevere le confessioni è la chiesa, o l'oratorio pubblico e semipubblico (can. 908).

a) Le confessioni *degli uomini* possono essere ricevute anche nelle case private (can. 910, § 2). Quando le confessioni degli uomini vengono ricevute in chiesa o in un oratorio pubblico, *per sé*, devono essere ascoltate nel confessionale, il quale può essere anche distinto da quello delle donne e può consistere in una sedia con un genuflessorio. Qualunque giusta causa, però, scusa da questa prescrizione (cfr. P.C.C., 24 novembre 1920; Matt. a Coronata, *Interpretatio authentica* C.I.C. can. 909).

b) Le confessioni *delle donne* si devono ricevere nel confessionale, il quale deve essere collocato in luogo aperto e munito di grata, fissa e leggermente perforata posta tra il penitente e il confessore, salvo che una malattia o altra, grave infermità scusi, usando però tutte le cautele prescritte dall'Ordinario (can. 909, 910 § I).

c) Presso molte case *di Religiose* soggette alla clausura papale, la sede del confessionale si trova in una stanza decente nei pressi del parlatorio; il confessore è separato dalla religiosa mediante un muro a cui è innestata la grata, la religiosa entra in confessionale dall'interno, il confessore dall'esterno (cfr. Schaefer T., *De Religiosis*, n. 176, Ed. III). La sede del confessionale per le altre Religiose non di clausura si trova, ordinariamente, nel proprio oratorio.

II. Le confessioni possono essere ricevute *in qualsiasi giorno e ora*. Per le confessioni delle donne bisogna anche attenersi alle disposizioni, se vi sono, date dall'Ordinario del luogo.

III. Il sacerdote, mentre confessa, deve essere vestito di cotta e stola, salvo privilegi o consuetudini contrarie (cfr. *Rituale Romano*, tit. I, capo unico; tit. III, c. I, n. 10; S. C. dei Riti, n. 3426, 3542, 2883, 3158).

§ 3. L'UFFICIO DI DOTTORE

579. - Il confessore deve istruire il penitente:

1. Se questi ignora *vincibilmente* quei doveri che sono necessari di necessità di mezzo per l'eterna salvezza, oppure quelle condizioni che sono richieste perché il sacramento della Penitenza sia ricevuto con frutto.

Se le cose ignorate sono richieste per necessità di precetto, non occorre che il confessore istruisca il penitente durante la confessione, ma è sufficiente che il penitente si dolga della negligenza avuta nell'impararle e che proponga di apprenderle.

2. Se l'ignoranza di queste verità è *invincibile*, il confessore deve istruire il penitente quando prevede che l'istruzione gli sarà utile, oppure il bene comune lo esige; altrimenti lo lascerà nella sua buona fede.

È perciò necessario avvertire il penitente, tutte le volte che il silenzio del confessore potrebbe prestarsi a confermarlo nella risoluzione di fare una cosa cattiva e la sua ignoranza ricade sui primi principi della legge naturale, o sopra le loro conclusioni più immediate, e sulle cose necessarie di necessità di mezzo.

3. Se il penitente, in seguito ad *ignoranza vincibile e gravemente colpevole*, giudica non esser peccato ciò che è peccato, oppure, esser peccato veniale ciò che è peccato mortale.

Il penitente deve essere istruito anche nel caso che creda esser peccato ciò che non è peccato o almeno non è peccato grave, perché una tale coscienza erronea è molto nociva.

4. Se omessa l'istruzione, il penitente resterebbe m una occasione prossima di peccato formale.

Perciò, almeno in via ordinaria, agiscono imprudentemente i confessori che non avvertono i penitenti dell'obbligo che hanno di evitare l'occasione prossima del peccato, sotto il pretesto che i penitenti ignorano questo precetto.

5. Se la loro ignoranza è contraria al bene pubblico, salvo che dall'ammonizione non debba risultarne un male pubblico più grande.

Deve essere, perciò, ammonito il parroco dell'obbligo che ha di correggere i peccatori, di non allontanare le anime dalla Comunione frequente, dallo stato religioso, ecc. Se un confessore ha serio motivo di dubitare che un sacerdote non adempia bene i suoi doveri deve interrogarlo in proposito; deve avvertire sul dovere della denunzia chi è stato sollecitato, ecc.

Se il frutto della correzione si potrà sperare in un secondo tempo, l'ammonizione potrà essere rimandata al momento in cui capiterà un'occasione più opportuna, specie quando si prevede che il penitente, ammonito severamente, si asterrebbe dal confessarsi, subendo così un danno più grave.

Nel dubbio se l'ammonizione gioverà o nuocerà al penitente, si scelga ciò che secondo Dio parrà più conveniente; ma se non si potrà conoscere quale sia il partito migliore, è meglio astenersi.

§ 4. GIUDIZIO SULLO STATO DI COSCIENZA DEL PENITENTE

580. - Il confessore è anche giudice: deve perciò, prima dell'assoluzione formarsi un giudizio sul penitente. A tale scopo è necessario notare:

1. **Nel formarsi un giudizio del penitente** il confessore deve tener conto non solo dei suoi peccati, ma ancora delle sue buone disposizioni.

a) I peccati devono esser giudicati secondo la loro gravità e la loro specie. Non è però necessario che questo giudizio sia riflesso; è sufficiente ed esiste implicitamente, quando il confessore fornito della scienza necessaria, confessa con attenzione.

b) In rapporto alle disposizioni è sufficiente, per l'assoluzione lecita, che il confessore abbia delle serie ragioni per giudicare ragionevolmènte che il penitente sia ben disposto.

La spontanea confessione, per sé sola, o con asserzione di dolore o di proposito, è un segno ordinario di disposizione, purché non osti. La presunzione in contrario si ha p. es., quando il penitente ricade sempre, senza curarsi di resistere, negli antichi peccati; quando non evita le occasioni prossime, quando non prende alcuna iniziativa per emendarsi, ecc. Ma queste esitazioni possono cessare davanti al fatto che il penitente si confessa con una contrizione più profonda dell'ordinaria, oppure è stato scosso dalla sua indifferenza per una missione o altro avvenimento, o anche perché confessa un peccato finora nascosto o è disposto ad assumersi un onere grave, p. es., una restituzione.

581. - II. **Il dovere di interrogare**. I. Il confessore è tenuto ad interrogare il penitente quando sospetta prudentemente che non dice quelle cose che o sono necessarie alla integrità della confessione o che il confessore deve sapere per compiere bene il suo ufficio.

Quest'obbligo è grave, perché trattasi di cosa grave riguardante la riverenza del sacramento e la salute spirituale del penitente; ammette però parvità di materia specialmente se uno si confessa spesso.

È un obbligo secondario, perché, serve a supplire un difetto del penitente; non obbliga per le confessioni dei sacerdoti, persone pie, religiosi sufficientemente dotti.

Le interrogazioni devono farsi con modestia e discrezione, tenendo bene in mente l'avvertimento del Codice, cioè, di non intrattenere i penitenti, specialmente giovani ed ignari di certe cose, su questioni inutili e curiose riguardanti specialmente il VI precetto del Decalogo (can. 888 § 2; cfr. anche n. 242).

2. Se vi è un dubbio circa la sincerità del penitente, si tenga in mente questo principio: «devesi credere al penitente sia che parli in suo favore, sia che parli contro di sé».

Se il confessore conosce con certezza, per propria esperienza, un peccato che il penitente nega, e sa che nega sacrilegamente, non può assolverlo perché indisposto. Se il peccato è stato conosciuto fuori confessione da una relazione fatta da altri, e il penitente tace oppure nega, probabilmente lo può assolvere, perché tra la testimonianza degli altri e quella del penitente, il confessore è tenuto a credere al penitente. Se invece il peccato è conosciuto dalla confessione del complice o di un altro, il confessore non può interrogare il penitente su quel peccato onde non violare il sigillo, ma può soltanto fare delle domande generiche, oppure interrogare su quelle cose che ordinariamente si fanno da tali persone. Ché se il penitente persiste nel negare o nascondere, il confessore assolva sotto condizione, onde evitare di servirsi illecitamente della scienza sacramentale.

§ 5. OBBLIGO DELL'ASSOLUZIONE

582. - 1. Se il confessore non può nulla eccepire sulle disposizioni del penitente, che domanda l'assoluzione, è tenuto a darla (can. 886).

Quest'obbligo per sé è *grave*; tuttavia, se uno accusa solo peccati veniali, rimandarlo qualche volta senza l'assoluzione, anche senza un giusto motivo, è peccato veniale.

In via ordinaria, ai penitenti l'assoluzione deve essere data subito; qualche volta si può *differire*, se il confessore conosce che ciò è utile o necessario al penitente.

II. L'assoluzione deve essere negata a coloro che non sono disposti.

È infedeltà amministrare il sacramento agli indegni.

III. Ordinariamente, deve essere differita l'assoluzione ai penitenti dubbiamente disposti.

Il confessore deve salvaguardare il Sacramento dal pericolo di nullità.

È detto: «ordinariamente», infatti se vi è una grave ragione, l'assoluzione può essere data sotto condizione. Gravi ragioni possono essere il pericolo di infamia per il penitente o di allontanamento dai sacramenti; è anche grave causa un altro sacramento che deve riceversi e che richiede lo stato di grazia, ecc.

Anche ad un penitente sufficientemente disposto può essere differita l'assoluzione, se il confessore lo crede opportuno ed il penitente vi acconsenta. Il confessore può farlo quando vede che dall'assoluzione differita deriva una grande utilità spirituale al penitente.

L'assoluzione può essere differita di pochi giorni, al massimo una settimana, ma non oltre, altrimenti la lunga dilazione è più di detrimento che di giovamento per il penitente.

§ 6. DOVERI VERSO GLI OCCASIONARI,

ABITUDINARI E RECIDIVI

583. - 1. **Occasionari**. 1. **Nozione**. L'occasione del peccato è qualsiasi circostanza esterna che dà all'uomo l'opportunità di peccare e lo incita al peccato.

La circostanza esterna può essere *una persona*, p. es. una donna che si ama; *una cosa*, p. es. un libro o un giornale cattivo; *un luogo*, p. es. quella determinata casa.

L'occasione può essere prossima o *remota* secondo che il pericolo di peccare è grave e probabile, oppure leggero e improbabile. L'occasione prossima si suddivide:

a) *in assoluta* o *relativa*, secondo che il pericolo è grave per tutti o solo per una determinata persona;

b) *in libera* o *necessaria*, secondo che può liberamente abbandonarsi, p. es., andare a teatro; oppure non può essere abbandonata, p. es., la detenzione con una concubina nel medesimo carcere;

c) *in continua* o *non continua*, secondo che sempre è presente p. es., la coabitazione con una concubina; oppure si presenta ad intervalli, p. es., l'osteria per colui a cui piace molto il vino.

584. - 2. **L'assoluzione degli occasionari**.

Chi con consapevolezza ricusa di abbandonare l'occasione prossima e libera di peccato, non può essere assolto.

Colui infatti che non vuole evitare l'occasione prossima e libera, mostra con evidenza che non intende lasciare il peccato, e perciò non è disposto all'assoluzione.

Colui che non abbandona quella occasione prossima volontaria, che per lui costituisce solo *un probabile pericolo* di peccare, probabilmente può essere assolto, salvo che una ragionevole causa non consigli il contrario (Cappello, *De Poenit*. 547). Chi invece si trova in un'occasione *volontaria prossima* e *moralmente certa* di peccare, se seriamente promette di abbandonare questa occasione, probabilmente può essere subito assolto (specialmente se mai ha pensato al dovere di

rimuovere l'occasione). Chi, invece, mancò più volte a questa promessa, non può essere assolto se non dopo aver abbandonata l'occasione.

Qualche volta il confessore può anche astenersi dall'avvertire il penitente del dovere di abbandonare l'occasione prossima, specialmente se prevedesse che l'ammonizione sarebbe piuttosto nociva, e d'altra parte non vi fossero ragioni impellenti che spingessero a farla. Tuttavia, in questo caso bisogna stare molto attenti e badare che non si tratti di occasioni in cui non è possibile pensare che l'uomo sia in buona fede, come p. es., se uno tiene in casa una donna sospetta o che non si tratti di occasioni dalle quali ne deriva la perversione del penitente, p. es. la frequente lettura di libri osceni; o che non vi sia lo scandalo per gli altri.

Se il confessore per tali circostanze si è astenuto di ammonire il penitente, deve tuttavia a poco a poco prepararlo ad ascoltare con frutto l'ammonizione ed a sentire il dovere di togliere l'occasione, se questa è occasione prossima (Génicot-Salsmans, II, n. 372).

b) L'occasione prossima libera deve rimuoversi fisicamente.

Per evitare una grave tentazione occorre una grazia speciale di Dio, il quale non la concede se non a coloro che si sforzano di non esporsi ai pericoli.

c) Chi versa nell'occasione prossima necessaria può essere assolto purché prometta seriamente di usare tutti i mezzi perché l'occasione da prossima diventi remota.

I rimedi per cui un'occasione da prossima diventa remota sono: la fervorosa preghiera, i Sacramenti, il rinnovo quotidiano dei propositi, ecc., uniti ad un contegno molto riservato con quella persona, evitando di trovarsi solo con essa, ecc. - Si può essere scusati dall'allontanare l'occasione solo per evitare un grave incomodo da giudicarsi dal confessore nei singoli casi.

Colui che dopo essere stato assolto molte volte, non si attiene alle promesse e ricade nel medesimo peccato per non averne allontanato l'occasione, non deve essere assolto, se non per una grave ragione, e purché si dolga e proponga seriamente di emendarsi. Molte volte, invece, la prudenza può consigliare fin dalla prima confessione, di differire l'assoluzione, qualora si preveda che ciò gioverà al penitente; ciò può verificarsi, p. es., quando si tratta di far allontanare una concubina, oppure, se è il caso di un pubblico peccatore che non può essere subito ammesso alla Comunione e facilmente può ritornare (cfr. n. 582).

585. - II. **Peccatore abitudinario** è colui che ha contratto la cattiva inclinazione a commettere sempre il medesimo peccato in forza di un cattivo abito volontariamente acquisito.

Si distingue dal recidivo per il fatto che non ha ancora confessato questa cattiva abitudine, e perciò non è ricaduto nei medesimi peccati dopo varie confessioni.

Gli abitudinari possono essere assolti ogni qualvolta si trovano veramente e sinceramente disposti ad usare quei rimedi che sono necessari a vincere la cattiva abitudine.

586. - III. **Recidivo** è colui che dopo molte confessioni cade negli stessi peccati senza fare alcuno sforzo per correggersi.

Alcuni sono recidivi per *fragilità*, se nonostante tutta la loro buona volontà, per la veemenza della tentazione, cadono nello stesso peccato; - comunemente questi si pentono sinceramente e propongono di correggersi.

Altri sono recidivi *per malizia* o *per cattiva volontà*, perché non si staccano dall'affetto perverso e perciò ricadono, - comunemente non sono disposti.

Quelli che per fragilità ricadono nello stesso o negli stessi peccati, purché sinceramente si dolgano e propongano di emendarsi, per sé si possono assolvere.

Se la disposizione è *dubbia*, e non vi è necessità di assolverli sotto condizione, per sé deve esser differita l'assoluzione, affinché, dietro un'esperienza, possa il confessore convincersi della sincera volontà del penitente.

Si deve finalmente rifiutare l'assoluzione a coloro che ricadono nel peccato perché non vogliono distaccarsi dall'affetto cattivo, non vogliono restituire, non vogliono perdonare, ecc.

§ 7. UFFICI DEL CONFESSORE DOPO LA CONFESSIONE

Dopo la confessione il confessore è tenuto anzitutto a riparare i difetti commessi in confessionale, poi a conservare il segreto.

A) **Obbligo di riparare i difetti.**

587. - 1. **La validità dell'assoluzione**. 1. Se per grave colpa del confessore la confessione è stata invalida, per dovere di giustizia il confessore è tenuto a riparare il danno che ne deriva al penitente, anche con suo grave incomodo.

2. Se l'errore è avvenuto senza colpa del confessore, questi, non è tenuto a ripararlo con suo grave incomodo, purché il penitente non versi in pericolo di morte.

Se il difetto si scopre subito dopo la confessione ed il penitente è ancora moralmente presente, può assolversi di nuovo anche senza la previa ammonizione, purché consti che sia disposto; se è molto lontano si richiami, se si può senza grave incomodo; altrimenti il confessore si accosti al penitente e l'assolva.

Se l'errore non fu riparato subito, il confessore, ricercato il penitente, lo induca a confessarsi di nuovo da lui; lo esorti a pentirsi dei peccati non solo della presente confessione, ma anche di quella passata, e lo assolva. - Se neppure questo è possibile, il confessore, ottenuta prima la licenza di parlare di cose riguardanti la precedente confessione, ammonisca il penitente dell'invalidità della medesima confessione affinché possa riparare l'errore.

Trattandosi, però, di persone che si confessano spesso, si possono anche lasciare in buona fede, poiché o i peccati precedentemente confessati e non assolti vengono rimessi indirettamente nella prossima confessione, o la grazia viene infusa nella Comunione unita all'attrizione.

588. – II. **I difetti circa l'integrità.** Se l'integrità del sacramento viene meno per una manchevolezza con o senza colpa del confessore, questi in ciascun caso non è tenuto a ripararla con suo grave incomodo.

Nel caso però che il confessore positivamente abbia mancato, insegnando al penitente, p. es., di non doversi accusare circa la specie ed il numero dei peccati, allora è tenuto alla riparazione della mancanza anche fuori della confessione, ottenuta prima la licenza del penitente per non venir meno al sigillo. - Ma praticamente, se non vi è il danno di un terzo, il confessore è tenuto solo a pentirsi dell'errore commesso, perché il penitente potrà essere istruito la prossima volta che tornerà a confessarsi.

589. – III. **Gli errori circa il dovere del penitente**. 1. Se questi errori sono dannosi sia al penitente sia ad un terzo, il confessore è tenuto per giustizia con suo grave incomodo a ripararli se provengono da una colpa grave.

2. È tenuto alla riparazione almeno per carità, ma senza grave incomodo, se senza propria colpa ha indotto in errore il penitente (cfr. n. 312).

Però colui che *colpevolmente* ha trascurato di ammonire il penitente, p. es., di restituire, è tenuto alla riparazione con incomodo maggiore di colui che senza colpa omise l'ammonizione. Anzi se l'obbligo ancora perdura, in quanto il penitente è ancora in condizione da poteri o adempiere, vi è tenuto anche con grave incomodo.

Se il danno è spirituale, il confessore è tenuto a ripararlo anche fuori di confessione, ottenutane prima la licenza e purché ciò sia possibile senza grave danno o scandalo. Se il danno del penitente o di un terzo è temporale, la riparazione può avvenire col dichiarare al penitente il suo dovere. Ciò obbliga per giustizia e con grave incomodo se il confessore per sua grave colpa ha sbagliato; ma se non vi è la colpa, il confessore è tenuto ad avvisare il penitente, però non con grave incomodo.

B) **Obbligo del sigillo sacramentale**.

590. - *Per sigillo sacramentale* si intende il dovere di mantenere il segreto su tutte quelle cose conosciute in confessione o in occasione di essa.

Esporremo: a) il soggetto; b) la materia; c) la lesione del sigillo; d) le pene contro i violatori.

a) **Il soggetto del sigillo**.

All'obbligo del sigillo, fondato sul diritto naturale e positivo divino e sancito da diritto ecclesiastico (can. 889), sono obbligati:

1. *Il confessore* (can. 889 § I).

È obbligato al sigillo qualsiasi confessore sia approvato, sia non approvato per le confessioni, anche se fosse stato scomunicato, sospeso, interdetto, deposto o degradato. Se egli viene interrogato di qualche peccato del penitente, deve rispondere, anche con giuramento se il caso lo richiede, di non saper nulla o di non aver ascoltato nulla. Venendogli domandato se ha impartito l'assoluzione, deve rispondere che ha adempiuto il suo ufficio.

Quando il confessore dopo aver confessato una persona, in chiesa viene interrogato dal sacre stano, o; se si tratta di un ammalato, che si trova in un ospedale, viene richiesto dalla suora infermiera, se deve preparare per la comunione, il confessore li invii dal penitente a domandare se desidera ricevere la comunione.

Il penitente non è tenuto a questa legge, ma per segreto naturale deve tacere su quelle cose che non possono manifestarsi senza un danno per il confessore.

2. *L'interprete* (can. 889 § 2).

Perché l'interprete sia obbligato al sigillo si richiede che venga usato nell' atto della confessione (Cappello, *De Poenit*. 596).

3. *Tutti coloro ai quali in qualunque modo è giunta notizia della confessione* (can. 889 § 2).

In questa categoria rientrano: I) il Superiore a cui è stata domandata la facoltà di assolvere da un caso riservato o al quale il penitente è ricorso dopo l'assoluzione della censura.

2) Colui che ha ascoltato qualche cosa appartenente alla materia del sigillo da quelli che erano obbligati a mantenerlo ed imprudentemente lo hanno rivelato.

3) Chi o apposta o per caso ha udito i peccati del penitente mentre questi si confessava. Ma se il penitente, accorgendosi di essere ascoltato da estranei perché parla a voce troppo alta, continua a parlare a voce alta, chi ascolta, in questo caso non è tenuto al sigillo, perché il penitente, confessandosi in questo modo, dimostra evidentemente di voler rinunziare al proprio diritto di non far sapere quello che dice al confessore (Cappello, *l. c.*, 596, 4).

4) Colui che, richiesto di consiglio dal confessore, ha potuto casi arguire qualche peccato commesso dal penitente. A questo, però, non è tenuto un teologo consultato da un fedele circa le cose dell'anima sua, fuori confessione.

5) Chi ha letto uno scritto contenente i peccati di qualcuno se già è stato consegnato al confessore, ma è rimasto in confessionale o è stato perduto dallo stesso confessore. Non è obbligato al sigillo colui che legge questo biglietto prima che sia consegnato al confessore, oppure che, conservato dal penitente, da questi sia stato poi smarrito. In questi due ultimi casi, però, è tenuto al segreto naturale.

b) **La materia del sigillo**.

591. - Sono la materia del sigillo sacramentale tutte le cose udite in confessione, la cui rivelazione renderebbe odiosa la confessione, o sarebbe motivo di pena per il penitente o per altri.

Così sono materia di sigillo: 1. *Tutti i peccati anche veniali.*

Parlare dei peccati, conosciuti per altra via, non costituisce una violazione del segreto, ma ciò può con facilità offrire occasione di scandalo a quelli che ascoltano, e che facilmente possono credere che il sacerdote riveli segreti ascoltati in confessione.

2. *Le circostanze del peccato* che il penitente manifesta per spiegare il suo peccato.

3. *L'oggetto del peccato*.

Così p, es., se uno dice al confessore che odia suo padre perché è di cattiva condotta, la cattiva condotta del padre cade sotto il segreto.

4. *I peccati del complice*.

Pecca, dunque, contro il sigillo il sacerdote che si serve della notizia acquisita in confessione per ammonire il complice su quel peccato determinato, a meno che non ne abbia avuto la licenza dal penitente.

5. *La penitenza imposta*.

Dalla penitenza, infatti, con facilità si può arguire se uno ha peccato venialmente o mortalmente.

6. *Tutto ciò che esporrebbe il problema ai motteggi o che allontanerebbe i fedeli dal sacramento*. Tali sono i difetti naturali, l'ignoranza, l'incapacità.

7. *Le virtù del penitente, ed anche le sue rivelazioni*, se esse sono state manifestate in confessione per far conoscere la sua ingratitudine verso Dio.

Sarebbe cosa diversa se egli ne avesse parlato per far conoscere lo stato della sua anima.

8. *Gli scrupoli*.

Cadono sotto sigillo quando la loro rivelazione potrebbe ridondare a svantaggio del penitente, ma non quando risulterebbe in sua lode.

I peccati commessi in confessione, p. es. l'impazienza, *per sé* non sono materia di sigillo; *accidentalmente*, però, potrebbero esserlo, se parlandone si desse a comprendere che il penitente non è stato assolto, o qualche altra. cosa di questo genere.

c) **La lesione del sigillo**.

592. - **Modi di violare il sigillo sacramentale**. I) Si viola il sigillo sacramentale *direttamente*, quando si rivela in modo espresso ciò che costituisce l'oggetto del sigillo insieme con la persona del penitente, senza il suo permesso.

Circa la materia del sigillo cfr. n. 591. Circa la persona, la violazione può avvenire o con la manifestazione del nome, o dell'ufficio che occupa o delle circostanze di luogo e di tempo, dalle quali *con certezza* si viene a conoscere la persona del penitente.

Chi, stando vicino a colui che si confessa, appositamente si mette ad ascoltare di proposito i peccati, è obbligato al sigillo come il confessore.

2) Il sigillo si viola *indirettamente*, allorchè, in seguito alla conoscenza acquistata in confessione, si dice o si fa qualche cosa che possa offendere il penitente, o altre persone, anche pensando che nessuno ne resterà offeso.

Si deve notare che, perché vi sia la violazione del sigillo, non è necessario che colui che ascolta pensi che io parlo in seguito alla confessione; è sufficiente che io lo faccia. Così non è neppure necessario che egli conosca la persona di cui io parlo: è sufficiente che questa, dopo quanto io dico, possa essere sospettata con fondamento.

3) *L'uso delle notizie apprese in confessione* è proibito quando da esso ne deriva una diretta o indiretta rivelazione di ciò che è materia di sigillo, oppure ne deriva una cosa gravosa al penitente, o si rende odiosa la confessione.

Non è lecito, perciò, al confessore nelle sue prediche, inveire contro qualche particolare delitto, commesso nel paese, se gli uditori facilmente possono arguire chi l'abbia commesso. Il confessore non può negare al penitente indisposto la comunione domandata dopo la confessione, sia in pubblico che in privato.

Non è lecito negare l'attestato di confessione al penitente che non fu assolto, se lo domanda fuori di confessione. Può essere negato se il richiedente non si è confessato, oppure se si accosta alla confessione senza intenzione di ricevere l'assoluzione, come anche se, non essendo stato assolto per difetto di disposizioni, domanda l'attestato nell'atto della confessione sacramentale: Tuttavia anche in questo caso il confessore deve darglielo qualora nei presenti, i quali vedono che il tal penitente non riceve come tutti gli altri il biglietto, potesse sorgere il dubbio che quel penitente non sia stato assolto.

La dicitura del biglietto deve essere formulata in questo modo: «Il sottoscritto confessore certifica che il Sig. N.N. si è accostato al sacramento della Penitenza».

Non è lecito ai Superiori attuali, né ai confessori che poi saranno Superiori, servirsi di notizie apprese in confessione per il governo della famiglia religiosa (can. 890 § I).

È lecito, invece, servirsi di notizie apprese in confessione, quando non vi è alcun pericolo di violazione del sigillo, neppure indiretta; quando l'uso di tali notizie non è gravoso per il penitente, né rende odiosa la confessione, ma costituisce un vantaggio per il confessore, per il penitente o per un terzo. Così p. es.: è lecito al confessore correggere i suoi costumi, adempire meglio il suo ufficio, vigilare sui sudditi, pregare per il penitente, consultare libri e teologi, avvertire gli altri in modo generale affinché stiano attenti, vigilino, ecc.

Il consiglio che alle volte il confessore deve chiedere ad altri, intorno a casi difficoltosi che si presentano in confessione, può esser chiesto fuori confessione se il confessore sa e può esporre il caso in astratto, facendo in modo da non far conoscere la persona a cui si riferisce; altrimenti si

deve ricorrere di preferenza ai libri o ad un consigliere al quale il penitente sia completamente sconosciuto, oppure domandare a questi il permesso di consultarsi, o pregare lo stesso penitente di esporre il proprio caso ad un altro confessore.

593. - II. **Il peccato di violazione del sigillo**.

La violazione *diretta* del sigillo sacramentale è peccato mortale «*ex toto genere suo*».

La violazione del sigillo ha la malizia del sacrilegio, di ingiustizia contro un patto di fedeltà, e di ingiusta detrazione.

Ha la malizia del sacrilegio perché la violazione del sigillo è sempre un peccato contro la debita riverenza verso il sacramento della Penitenza. Alla malizia del sacrilegio va congiunta *una doppia malizia contro la giustizia*: una perché viola un *segreto commesso*, cioè un contratto tacito stipulato col penitente di tener segreto tutto ciò che si dice in confessione; l'altra per la violazione di un *segreto naturale* mediante la lesione del buon nome del prossimo. Non si verifica quest'ultimo caso qualora il delitto fosse di pubblico dominio.

L'obbligo del sigillo non ammette né eccezione, né leggerezza di materia, e persevera anche dopo la morte del penitente, e nulla può dispensare dall'osservarlo, neppure il timore della morte o di un gravissimo danno.

L'uso del probabilismo in questa materia è interdetto per il pericolo di irriverenza o di un danno al sacramento. Per tale motivo, quando si tratta di probabilità di diritto, come p. es., se è controverso se questo o quello cada sotto il sigillo, oppure di probabilità di fatto, come quando si dubita se una notizia è stata appresa dalla confessione o da altra fonte, deve seguirsi l'opinione più favorevole al sigillo, ancorché l'altra sia veramente probabile.

594. - III. **Pene contro i violatori del sigillo.**

Il confessore che *direttamente* osa violare il sigillo sacramentale, incorre nella scomunica l. s. riservata «specialissimo modo» alla Sede Apostolica.

2. Il confessore che *indirettamente* viola il sigillo sacramentale, venga sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascoltare le confessioni, o, secondo la gravità del delitto si dichiari inabile ad ascoltarle; sia privato di voce attiva e passiva e sia dichiarato inabile a queste; inoltre nei casi più gravi, venga degradato (can. 2368 § 1 e can. 2369 § 1).

3. L'interprete e tutti coloro ai quali sarà giunta notizia della confessione e che sono obbligati al sigillo, se lo violano, vengono puniti secondo la gravità del delitto con pena salutare che può essere anche la scomunica (can. 2369 § 2).

TRATTATO VI

L'ESTREMA UNZIONE

595. - L'Estrema Unzione [46] è il sacramento della Nuova Legge istituito da Gesù Cristo, col quale, mediante l'unzione dell'olio benedetto e la preghiera del sacerdote, viene conferita all'uomo, capace di peccare e gravemente infermo, la salute dell'anima e alle volte anche quella del corpo (Cappello, *De Extrema Unctione*, 3).

Gli effetti di questo sacramento sono: a) *la grazia del conforto e della fortezza* dell'anima contro le difficoltà che si presentano all'ultimo istante della vita; b) *la remissione dei peccati* non solo veniali, ma anche mortali con la sola attrizione, se l'Estrema Unzione viene ricevuta in buona fede in stato di peccato mortale (Aertnys-Damen, II, 535, 3); c) *cancella* o *almeno diminuisce* le pene temporali dovute per i peccati; d) *dà la sanità al corpo*, se ciò è espediente al bene dell'anima.

CAPITOLO I

LA MATERIA E LA FORMA DELL'ESTREMA UNZIONE

596. - 1. **La materia remota valida** è l'olio d'oliva benedetto dal Vescovo o anche da un sacerdote munito di speciale facoltà dalla Sede Apostolica (can. 945).

Secondo la sentenza più probabile, l'olio deve essere benedetto con la benedizione speciale stabilita per questo Sacramento, e ciò per la validità del Sacramento (Cappello, l. c., n. 47).

Non è sufficiente l'uso dell'olio dei catecumeni o del crisma, salvo in caso di necessità, mancando l'olio degli infermi. In questo caso il sacramento si amministra sotto condizione; se in seguito è possibile, si deve ripetere il sacramento, nuovamente sotto condizione, con l'olio degli infermi. Quando l'olio degli infermi diminuisce, si può aggiungere dell'altro olio d'oliva non consacrato, ma in minore quantità (Rit. Rom. tit. V, cap. I, n. 3; can. 734 § 2). In caso di necessità ciò può farsi più volte, benché la quantità aggiunta, messa insieme, superi quella dell'olio consacrato dal Vescovo (cfr. Tit. e can. cit.).

La materia remota lecita è l'olio d'oliva benedetto dal Vescovo diocesano nello stesso anno.

Salvo in casi urgenti, è proibito sotto grave colpa usare l'olio vecchio.

597. – II. **La materia prossima** è l'unzione fatta con quest'olio.

I. *Per la validità* basta una sola unzione. In caso di necessità, è sufficiente un'unica unzione sulla fronte con un'unica forma; salvo l'obbligo, in caso di cessato pericolo, di supplire le singole unzioni.

Non si possono supplire le unzioni se il malato nel frattempo è morto oppure è passata un'ora dalla prima unzione.

2. *Per la liceità* è richiesto che l'unzione sia fatta col pollice della mano destra o almeno con un altro dito - ma non col pennello o altro strumento, il cui uso è interdetto fuori del caso di necessità - in forma di croce, seguendo quest'ordine: occhi, orecchi, narici, bocca, mani e piedi (can. 947).

L'unzione dei reni si omette sempre; l'unzione dei piedi può essere. omessa per qualunque ragionevole causa (can. 947 § 1). Per i membri uguali si incominci sempre dal destro. Queste ed altre cose di minore importanza prescritte dal Rituale, non sembrano obbligare sotto grave colpa. Se qualcuno è mutilato di un membro, deve ungersi la parte prossima a quel membro.

Per la pratica: l'unzione degli occhi si fa sulle ciglia; quella delle orecchie sul lobo, quella del naso sull'estremità del setto nasale o sulle parti laterali. Non potendosi far chiudere la bocca, basta far l'unzione sul labbro superiore o inferiore. L'unzione delle mani ai sacerdoti si fa sul dorso, agli altri fedeli sulla palma; l'unzione dei piedi secondo la consuetudine dei vari luoghi o sulla pianta o meglio sul dorso.

598. - III. **La forma**. – I. *Nei casi ordinari*: «Per istam sanctam uncionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum (auditum - odoratum - gustum et locutionem - tactum - gressum) deliquisti. Amen».

Nell'unzione di un organo doppio, la forma si pronunzia una sola volta, ma essa non deve terminarsi prima che sia terminata l'unzione (se uno farà altrimenti, l'unzione ciò nonostante, sarà valida).

2. *Nei casi urgenti*: «Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen».

Ma se vi è ancora tempo,si devono riprendere anche le orazioni, oltre a supplire le singole unzioni (cfr. n. 596).

IV. **Rito dell'Estrema Unzione**. Fuori del caso urgente è un peccato grave amministrare l'Estrema Unzione senza alcuna veste liturgica, cioè senza cotta e senza stola.

Non si commette, probabilmente, alcun peccato amministrandola senza lume né inserviente.

Pecca gravemente chi omette tutte le preghiere prescritte dal Rituale o parte notevole di esse.

Deve darsi dopo il Viatico, tuttavia l'inversione di quest'ordine non costituisce colpa grave.

Se sono in più a ricevere questo Sacramento, le preghiere prima e dopo le unzioni si recitano in plurale, la forma sacramentale per le singole unzioni in singolare.

CAPITOLO II

IL MINISTRO DELL'ESTREMA UNZIONE

599. - *Per la valida amministrazione dell'Estrema Unzione*, ogni sacerdote può amministrare questo sacramento (can. 938 § I).

Per la lecita amministrazione il ministro può essere:

a) **ordinario**, ed è il parroco del luogo ove trovasi il malato (can. 938 § 2).

Pecca gravemente qualunque altro sacerdote che fuori del caso di necessità, usurpandosi la giurisdizione altrui, amministra questo sacramento.

In un Ordine clericale esente, il Superiore ha il diritto ed il dovere di amministrare personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, il sacramento dell'Estrema Unzione ai professi, ai novizi ed a tutte quelle altre persone che risiedono notte e giorno nella casa religiosa per causa di servizio, di educazione, di ospitalità, di malattia o di convalescenza (can. 514 § I).

b) Il ministro **straordinario** è, in caso di necessità e col permesso ragionevolmente presunto del parroco o del Vescovo, ogni sacerdote (can. 938 § 2).

600. - **L'obbligo di amministrare l'Estrema Unzione**. 1. Per il *ministro ordinario* quest'obbligo è grave, perché vi è tenuto per giustizia.

Deve, perciò, amministrarlo a tutti coloro che espressamente o interpretativamente lo chiedono, personalmente o per mezzo di un altro sacerdote; anzi deve curare, diligentemente che sia amministrato per tempo ai propri sudditi infermi, ammonendo coloro che sono trascurati verso se stessi (can. 939, 944).

È reo di colpa grave il ministro ordinario, per la cui incuria l'infermo viene esposto al pericolo di morire senza questo Sacramento. Anzi, se è l'unico mezzo di salute, il parroco lo deve amministrare anche con pericolo della propria vita, come potrebbe essere il caso dell'infermo che da molto tempo non si confessa e già è privo di sensi.

2. Gli altri sacerdoti, in mancanza del parroco, sono tenuti ad amministrare questo sacramento per dovere di carità.

Quest'obbligo, però, non è grave se la necessità dell'infermo non è grave, ed il sacramento può essere amministrato senza grave incomodo (can. 939).

CAPITOLO III

IL SOGGETTO DELL'ESTREMA UNZIONE

601. - Perché questo Sacramento possa riceversi *validamente* è necessario che colui che lo riceve sia nello stato di viatore, sia stato battezzato, abbia l'uso di ragione e che per vecchiaia o per grave malattia versi in pericolo di morte.

Perciò il tempo opportuno per riceverlo ha certamente inizio già quando il fedele, per malattia o per vecchiaia incomincia ad essere in pericolo di morte (*Costituzione, Apost. sulla Sacra Liturgia* del Concilio Ecumenico Vaticano II, n. 73).

1. Se uno con certezza è morto, non gli si può amministrare questo sacramento; però secondo testimonianze di recenti periti, uno può sopravvivere anche quando ha già emesso l'ultimo respiro perché la vita gradatamente finisce nel corpo. Perciò sotto condizione può e devesi assolvere e amministrare l'Estrema Unzione, a colui che dopo la lunga malattia, anche da un'ora è spirato improvvisamente.

2. Non può questo sacramento amministrarsi a coloro, che, benché si trovino in pericolo di morte, non sono però malati, come p. es. i condannati, i combattenti, ecc.

3. Nel dubbio se l'infermo abbia o no l'uso di ragione, se versi in pericolo di morte oppure sia già morto, questo sacramento si amministri sotto condizione (can. 941).

4. Nel dubbio circa il Battesimo, l'Estrema Unzione è lecito amministrarla sotto condizione, ma non è d'obbligo, come p. es. nel caso di una persona vittima di un incidente.

L'Estrema Unzione va amministrata anche al moribondo adulto che è stato battezzato immediatamente prima, perché anche ad un novello battezzato questo sacramento apporta sollievo nelle malattie e forza nell'ora della morte.

Ad un eretico o scismatico rimasto senza conoscenza si può amministrare questo sacramento sotto condizione (a causa del dubbio circa la sua intenzione), quando si può fare senza grave scandalo.

5. L'infermità deve essere così grave da potersi ragionevolmente temere la morte in conseguenza di essa.

Durante il medesimo pericolo di morte questo sacramento non può essere amministrato una seconda volta, a meno che il malato non sia guarito e poi sia di nuovo ammalato gravemente (can. 940 § 2).

Quando l'Estrema Unzione è stata amministrata validamente ma senza frutto, probabilmente revivisce; l'infermo si deve perciò confessare o almeno fare un atto di contrizione.

6. L'intenzione per ricevere questo sacramento dell'essere almeno la virtuale implicita (can. 943).

Circa l'intenzione virtuale implicita cfr. n. 460. L'intenzione di ricevere l'Estrema Unzione implicitamente è contenuta nell'intenzione di vivere e di morire da buon cristiano. Quindi è lecito amministrarla anche a coloro che sono morti improvvisamente e si sa che erano in peccato; mentre non si deve dare a coloro che sul letto di morte rifiutano il sacerdote. Se l'infermo privo di sensi è moribondo, e si sa che viveva in peccato, ma non consta se ha l'intenzione di ricevere l'Estrema Unzione, gli si può amministrare sotto condizione.

602. - II. Perché *lecitamente* possa riceversi questo sacramento si richiede lo stato di grazia. Quando è impossibile mettersi nello stato di grazia, il Sacramento darà ugualmente la grazia e rimetterà i peccati, se non si conserva l'affetto al peccato, cioè se si è formalmente o virtualmente attriti; oppure se si emetterà un atto di attrizione dopo che lo si avrà ricevuto.

Si deve, quindi, negare ai peccatori impenitenti; a quelli, cioè, che consci ancora di se stessi, non vogliono lasciare il peccato. Se, però, l'infermo può, deve confessarsi in virtù del precetto divino. Perciò, qualora si debba amministrare questo sacramento sotto condizione, non deve usarsi la formula «si es dispositus», ma «si capax es».

603. – III. L'obbligo di ricevere l'Estrema Unzione. Benché questo sacramento per sé non sia necessario di necessità di mezzo per la salute eterna, a nessuno è lecito trascurarlo; e con ogni studio e diligenza devesi curare che gli infermi lo ricevano mentre sono ancora consci di se stessi (can. 944).

Quest'obbligo probabilmente non è grave in sé, però può essere grave per qualche causa estrinseca, p. es. per lo scandalo o per il disprezzo. Una semplice negligenza costituisce colpa leggera contro la carità verso se stessi.

I familiari hanno inoltre il dovere di avvertire l'infermo del suo grave stato e disporlo in tempo a ricevere il sacramento.

TRATTATO VII

IL SACRAMENTO DELL'ORDINE SACRO [47]

Ai Sacramenti che riguardano la santificazione dell'individuo seguono quelli che riguardano la comunità, cioè: l'Ordine sacro e il Matrimonio. Con l'Ordine viene perpetuato il sacerdozio nella Chiesa di Dio, col Matrimonio vengono generati i figli che con il Battesimo entrano a far parte della Chiesa.

Nel senso nostro, dunque, *Ordine* significa *Ordinazione*, cioè il rito sacro con cui si conferisce un grado della gerarchia ecclesiastica.

604. - **L'Ordine sacro** è il Sacramento per cui un fedele viene incorporato nella gerarchia ecclesiastica e gli viene conferita la potestà spirituale e la grazia necessaria per esercitare gli uffici sacri.

È con l'Ordine sacro che si provvede a perpetuare nella Chiesa l'eterno sacerdozio di Cristo. La sua legittima istituzione divina, come ricorda il Concilio di Trento, si ricava dal Vangelo, allorché nella Cena Gesù conferì agli Apostoli il potere di consacrare, offrire e distribuire il suo Corpo ed il suo Sangue, e dopo la Resurrezione, di rimettere e ritenere i peccati (DB. 949, 957, 961, 963).

La potestà di Ordine nella Chiesa è distribuita in 7 distinti ordini o gradi, dei quali 4 (Ostiariato, Lettorato, Esorcistato, Accolitato, sono detti *Ordini minori*, e 3 (Suddiaconato, Diaconato, Sacerdozio), *Ordini maggiori*. Il Sacerdozio a sua volta si suddistingue in *Episcopato* e *Presbiterato*.

La *Tonsura* non viene computata come grado del Sacramento dell'Ordine, ma è soltanto un Sacramentale con cui il fedele viene iniziato nella gerarchia ecclesiastica senza alcun conferimento di potere spirituale. Impropriamente però anch'essa alle volte viene sotto il nome di *ordinazione sacra, ordinazione, ordine, ordinare* (cfr. can. 950).

Circa la sacramentalità di questi gradi e la loro istituzione divina, è certa per il Diaconato, Presbiterato ed Episcopato; infatti fin dai tempi apostoli ci risultano chiaramente gli uffici del Vescovo, del presbitero e del diacono; per gli altri, invece, oggi comunemente si ritiene che non siano sacramento e che la loro istituzione sia soltanto ecclesiastica.

Gli effetti del sacramento dell'Ordine sono: a) la grazia *ex opere operato*, a coloro che non vi pongono ostacolo. La grazia che conferisce l'Ordine è la *grazia abituale* e di per sé la seconda, ma *per accidens* può conferire anche la prima; dà, inoltre, la *grazia sacramentale*, che comporta l'aiuto necessario per esercitare degnamente il ministero proprio dell'Ordine ricevuto; b) imprime il *carattere indelebile*; c) conferisce una potestà spirituale diversa per i diversi Ordini.

CAPITOLO I

LA MATERIA E LA FORMA

DELL'ORDINE SACRO

605. - 1. **Negli Ordini minori** la *materia* consiste nella consegna degli oggetti corrispondenti all'esercizio della potestà che viene conferita; la *forma*, nelle parole pronunziate dal ministro al momento di questa consegna.

Per l'*Ostiariato* come rito essenziale si dà la consegna delle chiavi, che ordinando deve toccare con la mano destra mentre il Ministro pronunzia le parole: *Sic age* ecc.

Per il *Lettorato* il rito essenziale è la consegna del libro delle lezioni che deve essere toccato con la mano destra mentre il Ministro pronunzia le parole: *Accipe* ecc.

Per l'*Esorcistato* il rito essenziale è la consegna del libro degli esorcismi, che l'ordinando deve toccare con la mano destra mentre il Ministro dice: *Accipe* ecc.

Per l'*Accolitato* come rito essenziale viene consegnato: a) il candeliere con la candela spenta; b) le ampolline vuote; ambedue gli strumenti devono essere toccati con la mano destra mentre il Ministro pronunzia le parole della forma che è diversa per il candeliere e per le ampolline.

II. **Per il Suddiaconato** la *materia* consiste nella consegna del calice vuoto con la patena vuota posta sopra, del libro delle epistole (o in suo luogo del Messale); la *forma* è anche duplice: una per il calice, l'altra per il Messale.

È disputato se anche la consegna del Messale con le rispettive parole appartenga al rito essenziale; comunemente si nega; in pratica però bisogna seguire la sentenza affermativa.

Per necessità di precetto si richiede che il calice con la patena siano consacrati. La consegna delle ampolline non appartiene al rito essenziale; se, quindi, è stata omessa o mal fatta, non occorre di necessità ripeterla.

III. **Per il Diaconato** la *materia* consiste nell'imposizione delle mani del Vescovo. La *forma* consiste nelle parole del Prefazio, delle quali le essenziali, e perciò richieste per la validità, sono queste: «Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur» (Cfr. Cost. «Sacramentum Ordinis» 30 nov. 1947; AAS., XL, 1948, pag. 5).

606. - IV. **Per il Presbiterato** la *materia* consiste nella prima imposizione delle mani del Vescovo che è fatta in silenzio, nella quale egli pone le due mani sul capo dell'ordinando senza proferire parola; non è materia, invece, la continuazione della stessa imposizione mediante l'estensione della mano destra, e neppure l'ultima imposizione a cui sono congiunte le parole: «Accipe Spiritum

Sanctum, etc.». La *forma* consiste nelle parole del Prefazio delle quali le essenziali, e perciò richieste per la validità sono queste: «Da quaesumus, Omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet».

607. - V. **Per la consacrazione Episcopale** la *materia* consiste nell'imposizione delle mani fatta dal Vescovo consacrante. La *forma*, nelle parole del Prefazio, delle quali le essenziali e perciò richieste per la validità sono queste: «Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica».

Per non dare occasione a dubbi il Sommo Pontefice, nella citata Costituzione, ha ordinato che l'imposizione delle mani, nel conferimento di ciascun Ordine, si faccia toccando fisicamente il capo dell'Ordinando, benché anche il contatto morale sia sufficiente per conferire validamente il sacramento. Infine, tutto ciò che è stato detto circa la materia e la forma non deve intendersi in modo che si possano anche in poco trascurare o tralasciare gli altri riti stabiliti dal Pontificale Romano; anzi si comanda che tutte le prescrizioni date dallo stesso Pontificale siano fedelmente osservate e compiute.

In qual modo si devono riparare i difetti nell'Ordinazione. a) Bisogna ripetere sotto condizione l'intiera Ordinazione solo nel caso in cui sia stato omesso probabilmente qualche cosa di essenziale. Bisogna ripeterla in modo assoluto quando con certezza si è omesso qualche cosa di essenziale.

b) Deve supplirsi solo il rito omesso oppure mal fatto se suppone già la potestà conferita mediante altro rito, p. es. la terza imposizione delle mani nell'Ordinazione Presbiterale, per cui viene conferita la potestà sul corpo mistico di Cristo che suppone già la potestà sul corpo reale.

c) Se il difetto commesso è certamente una cosa accidentale *ma grave*, deve essere supplito al più presto; se il difetto è una cosa leggera, nulla si deve supplire. È grave, p. es., l'unzione delle mani, la quale, però, se per errore si fa col crisma, non occorre ripeterla (cfr. ASS., XXX, pp. 157 ss.); è cosa leggera l'imposizione delle mani fatta dagli altri sacerdoti presenti all'Ordinazione.

CAPITOLO II

IL MINISTRO DELL'ORDINE SACRO

608. - 1. *Validamente* il Sacramento dell'Ordine può essere conferito da un ministro ordinario o da un ministro straordinario.

1. **Il Ministro ordinario** del sacramento dell'Ordine è ogni Vescovo consacrato (can. 951).

Anche un vescovo eretico, scismatico, intruso, simoniaco ecc. ordina sempre validamente, purché nulla ometta o muti di ciò che è dell'essenza dell'Ordine.

2. **Il Ministro straordinario** è un sacerdote non vescovo che ha ricevuto o dal diritto o da un indulto apostolico la facoltà di amministrare alcuni Ordini (can. 951).

Tale facoltà, per la tonsura e gli Ordini minori, il diritto la concede ai Cardinali purché il candidato abbia le lettere dimissorie del proprio Ordinario (can. 239 § I, n. 22); ai Vicari e Prefetti Apostolici, agli Abati e Prelati *nullius* nel proprio territorio (can. 957 § 2) ed agli Abati regolari di regime se sono sacerdoti ed hanno ricevuto la benedizione abbaziale, purché l'Ordinando sia loro suddito almeno in forza della Professione semplice (can. 964).

609. - II. *Lecitamente*: 1. Uno non può essere consacrato Vescovo senza il mandato pontificio (can. 953).

Il Vescovo consacrante deve usare altri due Vescovi che assistano alla consacrazione, salvo che non vi sia una dispensa dalla S. Sede (can. 954). Ciò che devono fare i due Vescovi assistenti è determinato nella Costit. «Episcopalis consecrationis» di Pio XII del 30 novembre 1944 (AAS. XXXVII, p. 131).

Il S. Ufficio ha comminato la scomunica l. s. «specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata», al Vescovo che consacra senza mandato Apostolico (S. Uff. 9 aprile 1951; AAS., XLIII, 1951, p. 217).

2. Per le altre ordinazioni: a) i chierici secolari vengono ordinati dal *Vescovo proprio*; b) i religiosi esenti con le *lettere dimissorie* del proprio Superiore maggiore. Ciò vale anche per la Tonsura (can. 955 § 1).

610. - A) **Il Vescovo proprio**. Il Vescovo proprio per l'ordinazione dei chierici secolari: è il solo Vescovo della diocesi nella quale colui che deve essere ordinato ha il domicilio con l'origine oppure il semplice domicilio senza l'origine. In questo secondo caso, però, si richiede l'animo di rimanere perpetuamente nella diocesi, confermato con giuramento, salvo che non si tratti di promuovere un chierico il quale è già stato incardinato nella diocesi per mezzo della prima tonsura, oppure di promuovere un alunno destinato al servizio di un'altra diocesi (can. 956 e 969 § 2); oppure promuovere un religioso professo di cui al can. 964, n. 4.

Dunque: a) Il Vescovo proprio, non impedito da giusta causa, personalmente deve ordinare i propri sudditi; ma non può ordinare un suddito di rito orientale lecitamente senza indulto apostolico (can. 955 § 2).

b) Qualunque Vescovo lecitamente ordina un suddito non suo, che presenti le legittime dimissorie del proprio Ordinario e non sorga alcun dubbio circa la loro autenticità (can. 962).

c) Il Vicario ed il Prefetto Apostolico, l'Abate ed il Prelato *nullius*, se hanno il carattere episcopale sono equiparati al Vescovo diocesano per ciò che riguarda l'Ordinazione (can. 957 § I).

d) Colui che può dare le lettere dimissorie può anche conferire l'Ordine da sé, purché abbia la debita potestà (can. 959).

Le lettere dimissoriali sono l'autorizzazione data in scritto dal Vescovo per il proprio suddito perché possa ricevere un determinato ordine da un altro Vescovo. Tali lettere possono essere indirizzate dal Vescovo proprio a qualunque Vescovo dello stesso rito in comunione con la Sede Apostolica (can. 961).

611. - B) **I religiosi** possono essere ordinati solo dal Vescovo della diocesi nella quale si trova la casa religiosa alla quale sono ascritti.

1. *I Religiosi esenti* non possono essere ordinati lecitamente da alcun Vescovo senza le lettere dimissorie del proprio Superiore maggiore (can. 964, n. 2).

Le lettere dimissoriali devono essere indirizzate al Vescovo nella cui diocesi risiede la casa religiosa alla cui famiglia appartiene l'ordinando (can. 965), salvo il caso che il Vescovo abbia dato licenza di andare da un altro, o perché lui è di diverso rito, o perché è assente, o perché non tiene ordinazioni al prossimo tempo legittimo a norma del diritto (can. 1006 § 2), oppure perché la diocesi è vacante e chi la regge non è Vescovo. Però in tutti e singoli i casi è necessario che ciò consti al Vescovo ordinante per mezzo di una testimonianza autentica della Curia Vescovile (can. 966 § I e 2). I Superiori possono concedere ai professi di voti semplici solo le dimissorie per la prima tonsura e per gli Ordini minori (can. 964, n. 3).

2. *I Religiosi non esenti* in rapporto all'Ordinazione seguono le norme date per i secolari, rievocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori di dare ai professi di voti temporanei le lettere dimissorie per gli Ordini maggiori (can. 964, n. 4).

Si guardino i Superiori dal mandare un loro suddito, in frode al Vescovo diocesano, ad un'altra casa perché venga ordinato da un altro Vescovo; e neppure approfittino del tempo in cui il Vescovo è assente o non tiene ordinazioni, per concedere le lettere dimissoriali (can. 967).

CAPITOLO III

IL SOGGETTO DELL'ORDINE SACRO

Articolo I

Condizioni richieste per la valida e lecita ordinazione

612. - I. **Per la valida ordinazione** si richiede che il soggetto sia battezzato e di sesso maschile, e, se è adulto, che abbia l'intenzione almeno abituale di ricevere gli Ordini (Cappello, *De Ordine*, n. 356).

II. **Per la lecita ordinazione** si richiede: 1. *La vocazione*.

La vocazione contiene un duplice elemento, divino ed ecclesiastico, talmente congiunto l'uno all'altro che l'autorità della Chiesa non può respingere uno che presenta i segni della chiamata divina come non può ammettere uno privo di questi segni (cfr. can. 971). Nessuno però, anche con i segni della vocazione divina, ha diritto ad essere ammesso alla sacra Ordinazione se non ha anche la vocazione ecclesiastica.

La vocazione divina consiste nell'azione della Divina Provvidenza che sceglie l'individuo dalla massa degli uomini e lo destina allo stato ecclesiastico concedendogli gli opportuni aiuti necessari all'adempimento dei doveri inerenti a tale stato (vocazione interna); *la vocazione ecclesiastica* è la chiamata da parte del Vescovo (o del Superiore religioso a cui compete il concedere le lettere dimissorie), il quale, se giudica il candidato degno dell'alto ministero, lo accoglie nelle file del clero (vocazione esterna).

La necessità della vocazione divina è affermata da molti testi della S. Scrittura (Ebr. 5, 4; Gv. 15, 16; Mt. 19, 11; At. I, 24) e dai documenti ecclesiastici (*Istruz. della S. C. dei Sacramenti* del 27 dic. 1930; Encicl. *Ad Catholici Sacerdotii* di Pio XI del 20 dic. 1935); mentre la necessità della vocazione ecclesiastica è ribadita dal Concilio di Trento (DB 960), dal Catechismo Romano (II, c. VII, q. III), da una sentenza per comando di S. Pio X approvata e promulgata (AAS, 1912, p. 485), dai canoni 968 e 969 §.1).

I segni della vocazione possono essere *ordinari e straordinari*: i segni ordinari consistono nel modo ordinario, benché soprannaturale, con cui la divina Provvidenza designa alcuni al sacerdozio; essi possono ridursi a tre: inclinazione ad ascendere al sacerdozio, l'idoneità a tale ufficio, l'ammissione da parte del Superiore ecclesiastico. I segni straordinari sono un modo eccezionale, fuori dell'ordine naturale, di cui alle volte il Signore si serve per chiamare determinate anime, per es. la chiamata all'apostolato di Paolo, l'elezione all'Episcopato di S. Ambrogio ecc.

Uno dei segni ordinari della vocazione più importanti è senza dubbio l'*inclinazione*, ossia la propensione al sacerdozio che è un dono gratuito di Dio. Esso consta di due elementi: uno risiede nell'intelletto, l'altro nella volontà; il primo consiste nella grande stima che il candidato concepisce dello stato sacerdotale e dei suoi uffici e doveri; l'altro nella spinta a divenire sacerdote e ad adempiere i suddetti uffici e doveri (retta intenzione). Evidentemente tale inclinazione deve essere *soprannaturale* e nella sua causa, che è Dio, e nei suoi motivi che devono essere la gloria di Dio e la salvezza delle anime, con esclusione di ogni altro motivo umano.

L'*idoneità* comporta tutte quelle qualità fisiche, intellettuali e morali che rendono il soggetto adatto alla vita sacerdotale. È per questo che la citata Istruzione della S. C. dei Sacramenti ordina che prima della sacra Ordinazione si investighi circa i segni particolari della vocazione, quali sono la pietà, la modestia, la castità, la propensione alle sacre funzioni, il profitto negli studi e i buoni costumi (§ 2, n. 5).

La chiamata da parte del Vescovo costituisce l'ammissione del candidato all'Ordine sacro. In questo caso il Superiore Ecclesiastico è il giudice competente della vocazione esistente; però non

unico giudice, perché ad avere un giudizio pieno e completo, ha una parte importante anche il confessore ed il Direttore spirituale, ai quali, si presume, che il candidato abbia aperto tutta la sua anima.

Responsabilità dell'uomo di fronte alla vocazione sacerdotale. Se Iddio chiama allo stato sacerdotale in forma assoluta e imperativa (vocazione straordinaria), la resistenza a tale chiamata costituirebbe colpa grave (P. Gasparri, *Tract. canonicus de Sacra Ordinatione*, n. 114). Ma se non consta questa volontà divina assoluta e imperativa, non si può dire con certezza che sussista un grave dovere di seguire la vocazione. Circa la colpa in questo caso è opportuno distinguere: a) in foro esterno è evidente che la divina chiamata lascia liberi, sicché uno non vi può essere costretto anche se è certo della sua vocazione. La S. Penitenzieria il 27 agosto 1829 ha dichiarato che non bisogna costringere un chierico ad ascendere ai sacri Ordini, anche se dai superiori e dal suo confessore è stato ritenuto degno, ma non vuole ubbidire o a motivo di umiltà o per timore dei nemici. b) Se la vocazione è certa e tuttavia il chierico non intende seguirla, è probabile che commetta almeno colpa leggera, sia perché verrebbe a privarsi di particolari grazie, sia perché (secondo la dottrina di molti Santi) potrebbe anche esporsi al pericolo dell'eterna dannazione. Che se poi il motivo per cui non segue la vocazione è poco onesto o irragionevole (affetti disordinati, vanità, attaccamenti a ricchezze ecc.), senza dubbio in questo caso pecca gravemente. c) Se i segni della vocazione sono dubbi, il non seguirla non solo non costituisce colpa, ma sarebbe da lodarsi colui che, stante il dubbio, non osasse abbracciare lo stato clericale o religioso.

2. *La confermazione*.

Prima di ricevere la Tonsura, il candidato deve aver ricevuto il sacramento della Cresima. Probabilmente qui si tratta di un obbligo grave, date le parole del canone 974 § I, n. I (cfr. Cappello, *De Ord*., 405).

3. *L'onestà della vita*.

Da segni positivi deve constare che il candidato sia di tale irreprensibilità da sostenere felicemente l'onere di una perpetua castità e di essere l'esemplare di ogni virtù. Non è idoneo al sacerdozio colui che abitualmente pecca contro la castità. Continuando in questi peccati dopo aver iniziato l'ascesa ai sacri Ordini, pecca gravemente se sale ad un Ordine superiore. È dovere del confessore allontanare dalla vita sacerdotale questi soggetti fin dai primi anni dello studio. E se, nel secondo o terzo anno di liceo, il giovane ancora non riesce a superarsi, il confessore senz'altro esiga che lasci il seminario.

4. *L'età canonica*.

Il Suddiaconato non si conferisca prima che il candidato abbia compiuto il 21° anno di età; il diaconato prima del 22°, il sacerdozio prima del 24° anno (can. 975). La facoltà di dispensare compete alla S. Sede, la quale suole dispensare per il suddiaconato o diaconato; ma se vi sono giusti motivi, dispensa fino ad un massimo di 18 mesi per il sacerdozio. Per l'episcopato si richiedono 30 anni di età e 5 di sacerdozio (can. 331). Per gli Ordini Minori si richiede che l'Ordinando abbia iniziato il corso teologico (can. 976 § I).

I Vescovi possono dispensare per giusti motivi dall'età stabilita per ricevere gli Ordini Sacri purché non superi i sei mesi (Lettera Apostolica «Pastorale munus» del 3 dicembre 1963, n. 15).

5. *La scienza competente*.

Nessuno sia promosso alla prima tonsura prima di aver iniziato il corso teologico; il suddiaconato non si conferisca se non verso la fine del 3° anno di teologia, il diaconato non prima dell'inizio del 4°; il presbiterato soltanto dopo trascorsa la metà del 4° anno (can. 976). Il corso o l'anno, secondo una sentenza probabile, si intende incominciato anche con la semplice iscrizione al corso o all'anno da iniziare e l'iscrizione può avvenire anche uno o due mesi prima dell'inizio delle lezioni; ma più probabilmente l'anno si intende incominciato con l'inizio delle lezioni. Gli studi teologici non possono essere compiuti privatamente (can. 976); prima delle singole ordinazioni l'ordinando deve subire un esame su vari trattati di teologia (can. 996).

6. *Lo stato di grazia*.

È richiesto sotto grave obbligo per il diaconato, presbiterato ed episcopato, perché sono sacramenti.

7. *Si devono aver ricevuti gli Ordini precedenti*. (can. 977).

8. *Gli interstizi*. a) Tra la prima tonsura e l'Ostiariato o tra i singoli Ordini minori sono lasciati al prudente giudizio del Vescovo (cfr. can. 978).

b) L'accolito non si promuova al suddiaconato, il suddiacono al diaconato, il diacono al presbiterato, se prima l'accolito non si era esercitato nel suo Ordine almeno un anno, il suddiacono e il diacono almeno tre mesi; salvo che la necessità o l'utilità della Chiesa, secondo il giudizio del Vescovo, non richieda altrimenti.

Tuttavia, salvo speciale licenza del Sommo Pontefice mai gli Ordini minori si conferiscano col suddiaconato o due Ordini sacri nello stesso giorno e sia riprovata qualsiasi consuetudine contraria; anzi, neppure è lecito conferire la prima tonsura insieme a qualche Ordine minore, né tutti gli Ordini minori insieme (can. 978). Le consuetudini in contrario ed i privilegi non sono riprovati.

613. - 9. *Il titolo. canonico*. È una garanzia sufficiente al perpetuo sostentamento dell'Ordinando.

a) *Per i chierici secolari* il titolo dell' ordinazione è il titolo del beneficio ecclesiastico; titoli sussidiari sorto la pensione e il patrimonio (can. 979). Titoli suppletorii sono quelli che vengono sotto le denominazioni di *servitium dioecesis* vel *missionis*, ed hanno per presupposto il giuramento dell'ordinando di dedicarsi in perpetuo al servizio della diocesi o della missione, sotto l'autorità dell'Ordinario. Ne segue che l'Ordinario deve provvedere, con un beneficio, un ufficio o un sussidio alla sua sufficiente sostentazione (can. 981).

b) *Per i religiosi* di voti solenni il titolo è la professione solenne, ossia il titolo di povertà; per quelli di voti semplici perpetui vi è il titolo della mensa comune, o

della Congregazione o altro simile, a norma delle Costituzioni; per tutti gli altri, il medesimo titolo dei secolari: si reggono, infatti, col medesimo diritto (can. 982).

Articolo II

Irregolarità e impedimenti

§ 1. REGOLE GENERALI

614. - I. **Nozioni**. L'*irregolarità* è un impedimento canonico di sua natura perpetuo, che rende direttamente illecita la recezione degli Ordini e indirettamente illecito il loro esercizio (can. 983 e can. 968).

L'impedimento è un ostacolo stabilito dal diritto, non permanente, che impedisce la recezione e l'esercizio degli Ordini (can. 986, 987).

Il fine dell'irregolarità e degli impedimenti è di osservare il *decoro* dovuto allo stato ecclesiastico; *principalmente* non sono vere e proprie pene, benché molti nascano da un delitto; *secondariamente*, possono avere anche ragione di pena.

L'effetto principale delle irregolarità e impedimenti è quello di impedire la recezione degli Ordini, compresa la Tonsura; l'effetto secondario è di impedire l'esercizio degli Ordini ricevuti (can. 968). Ma non sono proibiti gli atti di semplice giurisdizione, come dispensare, assolvere da una censura, ecc.; né sono interdette quelle azioni che anche i laici possono compiere, come servire la Messa, ecc.

L'irregolarità si toglie solo mediante una dispensa; l'impedimento può cessare da sé.

II. **Divisione delle irregolarità**. L'irregolarità può essere: «ex defectu» e «ex delicto».

La prima trae origine dalla mancanza nell'individuo di una qualità richiesta per la recezione e l'esercizio dell'Ordine; l'altra, da un delitto personale, grave, consumato, esterno, benché occulto, che ripugna col ministero sacerdotale.

615. - III. **Il soggetto dell'irregolarità**. 1. È solo l'uomo battezzato, e, se si tratta di irregolarità «ex delicto», che non sia fanciullo.

Non sono dunque soggetti alle irregolarità coloro che non sono battezzati (can. 986), ed i fanciulli prima dei sette anni, perché non sono obbligati alle leggi ecclesiastiche.

2. Le irregolarità e gli impedimenti si accumulano nello stesso soggetto se provengono da cause diverse, ma non per la ripetizione della medesima causa, salvo che si tratti di omicidio volontario ripetuto (can. 989).

Quando si domanda la dispensa dall'irregolarità per omicidio volontario ripetuto, è necessario indicare anche il numero dei delitti (can. 991 § 2).

3. Le irregolarità «ex defectu» e gli impedimenti si contraggono *ipso facto*, anche se si ignorano; le irregolarità «ex delicto», si producono solo dietro un'azione compiuta dall'individuo, che sia grave, esterna (can. 986).

L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non scusa dal contrarli (can. 988). L'irregolarità «ex defectu» si incorre anche senza alcuna colpa.

Se si dubita dell'esistenza dell'irregolarità ed il dubbio è di diritto, fatta una debita investigazione, si può lecitamente ricevere l'Ordine; se il dubbio è di fatto per cautela, è sempre meglio domandare la dispensa (cfr. can. 15).

616. - IV. **La cessazione delle irregolarità**.

Le irregolarità possono togliersi con una dispensa concessa al Superiore competente; inoltre, l'irregolarità per difetto di natali si toglie anche per legittimazione o per la Professione solenne.

1. *La S. Sede può dispensare* da ogni irregolarità o impedimento canonico.

Essa si serve della S. C. dei Sacramenti, del Concilio, dei Religiosi o del S. Ufficio secondo che si tratta di secolari, preti, religiosi o di quei casi in cui è competente il S. Ufficio. Ma queste Congregazioni sono competenti se il delitto è pubblico; nei casi occulti bisogna ricorrere alla S. Penitenzieria Apostolica.

La S. Sede, tuttavia, mai suole dispensare dalle irregolarità contratte per omicidio o per procurato aborto, quando sono pubbliche; difficilmente dispensa se sono occulte.

2. *Gli Ordinari dei luoghi possono dispensare*:

a) In tutte le irregolarità provenienti da delitto occulto, eccettuata quella che nasce da omicidio volontario o da procurato aborto «effectu secuto» o per cooperazione ad entrambi i delitti, come pure da quelle deferite al foro giudiziale (can. 990 § I).

b) Per cautela, nelle irregolarità dubbie per dubbio di fatto, purché si tratti di irregolarità dalle quali la S. Sede suole dispensare (can. 15).

Se in seguito consterà che essa realmente sussiste non occorre altra dispensa.

I *Superiori maggiori* nelle religioni clericali esenti essendo anch'essi Ordinari, possono dispensare i propri sudditi, come per diritto comune gli Ordinari dei luoghi.

3. *Ogni confessore* può dispensare da tutti i casi dai quali può dispensare l'Ordinario del luogo, *ma solo nei casi occulti più urgenti* in cui non è possibile ricorrere all'Ordinario, oppure vi è il pericolo di grave danno o infamia, e soltanto

allo scopo di permettere al penitente di poter lecitamente esercitare gli Ordini già ricevuti (can. 990 § 2).

Un ulteriore ricorso al Vescovo o alla S. Sede non si richiede, e ciò contrariamente alle norme stabilite quando si assolve da alcune censure (cfr. can. 2252, 2254).

617. - B) **La domanda per la dispensa**. Nella domanda per la dispensa si devono specificare tutte le irregolarità ed impedimenti; altrimenti la dispensa generale ha valore anche per quelle irregolarità taciute in buona fede (eccettuato l'omicidio volontario, il procurato aborto «effectu secuto» come pure la cooperazione a questi delitti, e quei delitti già deferiti al foro giudiziale), ma non per i casi taciuti in mala fede. Se si tratta di irregolarità provenienti da omicidio volontario, si deve esprimere anche il numero degli omicidi, sotto pena di nullità della dispensa (can. 991 § I e 2).

Il privilegio di cui godono i confessori regolari (cfr. n. 380, n. 2 circa i confessori), vale tanto per la recezione quanto per l'esercizio dell'Ordine sacro.

La dispensa *ad Ordines* vale anche per gli Ordini maggiori, ed il dispensato può ottenere così anche benefici cura i non concistoriali; ma non può essere elevato ad una prelatura senza una nuova dispensa (can. 991 § 3).

La dispensa concessa nel foro interno non sacramentale sia redatta per iscritto e conservata nell'archivio segreto della Curia (can. 991 § 4).

§ 2. LE IRREGOLARITÀ E GLI IMPEDIMENTI IN PARTICOLARE

618.-1. **Sono irregolari «ex defectu»** (can. 984): 1. Gli illegittimi, tanto se la illegittimità è pubblica quanto se è occulta, eccetto che siano stati legittimati o abbiano emessi i voti solenni.

2. Coloro che per un difetto del corpo non possono esercitare con sicurezza il sacro ministero per causa della loro debolezza, o con decoro per causa della loro deformità. Il difetto, peraltro, deve essere più grave in chi ha già ricevuto regolarmente gli Ordini, che in chi non li ha ricevuti ancora, e non impedisca gli esercizi di quegli atti del ministero che si possono compiere convenientemente.

Sono dunque irregolari i mutilati privi di una mano, di un piede, del pollice o indice; i debilitati, cioè, coloro che hanno paralizzato un membro necessario al sacro ministero, p. es. un braccio; coloro che sono affetti da grave malattia inguaribile, p. es. se è paralizzato in modo da non poter né spezzare né tenere in mano l'ostia o il calice; se è lebbroso, salvo che sia sacerdote già ordinato e celebri la Messa in luogo privato; i ciechi che appena possono leggere il canone della Messa.

Nel dubbio se il difetto costituisca o no irregolarità, il giudizio è rimesso al Vescovo.

3. Gli epilettici, i pazzi, gli ossessi, anche dopo la guarigione.

Se ciò si verifica dopo ricevuti gli Ordini e in seguito scompare del tutto, l'Ordinario può concedere ai propri sudditi di riprendere l'esercizio del ministero.

4. I bigami, contrassero due ossia coloro che successivamente o più matrimoni validi.

5. I colpiti da *infamia iuris*.

6. Il giudice che pronunzia una sentenza di morte, sebbene giusta e non eseguita.

7. Il carnefice e colui che coopera all'esecuzione volontariamente e immediatamente.

Non sono irregolari coloro che formano il plotone di esecuzione per fucilare un criminale condannato, e neppure colui che dà l'ordine del fuoco, perché essi non hanno assunto l'incarico di carnefice; così non sono irregolari quanti preparano il patibolo, perché non cooperano immediatamente all'esecuzione della sentenza.

619. - II. **Sono irregolari «ex delicto»** (can. 985): 1. Gli apostati, gli eretici, gli scismatici.

Sono irregolari anche coloro che hanno dato il loro nome ad una setta ateistica (cfr. AAS., XXVI, 1934, p. 494)·

2. Chi si lasciò battezzare da un acattolico senza necessità.

3. Chi osò attentare il matrimonio o anche soltanto porre l'atto civile, essendo già vincolato da un matrimonio valido o da Ordine o da voti religiosi anche semplici o temporanei; come pure chi tentò simile matrimonio con una donna vincolata dai suddetti voti o legata da un matrimonio valido.

4. Chi perpetrò un omicidio volontario ingiusto e chi procurò l'aborto con l'effetto seguito; nonché i cooperatori a questo (cfr. anche n. 793, 7).

5. Chi mutilò se stesso o altri, oppure tentò di suicidarsi.

Non si incorre nèll'irregolarità quando un membro non è stato asportato, ma solo reso inservibile o atrofizzato. È irregolare: il duellante che in duello ha mutilato un altro, come pure il mandante, il consenziente, chi consiglia e chi provoca se dalla mutilazione avvenuta in duello ne segue la morte. Sono irregolari i giudici, gli accusatori, i testimoni ingiusti in una pena capitale; coloro che vanno volontari a combattere una guerra ingiusta.

Non è irregolare chi per ragione di salute si amputa un membro.

6. I chierici che esercitano la medicina o la chirurgia, loro proibita, se da tale esercizio ne segue la morte.

7. Chi esercita le funzioni di un Ordine riservato ai chierici negli Ordini maggiori, senza aver ricevuto quest'Ordine oppure gli è proibito da una pena medicinale o vendicativa, oppure da interdetto locale.

Non sono irregolari i tonsurati o i minoristi che sostituiscono in caso di necessità, il suddiacono nella Messa solenne, purché non portino il manipolo, né versino l'acqua nel calice, né lo scoprano, né lo purifichino dopo la Comunione. Non sono irregolari neppure se portando il manipolo non compiono le suddette funzioni, o, compiendo le suddette funzioni non portano il manipolo.

620. – III. **Sono semplicemente impediti** (can. 987):

1. I figli degli acattolici fin tanto che i toro genitori perseverano nel loro errore.

Per i figli qui si intendono solo i discendenti in linea retta paterna fino al primo grado (P.C.C. 14 luglio 1922; AAS., XIV, 1922, p. 528).

Il termine acattolici» abbraccia solo i battezzati; restano perciò esclusi gli ebrei, i pagani, ecc.

Sono soggetti all'impedimento anche i figli nati da un matrimonio misto, pur contratto con la dovuta dispensa (P.C.C. 16 ottobre 1919; AAS., XI, 1919, p. 478).

I Vescovi possono dispensare dall'impedimento per gli Ordini i figli degli acattolici nel caso in cui i genitori restino nell'errore (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963, n. 16).

2. I coniugati, finché vive la moglie.

3. Coloro che gestiscono un ufficio o un'amministrazione proibita ai chierici a cui vi è annesso l'onere della resa dei conti, finché deposto l'ufficio e l'amministrazione, e saldati i conti, non siano divenuti liberi.

4. Gli schiavi propriamente detti finché non abbiano riacquistata la libertà.

5. Quelli che per legge civile sono obbligati al servizio militare ordinario, finché non l'abbiano compiuto.

6. I neofiti, finché a giudizio dell'Ordinario non siano stati sufficientemente provati.

7. Coloro che sono infami di fatto, finché, a giudizio dell'Ordinario, perdura l'infamia.

CAPITOLO IV

LE CIRCOSTANZE DELL'ORDINAZIONE

621. - Le circostanze dell'ordinazione abbracciano la preparazione agli Ordini, cioè: la domanda, gli scrutini, i relativi documenti, gli esami, gli esercizi spirituali, le pubblicazioni; il rito, il tempo ed il luogo dell'Ordinazione; l'annotazione e il testimonio dell'Ordinazione.

1. **La domanda dell'Ordinazione da farsi dal candidato**. Tutti coloro che devono essere promossi agli Ordini, o essi direttamente o per mezzo di altri, manifestino prima dell'Ordinazione, a tempo opportuno, il loro proposito al Vescovo o ad un altro che faccia le veci del Vescovo (can. 992).

Per assicurarsi dell'idoneità del candidato il Vescovo ordini al Rettore del Seminario un'inquisizione circa le qualità e l'idoneità del seminarista ordinando, per il tempo in cui è stato in seminario; ordini al Parroco di investigare non solo circa i segni di vocazione del candidato, ma anche circa la vita vissuta prima del seminario, e come si è comportato in tempo di vacanze, nonché quali siano le intenzioni dei genitori; il Vescovo deve investigare circa le malattie ereditarie. In ultimo dal Vescovo o in nome del Vescovo deve essere interrogato il candidato (cfr. L'Istruz. della S.C. dei Sacr., 27 dicembre 1930; AAS. XXIII, 1930, p. 120 ss.).

Di queste investigazioni una deve premettersi alla prima tonsura, un'altra agli Ordini maggiori. Per i Religiosi devono osservarsi le norme date dalla S. C. dei Religiosi il 1° dicembre 1931 (AAS., XXIV, 1932, pp. 74 ss.).

622. - II. **Documenti da presentarsi prima dell'Ordinazione**.

1. *I chierici secolari* e i religiosi equiparati devono presentare: a) il certificato dell'ultima Ordinazione, o se si tratta della prima tonsura, del Battesimo e della Cresima; b) il certificato degli studi richiesti dal canone 976; c) il certificato di buona condotta redatto dal Rettore del Seminario o dal sacerdote al quale il candidato fu raccomandato, durante il tempo che è stato fuori del Seminario; d) le lettere testimoniali dell'Ordinario del luogo ove l'Ordinando ha dimorato per quel tempo sufficiente a contrarre un impedimento; e) le testimoniali del Superiore maggiore se si tratta di religiosi.

Il tempo durante il quale uno può contrarre un impedimento canonico per l'Ordinazione, è generalmente di tre mesi per militari e di sei mesi per gli altri dopo raggiunta la pubertà (can. 994 § I). Il periodo di dimora deve essere moralmente ininterrotto. Non potendosi avere le lettere testimoniali, sia perché l'aspirante è sconosciuto, sia perché ha dimorato in parecchi luoghi, il candidato deve confermare con giuramento suppletorio di non aver contratto irregolarità o impedimento canonico alcuno (can. 994 § 2).

I religiosi esenti non sono tenuti a presentare questi documenti.

2. I religiosi esenti devono presentare le dimissorie del loro Superiore maggiore (can. 964, n. 2).

Le dimissorie devono far fede delle qualità; del domicilio dell'ordinando, degli studi compiuti e degli altri requisisti per l'Ordinazione. Il Vescovo ricevute queste lettere non ha bisogno di altri documenti (can. 995).

623. - III. **Gli esami**. Qualunque ordinando, sia secolare che religioso, deve subire un previo e diligente esame circa l'Ordine che deve ricevere. Ma i promovendi agli Ordini sacri, oltre a questo esame, ne subiscono un altro su alcuni trattati della Teologia Dommatica. Spetta al Vescovo lo stabilire il metodo, gli esaminatori ed i trattati sui quali gli ordinandi dovranno essere esaminati (can. 996).

Il Vescovo può, ma non è tenuto, acquietarsi per un suddito non suo, delle legittime lettere dimissorie che presenta, nelle quali si fa fede dell'idoneità e degli esami subiti; se nella sua prudenza crede che il candidato non sia idoneo, non lo promuova (can. 997 § 2).

624. - IV. **Le pubblicazioni canoniche**. I nomi dei promovendi ai singoli sacri Ordini, eccetto i Religiosi di voti perpetui sia semplici che solenni, si denunzino pubblicamente nella chiesa parrocchiale di ciascun candidato, salvo legittima dispensa data dall'Ordinario dietro giusta causa.

L'Ordinario, anziché far fare le pubblicazioni in chiesa, può stabilire che i nomi dei candidati vengano affissi alla porta della chiesa e vi restino per alcuni giorni in cui vi sia compreso almeno un giorno festivo. I fedeli che conoscono l'esistenza di impedimenti sono obbligati a denunziarli prima dell'ordinazione al parroco o all'Ordinario (can. 999).

625. - V. **Gli esercizi spirituali**. a) Devono durare tre giorni per la prima tonsura e per gli Ordini minori; b) sei giorni per gli Ordini maggiori, e se questi vengono differiti oltre il semestre, gli esercizi devono essere ripetuti.

Se però entro un semestre uno viene promosso a più Ordini maggiori, l'Ordinario può ridurre gli esercizi per il diaconato, non però a meno di tre giorni (can. 1001 § I). Ma l'Ordinario non può concedere questa riduzione anche per gli altri Ordini maggiori, anche se venissero conferiti nello spazio di un mese, salvo che non siano così vicini da rendere impossibile tenere gli esercizi spirituali (AAS., XX, 1928, pp. 359 ss.).

Prima dell'ordinazione a suddiacono si deve emettere la Professione di fede (can. 1406) ed il giuramento antimodernistico (Pio X, Motu proprio «Sacrorum Antistitum» I settembre 1910; S. Uff. 22 marzo 1918; AAS., II p. 669; X p. 1336).

626. - VI. **Il rito della sacra Ordinazione**.

Nel conferire qualsiasi Ordine il Ministro osservi scrupolosamente i riti stabiliti dal Pontificale Romano o da altri libri rituali approvati dalla Chiesa, e per nessun motivo è lecito ometterli o invertirli (can. 1002).

Chi riceve un Ordine maggiore deve comunicarsi durante la Messa dell'ordinazione (can. 1005).

627. - VII. **Il tempo della sacra Ordinazione**. 1. La consacrazione episcopale venga conferita nel giorno di domenica o nelle feste degli Apostoli durante la Messa.

2. Le ordinazioni «in sacris» si conferiscano durante la Messa solenne nei sabati delle Quattro Tempora, nel sabato prima della Domenica di Passione e nel sabato santo; per grave causa, il Vescovo può conferirle anche in qualunque giorno di domenica o festa di precetto.

3. La prima tonsura può essere conferita in qualunque giorno e ora; gli Ordini minori nei giorni di domenica o nelle feste di rito doppio, di mattina (can. 1006).

La consuetudine di conferire gli Ordini fuori dei tempi prescritti è riprovata (can. 1006 § 5). L'antico privilegio dei Regolari delle ordinazioni «extra tempora» ancora sussiste (Matt. da Coronata, *De Ordine*, n. 240).

Per ripetere l'ordinazione o per supplire un rito, si può scegliere qualunque tempo e può farsi segretamente (can. 1007).

Sotto il termine «feste di precetto», non si intendono le feste di precetto soppresse ma solo quelle feste che si devono osservare a norma del can. 1247. Che se una delle feste prescritte dal Codice, in qualche luogo, per speciale indulto, non si osserva, in quella festa, tuttavia, si può tenere la sacra ordinazione, perché, per legge generale, quella festa è sempre di precetto. Se si dovesse tenere l'ordinazione in altri giorni, oltre a quelli prescritti, occorre una dispensa apostolica (cfr. P.C.C., 115 maggio 1936; AA8., XXVIII, 1936, p. 21O).

628. - VIII. **Il luogo delle Ordinazioni.**

Per gli Ordini maggiori: a) Le Ordinazioni generali devono tenersi nella chiesa cattedrale, e devono presenziare i canonici. Se poi le ordinazioni devono tenersi in altro luogo della diocesi, si scelga la chiesa più degna e sia presente il clero del luogo.

b) Le Ordinazioni particolari possono esser tenute in qualsiasi luogo, anche nella cappella privata del Vescovo o del seminario o di una casa religiosa.

2) Gli Ordini minori e la tonsura si possono conferire anche negli oratori privati (can. 1559).

629. - IX. **Registrazione dell'Ordinazione**.

Compiuta l'ordinazione si notino in un particolare registro da custodirsi diligentemente nella Curia del luogo dell'ordinazione, i nomi degli ordinati, il ministro ordinante con il giorno ed il luogo dell'Ordinazione, e tutti e singoli i documenti dell'ordinazione si conservino accuratamente (can. 1010 § 1).

X. **Testimonio dell'Ordinazione**. Ai singoli ordinati si rilasci un autentico documento della ordinazione ricevuta, il quale, nel caso che un Vescovo estraneo con le lettere dimissorie abbia conferito l'Ordine, deve esser presentato al proprio Ordinario perché annoti l'ordinazione nel registro da custodirsi in archivio (can. 1010 § 2).

Inoltre, l'Ordinario del luogo, se si tratta di ordinati appartenenti al clero secolare, o il Superiore maggiore, se si tratta di Religiosi, notifichino l'avvenuta ordinazione del suddiaconato al parroco del battesimo il quale la annoterà nel libro dei battezzati (can. 1011).

630. - XI. **Le preghiere che ingiunge il Vescovo**. Dopo l'Ordinazione il Vescovo impone, dal Pontificale, la recita di alcune preci, cioè: per i tonsurati ed i minoristi, i sette salmi penitenziali con le litanie, versetti ed orazioni; per i suddiaconi e diaconi, il notturno del giorno; per i neo sacerdoti tre Messe, una in onore dello Spirito Santo, l'altra alla B. Vergine, la terza per i fedeli defunti.

Queste preci non obbligano *sub gravi*, anzi probabilmente si tratta solo di un obbligo di convenienza (Cfr. Génicot-Salsmans, II, 439).

È stato dichiarato che per il notturno del giorno si intende il notturno feriale, o il, primo notturno della festa o della domenica che si trova nel salterio, secondo che l'Ordinazione è avvenuta in giorno feriale o di domenica (S.C. dei Riti, 27 luglio 1899, n. I). La recita del notturno consiste solo nella recita dei salmi del notturno; non sono compresi l'invitatorio, l'inno e le lezioni (S.C. dei Riti 10 giugno 1903). Il Vescovo può determinare anche un altro notturno diverso da quello prescritto dal Pontificale (S.C. dei Riti, 27 giugno 1890, n. 2). Le Messe prescritte ai sacerdoti sono le Messe votive, salvo che nel giorno in cui si celebra, non occorra una festa della Madonna o si debba celebrare la Messa dello Spirito Santo. Per queste Messe si può accettare l'elemosina.

TRATTATO VIII

IL MATRIMONIO

L'unione matrimoniale fa della famiglia una compagine della natura e della grazia, saldata da Dio e non scindibile dall'uomo. Da qui, l'importanza di questo grande sacramento» disciplinato dalla Chiesa. La materia verrà distinta nei seguenti capitoli: I) la natura del matrimonio; 2) gli sponsali; 3) ciò che deve premettersi alla sua celebrazione; 4) gli impedimenti matrimoniali; 5) la celebrazione del matrimonio; 6) gli effetti del matrimonio; 7) la separazione dei coniugi; 8) la convalidazione del matrimonio.

CAPITOLO I

LA NATURA DEL MATRIMONIO

631. - 1. **Nozione**. Il matrimonio [48] può essere considerato come contratto *in fieri o in facto esse*: nel primo caso si tratta dell'atto con cui si contrae il matrimonio, e cioè, *il contratto legittimo dell'uomo e della donna ordinato alla procreazione e educazione della prole*; nel secondo caso, invece, si tratta di stato matrimoniale, e può essere definito: *l'unione legittima dell'uomo e della donna, sorta per loro mutuo consenso, diretta alla procreazione e educazione della prole*. Mediante questa unione i due coniugi si conferiscono vicendevolmente il diritto esclusivo ed irrevocabile sui loro corpi in rapporto agli atti procreativi. Perché sia legittima questa unione è necessario che avvenga tra persone giuridicamente *abili*, cioè, che siano esenti da impedimenti che ne possano ostacolare la validità o la liceità.

Il fine dunque principale del matrimonio è la procreazione ed educazione della prole; il fine secondario è l'aiuto scambievole ed il rimedio alla concupiscenza (can. 1013 § I).

Per la validità del contratto matrimoniale è necessario che il fine principale mai venga escluso; tuttavia è permesso rinunciare di comune accordo all'esercizio di questo diritto (matrimonio di Maria SS. con S. Giuseppe). La comunione di mensa e di letto, pur essendo obbligatoria sotto un certo senso, non è però di essenza del matrimonio ma appartiene alla sua integrità.

Non può sussistere il matrimonio tra persone incapaci a raggiungere il fine primario, p. es. gli eunuchi; ma: se si tratta di inabilità soltanto accidentale, p. es. la sterilità, il matrimonio è valido e lecito (can. 1068, § 3).

Purché non si opponga al fine primario, si contrae lecitamente il matrimonio anche se uno si propone un altro fine onesto, benché non compreso tra i fini del matrimonio, p. es. fomentare la pace, l'unione delle famiglie ecc.

Il fine secondario nasce dal fine primario, per cui, se uno si sposa con la determinazione di escludere il fine primario, contrae invalidamente.

L'essenza del matrimonio consiste nel mutuo consenso degli sposi a dare ed a ricevere il diritto sui rispettivi corpi e nella comunione di vita che nasce da questo diritto.

II. **Origine divina del matrimonio**. Il matrimonio non è una istituzione umana, come affermano principalmente gli evoluzionisti, la scuola sociologica, il socialismo ecc., esso è un istituto divino, fondato su leggi divine. È un istituto di diritto naturale, e come tale è di origine divina. Dio creò l'uomo maschio e femmina (Gen., I, 27) e infuse nella natura umana l'istinto della propagazione. Egli benedisse la prima coppia e le comunicò con particolare rivelazione l'ordine di riprodursi: «Crescete e moltiplicatevi e popolate la terra» (Gen., I, 28).

In seguito, col volgere degli anni, il matrimonio venne meno alla sua primitiva purezza; gli uomini trascinati dalla concupiscenza introdussero prima la poligamia e poi il divorzio dal vincolo come è dimostrato dalla storia di Israele. Ma Gesù richiamò il matrimonio alla primitiva purezza. Le sue espressioni lo dimostrano chiaramente. Ai farisei che lo interrogavano, risponde: "Non avete letto che il Creatore, da principio, li fece maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo abbandonerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due formeranno una carne sola? Pertanto, non sono più due ma una carne sola. Non separi, dunque, l'uomo quello che Dio ha unito» (Mt., 19, 4-6).

E la Chiesa ha costantemente insegnato che il matrimonio è di origine divina e sempre ha condannato il concubinato (cfr. Enc. «*Casti connubii*»).

632. - III. **Le proprietà del matrimonio**. «Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano acquistano una speciale fermezza in ragione del sacramento» (can. 1013 § 2).

All'unità si oppone la *poliandria* (unione della donna con più uomini) e la *poligamia* (unione dell'uomo con più donne); all'indissolubilità si oppone *il divorzio civile* che è lo scioglimento del legittimo matrimonio, viventi i coniugi.

In rapporto al divorzio bisogna dire che esso è insostenibile sotto ogni aspetto. Anzitutto il contratto matrimoniale è intangibile sia in forza del diritto naturale, sia in forza del diritto divino - positivo, per cui nessuna autorità umana può comandare una cosa contro natura e contro le leggi divine; in secondo luogo non c'è chi non vede tante disastrose conseguenze individuali, familiari e sociali a cui ha indotto il divorzio negli Stati in cui è ammesso. Oggi poi sono in voga delle formole: «piccolo divorzio», «grande divorzio»; è solo ridicola questa terminologia. «La indissolubilità o la si ammetta nella sua assolutezza o irremissibilmente si condanna, anche cedendo in un solo caso. La possibilità che qualsiasi unione matrimoniale, incappando in quel caso si sciolga, è quanto basta per alterarne tutta quanta l'essenza. Non è questione di più o di meno, ma di essere o di non essere» (A. Oddone, *Discutiamo sul divorzio*, Roma 1947, p. 97).

Non parliamo poi di quelle forme aberranti di matrimonio, purtroppo propugnate da molti scrittori, come p. es. il. matrimonio cameratesco, il matrimonio di fine settimana (Weeckend), il libero amore ecc., tutta merce importata dall'estero e che non serve ad altro che ad abbrutire maggiormente l'uomo (cfr. A. d'Ors, *Matrimonio come cameratismo,* in *Studi Cattolici*, II [I958J, n. 4. pp. 14-19).

633. - IV. **Divisione del matrimonio**. Il matrimonio può essere: a) solo *rato*, oppure, *rato e consumato*.

Il matrimonio rato, è il matrimonio celebrato validamente tra battezzati e non ancora completato con la consumazione (can. 1015); si dice *consumato* il matrimonio quando tra coniugi si è avuto l'atto coniugale, al quale per natura sua è ordinato il contratto matrimoniale, e col quale i coniugi diventano una sola carne (can. 1015 § I). Se dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi hanno coabitato, il matrimonio si presume consumato, finché non si prova il contrario (can. 1015 § 2).

b) Il matrimonio si dice «*legittimo*» quando viene contratto secondo le norme della legge naturale e civile tra persone non battezzate (can. 1015 § 3); «*putativo*», se in se stesso è invalido, ma almeno da una parte è stato celebrato davanti alla Chiesa soltanto in buona fede e non ancora riconosciuto come invalido da ambedue le parti (can. IIIS § 4 e P.C.C., 26 genn. 1949; AAS., 41, 1949, p. 198); «*presunto*» se il diritto in seguito ad un determinato fatto, lo ritiene avvenuto (can. 1039); «*attentato*», se l'una o l'altra o ambedue le parti lo celebrano nonostante la coscienza di un impedimento dirimente (can. 1072 ss.).

c) Il matrimonio è pubblico se si celebra pubblicamente e con almeno le principali solennità prescritte dal diritto; è *occulto* o *di coscienza* se si celebra senza pubblicazioni ed a norma di canoni speciali (can. 1104).

Ben distino dal matrimonio di coscienza è il matrimonio *clandestino*, il quale si contrae senza la presenza del parroco né dei testimoni e senza le pubblicazioni.

d) Il matrimonio è *canonico* o *civile* secondo che viene celebrato a norma del diritto Canonico o civile.

In Italia il matrimonio religioso d i cattolici è detto anche matrimonio *concordatario*, perché celebrato in base al Concordato Lateranense (1929), il quale nell'art. 34 riconosce tutti gli effetti civili al matrimonio religioso e stabilisce alcune formalità da seguirsi.

I cattolici non possono contrarre un matrimonio valido davanti al magistrato civile; è lecito il matrimonio davanti al magistrato civile solo quando è una cerimonia esterna che si suole esigere per ottenere gli effetti civili, anzi molte volte obbligatoria per evitare danni specialmente ove non si ammette altro matrimonio; in tal caso, però bisogna sempre anteporre il matrimonio religioso eccetto nel caso di forzata coazione o di assoluta necessità; in tal caso i coniugi facciano in modo che al più presto si contragga il matrimonio religioso (cfr. can. 1063 § 3).

Il matrimonio si dice *morganatico* quando viene celebrato da persone di condizioni diverse col patto che il coniuge inferiore e la prole avuta non partecipa integralmente ai beni e ai titoli del coniuge di rango superiore.

634. - V. **Principi giuridici su cui si fonda il matrimonio.**

1. Il matrimonio gode il favore del diritto; perciò in ogni dubbie bisogna stare sempre per il valore del matrimonio finché non consti il contrario.

Fa eccezione a questa disposizione il privilegio della fede o Paolino il quale gode il favore del diritto in ogni caso dubbio.

2. Il matrimonio si regge col diritto non solo divino ma anche canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili dello stesso matrimonio (can. 1016).

Per conseguenza la Chiesa per diritto proprio, originario ed esclusivo, può prescrivere le condizioni, la forma e le solennità per la valida e lecita celebrazione degli sponsali e del matrimonio dei battezzati, ed in modo speciale costituire gli impedimenti sia dirimenti sia proibenti, come può da essi dispensare. La Chiesa è inoltre competente nelle cause matrimoniali (can. 1960). Lo Stato nulla può in questa materia, salvo la sua competenza circa gli effetti puramente civili, per i quali può dare norme e giudicare anche su questi effetti, però, può avere competenza il giudice ecclesiastico, ma solo in linea incidentale ed accessoria (can. 1961)

La competenza dello Stato circa gli effetti puramente civili del matrimonio è limitata alla determinazione della successione ereditaria sia nei titoli di nobiltà, sia nei beni patrimoniali. Circa questi effetti l'autorità civile può emanare leggi e costituire giudizi.

635. - VI. **La potestà della Chiesa su alcune specie di matrimoni.**

1. *Matrimoni di fedeli con infedeli*.

Esclusivamente la Chiesa è competente in questi matrimoni come in tutti i matrimoni dei fedeli, e ciò in ragione della connessione, cioè del legame con la parte fedele, la quale deve sottostare alla giurisdizione della Chiesa; perciò, indirettamente, anche la parte infedele deve sottostare a questa potestà, osservando la 'forma cattolica nella celebrazione del matrimonio (can. 1099 § I, n. 2). Secondo la sentenza più comune, questo matrimonio non è sacramento, perché una delle due parti non è soggetto capace per fare il sacramento.

2. *Matrimoni di eretici*.

La potestà matrimoniale della Chiesa riguarda tutti i battezzati benché eretici e scismatici, sia perché il carattere battesimale è il fondamento della appartenenza e quindi d'una doverosa sudditanza alla Chiesa, sia perché sarebbe cosa: assurda che uno, per il delitto di eresia, rimanesse esente dalle leggi della Chiesa (cfr. can. 12 e 87).

3. *Il regime matrimoniale tra i non battezzati*.

L'autorità civile ha la competenza nei matrimoni dei suoi sudditi infedeli che contraggono tra loro. Essa può stabilire impedimenti sia impedienti, sia dirimenti purché questi impedimenti non siano contrari al diritto divino o al diritto naturale. Può anche giudicare le cause matrimoniali e usare mezzi coercitivi per curare l'esecuzione delle proprie leggi.

Nei matrimoni tra gli infedeli, la Chiesa ha il diritto di interpretare il diritto divino positivo o il diritto naturale, cioè può dichiarare in quale caso esista un impedimento sia impediente sia

dirimente di diritto naturale o divino positivo (can. 1038; Matth. a Coronata, *De Sacram*. III, n. 40).

636. - VII. **Il matrimonio come Sacramento**. «Gesù Cristo elevò lo stesso contratto matrimoniale alla dignità di sacramento. Per tale ragione, tra i battezzati non si dà contratto matrimoniale valido senza che nello stesso tempo non sia anche sacramento» (can. 1012).

La sacramentalità del matrimonio è stata definita dal Concilio di Trento (D.B. 971). S. Pio X respinse la dottrina modernista che parimenti negava l'istituzione divina del matrimonio (D.B. 1051; cfr. anche *Sillabo* di Pio IX, D.B. 1765 ss. e le encicliche sul matrimonio «*Arcanum*» di Leone XIII del 18 febbraio 1880 e «*Casti connubii*» di Pio XI del 31 dicembre 1930).

2. La *materia remota* del matrimonio, secondo la sentenza più comune e più certa, sono i corpi dei contraenti; la *materia prossima* è la consegna scambievole di questi corpi mediante le parole o i segni che esprimono il consenso (cfr. Jorio, *Theol. Mor*., III, 1024; Génicot-Salsmans, *Theol. Mor*., II, 456). *La forma* consiste nella mutua accettazione del diritto sul corpo altrui.

3. Mentre per gli altri sacramenti il *ministro* è il sacerdote consacrato proprio per dare i Sacramenti ai fedeli, per il matrimonio, invece, data la sua indole particolare, *i ministri* sono gli stessi contraenti che nello stesso tempo ricevono e amministrano il sacramento. Il sacerdote è il teste qualificato, la cui presenza è solo necessaria per la validità del contratto. Le parole: «Ego coniungo vos etc.» sono la ratifica compiuta a nome della Chiesa, dal sacerdote.

4. *Gli effetti* di questo sacramento sono: a) l'aumento della grazia santificante; b) la grazia sacramentale, che comporta gli aiuti per adempiere fedelmente gli oneri del matrimonio, fomentare il mutuo amore, reprimere la concupiscenza per serbare la castità coniugale.

Oltre a questi effetti sacramentali, vi sono anche gli *effetti canonici*, cioè la costituzione della nuova famiglia, una speciale parentela fra il coniuge ed i consanguinei dell'altra parte (cfr. n. 688 ss.; 691 ss.), la legittimità della prole e la partecipazione della moglie allo stato del marito (cfr. n. 727 ss.).

5. *Il soggetto* del Sacramento del matrimonio è ogni battezzato che abbia raggiunto la maturità sufficiente a contrarre questo Sacramento.

Oltre ai requisiti richiesti per ricevere ogni Sacramento dei vivi, è necessaria ancora l'intenzione attuale o almeno virtuale: *attuale*, se contrae personalmente; ciò deriva dalla natura del consenso; *almeno virtuale* se contrae per procuratore. Tuttavia l'intenzione anche abituale nel soggetto, virtualmente continua e agisce nel procuratore, il quale esprime il consenso in virtù dell'intenzione del soggetto e del mandato ricevuto. I contraenti poi devono essere presenti o

personalmente o per procuratore (can. 1088 § I). Per la presenza nella convalidazione del matrimonio cfr. nn. 744-745.

Queste due condizioni sono richieste per la validità del matrimonio; per la liceità, la Chiesa vuole che i contraenti abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima (can. 1021 § 2) ed abbiano sufficiente capacità di mente e sanità di corpo per adempiere gli oneri e gli uffici matrimoniali (cfr. nn. 727 ss.).

CAPITOLO II

GLI SPONSALI (fidanzamento)

637. - 1. **Gli sponsali** sono la mutua promessa del futuro matrimonio fatta da persone giuridicamente abili, manifestata attraverso un segno sensibile.

Questa promessa può essere: *unilaterale o bilaterale* secondo che l'impegno viene preso da una sola parte o da ambedue le parti (can. 1017 § I).

II. **Non vi è alcun obbligo** di premettere gli sponsali al matrimonio; tuttavia sono utili e convenienti per una degna preparazione alle nozze ed anche per scoprire, se vi sono, impedimenti che ne potrebbero ostacolare la celebrazione.

La scelta del coniuge deve essere determinata anzitutto dall'amore spirituale, ma non può prescindere dalla ragionevole considerazione di altri criteri atti ad assicurare condizioni favorevoli ai fini del matrimonio. Il criterio della salute ha un'importanza decisiva. A questo fine è consigliabile un esame medico (cfr. n. 645). Va richiamata l'attenzione sulla responsabilità morale, talora anche grave, che si contrarrebbe nell'occultare fatti inerenti alla salute, i quali, se conosciuti, distoglierebbero presumibilmente dal contrarre il vincolo o ne procrastinerebbero la realizzazione. Ogni iniziativa diretta a stimolare il senso di responsabilità di chi si prepara a costituire una famiglia deve considerarsi lodevole, particolarmente l'istituzione di consultori matrimoniali orientati secondo la morale cattolica e tecnicamente efficienti. Ogni intervento statale diretto ad impedire l'esercizio naturale dell'uomo capace e sano di mente a crearsi una famiglia, è da considerarsi non solo lesivo di un diritto essenziale della persona e pertanto illecito, ma pure di dubbia utilità pratica (XXVII *Settimana Sociale dei Cattolici Italiani*; 18-25 settembre 1954).

638. - III. **Requisiti per il valore degli sponsali**. 1. Per la validità degli sponsali, oltre alla forma legale estrinseca si richiedono ancora delle condizioni intrinseche; cioè, la promessa deve essere: vera, deliberata e libera, mutua, tra persone giuridicamente abili, espressa con un segno sensibile.

a) la promessa deve essere *vera*, cioè non finta o simulata per difetto di consenso interno;

b) *deliberata* e *libera*, cioè fatta con quella maturità di giudizio necessaria a compiere un atto umano importante ed impegnativo e con esclusione di qualsiasi forma di violenza o timore;

c) *mutua*, cioè fatta da ambedue le parti. Se la promessa è fatta solo da una parte, la parte promittente resta obbligata solo in forza di una semplice promessa unilaterale per fedeltà o per giustizia, non in forza degli sponsali, anche se fatti mediante scrittura;

d) *tra persone giuridicamente abili*, cioè che possono validamente e lecitamente contrarre matrimonio.

e) *espressa con segno sensibile*, cioè con parole, scrittura o gesto.

639. - IV. **La forma canonica degli sponsali**.

Affinché la promessa sia valida, deve esser fatta per iscritto firmata dalle parti e, o dal parroco o dall'Ordinario del luogo, o almeno da due testimoni (can. 1017 § 1).

Se i contraenti o uno di essi non sa o non può scrivere, per la validità ciò deve essere notato nell'atto, e si aggiunga un altro testimonio il quale col parroco o Ordinario del luogo o con i due testimoni, firmi l'atto (can. 1017 § 1 e 2).

Il parroco o l'Ordinario del luogo assiste validamente ad una promessa di matrimonio nel suo territorio, anche se i fidanzati non sono suoi sudditi; ma fuori del proprio territorio non può assistere agli sponsali neppure dei suoi sudditi. Se gli sposi appartengono a diverse parrocchie, basta che gli sponsali vengano contratti davanti al parroco il quale dovrà preparare i documenti necessari e le pubblicazioni per il futuro matrimonio.

Il parroco o l'Ordinario non può farsi sostituire da altro sacerdote; se dunque agli sponsali è presente un sacerdote il quale funge da testimonio, ma che non è parroco, occorre ancora un altro testimonio.

Chiunque ha la capacità di attestare può fare da testimonio; non osta né il sesso, né la differente fede religiosa.

Alla scrittura bisogna opporre l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo ove gli sponsali si celebrano. Il modulo può essere stampato, dattilografato o scritto a mano. La firma deve essere scritta a mano.

All'osservanza di questa formula sono tenuti tutti i cattolici, sia che contraggano tra loro, sia che contraggano con acattolici battezzati o non battezzati, salvo che per qualche luogo particolare la S. Sede non abbia stabilito diversamente.

La promessa può esser fatta anche per tramite di un procuratore, purché si osservino le clausole stabilite dal can. 1089.

640. - V. **Gli effetti degli sponsali**. Dagli sponsali validi scaturisce:

1. L'obbligo grave di giustizia a contrarre il matrimonio a tempo debito.

Quest'obbligo è solo in coscienza, poiché nel foro esterno non si dà azione giudiziale per esigere la celebrazione del matrimonio, neppure nel caso che non vi sia causa scusante; si dà solo l'obbligo di compensare i danni, secondo le regole solite della giustizia (can. 1017 § 3). Dagli sponsali non

nasce alcun impedimento, né impediente, né dirimente di pubblica onestà. L'azione giudiziale per la mancata promessa è di foro misto e non sospende la celebrazione del nuovo matrimonio.

2. L'invalidità degli sponsali con una terza persona.

Tali sponsali sono invalidi, anche se è intervenuto un giuramento o vi sia stata unione carnale, purché i primi non siano stati precedentemente sciolti.

3. La illiceità del matrimonio con una terza persona.

Questo non è un impedimento canonico, ma un impedimento che nasce dalla stessa natura della promessa.

La fornicazione dei fidanzati con una terza persona non riveste la malizia di ingiustizia, perché non ancora è avvenuta la mutua consegna dei rispettivi diritti sul proprio corpo, ma dalla promessa è nato solo un diritto al matrimonio che ancora non è stato contratto.

641. - VI. **Lo scioglimento degli sponsali** avviene: a) Per mutuo consenso.

Il mutuo consenso può essere espresso o implicito, consistente in qualche fatto posto dall'una o dall'altra parte, p. es. se uno contrae sponsali con una terza persona.

b) Per un impedimento che sopravviene.

Se l'impedimento è dirimente, la parte colpevole non resta sciolta, ma è obbligata a domandarne la dispensa, se può facilmente ottenersi. E se dovessero ripararsi danni di deflorazione o infamia della promessa sposa, dovrebbe procurare di ottenere la dispensa anche con grave incomodo.

c) Per il cambiamento delle condizioni o circostanze, avvenuto nei beni sia di ordine spirituale, sia materiale.

Per es. se uno diventa eretico, contrae una grave malattia, oppure dalla ricchezza cade in miseria. Se uno ha un difetto occulto che costituisce impedimento dirimente oppure difetta d'una qualità che si richiede come condizione essenziale, è tenuto a manifestarli per giustizia; se invece il difetto rende solo meno gradite le nozze, non è tenuto, eccetto il caso in cui la donna non solo è corrotta, ma anche gravida per una copula avuta con altro uomo.

Possono essere ancora cause giuste a sciogliere gli sponsali la previsione dell'infelice esito del matrimonio o il dissenso giusto e ragionevole dei parenti.

Per il diritto civile italiano cfr. art. 79-81. Coincide col diritto canonico in quanto stabilisce che gli sponsali non obbligano alla celebrazione del matrimonio ma al risarcimento dei danni e a fare la domanda, non oltre un anno dopo lo scioglimento degli sponsali, per ottenere la restituzione dei doni.

Sul modo di sciogliere gli sponsali non vi sono norme speciali: ogni qualvolta si verifica una delle cause sopra esposte, i contraenti di propria autorità possono legittimamente scioglierli. Ma molte volte è bene ricorrere all'Ordinario, almeno per mezzo del parroco, e ciò sia per evitare lo *scandalo* che potrebbe nascere, specialmente se gli sponsali erano noti a molti; sia quando vi è un dubbio negativo circa la causa dello scioglimento: per una causa dubbia, uno non deve essere

privato del suo diritto. Molte volte negli statuti diocesani è stabilito che gli sponsali non possono sciogliersi senza l'autorità del giudice.

643. - VII. **Istruzione del parroco circa il matrimonio.**

Il parroco, con prudenza istruisca il popolo intorno al sacramento del matrimonio ed agli impedimenti matrimoniali (can. 1018).

L'istruzione verta circa la dottrina cattolica del matrimonio, circa i fini primario e secondario e la sua sacramentalità. Insegni che il regime matrimoniale tra i cristiani appartiene unicamente alla Chiesa ed ogni ingerenza dello Stato è contraria al diritto divino; le formalità civili riguardano solo gli effetti civili del matrimonio. Insista circa la indissolubilità e spieghi ai fedeli che essendo un sacramento vi si devono preparare degnamente e con la coscienza pura da ogni peccato. Esponga i mutui doveri dei coniugi sia tra loro sia verso la prole; condanni il concetto materialistico della vita. Inculchi la castità coniugale e non arrossisca a predicare contro il neo-maltusianesimo (cfr. Istruzione della S. C. dei Sacram. «*Sacrosanctum matrimonii*» del 29 giugno 1941; AAS., XXXIII, pp. 297 ss.).

CAPITOLO III

CIÒ CHE DEVE PREMETTERSI

ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

643. - Prima della celebrazione del matrimonio deve constare che nulla si opponga alla sua valida e lecita celebrazione (can: 1019 § I). - La maniera di rendersi conto di questo, varia secondo che uno versa in pericolo o fuori pericolo di morte. Nel primo caso, se non possono aversi altre prove e se non vi sono indizi in contrario, basta l'affermazione giurata dei contraenti, che sono stati battezzati e non sono legati da impedimento alcuno (can.1019 § 2). Fuori del pericolo di morte, la Chiesa ha prescritto l'esame dello stato libero degli sposi e le pubblicazioni matrimoniali; inoltre, a tutelare la santità di tanto sacramento ed a frenare la temerità e l'inconsideratezza umana, pose alcuni impedimenti e ne promulgò altri già stabiliti dal diritto divino.

Esporremo, dunque, i mezzi per impedire l'invalidità e l'illiceità del matrimonio.

644. - 1. **L'esame dello stato libero**. Il parroco, il quale ha il diritto di assistere al matrimonio, deve a tempo opportuno, prima delle pubblicazioni, investigare prudente mente sui due giovani, interrogandoli anche separatamente, per costatare se vi è qualche impedimento fra essi, se contraggono liberamente, specialmente la sposa, e se sono sufficientemente istruiti nella religione cristiana (can. 1020).

Spetta all'Ordinario del luogo emanare norme dettagliate per questo esame (can. 1020 § 2).

Circa l'esame dello stato libero degli sposi, il parroco tenga presente l'Istruzione della S.C. dei Sacramenti del 29 giugno 1941, sopra citata, la quale dopo aver ribadito che ordinariamente la

causa dei matrimoni invalidi si riduce, nella maggior parte dei casi, a tre punti, cioè: un impedimento vero e proprio, un vizio di consenso o un difetto di forma canonica, stabilisce che l'esame degli sposi abbracci in modo speciale questi tre punti, cioè: l'assenza di impedimenti, la libertà del consenso e la sufficiente istruzione cristiana (cfr. AAS., XXXIII, 1941, pp. 297 ss.).

Il C.C.I. (art. 90 e 121) quando si tratta di un minorenne prescrive l'assenso da parte della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela; se il minorenne è emancipato, è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori. Se il matrimonio è stato contratto senza l'assenso prescritto può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario

In regime concordatario, il parroco può procedere col consenso dei genitori o del tutore espresso a lui soltanto; in caso di opposizione per la minore età dei contraenti, egli non assisterà al matrimonio se non dopo aver prima consultato l'Ordinario del luogo; notificherà l'avvenuta celebrazione all'ufficiale di stato civile, senza infastidirsi per la procedura civile; poiché in tal caso il matrimonio produrrà gli effetti civili, non potendo l'ufficiale di stato civile opporsi alla trascrizione (Jone, Comp. di *Teol. Mor*., 675).

645. - **La visita prematrimoniale**. Circa questa visita i pareri sono molto discordi: alcuni la vorrebbero obbligatoria con relativo certificato da esibirsi scambievolmente al fidanzato o alla fidanzata, imposta mediante legge governativa; altri la ritengono soltanto opportuna; altri nociva. In rapporto ad essa si può stabilire:

a) In sé è una cosa buona, però non vi è obbligo morale di sottoporsi ad una tale visita, salvo che non vi siano ragioni positive per dubitare della sanità dell'altra parte e non vi sia altro mezzo per ottenerne la certezza.

b) Sebbene sia cosa lodevole che eugenisti e medici collaborino insieme perché l'esame medico diventi di più comune applicazione, non è ammissibile che esso venga imposto per legge civile o che sia impedito il matrimonio se il risultato è sfavorevole. Il divieto del matrimonio specialmente per motivi eugenetici, è contro il diritto naturale; il medico, perciò, anche in forza del segreto professionale non può rilasciare simili certificati richiesti dal potere esecutivo, con l'intenzione di impedire il matrimonio ai disgenici, se non nella liceità della cooperazione materiale (cfr. n. 138).

646. – II. **Il certificato di battesimo**. L'esame dello stato libero deve constare principalmente dal certificato di battesimo dell'una e dell'altra parte, eccetto che lo sposo o la sposa, o ambedue, non siano stati battezzati nella parrocchia ove dovranno sposarsi (can. 1021 § 1).

Il certificato di battesimo è richiesto solo per la parte cattolica se si tratta di matrimonio celebrato con la dispensa della disparità di culto (can. 1021 § I). I cattolici che ancora devono ricevere il sacramento della Cresima, lo ricevano prima del matrimonio (can. 1021 § 2).

Perché il certificato di battesimo corrisponda allo scopo non deve risalire a data troppo lontana; esso deve contenere le note corrispondenti, cioè: la Cresima, il matrimonio, il suddiaconto o, la professione solenne (cfr. can. 470 § 2).

647. - III. **Le pubblicazioni matrimoniali.**

Queste si fanno allo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sulla prossima celebrazione del matrimonio e sui due contraenti, sicché possano essere denunziati gli impedimenti se ve ne sono.

I. *La necessità delle pubblicazioni*. Le pubblicazioni matrimoniali sono prescritte sotto colpa grave.

Questa norma si applica anche quando in un caso particolare, uno è certo che non vi sono impedimenti perché la legge è «ad praecavendum periculum commune». L'omissione di una pubblicazione, forse anche di due, se si è certi che non esistano impedimenti, costituisce peccato veniale (Cappello, *De Matrim*. 161; Arregui, 722).

L'Ordinario del luogo, a suo prudente giudizio, intervenendo una giusta causa, può dispensare anche delle pubblicazioni che dovrebbero farsi in un'altra diocesi. Ma se gli Ordinari propri sono più d'uno, ha il diritto di dispensare quello nella cui diocesi verrà celebrato il matrimonio; e se il matrimonio si celebrerà fuori delle proprie diocesi, ogni Ordinario proprio può dispensare (can. 1028).

Per i matrimoni che vengono contratti con la dispensa dell'impedimento di disparità di culto o di mista religione, le pubblicazioni devono omettersi, salvo che l'Ordinario del luogo nella sua prudenza e senza pericolo di scandalo, creda opportuno permetterle, purché sia stata chiesta prima la dispensa apostolica e venga omessa la menzione della parte non cattolica (can. 1026).

La legge delle pubblicazioni è solo precetti va e compromette solo la liceità del matrimonio; inoltre non vi è annessa alcuna pena (Matth. a Coronata, *De Sacr*. III, 88).

Le pubblicazioni nella casa comunale non suppliscono le pubblicazioni prescritte dal Codice; né scusa la ragione che gli sposi sono sconosciuti nel luogo ove avvengono le pubblicazioni, come neppure scusa là ragione che si tratta di matrimonio di schiavi (Wernz-Vidal, *Jus matrim*. 122; S.C. de Prop. Fide, I aprile 1816, Fontes, VII, 4702).

648. - 2. *Il luogo delle pubblicazioni canoniche*.

Le pubblicazioni devono farsi dal proprio parroco (can. 1023 § 1).

Il parroco proprio è quello del domicilio o del quasi-domicilio del fidanzato e della fidanzata (can. 94 § 1). Se i giovani non hanno Domicilio o hanno soltanto il domicilio diocesano, le pubblicazioni si devono fare nella parrocchia in cui attualmente dimorano (can. 94 § 2 e 3). Se i giovani appartengono a parrocchie diverse, le pubblicazioni devono farsi in ambedue le parrocchie.

b) Se una parte ha dimorato per sei mesi in un altro luogo dopo aver raggiunta la pubertà, il parroco esponga la cosa all'Ordinario, il quale, nella sua prudenza, deciderà o che si facciano le pubblicazioni anche in questo luogo, o che si raccolgano altre prove intorno allo stato libero (can. 1023 § 2).

Se si sospetta di qualche impedimento il parroco ricorra all'Ordinario anche se la permanenza in un altro luogo sia stata inferiore ai sei mesi; e l'Ordinario non permetta il matrimonio senza che

prima il sospetto sia stato rimosso (can. 1023 § 3). Per avere una conferma si può esigere anche un giuramento suppletorio dai fidanzati.

Se l'investigazione o le pubblicazioni siano state fatte da un altro parroco, questi dia notizia al parroco che deve assistere al matrimonio, dell'esito delle investigazioni o pubblicazioni fatte mediante un documento autentico (can. 1029).

Per il matrimonio dei *vaghi*, le pubblicazioni devono esser fatte dal parroco del luogo ove attualmente dimorano.

Per il matrimonio degli *operai emigranti* bisogna tener presente l'Istruzione della S. C. dei Sacramenti, la quale stabilisce: a) non è lecito il matrimonio se non consta dello stato libero e del battesimo delle parti; b) il parroco del matrimonio denunzi il matrimonio al parroco del battesimo a norma del can. 1103 § 2; c) la testimonianza dello stato libero e la denunzia del matrimonio venga trasmessa dal parroco mediante la Cancelleria della Curia vescovile; d) essendo alle volte i matrimoni degli operai che emigrano lontano, veri matrimoni divaghi. in essi deve osservarsi il can. 1032, e, secondo i casi, anche i can. 1031 § 1. n. 3 e 1023 § 2. Anzi tutti i matrimoni degli emigranti non vengano celebrati senza aver prima consultato l'Ordinario del luogo, eccetto il caso del pericolo di morte; e) se dalle testimonianze consterà che una delle parti è legata da altro matrimonio, venga subito trasmessa al parroco la notizia dell'attentato matrimonio; f) l'osservanza dell'istruzione è molto raccomandata agli Ordinari dei luoghi (cfr. Matth. a Coronata. *Interpretatio authentica*. can. 1023).

Per il matrimonio *dei minori* le pubblicazioni devono esser fatte nel luogo del domicilio o quasi - domicilio delle persone dalle quali dipendono. Per *i militari*, sia nel luogo dove hanno la caserma, sia nel luogo ove risiedevano prima della chiamata alle armi se sono maggiori, nel luogo dei tutori se sono minori.

649. - 3. *Circostanze particolari*. Le pubblicazioni si facciano in tre giorni di domenica o di altre feste di precetto, consecutivi, in chiesa, durante la Messa solenne o durante altra funzione alla quale il popolo interviene più numeroso (can. 1024).

Una piccola interruzione non costituisce colpa grave; anzi sarebbe da consigliarsi se tutte e tre, o anche due feste soltanto, si susseguissero immediatamente. Le pubblicazioni sono ammesse anche per le feste di diritto particolare (Matth. a Coronata, l. c. 91); nelle *feste soppresse* non sono permesse, salvo che non vi sia una espressa licenza dell'Ordinario e non perseveri il concorso del popolo come prima che venissero soppresse (Jorio, III, 1004; Vermeersch-Creusen*, Epitome I. C*. II, 290; Chelodi, *Ius matrimoniale*, 26 not. 3; Arregui, 722). Sono permesse le pubblicazioni anche durante l'Avvento e la Quaresima.

Compiute le investigazioni e pubblicazioni, il parroco non assista al matrimonio se prima non avrà ricevuto tutti i documenti necessari e siano trascorsi tre giorni dall'ultima pubblicazione, salvo che una giusta causa richieda altrimenti. Inoltre, se dopo sei mesi il matrimonio non sarà stato celebrato si devono ripetere le pubblicazioni, eccetto che l'Ordinario abbia disposto altrimenti (can. 1030).

Le pubblicazioni ordinariamente si facciano a viva voce (cfr. can. 1024). Tuttavia l'Ordinario del luogo può stabilire che nel proprio territorio i nomi dei contraenti vengano affissi pubblicamente

alla porta della chiesa parrocchiale o di altra chiesa per lo spazio di almeno otto giorni in modo che vi cadano due feste di precetto (can. 1025). In esse si deve specificare il nome, cognome e domicilio degli sposi, e se è la prima, seconda o terza pubblicazione. In forza di queste pubblicazioni i fedeli sono obbligati in coscienza a denunziare al parroco o all'Ordinario gli impedimenti se esistono e se sono a conoscenza (can 1027).

650. - 4. *Il dovere del Parroco*. a) In caso dubbio circa l'esistenza di un impedimento il parroco faccia una investigazione più accurata, interrogando con giuramento almeno due testimoni degni di fede, eccetto che si tratti di un impedimento dalla cui notizia possa nascere un'infamia alle parti, e, se è necessario interroghi anche i contraenti. Se, compiute le pubblicazioni e queste altre ricerche il dubbio persiste, non assista al matrimonio senza aver riferito tutto all'Ordinario il quale potrà dispensare *ad cautelam* se si tratta di un dubbio di fatto e di un impedimento da cui la S. Sede suole dispensare (can. 1031, can. 15); potrà ordinare che si proceda senz'altro alla celebrazione del matrimonio se si tratta di un dubbio di diritto perché le leggi anche se irritanti e inabilitanti nel dubbio di diritto non obbligano (can. 15).

b) Se l'impedimento è certo ma occulto, il parroco cominci, continui e termini le pubblicazioni, poi riferisca la cosa, tacendo i nomi, all'Ordinario o alla S. Penitenzieria; se l'impedimento è *pubblico* e si scopre prima che si incomincino le pubblicazioni, il parroco non proceda oltre se prima non sia tolto l'impedimento, benché conosca che per il foro interno si sia ottenuta la dispensa; se invece si scopre dopo la prima o la seconda pubblicazione, il parroco, compiute le pubblicazioni, riferisca la cosa all'Ordinario (can. 1031 § 2, n. 2). Se finite le pubblicazioni non fu scoperto alcun impedimento, né dubbio né certo, il parroco ammetta le parti alla celebrazione del matrimonio (can. 1031 § 3).

Il parroco fuori del caso di necessità, mai assista al matrimonio dei vaghi senza aver prima deferita la cosa all'Ordinario o ad un sacerdote da lui delegato e ne abbia ottenuta la licenza per assistervi (can. 1032). Deve essere consultato l'Ordinario anche per il matrimonio *di un pubblico peccatore* o di uno notoriamente legato da censura, il quale prima del matrimonio avrà ricusato di accostarsi alla confessione sacramentale o di riconciliarsi con la Chiesa (can. 1066).

Circa *il matrimonio dei comunisti* bisogna distinguere: a) coloro che apertamente professano, diffondono, propagano le dottrine materialistiche ed anticristiane che sono proprie del comunismo, volendo sposare una persona cattolica, sono soggetti a tutte le norme che la Chiesa stabilisce per l'impedimento di religione mista. In questo caso la Chiesa non dispensa se non per giusta causa e con le garanzie stabilite nel can. 1061, cioè: l'esplicita e formale promessa che tutta la prole verrà battezzata ed educata nella religione cattolica e che il coniuge comunista non turberà la vita cristiana del coniuge cattolico. Inoltre: il matrimonio deve essere celebrato fuori della chiesa (in sagrestia, o nella casa parrocchiale) e senza alcun rito sacro. Ad evitare mali maggiori, il Vescovo solo potrà permettere la celebrazione in chiesa con qualche rito sacro, ma sempre esclusa la Messa;

b) coloro invece che hanno dato il solo nome al comunismo, restando semplici gregari, volendo, possono sposare una persona cattolica; ma il matrimonio non deve permettersi se non si prevede con morale certezza che tutta la prole sarà di fatto battezzata ed educata cattolicamente. Con questa sicurezza la celebrazione del matrimonio non soggetta alle restrizioni del caso precedente (cfr. Dichiarazione del S. Ufficio, 11 agosto 1949; AAS., XLI, I949, p. 427; Boschi, *Il Sacerdote di fronte al Comunismo*, pp. 47-48).

Non tralasci il parroco, secondo la diversa condizione delle persone, di istruire gli sposi sulla santità del sacramento del matrimonio, sulle mutue obbligazioni dei coniugi e sugli obblighi verso la prole; inoltre, li esorti vivamente a confessarsi ed a comunicarsi prima del matrimonio (can. 1033). Esorti vivamente *i figli minori* che non contraggano matrimonio all'insaputa o contro la volontà dei genitori; se faranno il contrario, non assista al loro matrimonio senza aver prima esposto il caso all'Ordinario del luogo (can. 1034).

CAPITOLO IV

GLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Articolo I

Gli impedimenti in genere

651. - **L'impedimento matrimoniale** è una circostanza esterna che interdice ad una persona di contrarre o validamente o lecitamente il matrimonio.

Gli impedimenti che rendono illecito il matrimonio si chiamano *impedienti*; quelli che lo rendono invalido si chiamano *dirimenti*.

L'ignoranza, anche non colpevole degli impedimenti dirimenti, rende sempre invalido il matrimonio (can. 16 § I).

Vi sono impedimenti *di diritto divino*, sia naturale che positivo, e impedimenti *di diritto ecclesiastico*; i primi obbligano tutti gli uomini, i secondi direttamente solo i battezzati, indirettamente anche gli infedeli.

Gli impedimenti *pubblici* sono quelli che possono essere provati nel foro esterno, altrimenti sono *occulti*.

Sono *assoluti* quegli impedimenti che vietano il matrimonio con ogni persona; sono *relativi* se lo vietano solo con una persona determinata.

Vi sono anche impedimenti *temporanei* o *perpetui* secondo che durano sempre o cessano col tempo, p.es. l'età.

Gli impedimenti possono essere *di grado minore* o *di grado maggiore* secondo che hanno minore o maggiore importanza in rapporto alla proibizione di contrarre matrimonio ed alla dispensa da concedersi (cfr. can. 1042).

652. - **L'autore degli impedimenti**. a) Spetta alla suprema autorità ecclesiastica dichiarare autenticamente quando il diritto divino impedisca o renda nullo il matrimonio (can. 1038 § I).

b) La medesima suprema autorità può costituire per modo di legge sia universale che particolare impedimenti sia impedienti che dirimenti per i battezzati (can. 1038 § 2).

c) Gli Ordinari dei luoghi possono proibire i matrimoni per tutti coloro che dimorano attualmente nel loro territorio e per i propri sudditi anche fuori del loro territorio, in un caso particolare, e solo temporaneamente, per giusta causa e finché questa perdura (can. 1039 § 1).

Una clausola irritante a questa proibizione la può aggiungere solo la Sede Apostolica (can. 1039 § 2).

La consuetudine che introduce un nuovo impedimento o contraria agli impedimenti esistenti, è riprovata (can. 1041).

Lo Stato non può stabilire impedimento alcuno per il matrimonio dei fedeli; per gli infedeli può stabilire impedimenti sia impedienti che dirimenti; ma non può sciogliere un matrimonio contratto validamente.

Articolo II

La dispensa dagli impedimenti

653. - 1. **Principio generale**. Eccetto il Romano Pontefice, nessuno può abrogare o derogare gli impedimenti matrimoniali di diritto ecclesiastico, sia impedienti che dirimenti; similmente, nessuno può dispensare da essi se non ne avrà ricevuto la facoltà dalla Sede Apostolica, dal diritto comune o da un indulto speciale (can. 1040).

A) **Il Sommo Pontefice** dispensa servendosi a) del *S. Ufficio* per gli impedimenti di disparità di culto, di religione mista e per ciò che riguarda il privilegio Paolino (can. 247 § 3);

b) *della S. C. dei Sacramenti* per il foro esterno, per tutti gli altri impedimenti pubblici e per ciò che riguarda la validità e l'inconsumazione del matrimonio (can. 249 § 3);

c) *della S. C. per la Chiesa Orientale*, per i matrimoni dei cattolici di rito orientale oppure fra orientali e latini; inoltre questa Congregazione è fornita di tutte le facoltà che hanno le altre Congregazioni per le Chiese di diritto latino, eccetto le cause spettanti al S. Ufficio (can. 257 § 1 ss.);

d) *della S. C. di Propaganda Fide* per tutti gli impedimenti, salvo il diritto del S. Ufficio ma solo per i luoghi di missione (cfr. can. 252);

e) *della S. Penitenzieria*, per il foro interno anche extrasacramentale (can. 258 § I).

654. - B) *Gli Ordinari dei luoghi possono dispensare*:

a) Per giusta causa, da tutti gli impedimenti minori, anche se si tratta di matrimonio misto e, per giusta causa urgente, dagli impedimenti di religione mista e disparità di culto (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963, nn. 19-20).

b) Quando si tratta di impedimento dubbio o quando sia difficile il ricorso alla S. Sede senza un grave danno (can. 51).

c) *In pericolo di morte*, da qualsiasi causa provenga, possono dispensare i propri sudditi ovunque dimorino e tutti coloro che attualmente si trovano nel loro territorio, sia sulla forma della celebrazione del matrimonio sia su tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, sia pubblici sia occulti, eccettuati quelli provenienti dall'Ordine del presbiterato e dall'affinità in linea retta dopo la consumazione del matrimonio, allo scopo di tranquillizzare la coscienza e di legittimare la prole, purché sia evitato lo scandalo e ottenute le consuete cauzioni se la dispensa riguarda l'impedimento della disparità di culto o mista religione (can. 1043).

Se versa in imminente pericolo di morte quando questa si prevede al massimo entro tre settimane (Arregui, 374). Non si richiede il caso di morte, ma il pericolo di morte da qualunque causa provenga sia interna sia esterna.

Si tranquillizza la coscienza, sia che si tolga il peccato, sia che si tolga la causa del peccato, sia che si ripari un danno o si estingua l'odio.

È molto dubbio se con il susseguente matrimonio venga legittimata anche la prole adulterina e sacrilega (Cappello, *De Matr*. 231; Matth. a Coronata, *De Sacr.* III, I36).

d) *Nei casi urgenti*, ossia quando tutto è pronto per la celebrazione delle nozze, gli Ordinari dei luoghi possono dispensare da tutti gli impedimenti, come in pericolo di morte, con le stesse clausole, se l'impedimento viene scoperto quando tutto è disposto per le nozze e il matrimonio non può essere differito senza il probabile pericolo di un grave danno, qualora si dovesse attendere la dispensa dalla Santa Sede (can. 1045 § 1).

In questi casi non si è tenuti a ricorrere per mezzo del telefono o del telegrafo (P.C.C., 12 novembre 1922; AAS., XIV, p. 663).

È controverso tra gli autori se in forza di questo canone, l'Ordinario possa concedere anche la dispensa dalla forma canonica (Matth. a Coronata, *l. c*. 137).

Scoprire un impedimento quando tutto è già pronto per le nozze, significa che l'impedimento già esisteva in antecedenza, ma il parroco o l'Ordinario del luogo lo ignoravano e solo all'ultimo

momento, quando tutto è pronto per le nozze, ne sono venuti a conoscenza (P.C.C., 1° marzo 1921; AAS., XII, 178). Se pendente il ricorso a Roma la risposta si fa attendere, nelle circostanze e con le clausole accennate, al momento di celebrare il matrimonio l'Ordinario del luogo può dispensare, in base al can. 81, dagli impedimenti in cui la S. Sede suole dispensare. A norma però del can. 204 § 2, si deve avvertire subito la S. Sede. Di più, l'Ordinario può dispensare nei limiti del can. 81 dagli impedimenti matrimoniali, anche se non ancora tutto è pronto per le nozze (P.C.C., 27 luglio 1942; AAS., XXXIV, 241).

e) *Per la convalidazione* di un matrimonio già contratto, gli Ordinari dei luoghi hanno le medesime facoltà come nei casi urgenti (can. 1045 § 2).

Per la rinnovazione del consenso in questo caso cfr. n. 744.

f) *Nel dubbio di fatto* l'Ordinario del luogo può dispensare quando si tratta di impedimenti dai quali la S. Sede suole dispensare (can. 15).

655. - c) *Il parroco e qualunque altro sacerdote* che a norma del can. 1098, n. 2, assiste al matrimonio (cfr. n. 706).

a) *In pericolo di morte* può dispensare come l'Ordinario ma solo nei casi in cui è impossibile ricorrere all'Ordinario (can. 1044). Però, dopo bisogna avvertire l'Ordinario del luogo della dispensa concessa per il foro esterno e, annotarla nel libro dei matrimoni (can. 1046).

b) *In caso di nozze imminenti* ha la medesima facoltà degli Ordinari in simile caso, «ma soltanto per i casi occulti, per i quali non si può ricorrere all'Ordinario del luogo oppure non si può ricorrere senza il pericolo di violare il segreto anche extrasacramentale» (can. 1045 § 3).

Per casi occulti si intendono non solo gli impedimenti per loro natura e di fatto occulti, ma anche quelli per loro natura pubblici e di fatto occulti (P.C.C., 28 dicembre 1927; AAS., XX, p. 61).

È controverso se un sacerdote delegato dal parroco ad assistere ad un matrimonio possa anche dispensare i contraenti dagli impedimenti nei casi urgenti fuori del pericolo di morte; probabilmente possono dispensare, altrimenti la facoltà di assistere senza la facoltà di dispensare sarebbe del tutto inutile (cfr; Cappello, *De Matr*. n. 237).

Quando la dispensa fu concessa per il foro interno non sacramentale, deve essere annotata nell'apposito libro dell'archivio segreto della Curia episcopale (can. 1047).

656. - D) *Il confessore* ha le stesse facoltà del parroco, ristrette però «al foro interno sacramentale», anche se non assolve (can. 1044).

In forza di questa facoltà il confessore può certamente dispensare dagli impedimenti sia per natura sia di fatto occulti (Matth. a Coronata, l. c. 159).

La dispensa del confessore è valida anche se l'assoluzione è stata negata o la confessione è stata invalida.

È controverso se il confessore possa dispensare anche dagl'impedimenti pubblici, ma sempre per il solo foro interno. La sentenza affermativa può ritenersi con tutta sicurezza (Aertnys-Damen, II, 780). Praticamente, però, potendosi ricorrere al parroco o a un suo delegato, deve esser chiamato

uno di questi per assistere al matrimonio, a meno che il confessore giudichi opportuno dispensare dalla forma e proceda personalmente come sacerdote assistente. In tale soluzione non si verifica più difficoltà alcuna per la dispensa di qualche impedimento pubblico (Jone, l. c. 687).

657.- II. **Norme per la concessione della dispensa**. 1. Colui che ha una facoltà generale di dispensare sopra un determinato impedimento, può sopra di quello dispensare ancorché sia molteplice, eccetto che nello stesso indulto sia prescritto diversamente (can. 1049 § 1).

2. Chi ha una facoltà generale di dispensare sopra più impedimenti di diversa specie, sia dirimenti che impedienti, può dispensare sopra gli stessi impedimenti anche pubblici, occorrenti in uno stesso caso (can. 1049 § 1).

Se alle volte ad un impedimento o a più impedimenti pubblici da cui uno per indulto può dispensare, si unisce un altro impedimento da cui egli non può dispensare, si deve ricorrere per tutti alla Santa Sede. Ma se l'impedimento o gli impedimenti da cui si può dispensare, si scoprono dopo aver impetrata la dispensa della S. Sede per gli impedimenti riservati ad essa, chi ha la facoltà di dispensare può usarla (can. 1050).

La dispensa concessa per l'impedimento di consanguineità o affinità, vale anche se contiene un errore circa il grado, purché il vero grado sia inferiore o sia stato taciuto un impedimento della stessa specie in grado uguale o inferiore (can. 1052).

658. - III. **Le cause della dispensa**. 1. *Le cause della dispensa in generale*. Ogni dispensa per sé richiede una giusta causa sia per il suo valore che per la sua liceità (can. 40, 84 § I). Però, la dispensa concessa per un impedimento di grado minore, è valida anche se nessuna causa allegata. per impetrare la dispensa fosse vera, oppure si fossero addotti motivi falsi e si fosse taciuto ciò che doveva esprimersi (can. 1054).

Gli impedimenti di grado minore sono: la consanguineità di terzo grado di linea collaterale; l'affinità in secondo grado di linea collaterale; la pubblica onestà in secondo grado; la cognazione spirituale; il delitto proveniente da un adulterio con promessa di matrimonio o da matrimonio attentato anche mediante il solo atto civile (can. 1042 §2).

La dispensa da un impedimento di grado maggiore è invalida se l'unica causa motiva adotta come vera, non esiste; è valida se, esistendo la causa sufficiente, vera, ve n'è aggiunta anche un'altra che è falsa. La dispensa chiesta nella forma dei poveri, mentre coloro che la domandano non sono poveri è valida se domandata alle S. Congregazioni che sono designate a concederla per il foro esterno; non vale se viene data dal Vescovo, il quale ha la facoltà di concederla per i poveri (Ferreres, *Com. Theol*. Mor. II, 970).

659. - 2. *Le cause della dispensa in particolare*.

Possono essere: a) *Canoniche* o ordinarie e *non canoniche*. Sono cause canoniche quelle ammesse dallo stile della Curia Romana per le dispense matrimoniali; tutte le altre sono non canoniche.

Le cause canoniche sono: la piccolezza del luogo di residenza della sposa (tutta la parrocchia comprende appena 1500 anime); l'insufficienza della dote; l'età superadulta della sposa (ventiquattro anni compiuti); il pericolo di liti successorie patrimoniali (che si superano con un matrimonio tra parenti); lo scandalo o in vista o già esistente di rapporti compromettenti tra i due futuri contraenti; la prole già avuta da legittimare; il bene della pace; il pericolo di un matrimonio solamente civile; il pericolo di vivere in concubinato; la povertà della vedova gravata di figli, la quale ha bisogno di un uomo che possa soccorrerla; la conserzione di una illustre famiglia; l'eccellenza dei meriti.

Le cause non canoniche, cioè che non sono escluse, e che alle volte da sole possono esser sufficienti, possono essere p. es. *nella donna*, che sia legittima, orfana, deflorata, deforme, inferma, ecc.; *nell'uomo*, che sia infermo, bisognoso di aiuto, vedovo con prole in tenera età, ecc.; *in ambedue*, quando è già risaputo da tutti che devono sposare, il bene dei parenti di ambedue o di uno dei due, ecc.

b) *Oneste* o *non oneste ossia infamanti*. Le prime non hanno la caratteristica né di un delitto né di un'infamia p. es., l'età avanzata della donna, la piccolezza del luogo; le altre hanno origine da un delitto o portano annessa una nota di infamia, p. es. la copula avuta, la troppa familiarità.

Per la concessione della dispensa sono più gravi le cause non oneste o infamanti che quelle oneste.

c) *Motive* o *impulsive*. Le prime, dette anche finali, principali, sono quelle cause per sé sufficienti a ottenere la dispensa; le altre, dette anche secondarie, per sé non sono sufficienti a impetrare la grazia, ma però spingono il Superiore a concederla con più facilità.

Molte volte più cause impulsive messe insieme costituiscono una causa motiva. Ma in questo caso tutte le cause impulsive devono essere vere, eccetto che non se ne alleghino tante che il difetto di una di esse non abbia a diminuirne la forza probativa delle altre.

Quali siano le cause moti ve e quali impulsive soltanto, deve essere determinato dal diritto e dallo stile della Curia Romana, tenuto conto anche dei diversi impedimenti.

660. - IV. **La domanda della dispensa**. 1. La presentazione della domanda per sé spetta ai contraenti, ma ordinariamente essi si servono del parroco che deve assistere al matrimonio, per gli impedimenti pubblici; del confessore per i casi occulti.

Quando l'impedimento riguarda solo uno dei contraenti basta una sola domanda; quando invece riguarda ambedue, come p. es. nel coniugicidio, deve esser fatta una duplice domanda. Si devono fare anche due domande nel caso di due impedimenti dei quali uno è pubblico, l'altro è occulto;

nella domanda per l'impedimento pubblico devono essere espressi i nomi dei richiedenti; in quella per l'impedimento occulto devono essere taciuti; la prima deve essere indirizzata alla S. Congregazione dei Sacramenti, la seconda alla S. Penitenzieria, facendo noto a quest'ultima che i richiedenti hanno già ottenuto la dispensa da un impedimento pubblico.

La domanda riguardante gli impedimenti pubblici va indirizzata al S. Padre (Beatissime Pater); quella riguardante impedimenti occulti, al Card. Penitenziere Maggiore (Eminentissime Princeps).

La domanda di solito viene inoltrata al Vescovo, il quale, se ha la necessaria facoltà dispensa direttamente, altrimenti la inoltra alla S. Sede.

661. - 2. La domanda deve indicare: il nome, cognome, diocesi di origine e attuale domicilio del richiedente, la specie infima dell'impedimento, il numero degli impedimenti, le cause della domanda e l'indirizzo esatto di colui al quale deve essere inviata la dispensa. Inoltre: si deve dire se il matrimonio deve contrarsi o già è stato contratto, se fu contratto osservando la forma canonica prescritta, se fu contratto in buona fede, se con l'intenzione di ottenere più facilmente la dispensa, se dopo le pubblicazioni.

Se si tratta di un impedimento occulto, non si nomina la diocesi, ma il confessore scriva il suo nome e il nome del luogo ove deve essere diretta la risposta. Ad evitare eventuali errori, è meglio aggiungere anche l'albero genealogico, se l'impedimento è di consanguineità o di affinità (Istruz. 29 giugno 1941).

In caso di consanguineità o affinità, quando non è stato precisato il numero degli impedimenti, la dispensa è valida anche se fatta in cattiva fede, ma è valida per l'impedimento espresso, se è indicato nel suo vero grado o in un grado superiore, ed è valida per l'impedimento omesso, sia pure in cattiva fede, se esso è della stessa specie e di grado eguale o inferiore (P.C.C: 8 luglio 1948; AAS., LX, p. 386).

662. - V. **La concessione della dispensa**.

La dispensa può essere concessa: a) *in forma graziosa*, ed è quella che sortisce il suo effetto dal momento in cui viene concesso il rescritto (can. 38);

b) *in forma commissoria*, quando la facoltà di dispensare viene data all'esecutore, il quale prima di notificarla deve informarsi circa la verità dell'esposto e deve curare l'osservanza delle clausole stabilite nel rescritto.

La S. Sede, nella disciplina vigente, concede la dispensa sempre *in forma commissoria*: l'Ordinario del luogo sotto ambedue le forme, secondo la pubblicità o non pubblicità dell'impedimento.

1. **La dispensa concessa dalla S. Sede**.

a) La dispensa da impedimenti pubblici concessa all'Ordinario dei richiedenti, deve essere eseguita dall'Ordinario che diede le lettere testimoniali o trasmise la domanda alla Sede Apostolica, quantunque gli sposi nel tempo in cui si dà la dispensa siano partiti dalla diocesi con l'animo di non più tornarvi, avendo però

avvertito l'Ordinario del luogo in cui desiderano contrarre matrimonio (can. 1055).

b) Quando la dispensa viene concessa dalla S. Penitenzieria per il foro interno, viene trasmessa al confessore approvato, il quale la dovrà eseguire.

663. - 2. **Il modo di eseguire la dispensa concessa**. A) *Per gli impedimenti pubblici*: a) bisogna aver in mano il rescritto e accertarsi se è originale; b) verificare se esistono realmente le cause della dispensa; c) fare in modo che le clausole contenute nel rescritto vengano fedelmente adempiute; d) si conceda la grazia per iscritto (can. 56).

Prima che venga concessa la dispensa, se occorre, gli sposi vengano assolti dalle censure, e questa assoluzione vale per il foro interno ed esterno. Il decreto della concessione della grazia venga trasmesso al parroco degli sposi, il quale lo renda noto agli interessati e lo conservi in archivio parrocchiale, annotando la dispensa nel registro dei matrimoni. Il rescritto della S. Sede si conservi nell'archivio diocesano con la menzione dell'esecuzione avvenuta.

B) *Per gli impedimenti occulti*: a) bisogna accertarsi se la domanda risponde a verità attenendosi a ciò che afferma il penitente; b) investigare se realmente l'impedimento è occulto, altrimenti occorre un'altra dispensa per il foro esterno; c) si dispensi dopo aver ascoltato la confessione sacramentale del penitente, la quale è richiesta per il valore della dispensa; ma quest'ultima vale anche se la confessione è stata invalida o sacrilega; d) venga tolta ogni occasione volontaria e prossima di peccato, e se il penitente non vuole sottomettersi a questa ingiunzione, la dispensa è valida ma illecita; e) deve essere imposta una penitenza per la dispensa che sia diversa dalla penitenza sacramentale.

La dispensa concessa nel foro extrasacramentale venga annotata nell'apposito registro da conservarsi nell'archivio segreto della Curia (can. 1047). Il rescritto entro tre giorni o venga distrutto o bruciato sotto pena di scomunica l. s.; è lecito però conservarlo trascritto a scopo istruttivo tacendo quelle cose che non possono essere manifestate.

Se in seguito l'impedimento diviene noto, il matrimonio in coscienza resta valido, ma bisogna domandare una nuova dispensa per il foro esterno.

664. - 3. **La dispensa concessa dall'Ordinario.**

a) Se l'impedimento *è pubblico* ordinariamente la dispensa viene concessa in forma graziosa, e perciò viene data dal vescovo o dall'officiale diocesano.

È illecito, però, contrarre prima di aver appreso la notizia; la quale in caso urgente può esser data anche telegraficamente. Quando il parroco ha ricevuto il documento autentico, lo notifica agli sposi e l'inserisce e lo conserva nel libro dei matrimoni.

L'uso del telegrafo o telefono ordinariamente è vietato per domandare dispense matrimoniali alla S. Sede. È solo ammesso nei casi urgenti se mancano altri mezzi.

b) Se l'impedimento *è occulto,* il Vescovo dispensa in forma commissoria ogni qualvolta può subdelegare; in questo caso la dispensa deve esser data dallo stesso confessore.

Se il Vescovo deve dare la dispensa, allora il confessore, ricevuto il documento lo notifica agli interessati ed eseguisce le clausole. Il documento deve esser distrutto.

665. - VI. **Effetti della dispensa**. Oltre a togliere l'impedimento, la dispensa produce i seguenti effetti:

1. *La legittimazione della prole*, se è già nata o concepita da coloro ai quali si dà la dispensa; eccetto però la prole adulterina e sacrilega (can. 1051).

Ma la legittimazione non ha luogo quando la potestà di dispensare è stata delegata mediante un rescritto per un caso particolare: p. es. se il parroco prima della celebrazione del matrimonio avrà ottenuto dalla S. Sede la dispensa da un impedimento dirimente nel foro interno, non gode per questo della facoltà di legittimare la prole, perché si tratta di un caso particolare.

2. La dispensa data dalla S. Sede sopra il matrimonio rato e non consumato o la permissione concessa di passare ad altre nozze per la morte presunta del coniuge, porta sempre seco *la dispensa dell'impedimento proveniente dall'adulterio con promessa* o *attentazione* di matrimonio, se c'è bisogno, non già la dispensa dall'impedimento di adulterio con coniugicidio.

Ma quando il Vescovo permette di contrarre nuovo matrimonio dietro una presunzione di morte, questa concessione non contiene nello stesso tempo la dispensa dall'impedimento di crimine che potrebbe esistere. Però nel dubbio di fatto, l'Ordinario del luogo può dispensare (cfr. n. 645 e; Jone, *Comp. di Teol. Mor*. n. 697).

666. - APPENDICE. **Le tasse.** La dispensa per il foro interno si concede gratuitamente. Per il foro esterno i rescritti della S. Sede vengono concessi o *nella forma dei ricchi* o *nella forma dei poveri*. Se il rescritto viene concesso nella forma per i ricchi si esige una tassa secondo la natura ed il grado dell'impedimento e secondo le condizioni economiche dei richiedenti. Dai poveri bisogna distinguere le persone le quali assolutamente non possono pagare, ed a queste il rescritto viene concesso del tutto gratuitamente; mentre per coloro che possono dare qualche cosa, pagano solo le spese postali e una modesta tassa.

Ogni tassa ha ragione di multa, cioè di compenso alla violazione della legge che avviene con la dispensa; essa va a beneficio della Chiesa per la Curia papale, la quale a sua volta paga gli stipendi agli officiali. Gli Ordinari dei luoghi ed i loro officiali non possono, per la concessione di una dispensa, esigere alcun emolumento, senza una speciale facoltà della S. Sede, salvo un

piccolo compenso per le spese di cancelleria per i non poveri. Se fanno il contrario, sono tenuti alla restituzione (can. 1056).

Articolo III

Gli impedimenti in specie

§ I. IMPEDIMENTI IMPEDIENTI

Sono tre: *il voto semplice*, la *parentela legale* e *la religione mista*. Della parentela legale se ne parlerà tra gli impedimenti dirimenti, perché in Italia è impedimento dirimente.

667. - 1. **L'impedimento del voto**. Impedisce il matrimonio il voto semplice di verginità, di castità perfetta, di non sposare, di ricevere gli Ordini sacri e di abbracciare lo stato religioso (can. 1058 § I).

Circa le nozioni di castità e di verginità cfr. n. 217, 220. Nessun voto semplice invalida il matrimonio, eccetto che l'invalidità non sia stata stabilita, in alcuni casi, per speciale disposizione della Sede Apostolica (can. 1058 § 2).

Per voto semplice di castità perfetta si intende anche il voto pubblico fatto in una professione religiosa non solenne. Chi è legato da questo voto non può domandare il debito coniugale, ma può e deve renderlo all'altro coniuge che di diritto lo domanda. Sciolto il matrimonio, colui che ha emesso il voto non può sposare nuovamente senza che abbia prima ottenuto la dispensa dal voto anche per questo effetto (Jorio, *Theol. Mor*. III, 1142).

Chi ha emesso il voto di verginità pecca sposando, perché è impossibile osservare il voto nel matrimonio, salvo che per mutuo consenso o per dispensa da ottenersi subito, manchi l'intenzione e il pericolo prossimo di violare il voto. Peccherebbe domandando il debito la prima volta, perché agirebbe direttamente contro il voto; ma è tenuto a renderlo, anche la prima volta, perché l'altro coniuge non può essere privato del suo diritto. Una volta perduta la verginità può domandare il debito.

Col voto di non sposare, uno non commette sacrilegio peccando contro la castità, e, se ha contratto matrimonio illecitamente, perché vincolato dal voto, può lecitamente usare del matrimonio. Sciolto il matrimonio, chi è legato da questo voto non può nuovamente sposare se il voto perdura.

Chi ha fatto voto di entrare in una religione di voti solenni pecca sposando, ma non pecca domandando il debito coniugale né rendendolo. Sciolto il matrimonio, resta di nuovo obbligato al voto, salvo che non ne sia stato dispensato.

Col voto di ricevere gli Ordini Sacri, si pecca se si sposa, ma non si pecca domandando o rendendo il debito. Sciolto il matrimonio, di nuovo si è obbligati al voto.

L'impedimento del voto *cessa* in tutte le maniere con cui cessano i voti in genere (cfr. n. 173).

668. - II. **L'impedimento di religione mista**.

La Chiesa severissimamente e ovunque proibisce di contrarre matrimonio a due persone battezzate delle quali una è *cattolica*, e l'altra è iscritta ad una setta eretica o scismatica; se poi vi fosse pericolo di perversione per il coniuge o per la prole, il matrimonio è proibito anche dalla stessa legge divina (can. 1060).

1. *L'apostasia dalla fede cattolica*, senza l'iscrizione formale ad una setta non cattolica, non è sufficiente per costituire l'impedimento; però non è necessaria l'iscrizione formale se si verificano altre circostanze, p. es., l'assidua frequenza nel luogo del culto acattolico.

L'impedimento è di diritto ecclesiastico ed obbliga anche se in un caso particolare il pericolo non vi fosse (can. 21).

669. - 2. *La dispensa dall'impedimento*, non si concede se non per giuste e gravi cause in favore della parte cattolica e dopo aver ricevuta garanzia regolarmente scritta dal coniuge acattolico di evitare al coniuge cattolico ogni pericolo di perversione; da entrambi di battezzare e di educare soltanto cattolicamente tutta la prole; vi sia inoltre, la morale certezza che tali garanzie saranno osservate (can. 1061).

Se il matrimonio misto è stato celebrato illecitamente perché senza dispensa o per altro motivo, non ne resta impedito l'uso, né vi è obbligo di convalidazione; però, per la riconciliazione della parte cattolica, è necessario che questa presti le cauzioni e venga assolta dalla censura se vi è incorsa, le sia imposta una salutare penitenza e venga evitato lo scandalo. Se invece per qualunque ragione il matrimonio è stato celebrato invalidamente, devesi ottenere prima la dispensa e poi si deve convalidare o sanare in radice.

670. - 3. *Obblighi dei contraenti.* a) Il coniuge cattolico è obbligato a procurare con prudenza la conversione del coniuge non cattolico (can. I062).

b) I coniugi, anche dopo aver ottenuta dalla Chiesa la dispensa sopra l'impedimento di religione mista, *non possono* andare, sia prima sia dopo il matrimonio religioso, personalmente o per mezzo di un procuratore, da un ministro acattolico, come tale, per prestare o rinnovare il consenso matrimoniale (can. 1063 § 1).

Non è tuttavia riprovato, comandandolo la legge civile, che i coniugi compaiano anche davanti al ministro del culto acattolico quale ufficiale di stato civile, per compiere l'atto puramente civile e così avere il riconoscimento civile (can. 1062 § 3).

Obblighi dei pastori di anime: a) *circa i matrimoni misti*. Gli Ordinari e gli altri pastori di anime distolgano i fedeli, per quanto possono, dai matrimoni misti o almeno facciano in modo che non si celebrino contro le leggi di Dio e della Chiesa. Celebrate le nozze vigilino perché i coniugi

mantengano le promesse fatte; se il parroco prima del matrimonio viene a sapere che gli sposi non osserveranno le promesse, non assista al loro matrimonio se non per causa grave, rimosso ogni scandalo e avvisatone l'Ordinario (can. 1063 § 1).

b) *Nozze con apostati o settari*. I pastori di anime distolgano i fedeli dal contrarre matrimonio con coloro i quali notoriamente o hanno abbandonato la fede cattolica anche senza passare ad una setta acattolica, o sono iscritti ad una società condannata dalla Chiesa (can. 1065 § 1).

Il parroco non assista alle predette nozze se non dopo aver consultato l'Ordinario, il quale esaminate tutte le circostanze gli permetta di assistere al matrimonio, purché vi sia una causa grave ed urgente e, secondo il suo prudente giudizio, giudichi che si sia abbastanza provveduto alla cattolica educazione di tutta la prole e allontanato il pericolo di perversione dell'altro coniuge (can. 1065 § 2).

Per le norme che devono essere applicate nei riguardi di coloro che professano la dottrina del comunismo ateo cfr. Decr. del S. Uff. II agosto 1949; AAS., XLI, 1949, p. 427, n. 659.

c) *Nozze con un pubblico peccatore*. Se un pubblico peccatore o uno legato notoriamente da censura prima del matrimonio avrà ricusato di accostarsi al sacramento della confessione e di riconciliarsi con la Chiesa, il parroco non assista al suo matrimonio, salvo il caso di urgente e grave necessità, su cui se è possibile consulti l'Ordinario (can. 1066).

671. - **Pene**. a) I cattolici che contraggono un matrimonio misto, senza la dovuta dispensa, *ipso facto* rimangono esclusi dagli atti legittimi ecclesiastici e dai sacramentali, e l'interdizione dura fino a che non avranno ricevuta la dispensa dall'Ordinario (can. 2375).

b) Soggiacciono alla scomunica l. s. riservata all'Ordinario i cattolici che contraggono matrimonio alla presenza di un ministro acattolico contro la prescrizione del can. 1063 cioè, se vanno, sia prima che dopo il matrimonio religioso da un ministro acattolico in quanto tale, per prestare o rinnovare il consenso matrimoniale (can. 2319 § I, n. I).

c) Incorrono nella medesima pena coloro che sposano col patto esplicito o implicito che tutta o parte della prole venga educata fuori della Chiesa cattolica (can. 2319 § 2). Costoro sono anche sospetti di eresia e sottoposti alle pene stabilite dai can. 2315, 2316 (Cappello, *De Matr*. 321).

672. - III. **L'impedimento di parentela legale**. In quelle regioni ove per legge civile la parentela legale, nata dall'adozione, rende illecite le nozze, anche per Diritto canonico il matrimonio è illecito.

§ 2. GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI

673. 1. **L'età**. L'uomo prima dei 16 anni compiuti e la donna prima dei 14, non possono contrarre valido matrimonio (can. 1067 § 1).

Quantunque il matrimonio contratto dopo la predetta età sia valido, procurino tuttavia i pastori di anime di distogliere i giovani dal contrarre matrimonio prima dell'età in cui suole celebrarsi nella regione nella quale vivono (can. 1067 § 2).

Il diritto italiano segue la stessa norma sanzionata dalla Chiesa con questo canone (cfr. art. 84); però aggiunge che le autorità a ciò delegate per gravi motivi possono dispensare, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compito i 14 anni e la donna che ha compito i 12. Nell'art. 118 soggiunge che il matrimonio contratto da persone delle quali una non ha raggiunto l'età richiesta, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di questa età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando questa è rimasta incinta. Inoltre, per il minore occorre sempre il consenso, almeno tacito, dei genitori, prima di contrarre matrimonio. La mancanza di questo consenso dal diritto civile è considerato come un impedimento.

674. - II. **L'impotenza** [49]. È l'incapacità a compiere completamente l'atto coniugale.

È *assoluta* o *relativa* secondo che si è impotenti con tutti, oppure solo con una determinata persona; è *permanente*, se con mezzi umani leciti non può esser tolta; in caso contrario è *temporanea*.

L'impotenza al coito deve essere distinta *dall'impotenza a generare*; quella, non questa, costituisce l'impedimento matrimoniale. L'incapacità a generare è detta anche *sterilità*.

Effetti dell'impotenza. 1. L'impotenza antecedente alla celebrazione del matrimonio e perpetua sia da parte dell'uomo che da parte della donna, conosciuta o non conosciuta da una delle parti, sia assoluta che relativa, rende invalido il matrimonio per diritto di natura (can. 1068 § I).

2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia di diritto che di fatto, il matrimonio non può essere impedito (can. 1068 § 2).

È da ritenersi dubbiamente impotente, e perciò non può essere interdetto il matrimonio ad una donna priva delle ovaie e dell'utero (cfr. S. Congr. de Sacram. 2 aprile 1907; Aertnys-Damen, n. 711, q. 2).

Se dopo aver celebrato il matrimonio i coniugi scoprono che sono impotenti, di impotenza certa e perpetua, devono separarsi dal letto; ma non dall'abitazione e dal vincolo senza la sentenza del giudice. Se l'impotenza è dubbia, possono lecitamente servirsi del matrimonio anche se il seme non penetra nella vagina. In quest'ultimo caso, però, se usati tutti i rimedi si conosce che è impossibile l'uso del matrimonio, la cosa venga deferita all'Ordinario, al fine di ottenere la separazione o la dichiarazione di nullità. In tal caso essendo difficile provare che l'impotenza è antecedente e perpetua; giova domandare la dispensa dal matrimonio rato e non consumato:

675. - 3. **La sterilità** non rende né invalido né illecito il matrimonio (can. 1068 § 3).

I vecchi capaci a compiere l'atto matrimoniale, le donne che possono ricevere il seme, benché non possano ritenerlo, possono sposare.

Il C.C.I. stabilisce: ce L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge. L'impotenza a generare può essere proposta come causa di nullità solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purché non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza» (art. 123).

676. - III. **L'impedimento del vincolo**. Per diritto naturale e divino, invalidamente attenta il matrimonio chi è legato dal vincolo di un altro matrimonio, benché non consumato, salvo il privilegio della fede (can. 1069 § 1).

Affinché si verifichi l'impedimento si richiede: a) che il matrimonio precedente sia stato valido, non importa se sia solamente rato, o rato e consumato, o legittimo non consumato; b) che il primo matrimonio ancora sussista veramente e oggettivamente, cioè, non deve essere legittimamente sciolto.

Affinché validamente si possa passare a nuove nozze, è necessario o la nullità o lo scioglimento del primo matrimonio avvenuto o per la morte di uno dei coniugi o per il privilegio Paolino o per la Professione solenne.

Per la liceità del secondo matrimonio si richiede una dichiarazione autentica della nullità del primo matrimonio, fatta dalla S. Sede o dall'Ordinario a norma del diritto, oppure per legittima e certa cognizione dello scioglimento del primo matrimonio (cfr. can. 1069 § 2). In caso che manchino prove certe e legittime della morte dell'altro coniuge, bisogna ricorrere all'Ordinario, il quale faccia le opportune investigazioni a norma delle Istruzioni della S. Sede (cfr. Istruz: del S. Uff. 13 maggio 1868; ASS., II, 199 ss.; S.C. de Discipl. Sacram. 12 marzo 1910; AAS. II, p. 196 ss.).

L'uso del secondo matrimonio contratto col dubbio circa la morte del primo coniuge, probabilmente è lecito se, usata la dovuta diligenza, il dubbio rimane probabile (Génicot-Salsmans, II, 490); se invece non si fa nulla per togliere il dubbio, la parte che ha contratto col dubbio, deve rendere ma non domandare il debito (cfr. Cappello, l. c. n. 401).

La dichiarazione civile di morte (p. es., per dispersione di guerra) è assolutamente insufficiente per poter celebrare un nuovo matrimonio (cfr. Dichiar. del S. Uffic. del 28 giugno 1865 in Collect. S.C. de. P.F., I, n. 1273). In diritto canonico, le prove di stato libero devono essere positive e certe moralmente (cfr. Istruz. della S.C. dei Sacr. del 29 giugno 1941, 6).

Nel diritto civile italiano la bigamia simultanea viene punita a norma del C.P. (art. 556-557).

Pene. Il bigamo, cioè chi in mala fede tenta di contrarre un altro matrimonio nonostante il primo e lo consuma, diventa *ipso facto* infame; inoltre: se persiste nella relazione illecita, sarà soggetto alla scomunica ed all'interdetto l. s. da parte dell'Ordinario (can. 2356).

677. - IV. **L'impedimento di disparità di culto**. 1. È invalido il matrimonio contratto da una persona non battezzata con una persona battezzata nella Chiesa cattolica o convertita ad essa dall'eresia o dallo scisma (can. 1070 § I).

Affinché si verifichi l'impedimento è necessario che la parte battezzata abbia ricevuto il battesimo nella Chiesa Cattolica oppure si sia convertita alla Chiesa cattolica dall'eresia o dallo scisma. Rimane l'impedimento, se dopo è venuto meno alla Chiesa.

Perché uno possa ritenersi battezzato nella Chiesa cattolica è necessario: a) guardare l'intenzione del soggetto, se questi ha l'uso della ragione e in qualche modo espressamente o tacitamente possa. manifestare la sua intenzione nel domandare il battesimo; b) guardare all'intenzione di coloro dai quali giuridicamente dipende il battezzato se non ha ancora raggiunto l'uso della ragione; c) all'intenzione del ministro (questa norma vale solo per i bambini) se i genitori o i tutori presentando al battesimo il bambino rinunziano alloro diritto di determinare la religione, rimettendosi in tutto allo stesso ministro del battesimo il quale subentrando in luogo dei parenti, se non dichiara il contrario, si presume che intenda battezzare il fanciullo nella sua confessione (Gasparri, *De Matr*., I, 579 ss.).

Si dicono *convertiti* o *passati alla Chiesa cattolica* coloro che di loro volontà, se adulti, per volontà dei genitori o tutori, se bambini, sono stati battezzati nell'eresia o nello scisma, ma in seguito, premessa l'abiura dell'eresia o dello scisma, sono stati ammessi nella Chiesa cattolica. Non si ha l'impedimento se la parte battezzata mai ha appartenuto veramente alla Chiesa cattolica; perciò gli acattolici che contraggono tra loro sono immuni dall'impedimento, p. es. una donna protestante battezzata validamente e un giudeo.

Prima del Codice, in forza dell'impedimento di disparità di culto, erano inabili al matrimonio con i non battezzati, tutti i cristiani, non esclusi gli eretici e scismatici.

678. - 2. *L'impedimento di disparità di culto in rapporto ai battezzati dubbiamente*.

a) *Dubbio prima del matrimonio*. Se prima di contrarre matrimonio sorge un dubbio sia di diritto che di fatto sulla validità del battesimo, *la parte cattolica* deve essere ribattezzata sotto condizione. Se invece il dubbio circa il battesimo riguarda *la parte acattolica*, la quale non vuole essere né ribattezzata, né abbracciare la fede cattolica, oppure si verifica una circostanza per cui non è possibile eliminare subito il dubbio, p. es. si tratta di un moribondo concubinario, allora al caso del battesimo dubbio si provvede domandando la dispensa «ad cautelam» dall'impedimento di disparità di culto.

In questo caso di dubbio di fatto la dispensa può esser data dall'Ordinario del luogo, perché si tratta di Un caso nel quale il Sommo Pontefice suole dispensare (can. 15).

b) *Dubbio dopo la celebrazione del matrimonio*.

Se una delle parti, nel tempo in cui è stato contratto il matrimonio, comunemente era ritenuta battezzata o il suo battesimo era dubbio, bisogna stare per la validità del matrimonio, finché con certezza non sia provato che una parte era battezzata, e l'altra non lo era (can. 1070 § 2); il matrimonio, infatti, gode il favore del diritto (can. 1014).

La disposizione, però, vale per il foro esterno, ma per il foro interno il valore del matrimonio dipende dall'oggettiva realtà dell'impedimento, il quale in realtà può esistere, pur presumendosi la sua non esistenza nel foro esterno. In tal caso, poiché le parti non possono separarsi, bisogna curare la convalidazione del matrimonio che, dopo un secondo battesimo ricevuto sotto condizione, oppure con una dispensa «ad cautelam» dell'Ordinario, facilmente può farsi mediante la rinnovazione del consenso (Génicot-Salsmans, II, 492).

679. - 3. **La natura dell'impedimento**. L'impedimento di disparità di culto in quanto impedimento dirimente è *di diritto ecclesiastico*; ma in quanto dalla disparità di culto nasce il pericolo di perversione della parte cattolica ed il pericolo che la prole venga educata acattolicamente, il matrimonio è illecito *per diritto naturale e divino*.

4. **La dispensa**. Anche se in un caso particolare non vi sia il pericolo di perversione o di una educazione acattolica della prole, il matrimonio con l'impedimento di disparità di culto è sempre invalido e illecito finché la Chiesa non dispensa.

Da questo impedimento la Chiesa dispensa, ma non con tanta facilità; inoltre mai dispensa senza giuste e gravi ragioni e con le garanzie prescritte per l'impedimento di religione mista (cfr. n. 668 ss.).

680. - V. **L'impedimento dell'Ordine sacro**.

Per diritto ecclesiastico, i chierici *in sacris* contraggono il matrimonio invalidamente (can. 1072).

In sacris sono i chierici che hanno ricevuto il sacerdozio, il diaconato ed il suddiaconato.

Per costituire l'impedimento, è necessario che l'ordinazione sia stata ricevuta validamente, liberamente e con la consapevolezza dell'obbligo della castità perfetta e del celibato. Chi è stato costretto da un grave timore a ricevere l'ordinazione e, cessata la causa del timore, accetta l'ordinazione almeno tacitamente, ratificandola con l'esercizio delle funzioni sacre rimane soggetto a questo impedimento. Se invece non ha ratificato l'ordinazione può esser ridotto allo stato laicale, purché provi giuridicamente la violenza e la mancata ratifica (can. 214). Per le censure cfr. n. 794.

681. - VI. **L'impedimento del voto.** Per diritto ecclesiastico attentano invalidamente il matrimonio i religiosi professi di voti solenni, oppure di voti semplici ai quali, per speciale disposizione della S. Sede, è stata aggiunta l'efficacia di invalidare il matrimonio (can. 1073).

L'impedimento cessa con l'indulto di secolarizzazione o anche per la dispensa concessa per gravissime cause dalla S. C. dei Religiosi (cfr. can. 640).

Per le censure vedi n. 792, 11.

682. - VII. **L'impedimento del ratto** consiste nel portar via con violenza una donna da un luogo sicuro ad un luogo meno sicuro con la dimora anche non forzata in questo altro luogo sotto la potestà del rapitore, a scopo di matrimonio.

Dal ratto-impedimento si distingue il ratto-delitto il quale consiste nel rapimento di una donna contro sua volontà, con violenza o con inganno a scopo di libidine o di matrimonio. La differenza tra il delitto e l'impedimento consiste nel fatto che quello si commette anche a scopo di libidine o per altro scopo; questo invece, a solo scopo di matrimonio; il ratto delitto non comporta la detenzione della donna in luogo non sicuro e rimane delitto anche se la donna viene lasciata libera; il ratto-impedimento cessa di essere impedimento appena la donna è stata rimessa in libertà (can. 1074 § 1 e 2). Il matrimonio, dunque, non può sussistere tra il rapitore e la rapita, finché questa si trova sotto la potestà di quello. L'impedimento è di diritto ecclesiastico e obbliga solo i fedeli.

Il Codice equipara al ratto anche la violenta detenzione di una donna fatta da un uomo a scopo di matrimonio, in un luogo ove questa dimora, oppure ove liberamente si reca (can. 1074 § 3). La violenza può essere fisica o morale, come p. es. le minacce, la frode, ecc. Uno può agire anche mediante una terza persona. Non esiste impedimento se una donna, attirata da doni o da promesse, fugge col suo seduttore per potersi sposare con lui.

Per il ratto, peccato contro il VI Comandamento di Dio cfr. n. 227.

Nel diritto italiano il ratto è materia del Codice penale, il quale per esso stabilisce pene varie (cfr. art. 522-524); non è considerato come impedimento matrimoniale, ma indirettamente rientra nel vizio di consenso (cfr. C.C.I. art. 122-129).

683. - VIII. **L'impedimento del crimine**.

È costituito dalla inabilità relativa di due persone a contrarre matrimonio tra loro, perché vi si oppone un delitto di adulterio e di coniugicidio compiuto in determinate circostanze.

Questo impedimento può presentarsi sotto quattro figure:

a) adulterio con promessa di matrimonio; b) adulterio con tentativo di matrimonio; c) adulterio con coniugicidio commesso da una sola parte; d) coniugicidio perpetrato da ambedue i complici, ma senza adulterio.

1. **Adulterio con promessa di matrimonio**.

Coloro che durante lo stesso valido matrimonio commisero insieme adulterio e si promisero l'un l'altro di contrarre matrimonio, non possono tra loro sposare validamente (can. 1075, n. I).

L'adulterio costituisce impedimento a queste condizioni:

a) che si tratti di *adulterio vero*: non basta una semplice supposizione di adulterio, ma si richiede un adulterio formale e consumato. L'una e l'altra parte, perciò, deve essere a conoscenza

dell'esistenza del vincolo matrimoniale in una di esse; inoltre che sia intervenuta tra loro una copula perfetta e adatta alla generazione. Non è sufficiente una copula onanistica o sodomitica, né sono sufficienti altri atti di impudicizia. L'impedimento si verifica anche se il vero matrimonio non è stato ancora consumato e persino se tra i veri coniugi abbia avuto luogo la separazione legale. Se invece la parte adultera crede che il coniuge viva, mentre in realtà è morto, non si verifica l'impedimento.

b) Che si tratti di *promessa vera*, manifestata esternamente, libera, mutua, assoluta e non condizionata. Questa ultima non è vera promessa finché pende la condizione. Se la condizione si verifica prima della morte del coniuge legittimo, secondo la sentenza più comune, si ritiene che si verifichi l'impedimento; se invece si verifica dopo la morte del legittimo coniuge, la maggior parte degli autori ritiene che l'impedimento non sorga (Cappello, *De Matrim*. n. 483, 60). La promessa deve riguardare il futuro matrimonio e deve esser fatta con la conoscenza, da parte dell'uno e dell'altro coniuge, del vincolo esistente. Ambedue questi elementi, cioè l'adulterio e la promessa, devono verificarsi durante il medesimo legittimo matrimonio.

L'oggetto perciò della promessa deve essere il matrimonio da celebrarsi dopo la morte dell'altro coniuge. È indifferente se precede l'adulterio o la promessa, ma se la promessa è stata revocata prima dell'adulterio, non nasce l'impedimento.

684. - 2. **Adulterio con tentativo di matrimonio**. Chi durante il medesimo matrimonio valido, commise adulterio con una persona e attentò con essa il matrimonio, anche s6lo civilmente, non può contrarre validamente matrimonio con la stessa persona (can. 1075, n. 1).

Come per la promessa, così anche per il tentativo di matrimonio, è necessario che l'adulterio ed il tentativo abbiano luogo mentre il coniuge è vivo e durante il medesimo matrimonio.

Perché sorga l'impedimento, si richiede, secondo il diritto, che vi sia stato il vero consenso al nuovo presunto matrimonio; è indifferente che esso sia stato ottenuto per dolo nella forma canonica, ovvero davanti a un ministro non cattolico o davanti all'ufficiale di stato civile.

685. - 3. **Coniugicidio commesso da uno dei due adulteri**. Non possono contrarre matrimonio validamente coloro che durante il medesimo legittimo matrimonio commisero adulterio tra loro e uno di loro commise il coniugicidio (canone 1075, n. 2).

Perché sorga l'impedimento si richiede l'adulterio vero ed il coniugicidio compiuto da uno dei due complici, cioè, premeditato da uno all'insaputa dell'altro, e compiuto con l'intenzione di sposare l'adultero complice. L'adulterio ed il coniugicidio devono essere connessi tra loro e devono verificarsi durante il medesimo legittimo matrimonio; se manca questa connessione non si verifica l'impedimento. È controverso tra gli autori se l'intenzione di contrarre il matrimonio debba essere manifestata all'altro complice, perché sorga l'impedimento; molti stanno per il parere negativo perché dal diritto non scaturisce la necessità di questa manifestazione. Il P. Cappello ritiene più vera questa sentenza, benché quella affermativa non manchi di solida probabilità. Tuttavia stante il dubbio di diritto, l'impedimento non viene contratto (Cappello, *De Matrim.* n. 490). L'adulterio deve precedere il coniugicidio, e non importa se quest'ultimo venga compiuto dal coniuge stesso o

da un terzo. Quando il marito uccide la propria moglie, *in foro externo* si presume che egli abbia intenzione di sposare la sua complice nell'adulterio; tale presunzione, però, dovrà cedere alla verità.

686. - 4. **Coniugicidio perpetrato da ambedue i coniugi**. Non possono contrarre matrimonio validamente coloro che con mutua cooperazione, fisica o morale, uccisero il coniuge, anche senza commettere adulterio (can. 1075, n. 3).

Si richiedono tre condizioni per questo quarto caso di impedimento di delitto; cioè:

a) *la mutua cooperazione*, cioè che l'omicidio venga compiuto sia dal coniuge, sia da colui col quale si vuole celebrare il nuovo matrimonio. L'omicidio può essere cagionato da causa fisica, p. es., col veleno; da causa morale, p.es. corrompendo il medico affinché non impedisca la morte con opportuna medicina;

b) la mutua cooperazione deve essere tale da causare la morte;

c) vi sia *l'intenzione di contrarre matrimonio* con il complice nel delitto. Tale intenzione deve esistere almeno in uno dei due e dev'essere, stata in qualche modo manifestata esternamente.

Manca la cooperazione quando l'altra parte viene a conoscenza del delitto solo quando è già stato consumato e lo approva.

In Italia non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88; cfr. anche art. 117).

L'impedimento può moltiplicarsi sia in ragione del delitto sia in ragione del matrimonio.

a) Se l'impedimento nasce dal solo coniugicidio, si ha un doppio impedimento, quando ambedue i coniugi sono sposati e uccidono i rispettivi coniugi.

b) Se l'impedimento nasce dal coniugicidio con l'adulterio, l'impedimento è doppio quando ambedue gli adulteri sono sposati e ognuno dei due ha ucciso il proprio coniuge.

c) Se l'impedimento nasce dall'adulterio con promessa o tentativo di matrimonio, l'impedimento è duplice quando ambedue gli adulteri sono sposati e non ignorano questa circostanza.

L'impedimento si moltiplica anche per il numero dei delitti specificamente diversi, ma non per il medesimo delitto commesso più volte durante lo stesso matrimonio.

Nel domandare la dispensa bisogna specificare la circostanza della molteplicità dell'impedimento (cfr. n. 660).

687. - **Come cessa l'impedimento**. L'impedimento di crimine è di natura sua perpetuo, e per conseguenza non cessa mai; tuttavia, essendo impedimento di diritto ecclesiastico, può cessare mediante una dispensa concessa dalla S. Sede.

La S. Sede facilmente dispensa nella prima figura di questo impedimento, perché è di grado minore; nella seconda e terza figura, non dispensa quando il coniugicidio è pubblico, raramente

quando è occulto. Ma in caso urgente ed in pericolo di morte il Codice non esclude questo impedimento dagli altri per i quali si può dispensare (cfr. can. 1043-45; n. 654 ss.).

Il C.C. I. contempla questo impedimento nell'art. 88 nel quale stabilisce: «Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento». Come si vede, per il diritto civile solo l'omicidio del coniuge dell'altro contraente produce l'impedimento di cui si tratta. Non occorre che l'omicidio sia consumato, basta il solo tentativo a costituire l'impedimento, né occorre che vi abbia partecipato anche l'altro coniuge.

688. - IX. **L'impedimento di consanguineità**. 1. La consanguineità è il vincolo di parentela naturale esistente tra le persone che discendono per generazione carnale da uno stesso stipite comune prossimo.

Essendo la consanguineità un impedimento di diritto divino naturale, è regolato dalle norme del diritto positivo sia divino che umano.

A ben comprendere le norme che regolano questo impedimento, bisogna distinguere, nella consanguineità *lo stipite, il grado, la linea. Lo stipite* è la persona da cui hanno origine le altre; il grado è la misura della distanza che corre dall'una all'altra persona nella *scala* della consanguineità; la linea è la serie ordinata delle persone che derivano dallo stesso stipite.

La linea si distingue in: *retta e collaterale o obliqua.* La linea retta è la serie delle persone che derivano l'una dall'altra, come nonno, padre, figlio, nipote, ecc. Può essere *ascendente o discendente*, secondo che dai posteri risale allo stipite oppure il contrario. La linea *collaterale* o *obliqua* è la serie delle persone che, pur provenendo dallo stesso stipite comune, tuttavia non derivano l'una dall'altra, p. es. due fratelli, due cugini primi (figli di due fratelli), ecc. La linea collaterale è *uguale*, se i consanguinei distano ugualmente dallo stipite comune, come i fratelli, i cugini; è *ineguale*, se uno dista di più e l'altro di meno dal comune stipite, come zio e nipote.

2. **Computo dei gradi di consanguineità**.

a) *In linea retta*, tanti sono i gradi quante sono le generazioni non computando lo stipite: così p. es. padre e figlio sono parenti in primo grado, nonno e nipote in secondo grado, bisnonno e bisnipote in terzo grado, ecc. (cfr. Can. 96 § 2; Pio XII, motu proprio «Crebrae allatae» del 22 febbr. 1949; art. 76 del C.C.L).

b) *In linea collaterale o obliqua*, se la distanza dallo stipite comune è uguale per ambedue le persone, tanti sono i gradi quante sono le generazioni in un sol tratto di linea; se la distanza è inuguale, tanti sono i gradi, quante sono le generazioni nel tratto più lungo (can. 96 § 3). Così due fratelli, essendo ciascuno di essi distante di un grado dal loro genitore comune, sono consanguinei in primo grado; zio e nipote sono consanguinei in secondo grado, computandosi solo la distanza più lunga, cioè quella del nipote che dista di due gradi dallo stipite comune.

La consanguineità in diritto civile italiano è riconosciuta fino al sesto grado compreso, «salvo che per alcuni effetti specialmente determinanti» (art. 77). In diritto canonico, pur mancando una norma determinata, tuttavia agli effetti è riconosciuta fino al secondo o terzo grado per la linea retta, per la linea obliqua i limiti sono variabili per ciascuno degli effetti giuridici della consanguineità (il grado più remoto a cui viene attribuito uno di tali effetti è il terzo grado, can. 1076 § 2; Pio XII, motu proprio «Crebrae allatae» 22 febbraio 1949).

689. - 3. Effetti della consanguineità. 1) In linea retta la consanguineità rende invalido il matrimonio fra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi che naturali; in linea obliqua il matrimonio è invalido fino al terzo grado incluso (can. 1076 § 1 e 2).

2) L'impedimento si moltiplica tutte le volte che si moltiplica lo stipite comune (can. 1076 § 2).

3) Se vi è qualche dubbio circa l'esistenza dell'impedimento di consanguineità o perché non si sa se i due che devono sposare siano o no parenti o in che grado, il matrimonio si può celebrare lecitamente, purché si sia certi che non vi è parentela in linea retta né nel primo grado della linea collaterale (can. 1076 § 6).

4) La consanguineità in primo grado di linea retta rende certamente nullo il matrimonio per diritto di natura e ciò avviene con probabilità anche negli altri gradi; nel primo di linea collaterale, dopo la propagazione del genere umano, almeno probabilmente, rende nullo il matrimonio per diritto di natura, negli altri gradi invece, ciò si verifica per diritto ecclesiastico. I non battezzati sono vincolati da questo impedimento nella misura in cui lo proibisce il diritto naturale.

690. - 4. **La dispensa**. Perché possa concedersi la dispensa da questo impedimento è necessario che si tratti di gradi di linea collaterale escluso il 1°. Per una giusta causa, il Papa dispensa facilmente per l'impedimento di solo diritto ecclesiastico; meno facilmente nei gradi più vicini, e solo per gravissima causa tra zia (o zio) e nipote (cfr. S. Sacram., Istruz., 1° agosto 1931).

Nel domandare la dispensa, quando si tratta di distanza inuguale (cfr. n. 688) in linea collaterale, si deve tener conto anche del tratto più corto, p. es. zio e nipote sono consanguinei in 2° e 1° grado di linea collaterale. La consanguineità in 3° grado di linea collaterale è impedimento di grado minore (can. 1042 § 2 n. 1), conseguentemente la dispensa non viene annullata dalla reticenza del vero o dalla esposizione del falso, anche se l'unica causa finale esposta nella supplica sia falsa (cfr. n. 658) (can. 1054 e can. 42). La dispensa, inoltre, vale anche se per errore è stato indicato un grado superiore, p. es. il 2° invece del 3°, oppure sia stato taciuto un altro impedimento della medesima specie in grado uguale o inferiore (can. 1052). Si tenga presente, inoltre, la dichiarazione della P.C.C. in data 8 luglio 1948 (cfr. n. 661).

Il Codice civile italiano vieta il matrimonio a tutti gli ascendenti e discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali; e nella linea collaterale tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali e inoltre

tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote (art. 87). Lo Stato riconosce su questo punto il diritto canonico per i matrimoni celebrati davanti al ministro del culto cattolico, mentre le norme del Codice civile sono applicabili solo ai matrimoni civili e a quelli degli acattolici (C.C.I. art. 82).

691. - X. **L'impedimento di affinità**. 1. **Nozione**. L'affinità è una parentela originata da un matrimonio valido, sia rato solo, sia rato e consumato, che esiste fra uno dei coniugi e i consanguinei dell'altro (can. 91).

Il Codice ha introdotto diverse innovazioni circa l'affinità:

a) La prima e più radicale consiste nell'aver riportato la nozione dell'affinità al concetto dei Codici civili, concordi al diritto romano, per cui l'origine dell'affinità è il matrimonio, sia rato solo, sia rato e consumato, e non la copula. In addietro l'affinità derivava dalla copula, e anche la copula illecita costituiva impedimento sebbene in limiti più ristretti.

b) Il matrimonio non consumato, mentre oggi è causa di affinità vera e propria, in passato dava origine all'impedimento di pubblica onestà.

c) È controverso se l'affinità derivi anche dal matrimonio di due infedeli e da quello di un fedele con persona non battezzata.

692. - 2. **Effetti dell'affinità**. a) L'affinità in linea retta rende nullo il matrimonio in qualsiasi grado; in linea collaterale fino al secondo grado incluso (can. 1077 § 1).

Il computo dei gradi di affinità si regola in modo che coloro i quali sono consanguinei dell'uomo, nella stessa linea e grado sono affini della donna e viceversa (can. 97 § 3)· Infatti l'affinità è come una comunicazione di parentela, per cui ne segue che essa si comunica appunto nel grado, nel quale esiste la consanguineità. Perciò Pietro, sposando Maria diventa affine in primo grado di linea collaterale con Marcella sorella di Maria; diventa affine in primo grado di linea retta con Lucia madre di Maria, ecc.

Non c'è affinità tra gli affini del marito e con gli affini della moglie, p. es. il padre del marito non è affine col padre della moglie; due fratelli possono sposare senza dispensa due sorelle di un'altra famiglia, ecc.

693. - b) *L'affinità si moltiplica* ogni qualvolta si moltiplica l'impedimento di consanguineità da cui deriva e quando uno sposa successivamente i consanguinei del coniuge defunto (can. 1077 § 2).

L'affinità è per natura perpetua, ma trattandosi di un impedimento puramente ecclesiastico può esser dispensato dal Sommo Pontefice, il quale, però, non suole dispensare nel 1° grado di linea retta dopo la consumazione del matrimonio (cfr. can. 1043); in linea collaterale dispensa con più facilità e per giusta causa anche in 1° grado.

L'affinità costituisce impedimento matrimoniale anche per la legislazione civile italiana. L'art. 87, infatti, vieta il matrimonio degli affini in linea retta' e degli affini in 2° grado di linea collaterale (che corrisponde al 1° grado della computazione canonica).

694. - XI. **L'impedimento di pubblica onestà**. La pubblica onestà è la vicinanza delle persone che nasce da un matrimonio invalido e da un pubblico e notorio concubinato tra l'uno o l'altro sposo o concubino e i consanguinei dell'altro sposo o concubino (can. 1078).

Deriva da una duplice radice: a) da un matrimonio invalido sia consumato sia non consumato, anche se nullo per difetto di consenso; b) da un pubblico e notorio concubinato. La semplice fornicazione, non induce né affinità, né pubblica onestà. Non deriva dal solo atto di matrimonio civile, ma può nascere dalla coabitazione concubinaria che suole seguire tale atto.

Per diritto ecclesiastico dirime le nozze nel primo e secondo grado della linea retta tra l'uomo e i consanguinei della donna e viceversa (can. 1078).

Non nasce l'impedimento dal matrimonio contratto tra infedeli o dal concubinato tra infedeli né dal matrimonio civile in quanto tale, contratto dopo il decreto «Ne temere», a meno che non formi un pubblico e notorio concubinato.

Come cessa l'impedimento. L'impedimento è perpetuo e non cessa col cessare della radice donde nasce, cioè, il matrimonio invalido o il pubblico e notorio concubinato. Cessa con la dispensa pontificia che facilmente viene concessa se si tratta di pubblica onestà in secondo grado (can. 1042 § 2, n. 3 e can. 1054); se si tratta di pubblica onestà in 1° grado, la dispensa viene concessa per grave causa con la clausola: purché la copula con la madre non sia stata antecedente alla nascita della figlia (can. 1076 § 3).

695. - XII. **L'impedimento di parentela spirituale**. 1. È quella parentela che nasce per disposizione canonica dall'amministrazione sia del Battesimo sia della Cresima (cfr. can. 768, 797).

Dopo il codice, la sola cognazione spirituale, che nasce dal battesimo certamente valido, annulla il matrimonio tra il battezzante ed il battezzato, tra il padrino ed il battezzato (can. 1079, 768).

L'impedimento è solo di diritto ecclesiastico e non riguarda: a) il ministro o il padrino del battesimo amministrato sotto condizione, a meno che il medesimo padrino non sia stato adibito per ambedue i battesimi (can. 763 § 2), come non riguarda chi ha solo supplito le cerimonie del battesimo (can. 762 § 2); b) chi invalidamente ha fatto da padrino (cfr. anche n. 476); c) il procuratore nell'ufficio di padrino; d) il padrino e la madrina per il matrimonio da celebrarsi tra loro, oppure (dopo il Codice) col padre o con la madre del battezzato. I non battezzati non sono soggetti all'impedimento se hanno amministrato il battesimo ed in seguito essi stessi vengono battezzati.

2. **Come cessa l'impedimento**. L'impedimento per sua natura è perpetuo, tuttavia può cessare mediante l'abrogazione della legge o la dispensa perché è di diritto ecclesiastico.

In tal modo cessò parzialmente nel giorno della Pentecoste 1918 con la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico, rimanendo soltanto entro i limiti del canone 768, cioè unicamente tra il battezzante e il padrino col battezzato (cfr. P.C.C. 2-3 giugno 1919, AAS. X, 1918, p. 346). Tuttavia, non avendo la legge forza retroattiva, resta sempre invalido il matrimonio celebrato senza dispensa prima della Pentecoste del 1918, con questo impedimento. La Chiesa facilmente concede la dispensa, essendo un impedimento di diritto ecclesiastico di grado minore.

696. - XIII. **La parentela legale**. Coloro che per legge civile sono inabili a contrarre matrimonio fra loro a causa della parentela legale derivata dall'adozione, sono inabili anche in forza del diritto canonico (can. 1080).

In Italia vige questo impedimento: a) tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; b) tra i figli adottivi della stessa persona adottante; c) fra l'adottato e i figli dell'adottante; d) fra l'adottante e il coniuge dell'adottato, fra l'adottato e il coniuge dell'adottante (art. 87). L'impedimento cessa perla dispensa che dovrà chiedersi alla Chiesa se si tratta di un matrimonio da contrarsi davanti alla Chiesa; se invece l'impedimento cessa per la revocazione dell'adozione, tale revoca viene fatta dall'autorità civile.

L'affiliazione legale [50]. Nel diritto italiano, oltre all'istituto giuridico dell'adozione propriamente detta e del conseguente impedimento per il matrimonio, è stato creato l'istituto giuridico dell'affiliazione legale, per cui una persona minore, privata dei suoi parenti, viene consegnata ad una determinata persona, la quale ne ha fatto richiesta, affine di provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione.

Differisce dall'adozione, in quanto l'affiliazione comporta i poteri inerenti alla patria potestà da parte dell'affiliante. Questi dunque, deve curare l'assistenza fisica e morale dell'affiliato; può, dietro richiesta, dargli il proprio cognome, o, se è un figlio legittimo o naturale riconosciuto, lo aggiunge al proprio. La finalità dell'adozione, invece, è di assicurare la continuazione della famiglia dell'adottante, inserendovi, nella posizione di figlio, un estraneo.

Nel diritto civile italiano l'affiliazione, come l'adozione, costituisce impedimento per il matrimonio fra l'affiliante e l'affiliato, il coniuge o i discendenti di questi; tra gli affiliati della stessa persona, e tra l'affiliato e i figli o il coniuge dell'affiliante (C.C.I. art. 87; cfr. anche art. 404-413). È controverso tra i canonisti se anche in diritto canonico l'affiliazione costituisca impedimento, e, in caso affermativo, se esso sia impediente o dirimente.

NOTA. Il C.C.I. enumera altri impedimenti matrimoniali che in diritto canonico o vanno annoverati tra i vizi del consenso, p. es. la proibizione di sposare per infermità mentale (art. 85, 119, 120), la violenza e l'errore (art. 122), oppure sono impedimenti che la Chiesa non considera nella sua legislazione, p. es. il lutto vedovile (art. 89, 140), la mancanza di assensi per i minori da parte della persona che su di loro esercita la patria potestà (art. 90, 121) e l'affiliazione (art. 87). D'altra parte vi sono impedimenti canonici del tutto ignorati dalla legge civile, come il voto, la religione mista, la disparità del culto, l'Ordine sacro, la professione religiosa, la pubblica onestà, la cognazione spirituale e il ratto (che il C. Civ. considera violenza).

CAPITOLO V

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

697. - La celebrazione del matrimonio avviene esclusivamente mediante la manifestazione del consenso mutuo tra gli sposi, secondo la forma prescritta dal Codice di Diritto Canonico, nel tempo e nel luogo stabiliti.

Articolo I

Il consenso matrimoniale

I. **Natura del consenso matrimoniale**. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà, col quale l'una e l'altra parte consegna ed accetta il diritto perpetuo ed esclusivo circa il corpo, in ordine agli atti per sé adatti alla generazione della prole (can. 1081 § 2).

Il consenso, condizione assolutamente necessaria per il matrimonio, deve essere manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili e non può essere supplito da nessuna potestà umana (cfr. can. 1081 § 1).

698. - II. **Doti del consenso**. Affinché il consenso sia valido deve essere: a) *libero*, per diritto naturale si richiede e basta la libertà necessaria per la colpa grave; b) *interno*, cioè gli sposi devono avere una véra ed interna intenzione di sposarsi, perché da un consenso finto non può nascere alcun contratto. L'interno consenso dell'animo si presume sempre conforme alle parole o ai segni usati nel celebrare il matrimonio (can. 1086 § I); di conseguenza; le prove della finzione devono essere moralmente certe. Ma se l'una o l'altra parte con un atto positivo della volontà esclude lo stesso matrimonio, ed ogni diritto all'atto coniugale, o qualche proprietà essenziale del matrimonio, contrae invalidamente (can. 1086 § 2); c) *esterno*: gli sposi devono esprimere il consenso matrimoniale con le parole; né è loro lecito, se possono parlare, di usare segni equipollenti (can. 1088 § 2); d) *mutuo*, cioè dato ed accettato scambievolmente dall'una e dall'altra parte e moralmente simultaneo.

699. - III. **I vizi del consenso matrimoniale**. Viziano il consenso, da parte dell'intelletto: l'ignoranza e l'errore; da parte della volontà: la finzione, la violenza, il timore.

I. **Vizi da parte dell'intelligenza**. a) *L'ignoranza*. Affinché possa aver luogo il consenso matrimoniale è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il

matrimonio è una società permanente tra l'uomo e la donna per la generazione dei figli. Tale ignoranza dopo la pubertà non è ammissibile (can. 1082).

Non si richiede la scienza circa il modo di soddisfare al debito coniugale mediante la copula; il matrimonio perciò, celebrato con questa ignoranza, è valido anche se la parte che lo ignora qualora l'avesse saputo, non avrebbe sposato. Il sapere o il credere nullo il matrimonio non esclude necessariamente il consenso matrimoniale (can. 1085).

b) *L'errore* nel matrimonio può riguardare la persona, la fortuna, la condizione o la qualità.

α) L'errore circa la persona rende nullo il matrimonio (can. 1083 § I).

Simile errore, infatti, toglie il consenso circa l'oggetto sostanziale del contratto matrimoniale, che è la stessa persona determinata dal contraente. La Chiesa non può dispensare da tale impedimento perché non è essa che lo pone, né può supplire al difetto del consenso assolutamente necessario per il contratto matrimoniale. È invalido anche il matrimonio dei non battezzati contratto con questo impedimento.

β) L'errore circa la sola qualità della persona, come la nobiltà, le ricchezze, la virtù, la verginità, l'indole buona o cattiva e simili, non invalida il matrimonio, benché tale errore provenga dal dolo dell'altro contraente e sia causa del contratto.

Solo in due casi l'errore circa la qualità della persona invalida il matrimonio: a) se l'errore di qualità ridonda in errore della persona; b) se una persona libera contrae con una persona che crede libera, mentre invece è soggetta a schiavitù propriamente detta (can. 1083 § 2).

È chiaro che se la qualità della persona fu espressamente voluta come condizione per il consenso questa qualità non sussiste, il matrimonio è nullo perché il consenso è condizionato alla qualità.

L'errore circa la natura stessa del matrimonio lo rende invalido per evidente difetto di consenso. Ma il semplice errore circa l'unità e l'indissolubilità, o la dignità sacramentale del matrimonio, benché dia causa al contratto, non vizia il contratto matrimoniale (can. 1084). Quindi l'errore circa i doveri matrimoniali non è sostanziale, e perciò non invalida il matrimonio. Per il valore del contratto matrimoniale basta la volontà generale di contrarre, facendo né più né meno quello che fanno gli altri. Sono perciò da considerarsi validi anche i matrimoni degli infedeli, degli eretici e degli scismatici, quantunque essi pensino il vincolo come dissolubile per adulterio, o neghino al matrimonio cristiano il carattere di Sacramento.

La scienza o l'opinione della nullità del matrimonio non necessariamente esclude il consenso matrimoniale (can. 1085). Il consenso si presume sempre che perseveri finché consti della sua revocazione, e ciò anche se il matrimonio è stato celebrato invalidamente in ragione di un impedimento (can. 1093).

Nel diritto civile italiano, l'errore sull'identità della persona dà azione di nullità entro un mese dalla conoscenza]kk dell'errore (C.C.I., art. 122). I giuristi però non limitano l'errore alla identità fisica

della persona, ma spesso la estendono anche alle condizioni civili (condizione sociale, malattie ecc.).

700. - 2. **Vizi da parte della volontà**. a) *La simulazione o finzione*. In caso di simulazione o finzione, il consenso espresso esternamente con parole o segni, non è accompagnato dall'intenzione interna. (Cfr. can. 1086).

La simulazione o finzione si verifica quando si pone o un atto di volontà contrario, o per l'apposizione di una condizione escludente una proprietà essenziale del matrimonio o per un patto bilaterale stipulato contro lo stesso matrimonio. In base al can. 1086 § I, nel foro esterno la simulazione deve essere sempre provata. Colui che contrae il matrimonio con simulazione, pecca gravemente di ingiustizia del contratto e di sacrilegio nel sacramento, eccetto che abbia agito in tal modo dietro un timore grave ed ingiusto. Colui che ha contratto con simulazione, è tenuto alla riparazione dei danni con la rinnovazione del consenso per rendere valido il matrimonio. Per la rinnovazione del consenso cfr. n. 745.

b) *La violenza ed il timore*. È invalido il matrimonio che uno contrae perché costrettovi da violenza o da timore grave, ingiustamente causato dall'esterno, dai quali egli non può liberarsi se non scegliendo il matrimonio. Nessun altro timore, benché sia causa del contratto, rende nullo il matrimonio (can. r087).

Per le nozioni di violenza e timore cfr. n. 18-19.

Il canone citato nella sua parte affermativa stabilisce che il matrimonio è nullo:

1. *Se è stato contratto mediante violenza o timore grave.*

Il timore grave si ha quando il male minacciato è grave sia assolutamente, sia relativamente (n. 18). Per la gravità dell'influsso delle minacce esterne, da chiunque vengano, non si esige l'estremo di pressione che piegherebbe anche le tempre più salde (*timore assolutamente grave*), ma bisogna aver riguardo alla costituzione psicologica di chi le subisce e al grado di forza a reagire di cui dispone: per cui basta il timore *relativamente grave*. Agli effetti irritanti si considera anche il male che sovrasta ai parenti stretti del contraente. È necessario, tuttavia, che il timore duri fino alla dichiarazione del consenso.

Se la gravità del timore è dubbia, il timore deve presumersi leggero e stare così per il valore del matrimonio.

Il *timore reverenziale* per sé è timore leggero, perciò non ha la forza di invalidare il consenso matrimoniale. Però, può divenire *grave* se il carattere delle preghiere è importuno e logorante, specialmente se vi si aggiungono i rimproveri, un trattamento duro e incompatibile con la cordialità domestica e altri particolari. Che se poi al contraente fosse stata minacciata la privazione dell'eredità, l'allontanamento da casa, ecc., allora è sicuramente timore grave (Cavigioli, *Guida allo studio canonico morale del trattato «De Matrimonio»*, p. 35).

2. *Se il timore è esterno e minacciato ingiustamente*.

In diritto canonico il timore può essere ingiusto o in rapporto alla sua sostanza o in rapporto al modo con cui è minacciato (Matth. a Coronata, 1. c. 472). In questo canone (1087), l'avverbio

iniuste si riferisce al modo con cui il timore viene minacciato, onde si deduce che per costituire il timore grave è sufficiente che l'ingiustizia si verifichi nel modo con cui viene incusso il timore; *a fortiori*, poi, è ingiusto il timore in rapporto alla sua sostanza.

Il timore è ingiusto nella sua sostanza quando il timore e la violenza sono ingiusti in se stessi e colui che li minaccia non ha alcun diritto di minacciarli; è ingiusto nel modo quando la violenza o il timore usato sono giusti in se stessi, ma non possono essere minacciati da colui che di fatto li minaccia; o colui che li minaccia non osserva il modo prescritto.

3. *Se uno per liberarsi dal timore deve scegliere il matrimonio*.

Non si richiede che il timore sia minacciato per costringere uno a contrarre matrimonio; ma basta che il matrimonio sia l'unico scampo per sfuggire al timore; per es. se un uomo, per sfuggire alle continue minacce di un suo superiore, ne sposa la figlia perché sa che solo con questo mezzo può essere lasciato tranquillo. Neppure è necessario che il timore ingiusto si riferisca al un determinato matrimonio, ma basta che uno venga costretto a qualsiasi matrimonio anche se gode piena libertà nello scegliersi la sposa (Hurth, *De Statibus*, 430).

Nella sua parte negativa il citato canone stabilisce che nessun altro timore, anche se fosse causa del contratto, rende invalido il matrimonio.

Nel diritto italiano il matrimonio civile può essere impugnato da quello dei contraenti, il cui consenso è stato estorto con violenza; l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena libertà (C.C.I. , art. 122).

701. - IV. **Il consenso condizionato**. 1. **Nozione**. La condizione è una circostanza incerta dalla quale dipende il valore dell'atto giuridico.

Si dice «circostanza» per indicare un elemento estraneo agli elementi propri del contratto; questo elemento deve essere *incerto*, perché altrimenti cesserebbe la ragione di apporla al contratto.

La condizione può riguardare il valore o solo la liceità del contratto, secondo che dal suo avveramento il contratto diviene valido o invalido, lecito o illecito.

La condizione può riguardare una cosa *passata, presente* o *futura*, secondo che la circostanza incerta sia passata, presente o futura.

La condizione futura può essere: *sospensiva* o *risolutiva* in quanto o sospende l'esistenza dell'atto, cosicché non possa generare alcun obbligo, se entro un determinato tempo non si verifichi; oppure fa cessare del tutto l'atto appena verificatasi la condizione, p. es. ti sposo se fra un mese non ne troverò una più ricca.

La condizione può essere: *necessaria, impossibile, turpe,* secondo che la circostanza dovrà avverarsi, necessariamente o è impossibile che si avveri, oppure designa una cosa turpe, cioè una cosa non ammessa né dalla legge divina né dalla legge umana, p. es., ti sposo se ucciderai tuo fratello (cfr. Matth. a Coronata, l. c. 495).

La condizione può essere *contro* o *non contro la sostanza del matrimonio*.

Nel diritto italiano la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione (art. 108).

702. - 2. **Effetti della condizione.** Il can. 1092 stabilisce:

La condizione, una volta posta e non revocata: a) se riguarda qualcosa di necessario, di impossibile, di turpe, ma non contro la sostanza del matrimonio, si considera come non posta; b) se riguarda una cosa futura contraria all'essenza del matrimonio, il matrimonio è invalido; c) se la cosa futura è lecita, la validità del matrimonio resta sospesa fino all'adempimento della condizione; d) se la condizione si riferisce al passato o al presente, il matrimonio sarà valido o invalido, secondo che la condizione esiste o non esiste.

Il diritto canonico non esclude il matrimonio condizionato, ma per la sua, celebrazione si richiede una giusta e grave causa. Inoltre, in via ordinaria l'altra parte contraente deve esser messa al corrente della condizione aggiunta; anzi, nella stessa celebrazione del contratto, la condizione deve essere aggiunta *esternamente* ed *esplicitamente* ad evitare non solo ogni frode e ogni dubbio, ma anche perché la condizione, se necessario, possa poi essere provata con certezza. Tuttavia anche se la condizione è stata posta in segreto mediante un atto interno soltanto e all'insaputa dell'altra parte, nel foro interno essa è valida (Hurth, *De Statibus*, n. 459),

a) Il matrimonio celebrato con una condizione il cui oggetto è qualche cosa di necessario, di impossibile o di turpe, è valido, anche se là condizione non si è verificata. In questo caso si tratta di una presunzione, perciò la validità o l'invalidità del matrimonio dipende unicamente dall'intenzione dei contraenti; perciò il matrimonio non vale se la condizione è sospensiva ed è stata posta seriamente. Finché la condizione non venga provata in foro esterno, il matrimonio deve ritenersi valido, benché possa essere nullo in foro interno.

b) È contrario all'essenza del matrimonio tutto ciò che elimina o l'oggetto del matrimonio (*jus in corpus*), oppure una delle qualità essenziali, p. es. l'unità e l'indissolubilità. Con una di queste condizioni non può sussistere neppure il consenso matrimoniale. Ogni accordo onanistico (p. es. non avere più di due figli) non è una vera e propria condizione, ma solo un proposito; in tal caso il matrimonio vale perché non si esclude il diritto nel corpo, ma si manifesta solo la volontà di non adempierlo come si deve (Jone, 738).

c) La condizione *di una cosa futura lecita* sospende il valore del matrimonio e ambedue le parti devono aspettare che si verifichi la condizione; solo in questo caso diventano coniugi senza bisogno di altre dichiarazioni, purché nessuna delle due parti abbia revocato il consenso, oppure non sia sopravvenuto un impedimento dirimente. Non è lecito servirsi del matrimonio prima dell'adempimento della condizione. Durante il periodo di aspettativa perché si verifichi la condizione, l'altro coniuge non può contrarre un nuovo matrimonio; però se lo contraesse, il matrimonio sarebbe illecito ma non invalido. Inoltre, il contratto condizionato crea l'obbligo di non impedire l'adempimento della condizione.

d) *La condizione di una cosa passata o presente* rende subito il matrimonio valido o invalido, secondo che la condizione esiste o non esiste (can. 1092, n. 4). Affinché i contraenti possano convivere è necessario che la condizione sia realizzata.

e) La condizione di una cosa presente o futura, *impossibile* o *turpe*, si presume che non sia stata posta seriamente, perciò la si considera come non aggiunta. Tale condizione *nel foro esterno* rende sempre il matrimonio valido anche se non si è verificata, salvo il caso in cui uno riesca a provare che con tutta serietà ha posto questa condizione: allora il matrimonio anche in foro esterno rimane sospeso fino al compimento della condizione. *Nel foro interno*, la presunzione cede sempre il posto alla verità, perciò tutto dipende dalla esistenza o non esistenza di una vera condizione.

703. - V. **La manifestazione del consenso.**

Affinché il matrimonio si possa celebrare validamente si richiede: a) che i contraenti siano presenti o personalmente, o per mezzo di un procuratore; b) così presenti, che in qualche modo possano esprimere il consenso.

La prima condizione segue dal can. 1088 § I, ed in forza di questa condizione, col nuovo Codice, non è più valido il matrimonio per lettera. L'altra condizione scaturisce dalla natura del contratto, che richiede la manifestazione esterna del consenso, e dalla natura del sacramento, che richiede l'accettazione del diritto sul corpo dell'altra parte contraente, manifestata con parole o con segni equipollenti se non possono parlare (can. 1088 § 2).

Per giusto motivo è lecito usare l'interprete, purché non si possa in alcun modo dubitare della sua fedeltà e vi sia la licenza dell'Ordinario, se c'è il tempo per domandarla (can. 1090-1091).

704. - 2. **Il matrimonio per procuratore**.

Per celebrare validamente il matrimonio per procuratore si richiede:

a) un mandato speciale a contrarre con una *determinata* persona; b) il mandato deve essere sottoscritto dal mandante e dal parroco o dall'Ordinario del luogo dove si fa il mandato, o da un sacerdote delegato da uno dei due, o almeno da due testimoni; se il mandante non sa scrivere, ciò venga notato nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimonio il quale firmi la scrittura, altrimenti il mandato è nullo; c) che il mandato non sia stato revocato prima di contrarre il matrimonio. Se il mandante avrà revocato il mandato oppure avrà perduto l'uso della ragione, il matrimonio è invalido, quantunque sia il procuratore sia l'altra parte contraente, abbiano ciò ignorato; d) che il procuratore compia personalmente il suo ufficio (can. 1089).

Per i matrimoni di militari americani con cittadini italiani cfr. S. C. dei Sacram. 30 aprile 1945.

Il 31 maggio 1948 la P.C.C. dichiarò che la designazione del procuratore può essere fatta soltanto personalmente dallo stesso mandante e non da altri (AAS. XL, 1948, p. 302).

Articolo II

La forma canonica della celebrazione del matrimonio

La forma canonica per la celebrazione del matrimonio può essere ordinaria e straordinaria.

§ 1. LA FORMA CANONICA ORDINARIA

705. - 1. **Per la valida celebrazione**. 1. I matrimoni sono validi se si contraggono davanti al parroco o all'Ordinario del luogo o a un sacerdote delegato da uno dei due alla presenza di almeno due testimoni (can. 1094).

Il parroco e l'Ordinario del luogo assistono validamente al matrimonio: I) solo dal momento in cui sono entrati nel possesso del beneficio o che hanno iniziato l'ufficio, qualora non siano i titolari del beneficio (p. es. i vicari parrocchiali pareggiati ai parroci, cfr. can. 451 § 2; i vicari capitolari, i vicari generali, ecc., cfr. can. 198 § I) e non siano stati colpiti da sentenza condannatoria o dichiaratoria di scomunica, di sospensione o di interdetto; 2) solo nei confini del proprio territorio ove possono assistere anche al matrimonio dei non sudditi; 3) purché non siano costretti né da violenza né da timore grave a domandare e ricevere il consenso dei contraenti (can. 1095 § I).

706. – 2. **La delega**. Il parroco e l'Ordinario del luogo, i quali possono assistere validamente al matrimonio, possono pure autorizzare un altro sacerdote sicché entro i confini del proprio territorio, assista validamente al matrimonio (can. 1095 § 2).

Ma simile licenza si deve dare espressamente ad un sacerdote determinato per un matrimonio determinato esclusa qualsiasi delega generale, eccetto che si tratti di vicari cooperatori della parrocchia per la quale sono deputati, in caso contrario è nulla (can. 1096 § I). Il parroco e l'Ordinario del luogo non concedano la licenza se non dopo aver svolto tutte le pratiche richieste dal diritto per comprovare lo stato libero (can. 1096 § 2). Non si può dire delegato quel sacerdote che assiste al matrimonio, se il parroco dichiara al Superiore del convento, in un caso particolare, di delegare ad assistere al matrimonio quel religioso che è destinato a celebrare la Messa conventuale (P.C.C. 20 maggio 1923; AAS XVI, 115).

Un parroco o un Ordinario del luogo scomunicato, interdetto o sospeso nominatamente dall'ufficio, non può delegare ad assistere al matrimonio (secondo la sentenza più probabile); ma se la delega è stata data prima di incorrere nella pena, non viene con questa revocata (cfr. can. 207 § I; Matth. a. Coronata, l. c. 541).

Il parroco o l'Ordinario del luogo che delega un determinato sacerdote ad assistere ad un determinato matrimonio, può anche concedere la facoltà di suddelegare un altro determinato sacerdote ad assistere al medesimo matrimonio (P.C.C. 28 dicembre 1927; AAS. XX. 62).

La delega, in caso di necessità, può essere concessa anche per telefono o telegrafo salvo un divieto posto dal diritto particolare (cfr. S.R. Rota 16 maggio 1929; 14 maggio 1930).

Possono concedere la licenza ad un determinato sacerdote per assistere ad un determinato matrimonio, anche: a) il *Vicario economo*. costituito per una parrocchia vacante a norma dei canoni 472-473; b) il *Vicario sostituto e ausiliare* a norma del can. 465 § 4. se l'Ordinario non ha posto alcun limite alla sua giurisdizione; c) *il Vicario del parroco religioso* dopo l'approvazione dell'Ordinario; d) *il Sacerdote supplente* di cui nel can. 465 § 5, finché l'Ordinario a cui è stata notificata la designazione non avrà stabilito altrimenti; e) *il Vicario cooperatore*, purché non sia stato altrimenti stabilito negli statuti diocesani o nella lettera dell'Ordinario o nella stessa commissione del Parroco. Con ciò deve intendersi che egli ha questa facoltà se gli è stata concessa *in modo generale* a norma del can. 1096 § I e non altrimenti (P.C.C. 28 dicembre 1927. AAS. XX, 61; P.C.C. 13 settembre 1933; cfr. Apollinaris. VII 1934. p. 77).

Un delegato vescovile, anche ad universalitatem negotiorum, non può assistere ai matrimoni (P.C.C. 23 gennaio 1943. AAS. XXXV, p. 58).

La delega *ab homine* fatta almeno implicitamente, deve essere accettata. Inoltre, il delegato per assistere validamente e lecitamente al matrimonio, deve attenersi a ciò che è detto nella delega e conformarsi alle prescrizioni date dal parroco; egli deve essere libero da violenza e timore grave, e richiedere e ricevere il consenso degli sposi.

La delegazione cessa con la revoca di colui che l'ha accordata, ma non per la sua morte, né per la cessazione del suo diritto di delegare.

707. - 3. **I testimoni**. Per i testimoni non è richiesta alcuna qualità speciale; basta che siano capaci di attestare, non importa che siano uomini o donne, buoni o cattivi cristiani, eretici o infedeli. Tuttavia, per la liceità, bisogna preferire sempre i cattolici ed i buoni cristiani, anche per evitare il pericolo di scandalo. È necessario, inoltre, che siano presenti insieme al sacerdote assistente, al momento della celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio è valido anche se i testimoni furono indotti ad assistere mediante violenza o timore grave. Il diritto di designare i testimoni spetta ordinariamente ai contraenti. Da tale ufficio vengono esclusi i ciechi, i sordi, gli ubriachi ed i pazzi.

708. - II. **Per la lecita celebrazione**. Affinché il parroco e l'Ordinario del luogo assistano lecitamente al matrimonio è necessario:

1. Che consti legittimamente dello stato libero dei contraenti a norma del diritto.

2. Che almeno uno degli sposi abbia un vincolo territoriale con la parrocchia per ragione di domicilio, quasi - domicilio, o di un mese di dimora e ognuno dei parroci delle accennate parrocchie abbia competenza nel suo territorio, di assistere e di delegare.

Se si tratta di un vago, ogni parroco è competente a riceverne lecitamente il consenso entro i confini del suo territorio, senza che intervenga alcuna licenza d'altri, e, beninteso, purché siano state eseguite tutte le pratiche richieste.

3. Altrimenti occorre la *licenza* del parroco del domicilio, o del quasi - domicilio, o della dimora che duri da un mese; eccetto che si tratti di vaghi che attualmente sono in viaggio, i quali non hanno in alcun luogo la sede della loro dimora, oppure intervenga una grave necessità che scusi dal domandare la licenza (cfr. can. 1097 § I).

In qualunque caso, si tenga per regola che il matrimonio venga celebrato davanti al parroco della sposa, a meno che non scusi una giusta causa; ma i matrimoni di cattolici di rito misto, purché non sia stato disposto diversamente da una legge particolare, si devono celebrare nel rito del marito e davanti al parroco di lui.

Il parroco che assiste al matrimonio senza la dovuta licenza non può percepire i diritti di stola, che deve rimettere al parroco proprio dei contraenti (can. 1097 § 3).

Trattandosi di vaghi, a norma del can. 1132 e salvo un caso urgente, il parroco deve sempre avvertire l'Ordinario, poiché non si può mai essere sicuri dell'assenza di eventuali impedimenti (cfr. can. 594).

709. - III. **Chi è obbligato a questa forma canonica** (can. 1099).

1. Sono obbligati alla predetta forma: a) Tutti i battezzati nella Chiesa cattolica e tutti quelli ad essa convertiti dall'eresia o dallo scisma, quantunque sia questi che quelli abbiano defezionato da essa, ogni qualvolta contraggono tra loro matrimonio.

b) I medesimi di cui sopra, se contraggono matrimonio con acattolici sia battezzati sia non battezzati, anche dopo ottenuta la dispensa dall'impedimento di mista religione o di disparità di culto.

c) Gli Orientali, se contraggono le nozze con i latini, sono obbligati a questa forma.

d) Tutti i figli degli acattolici, quando siano stati battezzati nella Chiesa cattolica (cfr. n. 677), anche se crebbero fin dall'infanzia con educazione acattolica, atea e areligiosa, ecc.

Quest'ultima disposizione data dal Motu proprio *Decretum «Ne temere»* il I agosto I948 (AAS. XL, 1948, p. 305 ss.) annulla la seconda parte del § 2 del can. 1099 ed è andata in vigore dal 1° gennaio 1949. Il caso può avere particolare attualità in rapporto ai figli di comunisti o di coloro che sono iscritti ad associazioni atee.

710. - 2. Non sono obbligati a questa forma:

gli acattolici che sposano tra loro, siano o no battezzati; b) fino al 31 dicembre 1948 incluso, i figli di acattolici, benché battezzati nella, Chiesa cattolica, ma

allevati fin dalla fanciullezza senza religione o in una religione acattolica, purché abbiano contratto matrimonio con una parte acattolica.

Tuttavia, questa persone battezzate nella Chiesa cattolica erano vincolate dall'impedimento di disparità di culto, ogni volta che contraevano con una parte non battezzata (P.C.C. 29 aprile 1940; AAS., XXXII, 1940, p. 212). I figli di matrimoni misti, celebrati con le opportune dispense e garanzie, ma che nonostante queste furono educati fin dall'infanzia acattolicamente, non erano obbligati alla forma canonica (cfr. P.C.C. 20 luglio 1929; 17 febbraio 1930; 25 luglio 1931; AAS. XXI, 1929, p. 573, XXII, 1930 p. 195; XXIII, 1931, p. 388).

711. - **Il diritto prima del codice circa la forma della celebrazione del matrimonio**.

Dove vigeva il decreto «Tametsi», il matrimonio contratto prima del 19 aprile 1908 fra due battezzati, senza la persona del parroco del domicilio o del quasi - domicilio dei due sposi o senza la presenza di un sacerdote delegato dal parroco e dai due testimoni, era invalido, salvo il caso che i contraenti fossero impossibilitati per un mese a recarsi dal proprio parroco. In Italia vigeva ovunque il predetto decreto. Dove non era in vigore, il matrimonio era illecito ma valido, eccetto il caso che gli sposi dal luogo nel quale era in vigore, si fossero recati, *in fraudem legis*, nel luogo dove non era in vigore, solamente allo scopo di sposare senza intenzione di stabilire ivi il domicilio o il quasi - domicilio.

Le difficoltà della distinzione tra i luoghi soggetti al decreto ed i luoghi non soggetti rese molto difficile il giudicare della validità del matrimonio celebrato senza l'osservanza di questa forma. Con l'andar del tempo, la S. Sede dovette intervenire con molte sanatorie e dispense; e tra queste merita speciale menzione quella concessa da Pio X con la Costituzione «Provida» del 18 gennaio 1906, la quale dichiarò validi e sanati tutti i matrimoni acattolici e misti celebrati clandestinamente in tutto l'impero Germanico prima del 16 aprile 1906. Questo beneficio dalla S. C. dei Sacramenti con decreto 27 febbraio 1909 fu esteso a tutta l'Ungheria; ma insieme fu stabilito che il decreto Tridentino dovesse valere per tutti i cattolici dimoranti in Ungheria.

Una nuova disciplina è stata poi introdotta col decreto «*Ne temere*» il quale è passato quasi immutato nel Codice. Fu pubblicato il 2 agosto 1907. Tale decreto stabilisce che tutti i cattolici indistintamente, sono obbligati alla medesima forma. Il parroco competente è quello del luogo della celebrazione.

§ 2. LA FORMA STRAORDINARIA

712. - 1. In pericolo di morte è valido e lecito il matrimonio contratto davanti ai soli testimoni quando non si può avere il parroco e non è possibile andare, senza grave incomodo, dall'Ordinario o da un sacerdote delegato.

Ma se è possibile avere un altro sacerdote, il quale può venire, bisogna chiamarlo affinché, insieme ai testimoni, assista al matrimonio. Il matrimonio però è valido, anche se non si chiama tale sacerdote (can. 1098).

Il pericolo di morte si ha quando vi è una seria probabilità che possa verificarsi la morte, da qualsiasi causa essa provenga: malattia pericolosa, viaggio pericoloso, una battaglia imminente durante la guerra, ecc. (Hurth, *De Statibus*, 512). Non è necessario il pericolo imminente né molto meno il punto di morte.

Il grave incomodo, di cui nel can. 1098, può gravare non solo sul parroco, l'Ordinario o sacerdote delegato, ma anche sugli stessi contraenti, o uno solo o ambedue (P.C.C. 3 maggio 1945; AAS. XXXVII, p. 149).

Non vi è obbligo in questi casi di servirsi di mezzi straordinari al fine di ottenere la delega per un sacerdote presente. I mezzi straordinari sono: l'automobile, la bicicletta, la motocicletta, il telefono, il telegrafo, ecc. (Cappello, 1. c. 237, 2 e 691).

Per la validità si richiedono almeno due testimoni, i quali non sono tenuti a ricevere il consenso, ma è sufficiente che il consenso venga prestato *davanti a loro* (Cappello, l. c. 692).

Se il valore del matrimonio è ostacolato da un impedimento di diritto ecclesiastico, sul quale la Chiesa suole dispensare, e manca il sacerdote che dispensi, in caso di vera necessità si può contrarre validamente e ciò non in forza della dispensa, ma per la cessazione della legge ecclesiastica in quel determinato caso in conflitto con la legge naturale (Cappello, l. c. 692).

713. - 2. **Fuori del pericolo di morte** il matrimonio può essere celebrato validamente e lecitamente davanti ai soli testimoni quando, senza grave incomodo non si possono avere né il parroco, né un suo delegato, e neppure si può andare da lui senza un grave incomodo; e si può presumere prudentemente che questa situazione, con molta probabilità, durerà per tutto un mese. Ma, come è stato detto sopra (n. 712) per la liceità, se è possibile avere un altro sacerdote bisogna chiamarlo, affinché insieme ai testimoni assista al matrimonio anche se non vi è autorizzato (can. 1098).

Non occorre che la gravità dell'incomodo sia comune a tutti, basta un incomodo grave che possa riguardare anche una sola delle parti contraenti, oppure il parroco o una terza persona (cfr. P.C.C. citata del 3 maggio 1945). Ma non basta un incomodo comune che ordinariamente esiste per tutti; come neppure è considerato incomodo grave, se la delega si dovesse domandare al parroco o all'Ordinario per lettera anche espressa.

Un grave incomodo per domandare la delega è considerato anche il pericolo di grave infamia che ne verrebbe al penitente che è concubinario occulto, oppure un pericolo alla vita, alla libertà, ecc. (Matth. a Coronata, l. c. n. 565).

Il parroco si deve considerare fisicamente assente, quando, benché materialmente presente in un luogo, non può assistere alla celebrazione del matrimonio senza un grave incomodo (P.CC. 25 luglio 1931; AAS. XXIII, 1931, p. 388). Questo caso si può verificare dove le leggi civili proibiscono sotto gravissime pene il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, mentre il matrimonio civile p. es., non può essere contratto (S. C. dei Sacram. 24 aprile 1935).

Tuttavia, va rilevato che non è sufficiente il fatto di una qualsiasi assenza del parroco per poter celebrare validamente e lecitamente il matrimonio davanti ai soli testimoni, ma è necessaria la

certezza morale, derivante o dalla ricerca compiuta o dal fatto notorio che il parroco per un mese non si può avere né si potrà andare da lui senza grave incomodo (P.C.C. 10 novembre 1925; AAS. XVII, 1925, p. 583).

Le stesse norme si applicano per il matrimonio da celebrarsi su una *nave*.

Articolo III

La forma liturgica per la celebrazione del matrimonio

714. - **Il rito della celebrazione**. Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri rituali approvati dalla Chiesa o raccomandati da lodevoli consuetudini (can. 1100).

La forma liturgica deve essere osservata anche nelle seconde nozze (S. Uff. 6 luglio 1817; *S. C. di propag. Fide*, 20 febbraio 1801; 20 febbraio 1836).

1. **Il matrimonio fra cattolici**. In attesa che «il rito della celebrazione del matrimonio sia riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la grazia del Sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi» (cfr. *Cost. Ap. sulla Sacra Liturgia* del Concilio Ecumenico Vaticano II), dovrà osservarsi l'attuale rito, con cui il sacerdote che legittimamente assiste, richiede e riceve il consenso dai contraenti; dopo pronunzia le parole «Ego coniungo vos in matrimonium etc.» e infine benedice l'anello nuziale.

Il can. 1101 § 1 vuole, inoltre, che gli sposi ricevano la benedizione solenne, la quale si può dare anche dopo che gli sposi sono già vissuti a lungo in matrimonio, ma solo nella Messa, osservando l'apposita rubrica, ed omettendola nel tempo feriato.

Il Motu-proprio «*Sacram Liturgiam*» di Paolo VI del 25 gennaio 1964 già ordina l'entrata in vigore di alcune norme concernenti la celebrazione del matrimonio. Esso stabilisce: «Per ciò che riguarda l'art. 78, ammoniamo tutti gli interessati che il Sacramento del Matrimonio deve essere abitualmente celebrato durante la S. Messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia.

Se il Matrimonio dovesse essere celebrato fuori della Messa, fino a quando non sarà stabilito il nuovo Rituale, ordiniamo che siano osservate le seguenti disposizioni: all'inizio di questo sacro rito (cfr. *Costit*., art. 35, § 3), dopo una breve esortazione, devono essere letti il Vangelo e l'Epistola della Messa degli sposi; venga in seguito impartita quella benedizione agli sposi che si legge nel Rituale Romano al titolo VIII, cap. III (n. V).

La Messa votiva degli sposi rientra nelle Messe votive di II classe. Questa Messa, perciò, o almeno la sua orazione nella Messa del giorno che l'impedisce, è permessa tutte le volte che si celebrano

le nozze, sia fuori del tempo chiuso, sia anche nel tempo chiuso, se l'Ordinario del luogo, per giusta causa, ha permesso la solenne benedizione delle nozze.

Oltre ai giorni nei quali sono proibite le Messe votive di II classe, la Messa per gli sposi, è proibita nei giorni di domenica e ogni qualvolta è proibito dare la benedizione solenne delle nozze».

715. - 2. **Nei matrimoni misti**, cioè, tra una parte cattolica e un'altra non cattolica: a) si devono fare le interrogazioni per ottenere il consenso delle parti; b) si proibisce ogni rito sacro: ma, se per questa proibizione si prevedono gravi mali, l'Ordinario può permettere qualcuna delle consuete cerimonie ecclesiastiche, esclusa sempre la celebrazione della Messa (can. 1102).

È proibita non solo la Messa «pro sponsis» ma qualunque Messa celebrata subito dopo il matrimonio e davanti agli sposi quando ciò dovesse far pensare che la Messa sia un complemento del matrimonio (cfr. P.C.C. 10 novembre 1925 ad VIII; AAS., 1925, p. 583).

In questi matrimoni il parroco non può portare né cotta né stola; è anche vietata la semplice benedizione dell'anello al momento della celebrazione, come pure l'uso dei ceri accesi.

Le medesime norme si osservano per quei fedeli che professano la dottrina del comunismo, materialistico e anticristiano, e anzitutto di coloro che la difendono e se ne fanno propagatori (S. Ufficio, dichiar. 11 agosto 1949; AAS., XLI, 1949, p. 427).

716. - II. **La registrazione del matrimonio**. 1. Celebrato il matrimonio, il parroco o chi ne fa le veci scriva al più presto nel registro dei matrimoni i nomi dei coniugi e dei testimoni, il luogo e il giorno della celebrazione del matrimonio e le altre cose secondo il modo prescritto dai libri rituali e dal proprio Ordinario; e questo anche se al matrimonio abbia assistito un altro sacerdote delegato dal parroco o dall'Ordinario.

2. Il parroco annoti anche nel libro dei battezzati che la persona nel tal giorno ha contratto matrimonio nella sua parrocchia.

Se il coniuge fu battezzato altrove, il parroco del matrimonio trasmetta la notizia del matrimonio celebrato al parroco del battesimo, finché il matrimonio sia riportato nel libro dei battezzati.

Ogni qualvolta si contrae matrimonio a norma del can. 1098, il sacerdote, se vi ha assistito, altrimenti i testimoni sono tenuti in solido con i contraenti a procurare che il matrimonio che fu contratto, sia annotato quanto prima nei libri prescritti (can. 1103).

717. - III. **Il matrimonio di coscienza.** Il matrimonio di coscienza è quel matrimonio che per grave causa viene celebrato nella forma prescritta, ma senza le pubblicazioni ed in segreto (cfr. can. 1104).

Il permesso per il matrimonio di coscienza lo può dare l'Ordinario del luogo, escluso il Vicario Generale senza un mandato speciale, e solo per gravissima ed urgentissima causa (can. 1104). Il permesso per la celebrazione di questo matrimonio porta con sé la promessa ed il grave obbligo di

osservare il segreto da parte del sacerdote assistente, dei testimoni, dell'Ordinario e suoi successori, ed anche di uno dei coniugi, se l'altro non acconsente alla divulgazione (can. 1105).

L'obbligo di questa promessa da parte dell'Ordinario non si estende al caso in cui l'osservanza del segreto potrebbe causare o qualche scandalo o una grave ingiuria contro la santità del sacramento, o quando i parenti non curano che i figli nati da tale matrimonio siano battezzati o li fanno battezzare sotto falsi nomi, senza che frattanto diano notizia all'Ordinario entro trenta giorni, della nascita e del battesimo della prole, con la sincera indicazione dei genitori, o sono negligenti nella cristiana educazione dei figli (can. 1106).

Il matrimonio di coscienza non deve essere registrato nel libro ordinario dei matrimoni e dei battezzati, ma in un apposito libro da conservarsi nell'archivio segreto della Curia (can. 1107).

APPENDICE

IL DIRITTO MATRIMONIALE VIGENTE IN ITALIA

718. - L'Art. 34 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929, riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso. Bisogna tuttavia osservare alcune formalità, una delle quali è richiesta come condizione essenziale perché il matrimonio celebrato secondo la forma canonica possa produrre gli effetti civili: la *trascrizione*.

I documenti ufficiali emanati in rapporto al matrimonio concordatario sono due: a) la legge del 27 maggio 1929, n. 847, da parte dello Stato Italiano; b) l'Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 1° luglio 1929, da: parte della S. Sede (AAS., XXI, 1929, pp. 351 ss., 364 ss.).

Le formalità da osservare nel matrimonio concordatario riguardano:

I. Le pubblicazioni e gli impedimenti civili

I. *Le pubblicazioni* devono esser fatte dopo che il parroco si sarà accertato dello stato libero degli sposi, se vi siano eventuali impedimenti per i quali dovrà domandarsi la dispensa, se prestano il consenso liberamente, ecc. come prescrive il diritto (Istruz. n. 4).

Se il parroco riceve dall'ufficiale di Stato Civile comunicazione di *opposizioni* notificate o di esistenza di *impedimento* (Legge art. 7). egli ne informi l'Ordinario diocesano e non proceda alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione del medesimo, salvo il caso in cui l'opposizione fosse evidentemente destituita di fondamento. Occorre ancora l'autorizzazione dell'Ordinario quando *l'opposizione è motivata da una sentenza di interdizione per infermità di mente* (Legge, art. 2, n. 3). In questo caso l'Ordinario, oltre a considerare la gravità della cosa, deve tener presente l'impossibilità della trascrizione agli effetti civili, salvo il prescritto dell'art. 146 della legge. *Se l'opposizione riguarda un precedente matrimonio* civile contratto dagli stessi sposi, il parroco procederà alla celebrazione del matrimonio denunziandolo egualmente all'ufficiale di S. C., perché possa prenderne nota (per i fini statistici). In tutti gli altri casi di opposizione il parroco consulti sempre l'Ordinario e stia al giudizio del medesimo.

Il parroco prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, *si procurerà il certificato* (di nulla osta) di cui all'art. 7 della Legge citata. Esso solo dà diritto alla trascrizione regolare del matrimonio.

2. Le pubblicazioni del matrimonio saranno effettuate oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nel palazzo comunale. La domanda, come pure l'atto delle pubblicazioni, deve indicare il nome, cognome, professione, luogo di nascita, domicilio degli sposi; se sono maggiorenni o minorenni. Deve indicare ancora: nome, cognome, professione e domicilio dei genitori (Istruz. n. 8).

3. La richiesta delle pubblicazioni deve esser fatta dagli sposi personalmente o da persona da essi autorizzata; ma contemporaneamente deve esser fatta anche dal parroco che dovrà celebrare il matrimonio o da chi legittimamente lo sostituisce (Istruz., n. 3; Legge a. 6). Il parroco, inoltre, deve avvertire gli interessati a non fare richieste di pubblicazioni al comune prima che siano state espletate tutte le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio, avvertendoli che senza la sua richiesta la loro non avrebbe effetto (Legge, a. 6; Istr. n. 5)·

Il parroco farà la richiesta delle pubblicazioni al solo ufficiale di S. C. della sua parrocchia (Istruz. n. 10).

4. Nelle pubblicazioni si deve far menzione anche delle dispense ricevute da eventuali impedimenti o da altre cause (Istr. 12). Norme speciali regolano il matrimonio per gli emigrati all'estero.

5. Qualora si domandi la dispensa dalle pubblicazioni canoniche, oppure la dispensa sia concessa dal diritto canonico (can. 1026; 1028), uguale domanda deve esser fatta alla competente autorità civile per tramite dell'ufficiale di S. C. Nel caso che la dispensa civile non venga accordata o si preveda che il disbrigo della pratica andrà a lungo, il parroco, sentito l'Ordinario, potrà celebrare il matrimonio e fare la debita denunzia all'ufficiale di S. C. (Istr. n. 13).

6. Gli ordinari, anche in ossequio dell'art. 34 del Concordato, non concederanno dispensa, specialmente *totale*, dalle pubblicazioni, se non per motivi assai gravi e urgenti.

7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda pubblicazione ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale di S. C. o rilasci il certificato in cui si dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione del matrimonio (se così risulta), oppure comunichi al parroco l'opposizione (Legge, art. 7).

719. - II. **La celebrazione del matrimonio**. L'Ordinario, il parroco o altro sacerdote legittimamente delegato, che avrà assistito al matrimonio, dopo aver ricevuto il consenso dei coniugi, spiegherà agli stessi gli effetti civili del matrimonio, dando loro lettura, innanzi ai testimoni, degli articoli 143, 144, 145 del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (Legge art. 3).

La lettura degli articoli del C.C. si farà in chiesa prima della Messa, se questa avrà luogo. Ciò fatto, il parroco che avrà compilato in precedenza i due atti originali del matrimonio, li firmerà subito e in pari tempo vi farà apporre le altre firme richieste (Istr. n. 24). Se non fosse conveniente o possibile, la firma potrà apporsi immediatamente dopo la S. Messa, in sacrestia.

Se il matrimonio viene celebrato in altra parrocchia, il parroco degli sposi trasmetterà all'altro parroco, oltre i documenti canonici comprovanti lo stato libero, anche il certificato dell'ufficiale di

S. C. - L'atto di matrimonio celebrato fuori del territorio parrocchiale, sarà redatto dal sacerdote delegato in due fogli volanti, da trasmettersi entrambi al parroco, che a sua volta ne trasmetterà uno all'ufficiale di S. C. e trascriverà l'altro sul proprio libro parrocchiale, conservando in archivio il foglio originale. In ogni caso, l'atto sarà redatto in lingua italiana (Istr. n. 29).

720. - III. **La trascrizione**. *La trascrizione* è l'annotazione del matrimonio nei registri dello Stato Civile perché un matrimonio celebrato secondo le norme del Diritto Canonico possa avere gli effetti civili.

La trascrizione completa abbraccia tre atti: a) la trasmissione dell'atto di matrimonio all'uff. di S. C.; b) l'annotazione del matrimonio celebrato nei registri dello Stato; c) la notifica al parroco dell'avvenuta registrazione.

Il parroco entro 24 ore, e, in ogni evenienza, non oltre 5 giorni dell'avvenuta celebrazione, trasmetterà al Comune uno degli atti originali del matrimonio, affinché sia trascritto (Legge, art. 14; Istruz. n. 32).

721. - A) **Casi speciali**. Ferme restando le prescrizioni canoniche riguardo ai matrimoni contratti a norma dei can. 1043, 1044, 1089, 1098, in diritto concordatario devono osservarsi le seguenti modalità:

1. *Il matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni,* a norma del can. 1098, sarà notificato dal parroco all'ufficio di S. C. al suo ritorno in parrocchia dopo aver letto ai coniugi, presenti due testimoni, gli articoli del Codice Civile.

2. *Il matrimonio celebrato «in mortis periculo» alla presenza dei soli testimoni*, verrà notificato dal parroco all'ufficiale di S. C. non appena ne avrà avuta conoscenza (Istr. n. 34), e ne avrà curata la registrazione canonica. Deve essere trascritto anche se celebrato senza testimoni e senza lettura degli articoli del C.C.

3. *Il matrimonio celebrato per procura* a norma del can. 1089, *o alla sola presenza del parroco*, secondo il can. 1044, *o del sacerdote delegato*, dev'essere trascritto con l'indicazione di questa circostanza (Istr. n. 35).

722. - B) **Casi eccezionali**. 1. *Ufficiali, militari assimilati, diplomatici, ecc*. Per questi e per tutti quelli ai quali è vietato il matrimonio senza speciale autorizzazione civile, potrà procedersi al matrimonio religioso soltanto, se gravi ragioni di coscienza consigliassero l'Ordinario a permetterlo. Tale matrimonio non sarà denunziato agli effetti civili (Cfr. Istruz. della S.C. dei Sacr. 2 aprile 1909).

2. La medesima norma va applicata anche per le *vedove pensionate* e in particolare *per le vedove di guerra* (cfr. però l'Istruzione dello S. C. dei Sacr. 20 giugno 1919; 10 giugno 1922; 25 gennaio 1927).

Quando in tali casi sarà permesso il matrimonio religioso, questo, cessato l'impedimento che si opponeva alla trascrizione, sarà denunziato all'ufficiale di S. C. per i relativi effetti ad istanza di chiunque ne abbia interesse (Legge art. 14). Nel permettere tali matrimoni, i Rev.mi Ordinari procederanno con molta circospezione, per evitare inconvenienti non lievi (Istruz. n. 28). Il

matrimonio di coscienza va esclusivamente regolato a norma dei can. 1104-1107, salvo l'eventuale caso di trascrizione.

723. - C) **Accidentalità in rapporto alla trascrizione**. 1. *La trascrizione è proibita*: a) se anche una delle persone unite in matrimonio risulta legata da un altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; b) se le persone unite in matrimonio risultino già legate da matrimonio civile valido; c) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente (Legge, art. 12).

2. *La trascrizione è sospesa*: a) se l'atto di matrimonio non è originale, oppure non contiene tutto ciò che deve contenere; b) se la celebrazione del matrimonio non è stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa; c) nei matrimoni di militari e ufficiali privi di nulla osta, di vedove di guerra e di matrimoni di coscienza.

3. *Trascrizione eccezionale*: a) nei casi eccezionali (di cui al B) la denunzia dell'ufficiale di S. C. potrà esser fatta solo quando sarà cessato l'impedimento che si opponeva alla trascrizione, ad istanza di chiunque vi abbia interesse. Lo stesso vale per le vedove pensionate o per le vedove di guerra (Legge art. 14; Istr. n. 68);

b) il matrimonio *di coscienza* propriamente detto, di cui al can. 1104 ss., non deve essere notificato al Comune. Però le parti possono in ogni tempo chiedere che il loro matrimonio sia notificato perché venga trascritto per gli effetti civili, salvo sempre il diritto acquisito di terzi (Istr. n. 41). Anche l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficiale di S. C. per mezzo del parroco, un tale matrimonio, quando ciò è necessario per evitare lo scandalo o altro grave danno, a norma del can. 1106 (Istr. n. 42).

724. - IV. **Le cause matrimoniali**. I provvedimenti e le sentenze di nullità di matrimonio rese esecutive ... e le dispense da matrimonio rato e non consumato concesse dalla S. Sede ... le dichiarazioni circa lo scioglimento del detto matrimonio rato e non consumato in forza della professione solenne, saranno d'ufficio trasmesse rispettivamente o dal Tribunale ecclesiastico d'appello, o dall'Ordinario diocesano, o dalla competente Sacra Congregazione al Supremo Tribunale della Segnatura, che a sua volta le comunicherà alla corte d'appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio (Legge, art. 17; Istr. n. 49).

Le sentenze di separazione personale, che in forza del Concordato (art. 34). la S. Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile, saranno partecipate dal Tribunale civile che le emette all'Ordinario diocesano, il quale ne darà a sua volta la comunicazione al parroco proprio dei coniugi (Legge, a. 19; Istr. n. 51).

Articolo IV

Il tempo e il luogo per la celebrazione del matrimonio

725. - 1. **Il tempo della celebrazione**. Il matrimonio si può contrarre in qualunque tempo dell'anno (can. 1108 § I).

La benedizione solenne delle nozze è proibita dalla prima domenica dell'Avvento fino al giorno di Natale incluso, e dal mercoledì delle ceneri fino alla domenica di Pasqua inclusa (can. 110; § 2).

Si può permettere, per una giusta ragione, dall'Ordinario del luogo, salve le leggi liturgiche, anche nei sopraddetti tempi la benedizione solenne; però si devono avvertire gli sposi che si astengano dall'eccessiva pompa (can. 1108 § 3).

Quando il Vescovo nel tempo proibito permette la benedizione solenne, è lecito: a) celebrare la Messa votiva per gli sposi, a meno che non sia domenica, festa di 1ª o 2ª classe, vigilia o feria privilegiata; b) aggiungere l'orazione «pro sponsis» nei tempi in cui è proibita la Messa, ma sotto unica conclusione nelle feste nelle quali è esclusa qualunque commemorazione, e con distinta conclusione in tutte le altre feste (S.C. dei Riti, 14 giugno 1918; AAS., X, p. 330).

726. - II. **Il luogo della celebrazione**. 1. *Il matrimonio fra cattolici*: a) si deve celebrare nella chiesa parrocchiale;

b) si *può* celebrare in altra chiesa o oratorio pubblico o semipubblico, ma col permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco.

Nelle cappelle private, può celebrarsi, soltanto in qualche caso straordinario e non senza una giusta e ragionevole causa; nella chiesa o negli oratori sia del seminario sia delle Religiose, solo con la licenza dell'Ordinario, per una urgente necessità e con le opportune cautele (can. 1109 § 1 e 2).

2. *I matrimoni misti*, cioè quelli contratti tra cattolici ed acattolici, devono esser celebrati a norma del can. 1102, il quale ordina di fare le domande per ottenere il consenso delle parti secondo la disposizione del can. 1095, § I, n. 3, ma resta vietato ogni rito sacro. Solo per evitare mali maggiori, l'Ordinario del luogo può permettere qualcuna delle solite cerimonie sacre, esclusa sempre la Messa.

CAPITOLO VI

GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO

Alcuni effetti del matrimonio sono di carattere generale, altri riguardano le relazioni coniugali.

Articolo I

Gli effetti generali

727. - I. **Effetti comuni ad ambedue i coniugi**.

1. Dal matrimonio valido nasce fra i coniugi un vincolo di natura sua perpetuo ed esclusivo (can. 1110).

Il vincolo matrimoniale è indissolubile; è questa una delle proprietà essenziali del matrimonio che solo la morte può spezzare (cfr. can. 1118; n. 633).

2. Circa la grazia cfr. n. 636.

3. Ambedue i coniugi, fin dall'inizio del matrimonio, hanno eguale diritto e dovere in ciò che riguarda gli atti propri della vita coniugale (can. 1111). Cfr. anche n. 192.

4. Per gli effetti canonici del matrimonio la moglie diventa partecipe dello stato del marito, salvo che per qualche legge sia prescritto diversamente (can. 1112).

Essa ottiene il domicilio del marito, purché non sia da esso legittimamente separata (can. 93); è soggetta allo stesso foro giudiziale (can. 1561); può passare al rito del marito (can. 98); viene tumulata nel sepolcro del marito (can. 1220 § 3).

5. Circa l'obbligo della educazione della prole cfr. n. 191.

728. – II. **Effetti riguardanti il marito**. In seguito alla celebrazione del matrimonio, al marito compete:

a) *la potestà materiale* che rende la moglie soggetta a lui come al proprio capo;

b) la potestà patria verso i figli in forza della quale è tenuto a mantenerli, ad amministrare i loro beni ed a percepirne i frutti a norma delle leggi civili.

Termina la patria potestà quando i figli hanno raggiunta la maggiore età per il loro matrimonio.

III. **Effetti propri della moglie**: a) la sottomissione al marito come al proprio legittimo capo; b) il diritto alla protezione ed al sostentamento; c) il diritto a partecipare della dignità del marito (can. 1112).

729. - IV. **Effetti circa i figli e la legittimazione della prole.**

1. Sono legittimi i figli concepiti o nati da un matrimonio valido o putativo, eccetto che ai genitori, per ragione della professione solenne o dell'Ordine sacro ricevuto al tempo della loro concezione, sia stato proibito l'uso del matrimonio antecedentemente contratto (can. 1114).

2. I figli illegittimi sono quelli che non sono nati né sono stati concepiti da un matrimonio vero o almeno putativo; oppure coloro che sono stati concepiti da parenti ai quali, per la professione solenne o per un Ordine sacro ricevuto, era stato proibito l'uso del matrimonio.

I figli illegittimi si dicono *naturali* se sono nati fuori del matrimonio da persone che al tempo della concezione o della pregnazione erano abili a contrarre; si dicono *spurii* se le persone dalle quali sono nati, dal momento della concezione alla nascita degli stessi figli non erano abili a contrarre matrimonio perché legate da un impedimento dirimente. I figli sia spurii sia naturali possono essere *adulterini*, se sono nati da un adulterio; sacrileghi se il padre o la madre erano legati da un Ordine sacro o da voti solenni; *incestuosi*, se da persone consanguinee o affini; *nefarii*, se da persone consanguinee in linea retta.

In caso dubbio sulla paternità vale il principio del diritto umano: «È il padre colui in favore del quale milita il fatto delle giuste nozze salvo che da evidenti argomenti non consti il contrario» (can. 1115 § I). Si presumono legittimi i figli che sono nati almeno dopo sei mesi dal giorno della celebrazione del matrimonio, o fra dieci mesi dal giorno dello scioglimento del vincolo coniugale (can. 1115 § 2).

La legittimazione della prole può avvenire:

a) *Per susseguente matrimonio* dei genitori, sia per la prima volta contratto, sia convalidato, anche non consumato, purché siano stati abili a contrarre al tempo della concezione, della pregnazione o della nascita (can. 1116). I figli spurii, perciò, non vengono legittimati per un susseguente matrimonio.

b) *Con la dispensa da un impedimento dirimente* viene concessa anche la legittimazione della prole, se è nata o è stata concepita da coloro che vengono dispensati. Da questa legittimazione viene esclusa la prole adulterina o sacrilega. La dispensa concessa per mezzo di rescritto da chi ha potestà delegata, nei casi particolari non porta con sé la legittimazione della prole. In questi due ultimi casi si richiede un rescritto speciale di legittimazione o una speciale clausola di legittimazione nella dispensa (can. 1051; cfr. n. 657).

c) *Per rescritto del S. Pontefice* può essere legittimata qualunque prole illegittima. Se una tale legittimazione possa avere tutti. gli effetti canonici, si deve dedurre dal testo del rescritto; di per sé non suole averli (Cappello l. c. 752).

In Italia la legittimazione della prole avviene per il susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto del Capo dello Stato. Non viene legittimata, però, la prole, né per susseguente matrimonio né per decreto del Capo dello Stato, se i figli non possono essere riconosciuti (C.C.I. art, 280-281). Un figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente (art. 250). I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui (art. 251). I figli *adulterini* possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio. Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al

tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge (art. 252). Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Le indagini sono escluse anche nel caso in cui i figli incestuosi non possono essere riconosciuti e quando i figli adulterini possono essere riconosciuti, in conseguenza del matrimonio sciolto, dal giorno in cui il riconoscimento è ammesso con decreto dal Capo dello Stato, previo il parere del consiglio di Stato (art. 278). In alcuni casi è ammessa la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (cfr. art. 269, 272).

In diritto canonico, i figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai legittimi, eccetto per il caso della promozione al Cardinalato (can. 232 § 2), all'Episcopato (can. 331 § I), alle prelature *nullius* o abbazie *nullius* (can. 320 § 2).

Articolo II

Le relazioni coniugali

730. - 1. **Liceità delle relazioni coniugali**.

Essendo il matrimonio istituito col fine primario, nobile e sublime, della procreazione della prole, è necessario, per il raggiungimento di questo fine l'unione dei due sessi per l'atto procreativo. S. Paolo esplicitamente afferma: «Il marito renda alla moglie il debito coniugale, e la moglie faccia altrettanto col marito» (1Cor 7, 3). Tale atto nei coniugi è ricco di contenuto spirituale, è l'espressione sensibile di due anime che tendono a fondersi insieme, per essere quasi collaboratori di Dio nell'opera della creazione.

È necessario, però, che i coniugi agiscano con *retta intenzione*, cioè, l'atto deve rispondere al suo fine, che è la procreazione della prole. A questo fine principale possono aggiungersi anche altri fini onesti, come p. es. il rafforzamento dell'amore, evitare l'incontinenza non solo dell'altra parte ma anche propria. Le relazioni coniugali, perciò, sono lecite anche se si sa che non hanno conseguenze procreative, purché possa essere compiuto l'atto coniugale nel modo naturale (Cappello, *De Matrim.*, n. 794).

731. - II. **Il debito coniugale**. I coniugi sono su un piano di perfetta uguaglianza, il domandare, perciò, e l'accettare l'atto coniugale fa parte dei mutui diritti e doveri. Altro tuttavia è il diritto e altro è l'uso di esso. Il primo è essenziale al matrimonio, mentre non è essenziale né obbligatorio in modo assoluto l'altro. I coniugi possono dunque di comune accordo rinunciare all'uso sia per un determinato tempo, sia anche per sempre. Tale rinuncia però deve essere compiuta con molta prudenza, senza alcuna imposizione, tenendo presente

l'avvertimento di S. Paolo: «Non rifiutatevi l'uno all'altro se non di comune accordo, per un certo tempo, allo scopo di darvi alla preghiera. Poi riprendete come prima, affinché Satana non vi tenti per via della vostra incontinenza» (1Cor 7, 5). Per arrivare a questo sacrificio occorre un certo grado di virtù che non tutti hanno.

Ragioni particolari possono rendere obbligatoria la richiesta, quando p. es. l'atto coniugale serve ad allontanare dubbi e sospetti o serve per fomentare l'affetto, oppure per allontanare la tentazione di compiere tale atto da solo o con una terza persona.

1. È invece *obbligatorio* rendere il debito quando l'altra parte lo domanda seriamente e ragionevolmente, e il rifiutarsi esporrebbe il marito o la moglie a una penosa e forzata continenza, con tutti i pericoli che ne potrebbero seguire. Rifiutarsi, in questo caso, senza alcun motivo, si commetterebbe una grave ingiustizia, poiché si verrebbe a ledere quel diritto essenziale che i coniugi hanno acquistato sul corpo dell'altra parte all'atto della celebrazione del matrimonio. Ed i confessori, all'occasione, devono far presente, specialmente alla donna, che, accondiscendere alle richieste del proprio marito, costituisce per lei un grave dovere.

Il negare il debito non è, però, colpa grave se ciò avviene raramente e non vi è il pericolo di incontinenza, specialmente se l'altra parte lo domanda troppo spesso.

L'obbligo di rendere il debito cessa in un coniuge quando nell'altro cessa il diritto di esigerlo. Tale diritto può cessare o per la cattiveria dell'atto (debito onanistico o sodomidico) o per infedeltà (a meno che la parte innocente non condoni l'offesa) o per un'altra giusta causa o grave incomodo, p. es. se il debito è nocivo alla salute o è immoderato o il richiedente non è in sé.

La facoltà di esigerlo può anche venir tolta dallo stesso diritto, p. es., vi è una causa di separazione perpetua o temporanea, come l'adulterio.

732. - III. **Tempo e luogo per l'atto coniugale**. L'atto coniugale, in via ordinaria, in nessun tempo è proibito; in alcune circostanze, tuttavia, è consigliabile astenersi.

1° Solo nel caso di prossimo pericolo di aborto (n. 207) o di un pericolo per la salute del corpo o dell'anima può diventare gravemente illecito l'atto coniugale; ma se il pericolo è leggero, anche l'atto diventa leggermente illecito e qualunque giusta causa basta per essere scusati dal peccato veniale.

2° Nulla proibisce che l'atto coniugale possa essere compiuto anche durante i tempi sacri e nei giorni in cui i coniugi si accostano alla Comunione: In questa ultima circostanza sarebbe meritorio l'astenersi.

3° Per sé l'atto coniugale non è proibito neppure durante il tempo delle mestruazioni; è tuttavia sconsigliabile sia per l'irritazione degli organi genitali che ne potrebbe seguire, sia perché potrebbe causare emorragie morbose della matrice da richiedere l'opera del medico. È illecito invece nel periodo della gravidanza qualora vi sia il pericolo di un aborto; è illecito anche nelle due settimane che seguono il parto, non però durante il periodo dell'allattamento.

4° In tempo di malattia l'atto coniugale è illecito quando prudentemente si teme un notevole danno per la salute.

5° La copula dimezzata, cioè quella che avviene quando l'uomo effonde il seme all'imboccatura della vagina, costituisce un peccato leggero se si fa per rendere più difficile la concezione; non costituisce alcun peccato, se la copula non può avvenire altrimenti, o non si può avere senza grave incomodo. La copula iniziale, mediante la quale l'uomo appena penetra la vagina e poi depone il seme fra le labbra di essa, è onanistica, e perciò gravemente peccaminosa.

Il luogo dove si deve compiere l'atto coniugale deve essere segreto; lo richiede la verecondia e la carità. Compiuto in pubblico, l'atto coniugale diverrebbe motivo di scandalo e di grave indecenza. Se mentre esso avviene sopraggiunge improvvisamente una persona, si deve troncare subito, anche se certamente ne seguirà la polluzione, alla quale, però, non è lecito acconsentire.

733. - IV. **Proibizione di compiere l'atto coniugale**. L'atto coniugale è proibito: a) in caso di impotenza corporale; b) per il voto di castità perfetta; c) quando sopravviene un dubbio circa il valore del matrimonio.

1° La copula è illecita quando, per una insanabile impotenza, l'uomo non può seminare entro la vagina senza il pericolo di polluzione. Questa impotenza può nascere sia da un vizio dell'uomo, sia dalla ristrettezza della vagina della donna da non poter ricevere il seme. Se però non vi è il pericolo di polluzione la copula è lecita, come pure è lecita anche se per la freddezza o altra causa sopravviene l'impotenza a seminare.

2° Un coniuge legato dal voto di castità, per sé non può domandare il debito, è tenuto però a renderlo. Lo stesso vale se ambedue i coniugi dopo aver contratto matrimonio, hanno emesso il voto di castità per mutuo consenso. Il coniuge che ha emesso il voto è tenuto a domandare il debito solo in due casi, cioè: se vede che l'altro non può contenersi, oppure se l'altro lo domanda tacitamente, cioè quando vede che la moglie per vergogna non ardisce domandare.

3° Nella certezza della nullità del matrimonio, non si può né domandare né rendere il debito prima di aver ottenuta la dispensa dall'impedimento e la convalidazione del matrimonio. Se la certezza della nullità è nota ad uno solo dei coniugi e l'altro domanda il debito in buona fede, o deve renderlo consapevole della nullità, o, se prevede un danno, trovare un pretesto per evadere il pericolo. Se il coniuge dubita del valore del matrimonio, deve togliere questo dubbio con una diligente investigazione; ma durante questa investigazione non può domandare il debito, però deve renderlo se l'altro è in buona fede. Se ambedue i coniugi dubitano, né l'uno né l'altro può

domandare né rendere, perché nessuno dei due ne ha il diritto. Se dopo diligente investigazione il dubbio persevera, si può domandare, sia che il matrimonio sia stato celebrato in buona fede, sia in dubbia fede, purché il dubbio non riguardi la morte del primo coniuge oppure la consanguineità in linea retta o nel primo grado della linea collaterale

734. - V. **Gli atti incompleti.** Questi atti possono essere tutti gli atti di lussuria imperfetti (baci, abbracci, sguardi, toccamenti ecc.) che dispongono i coniugi all'atto coniugale. Tali atti:

a) Se si riferiscono all'atto coniugale da essere come una preparazione ad esso, sono sempre permessi sia sul proprio corpo, sia su quello dell'altra parte.

I coniugi, però, devono evitare che tali atti, per essere troppo prolungati, abbiano a causare una polluzione benché non voluta.

Se la sposa con la copula non raggiunge la piena voluttà, se la può procurare con toccamenti, sia immediatamente prima che immediatamente dopo l'atto.

b) Se non si riferiscono all'atto coniugale: I) gli atti mutui sono leciti se si fanno per un motivo onesto, p. es. per fomentare l'amore, e sia lontano il pericolo di polluzione volontaria.

Quando però si fanno per grave causa, p. es. per evitare sospetti, per allontanare la comparte da eventuale adulterio ecc. anche se vi è il pericolo prossimo di polluzione sono leciti.

2) Se gli atti mutui si fanno solo per voluttà, anche senza intenzione di compiere la copula, sono peccati veniali se non vi è pericolo prossimo di polluzione; sono peccati mortali, se si prevede con sicurezza questo pericolo.

La dilettazione morosa in un coniuge circa la copula avuta o da aversi è lecita, purché non vi sia il pericolo di polluzione. Lo stesso deve dirsi dei pensieri e dei desideri.

Articolo III

La profanazione del matrimonio

Il sacramento del matrimonio può essere profanato con le pratiche abortive (n. 207), con tutti i peccati di lussuria (n. 222 ss.), con l'onanismo, con la sodomia imperfetta, con l'amplesso riservato, con la fecondazione artificiale.

735. – 1. **L'onanismo**. È «qualsivoglia uso del matrimonio, in cui per la umana malizia, l'atto sia destituito dalla sua naturale virtù procreatrice» (Enc. «*Casti connubii*»).

A questo abuso si riducono quindi sia il modo più comunemente conosciuto e praticato del coito, interrotto, sia tutti gli altri mezzi, meccanici (come il condom, per l'uomo, il pessario occlusivo, i tamponi, spugne ecc. per la donna) o chimici (polveri o liquidi spermatocidi, introdotti prima dell'atto coniugale o applicati posteriormente per mezzo di irrigazioni, lavaggi ecc.), che hanno tutti lo stesso scopo: impedire cioè che lo sperma passi nell'utero o al più vi passi non fecondo.

Le prime condanne dell'onanismo risalgono al secolo scorso e precisamente al 15 novembre 1816, quando fu data la prima risposta della S. Penitenzieria in proposito; da questa data troviamo una serie di risposte e di decisioni impressionante (cfr. Hartmann Batzill, O.S.B., *Decisiones S. Sedis de usu atque abusu matrimonii*, 2, Torino 1944), finché Pio XI coronò questa serie di condanne con un intervento solenne, che, a giudizio di molti teologi, potrebbe definirsi una locuzione «ex cathedra»: «Qualsivoglia uso del matrimonio in cui per la umana malizia l'atto sia destituito della sua naturale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della natura, e coloro che osino commettere tali azioni si rendono rei di colpa grave» (Enc. «*Casti connubii*»).

La ragione di questa condanna severa e solenne sta nella malizia intrinseca e incondizionata di questo pervertimento dell'ordine stabilito da Dio negli atti usuali. A questa ragione vanno poi aggiunte tutte le conseguenze disastrose che generalmente sogliono provenire da questo abuso, specialmente se continuato, come p. es. altri peccati contro la vita o la persona umana, se nonostante le precauzioni la donna giungesse lo stesso al concepimento, come l'aborto, la procurazione della sterilità, l'abbandono o l'odio per i figli ecc., oltre poi a non pochi danni alla salute fisica e psichica.

La cooperazione della moglie all'onanismo. a) La cooperazione *formale* è gravemente illecita, poiché costituisce un consenso allo stesso atto peccaminoso (ex. fine operantis) oppure, ponendo un atto o assumendo un contegno che non può essere altra cosa che una partecipazione all'azione cattiva (ex fine operis), si rientra nell'essenza dello stesso atto cattivo. b) Se la cooperazione è soltanto *materiale*, bisogna suddistinguere l'onanismo naturale da quello artificiale. Comunemente si ritiene che l'onanismo naturale non vizi l'atto oggettivo fino al momento della sua interruzione; quindi può essere lecita la cooperazione fino a questo momento quando si verifica una giusta e grave causa, p. es. il mantenimento della pace domestica, il timore di adulterio ecc. purché la volontà non consenta nel peccato altrui e coll'obbligo di carità di ammonire la parte colpevole (cfr. S. Penit. 18 novembre 1816; 23 aprile 1822; 1 febbraio 1823; 8 giugno 1842; 3 aprile 1916; enc. «*Casti Connubii*»). Ma se si tratta di onanismo artificiale, ogni cooperazione è sempre formale, non per causa di consenso perché si suppone la volontà contraria, ma perché l'atto è viziato fin dal suo inizio; quindi la donna deve resistere con tutte le sue forze, come una donna aggredita con violenza. In questo senso sono le risposte della S. Penit. E del s. Offizio in

proposito (S. Penit. 16 aprile 1853; 3 giugno 1916; S. Off. 21 maggio 1851; 19 aprile 1853). Da quest'ultimo obbligo, cioè dalla resistenza fisica, potrebbe scusare un gravissimo incomodo proporzionato, nel qual caso la donna può, pur sempre resistendo positivamente col suo contegno decisamente contrario, tenersi fisicamente passiva, permettendo a malavoglia che l'uomo abusi di lei: una tale passività non sembra doversi chiamare una cooperazione formale all'atto abusivo.

Probabilmente l'uso dei mezzi anticoncezionali da parte della donna non toglie al marito il diritto di chiedere il debito, anche se, risultata vana ogni doverosa ammonizione e riprensione, la donna rifiutasse di rinunciare a quei mezzi nell'uso del matrimonio.

Norme per il confessore. Quando il confessore ha fondato motivo di sospettare che il penitente sia colpevole di onanismo, gli domandi con prudenza e discrezione se ha da accusarsi di qualche cosa contro la santità del matrimonio o la generazione della prole, che turbi la sua coscienza; se il penitente nega, egli non vada oltre nell'investigazione. Ma se da una prudente interrogazione o dalla spontanea confessione del penitente, riscontra il peccato di onanismo, allora deve istruirlo sulla gravità di questo peccato, e in tanto può assolverlo in quanto dà segni di sufficiente contrizione congiunta al proposito fermo di evitare in avvenire tale colpa. Anche se il penitente è in buona fede (cosa difficile ai tempi attuali) ed il confessore conosce che l'ammonizione non avrà effetto, per il bene dello stesso penitente, deve farla ugualmente.

736. - II. **La sodomia imperfetta**. (n. 232). È sempre un gravissimo peccato.

Escluso l'effetto sodomitico, la sodomia non è grave peccato, se l'uomo comincia l'atto nel luogo innaturale per poi completarlo nel luogo naturale. Mai è lecita la cooperazione della moglie all'unione sodomitica; essa deve resistere sempre, almeno internamente. Esternamente può comportarsi passivamente se è impossibile impedirlo, escluso sempre il consenso nella dilettazione venerea.

737. – III. **L'amplesso riservato** [51] (*amplexus reservatus*). È una di quelle forme, o specie, che i moralisti chiamano *actus imperfecti inter coniuges*. Essa consiste nell'unione dei due sposi, seguita dalla disunione, senza che avvenga l'emozione completa, salvo che questa non si produca accidentalmente. Così si realizza (e quindi ci si «riserva» solo il primo momento dell'atto coniugale e si ottiene l'appagamento per quanto riguarda le finalità secondarie della vita coniugale, mentre non si attuano gli altri due momenti dell'unione maritale, ordinati alla procreazione.

Essendo questo un argomento oggi trattato da molte pubblicazioni, descritto con forti tinte e suggerito ai coniugi, giustamente la suprema s. C. Del S. Uffizio, con decreto del 30 giugno 1952, lamentando questo fatto, ammonisce tali scrittori perché la finiscano di trattare in modo profano e volgare questioni tanto delicate che riguardano la santità del matrimonio e la salute delle anime. E per ottenere questo risultato il s. Uffizio si rivolge ai vescovi e li esorta vivamente a vigilare con cura in questo campo e rivolge tutta la loro attenzione all'applicazione di

mezzi e rimedi atti a frenare il dilagare di questi mali. Inoltre i sacerdoti che hanno cura d'anime o dirigono le coscienze, se interrogati o chiamati sopra l'argomento dell'*amplesso riservato*, devono guardarsi bene dal parlare di questa pratica come di cosa su cui la morale cristiana non abbia nulla da ridire o da obiettare.

738. - IV. **La fecondazione artificiale** [52].

Con questo termine si intendono quei procedimenti in cui l'artificio umano sostituisce o completa il normale accoppiamento dei sessi nel portare il liquido seminale nell'interno degli organi femminili.

La terminologia «fecondazione artificiale» è molto impropria, per cui, molti autori parlano di «inseminazione» o «spermiosemina artificiale o strumentale». Oppure, «spermatèisfora istrumentale».

I *metodi* con cui viene attuata la fecondazione artificiale sono vari: a) il seme maschile, procurato mediante masturbazione o coito interrotto, raccolto artificialmente, viene iniettato artificialmente nella cavità uterina; b) il seme è dato da un estraneo, quando il marito è sterile o la sua procreazione è indesiderabile; c) lo sperma è deposto dal marito, mediante coito naturale, nella vagina della moglie e poi viene raccolto dal medico e iniettato nella cavità uterina; d) il seme viene raccolto mediante la puntura della coda dell'epididimo, nel caso di azoospermia dell'eiaculato per postumi di epididimite e di deferendite progressiva.

L'importanza di queste varie attuazioni della fecondazione artificiale è in rapporto alla *diversa valutazione morale* di esse. Mentre, infatti, la totalità degli autori ritiene illecito il primo ed il secondo metodo, lecito il terzo e forse anche il quarto, la morale cattolica stabilisce, come principio generale che la fecondazione artificiale fuori del matrimonio, deve considerarsi semplicemente e puramente immorale. La fecondazione artificiale nel matrimonio, ma prodotta mediante l'elemento attivo di un terzo, è del pari immorale, e come tale, va condannata senza appello. Solo gli sposi hanno un diritto reciproco sul loro corpo per generare una nuova vita, diritto esclusivo, non cedibile, inalienabile. Benché non si possano escludere nuovi metodi *a priori*, per la sola ragione della loro novità, tuttavia, per quanto concerne la fecondazione artificiale, non soltanto si deve essere estremamente riservati, ma bisogna assolutamente escluderla. Dicendo ciò non si proscrive necessariamente l'uso di taluni mezzi artificiali destinati unicamente, sia a facilitare l'atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine dell'atto naturale normalmente compiuto (Pio XII, *Discorso ai partecipanti al IV congresso interno dei medici cattolici* [29 settembre 1949]; *Discorso alle*

ostetriche [29 ottobre 1951]; *Discorso ai partecipanti al II congresso mondiale della fertilità e sterilità* [19 maggio 1956]).

Appendice. La continenza periodica [53]. Sotto questa terminologia viene indicato il metodo di evitare la nascita della prole senza ricorrere a mezzi artificiali preservativi e antifecondativi. È una forma di astinenza parziale dai rapporti coniugali che mira ad evitare la procreazione sfruttando uno stato naturale della donna ed evitando nello stesso tempo la dura legge dell'astinenza totale.

L'esistenza di un periodo di sterilità fisiologica nella donna è stata sospettata e ricercata fin dai tempi lontanissimi, ma i calcoli che si facevano per determinarlo erano fatalmente destinati a fallire essendo basati sulla data della mestruazione antecedente. Furono le ricerche di Smulders e di Ogino e Knaus a fornire una veste scientifica ed un'impronta di sicurezza a tali ricerche. Tali studi hanno portato a sicura conoscenza l'esistenza effettiva di un periodo di sterilità ed uno di fertilità fisiologica nel ciclo di ogni donna. Tali periodi sono in stretto rapporto con la mestruazione, ma non con quella antecedente, che rappresenta il fenomeno finale di un ciclo precedente, bensì con quella futura. Il periodo compreso fra il 19° ed il 12° giorno prima della mestruazione successiva è quello della fertilità, tutti gli altri giorni precedenti e successivi a tale periodo rappresentano i periodi di sterilità fisiologica. Poiché non è possibile prevedere con sicurezza assoluta il giorno d'inizio della mestruazione successiva, per ogni donna, ai fini del calcolo, è opportuno prendere in esame la durata dei vari cicli mestruali duranti un periodo sufficientemente lungo, così da riconoscere per quella data donna qual è il suo ciclo più breve e quale è quello più lungo; si sottrae dal primo il numero 19 e dal secondo il numero 12 e si otterranno i limiti del periodo di fertilità, mentre i giorni fuori di questo periodo sono quelli sterili. Così p. Es., se in una donna la mestruazione compare tra il 26° ed il 30° giorno, essa calcolerà: 26 - 19 = 7, ciò significa che il 7° giorno in lei è sempre l'ultimo giorno ancora sicuramente infecondo; poi: 30 - 12 = 18 e si avrà che il 18° giorno è sempre per lei nuovamente infecondo. I rapporti, dunque, potranno riuscire fecondi nel periodo che va dall'8° al 17° giorno dall'inizio dell'ultima mestruazione. Giova però avvertire che l'applicazione del metodo non è così semplice come a prima vista può apparire; inoltre tale metodo, pur avendo un'ottima probabilità di riuscita, non rappresenta mai la certezza, perché esistono molti fattori che possono infirmarlo, come p. Es. Il caso non raro di una doppia ovulazione mensile, specie in determinate età della donna.

Per la valutazione morale di questo metodo giova riferire ciò che il Sommo Pontefice Pio XII insegna nel discorso alle ostetriche (29 ottobre 1951):

«Se si va più oltre, permettendo cioè l'atto coniugale esclusivamente in quei giorni (di sterilità naturale) allora la condotta degli sposi deve essere esaminata più attentamente. E qui di nuovo due ipotesi si presentano alla nostra riflessione. Se già nella conclusione del matrimonio almeno uno dei coniugi avesse avuto l'intenzione di restringere ai tempi di sterilità lo stesso *diritto* matrimoniale, e non soltanto il suo uso, in modo che negli altri giorni l'altro coniuge non avrebbe neppure il diritto di chiedere l'atto, ciò implicherebbe un difetto essenziale del consenso matrimoniale, che porterebbe con sé la invalidità del matrimonio stesso. Se invece quella limitazione dell'atto ai giorni di naturale sterilità si riferisce non al diritto stesso, ma solo all'uso del diritto, la validità del matrimonio resta fuori di discussione; tuttavia la liceità morale di una tale condotta dei coniugi sarebbe da affermare o da negare, secondo che l'intenzione di osservare costantemente quei tempi è basata, oppure no, su motivi morali sufficienti e sicuri. Il solo fatto

che i coniugi non offendono la natura dell'atto e sono anche pronti ad accettare ed educare il figlio, che, nonostante le loro precauzioni venisse alla luce, non basterebbe per sè solo a garantire la rettitudine della intenzione e la moralità ineccepibile dei motivi medesimi» (cfr. anche il *Discorso al Fronte della famiglia* del 28 novembre 1951 e l'enc. «*Casti Connubii*» di Pio XI, 31 dicembre 1930).

I motivi che giustificano la continenza periodica possono essere di ordine medico, come p. Es. Un pericolo per la vita della madre, o grave danno alla sua salute, l'impossibilità di dare alla luce bambini vivi; d'ordine eugenetico, come tare ereditarie, malattie contagiose; d'ordine economico o sociale, come stipendi insufficienti, mancanza di abitazione adatta ecc.

Senza proporzionato motivo la continenza periodica, compiuta al semplice scopo di evitare la prole, è illecita.

Il medico e l'infermiera possono consigliare la continenza periodica quando vi sono ragioni proporzionate d'indole medica; in altri casi non devono abitualmente prendere l'iniziativa di consigliarla, essendo questi problemi di coscienza che gli interessati devono risolvere col proprio confessore.

CAPITOLO VII

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Circa le proprietà essenziali del matrimonio, cioè: unità e indissolubilità cfr. n. 631. Qui esporremo soltanto la dottrina circa la separazione dei coniugi, ossia del divorzio. La separazione può essere *perfetta* o *imperfetta*, secondo che si scioglie lo stesso vincolo coniugale, oppure, rimanendo il vincolo, i coniugi si separano dal letto, dalla mensa e dall'abitazione.

ARTICOLO I

La separazione perfetta

739. 1. **Scioglimento del matrimonio rato e non consumato**. Il matrimonio rato e non consumato contratto fra battezzati o fra un battezzato ed uno non battezzato, si scioglie, in forza dello stesso diritto, per la professione religiosa solenne di una delle due parti; oppure per la dispensa concessa per giusta causa dal papa, quando è richiesta da ambo le parti o da una parte sola anche contro il volere dell'altra (can. 1119).

Si considera matrimonio rato e non consumato anche quello che prima della sua celebrazione è stato consumato da una copula e sono nati dei figli, i quali in seguito sono stati legittimati per lo stesso matrimonio (can. 1116). Per provare la non consumazione bisogna attenersi alle norme emanate dalla s. Sede (cfr. S.C. dei Sacram., *Regole da osservarsi nei processi sul matrimonio rata e non consumato*, 7 marzo 1923).

740. - II. **Il privilegio paolino**. Il matrimonio, anche consumato, degli infedeli, si scioglie per concessione divina, quando uno dei due coniugi si converte alla fede cristiana e l'altro ricusa di coabitare col convertito «sine contumelia Creatoris», cioè senza disprezzare la religione cristiana, ed evitando tutto ciò che può pervertire la parte convertita.

Probabilmente la concessione si estende anche ad un infedele convertito e validamente battezzato in una setta cristiana acattolica (Génicot-Salsmans, II, 559; Wernz-Vidal, l. c. n. 631, nota 55 b).

Si chiama privilegio Paolino perché è stato promulgato dall'apostolo s. Paolo (1Cor 7, 12 ss.).

Dal privilegio Paolino si distingue il privilegio della fede (privilegium fidei), detto anche secondo alcuni *privilegio* Pietrino. Secondo questo privilegio un matrimonio di due infedeli, anche consumato prima della loro conversione, se dopo il battesimo, non è stato di nuovo consumato può essere sciolto per autorità del sommo pontefice (cfr. Génicot-Salsmans, II, 560; Gasparri, II, n. 1169). In questo senso il privilegio paolino non è altro se non una specie del privilegio della fede, il quale è più ampio (cfr. Jorio, *Theol. Mor*. III, 1088 e 1097; Matth. a Coronata, l. c. 622, Wernz-Vidal, *Jus matrim*. n. 636).

Il privilegio Paolino, dunque, riguarda il matrimonio legittimo e valido, sia consumato sia non consumato, in cui uno dei due coniugi si converte e viene battezzato, mentre l'altro rimane nell'infedeltà. Non si applica dunque ai catecumeni, né al matrimonio tra infedeli celebrato invalidamente, né si applica quando una parte battezzata ha sposato un infedele con la dispensa dall'impedimento della disparità di culto (can. 1120 § 2). Probabilmente il privilegio paolino può essere invocato anche dagli eretici (cfr. Wernz-Vidal, l. c. n. 631 nota 55). In ogni caso dubbio, il privilegio della fede gode il favore del diritto (can. 1127).

La condizione necessaria perché si possa applicare il privilegio Paolino è l'allontanamento della parte infedele (Quod si infidelis discedit, discedat...). Se questo si verifica, la parte fedele ha il diritto di passare a nuove nozze. Tuttavia per diritto positivo, specialmente quando la parte infedele non si vuole convertire, né acconsente a coabitare con la parte fedele o almeno non acconsente a coabitare pacificamente e senza ingiuria della parte fedele, è necessario che si facciano le *interpellazioni* prescritte per la validità del nuovo matrimonio almeno in forma sommaria ed estragiudiziale, di autorità dell'ordinario del coniuge convertito (can. 1121). Questi deve anche concedere al coniuge infedele, se lo chiederà, il tempo per deliberare, avvertendolo però che, passato inutilmente il tempo stabilito, la risposta si presume negativa (can. 1122 § 1). Le interpellanze fatte privatamente sono valide e anche lecite se non può essere osservata la forma prescritta nel § 1 del can. 1122; ma in questo caso devono esser provate nel foro esterno con due testimoni o con altra persona idonea (can. 1122 § 2). Se la parte infedele risponde negativamente alle interpellanze, l'ordinario dichiari libera la parte cattolica di contrarre nuove nozze con una persona cattolica, eccetto che essa dopo il battesimo non abbia dato alla parte non

battezzata un giusto motivo per separarsi (can. 1123). Per giusta causa la s. Sede può dispensare dalle interpellanze (can. 1121 § 2).

Facoltà speciali furono concesse dalla S. Sede nel corso dei tempi ed estese dal can. 1125 a tutte le regioni che versano nelle identiche condizioni a quelle per le quali fu concessa la dispensa. Tali concessioni non hanno alcuna relazione col privilegio Paolino, ma sono la rivelazione di un potere più vasto del romano pontefice.

Paolo III con la Costit. *Altitudo* del 1° giugno 1537, permise al neo convertito, che, prima della conversione aveva più mogli e non ricordava con quale di esse aveva sposato per primo, di ritenere quella, tra esse, che era di suo gradimento.

S. Pio V, con la Costit. *Romani Pontificis* del 2 agosto 1571, permise a certi indiani convertiti di poter scegliere e rimanere con una delle loro mogli, purché questa si facesse battezzare; supposto però che la prima moglie fosse sconosciuta o fosse difficile rintracciarla. In questi casi la dispensa dalle interpellanze è concessa *ipso iure*.

Gregorio XIII, con la Costit. *Populis* del 25 gennaio 1585 (avuto riguardo alla infelice condizione di quegli indiani congiunti in matrimonio nel paganesimo, i quali, abbracciando la religione cristiana desideravano una sposa cristiana, e del tutto ignoravano dove mai fosse. Il primo coniuge e se ancora vivesse, dopo che era stato deportato in lontane regioni) permise agli ordinari, parroci confessori, di dispensare dalle interpellanze perché i convertiti potessero contrarre matrimonio con altra donna cattolica. Ed anche, se dopo questo matrimonio, il primo coniuge fosse riapparso, affermando di essere pronto ad abbracciare la religione cristiana o di averla già abbracciata prima che si celebrasse il secondo matrimonio, quest'ultimo era da considerarsi valido e stabile.

Articolo II

La separazione imperfetta

741. - una giusta causa può scusare i coniugi da conservare la comunanza della vita coniugale, permettendo la separazione dal letto, dalla mensa e dall'abitazione, pur rimanendo intatto il vincolo coniugale (cfr. can. 1125).

La separazione può essere perpetua o temporanea; l'una e l'altra può avvenire di mutuo consenso o contro la volontà dell'altro coniuge.

1. *La separazione perpetua di mutuo consenso si ha nei seguenti casi*:

a) per l'entrata in religione di uno o di ambedue coniugi.

b) se l'uomo ascende agli ordini sacri.

Per questi due casi ammessi dal diritto (cfr. can. 542 e 987), occorre la dispensa della S. Sede.

2. *La separazione può avvenire contro la volontà dell'altro coniuge* per causa di adulterio o per altri motivi gravissimi.

Affinché dall'adulterio ne possa seguire la separazione dei coniugi, si richiede che sia *consumato* mediante una copula perfetta; *formale*, ossia commesso con colpa grave; *moralmente certo*, perché nel dubbio l'altro coniuge non può essere privato del suo possesso.

Non sempre, però, l'adulterio dà diritto alla separazione; il can. 1129 stabilisce che questa non ha luogo qualora la parte innocente abbia acconsentito o abbia dato causa all'adulterio dell'altro coniuge, oppure gliel'abbia condonato espressamente o tacitamente o essa stessa si sia resa rea del medesimo delitto. L'adulterio si presume condonato tacitamente quando l'altro coniuge seguita a vivere maritalmente col coniuge adultero, per oltre sei mesi (can. 1129 § 2).

La separazione ordinariamente avviene per autorità dell'ordinario del luogo; però se il delitto è certo, nulla osta che possa avvenire anche di propria autorità (canone 1130).

Nella separazione per adulterio, il coniuge innocente separatosi per sentenza del giudice o per privata autorità, non è mai obbligato a riammettere l'adultero alla vita comune; ma può riammetterlo o richiamarlo, salvo che col suo consenso quegli non abbia scelto uno stato incompatibile col matrimonio (can. 1130).

742. - 2. *La separazione temporanea può aver luogo*:

a) se un coniuge ha dato il nome ad una setta acattolica;

b) Se ha educato la prole acattolicamente;

c) Se conduce una vita delittuosa e ignominiosa;

d) se è per l'altro di grave pericolo sia spirituale che corporale;

e) se con le sevizie rende troppo difficile la vita comune;

f) o per altre cause simili (can. 1131 § 1).

In tutti questi casi, cessata la causa della separazione, devesi ristabilire la vita comune; ma se la separazione è stata stabilita dall'ordinario per un tempo déterminato o indefinito, il coniuge innocente non è tenuto a ristabilire la vita coniugale prima della scadenza del termine o prima di un decreto dell'ordinario (can. 1131 § 2).

Fatta la separazione, i figli devono essere educati presso il coniuge innocente e, se uno dei coniugi fosse acattolico, presso il coniuge cattolico, a meno che in tutti e due i casi l'ordinario, per il bene dei figli stessi, abbia stabilito diversamente al fine di assicurare la loro educazione cattolica (can. 1132).

La separazione dei coniugi nel diritto civile italiano.

743. - Le cause di separazione nel diritto civile italiano possono essere sia l'adulterio, sia il volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di

separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie. La separazione può essere chiesta anche per un coniuge che è stato condannato all'ergastolo o alla reclusione per più di cinque anni, oppure all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne sia stato consapevole. La separazione può essere chiesta dalla moglie anche se il marito non fissa una residenza. - La sentenza del giudice civile, purché non contraria al diritto divino o ecclesiastico, ha valore anche davanti alla chiesa (cfr. C.C.I. art. 150-158).

CAPITOLO VIII

LA CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO

744. - La convalidazione del matrimonio è un atto mediante il quale un matrimonio nullo per qualsiasi titolo ma che pur ha la parvenza di contratto, viene reso valido.

La convalidazione può avvenire in due modi: o per la rinnovazione del consenso, oppure, se il consenso avuto all'inizio del matrimonio persevera, senza la rinnovazione del consenso; il primo modo si chiama: *convalidazione* semplice; il secondo modo si chiama: *sanazione in radice.*

1. **La convalidazione semplice**. Il matrimonio può essere nullo o per un impedimento dirimente, o per difetto di consenso o per difetto di forma.

I. *Matrimonio nullo per impedimento dirimente*.

Per convalidare un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si richiede necessariamente per diritto ecclesiastico o la cessazione dell'impedimento, o la dispensa.

È necessaria anche la rinnovazione del consenso almeno da parte del coniuge conscio dell'impedimento.

In base al diritto ecclesiastico, tale rinnovazione del consenso è richiesta per la validità della convalidazione, ancorché i coniugi mai abbiano revocato il consenso dato all'inizio del matrimonio (can. 1133).

L'impedimento può cessare da se stesso (p. Es. l'età, il vincolo) o può cessare per dispensa (consanguineità) se l'impedimento è dispensabile. Se invece l'impedimento non ammette dispensa e le parti sono in buona fede, si devono lasciare nella loro buona fede se si prevedono mali maggiori, p. Es., che non si separeranno, che ci sia un pericolo di gravi danni per i figli. Cessata la buona fede in una delle parti, si deve chiedere al giudice ecclesiastico la sentenza dichiaratoria di nullità, se questa si può giuridicamente provare; altrimenti si deve dissimulare la cosa con un divorzio imperfetto, salvo che in qualche rarissimo caso occulto si possa permettere che coabitino come fratello e sorella, escluso il pericolo di incontinenza.

Se l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da ambedue le parti nella forma prescritta dal diritto (can. 1135 § 1). Se è occulto e noto ad ambedue le parti, è sufficiente che il consenso venga rinnovato da ambe le parti privatamente ed in segreto; se è ignoto ad una parte, basta che la sola parte conscia dell'impedimento rinnovi il consenso privatamente ed in segreto, purché l'altra perseveri nel consenso dato (can. 1135 § 2 e 3). La rinnovazione del consenso deve essere sempre un nuovo atto di volontà verso il matrimonio che consti essere stato nullo al suo inizio (can. 1134).

Se l'impedimento da cui si suole dispensare è ignorato da ambedue i coniugi, il confessore, se non può avvisare i coniugi per il pericolo grave della separazione con danno della prole, ecc., non può per se stesso convalidare il matrimonio ma deve chiedere la sanazione in radice alla s. Penitenzieria, facendo presente che i coniugi ignorano la nullità, ed è impossibile e pericoloso avvisarli.

745. - 2. *Matrimonio nullo per difetto di consenso*. Quando il matrimonio risulta nullo per difetto di consenso, può essere convalidato senza dispensa, rinnovando il consenso e rimuovendo quegli ostacoli che lo avevano reso nullo precedentemente.

Gli ostacoli potevano essere sia la violenza o il timore grave, sia qualche altro difetto essenziale, p. es. Una condizione contro i beni del matrimonio.

Modo di procedere in questo caso:

a) se il difetto fu semplicemente interno, il consenso si rinnova internamente;

b) se il difetto fu occulto, il consenso si rinnova privatamente in segreto; se invece fu pubblico, il consenso si rinnova nella forma prescritta, cioè davanti al parroco ed a due testimoni (can. 1136).

3. *Matrimonio nullo per difetto di forma*. Un matrimonio nullo per difetto di forma, si sana rinnovando il consenso nella forma legittima (can. 1137)

Tale rinnovazione può essere pubblica o segreta secondo che la nullità del matrimonio è pubblica o segreta. Per questa ultima devono scegliersi due testimoni fedeli e la cosa deve essere registrata nel libro dei matrimoni segreti. Se l'una o l'altra parte non vuol presentarsi al parroco, si deve fare in modo che si presenti ad un suo procuratore; che se neppure questo è possibile, in favore della parte innocente si può domandare la dispensa dalla forma legittima oppure la sanazione in radice. Se nessuna delle due parti vuol presentarsi al parroco, non v'è altro da fare che pregare per la loro conversione. Tuttavia un ultimo rimedio sarebbe quello di esortare i coniugi ad andare in un luogo ove in forza del can. 1098 n. 1 è possibile contrarre il matrimonio alla presenza dei soli testimoni.

I matrimoni contratti invalidamente per un impedimento abrogato dal nuovo codice, devono essere convalidati; ma non c'è bisogno di dispensa perché l'impedimento non sussiste più.

746. - II. **La sanazione in radice**. È una convalidazione del matrimonio che comporta, oltre la dispensa e la cessazione dell'impedimento, anche la dispensa

della legge della rinnovazione del consenso con una retro azione al passato mediante una finzione giuridica, circa gli effetti canonici (can. 1138 § 1).

La sanazione in radice è di competenza esclusiva della sede apostolica, che la concede, secondo i casi, o per mezzo dei S. Ufficio, o per mezzo della S. C. Dei sacramenti o per la S. Penitenzieria (can. 1141). Oggi, però, in seguito alla lettera apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963, è stata concessa speciale facoltà ai vescovi di sanare in radice i matrimoni invalidi a causa di impedimenti minori o per difetto di forma anche se si tratta di matrimoni misti e, ancora, i matrimoni invalidi per impedimento di disparità di culto, anche se sono invalidi per difetto di forma, purché perduri il consenso.

I. **Quale matrimonio può essere sanato in radice**. Qualunque matrimonio, contratto col consenso di ambedue le parti naturalmente sufficiente ma giuridicamente inefficace per causa di un impedimento dirimente di diritto ecclesiastico oppure per difetto di legittima forma, può essere sanato in radice, purché il consenso perseveri (can. 1139 § 1).

Si richiedono, dunque, tre condizioni perché il matrimonio possa essere convalidato con la sanazione in radice, cioè:

1) che l'unione dei coniugi abbia la specie estrinseca di un vero matrimonio e non di una unione fornicaria. Perché si abbia la specie del vero matrimonio è sufficiente che il matrimonio sia stato celebrato emettendo un vero consenso matrimoniale, cioè valido in rapporto al solo diritto naturale, ma giuridicamente insufficiente per un impedimento dirimente di diritto ecclesiastico o per difetto di legittima forma (can. 1139 § i).

2) Che il consenso dell'uno e dell'altro coniuge perseveri, perché la chiesa non può convalidare un consenso che è stato ritrattato, benché da una sola parte (can. 1139 § 1 e can. 1040 § 1).

3) Che vi sia una causa urgente e gravissima. Questa condizione può verificarsi in due casi: a) quando le parti non possono essere indotte alla rinnovazione del consenso, ma esse manifestano di voler perseverare nel matrimonio; b) quando non si può avvertire nessuno degli pseudoconiugi dell'invalidità del matrimonio, senza che ne risulti un danno gravissimo.

747. - 2. **Effetti della sanazione in radice**.

La sanazione in radice produce:

a) la convalidazione del matrimonio dal momento della concessione della grazia;

b) la dispensa o la cessazione dell'impedimento.

La dispensa ha luogo dal momento in cui si ha la convalidazione; non è necessaria alcuna accettazione, purché dalle clausole del rescritto non consti altrimenti.

c) la dispensa dalla legge della rinnovazione del consenso;

d) la retroazione circa gli effetti canonici.

Questa retroazione toglie, dunque, tutti gli effetti seguiti dal matrimonio invalido, considerando il matrimonio come se fosse stato sempre valido, così, p. es., la prole viene considerata sempre legittima.

Per l'esecuzione del rescritto bisogna notare: a) non è richiesta l'esecuzione o l'applicazione della sanazione concessa se ambedue i coniugi sono ignari della nullità del loro matrimonio o della sanazione concessa e non è conveniente avvisarli.

b) in tutti gli altri casi si deve osservare quanto stabilisce il rescritto. Per la forma da usarsi, sia in confessione, sia fuori confessione, salvo altra forma stabilita, si può usare questa: «Ego auctoritate apostolica mihi concessa, matrimonium a te contracturo cum N. In radice eius sano et consolido, prolemque susceptam et suscipiendam legitimam declaro, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» (Arregui, n. 839).

c) il matrimonio sanato in radice nel foro interno, si deve di nuovo convalidare nel foro esterno se l'impedimento diventa pubblico.

Annotazione del matrimonio convalidato. La convalidazione nel foro esterno venga annotata in parrocchia nel libro dei matrimoni e dei battezzati. La convalidazione concessa per il foro interno extrasacramentale venga registrata a norma del can. 1047; per il foro sacramentale non deve essere annotata in nessun libro (Cappello, l. c. n. 856, 6; Matth. a Coronata, l. c. 694; Jorio, l. c. 1295).

APPENDICE

LE SECONDE NOZZE

748. - benché la casta vedovanza sia più onorevole, le seconde nozze, come anche le ulteriori, sono lecite e valide (can. 1142).

Benché il primo matrimonio sia nullo o sia stato sciolto, per qualsiasi causa, non è lecito contrarre un altro prima che legittimamente e certamente consti della nullità del primo (cfr. Can. 1142 e can. 1069, § 2).

La donna che una volta ha ricevuto la benedizione solenne, non può più riceverla nelle susseguenti nozze (can. 1143). Ma se la prima volta non l'ha ricevuta, la seconda volta può essere solennemente benedetta durante la messa.

SEZIONE II

I MEZZI DI ISTITUZIONE ECCLESIASTICA

I mezzi di istituzione ecclesiastica che servono ad agevolare la via al raggiungimento dell'ultimo fine sono: a) i sacramentali; b) le indulgenze; c) le pene ecclesiastiche.

TRATTATO PRIMO

I SACRAMENTALI E LE INDULGENZE

CAPITOLO I

I SACRAMENTALI

749. - 1. **Nozione**. I sacramentali [54] sono azioni o cose, di cui si serve la chiesa, ad imitazione dei sacramenti, per ottenere, in forza della impetrazione, effetti specialmente spirituali (canone 1144).

Differiscono dai sacramenti per la loro origine, che è puramente ecclesiastica; per la loro efficacia, perché conferiscono le grazie attuali non *ex opere operato,* ma *ex opere operantis Ecclesiae*. (Jorio, *Theol. Mor*. III, 47).

II. **Divisione**. I sacramentali si dividono in cose ed azioni; queste si suddistinguono in *esorcismi, consacrazioni, benedizioni*.

Le cose (acqua benedetta, scapolari, agnus Dei, ecc.) servono perché gli uomini che li usano possano ottenere determinati aiuti della divina grazia.

Le azioni servono ad implorare la benedizione di dio sugli uomini; gli esorcismi si applicano agli uomini ed alle cose per allontanare da loro la potestà diabolica; *le consacrazioni e le benedizioni* sottraggono gli uomini o le cose all'uso profano deputandole al culto divino. *Le benedizioni* si dicono *costitutive* (can. 1150) se destinano cose o persone in modo permanente al culto divino, così che diventano cose o persone sacre; negli altri casi sono invocative (cfr. can. 1148).

750. - III. **Il ministro dei sacramentali** è il chierico munito della debita potestà dalla chiesa e non impedito ad esercitarli dalla competente autorità ecclesiastica (can. 1146).

La potestà di consacrare spetta ai vescovi ed a coloro che hanno ricevuto speciale facoltà dalla S. Sede (can. 1147 § 1). *Le benedizioni* possono essere impartite da ogni sacerdote, purché non siano benedizioni riservate. Una benedizione riservata, data da un sacerdote non facoltizzato è illecita ma valida, a meno che la s. Sede non abbia disposto altrimenti (can. 1147 § 3). I *diaconi* ed i *lettori* validamente e lecitamente possono impartire soltanto quelle benedizioni che il diritto loro permette (can. 1147 § 4). *Il diacono* può benedire il cero al Sabato Santo (Miss. Rom. Rubr. in Sab. Sancto); quando per delegazione del parroco ordinario battezza solennemente, può fare

tutte le benedizioni e gli esorcismi che appartengono a questo rito, ma deve usare il sale e l'acqua benedetta dal sacerdote a quest'uso (Rit. Rom. Tit. IV, c. 2, n. 10); quando porta la comunione agli infermi può benedire con la pisside, come anche può benedire il sepolcro quando per delegazione dell'ordinario fa l'esequie (Rit. Rom. Tit. IV, c. 4, n. 28). *I lettori* possono benedire anche pubblicamente le nuove frutta e il pane secondo la formula: del rituale romano, omettendo il «Dominus vobiscum».

Le benedizioni riservate al parroco sono: a) la benedizione del s. Fonte nel sabato santo e anche nella vigilia di Pentecoste (S.C.C. 10 giugno 1922, in cremon. Aas., 1923, p. 225); b) la benedizione delle case, solita a farsi il sabato santo o in altri tempi, secondo la consuetudine e a norma dei libri liturgici; c) le benedizioni fuori della chiesa, fatte con pompa e solennità, p. es. durante le Rogazioni, all'inaugurazione di una scuola, d'un ufficio pubblico, ecc.

La benedizione della sacra suppellettile (corporale, pianeta, dalmatica, tunicella, stola, manipolo, camice, amitto, ecc.) Può essere impartita: a) *dai Cardinali* e da tutti i Vescovi; b) *dagli Ordinari* per le chiese ed oratori a loro soggetti; c) *dai parroci e rettori di chiese* per le loro chiese ed oratori; d) dai sacerdoti e religiosi *delegati* dall'ordinario proprio nei limiti della delegazione e della giurisdizione del delegante (can. 1304).

751. - IV. **Norme per l'uso dei sacramentali**. Nel fare e nell'amministrare i sacramentali si osservino i riti approvati dalla chiesa (can. 1148 § 1). Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella *Costituzione Apostolica* stabilisce alcune norme per adattare i riti dei sacramenti e dei sacramentali alle esigenze del nostro tempo ed eliminare tutti quegli elementi introdottisi nel corso dei secoli, che oggi ne rendono meno chiari la natura ed il fine (art. 62-63).

In attesa, perciò, di tali mutamenti, sussiste ancora la disposizione del can. 1148 § 2 che ordina l'osservanza della formola stabilita dai libri liturgici oggi in vigore.

Le cose consacrate o benedette dovranno essere trattate con riverenza e, anche se si trovano in dominio di privati, non possono essere adibite ad uso profano o non proprio (can. 1150). Nel venderle o nel cambiarie non si tenga in nessun conto il motivo che sono consacrate o benedette (can. 1539).

Per la vita cristiana, nell'uso dei sacramenti è necessario saper evitare due eccessi: a) considerarli come talismani o portafortuna da cui si attendono infallibilmente determinati effetti (per es. portare una medaglia per vincere un giuoco); ciò costituirebbe quasi una superstizione; b) ritenerli come segni o cose di nessun valore fino al punto da disprezzarli o deriderli. Si otterranno invece gli effetti propri dei sacramentali se si useranno con fede e per i fini voluti dalla chiesa.

V. **Il soggetto dei sacramentali**. 1. Le benedizioni, soprattutto devono essere impartite ai cattolici; ma si possono dare anche ai catecumeni e perfino agli acattolici, se la chiesa non lo proibisce, onde possano ottenere il lume della fede o, insieme con esso, la sanità del corpo (can. 1149). È però proibito l'uso dei sacramentali agli scomunicati vitandi, agli interdetti *personaliter*, ecc. (cfr. canoni 2260, 2275, 2375, 2291, n. 6).

752. - VI. **Gli esorcismi**. L'esorcismo è uno scongiuro contro il demonio e i suoi malefizi. Può essere solenne o semplice, pubblico (in nome della chiesa) o privato.

Nessuno di coloro che sono muniti della debita facoltà di esorcizzare, può legittimamente fare esorcismi sugli ossessi, se non ne avrà ottenuto dall'ordinario una particolare ed espressa licenza (canone 1151).

Ma questa licenza l'ordinario conceda soltanto al sacerdote eminente per pietà, prudenza e integrità di vita; e questo sacerdote non proceda ad esorcismi se prima, con prudente e diligente esame, non siasi assicurato che l'esorcizzando, è veramente ossesso dal demonio (can. 1151 § 2). I legittimi ministri possono fare esorcismi non solo sui fedeli e sui catecumeni, ma anche sugli *acattolici* e *scomunicati* (can. 1152). I ministri dei riti sacri del battesimo, delle consacrazioni e benedizioni, sono ministri autorizzati anche dei relativi esorcismi (can. 1153).

CAPITOLO II

LE INDULGENZE

Articolo I

Le indulgenze in generale

753. - 1. **Nozione**. L'indulgenza è una remissione di pena, temporale davanti a dio dovuta per i peccati già rimessi in quanto alla colpa nel sacramento della penitenza, che l'autorità ecclesiastica, attingendo al tesoro della chiesa, concede a modo di assoluzione per i viventi, a modo di suffragio per i defunti (can. 911).

La pena eterna dovuta per i peccati viene rimessa insieme alla colpa mediante l'assoluzione sacramentale o mediante un atto di contrizione perfetta. La pena temporale viene rimessa in questa vita con le opere soddisfattorie volontarie e con le indulgenze, oppure, nell'altra vita, con le pene del purgatorio. Il tesoro della chiesa è composto dei meriti infiniti di N. S. Gesù Cristo, dei meriti copiosi della SS. Vergine, dei santi e di tutti i giusti. Questi meriti, dall'autorità della Chiesa vengono applicati alle anime di coloro che acquistano le indulgenze.

754. - II. **Divisione**. Le indulgenze possono essere: a) *plenarie* o *parziali*.

L'indulgenza plenaria è la totale remissione di tutte le penitenze canoniche e sacramentali e di tutte le pene del purgatorio; quella parziale è la remissione solo parziale della pena dovuta per le nostre colpe. È indulgenza parziale quella p. es. di sette anni e sette quarantene. Con questa espressione e con altre simili, si intende condonata tanta pena quanta ne sarebbe stata scontata

facendo sette anni di penitenza e sette quaresime secondo i canoni penitenziali in vigore nei primi tempi della chiesa e con cui venivano puniti i pubblici peccatori. Nell'ultima edizione (come anche nelle precedenti) dell'Enchiridion Indulgentiarum (1950), è scomparso il termine «quarantene».

b) *Applicabili ai vivi* o *ai defunti.*

Nessuno può applicare ad altri viventi le indulgenze che acquista. Salvo disposizioni in contrario, tutte le indulgenze concesse dal romano pontefice, possono applicarsi per le anime del purgatorio (can. 930).

c) Indulgenze *personali, reali, locali.*

Le prime sono concesse ad una persona, p. es.: l'indulgenza concessa a chi recita una giaculatoria; le altre sono annesse alle cose, p. es. ad un rosario; le ultime sono annesse ai luoghi, p. es. ad una chiesa.

Le indulgenze annesse alle corone ed agli altri oggetti si perdono, quando l'oggetto si consuma o si distrugge oppure viene venduto (can. 924 § 2). Le indulgenze annesse ad una chiesa non cessano, se la chiesa viene distrutta ed entro cinquanta anni viene riedificata nello stesso o quasi nello stesso luogo e col medesimo titolo (can. 924 § 1).

d) le indulgenze possono essere ancora: *perpetue o temporanee; universali o particolari.*

755. - III. **Condizioni necessarie per acquistare le indulgenze**.

Affinché uno possa acquistare le indulgenze è necessario: a) che sia battezzato; b) che non sia scomunicato; c) che sia nello stato di grazia almeno alla fine dell'opera prescritta; d) che sia suddito del concedente (can. 925 § 1).

Circa lo stato di grazia, si richiede con certezza se si deve lucrare l'indulgenza per se stesso; è probabile se si applica per le anime del purgatorio.

Le indulgenze concesse dal Vescovo le possono lucrare sia i sudditi fuori del territorio, sia i pellegrini, i girovaghi e tutti gli esenti che si trovano nel territorio, salvo che dal tenore della concessione non consti altrimenti (can. 927).

Si richiede ancora: 1. *L'intenzione* almeno generale di acquistare l'indulgenza (can. 925 § 2).

Secondo l'opinione più comune basta anche l'intenzione abituale implicita (cfr. 453).

2. L’adempimento delle opere prescritte nel tempo stabilito e nel debito modo secondo il tenore della concessione.

Non si può guadagnare l'indulgenza con un'opera che uno è già obbligato a fare o per legge o per precetto, eccetto che nella concessione della medesima si dica espressamente il contrario; tuttavia colui che pone un'opera ingiuntagli per penitenza sacramentale e arricchita di indulgenze, può contemporaneamente soddisfare alla penitenza e guadagnare le indulgenze (can. 932). Con una

medesima opera a cui per vari titoli sono state annesse più indulgenze, non si può acquistare che una sola indulgenza, eccetto che l'opera prescritta non sia la confessione e la comunione oppure opere per le quali è stato diversamente prescritto (can. 933). Le opere prescritte in via ordinaria per l'acquisto delle indulgenze plenarie sono la confessione e la comunione, la visita di una chiesa, la recita di preghiere.

756. - a) *La confessione e la comunione*. Per lucrare qualsiasi indulgenza, se si ricerca la confessione, questa si può fare fra gli otto giorni che precedono immediatamente il giorno a cui l'indulgenza fu affissa; ma la comunione può farsi nella vigilia del medesimo giorno; l'una e l'altra possono farsi anche in tutti i giorni dell'ottava che segue il detto giorno (can. 931 § 1).

Parimenti, per lucrare le indulgenze concesse per pii esercizi continuati per un triduo, per una settimana, ecc., la confessione e la comunione si può fare anche dopo, nell'ottava che immediatamente segue quell'esercizio completo (can. 931 § 2).

I fedeli che sogliano, se non sono legittimamente impediti, accostarsi al sacramento della penitenza almeno due volte al mese, o ricevere ogni giorno la S. Comunione in stato di grazia e con retta intenzione, quantunque se ne astengano una o due volte la settimana, possono conseguire tutte le indulgenze, anche senza l'attuale confessione che sarebbe necessaria in caso diverso per, lucrarle, eccetto le indulgenze sia del giubileo ordinario e straordinario, sia quelle a guisa di giubileo (can. 931 § 3).

757. - b) *La visita della chiesa* o dell'oratorio pubblico; si intende l'accesso a questo o a quella con una generale o implicita intenzione di onorare iddio in se stesso o nei suoi santi, mediante una qualunque preghiera, oppure la preghiera prescritta da colui che ha concesso l'indulgenza, o altra anche mentale secondo la pietà e devozione di ciascuno (S. Penit. 20 sett. 1933; AAS. XXV, pag. 446).

Quando è prescritta soltanto in genere la visita a una chiesa o oratorio pubblico, e non a una chiesa determinata, le persone d'ambo i sessi che vivono nelle case religiose, nei collegi, negli educandati, negli ospedali, ecc., come pure tutte le persone addette alloro servizio, possono lucrare le indulgenze visitando la cappella dell'istituto, nella quale soddisfano al precetto festivo, purché compiano le altre opere prescritte, e la casa sia stata eretta col consenso dell'ordinario (can. 929). L'indulgenza plenaria concessa come *quotidiana perpetua* o *ad tempus* a coloro che visitano una chiesa o oratorio pubblico, deve intendersi che in qualunque giorno, *ma solo una volta l'anno*, può essere lucrata da qualunque fedele, purché dal decreto non risulti diversamente (can. 921 § 3). Per lucrare un'indulgenza fissa in qualche giorno determinato, il tempo utile incomincia dal mezzogiorno del giorno antecedente, cioè della vigilia e termina alla mezzanotte del giorno in cui è fissata l'indulgenza (can. 923).

758. - c) *Le preghiere da recitarsi*. Le preghiere da recitarsi secondo l'intenzione del sommo pontefice, possono essere scelte ad arbitrio di ciascun fedele, se non sono state determinate; tali preghiere devono essere vocali (can. 934 § 1).

Le preghiere possono essere recitate in qualunque lingua, se sono determinate, purché la versione sia approvata e non vi siano mutilazioni o aggiunte (can. 934 § 2). Possono recitarsi anche alternativamente con un compagno (can. cit. § 3).

I muti possono lucrare le indulgenze annesse alle preghiere pubbliche, se unendosi coi fedeli che pregano nello stesso luogo, innalzano devotamente la mente e il cuore a dio; ma se si tratta solo di orazioni private, basta che essi le recitino mentalmente o le esprimano col linguaggio loro proprio a segni o le percorrano leggendole con gli occhi (can. 936).

Per soddisfare alla clausola di pregare secondo l'intenzione del sommo pontefice basta aggiungere alle opere prescritte la recita di un «Pater, Ave e Gloria» o altra preghiera di uguale lunghezza (S. Pen. 20 settembre 1933; AAS. XXV, 1933, p. 446; XXVI, 1934, p. 105). Per acquistare l'indulgenza del perdono di Assisi e tutte le altre indulgenze «*toties quoties*», per le quali si esige la visita ad una chiesa, è necessario e sufficiente la recita di 6 pater, ave e gloria, senza poterli sostituire con altra preghiera anche più lunga (S. Pen. 5 luglio 1930; AAS. XXII, 1930, p. 363; 13 gennaio 1930; AAS. XXII, 1930, p. 43).

Tutti i fedeli possono lucrare le indulgenze annesse alle invocazioni ed alle giaculatorie, anche se recitano queste invocazioni o giaculatorie mentalmente (s. Pen. 7 dicembre 1933; AAS. XXVI, 1934, p. 35).

Se a causa di un lavoro manuale o per altra ragione plausibile sorge un impedimento per cui non si può tenere in mano la corona o il crocifisso prescritto a cui è annessa la benedizione per l'acquisto delle indulgenze o del s. Rosario o della via crucis, i fedeli possono lucrare ugualmente le predette indulgenze, purché nella recita portino con loro la corona o il crocifisso suddetto (S. Penit. 9 novembre 1933; AAS. XXV, p. 502).

759. - d) *La commutazione delle opere*. I confessori possono cambiare le opere pie ingiunte per lucrare le indulgenze, in altre opere per coloro che non possono compierle a causa di un legittimo impedimento (can. 935).

La commutazione può essere fatta da qualunque sacerdote approvato per ascoltare le confessioni, anche fuori confessione. Deve esser fatta in un'opera di uguale entità morale tenuto conto delle condizioni dell'individuo a cui si fa commutazione. La commutazione, però, può farsi solo circa le condizioni richieste per lucrare l'indulgenza ma non circa il motivo o l'oggetto di essa, p. es. Se la via crucis fu commutata in altra opera, è assolutamente necessario servirsi di un crocifisso appositamente benedetto; non si può commutare la comunione frequente in altra opera se l'indulgenza è stata concessa proprio per la comunione frequente.

Al dubbio, se il confessore, in forza del can. 935, possa commutare la visita alla chiesa determinata, anche per acquistare l'indulgenza *toties quoties* e della Porziuncola, la P.C.C. ha risposto affermativamente (19 gennaio 1940 AAS., XXXII, p. 62). È controverso se possa commutarsi la comunione ai fanciulli ancora non ammessi alla prima comunione; generalmente però è ammesso che si possa commutare (cfr. Matth. a Coronata, *De Sacr*. I, n. 538). Nel dubbio circa l'esistenza dell'impedimento bisogna stare per il valore della commutazione (analogicamente cfr. Can. 84; Cappello, *De Poenit*. 935).

760. - e) *La traslazione delle indulgenze*. Le indulgenze annesse alle feste, tridui, novene, ottavari, i quali vengono trasferiti ad un altro giorno diverso da quello in cui è stata assegnata l'indulgenza, se in detto giorno si trasferisce anche la solennità esteriore, viene trasferita anche l'indulgenza, cessando di esistere nel giorno in cui era stata fissata (can. 922).

Se si tratta di una festa senza solennità esterna, se la festa è trasferita per sempre ad un altro giorno, anche le indulgenze si trasferiscono in quel giorno; se invece la festa è stata trasferita per una causa occasionale, in questo caso le indulgenze rimangono fisse al giorno proprio della festa, ancorché quel giorno fosse il venerdì santo (can. 922; S. Penit., 18 febbraio 1921).

Per i fedeli naviganti cfr. Append. II, 11.

Articolo II

Le indulgenze in particolare

Sarebbe troppo lunga la trattazione delle indulgenze in particolare; ci limiteremo alle più importanti e più comuni.

761. - 1. **L'indulgenza «in articulo mortis».** E l'indulgenza che la S. Madre Chiesa concede a tutti i fedeli in punto di morte, affinché assolti da tutte le pene dovute ai loro peccati, sia loro concesso di entrare subito in paradiso.

Essa si può lucrare per diversi titoli: a) con la benedizione apostolica «in articulo mortis», la quale può essere data da qualunque sacerdote anche non approvato che assiste il moribondo (can. 468). Questa indulgenza può essere guadagnata da tutti coloro che si trovano in pericolo di morte (malati, soldati prima della battaglia, condannati a morte). Perché possa acquistarsi si richiede che il soggetto sia debitamente disposto e suole darsi dopo l'amministrazione dei sacramenti. Non deve ripetersi nella medesima infermità, benché sopravvenga un nuovo pericolo. Si richiede, oltre alle condizioni generali, che l'infermo accetti la morte dalle mani di dio e che invochi il ss.mo nome di Gesù con la bocca, possibilmente; altrimenti col cuore;

b) con corone, croci, medaglie e oggetti simili, a tal fine benedetti; c) indossando uno scapolare o appartenendo a qualche pio sodalizio, ordine o congregazione religiosa; d) per qualche pio esercizio praticato in vita, p. es. l'atto delle virtù teologali e di contrizione (cfr. Ench. Indulg. 36).

762. - II. **La benedizione papale**. Oltre il papa, tre volte l'anno i vescovi residenziali possono impartire la benedizione papale, cioè: nella solennità di pasqua e in due feste solenni da scegliersi a piacimento (S. Penit. 20 luglio 1942).

Gli abati, i prelati *nullius*, i vicari e prefetti apostolici possono impartire detta benedizione solo due volte l'anno in giorni solenni di loro piacimento (S. Penit. 20 luglio 1942).

Per benigna concessione del sommo pontefice oggi non solo coloro che sono presenti, ma anche coloro che sono in ascolto mediante l'apparecchio radio, possono ricevere la benedizione con l'annessa indulgenza alle consuete condizioni, che il sommo pontefice impartisce urbi et orbi (S. Penit. 15 giugno 1939).

I regolari che hanno il privilegio di impartire la benedizione papale, non solo sono obbligati ad usare la formula prescritta, ma possono servirsi di questo privilegio solo nelle loro chiese e nelle chiese delle monache o dei terziari legittimamente aggregati al loro ordine; inoltre non la possono dare nel medesimo luogo e giorno in cui la dà il vescovo (can. 915). Il rito da osservarsi dai semplici sacerdoti si trova nel Rituale Rom. Tit. VIII, c. 32.

Quando l'indulto stabilisce che la benedizione papale sia data alla fine della missione o degli esercizi, basta fare un segno di croce col crocifisso dicendo: «Benedictio Dei Omnipotentis, etc.» (Rit. Rom. Append. II, n. 4).

763. - III. **L'assoluzione generale**. Anche a questa è annessa l'indulgenza plenaria e deve impartirsi in giorni stabiliti.

Ai religiosi che vivono in comunità, o del I o del III ordine viene data dal superiore o da un suo delegato; alle monache si dà dal confessore o da altro sacerdote delegato dal vescovo; ai terziari secolari adunati in congregazione, dal direttore, o, se è impedito o assente, da qualunque altro sacerdote presente e approvato ad ascoltare le confessioni. Ai regolari ed ai terziari può esser data anche privatamente, ma in confessionale e da qualunque confessore, tanto nella vigilia che nella festa, e se la persona è in grazia di Dio non è necessario che si confessi (S. C. Delle indulg. 30 gennaio 1896 ad 1; S.R. Congreg. 22 marzo 1905).

Per ricevere l'assoluzione dalle scomuniche, sospensioni, interdetti, trasgressioni di regole, ecc. È necessaria prima la confessione. Senza confessione, con l'assoluzione generale si riceve il condono solo di quelle censure e di quei peccati in cui uno è incorso o che ha commesso, ma ronza accorgersene, o di cui si sia poi dimenticato.

764. - IV. **L'altare privilegiato**. È una speciale indulgenza plenaria annessa ad un altare, per lo più in un suffragio dei defunti, ai quali si applica per mezzo della celebrazione della santa messa.

Nel giorno dei morti e durante l'ottavario tutte le messe in qualunque altare e da qualunque sacerdote vengano celebrate, godono il privilegio dell'altare privilegiato (Enchir. Indulgentiarum n. 591).

Durante le SS. Quarantore tutti gli altari della chiesa dove si celebrano le messe sono privilegiati (can. 917); (Enchir. Indulg. n. 169).

L'altare privato può esser concesso dal papa per tutta la chiesa, dai Vescovi, Abati, Prelati *nullius*, Prefetti Apostolici, Generali degli Ordini religiosi esenti, nelle chiese di loro dipendenza, quando non vi fosse alcun altare privilegiato, possono dichiararne uno; però mai negli oratori pubblici o semipubblici (can. 916), salvo che non siano uniti alla chiesa parrocchiale o sussidiari di essa. Alcuni sacerdoti, inoltre, godono dell'altare privilegiato personale.

L'indulgenza dell'altare privilegiato deve essere applicata solo all'anima per la quale si celebra la messa (cfr. AAS., XXI 1929, p. 168; XXXIV 1942, pp. 153, 210).

765. - V. **Le messe gregoriane**. È il numero di 30 messe, che i fedeli offrono ad un sacerdote perché siano celebrate una dopo l'altra, *per trenta giorni continui.*

Per le particolarità cfr. n. 523.

766. - VI. **La «via crucis».** Sono quelle indulgenze che si acquistano visitando le stazioni della Via Crucis a Gerusalemme.

I fedeli sia da soli, sia in compagnia, almeno col cuore contrito, praticando il pio esercizio della «via crucis» legittimamente eretta secondo le prescrizioni della s. Sede, possono lucrare: a) l'indulgenza plenaria ogni qual volta praticheranno questo pio esercizio; b) una seconda indulgenza plenaria se nello stesso giorno in cui fanno la via crucis o entro un mese in cui praticheranno per dieci volte il detto esercizio, si accosteranno alla s. Comunione; c) un'indulgenza di 10 anni per le singole stazioni se, incominciato l'esercizio, si deve interrompere per una causa ragionevole.

Possono acquistare le medesime indulgenze:

a) i naviganti, i carcerati, gli infermi e coloro che dimorano tra gli infedeli oppure sono legittimamente impediti, ogni qualvolta compiono nella forma ordinaria il pio esercizio della «via crucis», purché in mano tengano un Crocifisso benedetto da un sacerdote facoltizzato, e con cuore contrito e devotamente recitino 20 Pater, Ave e Gloria pensando alla passione di Gesù, cioè uno per ogni stazione e cinque alle piaghe di N.S.G.C., più uno secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. E se non possono recitare, per qualunque ragionevole motivo i prescritti pater, ave e gloria per l'indulgenza plenaria possono conseguire l'indulgenza parziale di 10 anni per i singoli Pater, Ave e Gloria recitati.

b) gli infermi che neppure queste preghiere possono recitare, basta che bacino oppure guardino un crocifisso a ciò benedetto mostratogli dal sacerdote o da altra persona e recitino, se possono, una breve preghiera o giaculatoria in memoria della passione di Gesù (cfr. Ench. Ind. n. 19).

I) *Condizioni per lucrare le indulgenze*; a) è necessaria *la meditazione*, benché brevissima, sulla passione di Gesù, almeno in modo generale, benché sia più conveniente meditare la parte corrispondente alla stazione; b) *il movimento*, cioè il passaggio da una stazione all'altra. Se l'esercizio si compie *privatamente*, questa condizione è sempre necessaria; ma in caso di pratica *pubblica*, se per la moltitudine e la ristrettezza del luogo, il muoversi è assolutamente impossibile, basta che un sacerdote con due chierici si sposti da una stazione all'altra, fermandosi dinanzi a ciascuna per la recita delle preci relative (S. Pen. 20 marzo 1946; AAS., XXXVIII, 1946, p. 160). Se poi fosse difficile farsi capire bene, un altro sacerdote può recitare ad alta voce le preci dal pulpito o da altro posto. I fedeli, però, devono sempre alzarsi e inginocchiarsi nel posto stesso, altrimenti non si acquistano le indulgenze (cfr. Decr. cit.). c) si richiede ancora che le stazioni vengano visitate in una sola volta, cioè, senza interruzione; una brevissima interruzione non interrompe l'esercizio.

2. *Erezione della Via Crucis.* Per il valore dell'erezione si richiedono 14 croci di legno; i quadri dipinti non sono consigliabili. Devono benedirsi nel luogo ove dovranno affiggersi da un sacerdote

facoltizzato, e le croci si collochino in modo fisso. Possono benedirsi anche quando già sono state affisse. Si richiede ancora la delega ed il consenso scritto, prima dell'erezione, dell'ordinario del luogo e del rettore della chiesa, o del padrone dell'oratorio privato. Per gli esenti basta il consenso del proprio superiore. Dopo l'erezione si deve redigere l'attestato dell'erezione sottoscritto dall'erettore, da conservarsi nell'archivio vescovile; una copia del medesimo documento si conservi anche nell'archivio parrocchiale. L'erezione deve ripetersi se le croci vengono trasferite da una chiesa ad un'altra, oppure se tutte o la loro maggior parte viene distrutta (cfr. Arregui 862).

I vescovi hanno il diritto di concedere ai sacerdoti la facoltà di erigere vie crucis, eccetto in quelle parrocchie dove una casa religiosa già possiede questo privilegio (lettera apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963).

767. - VII. **Le indulgenze annesse alle corone del Rosario.**

I fedeli che recitano una terza parte del rosario possono acquistare:

1) l'indulgenza di 5 anni se la recita avviene da soli. 2) l'indulgenza di 10 anni una volta al giorno se la recita si fa pubblicamente o privatamente insieme con altri; se poi questa pratica si osserva per un mese intiero recitando il rosario almeno per tre volte ogni settimana, nell'ultima domenica del mese si acquista, alle solite condizioni, l'indulgenza plenaria.

3) se la recita del Rosario si fa in famiglia, oltre all'indulgenza parziale di 10 anni, si acquista l'indulgenza plenaria: a) due volte al mese; b) in tutti i sabati; c) in altri due giorni della settimana; d) nelle feste della madonna celebrate in tutta la chiesa. Per l'acquisto delle suddette indulgenze plenarie è richiesta la confessione, la comunione e la visita di una chiesa o pubblico oratorio.

4) Coloro che reciteranno il Rosario (una terza parte) davanti al SS. Sacramento pubblicamente esposto oppure chi uso nel ciborio, «*toties quoties*», purché si confessino e si accostino alla s. Comunione, acquistano l'indulgenza plenaria (Enchir. Indulg. n. 395).

Le decadi possono anche separarsi purché nello stesso giorno si reciti tutto il Rosario.

Se poi la corona è benedetta o da un domenicano o da un sacerdote facoltizzato, oltre alle sopraddette indulgenze, si possono acquistare anche altre indulgenze, cioè:

a) se la corona è arricchita delle indulgenze dei PP. Crocigeri (canonici. Regolari di S. Agostino dell'ordine di S. Croce in Olanda), si possono lucrare 500 giorni di indulgenza tutte le volte che uno recita con questa corona un pater o un'Ave Maria, anche senza avere l'intenzione di recitare tutto il Rosario, e non è prescritta neppure la meditazione del mistero.

b) quando una corona è arricchita delle indulgenze del rosario (indulgenze dei domenicani), uno guadagna cento giorni di indulgenza per ogni Pater e Ave Maria. Per guadagnare l'indulgenza è necessario tenere la corona in mano e servirsene; nella recita comune basta che uno solo tenga la corona; bisogna inoltre meditare i misteri corrispondenti. Pio X, in data 11 giugno 1907, concesse di poter acquistare contemporaneamente le indulgenze dei crocigeri, quelle dei domenicani, e quelle elencate sopra ai numeri 1), 2), 3), 4).

c) *Le indulgenze apostoliche* sono contenute in un elenco che ciascun papa conferma e promulga dopo la sua incoronazione. Sotto il nome di queste indulgenze si trova anche l'indulgenza «in articulo mortis». Queste indulgenze possono annettersi anche ad altri oggetti di pietà, p. es. alle medaglie. Per guadagnare queste indulgenze è necessario possedere questi oggetti presso di sé o tenerli conservati onoratamente nella propria casa.

In seguito ad una decisione del 4 luglio 1922, le indulgenze apostoliche. Possono essere lucrate nel medesimo tempo alle indulgenze che sono annesse per un altro titolo agli oggetti indulgenziati. (AAS., XIV, 1922, p. 394).

Per la facoltà dei cappellani delle navi, cfr. Append. II, 8, 12.

768. - VIII. **L'indulgenza dello scapolare.**

Lo scapolare è una insegna che consta di due piccoli pezzi di stoffa di lana quadrati e di un colore prescritto, congiunti tra loro da una fettuccia e dei quali uno pende dalle scapole, l'altro dal petto.

Per acquistare le indulgenze si richiede che lo scapolare sia benedetto (però solo il primo, non gli altri che si fanno dopo che il primo si è consumato); venga imposto da un sacerdote munito di facoltà; venga indossato nella forma prescritta e colui che lo porta sia iscritto alla confraternita.

Per il privilegio *sabbatino* che si annette allo scapolare della madonna del carmine si richiede, oltre alle su esposte condizioni, che in vita lo si porti sempre e si pratichi la castità corrispondente al proprio stato, si reciti il piccolo ufficio (o il divino ufficio per i chierici *in sacris*), o, se non sanno recitarlo, digiunino e si astengano dalle carni il mercoledì, venerdì e sabato (S. Uff. 20 gennaio 1613; AAS., XXV 430).

Oggi al posto dello scapolare approvato dalla s. Sede è lecito portare un'unica medaglia benedetta dal sacerdote munito di debita facoltà, nella cui parte anteriore vi sia l'immagine di Gesù che mostra il suo cuore, e nell'altra parte vi sia l'immagine di Maria SS.ma. Coloro che portano questa medaglia possono lucrare tutte le indulgenze degli scapolari, non escluso il privilegio sabbatino (S. Uff. 16 dicembre 1910; aas. III, 22 ss.). Tutti gli scapolari possono essere suppliti dalla medaglia eccetto gli scapolari del terz'ordine (cfr. Arregui, n. 869).

769. - IX. **L'indulgenza del giubileo**. Il giubileo è un'indulgenza plenaria e solenne, concessa in circostanze straordinarie dal sommo pontefice.

Il giubileo è *maggiore* o *minore*; il primo, detto anche giubileo ordinario, è quello che ricorre ogni venticinque anni e si chiama: anno santo; l'altro detto anche *straordinario*, si suole concedere per una determinata causa, p. Es. Per il 50° di sacerdozio del sommo pontefice.

Il giubileo è *universale* se è concesso a tutto il mondo, altrimenti è *particolare*.

Le condizioni per lucrare il giubileo sono: a) confessione fatta allo scopo di lucrare il giubileo; non basta quella settimanale o quella fatta per adempiere il precetto pasquale; b) la santa comunione anch'essa fatta allo scopo di lucrare il giubileo; c) la visita alle 4 basiliche o alle chiese designate, quando è fuori Roma, pregando secondo l'intenzione del sommo pontefice.

Le grazie concesse dal giubileo sono: i) l'indulgenza plenaria ai fedeli che adempiono le condizioni ingiunte. 2) le facoltà speciali per i confessori i quali confessano i fedeli che dovranno lucrare il giubileo. L'elenco di tali facoltà viene pubblicato unitamente alla Bolla che indice il giubileo.

770. - X. **L'indulgenza della Porziuncola**.

È l'indulgenza che s. Francesco d'assisi in una notte del luglio 1216, nella chiesetta della Porziuncola in assisi, ottenne direttamente da N. S. Gesù Cristo.

L'indulgenza si può acquistare dalle 12 del giorno 1° agosto fino alle 24 del 2. Però nella chiesa della Porziuncola ad Assisi, per concessione di Benedetto XV, si può acquistare tutti i giorni dell'anno (Lett. Ap. 16 aprile 1921). Per le condizioni cfr. n. 758.

Per lucrare questa indulgenza è necessaria anzitutto la confessione e la comunione, poi la visita ad una chiesa o oratorio a cui è stato annesso questo privilegio e preghiere secondo l'intenzione del sommo pontefice recitando almeno 6 Pater, Ave e Gloria. L'indulgenza si può acquistare tante volte quante volte si entra e si esce dalla chiesa; ed è bene notare che si deve uscire e non girare per la chiesa (cfr. *Decr. S. Penitenz. Apost*. 10 luglio 1924; cfr. AAS., XVI, p. 345)

Tutte le chiese parrocchiali e cattedrali e tutte le altre chiese e oratori - se la comodità dei fedeli lo richiede secondo il giudizio dell'ordinario - possono impetrare dalla S. Penitenzieria Apostolica, mediante una supplica raccomandata dall'ordinario, il privilegio dell'indulgenza della porziuncola (S. Penit. Ap. 1 maggio 1939; AAS., XXXI, p. 226).

Per i fedeli naviganti, cfr. Append. II, 10.

771. - XI. **L'atto eroico di carità**. L'atto eroico di carità verso le anime del purgatorio si ha quando un fedele o usando qualche formula o soltanto mentalmente, offre a dio, per le anime del purgatorio, tutte le opere soddisfatorie che egli compirà, finché vivrà, ed anche tutti i suffragi che gli verranno in qualunque modo, dopo la morte (Decr. *Urbis et Orbis*, 19 dicembre 1885).

Questo atto, sebbene venga chiamato col nome di voto, tuttavia non obbliga sotto pena di peccato. Anzi può essere liberamente revocato, come ha decretato il S. Uffizio il 20 febbraio 1907.

A coloro che emettono questo voto è concessa *l'indulgenza plenaria* applicabile soltanto per i defunti, la quale si acquista: a) ogni giorno in cui il fedele si accosta alla S. Comunione, se, confessato, visita qualche chiesa od oratorio pubblico e prega secondo l'intenzione del sommo pontefice; b) ogni lunedì dell'anno se ascolta la messa in suffragio degli stessi defunti e adempie le solite condizioni. Chi poi il lunedì, oltre all'assistenza alla messa farà anche la S. Comunione, potrà acquistare due indulgenze plenarie, purché per due volte visiti una chiesa e per due volte preghi secondo le intenzioni del sommo pontefice. In caso di impedimento a ricevere la S. Comunione o ad ascoltare la S. Messa, è in facoltà degli ordinari subdelegare confessori, fra quelli approvati, perché autorizzino la commutazione in opere pie. I sacerdoti che hanno emesso l'atto eroico di carità, ogni giorno dell'anno, personalmente, godono dell'indulto dell'altare privilegiato.

TRATTATO SECONDO

LE PENE ECCLESIASTICHE

CAPITOLO I

LE PENE IN GENERE

772. - I. **Nozione**. 1. La pena ecclesiastica è la privazione di un bene, inflitta dalla legittima autorità ecclesiastica per l'emendazione del reo e per l'espiazione del delitto (can. 2215).

Il *delitto* è la violazione esterna e moralmente imputabile di una legge, alla quale è annessa una sanzione canonica almeno indeterminata (can. 2195 § 1).

773. - 2. **Le pene si distinguono**: a) in *medicinali* o *censure* e in *vendicative*, secondo che vengono inflitte per la correzione del reo o per la punizione del delitto (can. 2216);

b) in pene *latae sententiae* e in pene *ferendae sententiae*, secondo che la pena si contragga con la sola violazione della legge, cioè col delitto, oppure debba essere inflitta dal giudice o dal superiore (can. 2217, n. 2);

C) in pene *a jure* e in pene *ab homine*, secondo che una determinata pena, *latae* o *ferendae sententiae*, è stata stabilita dalla stessa legge, oppure viene inflitta dalla competente autorità mediante o un precetto particolare o per sentenza condannatoria, benché sia stabilita nel diritto (can. 2217, n. 3).

La pena *ferendae sententiae* stabilita dalla legge, prima della sentenza condannatoria è solo *a jure*, dopo la sentenza è *a jure* e *ab homine*, ma in pratica si considera come pena *ab homine* (can. 1227 § 1, n. 3).

774. - III. **L'autore delle pene**. Possono infliggere le pene:

1. *Per potestà ordinaria* tutti coloro che possono emanare leggi o precetti possono anche sanzionarli con pene (can. 2220).

Il giudice può soltanto applicare le pene legittimamente stabilite, a norma del diritto; il *Vicario generale*, senza un comando speciale, non ha alcuna potestà ad infliggere pene (can. 2220).

Per potestà ordinaria possono infliggere pene: a) il *Sommo Pontefice* per tutta la chiesa; b) *gli Ordinari* per la rispettiva propria diocesi. *I Concili plenari e provinciali per i luoghi* dove hanno giurisdizione. Gli arcivescovi non possono legare con censure i loro sudditi suffraganei, se non durante il tempo della visita, oppure quando una causa mediante l'appello è stata devoluta alloro tribunale. c) *I Prelati Regolari* non solo generali ma anche provinciali o locali, salvo che le

costituzioni dell'ordine non prescrivano il contrario. Dalle stesse costituzioni deve conoscersi fino a qual punto la medesima potestà compete ai capitoli provinciali o generali.

I parroci, di diritto ordinario, non possono infliggere pene perché non hanno giurisdizione in foro esterno e giudiziale, ma non hanno l'amministrazione per il retto ordine della parrocchia. Come risulta dal can. 873 § i collazionato col can. 198 ove tra gli ordinari non sono recensiti i parroci, la loro giurisdizione ordinaria è limitata solo al foro interno sacramentale (Jorio, *Theol. Mor*. II, 427).

I laici e le donne per diritto comune, neppure *per delegazione*, possono infliggere pene (cfr. can. 18).

2. *Per potestà delegata* possono infliggere pene soltanto coloro ai quali è stata concessa tale facoltà da colui che ha potestà ordinaria.

775. - IV. **Il soggetto delle pene ecclesiastiche**. 1. È soggetto alla pena annessa ad una legge o ad un precetto colui il quale è tenuto all'osservanza della legge o del precetto, purché non ne sia stato espressamente esentato (can. 2226 § 1; cfr. n. 51 ss.).

Fanno eccezione a questa regola:

a) *gli impuberi* sono scusati dalle pene *latae sententiae* (can. 2230), ma soggiacciono alla pena *i puberi* che indussero gli impuberi a violare la legge o concorsero con loro al delitto, in modo che senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso (can. 2209-2231).

b) *i Capi di Stato* con i loro figli e le loro figlie e coloro che sono i prossimi successori al potere, non possono essere colpiti da alcuna censura da parte dell'Ordinario a cui sono soggetti (can. 2227).

c) *i Cardinali*, se non vengono espressamente nominati, non sono soggetti alle leggi penali; *i Vescovi* non sono soggetti alle pene *latae sententiae* della sospensione e dell'interdetto (can. 2227).

d) *i pellegrini*, non essendo soggetti alle leggi dei luoghi in cui si trovano come pellegrini, sono anche esenti dalle pene stabilite dagli Ordinari di questi medesimi luoghi, eccetto dalle pene riguardanti la tutela dell'ordine pubblico, oppure determinanti la solennità degli atti. Tuttavia se il pellegrino commette un delitto contro il diritto comune della Chiesa, entra nella giurisdizione dell'ordinario del luogo dove commette il delitto, e può essere punito da questi, anche con censure.

e) *i Regolari esenti*, ordinariamente non possono essere puniti dall'ordinario; ma possono essere puniti per quelle cose stabilite dal diritto comune per le quali non vi è il privilegio dell'esenzione (can. 619).

f) *Una scomunica* non può essere inflitta ad una comunità intiera, ma solo ai rei; *però la sospensione* può essere inflitta a tutta la comunità anche se in essa vi sono persone innocenti, le quali, però, soggiacciono alla sospensione solo in quegli atti che riguardano tutta la comunità, come p. es. l'elezione dei superiori, la recezione dei novizi, ecc. *Anche l'interdetto* può essere inflitto a tutta la comunità come la sospensione.

776. - 2. **I cooperatori** al delitto (can. 2209, 2230) incorrono nella stessa pena stabilita dalla legge in cui incorre l'autore principale, se il loro concorso è *positivo e necessario*, salvo che la legge non stabilisca altrimenti.

Così incorrono nella medesima pena dell'autore principale del delitto: *il mandante, l'esecutore, il cooperatore* che con azione positiva o con consiglio ha incitato ad un delitto che altrimenti non sarebbe stato commesso; al contrario, non incorrono nella medesima pena: il cooperatore che ha soltanto facilitato il delitto anziché impedirlo come era obbligato per ufficio; colui che ha efficacemente revocato il suo influsso prima di consumare il delitto; i cooperatori negativi, i cooperatori a quegli atti che suppongono compiuto il delitto, come l'adulatore, il ricettatore, il partecipante ai frutti, purché prima del delitto non fossero convenuti per questi atti, oppure, in forza della loro azione non debbano equipararsi ai cooperatori principali (cfr. can. 2231, 2209). Ma se questi ultimi non incorrono nella pena dei cooperatori principali, possono essere puniti ad arbitrio del superiore con un'altra pena, salvo che la legge non stabilisca una pena particolare per questi (can. 2231).

777. - V. **Condizioni per incorrere nelle pene**. Perché il delinquente sia colpito dalla pena, si richiede:

1. *Un delitto esterno*.

La chiesa giudica solo il foro esterno, non giudica del foro interno. Il delitto, infatti, è la violazione esterna e moralmente imputabile della legge.

2. *Un delitto completo*.

La pena, infatti, che è stata stabilita dalla legge non si incorre, se il delitto non è stato perfetto in tutti gli elementi richiesti dalla sua natura (cfr. can. 2228).

3. *Che vi sia peccato mortale* (can. 2218 § 2).

Infatti la vera nozione del delitto suppone il peccato, perché deve essere moralmente imputabile la violazione della legge. Tuttavia non ogni peccato è delitto, perché quest'ultimo richiede l'atto peccaminoso esterno a cui sia aggiunta la sanzione canonica almeno indeterminata; il peccato invece, può essere sia esterno sia interno, a cui non è annessa alcuna sanzione oltre a quella divina.

4. *Che, trattandosi di censure, il delinquente sia contumace.*

La contumacia è il disprezzo della censura (can. 2242 § 2). Il disprezzo della censura suppone due cose: a) che la censura sia stata antecedentemente costituita e perduri nella sua efficacia; b) che veramente venga disprezzata dal delinquente; deve essere preceduta dall'ammonizione.

NOTA. Se si dubita circa la verifica di queste condizioni, si presume che il delinquente non sia incorso nella censura (Génicot-Salsmans, II, 569).

778. - VI. **Le cause scusanti dall'incorrere nelle pene**: 1. *L'ignoranza affettata* sia della legge sia della sola pena, non scusa dalle pene «latae sententiae» (can. 2229 § 1).

L'ignoranza affettata è quella di colui che di proposito vuole ignorare per agire con più libertà contro la legge ed evitare i rimorsi di coscienza o per essere maggiormente scusato (cfr. Anche n. 16).

2. Se la legge contiene le espressioni: *avrà presunto, osato, avrà fatto con consapevolezza, studiosamente, temerariamente, di proposito* o altre simili che esigono una piena cognizione e deliberazione, qualunque diminuzione di imputabilità sia da parte dell'intelletto che della volontà, esime dalle pene «latae sententiae» (can. 2229 § 2).

Probabilmente anche il timore leggero scusa dalle pene l. s. Se la legge contiene le espressioni suddette. Infatti anche il timore leggero alle volte diminuisce l'imputabilità del delitto; purché il delitto non ridondi in disprezzo della fede, dell'autorità ecclesiastica o in danno delle anime; in tal caso solo un grave timore può scusare (Jorio, l. c. II, n. 421).

3. Se la legge non contiene le suddette espressioni:

a) l'ignoranza della legge o anche della sola pena, se sarà stata crassa o supina, non esime da nessuna pena l. s.; se non sarà stata *crassa* o *supina*, scusa dalle pene medicinali, ma non dalle vendicative (can. 2229 § 1).

L'ignoranza si dice crassa o supina quando non si mette alcun interesse per eliminarla (cfr. n. 16).

b) l'ubriachezza, l'omissione della debita diligenza, la debolezza della mente, l'impeto della passione, se, nonostante la diminuzione dell'imputabilità, l'azione è ancora gravemente colpevole, non scusano dalle pene l. S. (can. 2229 § 3, n. 2).

c) *Il timore grave* non scusa dalle pene l. s. Se il delitto ridonda in disprezzo della fede o in danno delle anime (can. 2229 § 3, n. 3).

Se uno recede dalla contumacia, o pentendosi, o impedendo gli effetti del delitto proponendo di soddisfare al male compiuto, ma prima del momento in cui a tenore della legge dovrebbe incorrere nella censura, probabilmente non vi incorre (cfr. can. 2209 § 5, 2242 § 2; Génicot-Salsmans, II, 571).

La dimenticanza o *l'inavvertenza* scusa dalla pena come l'ignoranza abituale (can. 2202). Infatti non può esser tacciato di contumacia, se si tratta di censure, chi non ricorda la legge della chiesa. Però se si tratta di una pena che il delinquente conosce molto bene, molto difficilmente si può dire che non si ricorda di essa, quando sta per commettere il delitto.

Quando si tratta di censura inflitta o per sentenza giudiziale ò a modo di precetto, non si dà *appello* o *ricorso* in sospensivo ma in devolutivo (can. 2243). Perciò il reo deve considerarsi

censurato. Ma se l'ingiustizia della censura è evidente, solo pubblicamente si è tenuti ad osservarla (Génicot-Salsmans, II, 572).

4. Circa i sudditi che si trovano *fuori del territorio* deve notarsi:

a) *I Regolari* incorrono nelle censure dell'ordine o dei propri prelati ovunque si trovano, perché la giurisdizione in loro è del tutto personale.

b) *I sudditi degli Ordinari del luogo*, che si trovano fuori di diocesi e ivi commettono il delitto, regolarmente non incorrono nella censura l. s. e a modo di legge annessa dall'ordinario a questo delitto.

Tuttavia deve dirsi il contrario se il delinquente benché *fisicamente* versi fuori territorio, *moralmente* il delitto si presume commesso nel territorio, p. Es. È legato dalla censura emanata dall'ordinario contro di lui, il parroco che da oltre due mesi è assente dalla parrocchia, anche se dimora nel territorio di un altro ordinario.

Se invece la censura è emanata *a modo di precetto* personale, lega il suddito anche se si trova fuori del territorio dell'ordinario che ha emanato la censura, perché il precetto «ossibus haeret» (cfr. can. 1561).

779. - VII. **La cessazione delle pene**. La pena può cessare a) con l'espiazione; b) con la morte del reo; c) con la remissione.

1. *L'espiazione* è il modo ordinario con cui avviene l'estinzione delle pene inflitte dalla competente autorità.

Il Codice avverte il giudice che può alleggerire la pena o in sua vece usare un rimedio penale o solo una penitenza, se ha luogo una circostanza che notevolmente diminuisce l'imputabilità, oppure. Il reo si è emendato o dall'autorità civile già è stato inflitto un castigo; anzi il giudice può anche astenersi dall'infliggere la pena se il reo si è perfettamente emendato, ha riparato lo scandalo, oppure già è stato o sarà sufficientemente punito dall'autorità civile (cfr. can. 2223 § 3, n. 3, 2).

2. *La morte del reo* annulla tutte le pene.

Non cessano, però, quelle pene che riguardano i beni patrimoniali, p. es. Le multe pecuniarie, le cose rubate da restituirsi, ecc. Inoltre, in diritto canonico vige la pena della privazione della sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § 1), l'esclusione degli scomunicati dalle pubbliche preghiere (can. 2261 § 1).

3. *La remissione* concessa dal legittimo superiore è di due specie: a) *assoluzione*, se si tratta di togliere le censure; b) *dispensa*, se si tratta di pene vendicative.

Sia l'assoluzione che la dispensa la può concedere solamente colui che inflisse la pena o il suo competente superiore o successore, o colui al quale fu commessa tale potestà (c . 2236 § 1). Il giudice che di ufficio applica una pena stabilita dal superiore, una volta applicata non la può rimettere (can. 2236 § 3). La pena può essere rimessa alla persona presente o anche assente, in

modo assoluto o condizionato, nel foro esterno o solo nel foro interno. È però espediente che venga rimessa mediante un documento scritto, benché possa essere rimessa anche oralmente (can. 2239).

Nei casi pubblici l'Ordinario può rimettere le pene stabilite nel diritto, eccetto: 1) i casi portati in tribunale contenzioso; 2) le censure riservate alla Sede Apostolica; 3) le pene di inabilità ai benefici, agli uffici, alle dignità, alle cariche nella Chiesa, alla voce attiva e passiva e loro privazione, le pene della sospensione perpetua, dell'infamia di diritto, della privazione di diritto di patronato e di un privilegio o grazia concessa dalla Sede Apostolica.

Nei casi occulti l'Ordinario può rimettere per sé o per mezzo di altri, le pene *latae sententiae* stabilite dal diritto comune, eccetto le censure riservate alla Sede Apostolica *speciali* o *specialissimo modo* (can. 2237; cfr. n. 567).

La remissione della pena estorta con violenza o timore grave è, di diritto, invalida (can. 2238).

CAPITOLO II

LE PENE IN SPECIE

Esporremo nelle linee generali la dottrina riguardante le censure e le pene vendicative rimandando per le particolarità al diritto canonico.

Articolo I

Le censure in genere

780. - 1. **Nozione**. La censura è una pena per cui un uomo battezzato, delinquente e contumace, viene privato di alcuni beni spirituali o di alcune cose annesse ai beni spirituali, fino a che, cessando la contumacia, venga assolto (can. 2241).

La censura: 1) *è una pena medicinale*, perché vi ne inflitta principalmente per l'emendazione del delinquente contumace; essa viene tolta non appena il reo si è emendato ed ha soddisfatto. La censura differisce dalle pene vendicative, perché queste possono colpire anche i delinquenti non contumaci, per un periodo di tempo fisso, e anche in perpetuo.

2) *Priva il delinquente di beni spirituali*. I beni spirituali possono essere interni, come la grazia, le virtù infuse, ecc., o misti, cioè, che si manifestano all'esterno, come i sacramenti, il sacrificio della messa, i suffragi, ecc. La censura non tocca i beni spirituali interni, perché questi non dipendono

direttamente dall'amministrazione della chiesa, ma tocca i beni misti perché questi sono in potere della chiesa.

3) *I beni annessi ai beni spirituali*, sono quei beni che inseparabilmente si connettono con i beni spirituali, p. es. I benefici, i diritti, gli onori, ecc.

Circa il delitto e la contumacia cfr. n. 777.

4) *Il soggetto delle censure* deve essere un uomo battezzato, perché soltanto questi è sottoposto alla potestà della chiesa ed è in possesso di beni spirituali. Sono esclusi, perciò, i pagani, gli ebrei e i catecumeni; vi sono soggetti, però, gli apostati, gli eretici e scismatici, e tutti coloro i quali dopo il battesimo totalmente o parzialmente vennero meno alla fede e all'autorità della chiesa. Il battezzato deve essere, inoltre, *delinquente* e *contumace* (n. 777).

II. Circa l'autore, le condizioni per incorrere, il soggetto, le cause scusanti dalle censure, valgono le norme stabilite per le pene in genere.

III. **Divisione delle censure.**

1) circa le censure *latae* o *ferendae sententiae*, a *jure* e *ab homine*, cfr. n. 773.

2) le censure possono essere *riservate* o *non riservate*, secondo che la facoltà di assolvere da esse è data a tutti i sacerdoti confessori oppure no.

3) le censure sono tre: *scomunica, sospensione e interdetto* (can. 2255 § 1; nn. 788, 795, 797).

781. - IV. **Moltiplicazione delle censure**.

Un medesimo delinquente può essere legato da più censure sia di diversa che dalla stessa specie (cfr. Can. 2224).

1) una censura l. s. si moltiplica: a) se si commettono diversi delitti con ma o più azioni, ognuna delle quali porti seco la censura; b) se si ripete lo stesso delitto, punito con la censura, in modo da formare più distinti delitti; c) se si commette una o più volte un delitto punito con diverse censure da superiori diversi.

2) la censura *ab homine* si moltiplica con la violazione di più precetti, di più sentenze o di più parti distinte dello stesso precetto o sentenza, se ognuno od ognuna abbia la propria censura (can. 2244).

782. - V. **La riserva delle censure**. Come per il foro interno vi è la riserva dei peccati (cfr. n. 562 ss.), così per il foro esterno ed interno vi è la riserva delle censure, che consiste nella limitazione che il superiore fa all'inferiore della facoltà di assolvere da esse.

Lo scopo della riserva è quello di tutelare maggiormente la disciplina ecclesiastica e di curare la coscienza dei fedeli (can. 2245 § 1).

1) Le censure l. s. non sono riservate se la legge o il precetto non lo dicono espressamente; perciò in caso dubbio, la riserva non vige (can. 2245 § 4).

2) La censura *ab homine*, come anche tutte le censure *a jure* f. s., è riservata a colui che emanò la censura o la sentenza, oppure al suo competente Superiore, successore o delegato (can. 2245 § 2; 2217, n. 3).

In diritto alcune censure sono riservate alla Sede Apostolica, altre all'Ordinario, altre a nessuno; di quelle riservate alla Sede Apostolica, alcune sono *specialissimo modo*, altre *speciali modo*, altre *simpliciter*, riservate (can. 2245 § 3).

La riserva vige solo nel territorio di colui che l'ha riservata (purché si tratti di censura *ab homine*); validamente e lecitamente, perciò, il censurato può uscire dal territorio anche al solo scopo di ottenere l'assoluzione (can. 2247 § 2). La riserva va interpretata in senso stretto (can. 2246 § 2) e se la censura riservata impedisce di ricevere i sacramenti, comporta anche la riserva del peccato a cui tale censura è annessa; ma se uno è scusato dalla censura o fu da essa assolto, la riserva del peccato cessa completamente (can. 2246 § 3). Se la censura è riservata già alla Sede Apostolica, l'Ordinario non può punire il medesimo delitto con una seconda censura (can. 2247 § I).

783. - VI. **L'assoluzione dalla censura**. Ogni censura una volta contratta viene tolta soltanto mediante la *legittima assoluzione* (can. 2248 § 1; cfr. anche n. 567).

L'emendazione del delinquente è condizione e motivo necessario e sufficiente per togliere la censura. Cessata dunque la contumacia, se il delinquente domanda l'assoluzione, ha il diritto di averla, ma colui che assolve può anche imporre al reo una conveniente pena vendicativa o penitenza, se il caso lo richiede (can. 2248 § 2). E la censura: tolta mediante l'assoluzione non più rivive, salvo che non siasi imposto un onere *sub poena reincidentiae*, e tale onere non sia stato adempiuto (can. 2248 § 3)·

Chi è legato da più censure deve indicarle singolarmente, altrimenti l'assoluzione non vale per quelle taciute; ma se si concede un'assoluzione generale, anche dopo una domanda particolare, essa rimette tutte le censure, eccetto quelle taciute in mala fede e quelle *specialissimo* modo riservate alla S. Sede (can. 2249).

784. - I. **Facoltà di assolvere fuori del pericolo di morte.**

a) *Dalla censura non riservata* può assolvere: *in foro sacramentale* ogni confessore; *fuori del sacramento*, chiunque abbia sul reo giurisdizione ordinaria o delegata nel foro esterno (can. 2253, n. I).

b) *Dalla censura «ab homine»* può assolvere solo colui al quale questa censura è riservata, sebbene il censurato abbia fissato altrove il suo domicilio o quasi - domicilio (can. 2253, n. 2).

c) Dalle censure «a jure»: se sono riservate alla S. Sede, è necessaria la facoltà generale, speciale o specialissima, secondo che la censura è riservata *simpliciter*,

speciali o *specialissimo modo*; se poi sono riservate al Vescovo o all'Ordinario, ogni Ordinario può assolvere i suoi sudditi, e l'Ordinario del luogo anche i pellegrini (can. 2253, n. 3).

I Confessori regolari in foro interno possono assolvere i secolari dalle censure riservate all'Ordinario dal diritto comune. Ma se è necessaria l'assoluzione in foro esterno (p. es. per chi contrasse matrimonio davanti ad un ministro acattolico; can. 2319), non possono assolvere; come neppure possono assolvere da quelle censure o casi che l'Ordinario ha riservati a se stesso (Schaefer, *De Religiosis*, 446, c).

I Vescovi possono concedere a Confessori eminenti per scienza e prudenza, di assolvere in casi singoli, qualsiasi fedele da tutte le censure, anche riservate, eccettuate: a) le censure *ab homine*; b) censure riservate in modo specialissimo alla Sede Apostolica; c) censure riguardanti la rivelazione del segreto del Sant'Ufficio; d) da scomunica da cui sono colpiti i chierici *in sacris* e coloro che presumono contrarre con essi matrimonio anche civile. (Lettera Apostolica «*Pastorale munus*» del 3 dicembre 1963).

785. - 2. **La facoltà di assolvere in pericolo di morte**. Ogni sacerdote, sebbene non approvato, può assolvere il penitente che si trova in pericolo di morte, da qualsiasi censura (can. 882).

Per il significato di «pericolo di morte» cfr. n. 558. L'assoluzione è per il foro interno soltanto.

a) Tuttavia se la censura era *ab homine*, oppure a fure, riservata *specialissimo modo* alla Sede Apostolica; in caso di guarigione, colui che è stato assolto è obbligato a ricorrere a chi gli inflisse la censura, alla S. Penitenzieria, al Vescovo o ad un altro munito di facoltà (cfr. P.C.C. 12 novembre 1922; AAS., XIV, 665). Chi con grave colpa trascura di ricorrere al Superiore personalmente o per mezzo del confessore, ricade nella censura.

b) Chi fu assolto da qualsiasi altra censura non è più tenuto ad altro (Génicot-Salsmans, n. 574).

In forza di un decreto della S. Penitenzieria l'assoluzione del sacerdote dalla scomunica riservata *simpliciter* alla S. Sede, per aver attentato il matrimonio anche col semplice atto civile e attualmente vivendo con la donna come fratello e sorella, nonché la loro ammissione alla partecipazione dei Sacramenti *more laicorum* è riservata esclusivamente alla Penitenzieria Apostolica. Ma se questa assoluzione in pericolo di morte viene impartita da un sacerdote, rimane l'obbligo di ricorrere alla medesima S. Penitenzieria come prescrive il canone 2252 per le censure *specialissimo modo* riservate alla S. Sede (18 aprile 1936; 4 maggio 1937; cfr. Matth. a Coronata, *Interpretatio authentica* C.I.C.; can. 2388).

Il tempo utile per il ricorso è un mese, trascorso il quale, si ricade nella medesima censura se non si è ricorso.

786. - 3. **La facoltà nei casi urgenti.** Quando fuori del pericolo di morte si verifica un caso urgente, ogni confessore può assolvere da tutte le censure *latae sententiae* (can. 2254).

a) *Il caso urgente* si verifica quando sottostando alla censura si correrebbe il pericolo di generare un grave scandalo o di subire una grave infamia; è caso urgente anche quello del penitente il quale trova troppo duro rimanere censurato finché il Superiore provveda (can. 2254 § I).

b) L'assoluzione viene concessa con l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella medesima censura, almeno per mezzo di lettera o per mezzo del confessore, alla Sacra Penitenzieria o ad un Vescovo o ad un altro Superiore munito di facoltà e assoggettarsi alle ingiunzioni di questi. Per i formulari vedi Appendice n. 1 ss.

c) Se poi in qualche caso straordinario, il ricorso (entro un mese) sia moralmente impossibile, lo stesso confessore (purché non si tratti di censura incorsa dietro l'assoluzione del complice (n. 569]), può concedere l'assoluzione senza il dovere di ricorrere, in giungendo, però, le riparazioni dovute e la penitenza conveniente alla censura, col precetto che se il penitente entro il tempo stabilito dal confessore: non adempirà questi oneri, ricadrà nella censura (can. 2254 § 3 e 2367).

Quando si tratta dell'assoluzione del complice, non cessa mai l'obbligo del ricorso perla censura contratta (can. 2367).

787. - 4. **Altre formalità circa l'assoluzion**e.

La censura tolta nel foro esterno, viene tolta anche nel foro interno; se invece uno è stato assolto nel foro interno, se non vi è pericolo di scandalo, si può comportare come assolto anche nel foro esterno; ma in quest'ultimo caso il Superiore del foro esterno può esigere, se gli consta del delitto e della pena, che si ritenga ancora come censurato quel reo che non provi di essere stato assolto nel foro interno, finché non venga assolto anche nel foro esterno (can. 2251).

Se il confessore assolve ignorando la riserva della censura, l'assoluzione vale purché non si tratti di una censura *ab homine* o di una censura riservata *specialissimo modo* (can. 2247 § 3).

La facoltà di assolvere nei casi urgenti l'ha soltanto il confessore e nessun altro sacerdote, e l'assoluzione può esser data solo nel foro interno sacramentale, cioè nell'atto della confessione sacramentale, anche se l'assoluzione dai peccati è stata invalida (Roberti, *De delictis et poenis*, n. 3.17 vol. I, pars II). Se la censura non impedisce di ricevere i sacramenti (p. es. la sospensione), il censurato, debitamente disposto può essere assolto dai peccati pur restando in vigore la censura; ma se la censura impedisce di ricevere i sacramenti, uno deve essere assolto prima dalla censura e poi dai peccati (can. 2250 § I e 2). Quanto alla forma, nel foro sacramentale l'assoluzione della censura è contenuta nella forma comune dell'assoluzione dai peccati; ma nel foro extra-sacramentale, qualsiasi forma è valida, conviene però usare quella prescritta dal Rituale (can. 2250 § 3).

Se il censurato dimora in un luogo dove la sua censura è ignota, ben eh è altrove sia pubblica, se non vi è il pericolo che presto o tardi si venga a conoscere e il censurato non tornerà più al luogo dove la sua censura era nota, il caso praticamente deve considerarsi occulto e perciò attenersi alle disposizioni del can. 2254 § 1.

Dopo inoltrato il ricorso per ottenere l'assoluzione, il penitente può sempre rivolgersi ad altro confessore il quale abbia la facoltà di assolvere dalle relative censure; e ottenuta da questi

l'assoluzione, con la relativa penitenza, in seguito non è più obbligato a eseguire la penitenza che il Superiore dovesse imporgli per il suo precedente ricorso (can. 2254 § 2).

Nel caso di un dubbio *iuris* o *facti*, ogni confessore può assolvere anche da censure riservate (cfr. n. 777 nota).

Articolo II

Le censure in specie

§ 1. - LA SCOMUNICA

788. - 1. **Nozione**. La scomunica è una censura con la quale uno viene escluso dalla comunione dei fedeli (can. 2257 § I).

II. **Gli effetti immediati della scomunica sono**: I) La privazione attiva e passiva dei sacramenti e dei sacramentali (can. 2260 § I; 2261; 2265 § I e 3).

Lo scomunicato *tollerato* a cui non è stata inflitta la pena per sentenza, amministra sempre *validamente*, ma *illecitamente*, eccetto che venga richiesto, oppure venga scusato per il pericolo di grave infamia o di altro grave danno (can. 2261 § 2). Lo scomunicato *vitando* e quello condannato per sentenza, amministrano i sacramenti *validamente* (eccetto la Penitenza, cfr. can. 2264), ma *illecitamente*, se non sono scusati da un grave danno. In pericolo di morte amministrano validamente anche la penitenza; anzi, anche lecitamente se non vi è un altro sacerdote presente, oppure se viene espressamente richiesto dall'ammalato (can. 2261 § 3; 2264).

2) La privazione dei suffragi e della sepoltura ecclesiastica (can. 2262 § I; 2260 § 2; 1240 § I, 2).

3) La proibizione del diritto di assistere ai divini offici, ma non alla predicazione della parola di Dio (can. 2259 § I).

4) La proibizione di esercitare la giurisdizione ecclesiastica e talvolta anche la privazione di questa; la proibizione di esercitare e conseguire uffici, incarichi, dignità ecc. e di godere privilegi e favori pontifici; di esercitare atti legittimi ecclesiastici, e, per il vitando, della comunione civile (cfr. can. 2261 § 3; 2264; 2265; 2256, n. 2; 2263; 2267).

789. – III. **Gli effetti mediati della scomunica son***o*: I) l'irregolarità (can. 985, n. 7); 2) il sospetto di eresia (can. 2340 § I); 3) la proibizione degli atti legittimi e la sospensione «a divinis» (can. 2315); 4) la privazione del beneficio, dignità, pensione, ufficio, ecc., l'infamia e la deposizione (can. 2314 § I, 2).

Questi effetti, però, si producono solo in determinate circostanze.

IV. **Distinzione degli scomunicati**. Gli scomunicati si distinguono in: *vitandi* e *tollerati*. È scomunicato *vitando* colui che è stato nominatamente scomunicato dalla Sede Apostolica con decreto o sentenza pubblica, nella quale si dice espressamente che deve essere evitato; tale è p. es. colui che ha usato la violenza contro la persona del Romano Pontefice (can. 2258 § 2, e can. 2343 § I, n. I). *Tollerato* è ogni altro scomunicato.

Delle scomuniche in particolare.

790. - A) Le scomuniche l. s. riservate *specialissimo modo* alla Sede Apostolica:

Incorre in questa scomunica:

1. *Chi profana le specie sacramentali*, gettandole via, rubandole o ritenendole presso di sé a scopo cattivo (can. 2320).

2. *Chi usa violenza contro la persona del Romano Pontefice* (can. 2343 § I, n. I).

3. *Chi assolve o finge di assolvere il proprio complice nel peccato turpe* (can. 2367; cfr. n. 510 ss.).

4. *Il confessore che osa violare direttamente il sigillo sacramentale* (can. 2369 § I; cfr. n. 590 ss.).

Circa il significato della parola «osare» cfr. n. 788.

5. *Il vescovo di qualsiasi rito o dignità, il quale conferisce la consacrazione episcopale a chi non è stato né nominato né espressamente confermato dalla S. Sede*, *e colui che la riceve* anche se costretti da timore grave (can. 2229 § 3, n. 3; S. Uff. 9 apro 1951, AAS., XLIII, 1951, pp. 217-218).

Il decreto modifica quanto prescrive il can. 2370, comminando la scomunica riservata in modo specialissimo alla S. Sede, al Vescovo consacrante e a chi riceve la consacrazione anche se costretto da timore grave; per i Vescovi consacranti o, in loro vece, per i sacerdoti assistenti, resta in vigore il cito canone, che li dichiara *ipso jure* sospesi finché la S. Sede non li avrà dispensati (cfr. anche n. 609).

791. - B) Le scomuniche l. s. riservate *speciali modo* alla S. A.:

Incorrono in tale scomunica:

1. *Tutti gli apostati dalla fede cristiana e tutti e singoli gli eretici o scismatici* (can. 2314).

Per gli eretici e apostati cfr. n. 114. Scismatico è colui che rifiuta di sottomettersi al R. Pontefice o di comunicare con i membri della Chiesa soggetti al Papa (can. 1325 § 2). Non occorre che entrino

in qualche altra setta o Chiesa nazionale. Se invece costituiscono un corpo separato oppure entrano in altre associazioni separate, quasi sempre sono da annoverarsi fra gli eretici, perché negano qualche verità di fede, p. es., il primato del Romano Pontefice. Non sono scismatici, invece, coloro che semplicemente non ubbidiscono agli ordini del Romano Pontefice.

Se si convertono devono ricevere l'assoluzione dalla censura in foro esterno, la quale può esser data unicamente dall'Ordinario del luogo o da un suo speciale delegato dopo avergli fatto premettere la professione di fede e una formale abiura della setta davanti almeno a due testimoni.

In questo canone 2314 vanno compresi anche coloro che professano la dottrina dei comunisti (Decr. S. Uff. 1° luglio 1949; cfr. n. 115 e n. 792, 2).

2. A pubblicazione avvenuta, *coloro che pubblicano, difendono, oppure scientemente leggono e conservano senza la debita licenza, libri di apostati, eretici e scismatici*, che difendono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, oppure libri *che sono proibiti nominata mente con lettera apostolica* (can. 2318). Cfr. n. 411 ss.

Sotto il termine «libri» vengono comprese anche tutte le pubblicazioni periodiche legate in fascicoli (S. Uff. 13 gennaio 1892). Non vengono invece compresi sotto questo termine quei trattatelli, manoscritti o scritti litografati o poligrafati, così piccoli che non superano le 160 pagine in 8°. Il leggere e il conservare simili pubblicazioni deve esser fatto «con consapevolezza»; perciò la censura non colpisce se non coloro che leggono o conservano simili libri con piena avvertenza.

I libri devono essere proibiti con *lettera apostolica*, cioè mediante uno scritto del S. Padre stesso; perciò, i libri che vengono proibiti soltanto con decreto di una Congregazione Romana, anche se detto decreto porta l'approvazione pontificia, non sono proibiti sotto pena di scomunica. Questi libri nell'Indice sono contrassegnati con una crocetta.

Né *il tipografo*, né *il proto* incorrono nelle scomunica; l'*Editore* vi incorre dopo la pubblicazione del libro. *Difende* un libro colui che ne loda il contenuto e se ne rende paladino, ne evita la distruzione e prende il libro sotto la sua protezione; non si può dire che difende il libro colui che loda soltanto lo stile dell'autore.

3. *Chi, non essendo sacerdote, simula la celebrazione della Messa o ascolta le confessioni* (can. 2322, n. I).

4. *Chi dai decreti del Papa sedente, appella al Concilio Ecumenico*, anche già aperto (can. 2332).

5. *Chi ricorre al potere secolare per impedire lettere o atti di qualsiasi genere della Sede Apostolica o del suo Legato*, oppure chi direttamente o indirettamente *ostacola la loro pubblicazione o esecuzione o intimidisce*, a motivo di detti atti, sia le persone a cui essi si riferiscono, sia altre persone (can. 2333).

6. *Chi emana leggi, disposizioni o decreti contrari alla libertà o ai diritti della Chiesa*, oppure direttamente o indirettamente *ostacola l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica* ricorrendo per questo alla potestà laica (can. 2334).

Le autorità giudiziarie o amministrative che applicano soltanto tali leggi non incorrono nella censura; ma vi incorrono i deputati che votano tali leggi.

7. *Chi osa citare davanti a un tribunale secolare un Cardinale, un legato della S. Sede, un alto funzionario della Curia Romana oppure il proprio Ordinario* (can. 2341).

8. *Chi mette violentemente le mani addosso ad un Cardinale, Legato, Patriarca, Arcivescovo o Vescovo* di altri (can. 2343 § 2 e 3).

9. *Chi usurpa o ritiene per sé o per mezzo di altri beni o diritti spettanti alla Chiesa Romana* (can. 2345).

10. *Chi compila o falsifica atti della S. Sede, oppure con consapevolezza si serve di tali atti falsi o falsificati* (can. 2360).

II. *Chi falsamente denunzia*, per sé o per mezzo di altri, *il confessore presso i Superiori del delitto di sollecitazione* (can. 2363).

Per i particolari sul delitto e l'obbligo della denunzia cfr. n. 572 ss.

12. *Chi prende possesso di una carica, di un beneficio o di una dignità ecclesiastica senza la legittima istituzione o pro visione canonica*, oppure vi si lascia illegittimamente insediare o le detiene. Sono colpiti dalla stessa pena tutti coloro che, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, vi partecipano (S. C. Conc. 29 giugno 1950; AAS., XLII, 1950, p. 601 s.).

13. *Chiunque promuove agitazioni contro le legittime autorità ecclesiastiche o in qualunque modo cerca di distruggerne il potere*; come pure tutti coloro che, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, *partecipano a questi delitti* (S. C. Conc. 29 giugno 1950; AAS., XLII, 1950, p. 601 s.).

14. *Tutti i chierici e religiosi, come pure tutti i membri di Istituti Secolari*, di rito latino, i quali contro la disposizione del can. 142 sia per sé sia per mezzo di altri, *esercitano il commercio* anche monetario, in favore proprio o di altri (S.C. Conc. 22 marzo 1950; AAS., XLII 1950, pp. 330-331).

Per incorrere nella censura è necessario che l'affare monetario sia di una certa entità e che si commetta quasi abitualmente; tali atti sono specialmente: il cambio, il traffico di danaro o di valuta, giuochi o speculazioni di borsa, ecc. I casi più gravi possono venir puniti anche con la *degradazione*; e i superiori colpevoli di non aver impedito simile attività, possono venir deposti dall'ufficio e dichiarati inabili ai medesimi e a qualsiasi altro (cfr. anche n. 420, c).

792. - C) Le scomuniche *simpliciter* riservate alla Sede Apostolica:

Incorre in questa scomunica:

Chi fa commercio con le indulgenze (can. 2327).

Chi si ascrive a sette massoniche o ad associazioni simili che tramano contro la Chiesa e i legittimi poteri civili (can. 2335).

Oltre ai massoni, sono colpiti da questa censura anche gli anarchici ed altre simili sette che obbligano i dirigenti ed i membri all'osservanza del segreto circa la costituzione, lo scopo ed i mezzi dell'associazione. Gli ascritti a tali sette restano anche privati della sepoltura ecclesiastica (can. 1240). Incorrono in questa censura coloro che professano la dottrina del comunismo, materialista ed anticristiano, e anzitutto coloro che la difendono e se ne fanno propagatori, benché a parole dicano di non combattere la Chiesa; coloro invece che *soltanto si iscrivono o appoggiano* il comunismo o le organizzazioni da esso dipendenti (Gioventù Comunista, Unione donne italiane, Associazioni pionieri italiani, ecc.), peccano, ma non per questo vengono considerati apostati, né di conseguenza incorrono in questa censura (cfr. anche n. 115 e n. 791, 1).

3. Chi presume assolvere senza la debita facoltà da una censura riservata *speciali* vel *specialissimo modo* alla Sede Apostolica (can. 2338 § I).

4. Chi presta un qualsiasi *aiuto ad uno scomunicato vitando* nel delitto per causa del quale fu scomunicato; parimenti gli ecclesiastici i quali scientemente e spontaneamente comunicano col medesimo «in divinis» e gli permettono la celebrazione dei divini misteri (can. 2338 § 2).

5. Chi contro le disposizioni del can. 120, osa citare dinanzi al *giudice laico* un *Vescovo* anche titolare, oppure un Abate o un prelato *nullius* ovvero uno dei *superiori supremi* di un Istituto religioso di diritto pontificio (can. 2341).

6. Chi viola la *clausura papale* delle *monache* e *tutti coloro che ne permettono la violazione favorendone l'accesso* (can. 2342, n. 1).

Circa la clausura cfr. n. 430.

7. *Le donne* che violano *la clausura dei Regolari* e coloro che introducono o ammettono nella clausura donne di qualsiasi età (can. 2342, n. 2).

8. *Le monache* che illegittimamente *escono dalla clausura* (can. 2342, n. 3).

9. *Chi usurpa e adopera ad uso proprio i beni ecclesiastici e chi impedisce, a colui che ne ha il diritto, di percepirne i frutti* (can. 2346).

Secondo la sentenza più probabile, incorrono nella censura coloro che *di autorità* e *con forza* occupano tali beni convertendoli in uso proprio oppure impedendo che gli interessati ne possano percepire i frutti. Probabilmente incorrono nella scomunica anche coloro che *comprano i beni ecclesiastici* direttamente dai governi o dalle altre autorità che li usurparono; salvo che questi beni

non facciano parte di altri beni dai quali non si possano separare, purché sia avvenuta o quanto prima si addivenga ad una composizione con l'autorità ecclesiastica.

In forza del can. 2346 non può darsi l'assoluzione da questa censura se non *dopo che è avvenuta la restituzione* o è stato tolto l'impedimento. Il confessore però può assolvere anche se il penitente *seriamente* promette di comporre la cosa al più presto.

10. *Chi si batte in duello* o soltanto *sfida* a duello, oppure *accetta* tale sfida; parimenti chiunque in qualche modo presta la sua opera o favore, oppure vi *assiste come spettatore* di proposito, o *lo permette* o, pur potendolo, *non lo impedisce* (can. 2351 § 1).

Circa il duello e le particolarità per tale censura cfr. n. 211 ss.

II. *I chierici «in sacris», i religiosi e le religiose* dopo il voto solenne di castità, parimenti tutti coloro i quali con qualcuno dei predetti vincoli *presumano attentare il matrimonio anche solo civile* (can. 2388 § I).

12. *Chi si rende reo di simonia* nel conferimento di qualsiasi ufficio, beneficio o dignità ecclesiastica di ogni specie (can. 2392). Cfr. anche n. 161 ss.

13. *Chi sottrae, distrugge, occulta o altera sostanzialmente qualsiasi documento ufficiale appartenente alla Curia Vescovile*, durante la vacanza della sede (can. 2405).

793. - D) *Le scomuniche riservate all'Ordinario*.

I. *Un cattolico il quale contrae matrimonio misto* davanti ad *un ministro del culto acattolico* (can. 2319, n. 1).

2. *Un cattolico che sposa* col patto esplicito o implicito di *educare tutta la prole o parte di essa acattolicamente* (can. 2319, n. 2).

3. *Colui che con consapevolezza presume di far battezzare i propri figli* da un ministro *acattolico* (can. 2319, n. 3).

La frase «con consapevolezza presume» sta ad indicare che qualunque diminuzione di imputabilità (p. es. il timore grave) scusa dall'incorrere nella censura (cfr. n. 701).

4. *I genitori, o coloro che ne tengono le veci*, i quali *scientemente* fanno *educare* o *istruire* i figli in una religione acattolica (can. 2319, n. 4).

Il timore grave, come nel caso precedente, scusa dall'incorrere in questa censura (cfr. n. 778).

5. *Chi confeziona false reliquie* oppure *scientemente* le vende, le distribuisce o le espone alla venerazione pubblica (can. 2326).

6. *Chi percuote un chierico o una persona religiosa* inferiore al Vescovo (can. 2343 § 4).

Per le offese arrecate alle persone di Vescovi, Cardinali, ecc. si incorre nelle scomuniche riservate al Romano Pontefice (cfr. n. 791, 8). Con la parola «percuotere» va intesa ogni ingiuria arrecata con *atti*, quali possono essere gli schiaffi, i pugni, le bastonate, gli spintoni, far mettere in carcere, sputare in faccia, ecc. Le ingiurie soltanto *verbali* non sono colpite dalla censura. Non si incorre nella censura quando si percuote casualmente, o, per legittima difesa, o per eccesso di ira senza perciò badare alla dignità della persona che si percuote, ecc. L'Ordinario al quale è riservata la censura è l'Ordinario del delinquente.

7. *Chi procura un aborto a cui è seguito l'effetto*, non esclusa la madre (can. 2350). Cfr. anche n. 207.

Se uno si pente e confessa il delitto prima che ne segua l'effetto e viene assolto dal peccato non incorre nella censura. Se la madre fu negligente nel curarsi, oppure fu indotta al delitto da grave timore, non incorre nella pena (cfr. n. 700; P.C.C., 30 dicembre 1937; AAS., XXX, 1938, p. 72). Incorrono nella censura anche i cooperatori all'aborto: medici, ostetriche, ecc. Un chierico che si rende reo di questo delitto incorre anche nell'irregolarità (can. 985, n. 4).

8. *L'apostata da un Istituto religioso* (can. 2385).

Nelle religioni clericali esenti la censura è riservata al proprio Superiore maggiore; negli altri Istituti all'Ordinario del luogo.

Apostata è quel religioso professo di voti perpetui, semplici o solenni, il quale illegittimamente esce dalla casa religiosa con l'animo di non più tornarvi oppure, colui che, benché esca legittimamente, non ritorna più, nell'intento di sottrarsi per sempre all'obbedienza religiosa (can. 644 § I).

Una simile intenzione si presume con diritto quando il religioso entro un mese non fa ritorno al convento né ha manifestato al Superiore la volontà di ritornare (can. 644 § 2).

9. *I Professi di voti semplici perpetui che contraggono matrimonio*, anche soltanto civile, *e tutte le persone che sposano con essi* (can. 2388 § 2).

In questa pena incorrono anche le Religiose (cfr. can. 490). Il matrimonio è regolarmente valido, perché il voto semplice di castità non ha forza di renderlo invalido, salvo speciale privilegio (cfr. n. 667). Si incorre nella censura anche quando uno, dimesso dall'Istituto, è ancora legato dal voto.

794. - E) *Le scomuniche non riservate ad alcuno*.

1. *Gli autori o editori i quali senza la dovuta licenza, fanno stampare libri di Sacra Scrittura o commenti o annotazioni ad essa* (can. 2318 § 2). Per la censura di tali libri cfr. n. 408.

2. *Chi osa comandare o costringere a dare sepoltura ecclesiastica ad infedeli ed apostati dalla fede*, ad eretici, scismatici e ad altri scomunicati, interdetti per sentenza condannatoria o dichiaratoria (can. 2339, 1240 § I).

3. *Tutti coloro che alienano beni ecclesiastici* senza il beneplacito apostolico, quando è richiesto dai canoni (can. 2347).

4. *Chi costringe uno ad abbracciare lo stato religioso o ecclesiastico*, oppure ad emettere la professione religiosa anche temporanea (can. 2352).

5. *Chi omette di denunziare entro un mese il sacerdote dal quale fu sollecitato* (can. 2368 § 2).

È necessario che la omissione sia avvenuta con consapevolezza. Non possono essere assolti finché non avranno adempiuto questo dovere o abbiano seriamente promesso di adempierlo (cfr. anche n. 574).

§ 2. – L'INTERDETTO

795. – 1. **Nozione**. L'interdetto è una censura per cui i fedeli pur rimanendo nella comunione della Chiesa, vengono privati di alcuni beni spirituali determinati dal diritto (can. 2268).

Si distingue dalla *scomunica* perché non esclude dalla comunione ecclesiastica, ma dall'uso passivo e talvolta attivo delle cose sacre; si distingue anche dalla *sospensione* perché può esser lanciato anche contro i laici, contro una comunità come persona morale e contro un luogo. L'interdetto, oltre al valore di censura, può aver valore anche di pena vendicativa.

L'interdetto può essere *personale* e *locale* secondo che colpisce immediatamente la persona oppure un luogo (can. 2268 § 2). *L'interdetto locale* non proibisce l'amministrazione dei Sacramenti ai moribondi in forma privata e osservando le relative disposizioni; proibisce però, nel luogo interdetto, la celebrazione di qualunque rito sacro o ufficio divino, eccettuato: a) *la celebrazione di una sola Messa*, la conservazione del SS. Sacramento, l'amministrazione del Battesimo, dell'Eucarestia, della Penitenza, l'assistenza al matrimonio senza la benedizione nuziale, fare i funerali senza alcuna solennità, benedire l'acqua del sacro fonte e gli olii sacri, predicare (can. 2271 § 2); b) nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini e Assunzione è proibito *soltanto* il conferimento dei Sacri Ordini e la solenne benedizione delle nozze (can. 2270 § 2).

L'interdetto personale vieta: a) la celebrazione e l'assistenza ai divini uffici; si può assistere solo alla predicazione della parola di Dio; b) il fare, il ricevere e l'amministrare i Sacramenti ed i Sacramentali; c) il conseguimento di uffici, benefici, dignità, pensioni ecclesiastiche, nonché la promozione agli Ordini Sacri; d) la sepoltura ecclesiastica se è intervenuta la sentenza, salvo che non si siano dati segni di ravvedimento (cfr. can. 2275).

Se l'interdetto è stato lanciato contro *una Comunità*, questa non conserva più i suoi diritti spirituali (can. 2274 § 3).

Coloro che furono causa dell'interdetto, *ipso facto* sono personalmente interdetti (cfr. can. 2338 § 4).

L'interdetto «ab ingressu ecclesiae» proibisce: a) di celebrare e di assistere ai divini uffici *in chiesa*, senza però che sorga il dovere di espellere l'intruso; b) la sepoltura ecclesiastica in *chiesa*, pure senz'obbligo di esumazione (canone 2277).

796. - ***Interdetti latae sententiae.***

1. *Le persone morali che appellano dal Papa al Concilio ecumenico* incorrono nell'interdetto riservato *speciali modo* alla S. Sede (can. 2332).

2. *Coloro che spontaneamente dànno sepoltura ecclesiastica ad infedeli, apostati della fede o ad eretici, scismatici o a scomunicati o interdetti dopo la sentenza condannatoria o dichiaratoria*, contraggono l'interdetto «ab ingressu ecclesiae» riservato all'Ordinario (can. 2339).

3. *Colui che con consapevolezza celebra o fa celebrare* in un luogo interdetto o *ammette a celebrare i divini uffici* vietati da una censura i chierici scomunicati, interdetti o sospesi dopo una sentenza, contrae «ipso jure» l'interdetto «ab ingressu ecclesiae» (can. 2338 § 3).

§ 3. - LA SOSPENSIONE

797. - I. **Nozione**. La sospensione è una censura che priva il chierico dell'ufficio o del beneficio, oppure dell'uno e dell'altro (can.2278 § 1).

La sospensione può essere censura o pena vendicativa (can. 2298, n. 2). Si distingue sia dall'*interdetto* che dalla *scomunica* in quanto può colpire soltanto i chierici perché priva di quei beni che sono propri dei chierici.

Gli effetti della sospensione si possono separare; tuttavia, se non consta altrimenti, nella sospensione inflitta in modo generico vanno compresi tutti gli effetti numerati nel Codice (cfr. can. 2278 ss.), mentre nella sospensione dall'ufficio o dal beneficio si comprendono solamente gli effetti dell'uno o dell'altro (can. 2278 § 2).

La sospensione (come anche l'interdetto) se viene inflitta *come censura* richiede la contumacia e che il delitto non sia completamente passato; come pena vendicativa può essere inflitta anche per un delitto passato. Essa si distingue *dalla deposizione*, per cui un chierico non solo viene sospeso dall'ufficio ma incorre nell'inabilità a qualsiasi ufficio, beneficio o pensione ecclesiastica; si distingue *dalla degradazione* con cui il chierico non solo viene deposto ma viene anche ridotto allo stato laicale.

798. – II. *Effetti della sospensione «ab officio» e «a beneficio»*: a) La sospensione «ab officio» completa proibisce ogni atto della potestà di ordine e di giurisdizione e anche ogni atto amministrativo che riguardi l'ufficio, salva l'amministrazione del proprio beneficio.

b) La sospensione *parziale* può essere:

1) *Dalla giurisdizione*; vieta qualsiasi atto di vera giurisdizione, sia ordinaria che delegata, *in utroque foro;*

2) *A divinis*; vieta ogni atto di potestà di Ordine, ricevuto per Ordinazione o per privilegio;

3) *Ab Ordinibus*; vieta ogni atto della potestà di Ordine e di qualsiasi Ordine;

4) *A sacris Ordinibus*; vieta ogni atto degli Ordini maggiori;

5) *A certo et definito Ordine exercendo*; vieta ogni atto dell'Ordine indicato e il ricevimento di un Ordine superiore;

6) *A certo et definito ministerio* (per es. di ascoltare le confessioni) *vel officio* (per es. della cura d'anime).

Le altre tre forme di sospensione parziale riguardano le ordinazioni ed i pontificali (cfr. can. 2279).

III. *La sospensione* «a beneficio» priva dei frutti del beneficio, permettendo ancora di dimorare nella casa canonica e di amministrare i beni del beneficio, se il decreto di sospensione non stabilisce altrimenti (can. 2280). Se il beneficiato percepisce ugualmente i frutti, nonostante la sospensione, è obbligato anche in coscienza a restituirli alla Chiesa o ai poveri, e in foro esterno può esservi costretto anche con le pene.

799. - IV. **Effetti della sospensione generale**. Colui che è stato *sospeso*, senza alcuna delimitazione, s'intende *sospeso in modo completo*, cioè, sia dall'ufficio che dal beneficio, cumulando in sé gli effetti e *aggravandosi anche della proibizione* di eleggere, nominare, presentare, *di conseguire* dignità, uffici, benefici, pensioni, ecc. nella Chiesa e di essere promosso agli Ordini.

Tutto ciò diventa *illecito* in colui che è stato sospeso, e (eccetto per gli Ordini) anche invalido, dopo una sentenza condannatoria o dichiaratoria (can. 2283 e 2265).

Anche la sospensione, come l'interdetto, può essere emanata *contro una comunità*, la quale con ciò resta privata dell'esercizio dei suoi diritti spirituali. E se sono sospesi anche i membri della comunità, ad essi si applicheranno le norme della sospensione *personale* (can. 2285).

800. - V. **Sospensioni l. s. riservate alla Sede Apostolica**:

I. Il Vescovo che consacra qualcuno Vescovo, i Vescovi assistenti o i sacerdoti che assistono in luogo dei Vescovi, chi riceve la consacrazione senza il mandato apostolico, sono senz'altro sospesi fino a tanto che la Sede Apostolica li abbia dispensati (can. 2370) cfr. S. Uff. 9 aprile 1951 (AAS., XLIII, p. 217).

2. I chierici che scientemente promuovono o sono promossi agli Ordini *per mezzo di simonia*, o amministrano simoniacamente gli altri sacramenti (can. 2371).

3. Chi presume *ricevere gli Ordini Sacri* da uno scomunicato, sospeso o interdetto dopo una sentenza condannatoria o dichiaratoria, oppure da un apostata, eretico o scismatico, è sospeso *a divinis* (can. 2372).

4. I Chierici, i quali senza osservare le norme emanate dalla S. Congr. Concistoriale, emigrano in America o in altri paesi extraeuropei (S. C. Concist., 30 dicembre 1918; AAS., XI, p. 39).

5. Il religioso chierico la cui professione per il dolo da lui commesso è stata dichiarata nulla, se è negli Ordini maggiori, resta senz'altro sospeso finché la Sede Apostolica non disponga altrimenti (can. 2387).

6. Il religioso costituito negli Ordini sacri dimesso dalla religione, resta senz'altro sospeso fino a tanto che abbia ottenuto l'assoluzione dalla Sede Apostolica (canone 671, n. I).

7. Incorrono senz'altro nella sospensione per un anno dalla facoltà di conferire gli Ordini, riservata alla Sede Apostolica:

a) coloro che contro le prescrizioni del can. 955, ordinano un suddito di altri senza le lettere dimissorie dello Ordinario proprio.

b) Coloro che contro le prescrizioni del can. 993, n. 4 e 994, ordinano un proprio suddito il quale dimorò altrove tanto tempo da aver potuto contrarre un impedimento canonico.

c) Coloro che contro le prescrizioni del can. 974, § I, n. 7, promuovono qualcuno agli Ordini maggiori senza il titolo canonico.

d) Coloro che, salvo un legittimo privilegio, promuovono anche con lettere dimissoriali del proprio Superiore, un religioso appartenente a famiglia religiosa esistente fuori del territorio dell'Ordinante, quando non è legittimamente provato che si verifica uno dei casi contemplati dal canone 966 (can. 2373).

8. I Capitoli, i consigli e tutti gli altri cui spetta, che prima dell'esibizione delle lettere di istituzione o conferma ammettono gli eletti, presentati o nominati a un beneficio, ufficio o dignità ecclesiastica nel possesso, o regime o amministrazione di essi, sono senz'altro sospesi, a beneplacito della Sede Apostolica, dal diritto di eleggere, nominare, presentare (can. 2394, n. 3)·

9. Il Chierico che contro il prescritto del can. 120 osa citare dinanzi al giudice laico una persona ecclesiastica inferiore al Vescovo, incorre senz'altro nella sospensione dall'ufficio riservata all'Ordinario (can. 2341; P.C.C., 26 aprile 1948, AAS., XL, p. 301).

10. Il religioso fuggitivo, se è *in sacris*, incorre senz'altro nella sospensione riservata al proprio Superiore maggiore (can. 2386).

801. - **Sospensioni non riservate**:

I. Il sacerdote che, senza la necessaria giurisdizione presume ascoltare le confessioni, è senz'altro *sospeso a divinis* (can. 2366).

2. Il sacerdote che, senza la necessaria facoltà, presume di assolvere dai peccati riservati, resta senz'altro sospeso dall'ascoltare le confessioni (can. 2366).

3. Colui che senza lettere o con false lettere dimissorie, o prima dell'età canonica, o per salto, *maliziosamente* riceve gli Ordini, rimane senz'altro sospeso dall'Ordine ricevuto (can. 2374).

4. Il chierico che presume di rimettere nelle mani dei laici un ufficio, beneficio o dignità ecclesiastica, senz'altro incorre nella sospensione *a divinis* (can. 2400).

5. L'Abbate o il Prelato *nullius* che, contro la disposizione del can. 322 § 2, non riceve la benedizione entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto le lettere apostoliche senza che vi sia stato alcun impedimento, rimane senz'altro sospeso dalla giurisdizione (can. 2402).

6. Il Vicario Capitolare che concede le lettere dimissorie per l'Ordinazione, contro la disposizione del can. 258, § I, n. 3, soggiace senz'altro alla sospensione *a divinis* (can. 2409).

7. I Superiori religiosi che, contro il prescritto dei can. 965-967, presumono di rimettere i loro sudditi ad altro Vescovo per l'Ordinazione, senz'altro restano sospesi *per un mese* dalla celebrazione della Messa (can. 2410).

Articolo III

Le pene vendicative

802. - 1. **Nozione**. Le pene vendicative sono quelle che vengono inflitte direttamente per l'espiazione del delitto, sicché il loro condono non dipende dalla cessazione della contumacia del delinquente (can. 2286).

Tali pene ordinariamente *vengono inflitte per sentenza condannatoria*, tuttavia se il reo, dopo una vita lodevole, avrà commesso il delitto la prima volta, il giudice, nella sua prudenza, potrà sospendere la pena, con la condizione che se nel prossimo triennio il reo avrà commesso o lo stesso delitto od un altro di altro genere, sconterà la pena dovuta per il primo e per il secondo delitto. Tale disposizione, però, non si applica alle pene di degradazione, deposizione, privazione dell'ufficio o del beneficio, come non si applica neppure se vi è l'urgenza di riparare lo scandalo (can. 2288). Per le pene vendicative si dà ricorso *in sospensivo*, salvo che il diritto non stabilisca altrimenti (can. 2287).

Le pene vendicative *cessano con l'espiazione* o *con la dispensa* concessa da colui il quale ha la legittima potestà di dispensare (can. 2289). *Nei casi occulti più urgenti*, se dall'osservanza della pena vendicativa *latae sententiae*, il reo verrebbe a tradire se stesso con conseguente infamia e scandalo, *ogni confessore* può, in foro sacramentale, *sospendere* l'obbligo di osservare la pena,

ingiungendo, però, l'obbligo di *ricorrere* almeno entro il mese in modo analogo a quello esposto per l'assoluzione dalle censure (n. 786). Se in qualche caso straordinario tale ricorso riesce impossibile, il confessore stesso può dispensare alle medesime condizioni in cui può assolvere dalle censure riservate (can. 2290).

803. - II. **Le pene vendicative comuni** sono principalmente le seguenti:

I. *L'interdetto locale e l'interdetto contro la comunità o collegio*, in perpetuo o per un tempo determinato o a beneplacito del Superiore.

2. *L'interdetto dell'ingresso in chiesa* perpetuo o a tempo determinato o a beneplacito del Superiore.

3. *La traslazione penale o la soppressione della sede episcopale o parrocchiale*.

4. *L'infamia di diritto*.

L'infamia è la privazione ossia la diminuzione del buon nome e della stima comune. Se viene stabilita dal diritto per casi da esso diritto contemplati, si ha l'*infamia juris*; se invece, a giudizio dell'Ordinario, si perde la buona fama o stima per un delitto o per condotta cattiva, si contrae l'*infamia facti*.

Gli effetti dell'infamia di diritto sono: l'irregolarità, l'inabilità ad ottenere benefici e dignità ecclesiastiche, a compiere atti legittimi ecclesiastici, all'esercizio del diritto o di un ufficio ecclesiastico, e il reo deve essere espulso dall'esercitare il ministero nelle sacre funzioni.

Gli effetti dell'infamia di fatto sono: l'allontanamento dell'infame dal ricevere gli Ordini, le dignità, i benefici, gli uffici ecclesiastici, dall'esercizio del sacro ministero e dagli atti legittimi ecclesiastici (can. 2294).

L'infamia cessa con la dispensa, se si tratta di *infamia juris*, col ricupero della stima e con l'emendazione da giudicarsi dall'Ordinario, se si tratta di *infamia facti* (can. 2295).

5. *La privazione della sepoltura ecclesiastica*.

La sepoltura ecclesiastica, che spetta non solo ai battezzati, ma anche ai catecumeni che senza loro colpa muoiono senza battesimo, consiste nella traslazione del cadavere alla chiesa per la celebrazione delle esequie e nella sua deposizione nel luogo legittimamente destinato alla sepoltura dei fedeli (can. 1204, 1239).

I non battezzati non possono avere la sepoltura ecclesiastica (can. 1239).

Nella Chiesa cattolica i corpi dei fedeli devono essere seppelliti; *la cremazione* è riprovata (can. 1203 § I). Non solo è riprovata la cremazione dei cadaveri, ma neppure è lecito dare ordine che il proprio cadavere sia cremato, oppure far parte di quelle società i cui membri si impegnano a far cremare il proprio corpo e quello delle persone di cui possono disporre. Non si può assolvere una persona che ha disposto la cremazione del proprio corpo se non vuole revocare l'ordine, né a questa persona si può dare la sepoltura ecclesiastica (cfr. S. Uff. 1886 e can. 1203, 1240 § I, n. 5, 2339).

6. *La privazione dei sacramentali*.

7. *La privazione o la sospensione* temporanea *della pensione pagata dalla Chiesa* o coi beni della Chiesa o di altro diritto o privilegio ecclesiastico.

8. *La rimozione dall'esercizio degli atti legittimi ecclesiastici*.

9. *L'inabilità a conseguire favori ecclesiastici, o Uffici nella Chiesa* che non richiedono lo stato ecclesiastico, o a conseguire gradi accademici conferibili per autorità ecclesiastica.

10. *La privazione o sospensione temporanea dell'ufficio, della facoltà o della grazia già ottenuta*.

II. *La privazione del diritto di precedenza o della voce attiva e passiva o del diritto di portare titoli onorifici*, vesti o insegne eventualmente concesse dalla Chiesa.

12. *La multa pecuniaria* (can. 2291).

804. - III. **Le pene vendicative proprie dei chierici**, sono:

1. *La proibizione di esercitare il sacro ministero* fuori di una determinata chiesa.

2. *La sospensione in perpetuo* o per un tempo determinato o a beneplacito del Superiore.

3. *Il trasferimento penale* da un ufficio o da un beneficio ottenuto ad altro inferiore.

4. *La privazione di qualche diritto* annesso al beneficio o ufficio.

5. *L'inabilità a tutte o ad alcune dignità*, uffici, benefici, o ad altri incarichi propri dei chierici.

6. *La privazione penale del beneficio o ufficio* con o senza pensione.

7. *La proibizione di abitare in determinato luogo o territorio*.

8. *L'obbligo di dimorare in determinato luogo o territorio*.

9. *La privazione temporanea dell'abito ecclesiastico*.

10. *La deposizione*.

Questa pena comporta sia la sospensione dall'ufficio e l'inabilità a qualsiasi ufficio, dignità, beneficio, pensione, incarico nella Chiesa, sia la privazione dei benefici, uffici o pensioni già conseguiti, benché a titolo di essi sia stato ordinato, pur restando fermi gli obblighi derivanti

dall'Ordine sacro ricevuto e i privilegi comuni ai chierici. In questo caso l'Ordinario a titolo di carità provveda nel miglior modo possibile, affinché colui che è stato punito con questa pena non sia costretto ad andare a mendicare per vivere, con disdoro dello stato clericale (can. 2303 § 1 e 2).

11. *La privazione perpetua dell'abito ecclesiastico*.

Questa privazione comporta la cessazione dei privilegi dei chierici e il prescritto del § 2 del can. 2303 in cui si stabilisce che l'Ordinario deve, per carità, provvedere al chierico in caso di indigenza (cfr. can. 2304).

12. *La degradazione*.

Questa pena contiene in sé la deposizione, la privazione perpetua dell'abito ecclesiastico e la riduzione del chierico allo stato laicale (can. 2305 § I). Rimane però l'obbligo del celibato (can. 135 e 215 § 2).

APPENDICE I

FORMULARI

1. **Modo di ricorrere alla Sacra Penitenzieria Apostolica**.

Il ricorso alla Sacra Penitenzieria Apostolica può essere fatto direttamente dalla persona interessata o, per suo espresso incarico, dal confessore (cfr. can. 2252, 2254, 2290). È più pratico ricorrere per mezzo del confessore.

Il caso va esposto senza nomi o con nomi fittizi (Tizio, Caio, ecc.), in forma breve, ma con tutte quelle circostanze necessarie o utili, per un più esatto giudizio sul caso stesso. Può essere scritta in latino o in lingua patria; è meglio però in latino, purché non ne scapiti la chiarezza e la precisione. Non si ometta il luogo e la data, e in calce alla lettera si riporti l'indirizzo per la risposta. La lettera venga indirizzata: *All'Eminentissimo Cardinale Penitenziere Maggiore (oppure: Alla sacra Penitenzieria Apostolica) Città del Vaticano, o a Roma, Via della Conciliazione*, 34.

A Sua Eminenza Rev.ma

Il Cardinale Penitenziere Maggiore

Palazzo del S. Ufficio

CITTÀ DEL VATICANO

Eminentissime Princeps,

Titius sacerdos contraxit censuram Summo Pontifici specialissimo modo reservatam absolvendo complicem (fingendo absolvere complicem) idque (tertia) vice. Quum sine absolutione dimitti non posset, absolutionem recepit; nunc vero per me infrascriptum Confessarium ad S. Sedem Recurrit, ut mandata recipiat quae Eminentia Vestra (in forma grati osa) praescribere dignetur (Titius ante absolutionem obtentam Missam celebrare perrexit. Officium quo fungitur sin e gravi incommodo dimmittere nequit).

Sacram purpuram reverenter deosculans, summa qua par est devotione permaneo.

Eminentiae Vestrae humillimus servus

N. N.

La risposta della S. Penitenzieria viene chiusa in due buste. La busta interna è così indirizzata: «Discreto viro confessario ex approbatis ab Ordinario loci». Questa busta deve essere consegnata chiusa al penitente, il quale darà la facoltà di aprirla al confessore che ha ricorso oppure a qualunque altro confessore, designandolo così esecutore del rescritto. Il rescritto deve essere distrutto «statim», subito. Il penitente assolto, deve adempiere le ingiunzioni contenute nel re scritto della S. Penitenzieria.

2. **Modo di ricorrere per qualsiasi censura riservata alla Santa Sede**.

A Sua Eminenza Rev.ma

Il Cardinale Penitenziere Maggiore

Palazzo del S. Ufficio

CITTÀ DEL VATICANO

Eminentissime Princeps,

Titius censuram Summo Pontifici contraxit speciali modo (vel simpliciter) reservatam propter (haeresim vel aliud delictum patratum). Cum sine absolutione dimitti non posset, quia valde durum fuisset poenitenti sine absolutione permanere, per me, confessarium, absolutionem recepit vi canonis 2254. Nunc vero per me infrascriptum confessarium ad S. Sedem recurrit ad recipienda mandata, quae Eminentia Vestra praescribere dignetur.

Sacram purpuram reverenter deosculans, summa qua ar est devotione permaneo.

Eminentiae vestrae humillimus servus

Sac. Joan. De Luca

Romae, Via Giulia, 418.

3. **Per la dispensa da un impedimento matrimoniale occulto.**

Eminentissime Princeps,

Marius N. aetatis 27 annorum et Joanna N. aetatis 30 annorum, matrimonium inter se contrahere cupiunt, sed secundo et tertio gradu consanguinitatis lineae transversae sibi coniuncti sunto Cum autem oratrix aetatem agens triginta annorum, hactenus virum paris conditionis, cui nubere possit, non invenerit, dictus vero consanguineus orator eatp uxorem ducere cupiat, humiliter supplicant ut dispensationis gratia sibi concedatur.

Sacram purpuram reverenter deosculans me profiteor humillimus servus

Sac. Bernardus Folletti

Pisa (Via Roma, 10), 27 marzo 1951.

APPENDICE II

NORME E FACOLTÀ PER I CAPPELLANI DELLE NAVI E PER I DIRETTORI DEI CAPPELLANI

1. Sono legittimamente assunti all'ufficio di Cappellano dei naviganti o di Direttore dei Cappellani quei sacerdoti che sono stati approvati e nominati mediante un rescritto della S. C. Concistoriale, secondo le norme date dalla Costituzione Apostolica *Exsul Familia* (Tit. II, art. 5).

2. Il Delegato per l'emigrazione il quale è presidente dei Cappellani dei naviganti sia secolari che regolari nonché dei rispettivi Direttori, ha il compito di vigilare e di dirigerli, di mandarli alla nave, e mediante il Direttore di aiutarli.

3. I Sacerdoti Cappellani delle navi e i rispettivi Direttori devono osservare tutte quelle cose che dalla predetta Costituzione (*Exsul Familia*) vengono prescritte ai Cappellani delle navi e ai Direttori.

4. Affinché si possa custodire la SS. Eucarestia nella Cappella della nave legittimamente eretta, è necessario un indulto apostolico da richiedersi alla S. C. Concistoriale. Tale indulto deve essere domandato dal Direttore dei Cappellani delle navi, aggiungendo circa l'osservanza delle leggi liturgiche la testimonianza dell'Ordinario del luogo a cui spetta erigere e benedire l'oratorio sulla nave.

5. Per la celebrazione della Messa e per la recita dell'Ufficio divino durante il viaggio per mare, i Sacerdoti possono servirsi del calendario della Chiesa universale.

6. Nel Canone della Messa, durante la navigazione, basta nominare solo il Papa, tacendo il nome di qualunque Vescovo.

7. Circa i libri dei battesimi, delle Cresime e dei morti e circa l'esemplare autentico da trasmettersi alla Curia, la S. C. Concistoriale stabilisce:

1° Che venga trasmesso alla Curia della diocesi in cui ha sede l'Ufficio del Direttore dei Cappellani l'esemplare autentico dei libri dei battesimi, delle Cresime e dei morti redatto dai Cappellani delle navi.

2° È compito esclusivo del Direttore trasmettere tali esemplari alla Curia.

3° Che il Direttore mandi all'inizio di ogni nuovo anno una relazione alla S. C. Concistoriale e all'Ordinario della suddetta diocesi circa i Cappellani confermati e circa il loro modo di comportarsi in qualità di ministri straordinari.

4° Che renda edotto anche il parroco del domicilio di coloro che vengono annotati nei suddetti libri, circa l'osservanza delle norme rispettive date dai sacri canoni.

5° Che il Direttore dei Cappellani abbia il suo sigillo ed il suo archivio in cui devono essere custoditi i suddetti libri insieme con le lettere e i documenti dalla S. C. Concistoriale e dei Vescovi.

6° Che appartiene solo al Direttore il dare le lettere testimoniali agli interessati.

II

8. I Cappellani dei naviganti ed i loro Direttori, durante il loro ministero, godono delle seguenti facoltà:

1° La facoltà di amministrare il Sacramento della Cresima a norma del Decreto della S. C. dei Sacramenti *Spiritus Sancti munera* (AAS., XXXVIII, p. 349 ss.) a tutti i fedeli che si trovano sulla nave e che per grave malattia si trovano in pericolo di morte.

2° La facoltà di amministrare il Sacramento della Cresima durante la navigazione a qualsiasi fanciullo o adulto, specialmente se ha fatto la prima Comunione sulla nave; purché non vi sia alcun Vescovo che sia in comunione con la Sede Apostolica, e si preveda che difficilmente l'emigrante nella regione di immigrazione potrà riceverla sia per l'età, sia per l'ignoranza della lingua, sia per altre circostanze, osservando però quanto è da osservarsi e specialmente, in rapporto al rito, osservata l'Istruzione per il semplice sacerdote che amministra la Cresima per delegazione della Sede Apostolica che è in appendice al Rituale Romano.

3° Il privilegio dell'altare portatile purché la Messa debba celebrarsi per comodità dei fedeli naviganti, e usando tutte le cautele prescritte dalla Costituzione *Exsul Familia* specialmente nel Titolo secondo, art. 28.

4° La facoltà di celebrare la Messa anche sulle navi che non hanno la cappella legittimamente eretta, nella notte di Natale, purché alla Messa si premetta almeno una mezz'ora di preghiera e l'inizio della Messa non sia prima di mezz'ora dopo la mezzanotte, rimosso ogni pericolo di irriverenza e osservando quanto è da osservarsi.

5° La facoltà di celebrare la Messa anche sulle navi prive della Cappella legittimamente eretta, durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio di ogni anno, con facoltà di iniziare la Messa a mezzanotte, purché le preghiere durino per lo spazio di circa due ore compresa la celebrazione della Messa, allontanato ogni pericolo di irriverenza osservando tutte le altre cose da osservarsi.

6° Il privilegio di celebrare una Messa il giovedì santo. 7° La facoltà di binare o trinare nei giorni di domenica e nelle feste di precetto anche soppresse, per comodità dei fedeli naviganti, ogni qual volta lo richiede la necessità di provvedere al loro bene spirituale con la celebrazione della Messa.

8° Circa la celebrazione pomeridiana bisogna attenersi a quanto è stato stabilito dal Decreto del S. Ufficio del 31 maggio 1953 (AAS., XLV, p. 426).

9° La facoltà di assolvere, durante la navigazione, qualsiasi penitente dalla censura nella quale a norma del can. 2350 § I del C. I. C. incorrono coloro che procurano l'aborto, osservando quanto secondo il diritto è da osservarsi.

10° La facoltà di assolvere, durante la navigazione, dalle censure e dalle pene incorse da coloro che propagano l'eresia, l'apostasia e lo scisma, eccettuati gli eretici che di proposito disseminano eresie tra i fedeli, sia che vengano ascoltate, sia che non vengano ascoltate da alcuno e di ricevere la loro abiura, fatta in forma giuridica, osservando quanto secondo il diritto è da osservarsi e attenendosi a tutte quelle cose che suole imporre la S. Penitenzieria, e nei casi in cui a norma del can. 2341 § 2 del C.I.C. lo stesso Ordinario potrebbe assolvere.

11° La facoltà di benedire gli indumenti sacerdotali, i purificatoi e le tovaglie dell'altare, i corporali, le pissidi e tutte quelle altre cose che servono al culto divino.

12° La facoltà di benedire, con i riti prescritti dalla Chiesa, con tutte le indulgenze che la Chiesa è solita concedere, i rosari, le croci, le piccole statue e le medaglie; di annettere inoltre alle corone le indulgenze dette di S. Brigida e dei pp. Crocigeri.

III.

9. Ai marittimi è lecito soddisfare al precetto pasquale in ogni tempo dell'anno.

10. I fedeli naviganti, purché confessati e comunicati, possono acquistare il perdono di Assisi, *toties quoties*, visitando l'oratorio legittimamente eretto nella nave, ove per indulto apostolico si conserva la SS. Eucarestia, e recitando in ogni visita sei volte il *Pater, Ave e Gloria* secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

11. I medesimi fedeli, nelle stesse condizioni possono lucrare l'indulgenza *toties quoties* applicabile per i defunti nel giorno 2 novembre, visitando il predetto oratorio e recitando, in ogni visita, sei volte il *Pater, Ave e Gloria* secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

Roma, dalla S. Congregazione Concistoriale, 19 marzo 1954

+FR. A. 1. PIAZZA

Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto

Segretario

GIUSEPPE FERRETTO, *Assessore*

Note

1 Bibl.: SERTILLANGES A. D., *Les sources de la croyance en Dieu*, Paris, 1928; BERTOLA G., *La morale materialista di Trotzsky*, in Civitas, n. 4 (1952), 21 ss.; LOMBARDI R., *La dottrina marxista*, Roma, 1947; KANIA L., *Il bolscevismo e la religione*, Roma, 1945; ANGRISANI G., *Comunismo e giustizia sociale cristiana*, Torino-Roma, Marietti, 1949; La filosofia del Comunismo, Atti della Settimana di Studio indetta dalla Pont. Accademia di S. Tommaso nell'aprile 1949.

2 Bibl.: ZACCHI A., *Filosofia della religione*, P. I: Dio, II: *La negazione*, Roma, 1925; ZAMBONI G., *Il valore scientifico del positivismo di R. Ardigò e della sua conversione*, Verona, 1921.

3 Bibl.: TILGHER A., *Filosofi e moralisti del Novecento*, Roma, 1932; Guzzo A., *Idealismo e cristianesimo*, Napoli, 1936-1942, 2 vol.; FABRO C., *Idealismo in E. C.*, VI, col. 1562-69 con abbondante bibliogr.

4 Bibl.: FABRO C., *Introduzione all'esistenzialismo*, Milano, 1943; LOMBARDI R., *Il clima dell'esistenzialismo*, in «Civiltà Cattolica» 1944; KUIPER V. M., *Aspetti dell'esistenzialismo*, in «Acta Pont. Acad. Rom. S. Tomae Aq. » vol. IX, 1944, pp. 99-123.

5 Bibl.: JANVIER E., *Esposizione della Morale cattolica*. I. *La beatitudine* (trad. it.) Parigi 1908, 5-93; STEFANINI L., *Il problema morale nello stoicismo e nel cristianesimo*, Torino 1926, pp. 386-411; RICHARD P., *Fin dernière*, in D.T.C.; De BROGLIE, *De fine ultimo humanae vitae*, Paris, 1948.

6 Bibl.: FRINS V., *De actibus humanis*, 3 val. 2 ed. Friburgo in Br. 1897; LEPIDI A., *L'attività volontaria dell'uomo*, Roma 1891; BUCCERONI G., *Commentarii de actibus humanis*, 3 Ed. Roma 1906; HURT-P. ABELLÀN M., *De Principiis*, Roma, 1948; LANZA A., in E.C., vedi Atto umano.

7 Bibl.: BLESS H., *Manuale di Psichiatria Pastorale,* Marietti, 1950; PENDE N., *La scienza moderna della persona umana*, Milano, 1947; GEMELLI A., *La psicopatologia nei suoi rapporti con la teologia Morale*, in Scuola Catt. (1909); GOZZANO M., *Trattato delle malattie nervose*, Milano, 194.6; URBAN H., *Missioni e psichiatria*, in Atti del IV Congresso interno dei medici cattolici, Roma 1949, 364-366; L. SCREMIN, *Dizionario di Morale Professionale per i medici*, Roma, 1954; GEMELLI A., *De scrupulis,* Florentiae, 1913; ANTONELLI J., *Medicina*

pastoralis, Roma, 1932; TEDESCHI G., DE NINNO G., PALAZZINI P., *Epilessia*, in E.C., V., 442-445; BONNAR A., *Il medico cattolico* (trad. it.), Edizioni Paoline, 1953.

8 BOSCHI A., *Etica delta situazione*, in *Perfice munus*, 1959, pp. 152-163; PEREGO A., S. I., *L'Etica della situazione*, Roma, 1958.

9 GILLET M., *L'éducation de la conscience*, Bruges 1910, versione ital., Roma 1918; P. MARTINETTI, *La coscienza morale*, Milano 1932; G. VIOLARDO, *Coscienza*, in EC, IV, coll. 676-682; O. LOTTIN, *Principes de morale*, Louvain 1947, pp. 145-159; 201-240; G. LECLERCQ, *La conscience clu chrétien*, Paris 1947.

10 GEMELLI A., *De scrupolis, Florentiae* 1913; TURCO-NATALI, *Il trattamento morale dello scrupolo*, Torino 1919-1920; BLESS H., *Manuale di Psichiatria Pastorale*, Torino 1950, pp. 160-178; BONNAR A., *Il Medico cattolico*, Alba 1953, pp. 261-275.

11 Bibl.: DAMEN C., *Péché*, in D.T.C., VII, 140-275; DE BROGLIE, *Malice intrinsèque du Péché*, in: *Recherches de science religieuse*, 24 (1934), 309-343; 578-605; 25 (135) 544 ss.; FULTON J. SHEEN, *La pace dell'anima*, Napoli, 1952, 99 ss.

12 Bibl.: IANKÉLÉVITCH V., *Traitè des vertus*, Paris 1949; VIGHETTI O., *Origine e connessione delle virtù cardinali secondo S. Bonaventura*, Roma 1947; LUMBERAS L. P., *De habitibus et virtutibus in communi*, Romae 1950; MICHEL A., *Vertu*, in DThC, XV, 2739-2799; POMPEI A., *Virtù*, in EC, XII, 1460-1470; Rojo MARIN A., *Teologia della perfezione cristiana*, 2ª Ed., Roma 1960, pp. 111 ss.

13 Bibl.: SPIAZZI R., *La fede nella vita del laico*, in Tabor 7 (1953) pp. 317-335; RINALDI C., *Il problema della fede*, Milano, 1950; PRETE B., *La fede*, Alba, 1953; ODDONE A., *L'indifferentismo religioso*, in Civiltà Cattolica 102 (1951) II, 519-530; FINI L., *Professione di fede*, in EC., X, 90-91; LOMBARDI R., *La salvezza di chi non ha fede*, Roma, 1945; PARENTE P., *La possibilità dell'atto di fede negli infedeli*, in *Euntes Docete*, 3 (1950) 161-180; ZANNONI C., *Eresia*, in EC., V. 487-493.

14 Bibl.: BERDIAEFF N., *Le christianisme et la lutte des classes*, Parigi, 1932; VITO F., *Comunismo e Cattolicesimo*, Milano 1944; LATTANZI U., *Marxismo e cristianesimo*, Roma 1945; LOMBARDI R., *Dottrina Marxista*, Roma, 1947; BERDIAEFF N.; *Il problema del comunismo*, Brescia, 1945; Id. *Le fonti e lo spirito del comunismo russo*, Milano, 1945; cfr. ancora circa i rapporti tra il comunismo e

il cattolicesimo i documenti della Chiesa, tra cui le Encicliche Sociali: «*Rerum novarum*, di Leone XIII, «*Quadragesimo anno* e *Divini Redemptoris*, di Pio XI e i *Radiomessaggi natalizi* di Pio XII in: GIORDANI 1, *Le Encicliche sociali da Pio IX a Pio XII*, Roma, Editr. Studium, 1946; GUNDLACH G., *Sguardi cattolici su questioni marxiste*, Roma,. 1945; ARRIGHINI P., *Cattolicismo e Comunismo*, Torino, 1946; BRUCCULERI, *Il comunismo*, Roma, 1944; ANGRISANI G., *Comunismo e Giustizia sociale cristiana*, Torino, 1949.

15 Bibl.: PALAZZINI P., *Speranza*, in E.C., XI, 111O-1113; CATHERIN V., *La morale Cattolica*, 351 ss.

16 Bibl.: CORTI G., *La Carità*, in E.C., III, 803-810; GIORDANI L, *Il messaggio sociale del Cristianesimo*, Roma 1960; VITO F., *La riforma sociale secondo la dottrina cattolica*, Milano, 1945; Autori vari, *La Carità* (Settimane Sociali d'Italia, XVII sessione, Milano 1934; MICHEL A., *La question sociale et les principes théologiques. Justice légale et Charité*, Parigi 1922.

17 Bibl.: MANGENOT E. - DUBLANCHY E., *Décalogue*, in D.T.C., IV, coll. 161-76; SPADAFORA F., *Decalogo*, in E.C., IV, 1261-63.

18 E. AMANN, *Religion* (vertu de) in DThC*,* XIII*,* 2306-2311*;* DIGNANT-WILLELMS, *Tractatus de virtute Religionis,* Brugis, 1940; E. JANVIER, *La justice envers Dieu*, Paris, 1908; G. MAUSBACH, *Teologia Mor*ale, II, Alba, 1957, pp. 215 ss.; B. HARING, *La Legge di Cristo*, II *Morale speciale*, Brescia, 1958, pp. 85-150.

19 PALMES F., *Metapsichica e Spiritismo*, Roma, 1952; VVIESINGER L., *I fenomeni occulti*, Vicenza, 1956, con bibliogr.

20 BURZIO R. e ROSSINO G., *Una discussione sul lavoro festivo*, in La Rivista del Clero Italiano, 33 (1954) pp. 141-145; CARLI L. M., *Il Riposo festivo*, in Studi Cattolici, II (1958) n. 6, pp. 3-8; PALAZZINI P., *Santificazione delle feste*, in *Diz. di Teol. Morale*, pp. 1283-1286; BABBINI L., O.F.M., *Natura delle opere proibite in giorno festivo*, in Palestra del Clero, 39° (1960) pp. 318-322; SQUILLACI D., *Astensione dalle opere servili*, in *Palestra del Clero*, 39° (1960) pp. 572-575; LANZA A., - PALAZZINI P., *Principi di Teologia Morale*, II, Le Virtù, Roma, 1954, pp. 88-90.

21 Bibl.: *Atti e discorsi di Pio XII,* Ediz. Paoline, XVIII volumi; DEL MAZZA V., *La famiglia nel pensiero di Pio XII*, Alba 1952, FELISI V., *I principi sociali della Chiesa*, Editr. Ancora 1945; SISINIO DA ROMALLO, *Pietà*, in E.C., IX, 1388-1389); *La famiglia cristiana* (Sett. Soc. d'Italia XIII sess. 1926), Milano 1931.

22 LEONE XIII, *Immortale Dei*, 1° nov. 1885; Pio XI, *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937; PIO XII, *Summi Pontificatus*, 20 ott. 1939; CATHREIN V., *Filosofia Morale*, trad. it. Firenze, 1929; GUENECHEA, *Principia Juris politici*, Roma, 1938; BRUCCULERI A., *Stato e individuo*, Roma, 1938; GONELLA G., *Principi di ordine sociale*, Roma, 1944; DEL VECCHIO G., *Lo Stato*, Roma, 1953.

23 Bibl.: BAYET A., *Le suicide et la morale*, Paris 1922; ODDONE A., *Il rispetto alla vita*, in Civiltà Cattolica, 97 (1947) III, 289-299.

24 ARRIGHINI A., *Non uccidere*, Padova 1946; BENDER L., *Occisio directa et indirecta*, in *Angelicum*, 28 (1951) 224-53; Id. *Jus in vita*, ib. 30 (1933) 50-62.

25 Circa l'aborto cfr. oltre a tutti i Manuali di Teologia Morale, in particolare: ANTONELLI I., *Medicina Pastoralis*, II, Roma 1952, pp. 55-67; BONNAR A., *Il Medico Cattolico,* Ed. Paoline, Alba 1953, pp. 117-130; SCREMIN, *Dizionario di Morale professionale per i medici*, Roma 1944, pp. 7-39, 133-138, 199-200, 293-299. E.C., vedi: *Aborto*; Pio XII, *Alloc. Pontif*. «Alle ostetriche» del 29 ottobre 1951, e «Fronte della famiglia» del 29 novembre 1951; DI FRANCESCO S., *Il diritto alla nascita*, Studium, 1952.

26 FREDERICK W. GOODRICH, Ir., *Il parto naturale indolore*, Richter, Napoli 1956.

27 SALVIOLI G., *Il concetto di guerra giusta negli scrittori anteriori a Grozio*, Napoli 1918; STURZO L., *La communauté internationale et le droit de guerre*, Paris, I931; MESSINEO A., *Guerra*, in E. C., VI, 1230 ss.; cfr. Pio XII, Enc. *Summi Pontificatus*, e *Messaggi Natalizi*, presso I. GIORDANI, *Encicl. Sociali*, pp. 620, 711 ss.; SCREMIN L., *Dizionario di morale professionale, per i medici*, vedi: *Guerra*, pp. 256 ss.

28 Bibl.: VERMEERSCH A., *De Castitate*, Roma 1933; TANQUEREY A., *Compendio di Teologia Ascetica e Mistica*, vers. ital. Roma, 1927, n. 1100 ss.; FORSTER F. W., *Alle soglie della maggiore età*, Torino, 1909; TIHÀMER, T., *Giovinezza pura*, verso ital. Venezia, 1928; GUARNERO L., *L'età difficile*, Torino, 1948; LEPORE M., *La purezza, forza del corpo*, Torino, 1938; PAGANUZZI E., *Purezza e pubertà*, Brescia, 1943; GEMELLI A., *Non moechaberis*, Milano, 1923; SCREMIN L., *Il vizio solitario*, Milano, 1946; id. *La continenza sessuale giovanile e l'igiene*, Torino, 1944; HOORNAERT, *Ai giovani che hanno vent'anni*, vers. ital. Torino, 1928; Pio XII, Enc. «Sacra Virginitas», 25 marzo 1954.

29 SCREMIN, *La questione delle case chiuse*, Studium, 1952

30 Bibl:: BRUCCULERI A., *Le dottrine sociali del cattolicesimo* (12 opuscoli) ed. Civiltà Cattolica, Roma; CARNELUTTI F., *Teoria generale del Diritto*, Roma, 1940; FALLON V., *Principi di Economia Sociale*, trad. ital., Torino, 1946; FELISI V., *I principi sociali della Chiesa,* Editrice Ancora, 1945; TURCO N., *La questione Sociale*, Milano, 1946; GIORDANI I., *Le Encicliche sociali da Pio IX a Pio XII,* Roma, editr. Studium, l V Ed. 1956; VERMEERSCH A., *Quaestiones de justitia*, Brugis, 1904.

31 Bibl.: DE CRESCENZIO, *Accessione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*; CAPORALI D., *Accessione*, in *Dizionario di Diritto privato*; E. T., *Accessione*, in Enc. Ital., vol. I, pag. 210; PALAZZINI P., *Accessione*, in E.C., vol. I, coll. 185-187.

32 Bibl.: GISMONDI P., *La prescrizione estintiva nel Diritto Canonico*, Roma, 1940; CHERCHI A., *L'oggetto dell'usucapione nel nuovo codice civile*, in Riv. di Dir. Civ. 33 (1941) 440-454, 469-470; LAPRAT R., *Prescription*, in D.T.C., XIII, 123-126; CROPALLO E., *Contributo alla teoria generale della prescrizione*, Milano, 1944; SCAVO LOMBARDO L., *Il concetto di buona fede nel diritto canonico*, Roma, 1944.

33 Bibl.: SCARLATTA FAZIO M., *La successione codicillare*, in «Perfice Munus», 17 (1942),408-409; GENNARO A., *De successione haereditaria*, ib., 378 ss.; LUCCHI. G., *Successione*, Milano, 1939; GALLARINI A., *Norme speciali per la successione e donazione nella nuova legge (enti ecclesiastici)*, in Palestra del Clero, 221 (1943), 10-11; ZUCCHELLI F., *Il diritto ereditario* secondo il nuovo codice, in «Perfice Munus», 18 (1943), 46-49; PALAZZINI G., *Successione ereditaria*, in E.C., XI, 1472-1478; CICU A., *Testamento*, Milano, 1951; BORGHESE S., *Il testamento e le successioni nella legge e nella pratica*, Milano, 1953.

34 Bibl.: MESSINEO F., *Teoria generale del contratto*, 2 ed. Milano, 1948; CERIANI GR., *Contratto*, in E. C., IV, 463-466; MARELLI L., *Istituzioni di Diritto Civile*, Milano, 1942.

35 Bibl.: SANTORO-PASSARELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1948; PERGOLESI F., *Orientamenti sociali delle costituzioni contemporanee*, Firenze, 1946; PAVAN P., *Libertà di lavoro e diritto al lavoro*, in Atti della XX Settimana sociale di Venezia, Roma 1954; GIORDANI I., *Le Encicliche sociali da Pio IX a Pio XII*, Roma, 1947; Codice Sociale, Ed. «La Civiltà Cattolica», 1944; CIVARDI L., *Cristianesimo e vita sociale*, Roma, Ave, 1942; ZUPI S., *Schema di un Codice Cristiano del lavoro*, Edizioni Paoline, 1951.

36 Bibl.: CIPROTTI P., *Assicurazione*, in E.C., II, 163-164; VANNUTELLI c., *Assicurazioni sociali*, in E.C., II, 164-67.

37 Istituti secolari di diritto Pontificio sono:

I. *La Società Sacerdotale della S. Croce* (Opus Dei) fondata il 2 ottobre 1928, la quale ha lo scopo di diffondere fra tutte le classi della Società civile, e specialmente fra gli intellettuali, la vita di perfezione evangelica.

2. *La Compagnia di S. Paolo*, fondata nel 1920 con lo scopo di svolgere un apostolato sociale e di perfezione.

3. *I Sacerdoti operai del S. Cuore di Gesù*, fondati nel 1883 con lo scopo della formazione degli aspiranti al sacerdozio.

4. *Società del Cuore di Gesù*, fondata nel 1791, restaurata nel 1918 con lo scopo di far praticare la perfezione evangelica.

38 Bibl.: CIVARDI, *Manuale di A. C.* II.a Ed., Roma, 1947; NOSENGO G., *L'apostolato dei laici*, Roma, 1947; CAVAGNA A., *Collaborazione Apostolica*, Milano, 1932; DALLA TORRE A., *I Cattolici e la vita pubblica italiana*, Città del Vaticano, I944; DE GASPERI A., *Uomini e tempi che preparano la* «*Rerum Novarum* », Milano, 1946; cfr. la collezione del Bollettino dell'A.C.I. de l'*Assistente Ecclesiastico*.

39 Cfr. *Discorso di Pio X II ai partecipanti all'VIII Assemblea dell'Associazione medica mondiale*, del 30 settembre 1954; *Allocuz. di Pio XII al Primo Congr. Intern. d'Istopatologia del sistema nervoso*, 14 settembre 1952; *Alloc. ai membri del XVI Congresso Intern. di medicina militare*, 19 ottobre 1953.

40 Bibl.: ZERBA C., *Adnotationes ad decret.* «*Spiritus Sancti munera*» d. 14 sept. 1946 in Apollinaris, 19 (1946), pp. 227-45; id., *De Confirmatione administranda iis qui ex gravi morbo in mortis periculo sunt constituti*, Città del Vaticano, 1946; CAPPELLO F. M.; *Adnotationes ad decretum de Confirmatione in Periodica de re morali*, canonica, liturgica, 35 (1946) pp. 380-89.

41 Bibl.: MONSABRÉ G. M., *Esposizione del Domma cattolico*, cfr. 67-72; CAPPELLAZZI A., *L'Eucarestia*, Torino, 1898; LARAUCHE L., *Lettres à un étudiant sur la Sainte Eucharistie*, Paris, 1911; BALLERINI G., *Gesù Eucaristico e i suoi oppositori*, Pavia, 1923; PIOLANTI A., *Eucarestia*, in E.C.

42 Bibl.: PETAZZI G., *La vera natura del S. Sacrificio dell'Altare*, Caverzere, s. d.; PETAZZI, *L'essenza del Sacrificio eucaristico*, Padova, 1936; VAN DER MERSCH J.,

Adnotationes de Sacrificio Missae, Brugis, 1940; LEPIN M., *L'idée du sacrifice de la Messe*, Paris, 1926; DE LA TAILLE, *Mysterium fidei*, Parisiis 1931; «*Messe*» in D.T.C.; PIOLANTI A., «*Messa*», in E. C.

43 Bibl.: P. THEODORUS A TORRE DEL GRECO O. F. M. Cap., *De applicatione Missae pro populo*, Tibure, 1940.

44 Segnaliamo alcune opere concernenti la partecipazione attiva dei fedeli alla messa; G. DESTEFANI, *La S. Messa nella Liturgia*, Torino, 1935; A. PIOLANTI, *L'Eucarestia*, Roma, 1952; J. A. JUNGMAN, *Missarium solemnia* (versione italiana), Torino-Roma, 1933; A. BECK, *La santa Misa explicada segun la Mediator Dei*, Barcellona; V. SCHURR, *Cura d'anime in un mondo nuovo*, Alba, 1960, pp. 92 ss.; G. V AGAGGINI, *La Messa fonte di vita cristiana*; Roma, 1941; L. BORDIN, *La Messa attiva*, 2 ed., Roma, 1951; F. TONOLO, *Il Sacrificio mio e vostro*, Alba, 1953; *Dizionario di Teologia Pastorale,* II, Roma, 1962, pp. 1112-1122.

45 Bibl.: GALTIER P., *Le péché et la pénitence*, Paris, 1929; PETAZZI G., *La confessione*, Gorizia, 1934; MAYER A., «*Penitenza*» in E. C.

46 Bibl.: KERN J., *De Sacramento Extremae Unctionis*, Friburgi in B., 1907; BORD L. B., *L'Extrème Onction d'après l'épitre de Saint Jacques examinée dans la tradition*; Louvain, 1923; JORIO D. (Card.), *La sacra unzione degli infermi*, Roma, 1934; PIOLANTI A., «*Estrema Unzione* » in E. C.

47 Bibl.: POURRAT P., *Il sacerdozio*, Brescia, 1932; PETAZZI G., *Il Sacerdote*, Padova, 1935; TIXERONT G., *L'Ordine e le Ordinazioni*, Brescia 1939; «Ordre» in D.T.C; PIOLANTI A., «*Ordine*» in E. C.

48 Bibl.: DE SMET, *Le mariage chrétien*, Bruges, 1920; GASPARRI P. (Card.), *Tractatus canonicus de matrimonio*, Città del Vaticano, 1932; DERMIN J., *La doctrine du mariage chrétien*, 5 ed., Louvain, 1938; CORSANEGO C., *Il Matrimonio*, Roma, 1932; «Mariage» in D.T.C.; PIOLANTI A., ZANNONI G., *Matrimonio*, in E. C., M.A CORONATA, *De Sacram.,* III, *De Matrimonio*; CAPPELLO, *Tractatus canonicus-moralis de Sacramentis*, Marietti, 1947, v. V, *De Matrimonio*; IOYCE G., *Il Matrimonio cristiano,* Edizioni Paoline, 1955; *Studi Cattolici*, rivista di teologia pratica, II (1958), n. 4, pp. 3-47.

49 Bibl.: CAPELLMAN C., *Medicina pastoralis*, Aquisgrani 1889, pp. 162 55.; ANTONELLI L, *Medicina pastoralis*, vol. III, pp. 385 ss.; SCREMIN, *Dizionario di Morale professionale per i medici*, pp. 333 ss.

50 Bibl.: CIPROTTI P., *De impedimento cognationis legalis ex affiliatione*, in Apollinaris, II, (1938) pp. 564-67; ,CIPROTTI P., *Affiliazione*, in E. C. col. 366; PASTINA D., *Affiliazione*, in E. Tr. Append. II, p. 64.

51 Boschi A., *Amplexus reservatus*, in Palestra del clero (1954) pag. 1129; Castellano M., *Adnotationes ad monitum S.S.C.S. Off. De «amplexu reservato*», in *Ephermerides iuris Canonici*, 8 (1953), 341-345; Lio E., *De delicto sollicitationis relate ad amplexum reservatum,* in *casus conscientiae, II, de censuris*, curante Palazzini P., Romae 1956, pp. 74-103.

52 Boschi A., *Nuove questioni matrimoniali*, Torino 1950, pp. 295 ss.; Paquin J., *Morale e medicina,* Roma 1958, pp. 293 ss.

53 Bibl.: Gennaro A., *La continenza periodica nel matrimonio*, Torino 1947; Boschi A., *Nuove questioni matrimoniali*, Torino 1950, pp. 213 ss.; Georg J. E., *Agenesi e fecondità*, Torino 1950; Babina P., *Fecondità e infecondità nel matrimonio*, Milano 1947; Paquin .I., *Morale e medicina,* Roma 1958, pp. 281 ss.

54 Bibl.: Arendt G., *De sacramentalibus*, Romae, 1900; Guardini R., *I santi segni*, Brescia, 1933; Stolz A., *De sacramentis*, Friburgi B. 1942, Appendix.